

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

11

ANTONELLA ROVERE

Pro utilitate rei publice
Istituzioni, notai e procedure documentarie



a cura di
Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Valentina Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2022

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

11

Collana diretta da Stefano Gardini

ANTONELLA ROVERE

Pro utilitate rei publice
Istituzioni, notai e procedure
documentarie



a cura di
Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Norme editoriali: I saggi sono stati uniformati nei caratteri e nei corpi. Pochi gli interventi, limitati all'eliminazione di qualche refuso, e, ovviamente, all'uniformazione delle note alle norme editoriali della collana. Le curatrici hanno ritenuto opportuno inserire alle fonti, quando citate in originale dal manoscritto o da lavori editoriali ormai superati, il riferimento a più recenti edizioni.

III - NOTAI E SCRIBI

Un procedimento di rappresaglia contro Rodi (1388-1390)

Non a caso si lamenta un'assoluta mancanza di studi specifici relativi all'istituto e all'applicazione della rappresaglia a Genova, e più genericamente in Liguria, in epoca medievale, contrariamente a quanto avviene per altre città italiane, tra cui per esempio Venezia¹, dove pure tale pratica non doveva essere più diffusa e frequente che nella repubblica genovese, tutta protesa ad estendere i propri commerci in un'area sempre più vasta, e per la quale quindi si rendeva più che mai necessario il ricorso a norme giuridiche atte a tutelare tale attività mercantile. Sebbene infatti non manchino nelle fonti notizie sporadiche e frammentarie relative a richieste e concessioni di rappresaglie, l'unica testimonianza, finora pervenutaci, che permette di seguire passo dopo passo l'*iter* procedurale compiuto, dalla richiesta di potersi valere del diritto di rappresaglia avanzata dagli interessati fino alla relativa delibera del governo genovese, era rappresentata da un procedimento riguardante la concessione della rappresaglia contro i Marsigliesi, rilasciata nel 1396 al genovese Giacomo Merlassino, edito nel 1976 da Angelo Aromando². Le stesse disposizioni statutarie che regolavano tale istituto fino a tutto il secolo XIV sono andate quasi completamente perdute³ e solo la normativa riformata nel 1403,

* Pubblicato in: « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIII/II (1983), pp. 65-97.

¹ Sulla rappresaglia in genere e sulla documentazione ligure in particolare cfr. AROMANDO 1972; AIRALDI 1974 e bibliografia ivi citata.

² Cfr. AROMANDO 1972.

³ Della legislazione anteriore al 1403 relativa alla rappresaglia la documentazione da noi edita (cfr. n. 1/3) restituisce il seguente frammento: « quod forma dictarum laudum et represaliarum concedendarum per ordinem scribatur et postmodum ad litteram legatur coram prefato magnifico domino, domino .. duce et consilio; ipsa sic lecta exponatur per prefatum magnificum dominum, dominum .. ducem aut priorem dictorum dominorum Antianorum si placet eidem magnifico domino, domino .. duci et consilio dictas laudes et represalias concedere et eo casu teneantur se secrete absolvere ad lapillos albos et nigros ita quod si due partes dictorum lapillorum inventi fuerunt albi intelligatur obtinuisse et tunc ipsas laudes et represalias prefati magnificus dominus, dominus .. dux et consilium concedere teneantur ut supra dictum est, si vero minus quam due partes albi fuerint, tunc intelligatur non obtinuisse et nullo modo

all'epoca del Boucicault, che doveva rifarsi largamente a quella precedente, ci fornisce anche una traccia delle norme procedurali seguite nel Trecento.

Di fronte a tale scarsità di notizie e di documentazione, risulta subito evidente come ogni testimonianza sull'argomento possa in qualche modo contribuire a chiarire punti oscuri o a verificare ipotesi già avanzate. In questo contesto abbiamo ritenuto opportuno pubblicare gli atti intesi ad ottenere il diritto di rappresaglia contro Rodi, contenuti in un fascicolo rinvenuto nell'archivio privato Cattaneo Adorno di Genova, in corso di riordinamento⁴, e risalenti all'ultimo ventennio del XIV secolo.

Si tratta di un fascicolo membranaceo di 12 carte, di mm. 277 x 210, scritte a piena pagina, con margini piuttosto ampi, in scrittura notarile dell'epoca, abbastanza curata; presenta lievissime tracce di squadratura a piombo ed è cartulato in numeri romani dalla terza alla settima carta (cc. I-V). Sono bianche le cc. 1-2 e 12v. Lo stato di conservazione è buono; solo in qualche punto l'inchiostro è sbiadito, senza problemi per la lettura; la prima e l'ultima carta, che formano la copertina, hanno leggermente risentito dell'usura del tempo.

Ma veniamo subito ai fatti (naturalmente di parte genovese), così come si possono ricostruire dal composito mosaico offertoci dal nostro manoscritto. Al tempo della guerra tra Genova e Venezia, probabilmente nell'estate o all'inizio dell'autunno del 1378, un'imbarcazione genovese (*cocha*), al comando di Andalo de Mari da Moneglia, si trovava nel porto di Rodi. Alla notizia che alcune navi veneziane *que transibant ad partes Cypri* si stavano avvicinando all'isola, il de Mari ed altri mercanti e cittadini genovesi residenti a Rodi, ai quali egli si era rivolto per avere un consiglio sul da farsi, dopo essersi consultati, eleggevano *quatuor sapientes*, tra i quali lo stesso Andalo, che, rivoltisi a Bertrando Frocca, luogotenente del Gran Maestro dei Gerosolimitani, gli chiedevano garanzie sulla sicurezza delle imbarcazioni genovesi presenti nel porto rodiota di fronte all'imminente arrivo delle navi veneziane: in caso contrario i Genovesi si sarebbero affrettati ad andarsene e a ricoverare le loro navi in un luogo sicuro, dove non sarebbero state soggette all'attacco nemico. Il Frocca, anche a nome della comunità da lui governata, dichiarava con sicurezza che i Genovesi con le loro navi e i loro

dicte laudes et represalie concedi possint nec etiam possit exponi in consilio usque ad biennium tunc proxime subsequente ».

⁴ Sull'archivio Durazzo-Giustiniani cfr. PUNCUH 1979a.

beni potevano stare nel porto di Rodi « salvi et securi prout et sicut si essent in domibus propriis ipsorum, aggiungendo che mallent ipsi de Roddo ante relinquare et perdere mansionem ipsorum quam permettere Ianuenses et navigia ipsorum in predicto portu dampnificari », garantendo la loro difesa, per facilitare la quale invitava i comandanti delle navi genovesi, e in particolare lo stesso Andalo de Mari, a ricoverare le imbarcazioni nella parte più interna del porto. I Genovesi decidevano quindi di non allontanarsi da Rodi e di seguire il suggerimento del Frocca, fiduciosi nell'aiuto e nella protezione promessi. All'arrivo della flotta veneziana però, le navi dei Genovesi furono date alle fiamme, *in dicto loco de lo Mandraihi, tuto et securo*, ed i Rodioti non solo non intervennero in loro aiuto, ma impedirono addirittura agli stessi di tentare la difesa delle proprie imbarcazioni⁵.

L'episodio, che richiama alla mente quello più famoso che coinvolse, l'anno dopo, la *cocha* Bechignona, si aggiunge ad altri analoghi che testimoniano come Rodi, importante nodo commerciale della marineria genovese e scalo per i convogli partiti da Genova e diretti verso Alessandria, non fosse nuova a fatti del genere; non raramente infatti si verificavano nelle sue acque incidenti riguardanti la navigazione genovese nei rapporti con potenze navali amiche o no e d'altra parte le relazioni tra l'isola e la Repubblica di Genova non erano sempre delle migliori⁶.

La nave comandata dal de Mari subì un danno quantificato in 8.000 ducati d'oro, come risultò dalle testimonianze prodotte a Pera, *ad eternam rei memoriam*. Immediatamente doveva mettersi in moto l'azione intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, il cui primo passo è rappresentato

⁵ L'indicazione dell'anno emerge dal riferimento a una protesta presentata dagli interessati al governatore di Rodi (cfr. n. 1/6) immediatamente dopo i fatti di cui si tratta in queste pagine. Se, come pare probabile, i due documenti rogati dal notaio Pietro *de Grotta* il 13 gennaio e il 12 marzo del 1378 (ricordati nello stesso documento) sono da porre in relazione con l'armamento e il carico della nave, i fatti sono sicuramente posteriori alla primavera dello stesso anno. L'episodio si può quindi porre in relazione con la spedizione partita da Venezia ai primi di luglio del 1378, destinata a scortare il viaggio di Valentina Visconti, promessa sposa di Pietro II, re di Cipro. Portato a termine l'incarico e scaduta la ferma di un mese concordata con lo stesso re per partecipare all'assedio di Famagosta, le sei navi veneziane, armate per la corsa, portano le loro scorderie sulle coste della Siria. La flotta veneziana potrebbe aver assalito le navi genovesi nel porto di Rodi proprio mentre si dirigeva verso Cipro scortando la figlia di Bernabò Visconti: cfr. *Chronica*, p. 33; *Annales Genuenses*, p. 172; CASATI 1866, pp. 37-38.

⁶ Sulla cattura della Bechignona cfr. KEDAR 1981, pp. 118-120. Sullo stato generale delle relazioni tra Genova e Rodi cfr. JONA 1935; MUSSO 1975, in particolare pp. 14, 68-70.

dalla protesta rivolta al governatore di Rodi, sottoscritta dai testimoni dei fatti; le loro dichiarazioni vengono quindi sottoposte al podestà di Pera, *signate et publicate* da Bartolomeo *de Casteliono*, notaio e scriba della curia di Pera, e sigillate con il sigillo del Comune. Il podestà di Pera, preso atto dell'accaduto, scrive, in data 26 ottobre 1380, una lettera ai Rodioti contenente la richiesta di risarcire Andalo de Mari ed i suoi compagni dei danni subiti. Tali documenti, insieme a due generici *instrumenta*, rogati dal notaio Pietro Grotta da Chiavari in data 13 gennaio e 12 marzo 1378, dei quali si può solo ipotizzare che fossero relativi al carico dell'imbarcazione danneggiata, presentati in allegato alla supplica rivolta all'ufficio di mercanzia, non ci sono purtroppo pervenuti; ne restano solo le scarse notizie contenute nella supplica stessa.

Oltre due anni sono già passati dagli avvenimenti occorsi a Rodi prima della richiesta formale di risarcimento dei danni avanzata dal podestà di Pera; ne passeranno altri otto prima che la supplica presentata al governo genovese inizi il suo *iter*: forse non estranea a questo ritardo dovette essere la presenza di Andalo de Mari a Pera, almeno fino al 1387, dove esercitava la sua attività mercantile⁷ e dove probabilmente continuava ad adoperarsi nel tentativo di ottenere giustizia senza ricorrere all'istituto della rappresaglia. Solo alla sua morte (egli appare già defunto nella prima supplica presentata al Doge e al consiglio degli Anziani nel 1388), il suo erede, Nicolò de Mari da Moneglia, unitamente a Gentile Grimaldi, Gabriele Pallavicini e Leonello Lomellini, a nome anche degli altri *participes dicte coche*, decidono di iniziare il procedimento per ottenere il diritto di rappresaglia contro i Rodioti.

Non è questa la sede per riaprire il dibattito dottrinale sull'esistenza o meno a Genova di magistrature commerciali particolari, che richiede ben altra preparazione e documentazione⁸. Si può invece tentare un esame della procedura osservata da tali magistrature, anche attraverso il confronto con la normativa rimastaci. Questa, risalente, come abbiamo visto, alla riforma del 1403⁹, prevedeva una procedura piuttosto snella e rapida: veniva presentata una supplica al governo genovese che la trasmetteva all'ufficio di mercanzia; questo, deliberando con l'intervento del vicario del Doge (o del Governatore) e dei sapienti del Comune, esprimeva il proprio parere circa l'ammontare del

⁷ Cfr. MUSSO 1975, p. 82.

⁸ Cfr. sull'argomento PIERGIOVANNI 1980, pp. 81-84 e bibliografia ivi citata.

⁹ Sulla quale cfr. *Ibidem*, p. 142 e sgg.

danno subito e l'opportunità o meno di concedere la rappresaglia. Il governo, esaminata tale relazione, procedeva alla concessione del diritto di valersi della rappresaglia per l'ammontare stabilito dall'ufficio di mercanzia¹⁰.

All'atto pratico la procedura si dimostra però più complessa e non rigidamente legata allo schema offertoci dagli statuti. I due esempi a nostra disposizione, risalenti agli anni 1388-1390 l'uno (contro Rodi), al 1396-1432 l'altro (contro Marsiglia), non sono, almeno per quanto riguarda l'inizio del procedimento, molto lontani nel tempo, e pure presentano procedure diverse tra di loro e più complesse rispetto alle disposizioni legislative.

Entrambi, a norma di statuto, prendono l'avvio dalla supplica presentata al governo genovese (in data 16 luglio 1388 quella contro Rodi, intorno al 29 aprile 1396 quella contro Marsiglia). Diversa nei due casi è la risposta governativa: nel primo infatti (contro Rodi), come esplicitamente richiesto dagli interessati, il Doge e il consiglio degli Anziani danno mandato all'ufficio di mercanzia di procedere in relazione alla supplica conformemente a quanto stabilito negli statuti, nel secondo invece il Governatore e lo stesso consiglio chiedono il parere del vicario.

Da questo momento in poi sarà opportuno seguire separatamente i due procedimenti, a partire da quello contro Marsiglia che, pur essendosi protratto per più di trent'anni, rivela una maggiore snellezza procedurale.

Il vicario, ricevuta il 29 aprile 1396 tutta la documentazione dal Merlassino e soci ed esaminati i testimoni prodotti, stabilisce che la pratica passi all'ufficio di mercanzia che dovrà, secondo le norme vigenti, quantificare l'ammontare del danno subito, sempre dopo aver sentito il parere del vicario stesso e dei sapienti del Comune. Il Governatore e il consiglio degli Anziani, presa visione della relazione del vicario, approvano quanto da lui deliberato; quindi, secondo la procedura richiamata dallo stesso vicario (prevista peraltro dagli statuti), il 21 novembre 1396 la pratica viene presentata, a cura degli interessati, all'ufficio di mercanzia che, dopo aver ascoltato la richiesta fatta oralmente da Giacomo Merlassino ed avergli fatto prestare giuramento sulla veridicità di quanto affermato in ordine al danno subito e dopo aver esaminato le prove, stabilisce, il 22 dicembre 1396, di accogliere l'ammontare del danno per la somma proposta dagli stessi danneggiati ed esprime il parere favorevole alla concessione della rappresaglia.

¹⁰ La legislazione genovese del 1403 in materia di rappresaglia è contenuta in *Leges Genueses*, coll. 535-543.

La relazione dell'ufficio di mercanzia, che riassume le varie fasi del procedimento, viene trasmessa al Governatore e al consiglio degli Anziani il 13 febbraio 1397. Il giorno dopo il governo concede il diritto di rappresaglia, soggetto comunque a licenza di esecuzione, licenza che, probabilmente a causa dei difficili equilibri nei rapporti politici tra Genova e la Francia, verrà rilasciata solo il 25 settembre 1432.

Seguiamo invece ora gli sviluppi del procedimento contro Rodi. Il 21 luglio 1388 i danneggiati stessi presentano una supplica all'ufficio di mercanzia¹¹, cui allegano:

- 1) la *petitio* rivolta al Doge e al consiglio degli Anziani;
- 2) la relativa *responsio* (in copia autentica, di mano di Antonio di Credenza);
- 3) il capitolo degli statuti relativo alle rappresaglie, estratto dal libro *capitulorum et ordinamentorum officii mercantie* dallo scriba dello stesso ufficio;
- 4) la protesta presentata nel 1378, immediatamente dopo i fatti, al governatore di Rodi;
- 5) le testimonianze prodotte a Pera;
- 6) la lettera scritta dal podestà di Pera alle autorità di Rodi il 26 ottobre 1380 (testimonianze e lettera erano registrate in manuali dal quale le estrae Bartolomeo *de Castelliono*, notaio e scriba della curia di Pera);
- 7) i due *instrumenta* di Pietro *de Grota* di cui si è già parlato.

Il 4 agosto dello stesso anno l'ufficio di mercanzia, con l'intervento del vicario del Doge e di altri giurisperiti, esaminati i documenti presentati e in particolare il capitolo degli statuti, riduce l'ammontare del risarcimento a 5.500 ducati, rispetto agli 8.000 inizialmente richiesti, ed esprime parere favorevole alla concessione della rappresaglia entro la somma stabilita¹².

Il primo dicembre gli interessati presentano una nuova supplica al governo genovese, in cui chiedono che si proceda nel senso indicato dall'ufficio di mercanzia¹³. Il Doge e il consiglio degli Anziani invece chiamano in causa il

¹¹ Nn. 1/6, 8.

¹² N. 1/5.

¹³ N. 1/1.

vicario perché accerti se da parte dei supplicanti siano state osservate *solempnitates que requiruntur secundum formam statutorum et ordinamentorum communis Ianue*¹⁴.

Il 4 dicembre tale richiesta viene presentata da Nicolò de Mari e soci al vicario, Giacomo Landi di Sarzana, il quale attesta (non sappiamo in quale data precisa) la conformità della procedura seguita dai danneggiati alle norme vigenti in materia¹⁵.

Segue, tra il dicembre 1388 e la fine di marzo 1389, una terza supplica al governo, corredata dell'intera documentazione, in cui ancora una volta viene riesposta tutta la vicenda¹⁶.

Finalmente, il 29 marzo 1389, il Doge e il consiglio degli Anziani concedono la rappresaglia¹⁷, sospendendone però in pari data l'esecuzione, *consideratis conditionibus presentialiter vigentibus*¹⁸. Anche in questo caso, per ottenere la licenza di procedere alla rappresaglia si dovrà attendere il momento politicamente favorevole; in fatti il 20 dicembre 1390, venute meno le ragioni che avevano consigliato di temporeggiare – *dum cause propter quas tunc fuerit dicta inhibitio facta sint sopite* – il governo genovese annulla la sospensione¹⁹.

Si nota immediatamente come questo secondo procedimento sia reso più farraginoso dal continuo intervento degli interessati, che devono accompagnare ogni successivo passaggio con una supplica diretta ora al governo, ora all'ufficio di mercanzia. Entrambi i procedimenti rispetto alle norme legislative sono complicati dall'intervento diretto del vicario, che nei due casi è chiamato, oltre che a deliberare congiuntamente all'ufficio di mercanzia, a intervenire in momenti diversi, mentre nel primo istruisce per così dire la pratica da passare all'ufficio di mercanzia, nel secondo è invece richiesto di un parere di legittimità sulla osservanza delle formalità da parte dei danneggiati, reso forse necessario dall'essersi compiuta la prima parte del procedimento lontano da Genova, dinnanzi al podestà di Pera.

¹⁴ N. 1/4.

¹⁵ N. 1/9.

¹⁶ N. 1/3.

¹⁷ N. I.

¹⁸ N. II.

¹⁹ N. III.

Anche la struttura della documentazione finale rilasciata agli interessati è diversa. Quella contro Marsiglia è articolata in tre documenti: 1) la relazione presentata dall'ufficio di mercanzia al governo, nella quale è inserita la relazione del vicario, a sua volta contenente la supplica presentata al Governatore e al consiglio degli Anziani e la relativa responsio; 2) la delibera del governo relativa alla concessione della rappresaglia; 3) la successiva licenza di esecuzione.

L'intero procedimento di rappresaglia contro Rodi è contenuto in 3 documenti: 1) il decreto finale del Doge e del consiglio degli Anziani (n. I); 2) la sospensione dell'esecuzione (n. II); 3) l'annullamento della precedente sospensione e la conseguente licenza di valersi della rappresaglia (n. III). Il primo documento si presenta però molto complesso ed articolato, contenendo tutte le fasi del procedimento; vi si trovano inserite: 1) la relazione del vicario ducale (n. 1/9), contenente a sua volta la seconda *petitio* al Doge e al consiglio degli Anziani (n. I/1) e le *responsiones* governative alla prima (n. 1/2) e alla seconda supplica (n. 1/4); 2) l'ultima supplica al governo (n. 1/3). Questa a sua volta contiene inserite:

- 1) la seconda *petitio* al Doge e al consiglio degli Anziani (n. 1/1);
- 2) la *responsio* governativa alla prima supplica (n. 1/2);
- 3) la *responsio* governativa alla seconda supplica (n. 1/4);
- 4) la relazione dell'ufficio di mercanzia (n. 1/5) che reca inserite:
 - a) la *petitio* indirizzata all'ufficio stesso (n. 1/6) che contiene la prima supplica presentata al governo (n. 1/7) e la *responsio* dello stesso (n. 1/2);
 - b) l'adesione di un altro particeps alla *petitio* rivolta all'ufficio di mercanzia (n. 1/8).

In tal modo alcuni atti vengono riportati più volte: troviamo così inserite due volte la seconda *petitio* al governo (n. I/1) e la relativa *responsio* (n. 1/4) e ben tre la *responsio* del Doge e del consiglio degli Anziani alla prima supplica (n. 1/2).

Qualche considerazione sulle caratteristiche diplomatiche della documentazione relativa ai due procedimenti: a parte un unico caso, tutti i documenti sono estratti in copia autentica dagli atti pubblici del Comune o dell'ufficio di mercanzia e vengono quindi autenticati con il *signum populi* i primi, con il *signum* dell'ufficio stesso i secondi. Fa eccezione la delibera finale del Doge e del consiglio degli Anziani, che contiene inserita tutta la documentazione del procedimento contro Rodi, autenticata con il *signum tabellionis* dal notaio e cancelliere Corrado Mazurro, lo stesso che poco dopo estrarrà dagli atti della cancelleria ducale i documenti II e III, autenticandoli con il *signum populi*.

In tale autentica che, presa di per sé, ha le caratteristiche formali proprie dell'atto privato, il notaio, che si qualifica anche come cancelliere del Comune, non dichiara affatto (come di solito, quando si tratta di atti di governo) da dove ha estratto il documento, limitandosi al classico formulario: « *predicta composui et scripsi licet per alium extrahi fecerim publicis negociis communis lanue impeditus, et ut de predictis fides adhibeatur me subscripsi et signo meo consueto instrumentorum et meo nomine publicavi et rogatus scripsi* ».

Sarà forse un caso che alle diverse autentiche corrispondano due diverse *iussiones*? Mentre infatti nel decreto di rappresaglia contro Marsiglia, come pure nell'annullamento della sospensione della rappresaglia contro Rodi, autenticati con il *signum populi*, si ordina *confici ... publicam scripturam*, in quello contro Rodi, autenticato con i *signum* personale del notaio (*ut de predictis fides adhibeatur*) si dispone *fieri publicam scripturam seu instrumentum*²⁰. Si aprirebbe però di conseguenza il problema delle ragioni delle due diverse *iussiones*, difficilmente risolvibile in questa sede, stante l'avarizia della documentazione in oggetto pervenutaci.

Si ripropone così ancora una volta il tema dell'ambiguità tra l'uso di *signa* personali del notaio e di quelli della cancelleria genovese già rilevata in altra occasione²¹. Si tratta di chiarire anche i motivi che inducono (o obbligano) i cancellieri a ricorrere al proprio *signum* per convalidare documenti emanati da organi di governo e redatti dagli stessi cancellieri nell'esercizio di funzioni subalterne di ufficiali del comune, e, al contrario, singoli notai a servirsi di *signa* cancellereschi nell'autenticazione di documenti privati²².

²⁰ Altri esempi di mandati di redigere *publicam scripturam* cui corrisponde l'autentica con il *signum populi* in *Liber iurium*, II, n. CCCXXVIII (del 7 giugno 1395) [*Libri Iurium* II/2, n. 229]; JARRY 1896, p. 479 (processo verbale del 9-23 ottobre 1396); altro in *Liber iurium*, II, n. CLXXX (del 25 luglio 1335), di particolare rilievo perché lo stesso notaio nei due documenti seguenti (nn. CLXXXI-CLXXXII, dello stesso anno), si sottoscrive con il proprio *signum* personale, laddove la *iussio* fa esplicito riferimento alla redazione di un *publicum instrumentum*; v. anche n. 1/5; [*Libri Iurium* II/2, nn. 191-193].

²¹ Cfr. *Maona di Chio*, pp. 52-56.

²² Cfr. *San Benigno*, nn. 140-141 e p. XXVII: in questi casi Gregorio *de Labayno*, che si qualifica semplicemente *notarius*, usa il *signum populi* per autenticare un documento privato in forma di notifica o lettera patente; analogamente lo stesso notaio autentica una procura del 16 dicembre 1392: Genova, Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria, *Manoscritti*, cartella 328, n. 68; altro esempio, del notaio Martino *de Morano*, del 19 giugno 1408: *ibidem*, cartella 329, n. 8.

È naturalmente un tema che va ben oltre questa breve nota d'archivio che evidenzia come le interconnessioni tra l'attività pubblica e privata dei notai che sono anche cancellieri del comune e gli usi della documentazione cancelleresca genovese rimangano ancora tutti da studiare.

DOCUMENTI²³

I

1389, marzo 29, Genova

Antoniotto Adorno, Doge, e il consiglio degli Anziani del Comune di Genova accordano a Nicolò de Mari da Moneglia e ad altri cittadini genovesi il diritto di rappresaglia sugli uomini di Rodi a causa di un'imbarcazione genovese distrutta dai Veneziani nel porto di Rodi.

C o p i a autentica [B] in Archivio Cattaneo Adorno di Genova, carte da inventariare.

[I] In nomine Domini amen. Illustris et magnificus dominus, dominus Antoniotus Adurnus, Dei gratia Ianuensium dux et populi defensor, in presentia, consilio et consensu consilii quindecim Ancianorum eiusdem, et ipsum consilium in sufficienti et legitimo numero congregatum, in presentia, auctoritate et decreto prefati magnifici domini .. ducis, et quorum Ancianorum qui interfuerunt nomina sunt hec, videlicet: Bartholomeus Longus prior, dominus Iohannes de Innocentibus legumdoctor, dominus magister Nicolaus Angeli fixicus, Vesconte Mallagamba de Arenzano, Gaspal Cochalosa, Angelus de Carpina acimator, Luchinus Cireus de Modulo, Dagnanus Bochonus de Sturla, Dagnanus Carpenetus, Guirardus Caparagia et Bartolomeus de Solario lanerius, necnon officium Octo provisionis in quo officio sex interfuerunt quorum nomina sunt hec, videlicet: dominus Enricus de Illionibus legumdoctor, Raffus Griffiotus, Neapoleo Lomellinus, Iohannes

²³ Capoversi, numeri e corsivi sono stati introdotti per facilitare la lettura della documentazione.

Imperialis condam Gabrielis, Iulianus de Castro condam Lanzaroti et Carolus Cataneus, habentes plenam noticiam et scientiam de quadam supplicatione coram eis porecta per Nicolaum de Mari de Monelia, heredem quondam Andalo de Mari de Monelia, olim patroni cuiusdam coche duarum copertarum combuste in portu Roddi, Gentilem de Grimaldis, Gabrielem Pillavicinum, Leonelem Lomellinum et alios participes dicte coche, petentes laudes et represalias concedi iuxta sententiam declarationis et relationis facte per officium mercantie civitatis Ianue prefatis magnifico domino, domino .. duci et consilio et cuius petitionis tenor talis est:

[1] Excellentie ducali eiusque venerando Ancianorum consilio humiliter supplicatur, nomine et pro parte Nicolai de Mari de Monelia, heredis quondam Andalo de Mari de Monelia, burgensis Peyre, olim domini et patroni cuiusdam coche duarum copertarum combuste in portu sive in lo Mandrachi Roddi culpa et defectu illorum de Roddo per Venetos, tunc inimicos communis Ianue, Gentili^a de Grimaldis, Gabrielis Pillavicini, Leonelis Lomellini et aliorum participum dicte coche, quod cum anno proxime preterito, die XVI^a iulii, ipsi superius nominati obtulerunt quandam supplicationem antedicte ducali excellentie et venerando consilio antedicto petendo eisdem concedi laudes represaliarum ac cambiandi licentia pro quantitate pro qua probatum esset per eos coram officialibus sive tractatoribus officii mercantie civitatis Ianue ipsos esse et fuisse dampnificatos culpa et defectu illorum de Roddo et prout et sicut in dicta petitione ad quam se referunt continetur. Cui supplicationi extitit responsum per prefatam ducalem magnificentiam et consilium antedictum in forma infrascripta:

[2] Responso magnifici domini, domini .. ducis etc. et sui consilii Ancianorum est quod officium mercantie civitatis Ianue, servata forma capitulorum et statutorum civitatis Ianue et ipsius officii declarantium quo modo et qua forma laudes represaliarum concedi possunt, ex parte ipsius officii fiat et exequatur super premissis supplicatione et requisitis omnia ea ad que tenetur et debet vigore dictorum statutorum et referat.

[1] Et verum sit quod officium predictum mercantie et officiales ipsius officii concorditer, auditis iuribus et rationibus ipsorum patroni et participum, servata forma statutorum et ordinamentorum civitatis Ianue et ipsius officii, de quibus in dicta ducali responsione continetur, matura deliberatione pensata et participato consilio iurisperitorum contentorum in ordinamentis predictis cognoverunt et declaraverunt ipsos Andalo patronum et participes coche combuste fuisse dampnificatos culpa et defectu dictorum

de Roddo in quantitatem ducatorum quinque millium quingentorum auri pro dicta cocha et occasione ipsius tantum, referentes laudes et represalias concedendas esse et concedi debere eisdem contra res, bona et personas dicte universitatis hominum Roddi pro quantitate predicta et prout et sicut in actis dicti officii mercantie, scriptis manu Michaelis de Tellia, notarii et scribe dicti officii, plenius continetur, ad que acta se referunt et que dicta, signata et publicata manu dicti notarii exhibuerunt et producerunt et ad presens exhibent et producunt.

[3] Post que supradicti supplicantes M^oCCC^oLXXXVIII^o, die prima decembris, aliam obtulerunt supplicationem prefate ducali excellentie et consilio antedicto, petendo et requirendo, omni modo, via, iure et forma quibus melius potest, in subsidium iuris ipsorum et in et pro observatione statutorum et ordinamentorum communis Ianue et officii predicti mercantie eisdem laudes represaliarum et cambiandi licentiam per prefatam dominationem et ducalem excellentiam et consilium antedictum contra dictos de Roddo dari et concedi secundum declarationem et relationem factam per dictum officium mercantie et officiales ipsius officii prefate ducali excellentie et consilio antedicto (et consilio antedicto); cui supplicationi supradictis millesimo et die extitit responsum in forma infrascripta:

[4] Responso magnifici domini, domini .. ducis Ianuensium etc. et sui consilii XV^o Ancianorum est quod dominus vicarius ducalis videat et cognoscat si per dictos supplicantes vel legitimam personam sive legitimas personas pro eis fuerunt facte et observate solemnitates que requiruntur secundum formam statutorum et ordinamentorum communis Ianue fieri ad concedendas laudes represaliarum requisitas per dictos supplicantes ut supra an ne et referat prefatis magnifico domino, domino .. duci et consilio.

[3] Ut predicta omnia clare aparent in actis ducalis cancellarie scriptis manu Conradi Mazurri, notarii et cancellarii, occasione cuius responsionis facte super dicta supplicatione per iamdictam ducalem excelentiam et consilium antedictum, prefatus dominus vicarius in scriptis retulit quod per supradictos supplicantes, nominibus suis et aliorum participum in dicta cocha, fuerunt facte et observate solemnitates que observari requiruntur secundum formam capitulorum et per consequens potest per prefatum magnificum dominum .. ducem et suum consilium procedi ad laudes et represalias eisdem concedendas dictis supplicanti bus nominibus quibus ut supra contra presidentes et regentes in Roddo et contra universitatem Roddi et contra subditos et bona ipsorum et dictorum regentium in Roddo et dicte universitatis pro

quantitate et usque ad quantitatem ducatorum quinque millium quingentorum auri iuxta et secundum formam sententie supradicte declarationis dicti officii mercantie, et hoc nulla citatione seu requisitione decetero fienda pro parte prefatorum magnifici domini, domini .. ducis et sui consilii de dictis regentibus in Roddo nec de dicta universitate Roddi etc. inserendo quod servetur forma a dicto capitulo traddita que talis est, videlicet *quod forma dictarum laudum et represaliarum concedendarum per ordinem scribatur et postmodum ad litteram legatur coram prefato magnifico domino, domino .. duce et consilio; ipsa sic lecta exponatur per prefatum magnificum dominum, dominum .. ducem aut priorem dictorum dominorum Antianorum, si placet eidem magnifico domino, domino .. duci et consilio dictas laudes et represalias concedere et eo casu teneantur se secrete absolvere ad lapillos albos et nigros ita quod si due partes dictorum lapilorum inventi fuerunt albi intelligatur obtinuisse et tunc ipsas laudes et represalias prefati magnificus dominus, dominus .. dux et consilium concedere teneantur ut supra dictum est, si vero minus quam due partes albi fuerint, tunc intelligatur non obtinuisse et nullo modo dicte laudes et represalie concedi possint nec etiam postea possit exponi in consilio usque ad biennium tunc proxime subsequente. Item retulit dictus dominus vicarius quod in dicto consilio fiendo ad dictos lapillos albos et nigros et in ipsius examine non possit interesse aliquis qui sit pater filius, socer vel gener, frater vel consanguineus, germanus sive cognatus alicuius supplicantium nec participum dicte coche et prout et sicut in dicta rellatione facta per prefatum dominum .. vicarium ducalem plenius continetur, ad quam se referunt et quam exhibent et producunt. Unde, cum predicta omnia et singula supradicta vera sint et eisdem Andalo patrono sive heredi suo et participibus coche predictae compectat ius habendi, petendi et requirendi laudes et represalias contra supradictos de Roddo, modo et forma declaratis tam per officium tractatorum mercantie civitatis Ianue quam per prefatum dominum vicarium ducalem pro supradicta quantitate ducatorum quinque millium quingentorum auri de quibus in supradictis declarationibus factis per dictum officium et vicarium predictum plena fit mencio, idcirco supradicti supplicantes, omni modo, via, iure et forma quibus possunt, petunt et requirunt in subsidium iuris ipsorum et in et pro observatione statutorum et ordinamentorum communis Ianue et officii predicti mercantie eisdem laudes represaliarum et cambiandi licentiam per prefatam ducalem excellentiam et consilium antedictum contra superius nominatos de Roddo dari et concedi debere, secundum declarationem et rellationem factam eidem magnifico domino, domino .. duci et consilio Ancianorum antedicto per dictos tractatores officii mercantie civitatis Ianue et se-*

cundum declarationem et relationem supradicti domini vicarii in forma consueta aliis civibus Ianuensibus dari et concedi et de sententia declarationis et relationis facte per officium mercantie, cuius tenor talis est:

[5] In nomine Domini amen. Officium Octo tractatorum mercantie civitatis Ianue, in quo interfuit legitimus et sufficiens numerus ipsorum officialium et quorum qui interfuerunt nomina sunt hec: domini Conradus Burgarus prior, Antonius Cataneus quondam Iacobi, Antonius de Vernatia specarius, Laurentius Imperialis, Antonius Rex, Vittus Centurionus olim Bestagnus et Manuel de Mari quondam Luchini, volens procedere ad expeditionem cuiusdam mandati ducalis contenti in quadam petitione oblata per Gentilem de Grimaldis, Gabrielem Pillavicinum et Leonelem Lomellinum coram magnifico et excelso domino, domino .. duce Ianuensium et venerando Ancianorum consilio M^oCCC^oLXXXVIII^o, die XVI^a iulii, suis nominibus propriis et tamquam participes coche olim patronizate per condam Andalo de Mari de Monelia et nomine et vice sociorum suorum participum in dieta cocha, scripti manu Antonii de Credentia, notarii et cancellarii prefati magnifici domini .. ducis et consilii, supradictis millesimo et die, visis petitione oblata coram dictis Octo tractatoribus mercantie civitatis Ianue, in qua petitione est inserta peticio oblata coram ipso magnifico domino, domino .. duce et venerando Ancianorum consilio per prefatos Gentilem et socios superius nominatos nominibus quibus ut supra cum responsione ducali de qua supra facta est mentio, cuius petitionis tenor talis est:

[6] Coram vobis dominis Octo tractatoribus mercantie civitatis Ianue exponunt et dicunt Gentilis de Grimaldis, Gabriel Pillavicinus et Leonel Lomellinus, eorum nominibus propriis et nomine et vice aliorum participum et sociorum suorum in quadam navi sive cocha patrozinata per quondam Andalo de Mari de Monelia, quod veritas est quod ipse Gentilis et socii superius nominati nominibus quibus ut supra obtulerunt quandam supplicationem ducali excellentie et consilio Ancianorum civitatis Ianue in formam infrascriptam, cui supplicationi per prefatam ducalem excellentiam et consilium Ancianorum antedictum extitit responsum ut inferius continetur:

[7] Excellentie ducali eiusque venerando consilio Ancianorum humiliter supplicatur pro parte Gentilis de Grimaldis, Gabrielis Pillavicini et Leonelis Lomellini, eorum nominibus propriis tamquam participum coche olim patronizate per quondam Andalo de Mari de Monelia et nomine et vice aliorum sociorum suorum participum in dicta cocha, quod cum dictus quondam Andalo patronus esset cum dicta sua cocha in portu Roddi tempore guerre tunc vi-

gentis inter magnificum commune Ianue, ex una parte, et commune Venetiarum, ex altera, et nova habuisset quod certe gallee Venetorum que transibant ad partes Cypri ibi venire debebant, habuit recursum ad mercatores Ianuenses ibi existentes, petendo ab eis consilium super salute et defensione dicte navis cum qua de dicto loco recedere potuisset in casu quo per ipsos sibi fuisset consultum. Qui mercatores existentes in Roddo unanimiter deliberaverunt eligere quatuor sapientes qui se conferrent ad presentiam reverendi in Christo patris et domini, domini Bertrandi Frocca, tunc locumtenentis in Roddo pro reverendissimo domino magistro hospitalis Sancti Iohannis Ierosolimitani etc., et consilii eiusdem et dicti loci pro securitate et tutione habenda pro personis et navigiis omnium Ianuensium tunc in dicto loco Roddi existentium ac rebus et bonis ipsorum. Qui sapientes electi, quorum nomina fuerunt Gabriel Picamilium, Bartolomeus de Mari, Sorleonus de Rappallo et Andalo predictus, de mandato et ex commissione aliorum Ianuensium existentium in dicto loco Roddi, fuerunt ad presentiam domini fratris Bertrandi, prefati locumtenentis ut supra, requirentes ab eo tamquam a dicto gubernatore dicti loci si in dicto portu Roddi navigia Ianuensium possent stare salva et secunda ita et taliter quod Veneti existentes in galeis eorum que ibi expectabantur ipsa navigia dampnificare non possent et^b in quantum dicta navigia salva et secunda in dicto portu Roddi stare non possent deliberaverunt patroni et ceteri Ianuenses in dicto loco existentes ipsa navigia reducere ad loca ubi dicta navigia a dictis Venetis inimicis eorum dampnificari non possent. Qui frater Bertrandus consulte eisdem sapientibus electis ut supra, pro se et dicta comunitate Roddi quam gubernabat, respondit quod ipsi Ianuenses cum eorum navigiis, rebus et bonis starent in dicto loco et portu Roddi salvi et securi prout et sicut si essent in domibus propriis ipsorum et mallent ipsi de Roddo ante relinquere et perdere mansionem ipsorum quam permittere Ianuenses et navigia ipsorum in predicto portu dampnificari, promittentes ipsos Ianuenses et navigia ipsorum defendere et, ut melius et habilius defendere possent, voluerunt quod navigia Ianuensium et specialiter cocha dicti Andalo intraret in loco de lo Mandraihi, loco tuto et securo. Qui Ianuenses tunc in dicto loco Roddi existentes, auditis responsionibus, promissionibus et oblationibus prefati fratris Bertrandi gubernatoris et aliorum de Roddo, deliberaverunt quod dicta navigia Ianuensium et specialiter cocha dicti Andalo de dicto portu non recederet sed se tiraret in dicto loco de lo Mandraihi prout mandaverat predictus dominus frater Bertrandus gubernator ut supra, credentes firmiter habere ab ipso et illis de Roddo auxilium, consilium et favorem ad defensionem dicte navis prout promiserat. Contigit quod transactis aliquibus diebus gallee predictae Venetorum ibi

applicuerunt et ceperunt vele ipsam cocham cum aliis navigiis Ianuensium comburere in dicto loco de lo Mandraihi, tuto et securo et in quo nulla offensio per ipsos Venetos fieri potuisset dicte coche si ipsi de Roddo permisissent dictum Andalo et Ianuenses ibi existentes dictam cocham defendere, set nedum ipsi de Roddo dictam cocham defendere voluerunt prout promiserant, set, quod deterius est, Ianuenses armatos ad defensionem dicte coche cum minis et offensionibus expulerunt ita et taliter quod dicti Veneti cum uno copano miserunt paucos homines ad comburendum dictam cocham, propter quod ipse Andalo et participes dicte coche, defectu et culpa dicti domini fratris Bertrandi, domini et gubernatoris dicti loci, et aliorum de Roddo, fuit dampnificatus in quantitatem ducatorum auri octo millium et ultra, ut predicta clare apparent per testificationes testium productorum in Peyra ad eternam rei memoriam per dictum Andalo. Quare, cum predicta vera sint et ipsis participibus et patrono dicte coche competat ius agendi contra dictos de Roddo, qui fuerunt causa dicti damni dictorum participum, a quibus ius et iusticia fuit denegata pluries et t denegatum et a quibus nulla emendea vel satisfacio eisdem participibus fienda exigi posset vel haberi nisi per prefatam excellentiam ducalem et consilium antedictum eidem Andalo patrono et participibus dicte coche concederentur laudes represaliarum contra dictos de Roddo, comunitatem et universitatem dicti loci et omnium et singulorum hominum dicte universitatis singulariter et in solidum pro quantitate pro qua probatum fuisset ipsum Andalo et participes dicte coche defectu et culpa ipsorum de Roddo dampnificatos et quia laudes represaliarum concedi non possunt nixi ex deliberatione Octo officialium tractatorum mercantie civitatis Ianue, idcirco predicti participes superius nominati, pro se et aliis participibus dicte coche ut supra, omni modo, via, iure et forma quibus melius possunt, petunt et requirunt supplicationem predictam et probationes factas et fiendas ostendere et ostendi facere Octo tractatoribus mercantie, qui videant et examinent predicta et referant prefate ducali excellentie et consilio antedicto si laudes represaliarum et cambiandi licentiam occasione predicta concedende et concedenda sunt per prefatam ducalem excellentiam et consilium antedictum et pro prefata quantitate probatum fuerit ipsos patronum et participes dampnificatos fuisse culpa et defectu ipsorum de Roddo ex forma ordinamentorum dicti officii et specialiter cuiusdam ordinamenti positi sub rubrica *Quod laudes represaliarum concedi possint secundum formam presentis capituli noti obstantibus aliquibus aliis statutis et ordinamentis in contrarium loquentibus*, quod capitulum participes superius nominati exhibent et producunt coram vobis prefata ducali excellentia et consilio eiusdem antedicto M^oCCC^oLXXXVIII^o, die XV^a iulii.

[2] Responsio magnifici domini, domini .. ducis Ianuensium etc. et sui consilii Ancianorum est quod officium mercantie civitatis Ianue, servata forma capitulorum et statutorum civitatis Ianue et ipsius officii declarantium quo modo et qua forma laudes represaliarum concedi possint ex parte ipsius officii, faciat et exequatur super^e premissis supplicatis et requisitis omnia ea ad que tenetur et debet vigore dictorum statutorum et refferat.

Extractum est ut supra de actis publicis cancellarie ducalis communis Ianue.

POPULUS. Antonius de Credentia notarius et cancellarius.

[6] Et volentes predicti Gentilis, Gabriel et Leonel superius nominati nominibus quibus supra quod procedatur ad cognitionem et declarationem omnium et singulorum de quibus supra in dicta eorum requisitione plenius continetur per prefatos Octo sapientes, tractatores officii mercantie civitatis Ianue, modo et forma quibus eisdem officialibus per prefatam excellentiam ducalem et consilium antedictum Ancianorum ut supra extitit ordinatum, constituti in iure et in presentia dicti officii mercantie, petentes et requirentes omni modo, via, iure et forma quibus melius possunt, nominibus quibus supra per ipsum officium mercantie et officiales dicti officii in dicta ducali responsione nominatos videri et examinari predicta requisita per ipsos Gentilem et socios participes dicte navis, modo et forma de quibus in dictis eorum statutis et ordinamentis plenius continetur, ad que statuta et ordinamenta se referunt, et visis et examinatis atque declaratis predictis contentis in supradicta requisitione prefate ducali excellentie et consilio Ancianorum antedicto refferre et renunciare et in scriptis dare in omnibus et per omnia prout in dictis statutis et ordinamentis plenius continetur, declarando laudes et represalie et cambiandi licentiam et concedende esse et concedenda patrono et participibus dicte navis pro supradicta quantitate octo millium auri de quibus in dicta supplicatione continetur per ipsam ducalem excellentiam et consilium antedictum super rebus et bonis et personis sive contra res, bona et etiam contra personas et homines Roddi et cuiuslibet eorum generaliter, singulariter et in solidum, in quacumque mundi parte que per commune Ianue dstringatur, et tam in mari quam in terra, ita quod ipsi de Roddo et quilibet eorum realiter et personaliter conveniri et detineri possint, capi et detineri occasione predicta in quibuscumque terris et locis subdictis communi Ianue, ita etiam ut ubicumque valleant et effectualiter observentur et prout in civitate Ianue observarentur et valerent laudes represaliarum et cambiandi licentia predicte et in omnibus et per omnia prout in dictis statutis et ordinamentis plenius continetur, et pre-

dicta petunt omni modo, via, iure et forma quibus melius possunt, salvo eisdem nominibus quibus ut supra iure addendi, minuendi, mutandi, cumulandi, corrigendi et alterius petitionis de novo faciendi et ad corroborationem et demonstrationem iurium et rationum dictorum patroni et participum et cuiuslibet ipsorum et in quantum pro ipsis et quolibet ipsorum faciat et non aliter vel alio modo predicti Gentilis et socii superius nominati nominibus quibus ut supra exhibent et producant iura et rationes infrascripta et infrascriptas: et primo supplicationem predictam cum responsione ducalis excellentie et consilii predicti Ancianorum de qua supra facta est mencio, signata et publicata manu Antonii de Credentia notam et cancellarii, que incipit in prima linea «Excellentie ducali eiusque» etc. et finit in ultima, ante presentationem notarii «refferat»; item quoddam capitulum sive ordinamentum positum sub rubrica *Quod laudes represaliarum concedi possint secundum formam presentis capituli* quod capitulum seu ordinamentum est in capitulorum libro et ordinamentorum officii mercantie et est extractum de dicto volumine per Michaelem de Tellia, notarium et scribam dicti officii, quod incipit *Quia secundum varietatem*^d etc. et finit in ultima, ante subscriptionem notarii *in aliquo derogatum*; item quandam protestacionem et requisitionem factam per dictum Andalo supradictis dominis fratri Bertrando, preceptori et locumtenenti reverendissimi domini, domini .. magistri hospitalis Sancti Iohannis Ierosolimitani, et aliis de Roddo de damno et interesse ipsius Andalo, que apparet in quadam apapiru in qua manu propria subscripti sunt Sorleonus de Rappalo, Bartholomeus de Mari, Gabriel Pichamilium et Iohannes Campana, testes ad predicta vocati et rogati, que incipit in prima linea «In nomine Domini amen. M^oCCC^oLXXVIII^o» etc. et finit in ultima, ante subscriptionem predictorum «messer Andaro da Ma<ri> da Moneia»; item attestaciones testium productorum in Peyra ad eternam rei memoriam coram domino .. potestate Peyre per dictum Andalo contra et adversus dictos de Roddo, que attestaciones fuerunt signate et publicate manu Bartholomei de Castelliono, notarii et scribe curie Peyre, sigillate sigillo communis, per quorum testium dicta apparet ipsum Andalo patronum probasse que in eius requisitione continentur et prout et sicut in ipsis attestacionibus plenius continentur, que attestaciones incipiunt in prima linea «In nomine Domini amen. Coram vobis» etc. et finiunt in ultima, ante subscriptionem notarii, «benemerito» etc.; item litteras scriptas per dominum .. potestatem Peyre dictis de Roddo continentes quatenus eidem Andalo patrono satisfacere procurarent de dampno passo per ipsum Andalo defectu et culpa ipsorum, que littere scripte fuerunt M^oCCCL^oXXX^o, die XXVI^a octobris, per Bartholomeum de Castelliono, nota-

rium et scribam curie Peyre, que sunt in manuali ubi sunt dicta et attestaciones testium supradictorum receptorum per dictum Bartholomeum; item quoddam instrumentum scriptum manu Petri de Grotta de Clavaro notarii M^oCCC^oLXXVIII, die XII^a ianuarii; item quoddam aliud instrumentum scriptum manu Petri de Grotta notarii M^oCCC^oLXXVIII, die XI^a marcii.

M^oCCC^oLXXXVIII^o, die XXI^a iulii deposita et presentata in iure et in presentia dictorum dominorum officialium per dictos Gentilem de Grimaldis et Leonelem Lomellinum suis propriis nominibus ac nomine et vice dicti Gabrielis Pilavicini unaa cum suprascriptis scripturis de quibus supra facta est mentio.

[9] Ea die. Dictus Gabriel, constitutus in iure dicti officii, in presentia mei Iohannis de Monleone, notarii et scribe dictorum dominorum officialium, habens notitiam de supradicta petitione presentata et oblata per dictos Gentilem et Leonelem, suis nominibus et nomine et vice ipsius Gabrielis, et de presentatione dictarum petitionis et scripturarum de quibus supra facta est^e mentio, dictam presentationem et depositionem dictarum petitionis et scripturarum ratificat et approbat et ipsam petitionem et scripturas de quibus supra facta est mentio ad cautelam et de novo iterum suo proprio nomine deponit et presentat.

[5] Visis et dilligenter inspectis et examinatis iuribus, rationibus et scripturis exhibitis et productis ut supra pro parte participum dicte navis et capitulis, statutis et ordinamentis officii mercantie et specialiter capitulo et ordinamento^f quod est in volumine capitulorum et ordinamentorum officii mercantie posito sub rubrica *Quod laudes represaliarum concedi possint secundum formam presentis capituli* et capitulis et ordinamentis communis Ianue de quibus in commissione ducali plena^g fit mentio et omnibus hiis que dicti participes dicte navis dicere, proponere et allegare voluerunt, visa et diligenter inspecta commissione dicto officio mercantie facta per magnificum dominum, dominum .. ducem et consilium suum Ancianorum, scripta manu Antonii de Credentia, notarii et cancellarii communis Ianue, M^oCCC^oLXXXVIII^o, die XVI^a iulii, de qua supra facta est mentio et super predictis omnibus et singulis habita et pensata matura deliberatione, participato consilio et examine domini vicarii prefati magnifici domini, domini .. ducis Ianuensium etc., in observatione capituli de quibus supra facta est mentio et aliorum iurisperorum de quibus eidem officio mercantie visum fuit, Christi nomine invocato et Deum semper habendo pre oculis et in mente, omnes unanimes et concordēs, nemine discrepante, dicunt, cognoscunt et declarant supradictum officium mer-

cantie et officiales ipsius de quibus supra facta est mentio, omni modo, via, iure et forma quibus melius possunt, tam ex commissione dicto officio facta per prefatum magnificum dominum, dominum .. duces Ianuensium etc. et consilium Ancianorum, scripta manu Antonii de Credentia, notarii et cancellarii, M^oCCCC^oLXXXVIII^o, die XVI^a iulii, de qua supra facta est mentio, quam ex forma statutorum et ordinamentorum supradicti officii mercantie de quibus supra facta est mentio, dictum Andalo de Mari de Monelia, patronum dicte coche combuste ut supra, et participes ipsius coche culpa et defectu dicti domini fratris Bertrandi, gubernatoris Roddi et tunc locumtenentis reverendissimi in Christo patris et domini, domini .. magistri domus et hospitalis Sancti Iohannis Ierosolimitani, fuisse damnificatum et damnificatos per dictos Venetos inimicos communis Ianue pro et occasione dicte coche et furnimentorum ipsius et naulorum que ipse patronus et participes habuissent tantum et culpa et defectu aliorum de Roddo qui nedum dictam cocham deffendere noluerunt, set prohibuerunt ne defenderetur per Ianuenses tunc ibi existentes, in quantitatem ducatorum quinque millium quingentorum auri boni et iusti ponderis et pro dicta quantitate cognoscunt et declarant occasione predicta fuisse probatum, unanimes et concordés, cum consilio, examine et deliberatione prefati domini vicarii ducalis et aliorum iurisperitorum requisitorum per dictum officium prout eisdem officialibus visum fuit et sic refferunt. Item dicunt, cognoscunt, declarant et referunt predicti tractatores et officiales mercantie, unanimes et concordés ut supra, et renunciant et in scriptis dant predictis magnifico et excelso domino, domino Antonioto Adurno, Dei gratia Ianuensium duci etc., et consilio Ancianorum de quibus supra facta est mentio laudes et represalias et cambiandi licentiam concedendam et concedendas esse dicto Andalo patrono et participibus dicte coche combuste sive heredibus suis occasione predicta quantum pro dicta quantitate ducatorum quinque millium quingentorum auri boni et iusti ponderis super rebus, bonis et personis sive contra res, bona et personas hominum Roddi et cuiuslibet eorum et alios quoscumque subdictos et districtuales dicte domus et hospitalis Roddi et cuiuslibet eorum in quibuscumque locis subdictis communis Ianue ita quod ipsi de Roddo, subdicti et districtuales ipsius et quilibet ipsorum realiter et personaliter, in mari et in terra, in quacumque mundi parte que per Ianuenses distringatur conveniri possint, capi et detineri occasione predicta in solidum usque ad integram satisfactionem dictorum ducatorum quinque millium quingentorum auri ad instanciam dicti patroni et participum dicte navis vel legitime persone pro eis et in omnibus et per omnia prout in capitulis et ordinamentis dicti officii mercantie plenius continetur et sic ut supra refferunt, re-

nunciant et^h in scriptis dant per prefatum magnificum dominum, dominum .. ducem Ianuensium etc. et eius consilium Ancianorum fieri debere, reservantes predicti officiales et tractatores mercantie civitatis Ianue predictis Andalo patrono, participibus et aliis quibuscumque damnificatis omnia iura eisdem competentia et competitura contra dictos de Roddo pro aliis damnis passis per ipsos vel aliquem ipsorum alia occasione quam occasione dicte coche, furnimentorum et naulorum ipsius ita quod per presentem relationem et declarationem non intelligatur esse derogatum iuribus ipsorum, maxime quia dicti officiales et officium non cognoverunt nec declaraverunt nisi de damnis coche predictae, furnimentorum et naulorum ipsius et de predictis omnibus et singulis rogaverunt predicti officiales et officium mercantie civitatis Ianue per me Michaellem de Tella confici debere hanc publicam scripturam in actis dicti officii mercantie. Acta fuerunt predicta omnia Ianue, in palacio dugane, in camera solita dicti officii, ipsius solite residente, anno dominice nativitate M^oCCC^oLXXXVIII^o, indictione X^a secundum cursum Ianue, die IIII^a augusti, in vespere, presentibus testibus ad hec specialiter vocatis et rogatis Iohanne de Monleone notario, consocio meo in presenti scribania, et Pelegriano de Recho, filio Baxilii, civibus Ianue etc.

Extractum est ut supra de actis publicis officii mercantie per me Michaellem notarium infrascriptum.

OFFICIUM MERCANTIE. Michael de Tella, notarius et scriba dicti officii.

[I] Visis etiam et diligenter inspectis quadam petitione oblata prefato magnifico domino, domino .. duci Ianuensium etc. et eius venerando Ancianorum consilio pro parte heredis quondam Andalo, patroni predicti, Gentilis de Grimaldis, Gabrielis Pillavicini, Leonelis Lomellini et aliorum participum dicte coche cum responsione subsequuta per prefatam ducalem excellentiam et consilium antedictum M^oCCC^oLXXXVIII^o, die prima decembris, necnon relatione vicarii ducalis facta eidem ducali excellentie et consilio antedicto occasione responsionis predictae M^oCCC^oLXXXVIII^o, die IIII^a decembris, et cuius quidem petitionis, responsionis et relationis tenor sequitur in hac forma et primo in inscriptione scriptum est « Rellatio domini Iacobi Landi de Sarzana, ducalis vicarii, facta super commissione ducalis magnificentie et consilii eiusdem mediante supplicatione producta pro parte heredis quondam Andalo de Mari de Monelia, Gentilis de Grimaldis et aliorum in dicta supplicatione contentorum », in interiori parte scriptum est:

[9] In nomine Domini amen. Illustri et magnifico domino, domino Antonioto Adurno, Dei gratia Ianuensium duci et populi defensori, necnon venerando ac circumspecto consilio dominorum quindecim Ancianorum eiusdem, dominus Iacobus de Sarzana, ducalis vicarius, cui per dictam magnificentiam ducalem et suum consilium fuit facta comissio mediante quadam supplicatione, ducali excellentie porecta pro parte heredis quondam Andalo de Mari de Monelia patroni, Gentilis de Grimaldis, Gabrielis Pillavicini, Leonelis Lomellini et aliorum participum cuiusdam coche duarum copertarum combuste in portu Roddi per Venetos inimicos communis Ianue et cuius supplicationis et responsionis inde subsecute tenor talis est:

[1] Excellentie ducali eiusque venerando Ancianorum consilio humiliter supplicatur nomine et pro parte heredis quondam Andalo de Mari de Monelia patroni, Gentilis de Grimaldis, Gabrielis Pillavicini, Leonelis Lomellini et aliorum participum cuiusdam coche duarum copertarum combuste in portu Roddi per Venetos inimicos communis Ianue quod cum hoc anno, die XVI^a iullii ipsi superius nominati obtulerunt quadam supplicationem antedecte ducali excellentie et consilio antedicto, petendo eisdem concedi laudes et represalias ac cambiandi licentiam pro quantitate pro qua probatum esset per eos coram officialibus et tractatoribus mercantie civitatis Ianue ipsos esse et fuisse damnificatos culpa et defectu illorum de Roddo et prout et sicut in dicta petitione ad quam se refferunt plenius continetur. Cui supplicationi extitit responsum in forma infrascripta:

[2] Responsio magnifici domini, domini .. ducis Ianuensium etc. et sui consilii Ancianorum est quod officium mercantie civitatis Ianue, servata forma capitulorum et statutorum civitatis Ianue et ipsius officii declarantium quo modo et qua forma laudes represaliarum concedi possunt, ex parte ipsius officii faciat et exequatur super premissis supplicatione et requisitis omnia ea ad que tenetur et debet vigore dictorum statutorum et refferat.

[1] Et verum sit quod officium predictum mercantie et officiales ipsius officii concorditer, auditis iuribus et rationibus ipsorum patroni et participum, servata forma statutorum et ordinamentorum civitatis Ianue et ipsius officii de quibus in dicta ducali responsione continetur, matura deliberatione pensata et participato consilio vicarii ducalis et aliorum iurisperorum contentorum in dictis ordinamentis, cognoverunt et declaraverunt ipsos Andalo et participes coche combuste fuisse damnificatos culpa et defectu dictorum de Roddo in quantitatem ducatorum quinque millium quingentorum auri pro dicta cocha et occasione ipsius tantum, referentes laudes et re-

presalias concedendas esse et concedi debere eisdem contra res, bona et personas dicte universitatis hominum Roddi pro quantitate predicta et prout et sicut in actis predicti officii mercantie, scriptis manu Michaelis de Tellia, notarii et scribe dicti officii, plenius continetur ad que acta se refferunt et que acta, signata et publicata manu dicti notarii, exhibent et producunt coram prefatis ducali excellentieⁱ et consilio antedicto participes predicti qui humiliter petunt et requirunt omni modo, via, iure et forma quibus melius possunt, in subsidium ipsorum iuris et in et pro observatione statutorum et ordinamentorum civitatis Ianue et officii predicti mercantie eisdem laudes represaliarum et cambiandi licentiam per prefatam ducalem dominationem et excellentiam et consilium antedictum contra dictos de Roddo dari et concedi secundum declarationem et relationem factam per dictum officium mercantie prefate ducali excellentie et consilio antedicto.

[5] M^oCCC^oLXXXVIII, die prima decembris. Responsio magnifici domini, domini .. ducis Ianuensium etc. et sui consilii quindecim Antianorum est quod dominus vicarius ducalis videat et cognoscat si per dictos supplicantes vel legitimam personam sive legitimas personas pro eis fuerunt facte et observate solempnitates que requiruntur secundum formam statutorum et ordinamentorum communis Ianue fieri ad concedendas laudes represaliarum requisitas per dictos supplicantes ut supra an ne, et refferat prefatis magnifico domino, domino .. duci et consilio.

Extractum est ut supra de actis publicis cancellarie ducalis communis Ianue.

POPULUS. Conradus Mazurrus notarius.

M^oCCC^oLXXXVIII^o, die IIII^a decembris. Deposita in iure et in presentia dicti domini vicarii per dictum Gentilem et Nicolaum de Mari de Monelia, heredem ut asserit dicti condam Andalo, suis et dictis nominibus.

[10] Refert ut infra, videlicet quia, visa dicta supplicatione et contentis in ea et vissa dicta responsione dicte supplicationi facte et visa sententia declarationis officii mercantie de qua in dicta supplicatione facta fuit mencio, scripta et signata manu Michaelis de Tellia, notarii et scribe dicti officii, et per dictum officium mercantie lacta hoc anno, die IIII^a augusti, in vesperis, viso capitulo communis Ianue posito sub rubrica *Quod laudes represaliarum concedi possint secundum formam presentis capituli* et cuius capituli beneficium per ipsos supplicantes fuit intentatum et imploratum circa dictas laudes et represalias eisdem concedendas, visis omnibus probationibus et iuribus de quibus in dicta sententia declarationis dicti officii mercantie facta fuit mencio, visis omnibus

aliis que videnda fuerunt et super predictis et quolibet predictorum habita matura deliberatione, Christi eiusque matris Mane Virginis gloriosse nominibus invocatis et ipsam semper habendo pre oculis et in mente, refert dictus dominus vicarius prefato magnifico domino, domino .. duci et suo consilio quod per supradictos supplicantes, nominibus suis et nomine et vice aliorum participum in dicta cocha, fuerunt facte et observate solempnitates que observari requiruntur secundum formam dicti capituli *Quod laudes represaliarum concedi possint* etc. per dictos supplicantes intentati circa dictas laudes et represalias eisdem concedendas et per consequens potest per prefatum magnificum dominum, dominum .. ducem et suum consilium procedi ad dictas laudes et represalias concedendas dictis supplicantibus nominibus quibus supra contra presidentes et regentes in Roddo et contra universitatem Roddi et contra subditos et bona ipsorum et dictorum regentium in Roddo et dicte universitatis pro quantitate et usque ad quantitatem ducatorum quinque millium quingentorum auri, iuxta et secundum formam sententie supradicte declarationis dicti officii mercantie et hoc nulla citatione seu requisitione decetero fienda pro parte prefatorum magnifici domini, domini .. ducis et sui consilii de dictis regentibus in Roddo nec de dicta universitate Roddi si et in quantum prefati magnificus dominus, dominus .. dux et consilium nullam aliam citationem seu requisitionem facere voluerint, ad quas citationes seu requisitiones faciendas ut supra non tenentur, attenda forma dicti capituli *Quod laudes represaliarum concedi possint* etc. per dictos supplicantes nominibus quibus supra intentati, et eo casu quo prefati magnificus dominus, dominus .. dux et consilium nullam aliam citationem seu requisitionem facere voluerint, set ad dictas laudes concedendas procedere voluerint, servetur forma infrascripta a dicto capitulo tradita que tallis est: *Quod forma dictarum laudum ... (v. sopra, p. 329)*. Item reffert dictus dominus vicarius quod in dicto consilio fiendo ad dictos lapillos albos et nigros et in ipsius examine non possit interesse aliquis qui sit pater vel filius, socer vel gener, frater vel consanguineus, germanus sive cognatus alicuius dictorum supplicantium nec participum dicte coche.

[I] Et demum, visis et auditis omnibus hiis de quibus supra facta est mentio, attento prius quod ipsi magnificus dominus .. dux et consilium ad observationem capitulorum et ordinamentorum communis Ianue non tenentur nisi quatenus de ipsorum procedat voluntate et quod in aliis magis arduis negociis communis et singularium personarum in sententiis, deliberationibus et ordinationibus ipsorum ipsi magnificus dominus .. dux et consilium non tenent nec exercent modum et formam lapillorum de quibus in dicto capitulo fit mentio nec tenere intendunt in hoc facto, set potius se

habere, agere et facere super predictis et infrascriptis prout et sicut faciunt et hactenus fecerunt super aliis negociis communis Ianue, dicto capitulo vel ipsius forma non obstante, et facta inquisitione non fuerunt inventi seu reperi in consilio dictorum Ancianorum et officio provisionis aliqui qui sint vel fuerint propinqui dicti quondam Andalo seu participum predictorum et super predictis omnibus habita matura et pensata deliberatione, volentes petitioni supradicte dictorum damnificatorum annuere tamquam iuste et redere atque ministrare ius et iusticiam quibuscumque, statuerunt, decreverunt et ordinaverunt omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt quod represalie et laudes represaliarum concesse prefatis Andalo patrono et participibus dicte navis combuste damnificatis ut supra, subdictis et districtualibus communis Ianue, per officium mercantie et officiales dicti officii et eorum sententia, declaratione et rellatione lata et facta et scripta manu supradicti Michaelis de Tellia, notarii et dicti officii mercantie scribe, M^oCCCC^oLXXXVIII^o, die III^a augusti, superius inserta sint valide et firme et pro validis et firmis habeantur et reputentur et ipsas represalias et laudes auctoritate presentis decreti concedunt, aprobant et ratificant eo modo et forma quo et qua scripte sunt in dicta sententia, declaratione et rellatione dicti officii mercantie et volunt et mandant haberi debere perpetuam roboris firmitatem, statuentes, firmantes et decernentes quod liceat et licitum sit prefatis Andalo patrono sive heredi suo et supradictis participibus dicte coche damnificatis et cuicumque ipsorum sive legitimis personis pro eis pro quantitate in dicta sententia, declaratione et rellatione dicti officii mercantie specificata et de qua in ea fit mencio capi et arestari facere tam in personis quam in rebus ipsorum omnes et singulos de Roddo de quibus et prout in dicta sententia, declaratione et rellatione dicti officii mercantie, tam in mari quam in terra, plenius continetur usque a integram solutionem et satisfationem dictorum ducatorum quinque milium quingentorum auri de quibus in dicta sententia, declaratione et rellatione officii mercantie plenius continetur, mandantes omnibus et singulis officialibus et magistractibus communis Ianue, in quacumque mundi parte constitutis, auctoritate presentis decreti, quod ipsas laudes et represalias concessas ut supra debeant inviolabiliter observare et observari facere sub pena sindicamenti et in predictis et quolibet predictorum procedere tam ad detemptionem seu captionem bonorum quam personarum ad simplicem requisitionem dictorum damnificatorum seu cuiuslibet eorum vel legitime persone pro eis vel eorum, semper et quandocumque fuerint requisiti, summarie et de plano, omni iuris ordine pretermisso, et de predictis omnibus et singulis prefati magnificus dominus ..

dux et consilium mandaverunt fieri presentem publicam scripturam seu instrumentum per Conradum Mazurum, notarium et cancellarium ipsorum infrascriptum, heredibus dicti condam Andalo seu participibus predictis tradendam in testimonium premissorum. Actum Ianue, in sala magna nova palacii ducalis communis Ianue, anno dominice nativitatis millesimo tricentesimo octuagesimo nono, indicione undecima secundum cursum civitatis Ianue, die XXVIII^a marcii, circa signum, presentibus testibus Petro de Bargalio et Antonio de Credentia notariis et cancellariis et Antonio Pelerano de Camulio, macerio ducali, vocatis et rogatis.

(S.T.) Ego Conradus Mazurrus, sacri imperii notarius et communis Ianue cancellarius, predicta composui et scripsi licet per alium extrahi fecerim publicis negociis communis Ianue impeditus, et ut predictis fides adhibeatur me subscripsi et signo meo consueto instrumentorum et meo nomine publicavi et rogatus scripsi et quod ille cassature et cancellature facte in carta quinta in medio presentis quaderni post verba «de quibus supra facta est» usque ad verbum sive scripturam «mencio» illud verbum exclusum que continentur in quinque lineis, quia per exemplantem fuerunt scripta errore fuerunt cassate et locum non habuerunt, set habent et fuerunt scripte non vicio set errore, et illa verba que dicunt in fine dicte carte quinte «et specialiter capitulo et ordinamento» scripta et posita fuerunt prout debuerunt quia per exemplantem fuerunt obmissa.

^a Gentili: così ^b et in *sopralinea* ^c super *corr. su* supra ^d -rie in *sopralinea*
^e segue *depennato perché ripetuto da* Ea die a facta est ^f et specialiter-ordinamento *aggiunto in calce alla carta con segno di richiamo* ^g nel ms. plenam con *depennatura del segno abbreviativo di m* ^h nel ms. etiam con *segno abbreviativo depennato* ⁱ excellentie così.

II

1389, marzo 29, Genova

Antoniotto Adorno, Doge, e il consiglio degli Anziani del Comune di Genova sospendono l'esecuzione della sentenza di cui al n. I.

C o p i a autentica [B] in Archivio Cattaneo Adorno di Genova, carte da inventariare.

✠ Dicto loco et die.

Magnificus dominus, dominus .. dux etc. et consilium statuerunt et deliberaverunt quod heredes dicti quondam Andalo vel dicti participes sui in dicto damno seu disrobatione vel aliqua alia persona pro eis vel aliquo eorum non possint vel audeant uti vel aliquid exequi dicta laude sine expressa licentia et mandato ipsorum magnifici domini . . ducis et consilii in scriptis, sub pena florenorum decem millium auri aplicandorum communi Ianue, et predicta deliberaverunt presentibus septem de officio provisionis cum consilio quorum dicte laudes concesse sunt in modum predictum et predictam ordinationem fecerunt consideratis conditionibus presentialiter vigentibus.

Extractum est ut supra de actis publicis cancellarie ducalis communis Ianue.

POPULUS. Conradus Mazurrus, < notarius > et cancellarius.

III

1390, dicembre 20, Genova

Giacomo Campofregoso, Doge, e il consiglio degli Anziani del Comune di Genova annullano il decreto di sospensione di cui al n. 2.

C o p i a autentica [B] in Archivio Cattaneo Adorno di Genova, carte da inventariare.

M^oCCC^oLXXXX^o, die XX^a decembris.

Magnificus dominus Iacobus de Campofregoso, Dei grada Ianuensium dux et populi defensor, et suum consilium quindecim Ancianorum in sufficienti et legitimo numero congregatorum et quorum qui interfuerunt nomina sunt hec, videlicet: Lodisius Iambonus prior, dominus Iohannes de Innocentibus legumdoctor, dominus magister Petrus de Vernatia cirugicus, Damianus de Claparia, Iohannes de Travi, Petrus de Grota notarius, Andriolus Bargaginus de Bissanne, Dondedeus de Sancto Urcisio, Georgius de Casanova condam Benedicti, Clemens de Prementorio, Antonius Menaium de Vulturo, Gabriel Leardus, Angerelus Guazaygoa de Pulcifferra et Richinus de Boliascho, absolventes se super infrascriptis ad ballotolas albas et nigras secundum formam regularum communis Ianue et fuerunt invente

ballotole albe quindecim et nulla nigra et sic ut infra sequitur obtentum fuit fieri posse, advertentes laudem represaliarum fuisse per dominum Antoniotum Adurnum, olim ducem Ianuensium et suum consilium concessam Nicolao de Mari de Monelia, heredi quondam Andalo de Mari de Monelia, olim patroni cuiusdam navis duarum copertarum combuste in portu Roddi contra illos de Roddo pro ducatis quinque milibus quingentis auri, prout in dicta laude de qua constat publico instrumento scripto manu Conradi Mazurri, notarii et cancellarii communis Ianue, anni curentis M^oCCC^oLXXX nono, die XXVIII marci lacius continetur, et statim post dicte laudis concessionem fuisse per dictos dominum tunc . . . ducem et consilium statutum et deliberatum in forma t a li . . . (*segue il n. II senza sottoscrizione*) et intellecta supplicatione oretenus facta pro parte heredum dicti quondam Andalo et participum in dicto damno contento in dicta laude requirentium dictam prohibitionem et deliberationem de non utendo dicta laude nec eam exequendo de qua supra fit mentio cum cause propter quas tunc fuerit dicta inhibitio facta sint sopite et super predictis omnibus consideratione prehabita et deliberatione matura in hiis scriptis dictam deliberationem et ordinationem et prohibitionem de non utendo dicta laude nec eam exequendo casant, revocant et annullant ita quod liceat dictis heredibus dicti quondam Andalo et aliis participibus in dicta laude ex prefatis dicta laude uti et eam exequi dicto statuto, deliberatione et prohibitione in aliquo non obstante et sine metu pene in ea aposite et contente, mandantes ad cautellam de premissis fieri presentem publicam scripturam in actis cancellarie ducalis communis Ianue scribendam et traddendam dictis heredibus seu participibus per me Conradum Mazurrum, notarium et cancellarium infrascriptum.

Extractum est ut supra de actis publicis cancellarie ducalis communis Ianue, scriptis manu notarii et cancellarii infrascripti.

POPULUS. Conradus Mazurrus, notarius et cancellarius.

La tradizione del diploma di Berengario II e Adalberto del 958 in favore dei Genovesi

La tradizione del diploma di Berengario II e Adalberto del 958, in favore della città di Genova, proposta nel 1924 dallo Schiaparelli¹ non ha subito nel tempo alcuna revisione critica pur essendosi arricchita di altri testimoni in seguito alla restituzione dell'intera serie dei *Libri iurium* genovesi trasportati in Francia in epoca napoleonica².

Lo Schiaparelli conobbe infatti solo gli esemplari del diploma tramandati da una pergamena conservata nell'Archivio di Stato di Genova³, dai *libri iurium* conosciuti con i nomi di *A*⁴ e *Duplicatum*⁵, dall'esemplare del *Liber iurium II* conservato nella Biblioteca universitaria di Genova⁶, e dal *Registro della curia*⁷ oltre che da redazioni di epoca moderna di scarso valore ai fini della tradizione.

Sulla base degli elementi in suo possesso lo Schiaparelli delineò una tradizione estremamente lineare secondo la quale tutti gli esemplari sarebbero derivati dalla pergamena (B) direttamente – il *Registro della curia* e *Duplicatum* («pare da B» dice l'editore manifestando così qualche dubbio) – o indirettamente – *A* e il *Liber II* attraverso *Duplicatum*.

Quando poi, qualche anno più tardi, l'Imperiale, lavorando all'edizione del Codice diplomatico della Repubblica di Genova, chiese allo stesso Schiaparelli un giudizio sulle varianti del *Liber iurium Settimo*, che l'editore

* Pubblicato in: «Rassegna degli Archivi di Stato», L (1990), pp. 371-377.

¹ *Diplomi di Ugo*, pp. 325-327. La successiva edizione dell'Imperiale – *Codice diplomatico*, I, n. 1 – rinvia alla tradizione dello Schiaparelli.

² Per la bibliografia sui *libri iurium* genovesi e le loro vicende cfr. ROVERE 1989, p. 190, nota 99.

³ Archivio di Stato di Genova (d'ora in poi ASGe), *Archivio Segreto* 2720, n. 1. Cfr. LISCIANDRELLI 1960, 1.

⁴ Biblioteca Universitaria di Genova, Ms. B.IX.2, c. 1r.


⁵ ASGe, *Libri iurium, Duplicatum*, mbr. LXXXVI, c. 2r.

⁶ Biblioteca Universitaria di Genova, Ms. B.IX.3, c. 4v.

⁷ ASGe, *Registro della curia arcivescovile*, mbr. XCII, cc. CLIV-CLVIIr. Cfr. *Registro della curia*.

dei diplomi dei re d'Italia non aveva avuto modo di vedere, egli fece dipendere anche questo esemplare (« ma questa dipendenza deve essere indiretta cioè attraverso altra copia, come sembrerebbero indicare alcune varianti ») dalla copia in pergamena del XII secolo⁸.

Solo uno studio globale dei *Libri iurium* genovesi e dei rapporti tra quelli esistenti e quelli perduti – in particolare il registro iniziato intorno alla metà del XII secolo⁹ – e il rilievo di alcune varianti di *Duplicatum*, trascurate dallo Schiaparelli¹⁰, hanno permesso di meglio delineare la tradizione del diploma del 958 che si presenta molto più complessa, come evidenzia lo schema che si propone in questa sede e che si dovrà seguire per la lettura dell'edizione Schiaparelli, qui riportata in appendice.



⁸ *Codice diplomatico*, I, pp. XIX-XX.

⁹ Sull'esistenza del registro e sui rapporti tra questo e quelli pervenuti si rimanda a ROVERE 1989, p. 190 e sgg. e ad uno studio sui *libri iurium* genovesi di prossima pubblicazione. Allo scopo di meglio chiarire la tradizione proposta voglio qui anticipare che le prime 48 carte di *Vetustior* derivano sicuramente dalla perduta raccolta del XII secolo e ricordare brevemente che il *liber VII* è copia di *Vetustior*, mentre *A* deriva da *Settimo*, presentando poi tutti delle sezioni autonome, mentre Rolandino de Riccardo per *Duplicatum*, pur attingendo qualche documento da *Settimo*, si serve di registri perduti – tra cui quello del XII secolo e quello iniziato nel 1229 su mandato di Iacopo de Balduino – e di originali o di copie su pergamene sciolte.

¹⁰ Lo Schiaparelli è stato portato a trascurare alcune varianti di *Duplicatum*, che egli non riferisce neppure in apparato e che invece avrebbero potuto metterlo sull'avviso di una tradizione più complessa, dalla considerazione che la pergamena era l'esemplare più antico, essendo del tutto ignorata l'esistenza di un *liber iurium* del XII secolo, e dalla scarsa considerazione in cui *Duplicatum* è sempre stato tenuto dalla storiografia genovese, non ultimi gli editori dei *libri iurium* e lo stesso Imperiale che hanno tralasciato molte e significative sottoscrizioni.

La pergamena (C) tramanda il diploma in copia semplice, databile intorno alla metà del XII secolo, mentre la copia semplice del *Registro della curia*, che deriva dalla pergamena tramite un perduto registro, iniziato nel 1143, si può collocare a cavallo dei secoli XII-XIII¹¹.

Anche i *libri iurium Vetustior* e *Settimo* conservano il diploma in copie semplici redatte rispettivamente dai notai Nicolò di San Lorenzo, con mandato del primo ottobre 1253¹², e Guglielmo di San Giorgio, con mandato dell'8 novembre 1267¹³, mentre in *Duplicatum* Rolandino de Riccardo autentica la copia dietro mandato del 20 giugno 1301.

Il testo tramandato dal *Liber A* è invece ancora in copia semplice di mano dello stesso Rolandino de Riccardo che redige il registro, sempre su mandato del 20 giugno 1301, senza autenticare la prima parte dello stesso, che deriva dal *Liber Settimo*, nel quale il documento in questione è collocato all'inizio della raccolta. Al XV secolo è invece attribuibile la copia semplice dell'esemplare del *Liber II* della Biblioteca universitaria¹⁴.

L'inserimento nella tradizione di una perduta copia (b), comune anti-grafo del registro del XII secolo (c) e della pergamena (C), è giustificato innanzitutto dall'esigenza di rendere comprensibili due errori che non sembrano attribuibili alla cancelleria regia nell'esecuzione dell'originale e presenti in tutti gli apografi:

¹¹ *Registro della curia*, pp. 310-311.

¹² Le prime carte di *Vetustior*, il più antico volume della serie pervenutaci, già portata a Parigi in epoca napoleonica e restituita all'Archivio di Stato di Genova solo dopo la seconda guerra mondiale, sono pressoché illeggibili a causa dell'umidità, che ha provocato la quasi totale caduta dell'inchiostro e ampie corrosioni che hanno ridotto a brandelli le prime carte; i documenti sono comunque restituibili attraverso il volume *Settimo* della stessa serie, copia fedele di *Vetustior*, eseguita su mandato del 1267.

¹³ I mandati si riferiscono alla redazione dell'intero registro.

¹⁴ Questo esemplare è copia semplice del *Liber iurium*, II conservato nell'Archivio di Stato di Genova e redatta per la quasi totalità da Antonio di Credenza presumibilmente nel primo trentennio del '400, periodo per il quale è sicuramente attestata l'attività del notaio: cfr. *Maona di Chio, sub indice*. Il diploma di Berengario e Adalberto è però aggiunto, solo in questo esemplare, dalla stessa mano che ha scritto il resto del volume, a c. 4v, subito dopo l'indice del *liber*, e deriva dalla copia di *Duplicatum*, come lasciano chiaramente intendere alcune significative varianti.

a) l'omissione di *fidelium* (linea 4 della nostra edizione), assente in tutti i testimoni¹⁵;

b) l'erronea introduzione del segno ¶, prontamente depennato ¶, tra i monogrammi dei due sovrani, pedissequamente ripreso da tutti gli esecutori delle copie successive.

Se questi errori potrebbero tuttavia, sia pur a fatica, essere ricondotti all'originale – non è del tutto da escludere che l'omissione di una sola parola, e per di più di formulario, sia sfuggita anche ad una rilettura, mentre l'introduzione del segno ¶ depennato potrebbe derivare da un errore non corretto con un'opportuna, e forse prevista, rasura¹⁶ – un terzo elemento contribuisce a dar corpo all'esistenza di una copia intermedia: l'identico abbinamento del diploma del 958 con un documento del marchese Alberto Malaspina del 1056¹⁷, sia sulla pergamena, sia sui registri, imputabile ad un comune anti-grafo. La diretta discendenza dall'originale renderebbe infatti poco comprensibile la compresenza dei due documenti, pur motivata da analogie di argomento (entrambi si riferiscono a norme consuetudinarie), ma purtuttavia difficilmente riferibile a diversi redattori, senza ricorrere ad una unificazione, casuale o meno, ma comunque attribuibile alla stessa persona¹⁸.

A questo punto ci si potrebbe chiedere se il numero dei passaggi non sia riducibile facendo risalire al registro del XII secolo sia gli errori sia l'abbinamento dei due testi, che ben si addice ad un *liber iurium*, e ammettendo una comune derivazione più o meno diretta di tutti gli esemplari da questo: molte varianti ed omissioni potrebbero infatti essere imputabili al notaio Nicolò di San Lorenzo nella redazione di *Vetustior*, a Rolandino de Riccardo in quella di *Duplicatum* e all'estensore della copia su pergamena.

Questa strada è resa però difficilmente percorribile da alcune significative varianti identiche in *Vetustior* e *Duplicatum*, entrambi copia del registro

¹⁵ L'omissione di *fidelium* nella pergamena, che proprio in questo punto presenta un'ampia lacuna, è attestata dal *Registro della curia arcivescovile* che dalla pergamena deriva.

¹⁶ Frequenti correzioni, molte delle quali su rasura, ed alcune probabili omissioni (cfr. in particolare *Diplomi di Ugo*, p. 304, nn. V e p. 311, VII) presenti negli originali dei diplomi emanati dalla cancelleria di Berengario e Adalberto renderebbero credibile questa ipotesi.

¹⁷ *Codice diplomatico*, I, n. 3.

¹⁸ L'abbinamento dei due documenti pubblici genovesi più antichi allora conservati si può forse far risalire ad una copia intermedia redatta in fase di preparazione del perduto registro del XII secolo.

antico, rispetto al testo della pergamena: una prima, anche se di minor rilevanza, è rappresentata dal tipo di scrittura dell'*invocatio* e dell'*intitulatio*, completamente maiuscole nella pergamena, parzialmente e per le stesse parole in *Vetustior* e *Duplicatum*; più significativi appaiono invece il costante uso di *Aldebertus* nella tradizione dei *libri iurium* contro il corretto *Adelbertus* della pergamena, e l'identico scioglimento dell'abbreviazione *aug.* della *datatio* (rimasta tale nella pergamena) in *augustas* in *Vetustior* e *Duplicatum*, sicuramente riconducibile all'ignoto redattore del più antico *liber*. Un altro elemento che esclude la derivazione della pergamena dal registro del XII secolo è la trasformazione del nome del cancelliere (*Hubertus*) in *Fulbertus* nella pergamena, in *Ulbertus* nella tradizione di *Vetustior* e *Duplicatum*. È probabile che la lezione dell'antigrafo fosse *Fulbertus* per un'erronea lettura della *H* iniziale e della *b* con il tratto ascendente molto prolungato e la doppia pancia come un nesso *lb*¹⁹. Sia la pergamena, sia il registro avrebbero ripreso la lezione *Fulbertus*, ma nel registro sarebbe stata omessa la *F* forse in previsione di un completamento del nome con un'iniziale ornata per dare maggior rilievo al documento che doveva aprire la raccolta.

Ulteriore conferma di una derivazione dei *libri iurium* autonoma rispetto alla pergamena è la contaminazione, introdotta sicuramente dal redattore del registro del XII secolo, delle sottoscrizioni dei sovrani e del cancelliere: in *Duplicatum*, dopo il monogramma dei sovrani, si legge infatti *Berengarii et subscripsi Aldeberti regum*²⁰ e *Ulbertus cancellarius iussu regum*²¹; identica lezione doveva riferire *Vetustior*, nei brandelli della prima carta del quale si intravedono, alla luce di Wood, *Berengarii et e*, a capo, una *S* allungata, probabile iniziale di *subscripsi*. Solo Guglielmo di San Giorgio, nel farne copia in *Settimo*, accortosi dell'errore di *Vetustior*, ma non essendo forse in grado di procedere ad una correzione del testo, omette i nomi dei sovrani e l'attributo *regum*, oltre al *subscripsi* della riga seguente.

L'errore nel registro antico fu probabilmente generato da un tentativo di imitazione dei caratteri dell'originale dell'antigrafo, dove forse il *subscripsi* della sottoscrizione del cancelliere si allungava, andando ad inserirsi tra i

¹⁹ Per meglio visualizzare la possibilità di errori di questo tipo cfr. facsimile di un diploma sottoscritto da *Hubertus* in « Archivio paleografico italiano », IX (1890), tav. 38.

²⁰ Riga 28.

²¹ Riga 29.

nomi dei due sovrani, il che deve aver tratto in errore il compilatore del registro, forse poco esperto in diplomi regi, mentre il redattore della pergamena nello stesso antigrafo è riuscito a leggere correttamente *Berengarii et Adalberti regum* e a collocare il *subscripsi* nella giusta posizione.

Quest'ultimo elemento in particolare rende infondata l'ipotesi avanzata dallo Schiaparelli di una derivazione più o meno diretta di tutti gli esemplari dalla pergamena, il cui testo, di facile lettura, non avrebbe mai potuto produrre l'errore di Nicolò e di Rolandino, tanto più se si considera anche la caduta di *regum* nella *datatio*²² della pergamena, correttamente riferito nella tradizione di *Vetustior e Duplicatum*.

²² Riga 31.

Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso savonese del 1364

L'anno 1364 rappresenta un momento cruciale nella plurisecolare controversia che vide a più riprese opposti i comuni di Savona e Noli. Oggetto del contendere: la giurisdizione su Vado, in particolare sulla sua zona portuale, e sul castello di Segno.

Ripercorriamo rapidamente le vicende, che fino ad oggi non sono state studiate se non, e soprattutto per la parte più antica, in opere di più ampio respiro, per meglio comprendere gli ulteriori sviluppi della situazione nel momento storico che ci riguarda¹, senza avere la pretesa, né questo sarebbe il luogo, di affrontare un'analisi esaustiva dell'argomento.

Tutto ha inizio sullo scorcio del XII secolo, in concomitanza, da un lato, con il processo di frammentazione territoriale conseguente alla progressiva emancipazione dei Savonesi e dei Nolesi dall'autorità dei marchesi di Savona², anche sulla spinta delle esigenze di affermazione territoriale che entrambi i Comuni sentivano, dall'altro, con la progressiva limitazione del comitato di Vado, che già a cavallo dei secoli X e XI vide fortemente ridotti l'importanza civile ed ecclesiastica della quale aveva goduto in precedenza³ e il territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

* Pubblicato in: «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXV/I (1995), pp. 145-178.

¹ La vicenda, per quanto riguarda la sua fase iniziale, è stata recentemente trattata, pur in un ambito più vasto, da PAVONI 1992; per alcuni cenni anche sui successivi sviluppi v. VIVALDO 1994, che però, essendo stata pubblicata postuma, manca, per la seconda parte, delle note; cfr. anche BRUNO 1889-1890, p. 129 e sgg.; SCOVAZZI - NOBERASCO 1926-1927, I, p. 205 e sgg.; II, p. 119 e sgg.

² Ottone ed Enrico II volgono in questo periodo i propri interessi rispettivamente verso le Langhe e il Finale: l'opera più recente in cui si tratta dei marchesi di Savona è PROVERO 1992; in particolare su questo periodo e per questa zona v. MURIALDO 1985.

³ Sul passaggio della titolarità comitale da Vado a Savona v. MERLONE 1995, pp. 239-244. Il problema della sede vescovile alternativamente identificata come Vadense o Savonese tra X e principio dell'XI secolo si presenta piuttosto complesso: cfr. VARALDO 1982; POLONIO 1994, che, pur trattando di un periodo successivo, accenna al problema, in particolare alla nota 1.

Entrambe le località erano di fondamentale importanza per la piccola comunità di Noli, stretta tra i monti e la minuscola baia, che non le consentiva di ampliare la sua attività commerciale, il che rendeva per essa particolarmente ambita la giurisdizione sulla rada di Vado, per l'accesso alla quale, in mancanza di una via di comunicazione litoranea, era vitale il controllo del prolungamento oltre Quiliano della via *Trium Pontium*, della quale il castello di Segno rappresentava un punto nodale il cui possesso da parte di Savona poteva significare per Noli l'isolamento non solo da Vado, ma anche dall'entroterra, risalendo la stessa via, attraverso il colle di Cadibona, alle Langhe e quindi ad Acqui e a Tortona. Ciò chiarisce anche l'importanza che le stesse località avevano per Savona, tesa a contrastare con ogni mezzo qualsiasi possibilità si presentasse a Noli, che spesso militava in campo opposto alleandosi con Genova, scomoda antagonista anche in ambito commerciale, di ampliare la propria giurisdizione territoriale, soprattutto se questo comportava uno sviluppo della sua attività mercantile, altrimenti necessariamente ridotta.

La divisione dei beni del marchese di Savona Enrico I tra i due figli, Enrico ed Ottone, ulteriore tappa del processo di frammentazione dell'antica marca aleramica, non è, almeno per alcune località, del tutto chiara, tanto che i due fratelli sembrano detenerne il possesso *pro indiviso*, pur finendo però con il gestirle separatamente. Si assiste infatti alla duplice cessione totale o parziale, scandita da successivi atti, a partire dal 1192, di Segno e di Vado da parte di Ottone a Savona⁴, di Enrico a Noli⁵ e alle con-

⁴ Su queste cessioni cfr. in particolare i docc. del 5 giugno 1192 (in *Registri della Catena*, I, n. 36); e dell'11 luglio 1192 (*ibidem*, I, n. 37) per quanto riguarda Vado; quelli dell'11 luglio 1192 (*ibidem*, I, n.101), del 22 febbraio 1193 (*ibidem*, I, n. 110; II, n. 525), dell'8 febbraio 1197 (*ibidem*, I, n. 40) e del 27 giugno 1208 (*ibidem*, I, n. 135) per quanto riguarda Segno.

⁵ Per la cessione di Vado cfr. il doc. dell'11 gennaio 1218 (*Pergamene savonesi*, I, nn. 95, 96); per quella di Segno i docc. del 10 agosto 1192 (*ibidem*, n. 44) e dell'11 gennaio 1218 (*ibidem*, nn. 95-97). Il 10 agosto 1192 il marchese e i Nolesi stipulano degli accordi in merito alla difesa del castello (*Documenti nolesi*, n. 9, p. 579), con cui tra l'altro i consoli di Noli si impegnano *nulli vendituros seu donaturos seu quoquo modo alienaturos partem suam Signi nisi ipsi domino Enrico*; lo stesso fa il marchese, *eo tantum excepto ut si in obitu suo aliquid de ipsa disponere voluerit, eam licentiam habeat, ita tantum ut unquam in Saonenses ipse marchio aut Naulenses ullo tempore aut ingenio quoquo titulo possint castrum Signum transferre*. In un primo tempo tuttavia i due comuni sembrano trovare un accordo tanto da stipulare il 26 luglio 1198 una convenzione (*Registri della Catena*, I, n. 15) nella quale si stabilisce che *Saonenses vero non debent movere molestiam Naulensibus de sua parte Signi quam possent ...*, mentre Noli si impegna ad entrare *in societate et compagna* della quale facevano già parte Albenga e Porto Maurizio, il che sembra rivelare il tentativo dei Savonesi di cooptare Noli in una coalizione antigenovese.

seguenti pretese avanzate dai due comuni: il riconoscimento da parte imperiale con il diploma di Enrico VI del 2 settembre 1196 è quanto mai tempestivo e precoce e sembra avvalorare la legittimità della vendita di Segno da parte del marchese Enrico⁶.

Nel corso del XIII secolo i motivi di attrito su questo argomento appaiono piuttosto sporadici. L'episodio più significativo risale agli anni 1220-1221 ed è rappresentato dallo scontro tra i due comuni proprio per la via *Trium Pontium*, il cui uso i Savonesi tentavano di impedire agli abitanti di Noli. Gli arbitri scelti dai due comuni, Giacomo Guercio e Ingone Grimaldi, sentenzieranno che la via è pubblica e in quanto tale Savona non può impedirne l'uso ai Nolesi⁷, mentre, negli stessi anni, si riaccende anche la contesa diretta sul castello di Segno, a causa della quale i Nolesi erano incorsi in sanzioni imperiali, dalle quali venivano assolti il 25 ottobre 1221 da Giacomo, vescovo di Torino e vicario imperiale⁸, con l'obbligo di accordarsi entro 15 giorni con Savona.

A partire dal 23 giugno 1227, quando, come contropartita dell'appoggio e della fedeltà offerti a Genova contro i ribelli della Riviera, questa riconoscerà al comune di Noli la giurisdizione *in castro et villa Signi ed Vadi*⁹, le acque sembrano placarsi quasi completamente, tanto che Noli può anche pensare a legiferare sull'amministrazione di queste terre¹⁰, mentre i pochi

⁶ Cfr. *Documenti nolesi*, n. 12, p. 588. L'imperatore conferma la cessione dei diritti feudali a Noli da parte di Enrico Guercio e dei figli Ottone ed Enrico, tra cui quelli *in medietate castri de Signo, in curie pro indiviso et in omnibus que medietati pertinent ipsius castri*. Successivamente sia Federico II (*Pergamene savonesi*, I, n. 105) sia Enrico VII (*ibidem*, II, n. 340) riconfermeranno tale diritto. Non manca neppure un documento falso – stranamente prodotto proprio da Noli, che più di Savona poteva provare su basi documentarie i propri diritti e che già, come abbiamo visto, aveva ottenuto il riconoscimento imperiale – attestante la presunta vendita al Comune del castello di Segno e della valle di Vado, effettuata il 22 febbraio 1215 da Giacomo e Caterina del Carretto, figli di Enrico I, la cui falsità è stata dimostrata su basi sia storiche, sia paleografiche da Ausilia Roccatagliata che lo pubblica (*ibidem*, I, n. 90).

⁷ Noli, Archivio Comunale, *Pergamene*, nn. 10, 11; *Registri della Catena*, I, n. 128.

⁸ *Documenti nolesi*, n. 18, p. 605: il vicario imperiale dà mandato a Guglielmo della Torre di assolvere *potestatem et comune Nauli ab omni hanno et pena domini imperatoris et nostre in quam propter factum castri de Signo incidisse dicuntur*.

⁹ *Ibidem*, n. 21, p. 610.

¹⁰ Un frammento di capitoli statutarî nolesi del 1254 (*ibidem*, pp. 525-651) relativi all'amministrazione di Vado e Segno sembrano attestare che in quest'epoca Noli dovette godere abbastanza tranquillamente e a lungo il possesso di tali terre che amministrava attraverso

motivi di scontro appaiono limitati a questioni marginali¹¹ e le prerogative nolesi, soprattutto su Segno, rispettate anche da Savona.

Nella prima metà del XIV secolo le sorti di Segno e Vado sono strettamente connesse alle fortune della parte guelfa, del cui schieramento fa parte Noli, e di quella ghibellina, alla quale è legata Savona.

Nel 1311 l'imperatore Enrico VII riconferma a Noli il possesso di Segno¹², ma sarà cosa di breve durata. Solo pochi anni più tardi, il 5 marzo 1318, i fuorusciti genovesi, dei quali Savona diviene il centro, consegnano il castello di Segno e assegnano la giurisdizione su Vado a Savona, sottraendoli a Noli¹³.

Al riconoscimento ufficiale del possesso dei due borghi, che Savona ottiene dall'imperatore Ludovico il Bavaro il 15 dicembre 1327¹⁴, fanno seguito, a breve distanza, l'allontanamento dell'imperatore dall'Italia ed il conseguente ritiro del suo vicario dalla città. Il partito guelfo può finalmente rialzare la testa e la pace stipulata a Napoli il primo marzo 1331 tra le

un castellano. In essi, tra l'altro, viene fatto divieto agli abitanti di Segno e Noli di vendere le proprie terre senza il permesso del Consiglio di Noli e, per poter meglio controllare che ciò avvenisse, è fatto nel contempo obbligo agli stessi di servirsi solo di notai nolesi per la stesura dei documenti, pena l'esborso di venti soldi, tutto ciò evidentemente nel timore di eventuali vendite di privati al comune di Savona.

¹¹ Nonostante alcuni dissapori tra Savona e Noli, in particolare tra il vescovo della prima e gli uomini di Noli e della chiesa di Segno e Vado (*ibidem*, n. 26, p. 652), le divergenze sembrano riesplodere solo nel 1293 per il possesso delle terre dei 'Quattro Fossati' di Vado, nell'ambito delle quali si verifica anche un'incursione armata degli uomini di Savona a Vado (Noli, Archivio Comunale, *Pergamene*, n. 25): per dirimere la vertenza i due Comuni ricorrono all'arbitrato di Oberto Spinola di Luccoli e Lanfranco Spinola figlio di Ingone (*Pergamene savonesi*, II, nn. 255-257; *Registri della Catena*, II/1, n. 353). Sempre nell'ultimo decennio del secolo e nei primi del seguente i due comuni cercano di definire alcuni problemi relativi ai confini nella zona portuale di Vado (*ibidem*, II, nn. 358-361, 371, 375, 384, 393); l'accertamento dei confini delle proprietà del comune di Savona in questa zona era già stato compiuto il 25 agosto 1225 (*ibidem*, II, n. 271).

¹² *Pergamene savonesi*, II, n. 340.

¹³ Savona, Archivio di Stato (ASSv), *Pergamene del Comune* III, n. 39. Pochi giorni dopo, il 14 marzo, gli abitanti di Segno si sottomettono al comune di Savona e il 25 gli stessi gli giurano fedeltà (*Registri della Catena*, II/1, nn. 528, 563), proprio mentre Genova è stretta nell'assedio dell'esercito ghibellino.

¹⁴ Cfr. *Diplomi inediti*, n. 5. Già nell'ottobre 1323 Bertoldo, conte di Marsteten, vicario generale per l'Italia di Ludovico il Bavaro, aveva ratificato, dietro richiesta degli ambasciatori del comune di Savona, il passaggio del castello di Segno ai Savonesi (ASSv, *Pergamene del Comune* III, n. 41).

due fazioni prevede anche la riconsegna a Noli di Segno e Vado, che tuttavia Savona detiene ancora nel 1338, quando i Nolesi, sulla base appunto di questo trattato, li rivendicano¹⁵.

Nel 1342 la sentenza sulla sorte di Vado e del castello di Segno, emessa dal doge di Genova, Simone Boccanegra, sollecitato da Noli, dà il via ad una lunga serie di appelli e ricorsi delle due parti sulla competenza delle autorità genovesi a giudicare sulla questione, che si protrarrà fino alla fine del secolo e che si può seguire, nelle sue linee generali, attraverso la documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Savona¹⁶.

I Savonesi protestano infatti immediatamente contro la sentenza dogale, eccependo l'incompetenza del doge a giudicare, e appellandosi al papa – vacante la sede imperiale in seguito alla scomunica di Ludovico il Bavaro –, dopo che il Boccanegra, forte delle clausole del trattato di Napoli, aveva respinto la protesta¹⁷. Solo alcuni mesi più tardi i Savonesi affidano però proprio a Simone Boccanegra, non tuttavia *tamquam ducem lanuensem et defensorem populi*, ma *solummodo tamquam dominum Simonem Bucanigram, intimum et zelatorem comunis Saone*, il castello di Segno finché non avrà termine la controversia tra Savona e Noli su queste terre¹⁸. Il Boccanegra, nell'accettare il castello, si impegna, come doge, a non esercitare poteri giurisdizionali nella causa tra i due Comuni se non in quanto spettanti allo stesso doge e al comune di Genova per diritto, manifestando con ciò la volontà di rinviare l'esame della complicata questione, di mantenersi il più possibile neutrale e di non urtarsi con il comune di Savona che gli aveva dato una prova di fiducia affidan-

¹⁵ *Ibidem* III, n. 65.

¹⁶ Oltre alle pergamene vi si possono consultare tre manoscritti, relativi rispettivamente agli anni 1343, 1344-1346, 1365-1369 (ASSv, *Archivio del Comune*, serie I, nn. 1169/1877-1879). Non è invece stato possibile rintracciare il manoscritto a cui fa riferimento Vittorio Poggi (POGGI 1913, p. 162), relativo alle vicende del periodo 13 gennaio 1364 - 7 luglio 1365, identificato come *Manuale questionis vertentis inter comune Saone et comune Nauli caussa castris Signi et Vadi*, citato anche in seguito da Scovazzi e Noberasco (SCOVAZZI - NOBERASCO 1926-1927, II, p. 124, nota 3), con lo stesso titolo.

¹⁷ ASSv, *Pergamene del Comune V*, nn. 9-10 del 23 e 27 marzo 1342 e V, n. 33 del 26 marzo 1342.

¹⁸ L'8 aprile 1342 il podestà di Savona, Giovanni Boccanegra, nomina alcuni procuratori perché consegnino a Simone Boccanegra *ad forciam dicti castris custodiendam et salvoandam nomine comunis Saone, considerato che il castrum vetus de Signo melius et securius ad presens potest custodiri, salvari et gubernari per illustrem et magnificum dominum Simonem Bucanigram*, con il compito di trattare nel contempo tutte le questioni relative a Segno e a Vado (*ibidem* III, n. 73).

dogli il castello, per non far venir meno il clima di distensione e addirittura di collaborazione che tra i due comuni si era creato in questo periodo¹⁹.

Clemente VI, dando seguito all'appello presentato dai Savonesi²⁰, delega il giudizio al vescovo di Alba, all'arciprete della chiesa di S. Maria di Cortemiglia e al guardiano dei priori della stessa città²¹, che dichiarano nulla la sentenza dogale²². Contro l'appello presentato nel 1344 da Noli per incompetenza papale a giudicare la questione si pronunciano gli stessi delegati che affermano al contrario quella del doge di Genova, condannando Noli al pagamento delle spese²³.

Dopo una quindicina di anni di silenzio, durante i quali il Boccanegra cerca evidentemente di evitare ogni rischio di scontro con i Savonesi su questo argomento, le ostilità riprendono con particolare vigore nel 1364. Determinante dovette essere l'atteggiamento del nuovo doge, Gabriele Adorno, che anche in questa vicenda, come già osservato dal Poggi, vuole differenziare la propria politica da quella del predecessore, incoraggiando Noli a riaprire la controversia²⁴.

Già all'inizio dell'anno questa deve aver fatto le sue prime mosse presso il doge, se il 29 febbraio e, successivamente, il 14 maggio, il comune di Savona nomina i procuratori che la rappresentino a Genova in merito alla dibattuta questione²⁵.

La risposta di Savona alla sentenza con la quale Gabriele Adorno, dietro parere del suo vicario, il giudice di Lucca Guglielmo *Mercati*, si riconosce, unitamente al Consiglio, giudice competente nella causa, è immediata: il giorno stesso – 18 luglio – il suo procuratore, il notaio Dagnano Regina, dichiara

¹⁹ Sulla politica del Boccanegra nei confronti di Savona in questi anni cfr. PETTI BALBI 1991, p. 268 e sgg.

²⁰ Il 12 maggio 1343 i Savonesi avevano nominato dei procuratori presso la curia pontificia per sostenere la causa d'appello (ASSv, *Pergamene del Comune* III, n. 78).

²¹ *Ibidem* I, nn. 238, 243.

²² Sulle successive sentenze e appelli del comune di Noli cfr. *ibidem* III, n. 92; V, nn. 17-19, 21, 25.

²³ *Ibidem* III, nn. 83, 89. Il 29 ottobre 1349 l'appello viene definitivamente respinto e Noli condannata al pagamento delle spese (*ibidem* V, nn. 28, 29, 31).

²⁴ POGGI 1913, p. 163, al quale il collegamento appare tuttavia più evidente per aver posticipato di un anno (dal marzo del 1363 a quello del 1364) la morte del Boccanegra.

²⁵ ASSv, *Pergamene del Comune* III, n. 109; V, n. 39.

iniqua la sentenza, comunicando che si appellerà all'imperatore Carlo IV²⁶. L'azione legale savonese è tuttavia ostacolata dal comune di Genova con ogni arma, non solo procedurale e formale: dal rifiuto alla richiesta del rappresentante savonese Dagnano Regina di avere copia dell'appello da lui presentato contro la sentenza pronunciata dal doge opposto dal cancelliere genovese Aldebrando di Corvara, trincerato dietro la dichiarazione pretestuosa che non gli è possibile farlo perché il documento è *contra comune Ianue*²⁷, all'impedire allo stesso Regina l'ingresso al palazzo dogale nel momento in cui si teneva il Consiglio per presentare l'appello²⁸.

Il timore che il mancato possesso di tale copia possa far decadere il comune di Savona da ogni suo diritto spinge il Regina a presentarsi, il 26 luglio, al preposito della chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Ferrania, al priore del convento di S. Domenico e al guardiano di quello di S. Francesco, entrambi di Savona, per protestare contro la sentenza genovese, manifestando l'intenzione di procedere con l'appello, dopo aver lamentato di non essere stato ricevuto dal doge di Genova e dal suo Consiglio e che non si sono potuti trovare nella città *notarii lanuenses qui velint tradere copiam ipsius apelacionis*²⁹.

Savona si prepara così ad inviare i propri legati, Bernabò *de Geraldis* e Francesco *Fulgerius*, all'imperatore Carlo IV, con l'incarico di richiedere la riconferma dei privilegi concessi alla città dai suoi predecessori e la nomina di delegati, *adiutores et conservatores super appellationibus interpositis pro parte dicti comunis Saone* sulla causa in questione.

²⁶ *Ibidem* I, n. 267; V, nn. 40, 41.

²⁷ Il cancelliere è irremovibile, nonostante l'allettante proposta del compenso *bonum et sufficiens*, opponendo *quod nullo modo volebat nec etiam vult facere dictum instrumentum quia est contra comune Ianue nisi sibi dentur mille florenos auri pro solvendo penam impositam facientibus instrumenta contra comune Ianue* (*ibidem* III, n. 110). Eppure la tentazione di poter guadagnare una somma così ingente doveva essere molto forte se si considera che lo stipendio annuo di un cancelliere era fissato in 125 fiorini d'oro dalle *Regulae comunis* del 1363 (*Leges Genuenses*, cap. 40, col. 289), nelle quali peraltro non vi è, come pure negli statuti di Pera, alcuna traccia di pene comminate contro notai e cancellieri che stendessero instrumenta contrari al Comune, ammesso che quello richiesto da Dagnano Regina si possa configurare tra atti di questo tipo.

²⁸ ASSv, *Pergamene del Comune* III, n. 110.

²⁹ *Ibidem* V, n. 42. Il 3 agosto il Regina notifica a Eliano Guasco, procuratore di Noli, l'appello presentato al doge di Genova – *de qua apelacione constare debet publico instrumento* – e il successivo presentato *de novo ad cautellam* il 26 luglio *coram reverendis, autenticis et honestis personis* (*ibidem* V, n. 44).

È in questa occasione che vengono redatte copie di diplomi imperiali e documenti relativi alla controversia con Noli, di cui ci sono pervenuti quattordici esemplari³⁰, che presentano un processo autenticatorio particolarmente complesso e uniforme, articolato in tre diverse fasi, forse non tutte previste in un primo momento.

Si procede dapprima alla scritturazione delle copie, che vengono autenticate nell'osservanza delle formalità richieste dalla dottrina dell'epoca, cioè la redazione *in iudicio, ut adhibeatur plena fides exemplo*³¹, tra il 28 agosto e il 13 settembre 1363, ad eccezione di due casi, in cui ci si serve di copie autenticate con identica procedura, ma la cui redazione risale al 16 gennaio 1316 per l'una, al 30 maggio 1346 per l'altra³².

³⁰ *Ibidem* I, n. 89 (1311, novembre 23: l'imperatore Enrico VII conferma un privilegio di Federico II), 204 (1311, novembre 24: l'imperatore Enrico VII conferma i privilegi concessi al comune di Savona da Enrico II e Federico II), 265 (1312, aprile 13: l'imperatore Enrico VII ordina alle autorità civili dell'impero di non molestare i Savonesi e di difenderli in caso di offese), 264 (1342, maggio 22: papa Clemente VI delega al vescovo di Alba, all'arciprete della chiesa di Cortemiglia e al Guardiano del convento dei Minori della stessa località il giudizio nella causa tra Savona e Noli per il castello di Segno); II, n. 219; III, n. 48 (1327, luglio 15: l'imperatore Ludovico IV conferma al comune di Savona i privilegi concessi dai suoi predecessori, in particolare da Enrico VII), II, n. 220 (1328, novembre 24: l'imperatore Ludovico IV dichiara che, con la restituzione al comune di Genova dei diritti della *riparia*, non intende pregiudicare quelli dei Savonesi); III, n. 14 (1246, novembre: l'imperatore Federico II, riconosciuta l'appartenenza di Savona al demanio imperiale, ne conferma gli usi e le consuetudini), 44 (1327, dicembre 12: l'imperatore Ludovico IV ordina che i Savonesi non vengano molestati dai Genovesi per atti di pirateria), 47 (1327, dicembre 15: l'imperatore Ludovico IV conferma al comune di Savona il possesso di Vado e Segno), 49 (1327, luglio 15: l'imperatore Ludovico IV concede ai Savonesi di battere moneta imperiale); V, n. 13 (1342, marzo 27: atti relativi all'appello presentato dal comune di Savona contro la sentenza pronunciata dal doge di Genova Simone Boccanegra), 19 (1343, gennaio 20: il vescovo di Alba nomina l'arciprete della chiesa di Cortemiglia e il Guardiano del convento dei Minori dello stesso luogo delegati apostolici perché lo affianchino nel giudizio sulla causa tra Savona e Noli per il castello di Segno), 29 (1347, marzo 23: Alano di Gars, subdelegato apostolico, respinge l'appello presentato dal comune di Noli contro la sentenza pronunciata dal delegato apostolico per incompetenza e lo condanna al pagamento delle spese).

³¹ Cfr. ROLANDINI *Summa, De exemplificationibus scripturarum*, col. 397 e sgg. Sull'accezione del verbo insinuare nelle formule autenticazione di queste copie e sul momento in cui incominciano a comparire a Savona copie redatte secondo questa procedura cfr. *Registri della Cattedrale*, I, pp. XLIV-XLVI. L'unico elemento nel quale queste, come molte altre copie coeve redatte a Savona e Genova, sembrano discostarsi dai dettami rolandiniani consiste nel numero dei notai che intervengono: tre, mentre nel trattato si parla di quattro o cinque *testes tabelliones*.

³² ASSv, *Pergamene del Comune* I, n. 204, redatta dal notaio Ballano Scorzuto e autenticata con lui da Nicolò *de Nicoloso* di Chiavari e da Giovanni Diano, alla presenza del vicario

Pur nell'alternarsi dei notai il formulario e le procedure autenticazione di questa prima fase sono quelli caratteristici dell'epoca, ma per una maggior comprensione ne riferiamo qui di seguito un esempio, presentandosi nella sostanza omogenei in tutti gli esemplari³³:

(SN) In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto, indictione secunda, die vigesima octava augusti. Hoc exemplum, sumptum ab autentico privilegii imperialis, dati Pissis, XV^a die decembris, anno Domini millesimo CCC^o vigesimo septimo, regni vero serenissimi principis et domini nostri, domini Ludovici, olim Romanorum regis et senper augusti, quarto decimo, bulato bulla cerea pendenti fillo serico iallo et rubeo, in qua bulla erat ymago maiestatis imperialis sedens in serio regalli et tenens in manu dextra crucem et in sinistra pomum rotundum cum cruce superius et circumquaque scripte erant littere infrascripti tenoris « Ludovicus Dei gratia Romanorum rex senper augustus », manu mei Guillelmi de Noxereto, notarii et cancellarii comunis Saone subscripti, discreto et sapienti viro domino Matheo de Mercatoribus de Sarzana, honorabili vicario domini potestatis et comunis Saone, insinuatum fuit et in eius presencia per me dictum Guillelmum notarium infrascriptum et Bonum Salicetum, notarium et cancellarium comunis Saone, et Dagnanum Reginam notarios infrascriptos diligenter et fideliter cum autentico originali lectum et abscultatum et quia ipse dominus vicarius novit presens exemplum cum autentico concordari, ut adhibeatur presenti exenplo plena fides de cetero suam et comunis Saone ex parte publica auctoritatem interposuit et decretum.

(SN) Ego Dagnanus Regina de Saona, publicus imperiali auctoritate notarius, supra-scriptum exemplum, sumptum per dictum Guillelmum ab autentico imperialis privilegii, in presencia discreti et sapientis viri domini Mathei de Mercatoribus, iudicis et vicarii comunis Saone, unaa cum dicto Guillelmo et infrascripto Bono Saliceto notariis cum dicto autentico dilligenter et fideliter abscultavi et quia utrumque concordare inveni, ideo de mandato dicti domini vicarii in testimonium premissorum in testem me subscripsi.

del podestà di Savona; e *ibidem*, n. 89, redatta da Antonio Ferro e autenticata con lui da Baliano Scorzuto e Giovanni Ortolano, anche in questo caso alla presenza del vicario del podestà, *iudicis ad civilia deputati*. Di ognuno di questi documenti esiste un'altra copia del 13 marzo 1312, redatta secondo la stessa procedura da Lanfranchino Quarterio, la prima (*ibidem* III, n. 31), da Guglielmo *de Belengerio*, la seconda (*ibidem*, n. 35), ma entrambe sono prive delle sottoscrizioni degli altri notai, pur annunciati nel processo di autenticazione. Si è invece preferito procedere *ex novo* invece di utilizzare una copia (forse perché non disponibile al momento?) del diploma del 13 aprile 1312 con il quale l'imperatore Enrico VII ordina di non molestare i Savonesi, non pervenuti in originale, redatta dal notaio Antonio Ferro il 30 maggio 1346 (lo stesso che ha realizzato la copia del diploma del 24 novembre 1311 in pari data), secondo le stesse procedure e completa delle sottoscrizioni di altri due notai (*ibidem* I, n. 245).

³³ Seguiamo a titolo di esempio l'autentica della copia del diploma di Ludovico IV del 15 dicembre 1327 (*ibidem* III, n. 47).

(SN) Ego Bonus Salicetus, notarius imperiali auctoritate, in presencia dicti domini vicarii, una cum suprascripto Dagnano et infrascripto Guillelmo de Noxereto notariis presens exemplum cum dicto autentico diligenter absultavi et quia utrumque perfecte concordare inveni, de mandato ipsius domini vicarii me subscripsi et signum meum apocrius consuetum in testimonium premissorum. Anno Domini M^oCCC^oLXIII^o, indictione II^a, die XXVIII^a augusti.

(SN) Ego Guillelmus de Noxereto, notarius sacri Imperii, suprascriptum exemplum, sumptum per me Guillelmum de Noxereto, notarium et cancellarium comunis Saone, ab autentico predicto una cum suprascriptis Dagnano Regina et Bono Saliceto notariis, in presencia dicti domini vicarii, una cum dicto autentico diligenter et fideliter absultavi et quia utrumque concordare inveni, ideo de ipsius domini vicarii mandato et in testimonium premissorum in testem me subscripsi et signo meo consueto signavi.

Alla redazione e all'autenticazione di queste copie, lasciando da parte i notai che hanno realizzato quelle del 1316 e del 1346, partecipano sei notai, tutti attivamente impegnati nella vita politica della città e nella stessa vicenda in questione, sia come procuratori del Comune, sia come rogatari di alcuni documenti ad essa relativi: Bono Saliceto³⁴, Leonardo Rusca³⁵, Dagnano Regina³⁶,

³⁴ Il notaio Bono Saliceto nel 1342 segue come procuratore del Comune presso il doge di Genova, Simone Boccanegra, tutti gli sviluppi della controversia tra Savona e Noli per il possesso di Vado e Segno, fino all'appello al papa (*ibidem* III, n. 77; V, nn. 9, 10, 15, 33), lo stesso avviene nel 1364, 1365 e 1367, quando è chiamato a rappresentare il Comune, in alcuni casi insieme a qualche altro nostro notaio (*ibidem* III, nn. 109, 114, 120, 121), o a rogare documenti relativi alla vicenda, tra i quali la nomina degli ambasciatori da inviare a Carlo IV, ed in esso compare anche tra gli Anziani presenti (*ibidem* III, n. 108; V, n. 39). Oltre a ciò nel 1343 fa parte dell'ufficio *Raubariae* e negli anni 1363 e 1364 rappresenta il Comune nella controversia con il vescovo per il possesso di alcune terre poste in S. Giovanni di Vado (*ibidem* III, nn. 105, 121; V, n. 15).

³⁵ Leonardo Rusca nel 1364 e nel 1367 viene nominato procuratore del Comune per trattare questioni relative alla controversia in esame (*ibidem* III, n. 121; V, n. 39), mentre ancora nel 1364 deve rappresentare il Comune presso quello di Genova per un furto subito da un cittadino genovese ad opera dei Savonesi (*ibidem* III, n. 107). Sulla sua attività v. anche POGGI 1913, pp. 207, 208.

³⁶ Dagnano Regina è il notaio maggiormente attivo, in qualità di rappresentante del Comune per trattare con Genova le questioni relative alla controversia nel 1364 (ASSv, *Pergamene del Comune* III, nn. 108, 110; V, nn. 39-42, 44), comparando in uno degli atti tra gli Anziani (*ibidem*, n. 109), e continuerà a seguirne le vicende negli anni successivi: nel 1365 rappresenta il Comune presso il marchese di Monferrato e Ottone di Brunswick prima, presso il doge di Genova poi (*ibidem*, nn. 114, 116); nel 1368 si fa sostituire nella controversia (*ibidem*, n. 122; V, n. 54), mentre di nuovo lo troviamo impegnato in nome del comune di Savona nel 1389, tanto da essere presente agli atti relativi all'acquisto da parte di Savona dei diritti su Vado e Segno da Noli (*ibidem* III, n. 102).

Antonio Bernada³⁷, Bartolomeo Boccadorzo³⁸ e Guglielmo *de Noxereto*³⁹.

Al primo settembre risale la nomina dei procuratori del Comune per la missione presso Carlo IV, il tre e, in un solo caso, il quindici dello stesso mese, sempre il notaio Guglielmo *De Noxereto* aggiunge in calce a undici delle copie⁴⁰ la seguente autentica:

M^oCCC^oLXIII^o; indictione secunda, die III^a septembris. Similis insinuacio facta fuit coram reverendo in Christo patre et domino, domino Anthonio, Dei et Apostolice Sedis gratia episcopo Saonensi, et ascultacio dicti privilegii et quia hoc exemplum inventum fuit cum originali concordare et ipsum originale non abolutum, non canzellatum nec in aliqua sui parte suspectum, sed omni prorsus vicio et suspicione carere, ideo suam auctoritatem interposuit et decretum et sigili sui inpressione muniri mandavit in testimonium premisorum.

Guillelmus de Noxereto, notarius et scriba in hac parte dicti domini episcopi Saonensis.

³⁷ Antonio Bernada il 6 marzo 1375 roga l'atto con il quale il comune di Savona dà mandato ai propri rappresentanti di sottomettersi alle decisioni del doge di Genova Gabriele Adorno nella vicenda di Vado e Segno (*ibidem* V, n. 47), e nel 1375 compare come procuratore del Comune per un mutuo (*ibidem* III, n. 132).

³⁸ Bartolomeo Boccadorzo partecipa nel 1364 in qualità di testimone all'atto con il quale il comune di Savona nomina gli ambasciatori da inviare a Carlo IV (*ibidem*, n. 108), e nel 1367 è nominato, con Bono Saliceto, procuratore del Comune per seguire la vertenza con Noli (*ibidem*, n. 120).

³⁹ Guglielmo *de Noxereto*, oltre ad apparire un po' come il curatore dell'*iter* autenticatorio delle copie dei nostri documenti, tanto da essere anche il redattore della *littera testimonialis* (v. oltre), risulta tra i notai autenticatori delle copie di documenti relativi alla stessa causa, redatte il 3 gennaio 1369 (*ibidem* I, n. 243; III, n. 89; V, nn. 10, 31) e chiede, a nome del Comune, il rilascio di altre copie autentiche, sempre di documenti dello stesso argomento, su mandato e alla presenza del vicario vescovile, del 14 febbraio 1369 (*ibidem* III, n. 125; V, nn. 57, 59); il 29 febbraio e il 14 maggio 1364 fa parte dei *consiliarii* che presenziano alla nomina degli ambasciatori incaricati di rappresentare il Comune presso il doge Gabriele Adorno in merito alla controversia (*ibidem* III, n. 109; V, n. 39), il primo settembre dello stesso anno compare tra gli Anziani presenti alla nomina di ambasciatori presso Carlo IV (*ibidem* III, n. 108); redige la protesta contro la sentenza genovese presentata da Dagnano Regina ai superiori di alcuni monasteri e conventi di Savona e dintorni (*ibidem* V, n. 42) e la nomina dei rappresentanti del comune di Savona presso quello di Genova dell'8 marzo 1365 (*ibidem*, n. 48), mentre compare come rappresentante dello stesso Comune il 29 gennaio 1369 per richiedere ad Ottone di Brunswick l'ammontare della somma che il comune di Noli deve pagare per le spese della causa (*ibidem* III, nn. 124, 125).

⁴⁰ Cfr. *ibidem* I, nn. 204, 245, 264; III, nn. 35, 47, 48,49; V, nn. 13,19, 29, autenticate il 3 settembre; *ibidem* II, n. 44 con autentica del 15 settembre. In un caso (*ibidem*, n. 220) manca questa ulteriore formula, ma la presenza della traccia del sigillo vescovile fa ritenere che ciò sia dovuto ad una semplice dimenticanza del notaio.

Il notaio, redattore, oltre che della copia della quale stiamo presentando le autentiche a titolo di esempio, anche di altre, e comunque presente in molte come sottoscrittore, sempre con la qualifica di cancelliere del Comune⁴¹, ripete il rito dell'*insinuatio*, questa volta alla presenza del vescovo di Savona, senza l'intervento di alcun altro notaio, mettendo in evidenza un elemento che, se non è compreso nella *Summa* rolandiniana tra quelli che devono figurare nel formulario di autenticazione, risulta tuttavia una condizione indispensabile perché si possa procedere all'*exemplum* e cioè la perfetta integrità dell'originale⁴², senza tuttavia aggiungere nulla di nuovo a ciò che si legge anche in altre, ma poi non tanto numerose, copie dell'epoca, nelle quali i notai, oltre a denunciare l'esatta corrispondenza della copia all'originale, rimarcano anche l'integrità di quest'ultimo. La singolarità in questo caso sta piuttosto nel fatto che l'autentica sembra quasi porsi a complemento delle precedenti, vuoi per questo accenno all'originale non presente in quelle, vuoi per l'intervento del vescovo, a dare, se possibile, anche attraverso l'apposizione del proprio sigillo, una *fides* ancora più piena di quella che poteva avergli conferito l'autorità comunale.

Sulle rimanenti due copie⁴³, redatte entrambe da Guglielmo *de Noxereto* il 13 settembre e autenticate da Antonio Bernada e Bartolomeo Boccadorzo, la stessa autentica è apposta, sempre il quindici settembre, dal notaio Antonio *de Tridino*⁴⁴, che usa un formulario identico a quello di Guglielmo, differendo da questo nella qualifica: *notarius et scriba in hac parte dicti domini episcopi Saonensis* si definisce il primo, lasciando intuire un rapporto solo momentaneo con l'episcopato, limitato a questa prestazione, *notarius et scriba dicti domini episcopi* o addirittura *prefati domini Saonensis episcopi familiaris et scriba*, il secondo, che si presenta così come un funzionario della cancelleria vescovile, legato da un rapporto molto stretto al vescovo stesso.

⁴¹ Risulta redattore di un gruppo di copie (*ibidem* II, n. 219; III, n. 14; V, nn. 13, 29); e ne sottoscrive altre (*ibidem* I, n. 245; II, n. 220; III, nn. 44, 48, 49; V, n. 19), partecipando così, come cancelliere comunale, all'autenticazione di ben dieci su quattordici copie.

⁴² ROLANDINI *Summa*, col. 397: *Adhibeatur autem fides soli publico et originali instrumento videlicet dummodo sine vituperatione appareat idest sine abolitione vel rasura vel cancellatione recita Rolandino, non abolitum, non canzelatum nec in aliqua sui parte suspectum* sembra fargli eco Guglielmo.

⁴³ ASSv, *Pergamene del Comune* II, n. 219; III, n. 14.

⁴⁴ Non si riesce a cogliere, se pure esiste, un collegamento tra la redazione più tarda di queste copie ad opera di Guglielmo *de Noxereto* (sono le uniche eseguite in tale data) e il passaggio di mano ad Antonio *de Tridino* solo in questi due casi.

Guglielmo *de Noxereto*, apponendo su queste copie le autentiche su mandato vescovile non usa il proprio *signum*. Ciò è probabilmente da porsi in relazione alla particolare veste nella quale il notaio si trova ad agire, quasi che egli si sentisse solamente la *manus publica* la cui funzione fosse limitata alla scritturazione della formula autenticatoria⁴⁵, alla quale solo il sigillo – e non la figura giuridica dello scrivente – conferiva autenticità. La circostanza che egli non usi in queste autentiche il proprio *signum* neppure su quelle copie alla cui redazione non aveva fino a quel momento partecipato come cancelliere del Comune, fa cadere un'altra ipotesi che veniva spontaneo formulare, che cioè egli potesse aver ritenuto sufficiente il *signum* già usato in precedenza e non abbia quindi sentito la necessità di ripeterlo.

Più arduo risulta invece dare una spiegazione alla presenza del *signum* tabellionale in un caso, all'assenza nell'altro, nelle due sottoscrizioni di Antonio *de Tridino*, se non invocando una momentanea distrazione del notaio.

Conclusa questa seconda fase autenticatoria, sopravviene probabilmente qualche elemento nuovo, a noi sconosciuto, che spinge il Comune a tutelarsi maggiormente affinché l'autenticità di tali copie possa essere riconosciuta *erga omnes*, senza alcuna ombra di dubbio. Queste infatti, unitamente ai relativi originali, vengono portate a Chivasso, per poter ottenere l'*imprimatur*, se così si può dire, dell'autorità imperiale attraverso il suo vicario.

Le copie vengono accompagnate da una *littera testimonialis*, con la quale gli Anziani del comune di Savona danno garanzie sulla qualità giuridica dei notai che hanno partecipato alla loro autenticazione⁴⁶.

Noverint universi et singuli presentes litteras inspecturi quod infrascripti nominati notarii, videlicet Bonus Salicetus, Leonardus Ruscha, Dagnanus Regina, Anthonius Bemada, Benedictus de Carreto, Bartholomeus Bucaordeus et ego infrascriptus Guillelmus de Noxereto, omnes cives Saon(e), sunt, fuerunt, sum et fui notarii et tabeliones publici et auctoritate imperiali confecti et qui publice artem et officium notarie ac tabelionatus exercuerunt iandiu et exercent ac exerceo et exercui et publice reputati fuerunt et sunt, fui et sum publici tabeliones et scribentes ac facientes et faciens publica instrumenta ac documenta prout publicum et notorium est et fuit temporibus retroactis in civitate Saone et alibi in Romano imperio et predicta dicimus et profitemur ne ob aliquam causam vel rationem possit, quod absit, revocari in dubium si instrumenta et documenta confecta per predictos vel aliquem

⁴⁵ Non a caso nel verbale di autentica, contrariamente a quanto avviene di solito, il notaio non si nomina mai.

⁴⁶ ASSv, *Pergamene del Comune I*, n. 191.

eorum essent vel sint publica, bona ac manu publici notarii confecta. Et ad cautelam premisorum presentes litteras fieri iubimus et in actis cancelarie comunis Saone describi ac etiam ad maiorem roboris firmitatem sigilli magni impressi aquila comunis Saone munimine roborari, presentibus testibus dominis Anthonio de Stephanis, Anthonio de Goastonibus et Bemabove de Geraldis iuris peritis et Conrado Sansono de Saona vocatis ad hec specialiter et rogatis. Datum Saone, in domo Ancianie dicti comunis, die vigesima septembris M^oCCC^oLXIII^o, indictione secunda.

Officium Ancianorum civitatis Saone.

(SN) Ego Guillelmus de Noxereto de Saona, notarius sacri Imperii et cancellarius comunis Saone.

(SI)

Si tratta di sette notai, uno dei quali, Benedetto del Carretto, non compare in alcuno dei nostri documenti, spia eloquente della perdita di una o più copie, come del resto anche l'accento, nel diploma di Carlo IV di riconferma dei privilegi concessi a Savona dai suoi predecessori, ad un diploma di Federico I, che non ci è pervenuto, attesta che la documentazione inviata al sovrano doveva essere più ampia di quella conservata.

Non vi si fa invece cenno ai cinque notai (Ballano Scorzuto, Nicolò di Chiavari, Giovanni Diano, Antonio Ferro e Giovanni Ortolano) che avevano partecipato alla redazione delle copie del 16 gennaio 1316 e del 30 maggio 1346, probabilmente morti o non più attivi nel 1364 e sulla cui professionalità risultava comunque difficile e sicuramente poco conveniente, a tanti anni di distanza, offrire garanzie, potendosi forse d'altra parte considerare per questi *exempla* sufficiente l'attestazione relativa a Guglielmo *de Noxereto* – che tra l'altro è anche il rogatario della *littera* e colui che segue tutto l'*iter* percorso dai nostri documenti a Savona –, il notaio che ha autenticato questa, come altre copie del gruppo, su mandato e alla presenza del vescovo di Savona.

Non compreso tra i notai dei quali il Comune si fa garante è anche Antonio *de Tridino, notarius et scriba ... domini episcopi*, che, come tale, poteva probabilmente ottenere una dichiarazione relativa alla propria figura giuridica solo dall'autorità ecclesiastica⁴⁷.

⁴⁷ Un caso particolare rappresenta la *littera testimonialis* con la quale il 24 dicembre 1378 Rolandino *de Olmeto, magister scholarum ecclesie Ianuensis, vicarius generalis canonicorum et capituli dicte ecclesie Ianuensis, archiepiscopali sede vacante*, offre garanzie sulla figura giuridica e sull'operato di Raffaele *de Guascho de Monelia*, notaio di nomina imperiale e cancelliere del

Ciò ripropone il problema, sollevato dal Costamagna, relativo agli intenti di queste *littere*, se cioè siano mirate alla legalizzazione oppure all'autenticazione, distinzione che egli ritiene non chiara fino alla fine del secolo XV. Tenuto conto che si tratta nel nostro caso di una *littera* molto particolare ed atipica, riferendosi non ad uno, ma a più notai, che risultano non rogatari dei documenti in questione, ma semplici redattori ed autenticatori di copie e svolgendo sulla caratteristica secondaria che essa si presenta come documento a sé, non legato ad alcuno atto, come solitamente avviene, ma semplicemente allegato alla documentazione a cui si riferisce nella sua globalità – e non avrebbe potuto essere diversamente –, essa pare mirata alla legalizzazione, alla certificazione cioè della qualità giuridica dei notai e alla loro figura di *notarii et tabelliones publici et auctoritate imperiales confecti* e soprattutto alla loro competenza *in civitate Saone et alibi in Romano Imperio*, sicuramente funzionale al riconoscimento del loro operato da parte del potere imperiale, mentre non vi si trova alcun cenno alla grafia dei notai, sull'originalità della quale avrebbero forse potuto pronunciarsi anche per quelli ormai defunti o non più in attività e per lo stesso Antonio *de Tridino* ⁴⁸.

A Chivasso le copie ricevono così un'ulteriore convalidazione, ancora una volta attraverso l'*insinuacio*, ad opera di Guglielmo *Cicoellus de Viro-lengo* e Giacomino Capella di Livorno (nel Vercelese) che si definiscono il primo *notarius et cancellarius*, il secondo *notarius et scriba* del marchese di Monferrato Giovanni II, vicario imperiale, alla presenza dello stesso marchese e di Ottone di Brunswick.

(SN) Anno Domini M^oCCCLXIII, indictione secunda, die XXVI septembris, in castro Cravaxio, presentibus testibus vocatis et rogatis venerabilibus viris dominis A., abbate Fructuariensi, G., abbate Bremetensi, et nobiles viris dominis Bonifacio <et> Abellono de Cochonato, militibus et comitibus de Radicate, sapienti viro,

comune di Genova, rogatario della procura rilasciata agli inviati genovesi presso il re d'Ungheria per la stipula del trattato di alleanza contro Venezia (alla quale la *littera* è legata). È possibile che in questo caso il governo genovese abbia ritenuto opportuno fare ricorso all'autorità ecclesiastica, la cui autorevolezza aveva un riconoscimento più universale di quella comunale, affinché i propri ambasciatori, vista la delicatezza della missione, potessero presentarsi alla corte ungherese offrendo le più ampie garanzie formali: la procura e la *littera testimonialis* sono inserite nel trattato tra i Genovesi e il re d'Ungheria; cfr. Genova, Archivio di Stato, *Archivio Segreto* 2730, n. 18: LISCIANDRELLI 1960, n. 641.

⁴⁸ Cfr. COSTAMAGNA 1985; per le *littere testimoniales* quale strumento legalizzativo propende RENIERI 1989, che si occupa dei secoli XV-XVIII.

domino Thoma de Sotusrippa, vicario infrascripti domini marchionis et aliis nobilibus similis insinuacio et ascultacio dicti privilegii facta fuit coram illustribus principibus et dominis, dominis Iohanne, marchione Montisferrati, imperiali vicario etc., et domino Ottone, duce Brunsvicense et quia hoc exemplum fuit inventum concordare cum originali prout (*così per* ut per) me notarium infrascriptum extitit perquisitum et omni prorsus vicio carere, dicti domini marchio et Otto suas auctoritates interposuerunt et decreta et in testimonium premissorum eorum sigilla apponi iusserunt. Et ego Guillelmus Cicoellus de Virolengo, publicus imperiali auctoritate notarius et cancellarius ipsius domini marchionis, de ipsius mandato me suscripsi et signo meo consueto signavi.

(SN) Ego Iacobinus Capella de Liburno, publicus imperiali auctoritate notarius et scriba prefacti domini marchionis, hoc exemplum unaa cum dicto Guillelmo ascultavi et de mandato ipsius domini marchionis me subscripsi et signum meum apposui consuetum⁴⁹.

Che la decisione di ricorrere a questa ulteriore convalidazione sia stata presa dopo che le altre autentiche erano già state apposte risulta evidente dalla collocazione che esse trovano sulle pergamene, dove in alcuni casi lo spazio era già di per sé scarso, in altri i notai avevano disteso le proprie sottoscrizioni ad occupare tutta la superficie in calce al documento. Ecco allora che i due notai d'oltralpe si inseriscono ora tra il verbale di autenticazione e le sottoscrizioni dei notai comunali – mentre i due sigilli trovano spazio tra le sottoscrizioni di Bono Saliceto e Dagnano Regina⁵⁰ –, ora in calce al documento, immediatamente prima del verbale di autenticazione⁵¹, ora a cavallo del sigillo vescovile⁵², ora infine sui margini⁵³.

⁴⁹ I due notai scrivono alternativamente sulle diverse pergamene il verbale di autentica, invertendo così i ruoli di notaio autenticatore e sottoscrittore.

⁵⁰ Cfr. ASSv, *Pergamene del Comune* II, n. 264. Questa copia non viene sottoscritta da Guglielmo de Noxereto, come annunciato nel verbale di autenticazione, cosicché risulta sottoscritta solo da Bono Saliceto e da Dagnano Regina, e proprio nello spazio lasciato bianco da lui si inseriscono i notai piemontesi, mentre egli si limita all'autentica per il vescovo di Savona, che risulta addossata a quella di Dagnano Regina per mancanza di spazio, come se i due notai comunali avessero volutamente occupato tutto lo spazio bianco, non preventivando alcuna altra aggiunta, nemmeno l'autentica dell'autorità ecclesiastica.

⁵¹ *Ibidem* V, n. 13.

⁵² *Ibidem* III, nn. 44, 47 (i due sigilli vengono in questo caso collocati nel margine sinistro); V/19.

⁵³ *Ibidem* III, n. 49 (le sottoscrizioni sono scritte trasversalmente rispetto al documento sul margine sinistro e i sigilli sono applicati su quello destro); V, n. 29.

È evidente in tutta questa complicata procedura di convalida l'intento di realizzare delle copie il più possibile 'autentiche', anche al di là di quanto dettava la dottrina giuridica del tempo, per la quale sarebbe stata sufficiente solo la prima convalidazione, perfettamente rispondente alle norme da essa dettate⁵⁴.

La particolare importanza della questione e probabilmente il timore di vedere vanificati diritti acquisiti per riserve sugli elementi formali della documentazione in possesso del Comune, soprattutto in conseguenza degli espedienti utilizzati da Genova per ostacolare l'*iter* del ricorso savonese all'imperatore⁵⁵, che avevano imposto una maggiore cautela, spinge i Savonesi a tutelarsi il più possibile, producendo una documentazione la cui autenticità doveva senza ombra di dubbio essere riconosciuta sia in ambito comunale, sia dalle autorità che avevano partecipato alla sua convalidazione e alle quali il comune di Savona si era rivolto ed avrebbe probabilmente ancora dovuto rivolgersi in futuro per dirimere la spinosa questione.

Questi timori però, pur strettamente collegati ad una situazione contingente, possono anche essere spia di un qualche disagio avvertibile all'interno dell'istituto comunale savonese, probabilmente in relazione all'avvento del regime dogale e al conseguente clima di instabilità politica nella dominante Genova, dove analoghe incertezze dovevano serpeggiare, tanto da mettere in dubbio, almeno in alcune particolari circostanze, che l'autorità comunale potesse essere sufficiente ad offrire piena garanzia di credibilità alle copie destinate ad uscire dagli stretti ambiti territoriali, non solo, ma ad indurre lo stesso Comune ad affidare la conservazione della documentazione di particolare importanza piuttosto che alla propria cancelleria agli atti della curia arcivescovile, attraverso la registrazione in essi. Si rivela così il timore di non poter garantire ad essa piena autenticità al pari di una istituzione universalmente riconosciuta, più che la volontà di salvaguardarla attraverso la conservazione in luoghi sicuramente meno esposti al rischio di devastazioni e saccheggi⁵⁶.

⁵⁴ L'unica discordanza potrebbe ravvisarsi nel numero dei *testes tabelliones* (v. sopra, nota 31).

⁵⁵ V. sopra p. 357.

⁵⁶ Questo sembrerebbe in contrasto con i successi personali ottenuti da Simone Boccanegra, che, nel 1359, probabilmente anche grazie all'interessamento di Giovanni II di Monferrato, aveva ottenuto il titolo di « imperialis vicarius ac etiam admiratus generalis imperii » (*Liber iu-*

Infatti proprio negli stessi anni in cui Savona appare così guardinga nell'autenticazione di questi *exempla*, tre copie autentiche genovesi⁵⁷, redatte l'una l'11 agosto 1360, le altre due il 27 luglio 1362, di documenti degli anni 1360-1362, relativi ai contrasti con la corona d'Aragona, si presentano anch'esse totalmente atipiche.

La prima è opera del notaio Nicolò di Credenza, *custos privilegiorum comunis Ianue*, affiancato da Felisio de Garibaldo e Nicolò di Fosdinovo, entrambi scribi della curia arcivescovile genovese, su richiesta del *sindicus* del Comune e dietro mandato del vicario dell'arcivescovo, di cui viene apposto il sigillo. Contestualmente il documento è registrato negli atti della curia arcivescovile⁵⁸.

La redazione delle successive è invece affidata allo scriba dell'arcivescovo Felisio de Garibaldo, che le registra negli atti della curia arcivescovile, poiché *opportet dictum instrumentum originale penes comune Ianue sive dictum dominum ducem remanere que periculo perdicionis subiaceret si ipsum aliis traderet per mare et terram*. Con lui si sottoscrivono Antonio Bono, cancelliere comunale, e i notai Michele Bonaventura e Ricobono *de Bozolo*. Il mandato in questo caso è dello stesso arcivescovo, che assiste personalmente alla redazione della copia e in particolare alla verifica della perfetta corrispondenza originale-copia, mentre il tutto viene eseguito su richiesta del notaio Luchino di Corniglia, procuratore di Simone Boccanegra⁵⁹.

rium, II, n. CCXX, coll. 667-669 [*Libri Iurium* II/3]) e nel '60 quello di 'miles', reinserendo così, almeno in apparenza, Genova nella politica e nell'azione dell'impero (cfr. PETTI BALBI 1991, in particolare pp. 326-327).

⁵⁷ Su queste vicende cfr. *ibidem*, pp. 363-374 e bibliografia ivi citata.

⁵⁸ Cfr. Genova, Archivio di Stato di Genova, *Archivio Segreto* 2728, n. 1: LISCIANDRELLI 1960, n. 620. Si tratta della relazione, del 15 maggio 1360, fatta all'ambasciatore del comune di Genova dal cardinale Francesco <*de Aptis*>, del titolo di San Marco, sulla sua attività volta a persuadere i Genovesi ad accettare le proposte degli ambasciatori del re d'Aragona sul possesso di alcune località della Corsica. Da sottolineare che Nicolò di Credenza per l'occasione abbandona l'uso dell'indizione genovese a favore di quella romana. Per le autentiche v. Appendice, n. 1.

⁵⁹ *Ibidem* 2728, nn. 7a, 7b: LISCIANDRELLI 1960, nn. 621, 626. Si tratta della sentenza (21 giugno 1360) del marchese Giovanni II di Monferrato, arbitro eletto dai Genovesi e da Pietro IV d'Aragona per dirimere le questioni vertenti tra di loro in merito al possesso di alcune località in Corsica e della pubblicazione della stessa del 28 febbraio 1362. Per le autentiche v. Appendice, n. 2 (si danno le sottoscrizioni della prima, sostanzialmente identiche a quelle della seconda se non per alcune varianti di poco conto e per il redattore dell'originale, che nel secondo documento risulta essere Stibioto Stibio).

Impossibile in questo caso identificare le ragioni per le quali queste copie sono state eseguite e quindi capire a chi erano destinate⁶⁰, e d'altra parte per esse, come per quelle savonesi, non è dato di sapere se fossero state redatte per essere consegnate oppure conservate al posto degli originali. Se il loro destino era la conservazione è evidente che nell'uno e nell'altro caso ci si è preoccupati di poter avere, allo scopo di produrla in qualunque momento e a chiunque, una documentazione il più credibile possibile, il che sembra apparire ancora più grave che non l'ipotizzare che solo per quelle determinate circostanze e in vista della presentazione ad una particolare autorità si sia proceduto ad una forma di autenticazione tale da porsi, essa stessa, come prova *erga omnes* di una qualche debolezza dell'istituto comunale.

Proprio il carattere di eccezionalità di tali procedure fa tuttavia propendere piuttosto per situazioni particolari di fronte alle quali i comuni di Savona e Genova hanno reagito mettendo in essere forme documentarie altrettanto particolari. Non si può d'altra parte non rimarcare come in entrambe le vicende sia direttamente coinvolto il vicario imperiale Giovanni II di Monferrato, al quale le copie vengono presentate per ottenerne un'ulteriore autenticazione, nominato successivamente da Carlo IV, insieme ad Ottone di Brunswick, arbitro nella controversia, nel caso savonese, arbitro eletto di comune accordo tra le parti nel caso delle divergenze tra il comune di Genova e Pietro IV d'Aragona. Egli potrebbe quindi anche rappresentare il punto di collegamento tra di esse e risultare elemento di non poco conto se non addirittura determinante nelle scelte delle procedure genovesi e savonesi.

Che siano proprio le circostanze e i destinatari a determinare di volta in volta variazioni, anche se non così estreme come per le copie del 1364, nelle procedure autenticazione, o per meglio dire nella scelta delle autorità che ad esse intervengono, parrebbe attestato anche dal prosieguo della vicenda savonese negli anni immediatamente seguenti, che sarà utile riprendere, anche

⁶⁰ È possibile che la redazione delle ultime due copie sia da mettere in relazione con la missione ad Asti del luglio e dell'ottobre 1362 del cancelliere Giorgio di Chiavari, accompagnato da Gabriele Adorno, Ettore Vincenti, e Raffo Graffiotto (cfr. PETTI BALBI 1991, p. 373), così come tutte potrebbero essere collegate ad interventi presso la corte pontificia, la cui opera di pacificazione, pur interrotta nel 1359, in seguito alla nomina di Giovanni II di Monferrato ad arbitro, riemerge a più riprese; sull'atteggiamento dei pontefici nella vicenda cfr. DUVERGÉ 1933; sugli interventi successivi cfr. DUVERGÉ 1934, in particolare p. 25 e sgg.

se le fonti per questo periodo sono decisamente ridotte rispetto a quelle di cui possiamo disporre per le fasi anteriori della vicenda.

La diretta conseguenza del riconoscimento dei diritti savonesi su Vado e Segno da parte di Carlo IV nel dicembre del 1364⁶¹ è il tentativo genovese di rendere esecutiva la sentenza dogale, che incontra tuttavia la decisa opposizione degli abitanti di Vado, da secoli legato al comune di Savona, molto di più di quanto non lo fosse stato Segno, che rifiutano di prestare giuramento di fedeltà a Noli⁶².

Nei primi mesi del '65 Savona, dopo avere perseverato nell'appello contro il doge⁶³, sembra improvvisamente cedere alla volontà di Genova, tanto da inviare nel marzo i suoi procuratori a Gabriele Adorno per accettare le sue decisioni sulla vertenza in corso. Questi riconoscono la competenza dogale nel giudizio e rinunciano alla prosecuzione dell'appello⁶⁴. Il doge e gli Anziani di Genova, a distanza di quasi un anno, confermano le sentenze emesse in precedenza, senza dare così alcun segno di voler riesaminare la questione, alla luce della sottomissione savonese⁶⁵.

Dopo un anno di quasi assoluto silenzio delle fonti⁶⁶ ritroviamo la prosecuzione della causa presso gli arbitri imperiali, che l'11 marzo 1368 dichiarano *esse et fuisse iudices competentes in causa predicta et inter dictas partes*⁶⁷, sentenziando successivamente che Savona deve insistere nel suo appello contro le sentenze del doge di Genova⁶⁸. È forse in conseguenza di questa decisione

⁶¹ L'imperatore, sollecitato dagli ambasciatori savonesi, il 15 dicembre 1364 rilascia loro due diplomi: con il primo riconferma ai Savonesi tutti i privilegi concessi dai suoi predecessori, riconoscendo tra l'altro i loro diritti su Segno, Vado e Quiliano, con il secondo nomina Giovanni II di Monferrato e Ottone di Brunswick giudici nell'appello di Savona contro la sentenza di Gabriele Adorno (ASSv, *Pergamene del Comune* I, n. 266; II, n. 192; III, n. 112; IV, n. 44; *Registri della Catena*, II, n. 538).

⁶² ASSv, *Pergamene del Comune* III, nn. 111, 113.

⁶³ *Ibidem* III, n. 114; V, n. 45.

⁶⁴ *Ibidem*, 46, 47.

⁶⁵ *Ibidem*, n. 50.

⁶⁶ L'unica notizia per il 1367 è la nomina di procuratori del 3 maggio da parte di Savona per trattare con il comune di Noli la causa (*ibidem* III, nn. 120,121).

⁶⁷ ASSv, *Archivio del Comune*, serie I, n. 1169/1879, c. 45 nn. In precedenza, rispettivamente il 25 gennaio e l'8 febbraio, Savona e Noli avevano nominato procuratori perchè si presentassero agli arbitri imperiali (ASSv, *Pergamene del Comune* III, n. 122; V, n. 52).

⁶⁸ *Ibidem*, n. 51.

che Savona il 16 agosto (la sentenza è del 9 giugno) prepara copia del diploma di Carlo IV del 1364 con il quale le vengono riconosciuti i diritti su Vado e Segno, in vista della prosecuzione dell'appello. E anche in questa circostanza prende qualche precauzione. La copia è eseguita da Guglielmo Onesto, *notarius sacri Imperii*, su mandato degli Anziani del Comune (a lui si affiancano sottoscrivendosi Dagnano Regina e Antonio *Murixonus de Tridino*, che si definiscono anch'essi notai *imperiali auctoritate*) e si realizza attraverso

l'«*insinuatio reverendis patribus et dominis presbitero Thoma de Carmagnola, vicario in spiritualibus reverendi domini Saonensis episcopi, domino fratri Ardizono de Verucha, preceptorum domus Sancti Iohannis Ierosolimitani de Saona, domino fratri Sismondino de Alba, guardiano conventus fratrum minorum de Saona, domino fratri Sismondino de Saliceto, priori conventus Sancti Dominici de Saona, et domino fratri Singibaldo, preposito Sancti Andree de Saona, tanquam venerabilibus et autenticis personis ...*».

Viene perciò ricercato anche in questo caso qualche elemento che conferisca alla copia una maggiore autorevolezza, se non un maggiore grado di 'autenticità' e lo si trova attraverso l'intervento, accanto al vicario vescovile, delle persone che nella città godevano di un prestigio, che poteva essere riconosciuto anche al di fuori, lasciando invece intatte le consuete formule e procedure autenticatorie⁶⁹.

Nel gennaio del '69 gli arbitri imperiali si preparano ad emettere la sentenza, tanto che il 9 dello stesso mese viene richiesto alle due parti di inviare rappresentanti per ascoltarla⁷⁰. Le quattro copie del 3 gennaio, tutte di documenti riguardanti l'intervento papale negli anni 1342-1349 in favore di Savona, che alla suprema autorità ecclesiastica si era appellata contro la sentenza del doge di Genova, compilate questa volta secondo la normale prassi autenticatoria (intervento di due notai, oltre al redattore, *insinuatio domino honorabili iudici et vicario domini potestatis et comunis Saone*) da Guglielmo *de Noxereto*, Nicolò Onesto, che ne è il redattore, e Tomaso *de Carlo*, tutti notai *imperiali auctoritate*, sono destinate ad appoggiare, in vista dell'imminente decisione, i diritti savonesi⁷¹.

⁶⁹ *Ibidem* IV, n. 44.

⁷⁰ *Ibidem* V, n. 55.

⁷¹ *Ibidem* I, n. 243; III, n. 89; V, n. 10, 31.

La sentenza emessa il 29 gennaio⁷², favorevole a Savona, provoca l'immediata reazione di Noli, che si appella direttamente all'imperatore⁷³. In conseguenza di ciò e in vista di un ulteriore intervento presso l'imperatore, Savona prepara, il 14 febbraio, altre quattro copie dei documenti riguardanti proprio questi ultimi eventi (sentenza di Ottone di Brunswick e appello nobile), oltre alla sentenza dei delegati imperiali dell'anno precedente con la quale Savona era stata legittimata ad insistere con l'appello contro le sentenze del doge di Genova⁷⁴. Ancora una volta il Comune fa intervenire l'autorità ecclesiastica nella persona del vicario vescovile, *sedens pro tribunali, in palatio episcopali, ad banchum ubi ius redditur*, attraverso l'*insinuatio* e la lettura alla sua presenza, e ancora una volta troviamo Guglielmo *de Noxereto*, che continua ad essere una presenza costante in tutte le fasi della vicenda, sia in veste di notaio, sia in quella di procuratore, a rappresentare il Comune nella richiesta di procedere alla redazione di queste copie, che vengono eseguite da Manuele *Ayraldus*, affiancato da Bartolomeo *de Nicoloso*, Antonio *Fodratus* e Nicolò Onesto, tutti con la qualifica di *notarii sacri Imperii*⁷⁵.

Tutte queste copie, realizzate negli anni Sessanta del XIV secolo⁷⁶, sembrano quindi rappresentare delle soluzioni documentarie – più o meno elabo-

⁷² *Ibidem* III, nn. 124, 125; cfr. anche *ibidem*, n. 123; V, nn. 56, 57.

⁷³ Il 21 gennaio Noli aveva già nominato il proprio procuratore perché si presentasse al marchese di Monferrato e ad Ottone di Brunswick per ascoltare la sentenza e con la facoltà di appellarsi all'imperatore (*ibidem*, n. 58), il che avviene puntualmente lo stesso 29 gennaio (*ibidem*, n. 59) non senza qualche problema per il rappresentante del piccolo comune ligure, che lamenta di non avere potuto avere copia della sentenza, *licet offereret eidem notano solvere salarium conveniens, sed ipse volebat florenos sexaginta auri, quod non erat conveniens nec iustum*. La replica del notaio è immediata e riferita in calce al documento, prima della *completio*: « Ego Antonius Bogeri supradictus, de quo supra fit mentio, dixi et respondi dicto sindico predictorum de Naulo quod predicta que dicit de me carent veritate, quia semper volui et obtuli dare dicto comuni Nauli vel aliis pro eo dictam sententiam in publicam formam vel in exemplum et non est verum quod pro ipsa pecierim aliquam summam salarii mei sive parvam sive magnam, sed bene dixi quod volam (*cosi*) quod micibi satisfiat et iterum ita dico ».

⁷⁴ *Ibidem* III, n. 125; V, nn. 51, 57, 59.

⁷⁵ In un solo caso il redattore è Nicolò Onesto, mentre Manuele *Ayraldus* si limita alla sottoscrizione: si tratta della seconda copia della stessa sentenza di Ottone di Brunswick (*ibidem* III, n. 125).

⁷⁶ A queste si potrebbe aggiungere la *littera testimonialis* del 1378 (v. sopra, nota 47), in cui la certificazione della qualità giuridica del rogatario della nomina degli ambasciatori genovesi presso il re d'Ungheria è affidata non alle autorità comunali, come solitamente avviene, ma, risultando vacante la sede arcivescovile, al Vicario Capitolare.

rate a seconda della loro funzione e destinazione – ad una crisi di credibilità che il Comune savonese, così come anche quello genovese, sembrano avvertire in questo periodo, limitatamente ad alcune circostanze, che determinano di volta in volta la scelta dell'una o dell'altra soluzione: dalle copie in linea con la consuetudine di autenticazione dell'epoca a quelle in cui tutte le garanzie di credibilità possibile vengono messe in atto, passando attraverso forme intermedie.

Qui terminano le anomalie nelle formule autenticazione, ma non la vicenda delle sorti di Vado e Segno. La sentenza di Carlo IV, del 31 marzo, favorevole a Savona, conferma la sentenza emessa dai suoi delegati sulla incompetenza del doge di Genova nella causa⁷⁷, ma neppure l'acquisto da parte di Savona, che sperava così di chiudere la partita, da Noli dei diritti su queste due località nel 1389, su probabile ispirazione dello stesso comune genovese, per la somma di 7175 lire, metterà il punto fermo⁷⁸. Le azioni giudiziarie continueranno fino in epoca moderna con le reiterate richieste da parte di Noli di ottenere il saldo della somma dovuta⁷⁹, mentre Savona deve vedersela con la ribellione delle due località, sobillate da Noli e dalla stessa Genova, passando così agli scontri militari, che in alcune fasi saranno particolarmente sanguinosi e devastanti, tanto da portare ad incendi e distruzioni nei due borghi⁸⁰. Dietro a tutto ciò la regia genovese che, a seconda dei dogi che si susseguono, ora attua una politica di pacificazione tra le parti, ora favorisce i ribelli, cercando di impedire l'energica reazione savonese, fino ad una tale degenerazione dei rapporti che, in seguito all'intervento militare diretto di Genova contro Savona nel 1394, verrà posto fine alle relazioni ufficiali tra i due comuni. Di lì a poco Savona, cacciato il presidio genovese, si darà a Luigi d'Orléans⁸¹.

⁷⁷ *Ibidem* III, n. 126. Il 30 dicembre '69 Giovanni II di Monferrato cede i pieni poteri nella questione ad Ottone di Brunswick (*ibidem* I, n. 271bis) ed il 7 aprile 1378 anche lo stesso Ottone getta la spugna, delegando a sua volta la causa a Giacomo di S. Stefano, Raimondo di Busca e Zenardo dei signori d'Incisa (*ibidem* III, n. 133).

⁷⁸ *Ibidem* III, nn. 143-145; *Registri della Catena*, II/2, n. 584. La riconferma dell'atto del 14 marzo 1318 con il quale gli abitanti di Segno si sottomettevano alla giurisdizione di Savona, fatta il 22 febbraio 1378 dagli abitanti di Vado e Segno, sembra rivelare come in questi anni le due località siano rimaste, almeno formalmente, sotto la sua giurisdizione (*ibidem* II/1, n. 563).

⁷⁹ Ancora nel 1579 la questione è dibattuta in tribunale e risulta sempre insoluta nel 1674: cfr. SCOVAZZI - NOBERASCO 1926-1927, II, p. 142.

⁸⁰ Sulle vicende di questi anni cfr. POGGI 1913, pp. 204-223; SCOVAZZI - NOBERASCO 1926-1927, II, pp. 141-150.

⁸¹ Per la convenzione, stipulata il 18 novembre 1364 tra i rappresentanti del duca d'Orléans e quelli del comune di Savona cfr. *Registri della Catena*, II/1, n. 3.

Prima di concludere è però necessario affrontare un altro problema che si pone per due delle copie del 1364, quella del diploma di conferma di privilegi accordati dai suoi predecessori da parte di Ludovico IV, del 15 luglio 1327, e quella della concessione fatta dallo stesso imperatore, in pari data, ai Savonesi di poter battere moneta imperiale⁸². Entrambe, redatte dal notaio Bono Saliceto e sottoscritte ancora da Guglielmo *de Noxereto* e Leonardo Rusca, presentano una singolarità: al termine dell'escatocollo del diploma, a seguire, si legge la descrizione del sigillo imperiale⁸³, ripetuta poi nel verbale di autenticazione.

Purtroppo la mancanza del cartulare del notaio Bono Saliceto non permette di verificare l'ipotesi che queste copie derivino non direttamente dall'originale, ma da altre copie che il notaio poteva aver redatto nel proprio cartulare, corredandole della descrizione del sigillo, indispensabile per procedere all'autenticazione di ulteriori *exempla*, ripetuta dal notaio dopo il testo del documento nelle nostre copie, quasi per uno scrupolo di completezza, dettato dalla volontà di riprodurre esattamente l'esemplare dal quale stava derivando, il che tuttavia contrasta fortemente con la dichiarazione, contenuta nel verbale di autenticazione, di avere derivato dall'originale. D'altra parte esempi in tal senso non mancano e questo caso sembra assimilabile a quello della copia di un diploma del re di Francia Filippo III del febbraio 1227, che il notaio genovese Giorgio di Camogli trascrive sul proprio cartulare tra abbreviature dell'anno 1278, facendola seguire da un'accurata de-

⁸² ASSv, *Pergamene del Comune* III, nn. 48, 49. Del primo documento esiste anche un'altra copia, realizzata in questa occasione, il 13 settembre, da Guglielmo *de Noxereto*, insieme al quale si sottoscrivono Antonio Bernada e Bartolomeo Boccadorzo. In essa non sono però state aggiunte le autentiche a Chivasso (*ibidem* II, n. 219).

⁸³ *Ibidem* III, n. 48: « In quo privilegio est quedam bulla cerea imperiali pendenti fillo serico ialno et viridi in una parte, cuius bule erat sculpta imago regis tenentis in manu dextra crucem et in sinistra pomum rotundum et circumque erant scripte littere infrascripte "Ludovicus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus" et que imago sedet in setio regali »; III, n. 49: « In quo privilegio erat ymago maiestatis imperialis in quadam bulla cerea pe<n>denti fillo serico ialno et viridi, sedens in setio regali et tenens in manu dextra crucem et in manu sinistra pomum rotundum et circumquaque erant scripte littere iste "Ludovicus Dei gratia Romanorum rex semper augustus" », la frase *et circumquaque - augustus* è scritta in caratteri più minuti e compressi, mentre le ultime due parole sono scritte a capo, non però all'inizio della riga, ma alla fine: si ha così l'impressione che quest'ultima frase sia stata aggiunta solo in un secondo momento, mentre le molte scorrettezze formali denunciano la fretta e l'approssimazione con le quali il notaio aveva preso questi appunti relativi al sigillo.

scrizione del sigillo, ma non da un'autentica che avrebbe potuto forse rivelarci le ragioni della redazione⁸⁴.

Analogamente sembra comportarsi Nicolò *de Porta*, anche se la sua posizione appare diversa, risultando egli notaio del Comune intorno alla metà del XIII secolo⁸⁵, che trascrive nei cartulari degli anni in cui ricopre tale incarico, contenenti atti relativi alla vita politica del Comune (nomine di ambasciatori, documenti riguardanti l'attività del podestà, contratti di compravendita effettuati dal Comune) accanto a documenti privati, alcune copie di atti non rogati da lui, tra le proprie imbreviature, spesso senza formula introduttiva né autenticatoria⁸⁶, sbarrandoli con linee oblique al pari delle imbreviature di cui ha consegnato il *mundum*, ad indicare per queste il rilascio di un'ulteriore copia.

La trascrizione di documenti nei cartulari notarili in questa forma non ha tuttavia alcun collegamento con la registrazione vera e propria, come avviene invece nel caso di alcuni cartulari, che si configurano ad un tempo come cartulari notarili e registri di atti della curia arcivescovile o di quella comunale, contenendo in sezioni diverse o senza distinzione documenti di natura pubblica e privata. Tale è ad esempio quello di *Simon Francisci de Compagnono*, cancelliere della curia arcivescovile genovese, attivo all'inizio del XV secolo, nel quale vengono anche registrati, ad istanza degli interessati che ne temono lo smarrimento, documenti di particolare importanza; tale registrazione *in actis curie archiepiscopalis Ianuensis*, in realtà nel cartulare del notaio, viene convalidata, oltre che dalla sottoscrizione dello stesso notaio, anche da quella di altri due colleghi, mentre contestualmente si procede alla redazione di una copia *in publicam formam*⁸⁷.

⁸⁴ Cfr. Genova, Archivio di Stato, *Notai Antichi* 112, in gran parte compilato dal notaio Giorgio di Camogli, pur recando sul frontespizio, di mano moderna, il nome di Bartolomeo *de Fontemaroso*: cfr. *Cartolari notarili (1-149)*, I, pp. 193-195; cfr. *Libri Iurium*, I/5, n. 836.

⁸⁵ Sui suoi cartulari cfr. FERRANDO BONGIOANNI - CATTANEO CARDONA 1980.

⁸⁶ In un solo caso introduce la copia di un documento del 18 luglio 1251 con le indicazioni del mandato e del richiedente, sottoscrivendola senza però usare il proprio *signum* (Genova, Archivio di Stato, *Notai Antichi* 20/1, c. 91r-v) e in un altro autentica quella di un documento del 1185 con il proprio *signum* ricorrendo ad un formulario identico a quello delle copie su pergamena (*ibidem*, c. 88r). Risultano invece delle pure copie semplici quelle di due documenti riguardanti un'operazione di cambio fatta dai Templari nel 1249 (*ibidem*, c. 77r-v) e il trattato Genova-Venezia del 1251 (*ibidem*, cc. 92r-94r).

⁸⁷ Cfr. Genova, Archivio di Stato, *Notai Antichi* 110 [Simone di Francesco *de Compagnono*, pp. XXXII-XXXIX]. Sulle particolari caratteristiche di alcuni cartulari notarili e sulla

All'inizio del XIII secolo anche il notaio Martino, scribe del podestà di Savona e del suo vicario, registra nel proprio cartulare, contenente in prevalenza atti processuali, un contratto stipulato a Napoli poiché uno dei contraenti *cartam secum portare volebat*, indicando nell'autentica gli estremi del mandato ricevuto⁸⁸.

Nel caso di Bono Saliceto invece, pur essendo possibile che la redazione su cartulare sia riconducibile alla richiesta di una copia autentica su pergamena, il documento potrebbe essere stato copiato sul cartulare dal notaio, che non si qualifica mai come cancelliere del Comune, pur partecipando attivamente alla vita politica della città e rogando documenti nell'ambito della vicenda che ci riguarda, di sua iniziativa, sia che lo abbia fatto nel momento stesso in cui ha realizzato un ipotetico *exemplum* su pergamena, sia che, indipendentemente da un'altra copia formale, abbia comunque ritenuto opportuno trascrivere nel proprio cartulare questo documento, del cui originale aveva potuto disporre, allo scopo di procedere, nel caso ne fosse stato richiesto, ad un ulteriore *exemplum*, senza avere più la necessità di ricorrere nuovamente all'originale, grazie alla descrizione, in calce alla trascrizione, dell'unico elemento che dalla copia non si poteva desumere, il sigillo. Non avendo infatti probabilmente ricevuto alcun mandato in questo senso non aveva potuto procedere all'autenticazione, nella quale avrebbe descritto il sigillo.

Tutto ciò comporta, nel caso che un'indagine accurata sui cartulari notarili confermasse l'ipotesi di una tale consuetudine, due problemi di non poco conto. Il primo riguarda la tradizione, gettando tali copie 'intermedie', non denunciate, un'ombra di dubbio sulla corretta posizione di molti esemplari, il secondo investe invece la prassi e la correttezza notarile, che non dovrebbero prevedere una procedura di questo tipo, caratterizzata da un lato dall'utilizzazione di copie redatte senza alcuna formalità, alle quali solo l'essere scritte su un cartulare e per mano di un notaio possono attribuire un carattere lievemente diverso da quello che presentano le copie prive di convalidazione, scritte da una mano ignota su una pergamena o su un foglio di carta, dall'altro dalla superficialità nella denuncia dell'antigrafo: così, se è corretta la nostra ipotesi, si comporta il notaio savonese – ma forse anche

difficoltà di identificare la loro esatta natura, anche per le condizioni di estrema frammentarietà nelle quali ci sono pervenuti in seguito al bombardamento francese su Genova del 1684, cfr. ROVERE 1984, pp. 155-159.

⁸⁸ Cfr. *Martino*, n. 961.

altri che più accortamente non hanno lasciato traccia della procedura effettivamente seguita –, che dichiara di derivare direttamente dall'originale, pur avendo fatto ricorso alla copia intermedia.

Le anomalie e particolarità delle forme di autenticazione, così come queste trascrizioni di atti nei cartulari, evidenziano che non sempre è possibile ricondurre tutto ad una 'norma' e che gli usi documentari possono venire, al di là e al di sopra di questa, piegati alle necessità e alle circostanze con una elasticità di gran lunga superiore rispetto a quella che ci si potrebbe aspettare da notai che forse proprio noi vogliamo, più di quanto essi effettivamente non fossero, ingabbiati in rigidi schemi di regole, e quanto le garanzie offerte dalle procedure autenticatorie e dagli stessi notai di nomina imperiale possano essere limitate dalla credibilità di cui l'ente emanante gode.

Il notaio, che nella fase iniziale della vita del comune avrebbe contribuito, attraverso la propria figura giuridica, alla convalidazione della documentazione da questo prodotta nel momento in cui non aveva ancora raggiunto una chiara posizione costituzionale, venendo successivamente assorbito dalle strutture dello stesso, sembra ora seguirne le sorti: l'instabilità interna, che offusca l'immagine esterna dell'uno, si ripercuote sulla *fides* di cui l'altro, pur di autorità imperiale, può godere al di fuori dell'ambito comunale.

Appendice

1

(SN) Ego Nicolaus de Credentia quondam Conradi, imperiali auctoritate notarius et custos privilegiorum comunis Ianue, suprascriptas litteras supradicti reverendissimi patris et domini, domini F(rancisci) cardinalis predicti in pergameno scriptas M^oCCC^oLX^o, die XV mensis maii, sigilli eiusdem domini cardinalis cera rubea et fillo sirico rubeo appensione munitas, in quo sigillo sculpita est quedam ymago Sancti Marci cum aliquibus aliis ymaginibus que non bene cognosci poterant et in ipsius circumterentia sunt littere tenoris infrascripti «S(igillum) Francisci Dei gratia tituli Sancti Marci presbiteri cardinalis» per me ut supra sumptas et exemplatas ab autentico supradicto vidi, legi et diligenter ac fideliter ascultavi unaa cum Felixio de Garibaldo et Nicolao de Fosdenova, notariis infrascriptis et scribis curie archiepiscopalis Ianue, ipsasque in presentia, auctoritate et decreto ac mandato venerabilis viri domini Andalo Grilli, canonici, vicarii generalis reverendi in Christo patris et domini, domini Guidonis, permissione divina archiepiscopi Ianuen(sis), in actis curie eiusdem domini archiepiscopi exemplavi et registravi, nichil addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum nisi forte littera, sillaba, titulo seu puncto abbreviationis seu extensionis causa, sententia tamen in aliquo non mutata. Qui dominus .. vicarius, viso et cognito quod dictum exemplum cum dicto autentico concordabat, huic exemplo pro tribunali sedens in loco infrascripto, quem sibi ad hec pro iuridico, ydoneo et competenti elegit, decrevit et deputavit, causa plene cognita, suam et dicti domini .. archiepiscopi auctoritatem interposuit pariter et decretum in quantum de iure potest, laudans, statuens decernens et pronuntians predictum exemplum eandem vim et iddem robur obtinere et obtineri debere quam et quod obtineret dictum auctenticum dictarum litterarum, et quia dictum exemplum cum dicto auctentico concordare inveni, de mandato dicti domini vicarii in eiusdem exempli plenam fidem et testimonium premissorum me subscripsi et signum meum instrumentorum apposui consuetum, mandans etiam prefactus dominus Andalo vicarius ad maiorem roboris firmitatem sigilli curie archiepiscopalis Ianuensis predictae appensione muniri. Et predicta facta sunt ad instantiam et requisitionem Francisci de Peratio, sindici comunis Ianue, precipiens insuper dictus dominus vicarius supradictis Felixio et Nicolao notariis ut huic exemplo se subscribere debeant in testimonium premissorum. Acta fuerunt predicta omnia ut supra Ianue, in cu-

ria archiepiscopalis^a predicti, anno dominice nativitatis M^oCCC^oLX^o, indictione XIII^a secundum cursum Romane curie, die XI mensis augusti, presentibus testibus presbitero Pasquale de Rappalo, capellano in Vineis, presbitero Nicolao de Camulio, rectore et ministro Sancti Nazarii de Albario prope Ianuam, et magistro Anthonio Virgilio cirrugico ad hec vocatis specialiter et rogatis.

(SN) Ego Nicolaus, filius condam Cioli de Fosdenova, Lunensis diocesis, imperiali auctoritate notarius et scriba curie suprascripti domini vicarii, [dictas litteras suprascripti] reverendissimi in Christo patris et domini, domini F(rancisci), cardinalis predicti, scriptas et exemplatas per suprascriptum Nicolaum de Credentia notarium vidi et legi et fideliter ascultavi [una cum suprascripto] Nicolao et infrascripto Felixio et quia utrumque concordare inveni, huic me subscripsi et signum meum apposui consuetum in testimonium premissorum, de mandato [dicti domini vicarii dicti domini .. archiepiscopi, ad instanta]ntiam dicti Francisci de Peyracio, syndici comunis Ianue.

(SN) Ego Felixius de Garibaldo quondam Leonardi, imperiali auctoritate notarius et curie archiepiscopalis Ianuen(sis) predictae scriba, dictas litteras suprascripti reverendissimi in Christo patris et domini, domini Francischi cardinalis predicti, scriptas et exemplatas per suprascriptum Nicolaum de Credentia notarium, vidi et legi et fideliter ascultavi una cum suprascriptis Nicolao de Credentia et Nicolao de Fosdenova et quia utrumque concordare inveni, huic me subscripsi et signum meum apposui consuetum in testimonium premissorum, de mandato dicti domini vicarii dicti domini .. archiepiscopi, ad instandam dicti Francischi de Peyracio, sindici dicti comunis Ianue.

^a archiepiscopalis: *cosi B.*

Le copie sono così introdotte: In nomine Domini amen. Hoc est exemplum sive registratio cuiusdam publici instrumenti scripti manu Iacobini de Capella de Liburno, notarii et scribe illustrissimi principis domini Iohannis, Dei gratia marchionis Montisferrati, imperialis vicarii etc., M^oCCC^o sexagesimo, indictione quinta decima, die ultimo mensis februarii continent(is) cuiusdam sententie late per prefatum dominum Iohannem marchionem tanquam arbitrum, arbitratores et amicabilem compositorem comuniter ellectum a serenissimo principe domino Petro, Dei gratia rege Aragonum, Valen-

cie et Maioricarum, Sardinie et Corsice comitisque Barchinonie, Resilionis et Ceritanie sive a sindaco et procuratore dicti domini .. regis, ex una parte, et a magnifico domino Simone Bucanigra, Dei gratia duce Ianuen(sium) sive a sindaco et procuratore dicti domini .. ducis et comunis Ianue, ex altera, registrati et exemplati in curia archiepiscopali Ianuen(sis) per Felixium de Garibaldo, notarium infrascriptum et scribam reverendi patris domini .. archiepiscopi Ianuen(sis) predicti, ad instanciam et requisicionem Luchini de Cornilia notarii^a, civis Ianue, sindici et procuratoris prefati magnifici domini Simonis Bucanigre, ducis Ianuen(sium) et comunis Ianue, et cuius quidem instrumenti sententie late per dictum dominum .. marchionem et scripture manu dicti Iacobini de Capella notarii M^oCCC sexagesimo secundo, indictione XV, die ultimo mensis februarii, tenor sequitur ut infra ... *e sono così autenticate*:

(SN) Ego Felixius de Garibaldo quondam Leonardi, imperiali auctoritate notarius et prefati domini .. archiepiscopi Ianuen(sis) scriba, suprascriptum originale dicti instrumenti suprascripte sententie ut supra late per dictum dominum Iohannem marchionem et arbitrum predictum, scripti manu suprascripti Iacobini de <Capell>a notarii, in pergameno scripti, non abrasi, non viciati, non canzelati nec in aliqua sui parte suspecti ut prima facie apparebat, manu mea propria scripsi et exemplavi, de mandato et auctoritate reverendi in Christo patris et domini, domini Guidonis, permissione divina archiepiscopi Ianuen(sis), ad instanciam et requisicionem Luchini de Cornilia notarii, civis Ian(ue), sindici et procuratoris magnifici domini Simonis Bucanigre, Dei gratia ducis Ianuen(sium), imperialis vicarii et admirati generalis etc. et comunis Ianue, et predictum instrumentum ut supra scripsi et exemplavi, nichil per me addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum nisi forte littera, titulo, silaba seu puncto extensionis seu abbreviacionis causa et presens exemplum cum dicto originali in presencia prefati reverendi patris domini .. archiepiscopi Ianuen(sis) et de eius mandato, una cum infrascriptis Anthonio, Michaele et Ricobono notariis vidi, legi, correxi et diligenter ac fideliter de verbo ad verbum ascultavi et quia utrumque concordare inveni, in testimonium premissorum, de mandato dicti domini .. archiepiscopi, ad instanciam dicti Luchini dictis nominibus, me subscripsi signoque per me in instrumentis apponi consueto signavi et roboravi. Qui prefatus dominus .. archi episcopus, visso dicto instrumento et presenti exemplo et audito et cognito quod bene invicem se concordant, huic exemplo, causa plene cognita, presertim cum dictus Luchinus, dictis nominibus ex certis causis eidem domino .. archiepiscopo expositis notoriis et manifestis quarum aliquae apparent ex tenore dicti instrumenti, oportet^b dictum instrumentum originale pene comune Ianue

sive dictum dominum ducem remanere que periculo perdicionis subiaceret^e si ipsum aliis traderet per mare et terram, suam auctoritatem interposuit pariter et decretum in quantum de iure potuit, laudans, statuens, decernens et pronuncians presenti exemplo ubique illam vim, fidem et firmitatem adhiberi debere que adhiberetur originali et autentico dicti instrumenti ipsumque presens exemplum eandem vim et idem robur obtinere et obtineri debere quam et quod obtineret dictum originale instrumenti^d, mandans etiam prefatus dominus .. archiepiscopus, ad maiorem roboris firmitatem premissorum et evidencius testimonium predictorum, presens publicum instrumentum exemplationis et registrationis dicti instrumenti sigilli pontificatus sui appensione muniri, precipiens etiam infrascriptis Anthonio, Michaeli et Ricobono ut huic se subscribere debeant in testimonium premissorum et predicta facta sunt ad instanciam et requisicionem dicti Luchini dictis nominibus superius nominati, petentis et requirentis predictum instrumentum exemplari et registrari et predicta fieri ut supra eo quod timet de perdicione seu amissione dicti instrumenti et originalis eiusdem et de predictis dictus dominus .. archiepiscopus mandavit et dictus Luchinus dictis nominibus rogavit me notarium infrascriptum ut inde conficere debeam publicum instrumentum. Actum Ianue, in palacio archiepiscopali de Sancto Silvestro, in camera dicti domini .. archiepiscopi, anno a nativitate Domini M^o trecentesimo sexagesimo secundo, indictione quinta decima secundum cursum Romane curie, die vigesima septima mensis iulii, paulo post vespervas, presentibus testibus reverendis in Christo patribus dominis fratribus Manfredo, Dei gratia Chiensi episcopo, Lanfrancho, abbate monasterii Sancti Syri Ianuen(sis), dominis Maurino de Flisco, canonico Ianuensi, presbiteris Iacobo Gosardi et Iohanne de Godiliasco, capelanis dicti domini archiepiscopi Ianuen(sis), ac sapientibus viris dominis Iohanne de Auria, Catinimicho Spinula, Thedixio de Flisco, Bartholomeo de Iacop¹, iuris peritis, nec non et nobilibus viris, dominis Raphaele de Flisco, palatini^e et Lavan(ie) comitis^f, Petro de Luna, comite palatino, Nicolao de Goano et Bartholomeo de Facio, civibus Ianue ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(SN) Ego Anthonius Bonus, auctoritate imperiali notarius et comunis Ianue cancellarius, supradictum exemplum sumtum et exemplatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sentencie et pronunciationis late per supradictum illustrem principem dominum marchionem et scripte in pergamento manu supradicti Iacobini de Capalla de

¹ Sul quale v. PISTARINO 1964 e bibliografia ivi citata.

Luburno^g, publici imperiali auctoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento contentis, a me visso, non viciato, non canzelato nec in aliqua sui parte suspecto, sed prorsus omni suspicione carente, unaa cum supradicto Felixio notario et infrascriptis Micaele Bonaventura et Ricobono de Bozollo notariis publicis, cum dicto autentico im presencia supradicti domini archiepiscopus^h vidi, legi et fideliter ascultavi et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini archiepiscopi mandato in testimonium predictorum me subscripsi et signum meum instrumentorum consuetum apposui.

(SN) Ego Michael Bonaventura, sacri Imperii notarius, supradictum exemplum sumptum et relevatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sententie sive pronunciacionis late per supradictum dominum marchionem et in pergamenoⁱ scripte manu supradicti Iacobini de Capella de Liburno, publici imperiali auctoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento sentencie sive pronunciacionis contentis, a me visso, non abolito, non viciato, non canzelato nec in aliqua sui parte suspecto, set omni prorsus suspicione carente, unaa cum supradictis Felixio et Anthonio Bono et infrascripto Ricobono de Bozolo, notariis publicis, in presencia dicti domini archiepiscopi Ianuen(sis) vidi, legi et fideliter ascultavi cum autentico predicto et quia utrumque ipsorum concordare inveni, de ipsius domini archiepiscopi mandato in testimonium omnium predictorum me subscripsi et signum meum instrumentorum appossui consuetum.

(SN) Ego Ricobonus de Bozolo, imperiali auctoritate notarius, supradictum exemplum sumtum et exemplatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sententie arbitralis sive pronunciacionis late per supradictum dominum marchionem et in pergameno scripte manu supradicti Iacobini de Capella de Liburno, publici imperiali auctoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento sententie seu pronunciacionis contentis, a me viso, non abolito, non viciato, non cancellato nec in aliqua sui parte suspecto, sed omni prorsus vicio et suspicione carente, unaa cum supradictis Felixio, Anthonio Bono et Michaelae Bonaventura notariis publicis, in presencia supradicti domini .. archiepiscopi Ianuen(sis) vidi, legi et diligenter ac fideliter ascultavi cum autentico predicto et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini .. archiepiscopi mandato in testimonium omnium premissorum me subscripsi et signum meum instrumentorum appossui consuetum.

^a *Segue depennato* sindici ^b *qui forse manca qualche elemento* ^c *corr. su* subiacerent
^d *corr. su* obtinerent dicti originales instrumentorum ^e palatini: *così B* ^f comitis: *così B*
^g Capalla de Luburno: *così B* ^h archiepiscopus: *così B* ⁱ in pergameno *nel soprallinea*.

«Rex Balduinus Ianuensibus privilegia firmavit et fecit».
*Sulla presunta falsità del diploma di Baldovino I
in favore dei genovesi*

Due dei più importanti documenti relativi alla partecipazione genovese alle crociate sono stati messi in discussione da Hans Eberhard Mayer e Marie-Luise Favreau¹.

Si tratta dell'iscrizione aurea, datata 26 maggio 1105, collocata nella chiesa del Santo Sepolcro e oggi distrutta, attraverso la quale Baldovino X, re di Gerusalemme, riconosceva i meriti dei Genovesi, e del diploma dello stesso re del 1104², pervenutoci solo in copia, con il quale egli concede al comune ligure ampi privilegi in ricompensa dell'aiuto prestatogli. Iscrizione e diploma sono strettamente collegati, corrispondendo la seconda parte dell'una al contenuto dell'altro.

La stessa esistenza dell'iscrizione aurea è stata negata dai due studiosi, secondo i quali sarebbe soltanto un'abile costruzione genovese effettuata allo scopo di difendere i propri interessi in Terrasanta in un momento di particolare difficoltà, durante il regno di Amalrico, che aveva tentato di limitare soprattutto il diritto alla giurisdizione extraterritoriale concesso dai suoi predecessori agli Italiani che si erano stabiliti nel regno, acquistandovi terre.

I Genovesi avrebbero quindi creato, intorno al 1167, il testo di un'iscrizione mai esistita e accusato della sua distruzione il re Amalrico. In seguito a ripetute sollecitazioni papali rivolte sia allo stesso Amalrico ed ai suoi successori, sia ai canonici del Santo Sepolcro, solo dopo un ventennio i Genovesi ottennero il riconoscimento del loro diritto a ricollocare l'iscrizione, con papa Urbano III nel 1186 prima³ e con Corrado di Monferrato nel

* Pubblicato in: « Studi Medievali », s. III, XXXVII (1996), pp. 95-113.

¹ MAYER - FAVREAU 1976.

² Per l'edizione più recente cfr. *Libri Iurium* I/1, nn. 59, 61, ma per comodità di consultazione riproponiamo in Appendice 1 il testo del diploma, riprendendo dall'apparato critico, per il quale si rimanda all'edizione, solo gli elementi che interessano in questa sede.

³ *Libri Iurium* I/2, nn. 318, 319.

1192 poi⁴, senza dare tuttavia mai seguito alla concessione, probabilmente, aggiungiamo noi, per motivi economici e in conseguenza delle mutate condizioni politiche, che non rendevano più così impellente il bisogno di far valere a tutti i costi e con qualsiasi mezzo i propri diritti messi in discussione.

Di tutt'altro avviso è invece Benjamin Z. Kedar⁵, che, con valide argomentazioni di carattere storico ed archeologico, confuta la tesi di Mayer e Favreau, e, portando molti elementi a favore, ribadisce l'esistenza dell'iscrizione.

Alle ineccepibili conclusioni a cui lo studioso giunge⁶ e a conforto della sua tesi si possono aggiungere alcune considerazioni.

Sappiamo che il testo dell'iscrizione, il diploma di Baldovino e il giuramento dei Genovesi al re⁷ erano stati inseriti nel perduto *Liber iurium* del XII secolo, il cui momento di inizio mi è stato possibile collocare negli anni Quaranta del XII secolo grazie ad un'analisi globale dei *libri iurium* genovesi⁸. Questa più antica raccolta ci è stata tramandata, almeno in parte, dal codice *Vetustior*, che sembrerebbe averne rispettato l'originaria struttura⁹.

I nostri documenti e l'iscrizione dovrebbero essere stati trascritti nel registro prima del 1153, collocandosi tra atti degli anni 1143-1153¹⁰ ed essendo il 1153 il termine estremo dell'attività sul registro di Guglielmo *de Columba*, alla cui mano si doveva probabilmente anche il gruppo di documenti tra i quali si trovano i nostri e il testo dell'iscrizione¹¹; è certo comunque che vi furono trascritti prima del 1155, data di una copia redatta

⁴ *Ibidem*, n. 334.

⁵ KEDAR 1986.

⁶ *Ibidem*, pp. 331-332.

⁷ Per l'edizione di quest'ultimo cfr. *Libri Iurium* I/1, n. 60, ma per comodità di consultazione ne riproponiamo in Appendice 2 il testo, senza apparato critico, per il quale si rimanda all'edizione.

⁸ Sulla datazione del più antico *liber iurium* genovese cfr. *Libri Iurium*, Introduzione, pp. 34-36.

⁹ Su quanto tramandato dal codice *Vetustior* dal registro del XII secolo cfr. *ibidem*, pp. 37-39.

¹⁰ Fanno eccezione alcuni documenti più tardi: cfr. *Libri Iurium*, Introduzione, schema generale, nn. 23 e 38 del 1156, 112 del 1155 e 120 del 1181, sicura interpolazione successiva quest'ultimo, probabili i precedenti.

¹¹ Sulla difficoltà di accertare a chi si debba la scritturazione delle varie parti del registro del XII secolo cfr. *ibidem*, in particolare p. 62.

nelle carte successive, che, ammesso, come pensiamo, che il codice *Vetustior* abbia mantenuto la struttura dell'antico registro, dovrebbe rappresentare un termine *ante quem* piuttosto preciso¹².

Risulta quindi difficile immaginare i Genovesi intenti a preparare con così largo anticipo questo titolo di cui si sarebbero serviti solo oltre un decennio più tardi, negli anni 1167-1169, quando diedero il via alle loro rivendicazioni.

Oltre a ciò, nell'ipotesi che l'iscrizione non sia mai esistita, sembra impossibile, come già osservato dal Kedar, pensare i Genovesi tanto poco accorti da incolpare della distruzione proprio Amalrico vivente – e quindi in grado di difendersi e di addurre prove e testimoni a suo favore, cosa che peraltro sembra non avere mai fatto – e in buoni rapporti con il papa, e non, come sarebbe stato più semplice, un suo predecessore. E a questo proposito stupisce il silenzio, su tutta la vicenda, di Guglielmo di Tiro, strettamente legato ad Amalrico: un silenzio sospetto, testimone dell'effettiva distruzione dell'iscrizione per volere del re, più di quanto sia prova della sua innocenza, che sicuramente lo storico non avrebbe mancato di mettere in evidenza nelle sue pagine¹³.

E ancora. La menzione di Daiberto – *presidente Iherosolimitane ecclesie donno Daiberto patriarcha* – in disgrazia, riammesso solo nella primavera del 1105¹⁴ sembra molto strana nell'ambito di una falsa epigrafe, perché difficilmente i Genovesi, conoscendo bene le vicende del regno di Gerusalemme, come dimostra la perfetta citazione di Daiberto nel maggio 1105¹⁵, avrebbero collocato la data dell'iscrizione proprio in quel periodo, citando, nella seconda metà del XII secolo, un patriarca pisano, mentre sarebbe stato sufficiente anticiparla di qualche mese per riferirla al patriarcato di Evremaro.

¹² *Ibidem*, schema generale, n. 178.

¹³ Il valore storico dell'opera di Guglielmo di Tiro è riconosciuto unanimemente dagli storici moderni, valga per tutti il giudizio estremamente positivo di BALARD 1988, p. 111: « sens critique, objectivité, intelligence des liens de cause à effet, grande familiarité avec les archives, telles sont les qualités reconnues à l'un des meilleurs historiens des croisades et du Moyen Age ».

¹⁴ Su Daiberto e la sua reintegrazione a patriarca di Gerusalemme nell'ambito di un concilio lateranense del marzo 1105 cfr. FEDALTO 1981, pp. 118-120.

¹⁵ Non sembra rilevante che Daiberto fosse stato deposto e sostituito da Evremaro nel momento in cui si compiono le gloriose gesta dei Genovesi che hanno valso loro il privilegio di esporre l'iscrizione che metteva davanti agli occhi di tutti i loro meriti, quanto piuttosto che lo fosse al momento della concessione.

Infine la coincidenza tra le espressioni *addiderunt imperio*, riferita nell'iscrizione ai Genovesi, e *addidit imperio*, nell'epitaffio di Baldovino dovuto a Fulcherio di Chartres, che Mayer e Favreau portano come prova che i Genovesi, naturalmente dopo la morte del re, sarebbero stati influenzati dal suo epitaffio¹⁶, non esclude un'influenza inversa: Fulcherio avrebbe potuto conoscere l'iscrizione. Rimane inoltre valida l'osservazione del Kedar che il passo non rappresenti nulla di straordinario se pochi anni più tardi è stato usato da Fulcherio più o meno autonomamente.

Ancora a proposito dell'iscrizione vale la pena di soffermarsi, sia pur brevemente, su una particolare rielaborazione che ne è stata fatta in epoca umanistica. Ne è autore Oberto Foglietta, che la pubblica per la prima volta in questa forma negli *Elogi dei Liguri illustri*¹⁷, attribuendosene la paternità, e la riprende nella storia di Genova pubblicata dopo la sua morte a cura del fratello Paolo¹⁸.

Nel 1579 Pietro Bizzarri, che, lavorando ad Anversa e non avendo mai messo piede a Genova, non poteva risalire direttamente alle fonti, ma doveva servirsi delle opere a stampa e per questo attinse abbondantemente al Giustiniani¹⁹, all'Interiano²⁰ e allo stesso Foglietta, aveva anch'egli pubblicato nella sua Storia di Genova il testo rimanipolato dell'iscrizione senza fare alcun cenno all'autore di tale rielaborazione²¹.

Ciò non deve stupirci, se non vogliamo applicare le nostre categorie mentali a chi operava in tutt'altra ottica, ma certo dovette contribuire al giudizio fortemente negativo che il Foglietta espresse sull'opera del Bizzarri – « colui un anno fa scrisse quella porcheria in lingua pedantesca senza alcun giudizio, nella quale non era né natura, né nervo, né spirito storico, la quale oltre di questo era piena di tante heresie, et anche in tutto et per tutto

¹⁶ MAYER - FAVREAU 1976, p. 37.

¹⁷ FOGLIETTA 1577, pp. 43-44.

¹⁸ FOGLIETTA 1585 pp. 19-20; alcuni anni più tardi, per opera del nipote Giambattista, che porta così a compimento un'iniziativa del padre Paolo, vede la luce la traduzione italiana: FOGLIETTA 1597, pp. 40-41.

¹⁹ GIUSTINIANI 1537. Su Agostino Giustiniani v. *Agostino Giustiniani* 1984.

²⁰ INTERIANO 1551.

²¹ BIZARO 1579; la rielaborazione del testo dell'iscrizione non compare quindi per la prima volta nell'opera del Bizzarri, come affermano, pur con l'ombra del dubbio, MAYER - FAVREAU 1976, p. 94.

favorevole agli eretici, che il più gran inimico della cattolica religione in Sassonia, non haveria potuto scriver peggio »²² –, sicuramente determinato nell'umanista genovese dall'essere stato preceduto dal Bizzarri nel portare a compimento la Storia di Genova alla quale anch'egli era intento.

Eppure lo stesso Foglietta, che lavora a Roma, non è alieno dal servirsi dell'opera altrui e in particolare di quella del Giustiniani²³, sulla quale tuttavia, come del resto su tutte le opere storiche e le cronache del passato, aveva espresso un giudizio negativo, arrivando a definirla *una moltitudine d'ossa non compatte nè messe a suo luogo ... che è una vergogna a pensarci*²⁴. E proprio sulla traduzione italiana dell'iscrizione del Santo Sepolcro fatta da Agostino Giustiniani nei suoi Annali e non direttamente sul testo latino deve essere stata costruita la rielaborazione in latino classico del Foglietta.

Il primo elemento di contatto tra i due testi è l'aver entrambi gli storici considerato l'iscrizione un *privilegio: quello che havemo detto si conferma per il tenore del privilegio fatto al popolo Genovese ... Et si serva questo privilegio in l'archivio della città et etiam registrato nel libro del commune ed era scritto nella chiesa del S. Sepolcro* dice il Giustiniani²⁵; *Quorum donorum diploma regium editum est, quod in tabulario Genuensi adservatum* ripete il Foglietta²⁶, L'elemento determinante risulta tuttavia essere la data. Mentre l'iscrizione riporta *septimo kalendas iunii*, il testo rielaborato riferisce *decimo kalendas maias*; questa discrepanza potrebbe anche rivelare l'esistenza di un privilegio di Baldovino di circa un mese anteriore all'iscrizione, di cui però non si avrebbe alcuna traccia al di fuori di questa²⁷. La data offerta dal Foglietta, che difficilmente troverebbe una spiegazione attraverso la derivazione diretta dal testo latino dell'iscrizione, potrebbe invece dipendere da quella erroneamente tradotta dal Giustiniani « a vinti tre giorni di maggio »; l'introduzione

²² NERI 1876, p. 431; sul Bizzarri e sui suoi rapporti col Foglietta cfr. anche FIRPO 1971, in particolare il cap. IV.

²³ SPOTORNO 1846, p. 385, non solo ne sottolinea la dipendenza, ma aggiunge « le più volte non fece altro che trasportarla in elegante latinità ».

²⁴ NERI 1876, p. 430.

²⁵ GIUSTINIANI 1537, c. XXXVIII.

²⁶ FOGLIETTA 1577, p. 43; FOGLIETTA 1585, p. 19.

²⁷ In questa direzione sembrerebbe anche portare l'affermazione del FOGLIETTA 1585 (p. 209): *capita quoque huius foederis aureis litteris in marmorea tabula in aede maxima affixa incisa sunt ...*

di un secondo errore nella retroversione latina *decimo kalendas maias* e non *iunias*, che invece riporterebbe al 23 maggio del Giustiniani, avrebbe determinato la data completamente errata della rielaborazione.

Una spiegazione forse un po' ardua, ma sappiamo bene quanto sia facile cadere in errore (e quello del Giustiniani è certo) nel passaggio dalla datazione secondo l'uso romano alla nostra e ancora di più viceversa: la menzione del mese di maggio del Giustiniani potrebbe aver trascinato al *lapsus* il traduttore.

A questi due elementi si può anche aggiungere un'ulteriore considerazione di non scarso rilievo: il testo elaborato è tanto lontano da quello dell'originale da riconoscerci a stento quest'ultimo (difficilmente vi si potrebbe risalire senza la dichiarazione del Foglietta). Non solo è completamente diversa la costruzione, ma anche tutta la terminologia, fino ad arrivare ai nomi delle città che nella rielaborazione-retrotraduzione sono stati in tre casi addirittura sbagliati: *Gibellum* è diventato *Biblos*, *Arsuf* è stata confusa con *Ascalona*, mentre, poco oltre, *Accon* è diventata *Ascalona*, che invece verrà conquistata solo con Baldovino III, nel 1154²⁸.

Questo soprattutto per eliminare ogni possibile dubbio sull'esistenza di un altro diploma di Baldovino, peraltro non tramandatoci da nessuna fonte²⁹.

La critica dei due studiosi, come abbiamo già detto, coinvolge anche il diploma concesso dal re Baldovino I ai Genovesi nel 1104, che essi considerano non solo un falso, ma, nelle sue successive redazioni, una serie di falsi costruiti per rispondere alle diverse esigenze che si vennero presentando nel corso del tempo. Essi osservano in primo luogo che il più antico testimone conservato nell'Archivio di Stato di Genova non è l'originale, come si era ritenuto in passato³⁰. Ciò è sicuramente esatto, ma a nostro parere non si tratta di un falso, bensì di una copia della fine del secolo XII, autenticata

²⁸ FOGLIETTA 1597, pp. 40-41.

²⁹ All'esistenza di un altro ipotetico diploma fa cenno anche RÖHRICHT, *Regesta Regni Hierosolimitani*, I, p. 9, n. 44 (che citeremo in seguito *RRH*, accompagnato dal numero d'ordine – seguito dalla lettera « a » quando si rinvia a RÖHRICHT, *Additamentum* – ogni volta che dovremo fare riferimento ai singoli documenti), definendolo un falso derivato dal testo dell'iscrizione (che egli però considera, sulla scia degli studiosi sei-settecenteschi, anche un diploma): *Ex hac carta alia Balduini I ficta est*, riferendo di seguito la data della rielaborazione del Foglietta, e citando l'edizione nel *Codex Italiae*, II, coll. 2081-2082, n. IV, che da essa deriva fedelmente.

³⁰ Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Archivio Segreto* 2720, n. 5. Cfr. MAYER - FAVREAU 1976, pp. 39-40.

solo mediante il sigillo plumbeo, oggi perduto, la cui esistenza è però attestata dai fori sulla plica e dai fili di seta. È probabile che tale sigillo fosse quello del vescovo o di un signore di Tiro, forse dello stesso Corrado di Monferrato³¹, che aveva concesso ai Genovesi di ricollocare nella chiesa del Santo Sepolcro l'iscrizione distrutta: solo il sigillo infatti poteva fornire a colui – ed è possibile che si tratti dell'annalista Iacopo Doria³² – che nel XIII secolo ha annotato sul dorso della pergamena *Exemplatum in Tyro* (riconoscendola così come copia) l'indicazione del luogo in cui era stata redatta.

La realizzazione di tale copia potrebbe collocarsi negli anni immediatamente seguenti l'offensiva del Saladino e l'intervento genovese nella difesa di Tiro e collegarsi al diploma dei baroni del regno di Gerusalemme riuniti a Tiro nel 1187 o, meglio, a quelli di Corrado di Monferrato del 1190 e del 1192³³: in entrambi i casi si giustificerebbe infatti la redazione *in Tyro*.

L'ipotesi di falsificazione, una volta dimostrato che non ci è pervenuto alcun originale, si basa su alcune discrepanze tra i vari testimoni medievali e soprattutto tra questi ed una copia del 1795, conservata in un manoscritto che raccoglie molti dei più antichi documenti della storia di Genova³⁴, oltre che sulla constatazione che alcune caratteristiche formali, soprattutto di quest'ultima copia, si discosterebbero da quelle degli altri diplomi dello stesso re. Di qui prende il via tutta la complessa ricostruzione – basata su una particolare e macchinosa lettura degli eventi storici e delle fonti – delle successive falsificazioni a partire dal 1155, quando Genova trasmette alla cu-

³¹ Con il sigillo plumbeo del vescovo di Tiro era convalidata la concessione di benefici ai Genovesi da parte dei baroni del regno di Gerusalemme del 1187 (cfr. *Libri Iurium*, I/2, n. 330) alla quale questa copia, come vedremo tra poco, potrebbe collegarsi. Tuttavia la constatazione che le copie autenticate mediante i sigilli vescovili recano, almeno stando agli esemplari pervenuti, anche l'autentica notarile (*ibidem*, nn. 340, 343), rende più credibile che si trattasse proprio del sigillo di Corrado di Monferrato.


³² Iacopo Doria non solo aveva lavorato a lungo sui *libri iurium*, in particolare su *Settimo*, postillandolo e redigendone un indice, ma anche molte delle pergamene conservate nel fondo *Trattati* dell'Archivio di Stato di Genova recano annotazioni tergalì di suo pugno, soprattutto relative all'inserimento o meno dei documenti nei *Libri iurium*: cfr. *Libri Iurium*, Introduzione, p. 25, nota 28.

³³ Cfr. *Libri Iurium*, I/2, nn. 330, 331, 334.

³⁴ Genova, Biblioteca civica Berio, m.r. IV.5.1, *Codice diplomatico della Serenissima Repubblica di Genova ossia raccolta dei trattati ... dall'anno 881 fino ai nostri giorni*. In Genova MDCCXCV.

ria romana riunita a Benevento, tramite il suo legato, Mainfredo, canonico di San Lorenzo, un'ampia documentazione relativa alla causa contro il re di Gerusalemme, il conte di Tripoli ed il principe di Antiochia in merito all'usurpazione di alcuni diritti acquisiti dai Genovesi.

Le copie medievali del diploma pervenuteci sono tutte tramandate, ad eccezione di quella erroneamente considerata un originale e di un'altra del 1254³⁵, dai *libri iurium* genovesi. Lasciando per un momento da parte la copia moderna, di cui ci occuperemo tra poco, ripropongo qui la tradizione degli altri testimoni già presentata nell'edizione dei *Libri iurium*³⁶:



La derivazione diretta di [B] dall'originale si desume dalla presenza della datazione, assente in tutti gli altri testimoni, e dalla particolare forma di autenticazione mediante il sigillo, che fa presupporre la presentazione di un originale, anch'esso convalidato da sigillo, pur in mancanza della formula corroborativa³⁷. L'elemento determinante a favore di tale derivazione sembra tuttavia essere la corretta – così almeno a noi pare – posizione nel testo di questo testimone del passo *Eandem securitatem cuicumque dederò terram meam facere vobis faciam*, che, collocato in tre diverse posizioni nei diversi

³⁵ ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 5.

³⁶ Vedi sopra nota 2.

³⁷ Ciò non deve stupire, tanto più in presenza di originali convalidati con il sigillo, ma privi della corroborano: cfr. *RRH*, n. 79.

testimoni (App. 1, righe 30-31 e note a b c), è uno degli elementi che più hanno influito sul giudizio di Mayer e Favreau³⁸.

A nostro avviso infatti l'impegno assunto dal re non può essere affatto riferibile ai successori, come sostenuto dai due studiosi, non potendosi intendere l'espressione *cuicumque dederò terram meam* applicabile alla trasmissione per via successoria, ma ad eventuali vassalli ai quali Baldovino potrà infeudare territori del regno. Si giustifica così la posizione della garanzia prima della clausola relativa agli atti di pirateria – *Si vero aliqua galea vestra amore Dei causa in partibus meis remanserit quicquid depredaverint eis non auferam* (App. 1, righe 26-27) – di sola pertinenza regia, che doveva necessariamente essere esclusa dall'estensione ai feudatari.

L'esistenza di una copia [b], dalla quale deriverebbero redazioni su due distinti registri [c-c'], è rivelata dalla diversa – e in entrambi i casi errata – posizione assunta ancora una volta dal passo *Eandem securitatem ...* nella copia del 1254 [D'], che è esemplata dal notaio Vivaldo di Soziglia *ab autentico scripto in registro comunis Ianue*, e nei codici *Vetustior* [D] e *Duplicatum* [D''], che invece dipendono dal perduto registro del XII secolo. Tale passo doveva essere stato omissso per errore in questa copia perduta e reintrodotta in margine o in calce senza alcun segno di richiamo, il che ne ha determinato l'inserimento in due punti diversi da parte dei redattori dei due registri³⁹.

La derivazione della copia del 1254, da una parte, di *Vetustior* e *Duplicatum*, dall'altra, da due registri diversi non è attestata solo da questa divergenza, ma, oltre che da varianti di minor conto, anche dalla trasformazione, attribuibile al redattore del perduto registro del XII secolo (e passata nei codici *Vetustior* e *Duplicatum*) *Hii omnes iuraverunt Ianuensibus pro rege*, riferito da tutti gli altri testimoni, in *Duo homines...* (App. 1, rigo 31), determinata dal diverso significato che l'espressione assumeva, come hanno giustamente osservato Mayer e Favreau⁴⁰, se preceduta dai nomi dei giuranti, come in B, D' o da *Eandem securitatem...* come in D, D''. Tale trasformazione è inoltre

³⁸ Essi (p. 79) sostengono che questa clausola sarebbe stata inserita solo in un secondo momento, nel 1169 in una nota marginale – il che spiegherebbe la posizione diversa nelle varie redazioni – poiché nelle precedenti versioni non sarebbe stato contemplato l'obbligo per i successori.

³⁹ È impossibile pensare che un'omissione di questo tipo risalga all'originale, mentre è tipica delle copie. D'altra parte la copia diretta dall'originale [B] riporta il brano nella posizione corretta,

⁴⁰ MAYER - FAVREAU 1976, p. 52.

spiegabile graficamente con la cattiva lettura di una doppia «i», presente nell'antigrafo al posto di *hii*, interpretata come il numero II, che ha poi determinato la trasformazione di *omnes* in *homines*.

E passiamo ora ad esaminare la copia del 1795, che, come già detto, fa parte di un codice diplomatico redatto alla fine del XVIII secolo da un ignoto compilatore, che la dichiara derivata *ex archiepiscopali archivio*, il che, secondo i due studiosi, darebbe alla stessa una posizione di rilievo, ritenendo essi che l'antigrafo sia stato conservato nell'archivio della cattedrale di S. Lorenzo, destinatario del diploma, come avviene di norma in questa fase embrionale del comune genovese⁴¹.

Tale copia rappresenta l'elemento portante dell'ardita costruzione di Mayer e Favreau per alcune caratteristiche che la isolano nettamente dal resto della tradizione⁴².

Essi ne sottolineano le anomalie: innanzitutto l'indicazione del luogo *Datum Hierosolime*, assente in tutti gli altri testimoni; la data, 1109 e non 1104, espressa con la dicitura *anno Domini*, che viene adottata per i documenti dei re di Gerusalemme a partire dal XIII secolo; la riga del *signum*, presente solo qui, ma nettamente in contrasto con gli altri diplomi di Baldovino, dove, quando il re si sottoscrive, non essendo analfabeta, lo fa firmando di suo pugno ✠ *B Dei gratia rex* ✠, mentre qui troviamo *Signum Balduini regis, qui hanc cartam fieri curavit*⁴³.

Alcune divergenze rispetto agli altri testimoni riguardano il testo: oltre ad omissioni di minor conto mancano infatti il brano riguardante una complessa spartizione del contado (App. 1, righe 12-13), la garanzia *Eandem securitatem ...*, la frase *Hii omnes ...* e – aggiungiamo noi – i nomi di alcuni giuranti, mentre si distingue per un latino più fluente.

Le anomalie evidenziate sembrano ad un primo approccio non trovare effettivamente alcuna spiegazione se non attraverso l'ipotesi di una falsificazione operata a distanza di molti anni dal momento a cui si vorrebbe far risalire il diploma. Tuttavia la circostanza che per tutto il Medioevo ed anche nei secoli seguenti non si trovi traccia, neppure nelle compilazioni erudite,

⁴¹ Su questo argomento cfr. POLONIO 1984, pp. 234-237; POLONIO - COSTA RESTAGNO 1989, in particolare pp. 127-130.

⁴² MAYER - FAVREAU 1976, p. 45 e sgg.

⁴³ *Ibidem*, pp. 45-48.

anche di chi l'archivio arcivescovile aveva potuto consultare, del diploma in questa versione non può non far insorgere qualche dubbio.

Un'attenta collazione dei testimoni di epoca medievale con le edizioni a stampa dei secoli scorsi, e in particolare con quelle dei secoli XVII e XVIII, che spesso dipendono l'una dall'altra⁴⁴, ha evidenziato in quelle di Federico Federici, che sono peraltro le più antiche, derivate dal testo tramandato da *Duplicatum*⁴⁵, alcuni significativi punti di contatto con la copia del 1795: *Sancti* dove in tutti gli altri testimoni si legge *Sanctissimi* (App. 1, rigo 11), *territorii per terre* (App. 1, righe 5, 8), *Cesaree per Cesarie* (App. 1, rigo 6), *uniuscuiusvis* al posto di *uniuscuiusque* (App. 1, rigo 10), e, soprattutto, *delinquere* invece di *decidere* (App. 1, rigo 18), mentre vengono omessi un *de suo* (App. 1, rigo 26), mancante anche nella copia settecentesca⁴⁶, e i nomi o parte dei nomi di alcuni dei giuranti (App. 1, righe 27-30) che appaiono più strani: il *David* di *Golfredus de Turre David*⁴⁷ e *Gotinam*, gli stessi che vengono omessi nella versione 1795 oltre a *Gualterius Machomet* e *Pexellus viccomes*. Ma l'elemento più interessante è che qui per la prima volta compare la data 1109, in calce al documento e in numeri arabi in un caso⁴⁸, romani nell'altro⁴⁹, come dato quindi apportato dall'editore e non sicuramente presente, in quella forma, in un testo medievale.

Da dove il Federici ha potuto ricavare quell'anno 1109, assente nel testo da cui trascriveva?

Nelle *Colettanee*, dove ha raccolto in ordine cronologico dati relativi alla storia istituzionale della città e documenti⁵⁰, egli ha trascritto il diploma

⁴⁴ FEDERICI 1641, p. 49; FEDERICI 1642, p. 9; FERRARI 1643, p. 39 (in italiano dall'edizione del Federici); *Real grandezza* 1669, p. 441; UGHELLI¹, IV, col. 1168; UGHELLI², IV, col. 848.

⁴⁵ La derivazione dai *libri iurium* è denunciata dallo stesso Federici nelle *Colettanee* (ASGe, ms. cart., n. 46, c. 12v): « Questa convenzione tra Baldovino e i Genovesi (si riferisce anche al controgiuramento genovese) è sul registro comunis in archivio secreto ». Il registro in questione è sicuramente il *liber Duplicatum*, l'unica raccolta pervenutaci ad omettere un *de suo* (Appendice 1, rigo 26) così come il Federici.

⁴⁶ Su questa omissione v. nota precedente.

⁴⁷ Nelle *Colettanee* il Federici non scioglie, perché probabilmente non era riuscito ad interpretarla, la doppia D tagliata con una linea obliqua del compendio David.

⁴⁸ FEDERICI 1642, p. 9.

⁴⁹ FEDERICI 1641, p. 49.

⁵⁰ V. sopra nota 45. Un'altra copia delle *Colettanee* o sia *Fasti delle cose della Liguria raccolte da me Federico Federici* ..., più ricca di documenti è conservata all'Archivio Storico del Comune

– senza aggiungervi alcuna data – e il controgiuramento dei Genovesi tra un documento del 1107 di Torchitorio de Lacon e l'elenco dei consoli del 1109, evidentemente attribuendolo già in quest'occasione a tale anno, non si sa su quale base. Sembra comunque che, probabilmente influenzato dal Foglietta, abbia considerato il testo dell'iscrizione del 1105 un diploma, almeno stando sia a quanto scrive nelle *Colettanee* («I Genovesi ottennero il seguente privilegio in Gerusalemme ... e maggiormente illustrato nell'istoria del Foglietta, ma da me posto come sta in archivio per appunto»⁵¹), sia ad una delle sue Lettere, dove distingue nettamente «l'Elogio sculpito nell'istesso sepolcro di Christo, in lettere 42 d'oro, *Praepotens Genuensium praesidium*», dal «privilegio che autentico si conserva nel pubblico archivio»⁵², copiando poi di seguito l'iscrizione⁵³.

Questa errata interpretazione potrebbe averlo indotto a spostare nel tempo quello che per lui era un secondo diploma di Baldovino, di cui non conosceva la data, presente solo nel pseudo originale che egli non aveva visto, collocandolo in un altro momento di particolare gloria dei Genovesi in Oriente, cioè la presa di Tripoli e di Gibelletto per la quale fu determinante il loro apporto⁵⁴, e mettendolo forse in relazione con il diploma di Bertrando di Saint Gilles, che nella *Lettera* del 1641 pone subito dopo il nostro e il controgiuramento genovese⁵⁵.

di Genova, Fondo Brignole Sale, 104.F.5; il diploma di Baldovino e il controgiuramento dei Genovesi sono trascritti a c. 2v di un foglio aggiunto tra le cc. 28 e 29, scritto solo sulle cc. 1r e 2v, contenente a c. 1r il documento di Torchitorio de Lacon, del 1107, che anche nell'esemplare dell'Archivio di Stato precede il nostro documento, e il diploma di Bertrando di S. Gilles del 1109.

⁵¹ ASGe, *Colettanee*, c. 32r.

⁵² FEDERICI 1641, p. 11.

⁵³ La confusione tra iscrizione e diploma, che si perpetuerà anche nella storiografia del secolo seguente, è evidente anche nell'esemplare delle *Colettanee* conservato all'Archivio Storico del Comune (v. nota 50), dove a c. 28v, dopo il testo dell'iscrizione, il Federici annota «Et il vescovo di Tiro mette gran parte di queste promesse al libro X, cap. 28», dove in realtà Guglielmo di Tiro (*Historia rerum*, pp. 442-443) fa riferimento al diploma del 1104, mentre l'incertezza nel collocarlo nel tempo appare in una nota apposta subito dopo la rubrica del testo di Baldovino del 1104 «E vescovo di Tiro cap. 14 assai chiarificante»: nel capitolo indicato (*ibidem*, pp. 419-420) Guglielmo di Tiro narra i fatti del 1101.

⁵⁴ In particolare dopo la conquista di Tripoli, secondo Caffaro (*De liberatione civitatum orientis liber*, in *Annali genovesi*, I, p. 124), che il Federici conosce molto bene, i Genovesi si recarono in pellegrinaggio a Gerusalemme ed è possibile che proprio in quest'occasione il Federici abbia immaginato che possa essere stato concesso il diploma.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 51.

Questa sembra l'unica spiegazione possibile. Lascia tuttavia perplessi la coincidenza con la data riferita dalla copia del 1795, il cui antigrafo il Federici non sembra avere visto.

E se invece l'avesse conosciuto perfettamente per esserne egli stesso l'autore? Proprio a lui potrebbe infatti essere attribuita tale rielaborazione, conservata poi nell'archivio arcivescovile, che egli aveva frequentato a lungo, forse in mezzo ad altri testi manoscritti di studiosi ed eruditi sette-ottocenteschi. Un'ipotesi questa che appare piuttosto realistica soprattutto se si pensa che dallo stesso *archiepiscopali archivio* il redattore del codice diplomatico del 1795 dichiara di avere tratto il testo dell'iscrizione elaborato dal Foglietta. Non solo, ma anche in altri casi sembra che questo ignoto personaggio, nonostante la promettente premessa iniziale – *Assicuro del resto che ho avuto tutta l'attenzione per la loro autenticità* –, non sia andato tanto per il sottile nella scelta delle sue fonti. La ricerca dei « trattati fatti dalla Serenissima Repubblica di Genova con i diversi principi e stati d'Europa » gli è stata d'altra parte resa difficoltosa per l'impossibilità di accedere all'archivio della Repubblica, come egli stesso lamenta, così il più delle volte si è limitato ad utilizzare ciò che gli capitava sottomano – tutta la documentazione relativa ai sovrani della Terrasanta è derivata dall'archivio arcivescovile –, senza preoccuparsi se non si trattava di originali o copie medievali, ma semplicemente di trascrizioni, più o meno corrette, più o meno fedeli agli antigrافي, scritte da eruditi che lo avevano preceduto e facendone forse egli stesso in qualche caso una copiatura affrettata.

Così sembra essere avvenuto in particolare per due diplomi di Boemondo II, principe di Antiochia, tratti sempre dallo stesso archivio, il primo del 1169, di cui ci è pervenuto anche l'originale⁵⁶, per il quale deve essersi servito di un testo rimanipolato, anche in questo caso per renderlo, come pare, in latino più classico, con l'introduzione di molte varianti soprattutto nei nomi dei testimoni e con una curiosa aggiunta ✠ *Signum Boemundi principis Antiocheni*, il secondo, del 1° settembre 1190, tramandatoci solo in copia⁵⁷, che, oltre alle caratteristiche di cui sopra, presenta la trasformazione in prima persona del rigo del *Datum per manum Auberti Tharsensis archiepiscopi et*

⁵⁶ ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 68; Biblioteca civica Berio, *Codice diplomatico*, cc. 52v-55r: cfr. *Libri Iurium* I/2, nn. 340-341.

⁵⁷ ASGe, *Archivio Segreto* 2721, n. 27; Biblioteca civica Berio, *Codice diplomatico*, cc. 32v-33r. Il documento è ripetuto alle cc. 56v-57r da una copia autentica conservata nell'Archivio del Capitolo di S. Lorenzo, *Pergamene*, n. 9: cfr. *Libri Iurium* I/2, n. 343.

principalis curie cancellarii in Ego Aubertus Tharsensis archiepiscopus et principalis curie cancellarius dedi.

Nell'archivio arcivescovile, che il Federici conosceva bene e nel quale aveva lavorato, dovevano quindi essere conservate delle rielaborazioni manoscritte – ma in qualche caso, come in quello del Foglietta, il nostro compilatore potrebbe essersi servito anche di testi a stampa, magari attraverso una redazione manoscritta conservata nell'archivio arcivescovile –, realizzate a scopo erudito, di alcuni dei più antichi diplomi concessi dai principi di Terrasanta ai Genovesi, e non siamo certo molto lontani dal vero nell'immaginare proprio lo stesso Federici, nobile e senatore della Repubblica, intento a ciò, sulle orme del Foglietta, che per primo aveva rielaborato un testo medievale⁵⁸.

D'altra parte anche nelle edizioni a stampa il Federici sembra trattare con molta disinvoltura le fonti, come si può osservare confrontando i testi da lui offerti con i testimoni medievali: ciò si nota per il diploma di Boemondo del 1098⁵⁹, di Tancredi del 1101⁶⁰ e soprattutto di Bertrando di Saint Gilles del 1109⁶¹, la cui parte finale addirittura sunteggea, distinguendola però in quest'occasione con caratteri tondi rispetto al resto del testo in corsivo, mentre nella datazione omette *Facta est cartula*, riferendo solo *Anno MCVIII, sexto kalendas iulii, indictione secunda*.

Anche nell'edizione dell'iscrizione del Santo Sepolcro infine non si è lasciato sfuggire l'occasione di completarla con un tocco personale ed ha aggiunto alla fine del testo tramandato *et Gibellum in toto libere dimisit*, che non compare in nessuna fonte⁶².

Accertata quindi la verosimiglianza di una rielaborazione operata dal Federici, rileggendo in quest'ottica la versione 1795, messa in relazione con il testo tramandato dalle *Colettanee* e dalle edizioni a stampa, nelle quali si intravedono i primi indizi del processo di trasformazione che, con ulteriori

⁵⁸ Non si può naturalmente escludere a priori che si tratti di qualcun'altro, anche se i punti di contatto tra le edizioni a stampa e le *Colettanee* del Federici del diploma di Baldovino e la versione 1795 sembrano portare, almeno in questo caso, inequivocabilmente a lui. Sul Federici v. BERTRANDO 1961; DORIA - SAVELLI 1980, pp. 343-345.

⁵⁹ FEDERICI 1641, pp. 46-47.

⁶⁰ *Ibidem*, pp. 45-46.

⁶¹ *Ibidem*, p. 51.

⁶² *Ibidem*, p. 11; FEDERICI 1634a, pp. 12-13; FEDERICI 1634b, pp. 21-22.

modifiche, porterà alla redazione finale, si possono spiegare le anomalie e le divergenze rispetto al resto della tradizione.

Esaminiamo innanzitutto il problema della data. La dicitura « Anno Domini », adottata dai re di Gerusalemme solo oltre un secolo dopo la data del privilegio, è invece usata con continuità da Caffaro, che il Federici conosce molto bene e cita spesso. Proprio a lui, contemporaneo di Baldovino egli potrebbe essersi rifatto⁶³.

E veniamo al rigo del *signum*, dove si legge ✠ *Signum Balduini regis, qui hanc cartam fieri curavit*, che i due studiosi rilevano essere in contrasto con gli altri diplomi di Baldovino⁶⁴, ma nel quale non si può non trovare una certa affinità con quelli di Tancredi – *Signum manus supradicti Tancredi qui hoc breve fieri rogavit*⁶⁵ oppure *Signum manus supradicti Tancredi qui in eandem cartulam consensit et confirmavit*⁶⁶ – o con l'aggiunta, presente nel codice diplomatico del 1795, al diploma di Boemondo del 1169 ✠ *Signum Boemundi principis Antiocheni*⁶⁷.

Ai diplomi di Tancredi il Federici potrebbe quindi essersi ispirato per il rigo del *signum*, mentre sua potrebbe essere anche l'aggiunta a quello di Boemondo.

Tutto ciò rientra perfettamente nel quadro dell'erudito che ha dimestichezza con i documenti antichi, ma non si preoccupa di studiare le caratteristiche degli altri diplomi dello stesso re, che peraltro non poteva conoscere, accontentandosi di completare con la data e con il *signum* il documento al quale lavora e di applicare i formulari e le caratteristiche formali dei diplomi più vicini nel tempo a lui noti o desunti dallo stesso Caffaro.

Nella rielaborazione del testo poi ha voluto migliorare il latino con alcuni, anche se non particolarmente rilevanti ritocchi: non arriva infatti alla completa trasformazione operata dal Foglietta sul testo dell'iscrizione. Viene così tralasciato il *quinquaginta vel plurimorum* che indica a quanto debba ammontare l'*auxilium Ianuensium* nelle altre copie (App. 1, righe 10-11),

⁶³ Gli stessi Mayer e Favreau osservano come Caffaro usi questo tipo di datazione negli *Annali genovesi* e nella *Liberatio Orientis*.

⁶⁴ MAYER - FAVREAU 1976, p. 48.

⁶⁵ *Codice diplomatico*, I, n. 12.

⁶⁶ Nell'edizione il Federici, FEDERICI 1641, pp. 47-48, omette *in*.

⁶⁷ *Libri Iurium* I/2, nn. 340, 341; Biblioteca civica Berio, *Codice diplomatico*, p. 52.

omissione che i due studiosi sostengono migliorare la posizione giuridica genovese, pur ammettendo subito dopo che la differenza è sicuramente teorica perché Genova non avrebbe ottenuto nessuna contropartita per l'aiuto di un numero ridotto di partecipanti, mentre, a detta degli stessi, è possibile che l'omissione del « poco fine » *quingenta vel plurimorum*, sia legata alla caratteristica di questa copia che si distingue per un latino molto più fluente da quelle dei *Libri iurium*. E soprattutto vengono eliminati quei passi che gli risultavano oscuri: cadono così la spartizione del contado secondo un sistema tanto complicato da risultare tuttora di difficile comprensione⁶⁸, la clausola *Eandem securitatem ...* e il passo *Hii omnes iuraverunt Ianuensisibus pro rege*, che al Federici, nella posizione e nella variante *Duo homines ...* tramandata dal testo al quale attingeva, doveva risultare totalmente incomprensibile, tanto che nelle edizioni a stampa aveva tentato di legare *Eandem securitatem* al testo con l'introduzione di un *Nam*. L'eliminazione di queste due frasi ha portato come conseguenza la trasformazione dei giuranti in testimoni, i nomi di alcuni dei quali (*Gualterius Machomet*, *Pexellus vicecomes*, il *David* di *Golfredus de Turre David*, *Gotinam*) sono caduti, sempre sulla base dello stesso principio di eliminare tutto ciò che risultava poco chiaro.

Sgombrato così il terreno dalla copia del 1795, che tanto peso ha avuto nel giudizio di falsità del diploma genovese e che ha reso possibile la complicata ricostruzione di una serie di passaggi, di cui essa avrebbe rappresentato il testo più antico pervenutoci, dall'antigrafo del quale sarebbero derivate successive trasformazioni, passiamo ad un ulteriore punto forte della tesi di Mayer e Favreau, rappresentato dal confronto con gli altri diplomi di Baldovino I, pervenutici in originale o in copia, che metterebbe in luce significative discrepanze nel formulario tra il documento genovese e questi ultimi, citati dai due studiosi sempre solo attraverso i *Regesta* del Röhricht, senza alcun ulteriore riferimento archivistico o bibliografico.

I diplomi di Baldovino di cui il Röhricht dà notizia e che Mayer e Favreau hanno preso in considerazione sono – compreso il nostro – undici, se si esclude quello, considerato falso, del 1103⁶⁹, la maggior parte dei quali, a quanto mi risulta, tramandatici solo in copia⁷⁰.

⁶⁸ Su questo argomento cfr. MAYER - FAVREAU 1976, pp. 50-51.

⁶⁹ Cfr. *RRH*, n. 41.

⁷⁰ Per il confronto tra il documento genovese e gli altri del regno di Baldovino cfr. MAYER - FAVREAU 1976, pp. 40-48. A questo proposito devo precisare che non essendoci

Prima di parlare dei diplomi di Baldovino pervenutici bisogna affrontare, pur senza avere qui – e non sarebbe il luogo – la pretesa di fare uno studio diplomatico globale sulla documentazione da lui prodotta⁷¹, un problema preliminare relativo alla datazione; oltre all'estrema varietà del numero e del tipo degli elementi cronologici introdotti nei diversi documenti, come avremo modo di analizzare meglio in seguito, si evidenzia in essi una strana oscillazione nell'applicazione dello stile dell'incarnazione, costante in tutti, tra l'uso pisano (sicuramente attestato in due documenti)⁷² e quello fiorentino (accertabile in un unico caso)⁷³. Non presentando però tutti i diplomi elementi cronologici sufficienti per appurare se si tratti dell'uno o dell'altro, in alcuni casi risulta estremamente incerta l'esatta determinazione dell'anno, né ci può essere d'aiuto l'indicazione degli *epacta*, contenuta in tre di essi, dal momento che sembra essere usata in modo corretto in una sola occasione⁷⁴.

Ci sono pervenuti⁷⁵:

- 1) un diploma, non datato, attribuito al 1101, destinato alla Chiesa e al popolo di Gerusalemme, tramandatoci attraverso il cartulario del Santo Sepolcro (*RRH*, n. 34)⁷⁶;

pervenuto il documento genovese in originale e dovendosi quindi basare il confronto quasi esclusivamente sui caratteri intrinseci, non ho ritenuto necessario risalire alle fonti manoscritte, originali o copie che fossero, considerata anche la difficoltà dell'impresa in rapporto all'utilità che ne sarebbe derivata alla presente indagine, limitandomi alla consultazione delle edizioni, senza mancare di segnalare, ove possibile, come (se in originale o in copia) i documenti ci sono stati tramandati.

⁷¹ Ci limitiamo infatti ad affrontare, ben sapendo di non poter essere del tutto completi, quegli argomenti che si renderanno indispensabili per un corretto confronto con il nostro documento.

⁷² *RRH*, nn. 51, 80.

⁷³ *Ibidem*, n. 68a.

⁷⁴ Cfr. *RRH*, n. 74, datato 1114, indizione VII, XIV anno di regno di Baldovino, *epacta* XXII, tutti elementi concordanti, e nn. 79, 80, entrambi datati 1115 (indizione VII uno, VIII l'altro) in cui si fa riferimento agli *epacta* XXVIII nel primo caso, XXII nel secondo, non coincidenti né con quelli dell'anno 1115, né 1114, al quale il n. 80 potrebbe essere attribuibile (v. oltre) sulla base dell'indizione.

⁷⁵ Per comodità del lettore riteniamo utile indicare accanto ad ogni documento il riferimento a *RRH* (cfr. nota 29), per rendere più immediato il rinvio e più semplice il confronto con Mayer e Favreau, che hanno sempre fatto riferimento solo a questa raccolta.

⁷⁶ MIGNE, *CLV*, col. 1215, n. CXXII.

- 2) una donazione ai religiosi della basilica del monte Tabor, datata 1107, indizione XIV, che dovrebbe quindi risalire al periodo 25 marzo - 31 agosto 1106, tenuto conto dell'uso dell'indizione greca (*RRH*, n. 51)⁷⁷;
- 3) la concessione di un casale alla chiesa di S. Maria della valle di Josafat, datato 1108, senza altra indicazione cronologica, il cui testo il Röhrich dichiara essergli stato fornito dal conte Paul Riant, nell'anno 1888, *nescimus e quo codice exscriptum*, tramandatoci solo attraverso un manoscritto del XVIII secolo (*RRH*, n. 52)⁷⁸;
- 4) la conferma di donazioni di terre all'ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme, datata solamente 29 settembre 1110 (*RRH*, n. 57)⁷⁹;
- 5) un privilegio per la chiesa di Betlemme, che, recando l'indicazione cronologica 1110, indizione III, potrebbe risalire al periodo 1 settembre 1109 - 24 marzo 1110 se datata secondo l'uso pisano, al 25 marzo - 31 agosto 1110 secondo quello fiorentino, e tramandato da Guglielmo di Tiro (*RRH*, n. 59)⁸⁰;
- 6) la conferma di tutte le donazioni fatte all'ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme, del 20 giugno 1112, indizione V, datata quindi secondo il computo fiorentino, tramandataci in copia dell'inizio del secolo XIII (*RRH*, n. 68a)⁸¹;
- 7) la conferma di privilegi ai canonici del S. Sepolcro, datata 1114, indizione VII, XIV anno del regno di Baldovino; la corrispondenza del-

⁷⁷ L'originale dovrebbe essere conservato a Malta, Archivio dell'ordine, div. I, vol. 1, n. 1: cfr. DELAVILLE LE ROULX 1895, p. 44, n. 3. Edizione in *Codice diplomatico ordine gerosolimitano*, p. 1, n. I.

⁷⁸ Biblioteca comunale di Palermo, ms. A. Amico, del sec. XVIII, Qq.H.II, c. 174r. Non esiste un'edizione a stampa. I documenti relativi a S. Maria di Josafat, contenuti in questo codice erano stati fatti trascrivere da Paul Riant. Di questa trascrizione deve essersi servito il Röhrich e da essa deriva i suoi regesti, come dichiara esplicitamente, KOLHER 1899, che lamenta di non aver potuto vedere direttamente il codice Amico. Colgo qui l'occasione per ringraziare il prof. Romualdo Giuffrida ed il dott. Aldo Sparti per la gentilezza con la quale si sono prodigati per fornirmi notizie e riproduzioni fotografiche del materiale conservato a Palermo.

⁷⁹ PAOLI 1733, p. 2, n. II. Il Röhrich lo attribuisce, senza darne una spiegazione, al 1109.

⁸⁰ *Historia rerum*, libro XI, cap. 12.

⁸¹ Marsiglia, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, *Orde de Malte*, H¹54, rois de Hierusalem, n. 1 (cfr. DELAVILLE LE ROULX 1895, p. 44, n. 3). Edizione in *Cartulaire de l'Ordre des Hospitaliers*, I, p. 27. Il diploma fornisce altri elementi cronologici, oltre a quelli a cui abbiamo fatto riferimento, tutti concordanti, che vedremo meglio in seguito.

- l'anno solare con quello indizionale e con gli anni di regno indicati lo riporta al periodo 1 gennaio - 31 agosto, tenuto conto dell'indizione greca e qualunque sia lo stile dell'incarnazione usato. Il diploma ci è tramandato attraverso il cartulario del S. Sepolcro (*RRH*, n. 74)⁸²;
- 8) la conferma della donazione fatta dal visconte *Pesellus* e dalla moglie alla chiesa di S. Maria della Valle di Josafat, tramandataci solo attraverso una copia manoscritta nello stesso codice che conserva anche il diploma di cui al n. 3 del presente elenco. Tale copia non reca data, ma il redattore della raccolta ha indicato in testa al documento l'anno 1114 (*RRH*, n. 76a)⁸³;
- 9) la conferma di una donazione di casali fatta da *Willelmus de Buris* e dalla moglie alla stessa chiesa, datata 1115, indizione VIII, XV anno del regno di Baldovino; la corrispondenza dell'anno solare con quello indizionale e con gli anni di regno indicati lo riporta al periodo 1 gennaio - 31 agosto 1115, tenuto conto dell'indizione greca e qualunque sia lo stile dell'incarnazione usato. Il diploma ci è tramandato in originale (*RRH*, n. 79)⁸⁴;
- 10) la conferma di varie donazioni ancora alla chiesa di S. Maria, datata 1115, indizione VII (corrispondente al 1114), che risale quindi al periodo 25 marzo - 31 agosto 1114, tenuto conto dell'indizione greca, tramandataci in originale (*RRH*, n. 80)⁸⁵.

Dal che appare evidente che tutti i diplomi sono indirizzati ad enti religiosi, tuttavia per quello genovese, come già detto⁸⁶, il fatto che vi compaia quale destinatario la cattedrale della città è determinato solo dall'ambiguità giuridica del nascente Comune, per cui la chiesa genovese sembrava l'interlocutore più idoneo. Va inoltre sottolineato che il nostro documento è l'unico il cui destinatario esca dagli stretti limiti geografici del regno di Gerusalemme.

⁸² MIGNE, CLV, coll. 1121-1122, n. XXIX.

⁸³ Palermo, Biblioteca comunale, ms. A. Amico, Qq.H.II, c. 184r. Non esiste un'edizione a stampa.

⁸⁴ Palermo, Archivio di Stato, *Tabulario del Monastero di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat*, perg. n. 45; v. GARUFI 1908. Edizione in *Chartes de Terre Sainte*, p. 27, n. 5.

⁸⁵ Palermo, Archivio di Stato, *Tabulario del Monastero di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat*, perg. n. 46. Edizione in *Chartes de Terre Sainte*, p. 29, n. 6.

⁸⁶ Vedi sopra p. 392, nota 41.

E veniamo ora all'analisi degli elementi per i quali sono state riscontrate discordanze tra il documento genovese e gli altri.

Innanzitutto la mancanza dell'*invocatio*, sulla quale peraltro gli stessi Mayer e Favreau non insistono, in presenza di altri documenti di Baldovino che ne sono privi, diventa un elemento del tutto insignificante⁸⁷.

Più anomala si presenta invece l'*intitulatio* « rex Iudee et Ierusalem ac defensor sanctissimi sepulcri domini nostri Iesu Christi » nella quale si può intravedere una limitazione della sovranità di Baldovino là dove negli altri documenti si legge « rex Ierosolimitanus »⁸⁸, « regnum Ierosolimitanum dispositio ne Dei optinens »⁸⁹, « Dei gratia rex Ierusalem »⁹⁰, « Dei gratia Latinitatis Iherosolimorum rex »⁹¹ – anche questa tuttavia limitativa della sovranità del re che si estenderebbe solo all'elemento latino del regno –, ma anche « primus rex Francorum » in uno dei diplomi del 1110⁹², che però i due studiosi non prendono in considerazione perché a loro parere non rientra nel *Diktatrahmen*. Se, pur con le dovute varianti, il formulario dell'intitolazione degli altri documenti presenta una certa uniformità, non altrettanto uniforme è la posizione in cui viene a trovarsi: dopo la *notificatio* in un caso⁹³, dopo una lunga *narratio* in un altro⁹⁴, dopo l'arenga e la data in un terzo⁹⁵, nel protocollo dopo l'invocazione negli altri⁹⁶.

In tutti – fanno eccezione il doc. del 1101 ed uno del 1110, nel quale però compare nel testo⁹⁷ – è invece presente la formula devozionale, assente nel nostro.

⁸⁷ Nell'invocazione si richiama, quasi sempre la SS. Trinità, ma non manca un esempio in cui ci si riferisce solo alla persona del Cristo ed un altro che colloca l'invocazione nella *dispositio* « Deo Sanctoque Salvatori invocato atque nominato » (*RRH*, n. 51).

⁸⁸ *Ibidem*, nn. 51, 57, 79.

⁸⁹ *Ibidem*, n. 74.

⁹⁰ *Ibidem*, n. 68a.

⁹¹ *Ibidem*, n. 80.

⁹² *Ibidem*, n. 59.

⁹³ *Ibidem*, n. 57.

⁹⁴ *Ibidem*, n. 59.

⁹⁵ *Ibidem*, n. 74.

⁹⁶ L'unica eccezione è rappresentata da *RRH*, n. 34, che non presenta né invocazione né intitolazione, ma inizia semplicemente con « Ego Balduinus ... ».

⁹⁷ *Ibidem*, nn. 34, 59.

Per quanto riguarda la data, H.E. Mayer e M.L. Favreau evidenziano che il documento genovese non è stato ampiamente datato come si usava ai tempi di Baldovino, quando, secondo quanto essi sostengono, venivano indicati l'indizione, in realtà assente in altri due casi⁹⁸, gli *epacta*, presenti però solo in tre diplomi⁹⁹, e i *concurrentes*, che contrariamente a quanto affermato non compaiono in nessun caso.

Se è pur vero che la data del nostro documento è estremamente ridotta – *anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo quarto* – la lettura diretta delle datazioni degli altri diplomi, che qui di seguito proponiamo, evidenzia immediatamente la più assoluta mancanza di uniformità e, semmai, l'introduzione di un maggior numero di elementi in quelli più recenti¹⁰⁰;

- 1) Manca.
- 2) « Anno ab incarnatione Domini M°C°VIIº, existenti indictione autem XIII ».
- 3) « Factum est hoc privilegium anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi MCVIII ».
- 4) « Facta est autem ista carta corroborationis vel confirmationis XXII kalendas octobris anno ab incarnatione Domini centesimo decimo post millesimum ».
- 5) « Facta est autem haec concessionis vel confirmationis nostrae inscriptio rerumque gestarum designatio anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo decimo, indictione tertia, presidente Romane Ecclesie papa, domino Paschale secundo, Hierosolimis vero Gibelino Arelaten- si archiepiscopo, Sedis Apostolicae vicario, in patriarcham electo ».
- 6) « Actum est anno dominicae incarnationis MCXII, indictione V, captionis Iherusalem a christianis XIII, domini patriarchae Arnulfi primo et regis Balduni XII, *seguono la corroboratione e l'elenco dei testimoni, che termina con il nome dello scrittore* Robertus sacerdos qui hanc cartam scripsi, *quindi riprende la datazione* XII cal(endas) iulii, anno ut supra, feria V, luna XII ».

⁹⁸ *Ibidem*, nn. 52, 57.

⁹⁹ *Ibidem*, nn. 74, 79, 80.

¹⁰⁰ Riprendo qui la numerazione dell'elenco precedentemente fornito per non ripetere elementi di identificazione dei singoli documenti già sopra indicati.

- 7) « Anno igitur ab incarnatione Domini MCXIV, anno quoque regni mei XIV, indictione VII, epacta XII ».
- 8) Manca.
- 9) « Actum est igitur et confirmatum hoc donum anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi MCVX (sic), epacta XXVIII, regni quoque regis Balduini VX (sic), gubernante Acelino iamdictum ospitale sub Hugonis regula primi abbatis in valle Iosafat ».
- 10) « Factum est autem hoc privilegium in Iherusalem, anno incarnationis dominicae millesimo centesimo quinto decimo, indictione septima, epacta vicesima secunda ».

Analoga assenza di omogeneità si segnala anche nella posizione: al termine dell'escatocollo, nell'escatocollo prima dell'elenco dei testimoni, spezzata, come abbiamo visto, dalla *corroboratio* e dall'elenco dei testimoni, dopo la *notificatio* oppure dopo l'arena con la quale ha inizio il documento.

La circostanza poi che la data manchi nei *libri iurium* e nella copia derivata da un perduto *liber iurium*, ma sia presente solo in quella su pergamena della fine del secolo XII, appare molto meno « curiosa » se si considera che *Vetustior*, dipendente per le prime 48 carte da un perduto registro del XII secolo, tramanda 84 dei 279 documenti contenuti in questa parte senza riferirne la data e la percentuale di quelli non datati aumenta nelle prime carte, dove, su 61 documenti (ai nn. 59-61 corrispondono l'iscrizione del Santo Sepolcro, il giuramento di fedeltà dei Genovesi a Baldovino e il diploma dello stesso re) oltre la metà, e per l'esattezza 31, risultano privi di ogni indicazione cronologica.

È evidente che, per ragioni che ci sfuggono, i redattori delle più antiche raccolte genovesi hanno tralasciato in molti casi, quasi come un elemento superfluo, la datazione. D'altra parte l'eventualità che per qualche ragione si possano verificare tali omissioni non è poi tanto remota se altri due diplomi di Baldovino, tramandati in copia, ci sono pervenuti privi di data¹⁰¹.

La *sanctio*, assente nel documento genovese e in quello del 1101¹⁰², è presente in tutti gli altri, limitatamente però alla minaccia di pene spirituali, espressa nelle forme più varie¹⁰³, probabilmente correlata ai destinatari, che in tutti gli altri diplomi di Baldovino conservati sono enti religiosi.

¹⁰¹ Cfr. *RRH*, nn. 34, 76a.

¹⁰² *Ibidem*, n. 34.

¹⁰³ In un unico caso (*ibidem*, n. 79) la *sanctio* è seguita dall'*aprecatio Amen amen, fiat fiat*.

La presunta assenza di qualsiasi forma di autenticazione nel nostro documento, lamentata da Mayer e Favreau¹⁰⁴ è del tutto priva di significato in mancanza dell'originale. Gli elementi di convalidazione a cui si fa ricorso nei documenti di Baldovino sono infatti il sigillo – nettamente prevalente – e la sottoscrizione regia, limitata a due casi¹⁰⁵. L'assenza della formula corroborativa nella maggior parte dei documenti¹⁰⁶ rende impossibile accertare quali forme di autenticazione fossero presenti in diplomi tramandati in copie nelle quali non rimane alcun ricordo del sigillo, che presumibilmente era l'unico elemento di convalida, non potendosi tuttavia escludere, come gli stessi studiosi ammettono per altri documenti tramandati in copia, che un'eventuale sottoscrizione regia sia stata omessa perché di difficile lettura¹⁰⁷.

Questo confronto sembra evidenziare, più che un formulario « del tutto inusuale » del documento genovese, una assoluta mancanza di uniformità in tutti quelli citati dal Röhrich, individuabile non solo nel dettato, che si presenta privo di omogeneità nelle stesse parti dispositive pur in atti di identica natura giuridica¹⁰⁸, ma anche nella struttura, alla quale i singoli elementi, collocati in diverse posizioni, conferiscono una fisionomia diversificata.

Certamente una qualche forma di organizzazione cancelleresca alla corte regia doveva esistere, prova ne sia anche la presenza di un *Paganus cancellarius* tra i testimoni di una conferma di donazioni del 1115¹⁰⁹, la cui funzione di *cancellarius regis* sarà meglio specificata nei documenti di Baldovino II, dove comparirà frequentemente sia come testimone¹¹⁰, sia in qualità di scrittore¹¹¹.

¹⁰⁴ MAYER - FAVREAU 1976, p. 21.

¹⁰⁵ Cfr. *RRH*, n. 68a, tramandato in copia, in cui nella *conoboratio* sono annunciate la sottoscrizione regia (omessa nella copia) e l'apposizione del sigillo *manu mea subterconfirmo, sigillo meo sigillo*, e n. 57, nella cui edizione è stata riprodotta in facsimile anche la sottoscrizione regia.

¹⁰⁶ È presente solo in tre casi: *RRH*, nn. 68a, 74, 79.

¹⁰⁷ Cfr. al proposito il facsimile della sottoscrizione regia all'edizione di *RRH*, n. 57. Sono apparentemente privi di forme autenticazione *RRH*, nn. 51 (il cui originale non ho potuto vedere, ma che MAYER - FAVREAU 1976 dicono essere sigillato), nn. 52 e 59, tramandati in copia, mentre del n. 74, pur in copia, sappiamo attraverso la corroborazione che recava sottoscrizione regia e sigillo.

¹⁰⁸ Si tratta di due conferme di donazioni: cfr. *RRH*, nn. 76a, 79.

¹⁰⁹ *Ibidem*, n. 79.

¹¹⁰ *Ibidem*, nn. 89, 90, 109.

¹¹¹ *Ibidem*, nn. 102, 105, 121.

Tale cancelleria tuttavia, ancora allo stato embrionale e probabilmente ridotta all'essenziale anche per quanto attiene al numero degli addetti, non sembra in grado o non si pone neppure il problema di produrre documenti caratterizzati da un'uniformità stilistica e strutturale tale da far escludere l'apporto di esperienze redazionali diverse, soprattutto nei primi anni, ma forse anche in seguito. Dico che forse non si pone il problema perché il ricercare nei documenti prodotti da cancellerie minori quella uniformità nelle caratteristiche formali e strutturali che rende immediatamente riconoscibili i prodotti documentali di quelle maggiori risponde forse di più ad un nostro schema mentale che non ad un'esigenza effettivamente sentita da ogni cancelleria. È inoltre ipotizzabile, viste le caratteristiche di ciò che ci è pervenuto, l'occasionale utilizzazione di scrittori estranei alla corte regia, magari forniti direttamente dai destinatari: tale potrebbe essere il *Robertus sacerdos* che, comparando tra i testimoni, si attribuisce anche la scritturazione – *qui hanc cartam scripsit* – della donazione del 1112 all'ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme, del quale lo stesso Roberto poteva far parte¹¹².

Analoga procedura potrebbe essere stata seguita per il nostro diploma, la cui configurazione in forma di giuramento, così insolita per i documenti dei re di Gerusalemme, sarebbe stata condizionata dall'influenza dei destinatari, per i quali invece assai frequenti sono i contratti bilaterali stipulati attraverso un reciproco giuramento, mentre non poco deve aver pesato la volontà del re di assicurarsi, attraverso un impegno scritto, la fedeltà e l'appoggio dei Genovesi, come contropartita dei benefici concessi.

La redazione ad opera del destinatario spiegherebbe inoltre anche la mancanza della formula devozionale e della *sanctio*, mentre l'*intitulatio Rex Iudee et Ierusalem ac defensor sanctissimi sepulcri domini nostri Iesu Christi*, che, secondo Mayer e Favreau, si adatterebbe ai primi anni di regno di Baldovino, potrebbe risalire ad un diploma loro concesso nel 1101, dal quale potrebbero aver mutuato qualche elemento per la redazione di quello più recente¹¹³.

Il legame del diploma con il giuramento, pervenutoci anch'esso senza data, dei consoli genovesi al re sembra evidente, nonostante il parere dei due

¹¹² *Ibidem*, n. 68a. In un unico caso tra i testimoni compare un notaio (*Fattis notarius*): *ibidem*, n. 76a.

¹¹³ Alla possibilità che già nell'aprile di tale anno sia stato concesso un diploma sembra credere MAYER - FAVREAU 1976, pp. 73-75. Sulle vicende di quegli anni e sull'eventualità di primi accordi scritti tra il re e i Genovesi v. in seguito.

studiosi che invece lo negano¹¹⁴. Infatti, pur nell'estrema concisione del testo – il che spiega l'assenza del rimando alla partecipazione genovese alla conquista di Acri e allo stesso diploma di Baldovino lamentata da Mayer e Favreau –, ridotto ad un semplice giuramento di fedeltà, a cui si aggiunge l'impegno di combattere in difesa di Gerusalemme, non lascia dubbi sulla corrispondenza degli impegni genovesi alle concessioni regie, oltre alla presenza in entrambi del verbo *dilatabitur* (v. Appendice I, righe 23-24; Appendice II, rigo 6), la perfetta coincidenza di alcune formule, che qui di seguito si evidenziano:

Diploma	Giuramento
iuro quia nec ego nec aliquis homo meo consilio auferet vobis vitam aut membrum vel captionem faciet	iuramus ... quia neque nos nec aliquis homo nostro consilio auferet tibi vitam aut membrum aut capi faciet
Eandem securitatem cuicumque dedero terram meam facere vobis faciam	et hanc eandem securitatem faciemus cuicumque dederis prenominatam terram

La parte avuta dai Genovesi nella conquista della Terrasanta fu certamente tale da giustificare la concessione di un diploma con ampi privilegi e di un'iscrizione attraverso la quale i meriti della città ligure fossero sotto gli occhi di tutti. Come osserva giustamente il Kedar¹¹⁵, risulta da fonti non genovesi, la cui affidabilità non è mai stata messa in dubbio, che Baldovino riuscì a conquistare Arsuf con l'aiuto della flotta genovese nel 1101, mentre un anno prima il fratello Goffredo di Buglione aveva fallito nella stessa impresa, e che nel 1104 conquistò Acri con l'apporto genovese¹¹⁶ dopo aver dovuto rinunciare un anno prima, operando da solo.

In entrambi questi momenti potrebbe collocarsi la concessione di un diploma. È possibile che già nel 1101 i Genovesi abbiano ottenuto da Baldovino un primo riconoscimento della loro cooperazione, attraverso il quale il re voleva nello stesso tempo ingraziarseli nel momento in cui, stando a quanto narrato da Guglielmo di Tiro, aveva avviato trattative per convincerli a partecipare con la loro flotta alla conquista di Acri. Ciò non significava tuttavia

¹¹⁴ Per il testo completo v. Appendice 2; v. anche nota 7.

¹¹⁵ KEDAR 1986, p. 327.

¹¹⁶ La flotta genovese intervenne in modo massiccio: Caffaro (*Annali genovesi*, I, p. 13) parla di 40 galere, Fulcherio di Chartres, (*Historia Hierosolymitana*, p. 407), ricorda addirittura 70 navi rostrate.

che i patti intercorsi tra il re e i Genovesi e di cui ci dà notizia Fulcherio di Chartes¹¹⁷, al quale si rifa Guglielmo di Tiro, fossero scritti¹¹⁸.

Ad un diploma concesso nel 1104 non fa invece alcun cenno Fulcherio, mentre ne parla diffusamente Guglielmo: questa discrepanza induce Mayer e Favreau a ritenere che anche quest'ultimo sia caduto nella trappola dei Genovesi ed abbia dato credito al falso ormai circolante nel momento in cui scriveva la sua cronaca. In realtà il chiaro riferimento non solo al privilegio, ma anche al giuramento dei Genovesi¹¹⁹ sembra una prova evidente a favore dell'autenticità e del collegamento tra i due testi, tanto più che ben difficilmente Guglielmo, strettamente legato ad Amalrico, avrebbe parlato del diploma se non fosse stato più che certo della sua autenticità; viene anzi da pensare che proprio il parlare diffusamente di questo, riferendone addirittura alcune clausole, gli abbia permesso di sorvolare sull'iscrizione di cui si dibatteva proprio in quegli anni e che del diploma riprendeva il contenuto¹²⁰.

L'ipotesi, avanzata da Mayer e Favreau, circa la possibilità che a quel diploma non sia mai stata data applicazione, sulla base dell'affermazione di Guglielmo *qua obtenta* (Acri) *Ianuensibus iuxta singulorum merita, possessiones et domicilia assignavit*¹²¹, nella quale essi leggono che il re avrebbe conferito la proprietà di Acri *iuxta singulorum merita* e non *iuxta privilegium*, sembra difficilmente credibile, mentre appare più probabile pensare che il cronista

¹¹⁷ *Ibidem*, p. 387.

¹¹⁸ *Historia rerum*, pp. 419-420: « Statutum est inter eos et iuramenti interpositi confirmatum quod ... si quampiam de urbibus hostium vel oppidis per eorum auxilium violenter capi contingeret, tertiam partem manubiarum et pecuniae ab hostibus ablatae ... haberent ..., reliquis duabus domini regis conservatis, insuper et in qualibet civitatum ... vicum unum, qui proprius esse civium Ianuensium ... ».

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 442: « missa statim ad consules legatione, verbis amicis invitavit eos, antequam ad propriam redeant, Christo velint militare ... Tandemque prudentibus interpositis viris, et rem effectui fideliter mancipare quaerentibus, responsum dederunt, quod, si reddituum et obventionum, quae ex marino accessu in portu colligerentur, tertia pars illis in perpetuum concederetur, et in civitate ecclesia, et in vico iurisdictione plena daretur, ad capiendam predictam urbem fideliter laborarent. Placuerunt itaque domina regi et principibus eius condiciones predictae et fidei nexu corroboratas utrimque, scripti beneficio, perpetuae memoriae mandaverunt ... ».

¹²⁰ La mancata citazione del diploma nell'opera di Fulcherio di Chartes non deve stupire più di tanto, se si considera, come osserva KEDAR 1986 (p. 327, nota 24), che lo stesso non fa alcun cenno neppure ad un evento così importante come il concilio di Nabulos del 1120.

¹²¹ *Historia rerum*, p. 443.

faccia in questo caso riferimento non ai benefici concessi alla città, ma a compensi assegnati dal sovrano ai singoli Genovesi per particolari meriti.

Anche il silenzio di Caffaro, che negli Annali, al contrario di quanto avviene nel *De Liberatione*, non fa alcun cenno al diploma del 1104, sembra a Mayer e Favreau un chiaro segno che quando egli scriveva la sua opera il documento non esisteva ancora. Allo stesso modo egli però non menziona mai neppure la convenzione, verbale o scritta che fosse, tra il re Baldovino e i consoli della flotta genovese, fatta nella primavera del 1101 subito dopo Pasqua, e della quale parlano sia Fulcherio di Charters, sia Guglielmo di Tiro, pur avendo assistito personalmente a quegli eventi e pur dilungandosi nel racconto dell'accensione delle lampade pasquali¹²², mentre parla delle ricompense ricevute in quell'occasione dai singoli Genovesi.

Il silenzio dell'annalista non può quindi essere interpretato come una prova a favore della falsità, soprattutto se si tiene conto che il racconto di Caffaro, a parte la narrazione più ampia riservata alle vicende degli anni 1100-1101, alle quali aveva partecipato in prima persona, è molto succinto almeno fino al 1155¹²³ e i riferimenti ai documenti sono ridotti ad un numero veramente esiguo di casi.

Ripercorriamo ora, pur in maniera sintetica, l'*iter* seguito dal falso secondo la ricostruzione fattane da Mayer e Favreau per collegare i diversi momenti storici alle differenti redazioni del diploma, in particolare a quella tramandata dalla copia del 1795, della quale abbiamo già a lungo parlato nel tentativo di dimostrare quale ne sia l'origine, ma che riprendiamo in considerazione per seguire il ragionamento dei due studiosi, che sono costretti ad una particolare lettura delle fonti e ad una ricostruzione degli eventi molto complessa per cercare di spiegare le ragioni delle varianti, ben poco significative dal punto di vista storico, attraverso le quali i Genovesi avrebbero adattato, anche nei dettagli, il diploma alle particolari situazioni, correndo seri rischi di essere smascherati nel presentare una serie di documenti uno diverso dall'altro, talvolta anche a distanza di pochi anni.

¹²² *Annali genovesi*, I, pp. 7-9.

¹²³ Caffaro si sofferma in genere più diffusamente solo sulla narrazione di quei momenti in cui ricopriva qualche carica pubblica: ricorda ad esempio dettagliatamente le imprese genovesi contro i Pisani nel 1125, alle quali aveva partecipato come console imbarcato sulle galere della città, mentre nell'anno 1133 fa solo un rapido cenno sia alla pace tra Genovesi e Pisani, sia alla concessione della dignità arcivescovile a Genova, senza fare alcun riferimento ai documenti.

Innanzitutto essi partono dal presupposto che nel 1101 i Genovesi abbiano effettivamente ottenuto un diploma da Baldovino, ma che attraverso successive falsificazioni abbiano tentato di ottenere privilegi più ampi di quelli effettivamente goduti.

Nel corso della seconda metà del XII secolo, grazie al rafforzarsi della potenza franca sulle coste siro-palestinesi, i re di Gerusalemme e gli altri signori di Terrasanta si sentirono tanto forti da pensare di poter fare a meno dell'aiuto delle città italiane. In conseguenza di ciò, tentarono, a più riprese, di ridurre a poco a poco i privilegi di cui esse godevano, provocando la reazione dei Genovesi che, per la prima volta nel 1155, attraverso un loro legato, Mainfredo, canonico di S. Lorenzo, trasmisero alla curia romana, riunita a Benevento, la documentazione relativa alla causa contro il re di Gerusalemme, il conte di Tripoli e il principe di Antiochia *qui iusticiam Ianuensium, quam in orientalibus plagis habere debent, cotidie auferunt et diminuunt*¹²⁴.

In questa occasione sarebbe stata presentata la prima versione del falso, quella corrispondente ad un perduto antigrafo della copia del 1795, non data, perché la data 1109, che questa riferisce non si concilia con quanto emerge dal *De liberatione civitatum Orientis* di Caffaro¹²⁵, che sarebbe stato presentato, anzi costruito appositamente, per fare da supporto ai documenti¹²⁶.

L'utilizzazione del diploma in questa versione si giustificerebbe con la clausola, sfavorevole rispetto alla tradizione dei *libri iurium*, relativa al Cairo, in conseguenza dell'assenza della frase *cum tribus melioribus casalibus si eam* (App. 1, righe 13-14). Tale clausola sarebbe stata lasciata inalterata rispetto all'ipotetico documento del 1101, perché la conquista di questa città

¹²⁴ *Annali genovesi*, I, p. 43, La relazione di Mainfredo e il breve del pontefice al re di Gerusalemme sono tramandati attraverso quest'unica fonte.

¹²⁵ *Annali genovesi*, I, pp. 121-122.

¹²⁶ I due studiosi sposano così la tesi del Belgrano (*Annali genovesi*, I, pp. XCII-XCVIII) secondo il quale l'opera sarebbe stata scritta tra il 1155 e il 1156 proprio in occasione della disputa tra Genova e il re di Gerusalemme, come promemoria delle benemerienze genovesi da presentare al pontefice, arbitro della controversia; PETTI BALBI 1982 (p. 25 e sgg.) invece, osservando la complementarità della parte iniziale del *De liberatione*, che contiene il racconto delle cause e delle vicende della prima Crociata fino al 1110, e l'inizio degli Annali, avanza l'ipotesi che in origine facessero parte di un'unica memoria, scritta da Caffaro in età giovanile, subito dopo l'esperienza avuta in Terrasanta, e che nel 1152, al momento di presentare ai consoli le proprie memorie egli ne abbia utilizzato solo una parte. Sulla credibilità dell'opera storiografica di Caffaro v. PLACANICA 1995, pp. 1-62.

non era nemmeno pensabile nel 1155 e i Genovesi non avrebbero quindi avuto interesse a particolari concessioni al riguardo: in realtà si dovrebbe trattare ancora una volta di un tentativo del Federici di migliorare la qualità e la leggibilità del testo operando opportuni tagli ¹²⁷.

La data sarebbe stata omessa perché, secondo Mayer e Favreau, non ci si ricordava più a quale anno risalisse la conquista di Acri, come emergerebbe anche dal racconto di Caffaro. Nell'opera dell'annalista si evidenzia effettivamente una certa confusione tra diploma e iscrizione; vi si legge infatti: « *Ibique rex Balduinus Ianuensis privilegia, sicut promiserat et scripta sunt in registro Ianuensi, indictione XI firmavit et fecit; quorum privilegiorum exemplum litteris aureis in truina sepulcri in lapide uno scribi praecepit, et uti scriptum fuit cum XII viris de maioribus curie sue in perpetuum firmum tenere iuravit, et tunc currebant anni MCV* ». Il richiamo all'undicesima indizione (genovese) e quindi al 1104 per il diploma appare chiaro, mentre l'accento ai giuranti dello stesso determina una frattura nel discorso relativo all'iscrizione, tanto da far sì che al diploma sembrino attribuite da Caffaro due date diverse. L'apparente contraddizione potrebbe spiegarsi con un'aggiunta marginale, inserita solo in un secondo momento nel testo in posizione errata: se infatti si estrapola l'espressione *et uti scriptum fuit cum XII viris de maioribus curie sue in perpetuum firmum tenere iuravit* e la si colloca dopo *firmavit et fecit*, ma prima di *quorum privilegiorum*, il mosaico si ricompone e le due date, 1104 per il diploma e 1105 per l'iscrizione, emergono chiaramente. D'altra parte se Caffaro fosse stato veramente incerto sull'attribuzione all'uno o all'altro anno avrebbe potuto aggirare molto più facilmente l'ostacolo non facendo alcun riferimento cronologico, che per l'economia della narrazione non appare neppure indispensabile.

Il racconto di Caffaro comunque mal si concilia con la versione del falso tramandato dalla copia del 1795, pur epurata della data. Innanzitutto il richiamo al *registro Ianuensi* riporta inequivocabilmente alla versione tramandata da *Vetustior*, che dal registro del XII secolo deriva tutta la prima parte, mentre lo stesso accenno sembra supportare l'ipotesi di una redazione del *De liberatione*, o almeno di aggiunte, posteriori al 1153, anno prima del quale sarebbero stati trascritti nel registro il diploma del re, il giuramento dei Genovesi e

¹²⁷ Il Federici avrebbe ommesso, subito dopo il riferimento al Cairo, la frase in questione, collegandolo direttamente al *si auxilio Ianuensium cepero et adquisiero* (App. 1, righe 14-15), in conseguenza dell'eliminazione, di cui parleremo tra poco, della complessa spartizione del contado.

il testo dell'iscrizione, in quella versione che sarebbe stata utilizzata, secondo Mayer e Favreau, solo intorno al 1169¹²⁸.

Inoltre l'errore in cui l'annalista cade nell'indicare il numero dei giuranti – ne denuncia dodici – si può spiegare con una lettura frettolosa ed errata¹²⁹ del testo tramandato dai *libri iurium*, nel quale se ne contano otto¹³⁰, mentre risulta impossibile arrivare ad un numero così elevato partendo dai cinque che si leggono nella copia del 1795.

A prescindere dall'incoerenza con la quale Mayer e Favreau ora evidenziano le imprecisioni di Caffaro nel riferire nel *De liberatione* le clausole del diploma¹³¹, tanto da ipotizzare che egli si rifaccia ad un diploma autentico distrutto dopo la costruzione del falso, ora fanno di quest'opera la base storica destinata ad appoggiare il falso o i falsi presentati nel 1155, l'imprecisione del cronista dà la sensazione di trovarci di fronte, come gli stessi studiosi ammettono, ad una composizione frettolosa, scritta velocemente per uno scopo ben preciso, che tuttavia non poteva essere quello di avallare un falso, nel qual caso almeno i riferimenti ai documenti sarebbero stati curati, proprio per non correre il rischio di sortire l'effetto opposto, ossia smascherare l'inganno, mentre questa sorta di leggerezza meglio si adatta ad un'opera in parte addirittura poetica e fantastica, che solo doveva colpire con l'evidenza dei meriti genovesi l'attenzione di chi della causa doveva occuparsi e fare da supporto di memoria storica e di *fil rouge* a documenti genuini, sia che a questo scopo sia stata scritta, sia che fosse preesistente¹³².

¹²⁸ V. sopra p. 391, nota 38.

¹²⁹ Una lettura frettolosa meglio si accorda con un racconto genuino che con una costruzione artificiosa e finalizzata che avrebbe richiesto più attenzione.

¹³⁰ V. App. 1, righe 27-30, La scansione data ai nomi da Caffaro potrebbe essere la seguente: *Ugo de Tabaria, Ugo de Sancto Abraam, Gervasius, Dapifer, Gualterius, Machomet, Fredericus de Corbolio, Pexellus, Vicecomes, Golfredus de Turre, David, Gotinam*.

¹³¹ In particolare, oltre a quanto già detto in precedenza, rimarcano la divergenza tra quanto il diploma stabilisce a proposito di Acri e quanto invece denuncia Caffaro.

¹³² Oltre a quanto detto alla nota 126, la composizione del *De liberatione* potrebbe anche porsi in relazione, come ha ipotizzato PUNCUH 1982 (p. 69 e sgg.), con i rapporti della città con Federico I. La coincidenza del momento di redazione del *De liberatione* e del cambiamento di tono degli Annali a partire dal 1154, anno dal quale il racconto degli avvenimenti denota improvvisamente un salto di qualità, divenendo più dettagliato e ricco, potrebbe collegarsi ai mutamenti politici conseguenti alla presenza di un personaggio che domina la scena degli Annali come il Barbarossa. Egli costringe Genova non solo a difendersi attraverso la costruzione di una poderosa cinta muraria, ma soprattutto ad opporgli una serie di giustificazioni

Un elemento a favore della falsità sarebbe, a parere dei due studiosi, anche la clausola del diploma relativa agli atti di pirateria, presente in tutte le versioni, ma che si adatterebbe perfettamente alla situazione verificatasi nel 1155.

Nella protesta presentata al papa il canonico Mainfredo si lamenta *de hominibus Hierosolimitani regis qui cum galeis naves Ianuensium et pecuniam iniuste eis abstulerunt, adhuc vero de quibusdam Provincialibus, scilicet Bernardo Attonis et sotiis eius*, chiedendo giustizia. Mayer e Favreau vedono un chiaro collegamento tra questa protesta e la clausola del diploma *Si vero aliqua galea vestra amore Dei causa in partibus meis remanserit quicquid depredaverint eis non auferam* (App. 1, righe 26-28), nella quale non si fa distinzione tra le navi saracene e quelle cristiane depredate. Essi infatti ritengono che il re di Gerusalemme avesse fatto confiscare navi genovesi e denaro in esse trasportato come conseguenza di un atto di pirateria operato da queste nei confronti di navi cristiane, ragion per cui nel diploma sarebbe stata inserita quella clausola generica attraverso la quale i Genovesi avrebbero potuto rivendicare libertà di azione. I due studiosi sostengono infatti che Baldovino non avrebbe ammesso atti di pirateria contro le navi cristiane, ma solo contro quelle saracene, per non mettere in crisi il commercio nel suo regno.

A parte la considerazione che in realtà Baldovino era in quegli anni talmente dipendente dall'aiuto genovese da vedere probabilmente come prioritari gli interessi militari su quelli economici, sembra strano che, se le cose stanno così, nella protesta non si faccia alcun cenno a questa clausola così importante.

I Genovesi sembrano in realtà lamentarsi non di un sequestro operato da funzionari regi – non necessariamente così deve intendersi il *de hominibus Hierosolimitani regis* –, ma di un vero e proprio atto di pirateria nei confronti delle loro navi¹³³, e questo tanto più se si tiene conto che nella lettera del papa al re di Gerusalemme si legge: *quod homines tui pecuniam et navem in qua ipsa pecunia ferebatur ei s... per violentiam abstulerunt ... omnia que iniuste et per rapinam ablata sunt*. Difficilmente il pontefice avrebbe usato questo linguaggio se si fosse effettivamente trattato di un sequestro ad opera dei funzionari regi.

storiche della propria autonomia. E proprio negli *Annali* e nel *De liberatione* si può leggere il tentativo di precisare la funzione di Genova sul mare e in sua difesa.

¹³³ La protesta si estende anche ai Provenzali che dovevano aver compiuto azioni analoghe.

Un altro passo critico sarebbe quello riguardante le disposizioni relative agli abitanti di Savona, Noli e Albenga, esentati al pari dei Genovesi dai diritti doganali. Mayer e Favreau si chiedono se Genova aveva il diritto di accorparli ai suoi privilegi commerciali all'inizio del XII secolo, periodo per il quale non abbiamo notizie sull'attività mercantile di queste città e in cui l'espansione genovese in Liguria non si era ancora manifestata in tutta la sua portata. Tale agevolazione meglio si adatterebbe, secondo i due studiosi, ad un periodo più tardo, quando Genova, instaurata ormai la propria supremazia su queste città, per ingraziarsele, le avrebbe fatte partecipare ai suoi profitti nel Levante, ed essi ipotizzano addirittura che in questa versione del falso fossero comprese solo Savona e Noli, mentre l'agevolazione sarebbe stata estesa anche ad Albenga solo dopo il 1162, quando il vescovo di questa città divenne suffraganeo di quello di Genova, o il 1179, data di una convenzione tra Genova e Albenga, limitativa della libertà di quest'ultima, ed inserita quindi in un falso più recente del 1167/69 o del 1186.

In realtà questa agevolazione non sembra affatto in contrasto con la situazione verificatasi all'inizio del secolo, collegandosi perfettamente ad un momento di minore conflittualità locale, quando a Genova poteva far comodo collocarsi come punto di riferimento per i comuni della Riviera di Ponente, nel tentativo di coagularli attorno a sé, anche a costo di estendere ad essi il godimento di suoi particolari diritti, mentre sembra veramente strana per un periodo in cui Genova non aveva esitato ad imporre, con il trattato del 1153¹³⁴, forti restrizioni al commercio savonese, subordinandone i traffici al di là della Sardegna e di Barcellona ad uno scalo a Genova e all'imbarco di mercanti genovesi: sembra difficile che la Superba pensasse di ribaltare o almeno di rendere meno pesanti queste restrizioni con la magnanima estensione di agevolazioni ad essa spettanti nel commercio in zone alle quali le navi savonesi non potevano accedere liberamente, senza che questo suonasse, almeno per Savona, come un'ulteriore beffa, attraverso la quale Genova avrebbe ottenuto, più che il favore, un maggiore irrigidimento del Comune che gli si opponeva. Non solo, ma all'inizio del secolo non stupisce che tale agevolazione sia stata estesa anche alla famiglia del pisano Gandolfo, *filius Fiopie* (App. 1, rigo 22)¹³⁵, elemento che Mayer e Favreau trascurano completamente, mentre è impensabile in un'epoca di aperta lotta o malcelata ostilità tra le due città.

¹³⁴ *Libri Iurium* I/1, n. 156.

¹³⁵ HEYD 1913, p. 161, ipotizza la partecipazione agli assedi di Arsuf e di Cesarea di Italiani di altre città nelle file dell'esercito genovese, basandosi sulla testimonianza di Fulcherio

Tale interpretazione dei fatti è confortata anche da alcuni dati che i pochi documenti superstiti della prima metà del XII secolo forniscono. Nel 1138 i Pisani si impegnano a risarcire i Genovesi, i Savonesi e gli abitanti di Noli per i danni loro arrecati dal momento in cui fu conclusa la pace tra Genova e Pisa per opera di Innocenzo II¹³⁶, ma nella notifica del pontefice ai consoli pisani non si fa alcun cenno né a Savona né a Noli, che evidentemente Genova ha accomunato a sé in un secondo momento nella richiesta di danni presentata¹³⁷. Nel trattato di alleanza tra Genova e i figli del marchese Bonifacio contro il conte di Ventimiglia, del 1140¹³⁸, si stabilisce che alla lotta debba partecipare con armati Manfredo, figlio dello stesso marchese, *sine Saonensibus, Nabolensibus et Albinganensibus*, che risultano così accomunati anche in questa circostanza al godimento di un'esenzione e non da poco, spia degli ottimi rapporti che Genova aveva con essi instaurato in questo periodo, rapporti che risultavano tali, almeno con Savona, già anni prima, nel 1128, quando Ruggero II, duca di Puglia, aveva fatto scarcerare alcuni Savonesi, accusati di pirateria, grazie all'intervento dei consoli, del vescovo e dei *boni viri et clerici* di Genova¹³⁹, che anche in questa circostanza aveva fatto pesare la sua posizione di maggior prestigio a vantaggio di questi centri minori, tanto è vero che i Savonesi negli accordi stipulati con Ruggero II dichiarano espressamente di agire *salva amicitia Ianuensium et suorum marchionum*¹⁴⁰, mettendoli così quasi sullo stesso piano di questi ultimi, mentre dal contesto emerge che gli impegni savonesi sono strettamente collegati all'atteggiamento di Genova. Tutta la vicenda e i conseguenti accordi con il duca di Puglia attestano inoltre che in queste zone l'attività mercantile della cittadina ligure era già piuttosto vivace.

di Chartres, (*Historia Hierosolymitana*, p. 385, che però non sembra del tutto esplicita al proposito. Egli infatti ricorda lo *stolus navium rostratarum Ianuensium et Italarum* che sverna nel porto di Laodicea, ma non necessariamente gli altri Italiani dovevano essere sotto comando genovese, anche se alla stipula di accordi del re *cum consulibus ipsius classis*, successiva allo sbarco a Giaffa, sempre sulla base della sua testimonianza, sembrano aver partecipato solo i comandanti genovesi.

¹³⁶ *Codice diplomatico* I, n. 80.

¹³⁷ *Ibidem*, n. 64. L'impegno pisano fa riferimento a una « *reclamatio ... cum publico sigillo Ianuensium de iniuriis et dampnis preteritis et futuris, factis et facturis de personis et pecuniis hominum Ianuensium districti, factis per homines Pisanorum districti* ».

¹³⁸ *Libri Iurium* I/1, n. 44.

¹³⁹ *Registri della Catena*, I, n. 11; sulla vicenda cfr. anche i nn. 12, 14.

¹⁴⁰ *Ibidem*, n. 14.

Alla luce di queste considerazioni, alle quali i documenti sembrano fare da solido supporto, mentre in quelli posteriori al 1140 non si riscontra più in alcun caso lo stesso atteggiamento benevolo da parte di Genova, l'agevolazione concessa alle altre cittadine liguri nel diploma di Baldovino perde ogni anacronismo e ciò vale anche per i diplomi di Tancredi del 1101 e di Bertrando di St. Gilles del 1109, che contengono la stessa clausola, considerata da Marie-Luise Favreau un elemento determinante per giudicare falsi anche questi documenti¹⁴¹.

Intorno al 1169, secondo Mayer e Favreau, in coincidenza con il peggioramento dei rapporti con Pisa, i Genovesi, consci di non poter contare sull'appoggio di Amalrico, in ottimi rapporti con la città toscana, pensando quindi di non avere nulla da perdere, avrebbero accusato Amalrico della distruzione dell'iscrizione e parallelamente avrebbero presentato la seconda versione del falso, quella tramandata dalle copie medievali¹⁴². In questa occasione sarebbe stato aggiunto il codicillo relativo a quello che i due studiosi interpretano come l'impegno del successore, di cui si è già parlato¹⁴³, e il complesso sistema di spartizione del contado, molto semplificato invece nella copia del 1795¹⁴⁴, tutti elementi già presenti nella versione tramandata

¹⁴¹ FAVREAU-LILIE 1989, pp. 327-379.

¹⁴² Mayer e Favreau dichiarano di non sapere se il falso presentato in questa occasione fosse o meno datato, visto che la data si trova solo sul presunto originale e in una nota marginale di Iacopo Doria sul *liber iurium* Settimo. A questo proposito va però precisato che tale annotazione riferisce 1105 e non 1104, forse sulla base del racconto di Caffaro.

¹⁴³ V. sopra. Questa clausola non sarebbe stata inserita nella versione 1155 perché nel *De liberatione* si sosteneva che Genova aveva rinunciato al terzo di Acri in cambio di un quartiere e che si desiderava recuperare il quartiere e il relativo *privilegium fori*, richiesta che avrebbe contrastato con il codicillo della durata eterna, mentre nel 1169, presentando contemporaneamente la richiesta relativa al ripristino dell'iscrizione, apposta per l'eternità, era necessario rifarsi al carattere eterno del diritto. I due studiosi dimenticano tuttavia che l'incongruenza tra diploma nella nuova versione e il *De liberatione*, ripresentato per la seconda volta, rimaneva anche in quest'occasione.

¹⁴⁴ Sembra molto meno credibile, vista la difficoltà dell'operazione, che sia stato ampliato il testo attraverso l'inserimento di opportune frasi in una struttura preesistente senza modificarla, rispetto all'ipotesi contraria che la costruzione originaria sia stata semplificata con l'omissione, da parte del Federici, di tutto ciò che rendeva complicato, e quindi per lui incomprendibile, il sistema di spartizione del contado. Così il testo tramandato dai testimoni medievali *cum tertia parte ... que elegerint* (v. App. 1, righe 11-13) risulta nella copia del 1796 *cum tertia parte reditus illarum civitatum, usque distenditur leuga una et casale unum in unaquaque, excepta civitate Babilonie*.

dai *Libri iurium*, in cui questi documenti, come già detto¹⁴⁵, dovevano essere stati inseriti prima del 1153-1155. Il sistema di spartizione del contado inoltre sembra più una prova a favore dell'autenticità che non del contrario; stupirebbe infatti l'inserimento in un falso di una clausola tanto complessa da rendere estremamente macchinoso il sistema di divisione dei casali, allo scopo di evitare l'ingiustizia di assegnarli senza tenere conto dei redditi, tanto più se si pensa che tale clausola si collocherebbe in un momento in cui non avrebbe potuto avere alcuna applicazione pratica, risultando poco credibile che i Genovesi sperassero di ottenere, nella seconda metà del secolo XII, una spartizione innovativa rispetto a ciò che era stato fatto durante il regno di Baldovino.

Nel 1186 i Genovesi, intervenendo ancora una volta presso il pontefice, tentarono nuovamente di ottenere il riconoscimento delle proprietà e dei benefici loro concessi da Baldovino e della terza parte della città di Tripoli, donata loro da Bertrando di S. Gilles nel 1109¹⁴⁶, cercando nel contempo di risolvere il problema dell'iscrizione. In quest'occasione sarebbe stata presentata una seconda versione dell'antigrafo della copia del 1795¹⁴⁷, dal quale questa deriverebbe direttamente, datato 1109, che conteneva, secondo Mayer e Favreau, tutto ciò che il papa riconosceva come proprietà genovese nel regno di Gerusalemme nelle tre lettere inviate al re, al suo reggente e al patriarca di Gerusalemme¹⁴⁸.

Nel compiere tale ricostruzione essi non si pongono però il problema dell'assenza, in questa versione del falso, della clausola *Eandem securitatem ...*, che interpretano come relativa all'impegno del successore¹⁴⁹, fondamentale a mio parere quindi in quest'occasione – secondo la loro interpretazione dei fatti e stante la capacità che essi attribuiscono ai Genovesi di adattare con sapienti tagli e aggiunte il diploma alle circostanze – per vincolare Baldovino V

¹⁴⁵ V. sopra, pp. 398-399.

¹⁴⁶ Cfr. *Libri Iurium* I/1, n. 119.

¹⁴⁷ Mayer e Favreau ipotizzano anche che la data topica e cronica potrebbero non essere state aggiunte in quest'occasione, ma qualche secolo dopo (dal Federici, potremmo dire noi), in una fase intermedia e sconosciuta, senza che ne possiamo capire lo scopo e le circostanze. Questo perché, pur non corrispondendo il 1109 alla data dell'iscrizione, ci si poteva rifare, per provare questa data, all'affermazione della posizione giuridica genovese nella contea di Tripoli e nel regno di Gerusalemme.

¹⁴⁸ Cfr. *Libri Iurium* I/2, nn. 316, 320, 321.

¹⁴⁹ V. sopra.

all'impegno assunto dal suo predecessore¹⁵⁰. Tale clausola sembra assumere una rilevanza particolare perché in questo caso i documenti non sarebbero supportati dal racconto di Caffaro: gli studiosi tedeschi sostengono infatti che nel 1186 il *De liberatione*, utilizzato nelle altre fasi della vicenda, non fu presentato, poiché in esso si parlava della rinuncia dei Genovesi alla terza parte di Acri, scambiata con un quartiere con giardino, che invece ora si pretendeva, secondo quanto stabilito dal diploma.

L'ultimo atto sarebbe costituito, sempre secondo i due studiosi tedeschi, dalla presentazione a Corrado di Monferrato, nel 1190 o nel 1192, e del testo dell'iscrizione e del falso nella versione tramandata dai *libri iurium*. Finalmente i Genovesi vedono riconosciuti i diritti loro spettanti e la possibilità di ripristinare l'iscrizione.

Sulla base di questa analisi sembrano cadere tutti gli elementi che hanno portato i due studiosi ad esprimere il giudizio di falsità: le ragioni delle discrepanze tra i testimoni medievali e la copia del 1795 e le difformità tra il diploma genovese e gli altri del regno di Baldovino sono state chiarite, mentre una più obiettiva lettura delle fonti e una più corretta interpretazione del testo hanno permesso di ricomporre gli anacronismi storici, da un lato, di non dover ipotizzare una lunga catena di falsificazioni per spiegare ciò che invece emerge chiaramente dalle vicende storiche, così come ci sono state tramandate dalle fonti, dall'altro.

Si può aggiungere a tutto questo un'ultima considerazione. Ammettiamo ancora per un momento che il diploma pervenutoci sia un falso, si apre allora la strada a due diverse possibilità: la prima è che i Genovesi si siano limitati a modificare, ampliando i benefici ottenuti, un diploma autentico, la seconda che essi, non avendo più sottomano alcun originale di Baldovino, abbiano creato un falso integrale. Nel primo caso cadrebbero tutte le riserve di Mayer e Favreau su eventuali irregolarità nel formulario – che poi sulla base dei confronti da noi effettuati con gli altri diplomi dello stesso re si ridurrebbero alla *intitulatio* –, perché i Genovesi avrebbero avuto tutto l'interesse a modificare esclusivamente la parte dispositiva, mantenendo inalterato il re-

¹⁵⁰ Una delle ragioni che hanno fatto ritenere a Mayer e Favreau che nel 1155 sia stato presentato un antografo non datato della copia del 1795 e non la versione tramandata dai *libri iurium* è proprio l'assenza in esso di questa clausola, presente invece in questi e negli altri testimoni medievali, che avrebbero contrastato con gli scambi, non in linea con il diploma, che i Genovesi avevano operato ad Acri. Nel 1186 invece, collimando perfettamente quanto preteso con il contenuto del diploma, sembra verosimile l'utilizzazione di una versione comprendente questa clausola.

sto; nel secondo invece risulta praticamente impossibile capire in quale modo essi nella seconda metà del XII secolo siano riusciti a risalire a personaggi attivi alla corte di Baldovino all'inizio del secolo, e documentati in altri diplomi dello stesso re e del suo successore, e inserirli tra i giuranti, così come difficile risulta spiegare la presenza nel diploma del pisano Gandolfo alla metà del XII secolo, in un momento di piena conflittualità con la città toscana.

Accettare il giudizio di Mayer e Favreau significherebbe quindi nel primo caso immaginare i Genovesi tanto malaccorti da non mantenere integralmente la struttura del diploma genuino, mutuando da esso solo alcuni elementi, nel secondo invece tanto abili da riuscire a ricostruire a posteriori la situazione in atto molti anni prima, adattando, nei diversi falsi, ogni singolo passo alle esigenze contingenti, fin nei più minimi dettagli.

La vicenda può essere invece letta in un'ottica totalmente diversa: è possibile che i Genovesi abbiano visto i loro meriti riconosciuti in un primo diploma già nel 1101 e che ne abbiano ottenuto un altro nel 1104 con benefici più ampi, conseguenti all'ulteriore aiuto fornito al re di Gerusalemme. Di quest'ultimo essi stessi potrebbero aver preparato il testo, servendosi del documento più antico e strutturandolo come giuramento reciproco secondo la loro consuetudine.

Appendice 1

Ego Balduinus, rex Iudee et Ierusalem ac defensor sanctissimi sepulcri domini nostri Iesu Christi, iurando trado Ianuensi ecclesie Beati Laurentii plateam unam in civitate sancta Ierusalem et in Iope aliam, iuxta gratuitam voluntatem tam mei quam Ianuensium, et terciam partem civitatis Arciuf interius cum tercia parte illius terre usquequo distenditur leuga una et unum casale in eadem et in civitate Cesarie similiter et terciam partem civitatis Acharon cum tercia parte redditus portus et civitatis et illius terre usquequo distenditur leuga una ac trecentos bisancios comutatione casalium in unoquoque anno et terciam partem uniuscuiusque civitatis quas Deo iuvante auxilio Ianuensium quinquaginta vel plurimorum cum tercia parte redditus terre illarum civitatum usquequo distenditur leuga una et casale unum in unaquaque quod melius elegerint, exceptis duobus et terciam partem civitatis Babilone cum tribus melioribus casalibus que elegerint si eam auxilio Ianuensium cepero acquisiero et vobis Ianuensibus iuro quia nec ego nec aliquis homo meo

consilio auferet vobis vitam aut membrum vel captionem faciet aut aliquid de vestro et si forte contigerit me vel aliquem meorum hominum in his decidere, infra triginta dierum spacium a vestro legato premonitus nulla prepediente inexcusabili causa vobis satisfacere non renuam. Comercium nullum dabit in tota terra quam habeo vel acquirere potero neque Sagonensens neque Nolenses neque Albinganenses neque domus Gandulfi Pisani filli Fiopie. Et si forte aliquis vestrorum hominum vel istorum supradictorum ubicumque potestas nostra extenditur vel dilatabitur mortuus fuerit, prout ordinaverit res suas concedam, si autem mortem preoccupante absque testamento deciderit, socii suis violenter de suo nil auferam. Si vero^a aliqua galea vestra amore Dei causa in partibus meis remanserit, quicquid depredaverint eis non auferam. Ugo^b de Tabaria, Ugo de Sancto Abraam, Gervasius dapifer, Gualterius Machomet, Fredericus de Corbolio, Pexellus vicecomes, Golfredus de Turre David, Gotinam. Eandem securitatem cuicumque dederam terram meam facere vobis faciam. Duo homines iuravere Ianuensibus pro rege^c.

^a nil auferam. Eandem securitatem cuicumque dederam terram meam facere vobis faciam. Si vero *in B* ^b non auferam. Eandem securitatem cuicumque dederam terram meam facere vobis faciam. Ugo *in D'* ^c Eandem-rege: *om B, D', ove segue* Hii omnes iuravemnt (iuraverunt *in B*) Ianuensibus pro rege. *In B segue* ANNO AB INCARNACIONE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI MILLESIMO CENTESIMO QUARTO.

Appendice 2

Pateat universo orbi terrarum q(uonia)m nos lanuensium consules iuramus tibi Balduino, regi ac defensori civitatis sancte Ierusalem, quia neque nos nec aliquis homo nostro consilio auferet tibi vitam aut membrum aut capi faciet vel aliquid de honore regni quod modo habet vel acquirere poterit in maritimis regionibus a civitate Sydonie usquequo versus orientales et meridianas plagas dilatabitur et si, quod absit, aliquis homo in predictis regionibus regnum tuum usurpare temptaverit qui eo tempore in partibus tuis ex nostris fuerint contra omnes mortales a te vel ab aliquo tuorum premoniti adiutores ac defensores fieri non recusabunt et hanc eandem securitatem faciemus cuicumque dederis prenominatam terram.

Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo

Difficile, se non impossibile, riuscire a fare un discorso, che possa a buon diritto considerarsi valido e fondato, sulle copie prodotte in un comune o in un'area geo-storica, senza prendere in considerazione le analoghe esperienze di altri comuni e di altre aree: solo attraverso i confronti tra le une e le altre è infatti possibile constatare analogie di comportamento ed evidenziare, e quindi successivamente tentare di spiegare, eventuali difformità e peculiarità.

Ed è così che il primitivo disegno di studiare i procedimenti e le formule autenticatorie delle copie di Genova e della Liguria fino a tutto il XIV secolo si è venuto inevitabilmente allargando al coevo panorama dell'Italia comunale, pur semplicemente come elemento di riferimento e di confronto: in considerazione della quantità di materiale da vagliare e valutare con attenzione ho tuttavia preferito limitare per il momento la mia riflessione esclusivamente al secolo XII, ripromettendomi di dare forma compiuta ai risultati dell'indagine sui secoli successivi in un secondo momento.

Il progetto originario prevedeva uno spoglio preliminare di tutti i principali fondi pergamenacei della regione – impresa che già di per sé ha comportato un notevole dispendio di tempo e di energie –, allo scopo di avere un quadro il più completo possibile, pur entro i limiti imposti dalla casualità che regge le fila della conservazione di questo piuttosto che di quel fondo, di questa piuttosto che di quella pergamena, mentre la netta prevalenza di documentazione di tipo ecclesiastico, ed in particolare monastico, su quella di altra natura, almeno per certe epoche, è sicuramente ricollegabile in primo luogo al deposito in ambienti maggiormente affidabili.

Quando poi si è trattato di allargare lo sguardo al di là degli stretti confini regionali le difficoltà ed i limiti si sono inevitabilmente accresciuti, dovendo giocoforza lavorare sull'edito, e spesso su edizioni, anche recenti, che alla tradizione dei documenti hanno riservato ben poco spazio ed atten-

* Pubblicato in: «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII/II (1997), pp. 93-113.

zione, quando non l'hanno addirittura travisata¹. A ciò si è aggiunto anche lo sconforto di fronte alla quantità di materiale da prendere in considerazione ed alle inevitabili disparità tra zone, tanto che mentre per alcune aree, grazie ad una notevole produzione di edizioni, è possibile seguire, almeno a grandi linee, evoluzione e mutamenti, per altre si arriva a fatica a ricavare solo qualche generica informazione. Non ultimo rimane il timore che comunque qualche importante edizione possa essere sfuggita alla ricerca, senza contare che c'è sempre la possibilità che chi lavora 'sul campo' su analoghi argomenti possa modificare, ribaltare o, nella migliore delle ipotesi, completare quanto verrà detto per le aree prese in esame al di fuori della Liguria².

Non bisogna poi dimenticare che, al di là e al di sopra di quelle che sono le linee di tendenza generali e i dettami della dottrina, sui modi e sulle forme di autenticazione delle copie, o almeno di una parte di esse, fu determinante tutta una serie di variabili – utilizzazione che della copia si prevedeva di fare, particolare importanza del documento, esigenza di sostituire un originale ormai fortemente danneggiato e non più ripetibile con un documento fornito della massima credibilità e valore giuridico, per citarne solo alcune –, non sempre immediatamente individuabili, che talvolta hanno condizionato la scelta di forme particolarmente semplici, talaltra hanno richiesto invece la ricerca e la messa in opera di procedure e formulari complessi e macchinosi.

Infine interconnessioni con il quadro politico-istituzionale di riferimento e particolari situazioni di forza o di debolezza dello stesso possono avere fortemente influito sulle scelte di determinate forme ed influenzato per lunghi periodi o in determinate circostanze le consuete procedure notarili³, sulle quali ebbero sicuramente un peso non da poco anche i rapporti del notariato locale con le autorità comunali.

La copia si inserisce quindi nell'evoluzione delle teorizzazioni dottrinali e della prassi notarile, subendo nel contempo gli inevitabili influssi e

¹ Esemplare a questo proposito il *Codice diplomatico polironiano*.

² In questo tentativo di confronto tra la Liguria ed il coevo panorama italiano non è stata presa in considerazione Venezia, che, come sta emergendo chiaramente in questi anni, si presenta 'atipica' rispetto al notariato e alla produzione documentaria dell'Italia centro-settentrionale: cfr. in particolare: BARTOLI LANGELI 1992a. Per le caratteristiche delle copie veneziane v. PAGNIN 1941-1942a.

³ Su quanto situazioni contingenti e particolari congiunture politico-istituzionali possano influenzare le procedure autenticatorie vedi il caso limite delle copie savonesi: ROVERE 1995.

condizionamenti delle più disparate esigenze pratiche e della macchina amministrativo-istituzionale con la quale deve necessariamente confrontarsi, perché in particolare agli organi preposti all'amministrazione della giustizia toccherà riconoscerle o meno credibilità ed un qualche valore giuridico, anche indipendentemente da quanto la dottrina viene codificando.

Per rendere il materiale preso in esame il più possibile omogeneo, pur in un'inevitabile mancanza di omogeneità per le ragioni sopra esposte, non sono state prese in considerazione le copie tramandate attraverso i *libri iurium* prodotti al di fuori della Liguria, di qualsiasi tipo essi siano, proprio perché questi, per la loro stessa natura, rappresentano un complesso documentario che si rapporta in modo del tutto particolare all'autorità che ne ha promosso l'esecuzione e ne ha tutelato la conservazione, il che può determinare la scelta di determinate formule autenticatorie, talvolta anche notevolmente semplificate in stretta connessione con la considerazione nella quale il *liber* era tenuto⁴, e comunque introduce una variabile in più della quale occorre tenere conto e che va valutata di volta in volta attraverso il raffronto con la coeva produzione su pergamena: tutto ciò avrebbe reso ulteriormente complessa l'analisi.

Per la stessa ragione non sono state prese in considerazione – e in questo caso neppure per la Liguria – le copie di atti pubblici tratte dai cartulari comunali (*consulatus, potestatie, iteragentium* ecc.) e da atti processuali⁵.

Tutto ciò premesso per chiarire i limiti e le difficoltà che una ricerca di questo tipo comporta, si può finalmente entrare nel merito.

La documentazione ligure in copia non risale oltre il XII secolo ed anche per questo, come già detto, è estremamente scarsa: quella savonese e ingauna tace completamente, solo per Genova ci sono pervenute ottantanove copie, a partire dal 1144, che non abbracciano però tutto il panorama documentario dell'epoca, limitate come sono quasi esclusivamente all'ambito ecclesiastico. Provengono infatti dal monastero di Santo Stefano⁶, dal pri-

⁴ A questo proposito vedi quanto detto in ROVERE 1989, in particolare alle pp. 183-187; v. anche *Registri della Catena*, pp. XXXVII-XLII.

⁵ Queste inoltre, almeno a Genova, recano in molti casi non il *signum* del notaio, ma i *signa comunis, populi* o altri dei diversi uffici comunali.

⁶ Genova, Archivio di Stato (d'ora in poi ASGe), *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* [per l'edizione v. *Santo Stefano*, I-IV].

mo registro della Curia⁷ e da un frammento dell'antigrafo dello stesso recentemente identificato⁸, in un solo caso dal *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*⁹, mentre della documentazione comunale in senso stretto ci è conservata solo una copia nel *Liber iurium 'Vetustior'*.

Il quadro che se ne ricava, non raffrontabile con la situazione antecedente, stante, come già rilevato, l'assoluta assenza di documentazione in copia per l'area ligure, non può quindi che essere necessariamente limitato, in primo luogo se si tiene conto che la tipologia documentaria è estremamente ripetitiva, riducendosi, se si escludono un'investitura di terre e la ratifica da parte del comune di Piacenza di una transazione effettuata con quello di Genova, a locazioni e ad atti ad esse collegati da una parte, a lodi consolari dall'altra e soprattutto in considerazione del fatto che tutte le copie provenienti dal primo registro della Curia (e sono ben trentasette), esemplate da una più antica raccolta, oggi perduta, sono state private delle sottoscrizioni notarili, precedute dal *signum tabellionis*, che dovevano seguire immediatamente il verbale del processo di autenticazione, nettamente distinto dalle sottoscrizioni che lo seguono¹⁰. Per esse non possiamo quindi risalire ai redattori né conoscere il formulario delle sottoscrizioni. Sono complete solo le copie tramandateci anche dal frammento del registro primitivo, recentemente identificato, che ci fornisce le autentiche nella loro interezza per diciassette documenti.

Le copie più antiche risalgono al 1144, ma il loro verbale di autentica presenta già delle caratteristiche che saranno comuni a quelle di tutto il resto del secolo e soprattutto l'elemento più importante è che l'unica copia pervenutaci su pergamena sciolta¹¹ si allinea perfettamente a quelle su registro, il che ci conforta nella convinzione che per questo periodo non vi sia alcuna differenza tra le une e le altre e pertanto si possano trarre delle conclusioni valide per tutto il panorama documentario genovese coevo.

Per le particolari caratteristiche di precocità vale la pena di soffermarsi a considerarle nel dettaglio, anche se gli elementi in esse introdotti sono comuni a tutte, pur articolandosi in modo diverso, e per far questo niente è

⁷ Per l'edizione v. *Registro della curia*.

⁸ Sul quale vedi CALLERI 1995.

⁹ *Liber Privilegiorum*.

¹⁰ Sulle ipotetiche ragioni di tali mutilazioni cfr. CALLERI 1995, pp. 42-43.

¹¹ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 64 [*Santo Stefano*, I, n. 99].

più immediato della lettura diretta dei diversi formulari, tutti riconducibili ad un'unica procedura.

Innanzitutto le copie del gennaio 1144, del gennaio 1147 (53 le prime, 2 le seconde), e del 21 novembre 1172, tramandate dal primo registro della Curia, si presentano sostanzialmente identiche nella sostanza¹² ed identiche all'unica copia pervenutaci su pergamena, del 1161. Il loro valore probatorio poggia sostanzialmente sul lodo consolare che viene riportato integralmente in calce al documento e che si presenta più o meno così¹³:

« In palacio Ianuensis archiepiscopi, consules Guido de Laude, Guillelmus Buferius, Lambertus Philipi, Guidotus de Nigrone laudaverunt ut suprascriptum libellum exemplificaret ad exemplum antiqui. Quod vero ideo factum est quoniam Iohannes, abbas monasterii Sancti Stephani, postulavit ut ex auctoritate consulum et manu publici notarii ipsum habere iuxta tenorem prioris eo quod comune videbatur ecclesie sue (videbatur ecclesie sue *di lettura incerta*) et heredibus Guillelmi et Bianchi germanorum. Quod cognoscentes consules, quia huiusmodi negotiis suam interponere auctoritatem sacramento tenebantur, hoc ad exemplum prioris fieri fecerunt, nichil addito vel dempto, laudantes per omnia istud eadem auctoritate et viribus ammodo niti (*così*) sicut primum et tamquam esset manu ipsius Bonafossi notarii prioris instrumenti conscriptum. Millesimo centesimo sexagesimo primo, octavo die iunii, indictionis octave, eodem Ansaldo, filio Bianchi, hoc volente.

(SN) Ego Ogerius notarius, precepto supradictorum consulum, transcripsi.

✕ Ego Anselmo de Cafara subscripsi ✕.

✕ Ego Oto iudex subscripsi ».

Nelle sedici copie tramandate anche dal frammento del primo registro della Curia, sempre del gennaio 1144, tutte dovute al notaio Bonvassallo¹⁴,

¹² *Registro della curia*, pp. 142, 149, 158, 171, 177, 178, 180-260, 290, 293, 295, 330.

¹³ Viene riportato il lodo più complesso, tramandato dalla pergamena sciolta. Il documento esemplato è una locazione dell'anno 1103 ed è l'unica copia che conserva anche la sottoscrizione del notaio e le firme dei pubblici testimoni, che dovevano completare anche le altre copie, che però, come abbiamo già avuto occasione di ricordare, sono state omesse dal redattore del registro pervenutoci, copia semplice di uno più antico, con l'avvertenza che anche tutti i lodi che seguono le copie su registro sono nella sostanza uguali a questo. È probabile che tutte quelle del 1144, considerata la perfetta identità di formulario, siano da attribuire ad un unico notaio, purtroppo sconosciuto, vista l'omissione delle sottoscrizioni; lo stesso si può dire per le due copie del 1147.

¹⁴ Genova, Archivio Storico del Comune (d'ora in poi ASCGe), ms. 1123, cc. 3r-8r; *Registro della curia*, pp. 56-65. Sul notaio Bonvassallo, identificabile con Bonvassallo *Caputgalli*, v. CALLERI 1995, pp. 40-41.

il lodo consolare viene invece ricordato nella stessa sottoscrizione notarile¹⁵:

« (SN) Ego Bonusvasallus notarius, per preceptum <consulum> Bonivasalli de Odone, Oglerii Venti, Ugonis iudicis, Guillelmi Lusii, scripsi. Qui laudaverunt hanc laudem [*si tratta di un lodo consolare*] eam obtinere utilitatem quam obtinet exemplar ad quod hoc factum fuit. Hoc ideo fecerunt quia archiepiscopus habebat has laudes in diversas cartulas scriptas set ut [*sic*] harum amissione res episcopatus detrimentum paterentur has huic registro iusserunt scribere. Millesimo CXLIII^o, mense ienuarii, indictione VI^a.

Ego Ansaldus de Auria subscripsi.

✠ Ego Marinus subscripsi ».

Sulla stessa linea, ma con maggior ricchezza di particolari, si pongono la copia del 12 aprile 1193 del notaio Ottobono¹⁶:

« Ego Otobonus scribe exemplificavi atque transcripsi hanc ad instar publici instrumenti autentici quod Bonusvassallus Caputgalli composuit, nil addito vel dempto, iussu et auctoritate consulum Ianue de placitis, videlicet Willelmi Malloni, Ugonis Malloni, Ingonis Galiane atque Idoni Stanconi, qui laudaverunt in palatio Ianuensis archiepiscopi hanc valere per omnia in perpetuum ac si propria eiusdem Bonivassalli foret descriptione perfecta, volentes iura domini archiepiscopi illesa servari et presenti pagina significari cum exemplum quod ipse Bonusvassallus in hoc registro confecerat quodammodo corruptum et abrasum foret, unde curia de facili ledi posset multeque inde contentiones et errores oriri. Anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo tercio, indictione decima, duodecimo die aprilis.

(SN) Ego Otobonus notarius, precepto suprascriptorum consulum, exemplificavi et transcripsi »

e quella del 1185 del notaio Guglielmo Caligepalio, che rivela anche la partecipazione diretta dei consoli al momento della redazione della copia¹⁷:

« (SN) Ego Wilielmus Caligepalii notarius transcripsi et exemplificavi ut superius continetur ab autentico instrumento quod Bonusinfans notarius et cancellarius scripserat, nichil addito vel dempto excepto littera plus minusve. Hoc autem feci auctoritate et precepto Ianuensium consulum de comuni Nichole Embriaci, Ingonis de Fresia, Symonis Aurie et Bisacini qui autenticum scriptum inspicientes primo, postmodum tam exem-

¹⁵ ASCGE, ms. 1123, c. 3r. Per altre sottoscrizioni di questo gruppo di copie v. CALLERI 1995, pp. 48-49.

¹⁶ ASCGE, ms. 1123, c. 24v; *Registro della curia*, p. 276.

¹⁷ *Liber Privilegiorum*, n. 50.

plar quam exemplum sibi legi fecerunt, laudantes ut hoc exemplum eam vim habeat et auctoritatem per omnia quam et ipsum a quo sumptum fuit exemplar. Hoc autem fecerunt ad preces domini Oberti, prepositi Ianuensis, et domini Bonifacii archidiaconi atque domni Ogerii magiscole ceterorumque canonicorum cum multum expediret Ianue et ut testimonium rei geste et veritatis fides deperire aut preiudicium pati non posset, cum unum tantum inde a principio factum esset instrumentum quod una partium habebat. Anno dominice nativitate millesimo centesimo octuagesimo quinto, indictione secunda, secundo die septembris.

✕ Ego Fredecio Gontardus subscripsi.

✕ Ego Calvus subscripsi ».

Una variante formale, pur mantenendo inalterata la sostanza, presentano alcune copie del 1153 e 1155, sempre del registro della Curia, mancanti, come già detto, delle sottoscrizioni notarili e che evidenziano una inversione di significato tra i termini *exemplar* ed *exemplum*, comune anche ad altre esperienze¹⁸:

« Istud est exemplar unius laudis quam scripserat in quadam parva cartula Guilielmus de Columba, set verendo ne amissione huius cartule perderentur iura curie, coram consulis Conrado Ruffo de Curia, Guilielmo Cigala, Guilielmo Bufferio venerunt missi archiepiscopi pro eo rogando ut has laudes in registro scriberent et firmas esse laudarent. Qui providentes utilitati et necessitati curie, cum eorum auctoritas ad hoc fuerat necessaria, hoc exemplum fieri iusserunt et firmum et stabile esse laudaverunt eamque vim et auctoritatem quam obtinebat laus quam scripserat Guilielmus Columbe (*cosi*) obtinere decreverunt. Millesimo CLIII, die kalendis februarii, indictione XV¹⁹ ».

Un'altra variante ci è offerta dalla copia del 1181, tramandata sempre dallo stesso registro²⁰:

¹⁸ *Registro della curia*, pp. 92 (da questa copia è tratto l'esempio)-95, 114. Sono tutti lodi consolari. Per quanto riguarda la confusione terminologica vedi per Milano BARONI 1981, p. 15, nota 1; lo stesso avviene anche in Toscana dove le copie sono costantemente precedute dal termine *exemplar*.

¹⁹ *Registro della curia*, p. 92. In genere presentano però (*ibidem*, p. 94) un formulario molto più semplice: « Istud est exemplar unius laudis quam scripserat Arnaldus iudex, sed verendo ne amissione unius parve cartule iura curie perderentur consules ... laudaverunt hoc eandem vim et auctoritatem obtinere quam obtinebat exemplum ad quod hoc exemplar scriptum fuit, iubendo ut presenti registro significaretur. Millesimo CLIII, kalendis februarii, indictione XV ».

²⁰ *Ibidem*, p. 395. Due copie del 1172 e del 1173 (*ibidem*, pp. 100, 105: si tratta di due lodi consolari) presentano un'ulteriore, sia pur lieve, modificazione del formulario: « Hanc laudem alibi separatim scriptam in cartula parva, postulacione dompni Hugonis, Ianuensis archiepiscopi, propter utilitatem curie sue consules ... exemplificari et transcribi hoc registro fecerunt ad exemplar prioris et originalis, timentes illius amissionem cum esset in parva materia

« Hanc itaque laudem ego Ottobonus scribe exemplificavi et scripsi ad instar illius quam Bonusvasallus Caputgalli scripserat, nichil addito vel diminuto, iussu consulum placitorum Tanclerii Philippi, Rubaldi Porcelli, Oberti Pedicule, Corsi de Palazolo, qui in palatio Ianuensis archiepiscopi laudaverunt hanc valere et eam vim et auctoritatem per omnia obtinere ac si propria manu ipsius Bonivasalli Capitisgalli solemniter scripta foret atque perfectam, supplicatione yconomorum domini archiepiscopi, annuentes cum in quadam parva cartula per eundem Bonumvasallum conscriptam que cito quodam infortunio posset amitti aut vetustate consumi, unde curia domini archiepiscopi posset ad damnum et incomodum maximum pervenire, nec in scriptis predicti Bonivasalli abbreviarium ipsius quoquo modo inveniretur. Millesimo centesimo octuagesimo primo, indictione tertia decima, sexto decimo die intrantis ianuarii ».

Decisamente atipica nel contesto delle altre copie coeve ed apparentemente più arretrata come formulario quella, non datata, ma risalente presumibilmente agli anni intorno alla metà del secolo, sulla base dei dati cronologici relativi ai personaggi che vi compaiono, quando ormai procedure e formulari si presentano stabilizzati, pur in quella varietà che andiamo rilevando, mentre questa sembra rappresentare una sperimentazione, sicuramente non collegabile alla tipologia del documento, trattandosi di un libello petitorio, come altri autenticati con il formulario di cui sopra, nello stesso registro, anche se una volta di più l'omissione della sottoscrizione notarile ci priva di un elemento prezioso, che forse avrebbe potuto fornirci qualche indicazione chiarificatrice²¹:

« Hoc est exemplatum a libro quem detulit Guilielmus Piper et posuit in manus domini Syri archiepiscopi et ipse dominus Syrus reddidit ei Guilielmo libellum, in presentia Philippi de Lamberto et Meruli de Castro et Maraboti et Ingonis de Bulgaro et Boiamontis et Bonivasalli Caput Galli et Alexandri. Et alii plures viderunt ipsum libellum in

primitus scripta ». La prima prosegue: « Illam itaque cernentes completam et in mundum univrsum redactam et a Marino et Ugone iudice, testatoribus publicis, testatam et subscriptam, hanc pro tenore prioris nihil addito vel minuto transcribere ex sui consulatus officio fecerunt », quindi si legge in entrambe « laudantes istam per omnia valere (*laudantes ex officio sui consulatus hanc per omnia valere* nella seconda) sicut prima et ex hac possit curia efficaciter experiri contra omnes personas. Millesimo centesimo septuagesimo secundo (*tercio* nella seconda), decima die ienuarii (*iunii* nella seconda), indictione IIII (*quinta* nella seconda) »; come pure altre due del 1164 (*ibidem*, p. 299: si tratta di un libello petitorio e di una investitura di terre, della quale si riporta qui l'autentica): « Hoc instrumentum consules Anselmus Agarius, Bonusvasallus de Castello ad exemplar prioris et originalis propter utilitatem curie et voluntatem Caphari transcribi fecerunt, laudantes ex suo officio quod eam teneat vim et auctoritatem quam primum quod est apud ipsum Capharum. Millesimo centesimo sexagesimo quarto, octavo die madii, indicionis undecime ».

²¹ *Ibidem*, p. 308.

manus archiepiscopi, videlicet Otto iudex et Guiscardus de Porta et Marchio iudex et Oglerius de Ripa et Rubaldus scriba et Anselmus canavarius ».

Tutta l'attenzione è rivolta a sottolineare, attraverso le presenze testimoniali – e di personaggi in vista nella vita socio-politica della città²² –, che il possessore del libello petitorio lo aveva consegnato all'arcivescovo Siro, il quale glielo aveva poi restituito, mentre altri testimoni potevano attestare di averlo visto nelle mani dell'arcivescovo.

Per contro con formulario molto più semplice rispetto alle precedenti è autenticata l'unica copia tramandata dai *libri iurium* comunali, pur non mancando neppure in questa il riferimento al mandato dei consoli²³:

« (SN) Ego Iohannes notarius, iussione consulum Willelmi Porci, Oberti cancellarii, Iohannis Maliaucelli, Willelmi Lusii, scripsi istud exemplum ab illo instrumento quod nominatus notarius scripserat, in quo pariter continebatur. M^oC^oLV, indictione tercia ».

Tutta questa varietà di formulari e di strutture delle autentiche, pur in una perfetta unità di procedure, indica che se da un lato si era ormai stabilizzata una determinata prassi da seguire per la realizzazione delle copie, dall'altra non si era ancora trovata un'unità di formulari e di strutture, mentre le formule autenticatorie, ad eccezione delle ultime due, evidenziano alcuni elementi comuni, che permettono di individuare la procedura seguita per la redazione delle copie ed isolare gli elementi sui quali sono fondate la loro credibilità e il loro valore giuridico.

Il momento iniziale è rappresentato dalla richiesta di poter avere copia di un ben determinato documento, avanzata dagli interessati ai consoli, in particolare a quelli dei placiti²⁴, che doveva essere accompagnata da valide

²² Si tratta, tra gli altri, di Filippo di Lamberto, più volte console e personaggio che aveva un ruolo particolare e non ancora del tutto chiarito nella nomina dei notai a Genova, sul quale v. ROVERE 1997b, pp. 299, 326-327; Merlo *de Castro*, che nel 1188 è tra i giuranti la pace di Pisa: v. OLIVIERI 1858, p. 369; il notaio Bonvassallo *Caputgalli*, che risulta tra i redattori del registro della Curia, e due giudici Ottone e Marchio, documentati entrambi tra i *publici testes*, il primo tra il 1144 e il 1161, il secondo tra il 1104 e il 1152: v. ROVERE 1997b, p. 299, nota 43.

²³ *Libri Iurium*, I/1, n. 178.

²⁴ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 64 [*Santo Stefano*, I, n. 99]: « Quod vero ideo factum est quoniam abbas monasterii Sancti Stephani postulavit »; *Liber Privilegiorum*, n. 50: « Hoc autem fecerunt ad preces domini Oberti, prepositi Ianuensis, et domini Bonifacii archidiaconi atque domni Ogerii magiscole ceterorumque canonicorum »; *Registro della curia*, p. 92: « coram consulibus ... venerunt missi archiepiscopi pro eo rogando ut has laudes in registro scriberent »; *ibidem*, p. 299: « propter utilitatem curie et voluntatem Caphari transcribi

ragioni ed argomentazioni vertenti sostanzialmente sulla precarietà delle condizioni degli originali e sul danno conseguente all'ipotetica impossibilità di utilizzarli²⁵, sul mancato possesso degli stessi²⁶ o sul timore che l'unico originale posseduto potesse essere perduto o si deteriorasse²⁷, soprattutto nel caso di impossibilità ad averne un altro²⁸.

È probabile che il primo atto consolare successivo alla richiesta fosse il mandato, forse anche semplicemente verbale, ad un notaio di procedere alla redazione della copia e che il lodo consolare riportato in calce ai documenti o ricordato nelle sottoscrizioni sia da collocarsi in un momento successivo alla scritturazione della copia. Non si spiegherebbero altrimenti la mancata menzione in esso del notaio a cui era stata materialmente affidata la redazione – « hoc ad exemplum prioris fieri iusserunt » o analoghe espressioni si leggono nei lodi –, mentre nella sottoscrizione del notaio è esplicito il rife-

fecerunt »; *ibidem*, pp. 100, 105: « postulacione domini Hugonis Ianuensis archiepiscopi propter utilitatem curie sue »; *ibidem*, p. 330: « admessa postulacione rationabili domni Hugonis archiepiscopi »; *ibidem*, p. 395: « supplicatione yconomorum domini archiepiscopi ».

²⁵ ASCGe, ms. 1123, c. 3r: « Hoc ideo fecerunt quia archiepiscopus habebat has laudes in diversas articulas scriptas set ut (*cosi*) harum amissione res episcopatus detrimentum paterentur (evidentemente di ciò erano stati informati dallo stesso richiedente) »; *ibidem*, c. 24v: « cum exemplum quod ipse Bonusvassallus in hoc registro confecerat quodammodo corruptum et abrasum foret unde curia de facili ledi posset multaque inde contentiones et errores oriri »; *Registro della curia*, p. 92: « sed verendo ne amissione huius cartule perderentur iura curie »; *ibidem*, p. 290: « Hoc ideo fecerunt quia viderunt libellum istud scriptum in quadam cartula quam vetustate tam litturis litterarum quam cartule consumptione amitti pertimerunt »; *ibidem*, p. 330: « quapropter nimiam vetustatem et antiquitatem <libellus> deperire poterat antiquus et sic ecclesia iure suo carere ».

²⁶ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 64 [*Santo Stefano*, I, n. 99]: « Quod ideo vero factum est quoniam abbas monasterii Sancti Stephani postulavit ... ipsum habere iuxta tenorem prioris eo quod comune videbatur ecclesie sue et heredibus Guillelmi et Bianchi germanorum »; *Liber Privilegorum*, n. 50: « cum unum tantum inde a principio factum esset instrumentum quod una pars habebat ».

²⁷ *Registro della curia*, pp. 94-95, 115: « verendo ne amissione unius parve cartule iura curie perderentur »; *ibidem*, p. 100: « timentes illius amissionem cum esset in parva materia primitus scripta »; *ibidem*, p. 395: « in quadam parva cartula ... que cito quodam infortunio posset amitti aut vetustate consumi »; ASCGe, ms. 1123, c. 3v: « eo quod <in> parva cartula scriptum eius amissione iura curie in aliquo paterentur detrimentum ».

²⁸ *Registro della curia*, p. 395: « cum in quadam parva cartula per eundem Bonumvassallum conscriptam que cito quodam infortunio posset amitti aut vetustate consumi, unde curia domini archiepiscopi posset ad damnum et incomodum maximum pervenire, nec in scriptis predicti Bonivassalli abbreviarium ipsius quoquo modo inveniretur ».

rimento ad una *iussio* da parte dei consoli – «Hoc autem feci auctoritate et precepto Ianuensium consulum» –, né la possibilità da parte degli stessi di constatare la concordanza tra originale e copia²⁹.

Quindi probabilmente solo dopo aver preso visione della copia ed averne constatata la conformità all'originale i consoli (quasi sempre l'intero collegio) procedevano al pronunciamento del lodo in cui, ricordando la richiesta che in proposito era stata avanzata, attribuivano alla copia un valore pari a quello dell'originale, in forza della loro autorità, ottemperando così ad un impegno cui erano tenuti, come si legge in alcuni lodi³⁰, da una disposizione statutaria, della quale purtroppo non abbiamo traccia nelle compilazioni pervenuteci³¹, il che ci impedisce di sapere se l'intervento legislativo era limitato a regolamentare gli obblighi dei consoli o riguardava l'intero procedimento di redazione ed autenticazione delle copie.

Tale procedura non sembra peraltro essere molto lontana da quella che verrà teorizzata nel secolo seguente per le copie alle quali è possibile riconoscere la «plena fides» da Rolandino, il quale sostiene

«quod exemplo non adhibeatur fides et quod ex eo non potest fieri exactio nisi illud cum insinuatione et iudicis decreto et auctoritate interposita factum sit, sed si fuerit illud exemplum presentibus litteratis testibus, tabellionibus videlicet se subscribentibus coram iudice, auctoritatem suam interponere et autenticum auscultatum et concurs inventum, adhibetur ipsi exemplo fides plena et poterit ex eo exactio fieri»³².

Gli esempi genovesi infatti, se si eccettua l'assenza dei *testes tabelliones*, che si sottoscrivono, qui sostituiti dai *publici testes*³³, si collocano esattamente

²⁹ *Liber Privilegiorum*, n. 50: «qui (i consoli) autenticum scriptum inspicientes primo, postmodum tam exemplar quam exemplum sibi legi fecerunt»; *Registro della curia*, pp. 142, 149, 158, 171, 177, 178, 180-260: «Quibus diligenter auditis nil hic auctum vel diminutum fuisse cognoverunt»; *ibidem*, p. 290: «fecerunt hoc presenti pagina significare seriatim, sicut in ea scriptum fuerat prescrutantes et ideo ut prediffinitur decreverunt».

³⁰ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 64 [*Santo Stefano*, I, n. 99]: «quia huiusmodi negotiis suam interponere auctoritatem sacramento tenebantur»; *Registro della curia*, p. 105: «laudantes ex officio sui consulatus hanc per omnia valere sicuti prima»; *ibidem*, p. 330: «Quia igitur talibus suam auctoritatem speciali interponere iuramento tenebantur».

³¹ Il breve del 1143 riguarda sostanzialmente i consoli del comune (cfr. *Codice diplomatico*, I, n. 128), quello dei consoli dei placiti, deputati a questo compito, non ci è pervenuto.

³² ROLANDINI, *De exemplificationibus scripturarum*, f. 397r.

³³ Sulle caratteristiche e sull'importanza di queste particolari presenze testimoniali nel documento genovese v. ROVERE 1997b.

sulla stessa linea nel tentativo di produrre delle copie alle quali sia riconoscibile la maggior credibilità possibile attraverso l'intervento diretto dei consoli, là del giudice, arrivando addirittura ad usare quella stessa terminologia che si ritroverà un secolo più tardi a proposito della necessità che essi debbano *suam auctoritatem interponere*³⁴. Se invece non vi è ancora traccia nel formulario di queste della *insinuatio* rolandiniana, la procedura che dell'esperienza di epoca romana, almeno nell'accezione con la quale viene usata dal giurista bolognese, ha solo il nome, nella sostanza questa è già praticata: la presentazione della copia ai consoli affinché possano constatarne la corrispondenza con l'originale, così ben descritta in quella tramandata dal *Liber privilegiorum* – « qui autenticum scriptum inspicientes primo, postmodum tam exemplar quam exemplum sibi legi fecerunt, laudantes ... »³⁵ –, infatti altro non è se non la traduzione pratica di quanto si legge nella Rolandina (sempre fatta eccezione per la presenza di altri notai oltre il redattore):

« Quo facto (dopo aver proceduto alla scritturazione della copia) adhibebis IIII vel V testes tabelliones et ab ipsis insinuabitur iudici, ut coram eo legatur et auscultetur coram ipso iudice, cum tabellionibus ipsis diligenter ipsum ascultabis et si concurs inventum fuerit, iudex auctoritatem suam interponet ... »³⁶.

Questa indubbia precocità manifestata dalla documentazione genovese, che peraltro non è possibile stabilire se e quanto possa aver influito sull'evoluzione delle procedure autenticatorie delle altre località e sulla stessa dottrina³⁷, risulta tanto più evidente ed eccezionale se messa a confronto con il

³⁴ Questa stessa identica espressione che userà Rolandino si trova in tutte le copie genovesi, ma esattamente nella stessa formulazione in ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 64 [*Santo Stefano*, I, n. 99] (v. sopra, p. 425).

³⁵ V. sopra, pp. 426-427.

³⁶ ROLANDINI, f. 397r.

³⁷ È evidente che la teorizzazione rolandiniana è frutto di una lunga sperimentazione 'sul campo', maturatasi nel tempo, della quale purtroppo ci sono stati conservati, se si esclude l'esperienza genovese, ben pochi tasselli, uno dei quali è rappresentato dalla copia realizzata a Gubbio nel 1240 (*Codice diplomatico di Perugia*, II, n. 184), nell'autentica della quale il redattore ci presenta una procedura molto vicina a quella che di lì a qualche anno verrà illustrata da Rolandino: « Lectum et ascultatum coram domino Nicolao iudice domini Gregorii ducis Vallis Spoleti qui huic ascultationi et publicationi suam interposuit auctoritatem, presentibus Bontadoso Bartoli notario, Ferabove notario, Federigo Bendictoli notario, Gregorio notario, Iunta Rainutii notario, per quos ipsius instrumenti ascultatio facta fuit, testibus ad hec vocatis. Actum in civitate Eugubii ... ». Seguono le sottoscrizioni del redattore e di un altro notaio.

coevo panorama italiano abbastanza piatto, uniforme e fortemente ancorato a forme caratteristiche dei secoli precedenti.

Al di fuori della Liguria nella maggior parte dei casi le copie sono state sottoscritte da uno, o, ma meno frequentemente, da più notai (anche sei), che dichiarano di avere visto l'originale – « *autenticum huius exempli vidi et legi et subscripsi* » – e, in qualche caso, anche di avere constatata la conformità della copia all'*exemplar* – « *autenticum huius vidi et legi nichil plus minusve in ea continens forsitan litteram vel sillabam et subscripsi* » -, mentre il redattore aggiunge di avere scritto la copia e, ma non sempre e non dovunque, di averlo fatto fedelmente – *fideliter exemplavi*³⁸.

Solo a Padova due copie, databili approssimativamente attorno alla metà del secolo, sono state eseguite per disposizione del vescovo – *mandato domini Iohannis*³⁹ –, mentre bisognerà giungere alla fine del secolo per trovarne altre, sia pur occasionali, redatte dietro mandato: si tratta di quella pavese, datata 1194⁴⁰, eseguita *in publica audientia iusticiae*, su mandato del

³⁸ Un'eccezione è rappresentata da due copie romane, realizzate però in ambito ecclesiastico, in cui, già alla fine dell'XI - inizio XII secolo, gli *scriuarii Sanctae Romanae Ecclesiae* usano un formulario più articolato, facendo menzione di colui – un cardinale in un caso, un abate nell'altro – dal quale « *rogatus ... renovavi, rescripsi, transtuli et de tenebris ad lucem perdux* »: *Carte dei SS. Cosma e Damiano*, nn. 1, 8.

³⁹ *Codice diplomatico padovano*, II, nn. 130, 422: l'editore basa la datazione delle copie sul periodo di pontificato del vescovo Giovanni Cacio, supposto autore del mandato. I documenti esemplati sono rispettivamente una donazione fatta dal vescovo al monastero di Santo Stefano del 1034 e un privilegio papale con il quale Lucio II prende sotto la propria protezione la chiesa di Santa Tecla di Este. Per altri documenti analoghi per contenuto non è stato invece previsto l'intervento diretto dell'autorità, sia pure ecclesiastica, attraverso il mandato. Sarà infatti necessario giungere al 1213 perché incomincino a comparire con regolarità i primi mandati: *ibidem*, n. 262.

Diverso significato si deve invece attribuire al riferimento alla *iussio* fatta dal notaio che alla fine del secolo XII (il documento è del 1188) redige una copia, *iussu* appunto degli stessi delegati pontifici nella causa per la quale il documento viene esemplato, come egli stesso dichiara - « *iussu domini Nicolai, Mortariensis prepositi, et magistris Iacobi Papie canonici, qui erant ad hanc causam delegati a summo pontifice Clemente et hanc sentenciam auctoritate apostolica confirmaverunt* » - trattandosi di una situazione contingente che travalica le consuete prassi cittadine: *Carte di Casale Monferrato*, n. 45.

⁴⁰ *Cartario Alessandrino*, III, n. 448: si tratta della conferma da parte dei re Berengario ed Adalberto dei beni del monastero pavese del Senatore. La copia è datata secondo lo stile dell'incarnazione al 1194, indizione quattordicesima, ma il millesimo e l'anno indizionale non coincidono, correndo nel 1194 la dodicesima indizione.

podestà e sottoscritta, oltre che dal redattore, da quattro notai⁴¹ e di quella vercellese degli ultimi anni del secolo, autenticata in forma molto semplice dal solo redattore, che fa riferimento al mandato del vescovo Alberto, autore del documento esemplato⁴². Sempre negli stessi anni (1195) a Cividale il redattore della copia di un diploma di Enrico VI in favore del patriarcato di Aquileia, sempre del 1195, ci informa in introduzione alla stessa, dopo la data cronica e topica e l'elenco dei testimoni (il decano e due canonici della chiesa di Aquileia, tre personaggi registrati solo con i nomi *et alii*), che

« coram domino Pelegrino, Dei gratia Aquilegensis ecclesie sedis electo, ante ecclesiam Sancti Donati sub porticu, ego Taxonus, sacri palatii notarius vidi et legi litteras a domino imperatore Henrico allatas et eius sigillo cum cera sigillatas ... »⁴³.

Nella seconda metà del secolo, sporadicamente e solo in alcune località viene aggiunta la data cronica, come a Padova⁴⁴, nel territorio di Rovigo⁴⁵, a Bologna⁴⁶,

⁴¹ La copia è preceduta da una lunga introduzione, nella quale vengono espone le ragioni della redazione attraverso la quale si tenta di attribuire il massimo del valore giuridico all'*exemplum* (la trascrizione presenta alcune probabili scorrettezze): « In nomine Domini amen. Exigentibus frequenter necessitatum articulis, provida iuris utriusque deliberatione cavetur ut exemplum seu transumptum ab autentico originali privilegio fide dignis assertionibus comprobatum et autentico munimine roboratum semper fidem faciat in agendis semper videatur idem. Et quia omnia missis (?) longa vetustate delentur presertim littere propter antiquitatem sub oculis humanis atramenti caducatione deficiunt. Eapropter hoc est exemplum seu transumptum et tractum ab autentico privilegio regali, signato signis, legitur in quo adhuc aparent sigilli vestigia, scripto et subscripto ut infra, videlicet ... ». In questo caso le particolari precauzioni adottate sono sicuramente da mettere in relazione con l'importanza del documento.

⁴² *Carte di Biella*, IV, n. 3. Si tratta di disposizioni vescovili relative alla collegiata di Santo Stefano, emanate il 17 ottobre 1194.

⁴³ *Carte di Cividale*, n. 47.

⁴⁴ *Ibidem*, n. 205 (copia del 1194); *Codice diplomatico padovano*, I, nn. 62 (copia del 1200), 134 (copia del 1196), 287 (copia del 1195), 303 (copia del 1200).

⁴⁵ *Codice diplomatico polironiano*, n. 81 (copia del 1173).

⁴⁶ *Carte bolognesi*, in particolare n. 2, del 1179, anche se si tratta, secondo quanto afferma l'editore, di un falso o di un falso in forma di copia autentica, e *Carte di S. Stefano di Bologna*, n. 1, del 1163; *Libro biscia*, App. n. 7, del 1190. La data si trova prima del documento ed è conclusa da: « Exemplum antiqui instrumenti sic incipienti » (*così*). Il redattore, *Albericus regis tabellio*, usa un formulario piuttosto inconsueto, facendo anche riferimento ad una sorta di operazione di emendamento operata sul testo dell'originale: « Ego ... hanc presentem novam cartam secundum quod vidi in antiqua scripsi et exemplavi ac em(en)d[a]vi receptori et iam dicto ospitali Sancti Iohannis de Ierusalem. Exemplatum est hoc in civitate Bononie ... ».

a Ravenna⁴⁷ e a Siena⁴⁸, mentre nell'ultimo quarto del secolo incominciano a comparire copie datate alla cui realizzazione hanno partecipato alcuni testimoni, come in quelle aretine del 1187, dove «*Petrus Bernardini, Bene et Rainerius de Bibliano antiquam et hanc novam cartam audiendam interfuerunt et huius rei rogati sunt testes*», e del 1197, dove «*presbiter Iacobus, plebanus de Galognano, et presbiter Berardus de Muntione antiquum et hoc novum instrumentum perlegerunt et huius rei rogati sunt testes*»⁴⁹, e in quelle di Cividale, del 1190, alla quale «*dominus Fulcerus et dominus Regnardus sacerdotes ad audiendum auctenticum et hoc exemplum interfuerunt et huius rei rogati sunt testes*»⁵⁰ e di Forlì, del 1194, alla quale sono presenti sette persone, di cui non viene definita la qualifica⁵¹.

Un tentativo di attribuire alla copia maggior credibilità e valore giuridico attraverso presenze testimoniali 'qualificate', forse su influsso della produzione placitaria, si attua nella seconda metà del secolo in una copia di area lombarda, nella quale la sottoscrizione dei notai viene accompagnata da quelle di un elevato numero di giudici, unitamente a più *iudices et nunc consules iusticie Mantue*, oltre all'*assessor domini Iacobi de Bernardo, potestatis Mantue*, e di notai, per un totale di dieci presenze: tutti si sottoscrivono facendo seguire al proprio nome e qualifica la formula «*autenticum huius exempli vidi et legi et me subscripsi*»⁵². Lo stesso avviene a Bologna, dove, in una copia del 1163, al notaio si affiancano alcuni testimoni, tra cui un giudice, «*antiquam cartam et hanc novam ad audiendum*»⁵³, e a Siena, in alcune copie che denunciano la presenza di testimoni, tra i quali, in due casi, compare un giudice⁵⁴.

⁴⁷ *Appendice ai Monumenti Ravennati*, n. 13 (copia del 1183).

⁴⁸ *Abbazia di Montecelso*, nn. 42, 49, 51; *Opera metropolitana*, n. 30.

⁴⁹ *Documenti di Arezzo*, nn. 325, 92 (oltre a dare conto delle sottoscrizioni testimoniali – *prenominatas subscriptiones inserui* –, il notaio dichiara: «*secundum quod vidi in antiquo instrumento, factum et scriptum (così) per manum Ugonis notarii et prefatis subscriptionibus roboratum (così), ita, exceptis eius signis, scripsi et complevi ...*»): in entrambe le copie la data di redazione è posta prima dell'inizio del documento esemplato.

⁵⁰ *Carte di Cividale*, n. 3.

⁵¹ *Libro biscia*, App. n. 5.

⁵² *Codice diplomatico polirioniano*, n. 88. Si tratta di una copia del 1198 della conferma di donazioni al monastero di Polirone da parte della contessa Matilde di Canossa del 1115.

⁵³ *Carte di S. Stefano di Bologna*, n. 1.

⁵⁴ *Abbazia di Montecelso*, nn. 42, 49, 51.

Ad analoghe esigenze di fornire della maggior credibilità ed autenticità le copie di documenti di particolare importanza risponde l'*exemplum* piacentino del 1193 della donazione da parte di Ludovico III delle corti di Guastalla e Luzzara alla moglie Angilberga⁵⁵, anche se in questo caso le eccezionali formalità messe in atto sono direttamente collegabili all'esistenza di un originale sulla cui genuinità potevano essere avanzati dei dubbi. La copia è preceduta da un verbale di autentica dal quale risulta che alla presenza di diciannove testimoni, tra i quali un abate, monaci, preti, un giudice, *et aliorum testium*, l'abate del monastero di San Sisto di Piacenza, di fronte a Pietro, cardinale del titolo di Santa Cecilia, e al vescovo di Piacenza *duo protulit privilegia* (uno è quello in questione, dell'altro non ho notizia),

« asserens ea condam bullis aureis communita, ad cuius rei probacionem et ut super hoc perpetua fides et indubitata habeatur produxit tres sui monasterii fratres monachos et sacerdotes, scilicet ... qui, cum predicta privilegia coram prenominatis cardinali et episcopo et testibus et eisdem monachis Sancti Systi lecta fuissent, manibus propriis tenentes ea diligenter inspexerunt et ipsis privilegii (*cosi*) apertis libroque suppositis, infrascriptorum cardinalis et episcopi auctoritate, sacrosanctis evangelis tactis, iurantes dixerunt se quondam sepe et sepius ea vidisse privilegia bullis aureis insignita et sic insignita tetigisse et legisse ... »,

il che mette chiaramente in evidenza il timore che la validità delle copie potesse essere inficiata dal dubbio sulla genuinità di originali ormai privi del principale elemento di corroborazione, il sigillo, e la conseguente necessità di ricorrere a testimoni in grado di attestare, di fronte ad un elevato numero di persone e soprattutto di autorità in grado di fornire particolari garanzie in forza della propria carica, di aver avuto più volte modo di vedere proprio quegli originali quando erano ancora perfettamente integri. Dopo avere seguito questa procedura il cardinale ed il vescovo ordinano al notaio « ut sacramenta et dicta predictorum monachorum et tenorem predictorum privilegiorum publicarem et in publicis actis redigerem ».

Si tratta purtuttavia di esempi del tutto sporadici ed eccezionali, spesso strettamente correlati con l'importanza del documento esemplato, e non di procedure costanti e standardizzate, mentre la norma, pur in quelle località per le quali si evidenziano indizi di una timida evoluzione, rimane quella delle copie strettamente legate alle forme e ai modi che potremmo definire

⁵⁵ *Carte cremonesi*, n. 16.

‘arcaici’, così come permangono qua e là ancora incertezze terminologiche, accanto ad elementi di novità⁵⁶.

Si possono però evidenziare delle aree, quali quelle veneta e romagnola da una parte, quella toscana dall’altra, più vivaci, in cui timidi accenni di sperimentazioni sembrano di preferenza verificarsi non tanto e non solo con un precoce intervento diretto della pubblica autorità alla redazione delle copie attraverso il mandato (come a Padova), quanto nell’insieme stesso delle piccole novità introdotte: data, testimoni, anche ‘qualificati’, espressioni introduttive⁵⁷, tutti elementi in cui appare dominante la sperimentazione notarile, mentre la pubblica autorità sembra rimanere nell’ombra e non prendere in alcuna considerazione la possibilità di intervenire direttamente con una certa continuità nelle procedure di autenticazione delle copie.

Tutto l’opposto di quanto avviene a Genova, dove la figura del notaio sfuma al di sotto del lodo con il quale i consoli avocano a sé la parte determinante del processo autenticatorio, lasciando al notaio quello di trascrivere il documento, *nihil addito vel diminuto*, di verbalizzare quanto è avvenuto e di sottoscrivere⁵⁸. A lui si affiancano nella sottoscrizione i *publici testes*, garanti del corretto procedimento formale e del suo operato ed elemento determinante di un’autenticità più immediatamente riconoscibile e credibile.

⁵⁶ Nella stessa Padova, che pure appare tra i centri che più presentano elementi di novità, in una copia della fine del secolo il notaio *Adam*, che peraltro segnala le motivazioni della nuova redazione – *ex autentico renovavi ne causa vetustatis consumetur* – conclude la sua autentica con un’espressione tipica della sottoscrizione dell’originale *complevi et dedi* (*Codice diplomatico padovano*, I, n. 26), anche se si deve sicuramente trattare di una momentanea distrazione, visto che in altre copie dello stesso redattore questa espressione viene omessa (*ibidem*, nn. 72, 94, 352), come per il notaio che a Reggio Emilia conclude l’autentica di una copia con *exemplavi, complevi et dedi*, fondendo il formulario della copia con quello dell’originale (*Codice diplomatico polironiano*, n. 1), mentre in altri casi (*ibidem*, nn. 2-7, 10, 12) omette gli ultimi due verbi.

⁵⁷ Ciò avviene in particolare in Toscana, dove le copie sono sempre introdotte da *Exemplar* o *Exemplar de exemplar* per le copie di copie, che al di là dell’evidente confusione tra i termini *exemplar* ed *exemplum*, manifestano la volontà di evidenziare con immediatezza la caratteristica di copia dell’esemplare in oggetto, e a Verona, dove compare l’espressione *Exemplum ab autentico relevatum*.

⁵⁸ Niente di diverso dal punto di vista procedurale di quanto avviene nel resto d’Italia, ma ciò che cambia è il significato che l’intervento del notaio assume in presenza di un’autorità che diventa predominante nell’attribuzione del valore giuridico alla copia.

Tale atteggiamento è perfettamente in linea con la posizione che l'autorità consolare viene assumendo a Genova nel corso del XII secolo, non solo per la ferma volontà di realizzare, attraverso l'esperienza e la capacità del notaio, forme che caratterizzino la produzione documentaria comunale rispetto al documento privato, ma anche con l'istituzione di una figura, quella dei *publici testes*, che devono affiancare il notaio in tutte le fasi del suo operare e che dei consoli sono un po' la *longa manus* nella limitazione del potere certificatorio di un notariato ancora 'debole', in quanto non legittimato da un'investitura 'dall'alto', poco rappresentativo, in quanto notariato cittadino, nei confronti del 'di fuori'⁵⁹.

Ed ecco che non solo nei trattati intercomunali vengono privilegiati per tutto il secolo la carta partita ed i sigilli comunali⁶⁰, ma anche all'interno la figura del notaio è fortemente offuscata e messa in secondo piano nella sua capacità certificatoria da una parte dal *signum comunis* per i documenti destinati ad una circolazione interna⁶¹ e dai *publici testes*, nella sottoscrizione delle copie oltre che degli originali, dall'altra dal ruolo di rilievo che l'autorità comunale vuole giocare anche nei procedimenti autenticatori delle copie, che non intende affidare al solo notaio, la cui figura continua, mano a mano che si esaminano i diversi aspetti del suo operato, a sbiadire, almeno nei rapporti con il potere consolare, apparendo egli via via sempre più un tecnico, il più adatto a soddisfare le esigenze del costituito comune, e sempre meno quella figura che starebbe ormai raggiungendo la piena *publica fides*: stando così le cose questa sembra ancora di là da venire e forse, visto l'atteggiamento dei privati nei confronti dei *publici testes*⁶², il notaio la conquistò prima presso i suoi clienti privati che presso il Comune.

⁵⁹ Sulla particolare fisionomia del notariato genovese del XII secolo v. ROVERE 1997b, pp. 326-328.

⁶⁰ Sull'argomento v. COSTAMAGNA 1955; COSTAMAGNA 1966.

⁶¹ Sui *signa* utilizzati dagli uffici della cancelleria genovese v. COSTAMAGNA 1964; COSTAMAGNA 1970, pp. 142-148.

⁶² Nonostante le disposizioni consolari in tal senso non ci è infatti pervenuto alcun documento privato sottoscritto da questi particolari testimoni: ROVERE 1997b, pp. 323-326.

I «publici testes» e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)

Nonostante l'incertezza, tuttora esistente, circa il momento preciso in cui si può parlare di un costituito comune genovese¹ è comunque certo che nella città il movimento comunale si instaura in una realtà in cui il potere viscontile e quello vescovile non appaiono particolarmente vitali e, soprattutto per quest'ultimo, che non ebbe mai funzioni comitali, sono molto labili gli indizi di un effettivo e prevalente potere civile². Questo, unitamente all'eccentricità della città rispetto al *Regnum* che ne rendeva meno stretti i rapporti e ad un certo prestigio di cui il costituendo Comune ben presto godette, anche in conseguenza del precoce affermarsi del commercio marittimo, determinò probabilmente uno sviluppo delle strutture politico-amministrative e forse anche un «riconoscimento internazionale» precoce rispetto ad altri comuni, più strettamente legati, anche per ragioni geografiche, all'impero e quindi più direttamente controllabili e controllati³.

Publicato in: Roma 1964 (*Serta Antiqua et Mediaevalia*, 1), pp. 291-332.

¹ Per Genova un punto di riferimento preciso è offerto dagli Annali di Caffaro, che ci informano che nel 1099 venne istituito un consolato di durata triennale (*Annali genovesi*, I, p. 5), tuttavia non sembra essere questo il primo anno in cui vennero nominati dei consoli (cfr. al proposito OLIVIERI 1858, pp. 204-205). Sulla generale difficoltà di identificare il momento preciso in cui si costituirono i singoli comuni, legata alla lacunosità della documentazione e quindi alla casualità delle testimonianze, v. KELLER 1988.

² A questo proposito e sui rapporti tra il nascente Comune e il vescovo si vedano le puntuali osservazioni di Valeria Polonio, in POLONIO - COSTA RESTAGNO 1989, in particolare p. 123 e sgg.; v. anche LIVA 1981, in cui vengono esaminati in particolare il ruolo e le prerogative del vescovo e le interazioni con il potere consolare; sui rapporti tra visconti e vescovo e sui poteri di quest'ultimo v. FORMENTINI 1941, p. 222 e sgg.

³ Qualora il Comune si trovi ad interagire con una controparte che non ha ancora ricevuto il nuovo stato di cose i consoli sembrano avere la possibilità, forse su richiesta della controparte stessa, di chiamare in causa la cattedrale di San Lorenzo come destinataria di privilegi e donazioni, il che tra l'altro evidenzia la particolare sintonia esistente tra Comune e vescovo: si veda a titolo di esempio il privilegio di Baldovino I, re di Gerusalemme, in favore della città, indirizzato *Ianuensi ecclesie Beati Laurentii* (*Libri Iurium*, I/1, n. 61). In altri casi – come osserva LIVA 1981, p. 54 –, in relazione alla controparte, i consoli saranno affiancati dal vescovo

Non sono queste le ragioni ultime che fanno sì che non siano trascorsi molti anni da quando a Genova il movimento comunale ha acquistato connotati precisi attraverso il primo accordo giurato, la cosiddetta «Compagna Communis»⁴, ed il conseguente istituzionalizzarsi della carica consolare all'apice del governo cittadino, allorché il Comune sente, con una notevole precocità rispetto ad altre analoghe esperienze, la necessità di porre le basi di una propria organizzazione burocratico-amministrativa i cui momenti salienti ci sono tramandati dall'annalista Caffaro e che si concretizzano nel giro di pochi anni.

Nel 1122, mentre la durata del consolato, fino a quel momento pluriennale, viene ridotta ad un solo anno, l'organizzazione comunale si arricchisce di *clavarii scribanique, cancellarius pro utilitate rei publice*⁵: si assiste così alla nascita di un primo embrione di cancelleria, con un cancelliere e degli scribi, e di uffici a cui fa capo l'amministrazione patrimoniale della città⁶.

Ad un'ulteriore specializzazione dei compiti si giunge alcuni anni più tardi, quando, nel 1130, i consoli del Comune vengono nettamente distinti da quelli dei placiti, investiti di funzioni giudiziarie⁷.

e dal *populus*, a seconda delle circostanze e in stretta connessione con ragioni di esigenze politiche e di solennità, anche fino ad epoca relativamente recente.

⁴ L'origine e l'esatta natura della Compagna genovese e i suoi rapporti con l'autorità viscontile e vescovile sono stati trattati con esiti diversi da numerosi studiosi. Per una sintesi delle varie teorie cfr. VITALE 1955, II, pp. 16-19; v. anche PIERGIOVANNI 1980, pp. 247-253.

⁵ *Annali genovesi*, I, pp. 17-18.

⁶ Sulla natura di questi scribi e *clavarii* v. PERI 1950-1951. Lo stretto rapporto tra scribi e consoli è chiaramente espresso nel breve dei consoli del 1143, dove si legge: *Scribani vero in nostro sint arbitrio* (*Codice diplomatico*, I, n. 128, p. 164).

⁷ Secondo il Pertile (PERTILE 1886-1902, II/1, p. 41, n. 49) l'istituzione dei consoli deputati all'amministrazione della giustizia risalirebbe al 1156 per Milano, mentre il Manaresi (*Atti del comune di Milano*, p. LIII) ne data l'istituzione al 1153; a Pisa si incontrano nel breve del 1164; a Lucca nel 1168; a Bergamo nel 1186; a Pavia nel 1187. Anche in questa distinzione dei compiti Genova manifesta quindi una notevole precocità. Ai consoli del Comune rimase tuttavia assegnata l'amministrazione della giustizia criminale, almeno stando al Breve dei consoli (*Codice diplomatico*, I, n. 128, p. 162): *De incendiis et gastis et furtis et rapinis et de assaltibus factis, unde lamentatio ante nos venerit, a Roboreto usque ad Gestam et a iugo usque ad mare, faciemus inde iusticiam vel vindictam bona fide in nostro arbitrio, nisi licentia illius remanserit qui reclamationem fecerit, salvo capitulis supra determinatis*: tuttavia qualcosa anche in questo campo doveva essere di pertinenza dei consoli dei placiti visto che il Breve continua *excepto de illis assaltibus et iniuriis que ante consules placitorum facte fuerint quando fuerint pro placitis*. Purtroppo non ci è rimasta alcuna documentazione sull'applicazione di queste norme per tutto il XII e per l'inizio del XIII secolo.

A questa più perfezionata organizzazione, coincidente con un rafforzamento politico degli organi di governo, che si concretizzerà con il breve dei consoli del 1143 e della Compagna del 1157, fanno da riscontro, in ambito internazionale, l'elevazione di Siro ad arcivescovo nel 1133 ed il diritto di battere moneta concesso ai Genovesi dall'imperatore Corrado nel 1139.

Accanto a queste notizie, che ci quantificano la misura del peso e dell'importanza della rapida evoluzione del Comune cittadino, Caffaro ci informa, quasi di sfuggita, che a quegli stessi anni, e precisamente al 1125, risale l'istituzione dei *publici testes, qui se scribunt in laudibus et in contractibus*, che in quell'anno *primitus inventi fuerunt*⁸, attirando così la nostra attenzione su una categoria di persone delegate dal Comune ad affiancare il notaio nell'autenticazione degli atti pubblici e privati, i cui contorni sono tuttavia del tutto indefiniti e difficilmente definibili soprattutto in considerazione del fatto che il secolo XII, e in particolare la prima metà, rappresenta a Genova un momento in cui una fluidità che si potrebbe definire magmatica informa di sé i processi evolutivi della neonata struttura comunale da una parte, l'elaborazione di nuove forme del documento notarile dall'altra. Tra questi due rivoli che talora procedono di pari passo, tal'altra si sviluppano su percorsi e con tempi diversi, si inserisce il documento comunale, anello di congiunzione tra i due, sulle caratteristiche del quale, in questa fase embrionale, è estremamente difficile valutare quanto abbia influito il tentativo del Comune di caratterizzare la propria documentazione, quanto quello del notaio di adeguarsi alle esigenze del nuovo 'cliente'. Tale problema è strettamente connesso alle conclusioni, riferite genericamente al fenomeno comunale nel suo insieme, a cui giunge il Torelli, circa il momento molto tardo rispetto al diffondersi dei comuni, in cui si sarebbe fatto strada il concetto di carattere di atto pubblico del documento comunale derivante dalla persona del suo autore⁹. Queste conclusioni sembrano infatti doversi parzialmente rettificare, almeno per quanto riguarda Genova, come già in passato è stato osservato¹⁰.

⁸ *Annali genovesi*, I, p. 23. Cfr. AIRALDI 1978, che se ne occupa essenzialmente dal punto di vista grafico. Qualche accenno ai pubblici testimoni in COSTAMAGNA 1963, pp. 25-27; COSTAMAGNA 1970, pp. 54-55; PUNCUH 1965, p. 8.

⁹ TORELLI 1911, p. 14 (ristampa anastatica insieme alla seconda parte del 1915 in TORELLI 1980, p. 12).

¹⁰ Cfr. COSTAMAGNA 1955; COSTAMAGNA 1964; PUNCUH 1965, in particolare pp. 8-9.

Dopo il rapido cenno contenuto negli Annali dobbiamo attendere fino al 1144 per conoscere la normativa relativa ai *publici testes*¹¹. Già prima di tale data, come attestano i documenti e come avremo modo di vedere in seguito, questi particolari testimoni esercitavano la loro funzione; è quindi probabile che la normativa pervenutaci sia l'elaborazione di una preesistente, così come il giuramento dei *publici testes* del 1161-1162 sembra pronunciato sulla base di una successiva rielaborazione¹².

Dal testo del 1144 risulta che il Comune deve scegliere *peritos viros, venustate atque legalitate fulgentes* e che il loro compito è quello di *contractus et testamenta atque decreta manu notarii scripta, qui legaliter fieri possent conspicerent eorum subscriptionibus firmarent*, mentre viene chiaramente specificato che, se per i *decreta et contractus* sono sufficienti le firme di due sottoscrittori, ben cinque sono richieste per i testamenti¹³. I consoli decretano inoltre che i documenti così corroborati siano da considerarsi validi come quelli supportati da un sufficiente numero di testimoni, il che fa ritenere che solitamente fosse necessaria la presenza di un numero ben maggiore di testimoni se non « pubblici », come d'altra parte confermano i *contractus* e i *testamenta* che recano le consuete presenze testimoniali¹⁴.

Dalla formula del giuramento dei pubblici testimoni, risalente presumibilmente allo stesso anno¹⁵, veniamo a sapere che questi devono sottoscrivere solo qualora siano richiesti esplicitamente dai consoli – *in omnibus illis laudibus in quibus consules comunis Ianue vel consules placitorum mihi*

¹¹ *Libri Iurium*, I/1, n. 73.

¹² *Ibidem*, n. 193.

¹³ Nella formula del giuramento del 1144 (*ibidem*, n. 74) parrebbero addirittura sei: *In ultimis voluntatibus similiter subscribam nomen meum si cum quinque testibus fuero*, ma si tratta probabilmente di una svista, dal momento che in quello del 1161-1162 (*ibidem*, n. 193) viene detto: *In ultimis voluntatibus similiter ... si cum quatuor publicis testibus ad hoc fuero et inde rogatus ero*.

¹⁴ Non a caso i testimoni presenti ai testamenti, pervenutici purtroppo in numero estremamente ridotto, sono sempre più numerosi di quelli degli altri documenti notarili, il che potrebbe avere determinato l'utilizzazione di un maggior numero di pubblici testimoni per i primi: v. ad esempio il testamento del 9 marzo 1185, al quale sono presenti sette testimoni, tra cui un *magister*, il preposito di Santa Maria delle Vigne, due preti e un suddiacono, o quello del 16 febbraio 1217, nel quale compare lo stesso numero di testimoni, tra cui due canonici della chiesa stessa, un *magister scholarum*, un *clericus* e un *custos*: cfr. *Santa Maria*, nn. 44, 89.

¹⁵ *Libri Iurium*, I/1, n. 74.

*scribere preceperint*¹⁶ – o da entrambe le parti concordemente nel caso del documento privato (dal solo testatore ovviamente per i testamenti) – *in omnibus pactis et contractis scriptis a publicis notariis civitatis Ianue in quibus ambe partes concorditer me scribere rogaverint*. Ognuno di essi si impegna inoltre, ma solo per i *pacta et contractus*, a leggerli o a farseli leggere, rifiutandosi di sottoscrivere *si fraudem in eis cognovero*; solo per questi, scritti dai notai risulta prevista la presenza di due pubblici testimoni – *et in predictis pactis et contractibus non scribam nomen meum nisi fuero cum alio teste a consulibus electo* –, tale specificazione infatti potrebbe sottintendere che per le *laudes* fosse sufficiente un unico sottoscrittore, anche se in realtà i lodi e i decreti sono sottoscritti costantemente da due *publici testes*.

Il giuramento del 1161-1162, al quale dovrebbero rifarsi quelli successivi¹⁷, presenta rispetto ai precedenti testi un'aggiunta abbastanza significativa, dovuta all'intento di rimediare ad un'evidente dimenticanza: ai lodi consolari vengono affiancate le sentenze arbitrali a questi assimilate.

I *libri iurium* ci hanno tramandato cinque giuramenti dei *publici testes*, che ce ne forniscono l'elenco per gli anni 1161-62, 1167, 1170, 1180, 1200¹⁸: è possibile che, dopo una prima fase in cui la nomina dei nuovi veniva fatta quando se ne ravvisava la necessità in conseguenza del ridursi del numero degli esistenti, come viene denunciato esplicitamente dal più antico giuramento pervenutoci – *cum alii testatores non viderentur sufficere* –, successivamente si sia proceduto ad una integrazione con cadenza decennale o ventennale.

¹⁶ Da notare che in quest'occasione il termine *decreta*, che compariva nella normativa, viene sostituito da quello più estensivo di *laudes*.

¹⁷ Nel *liber iurium Vetustior*, che deriva, per la parte in cui sono contenuti i giuramenti, da una perduta raccolta del XII secolo (cfr. *Libri Iurium*, Introduzione, in particolare p. 22 e sgg.), al giuramento in questione, che è completo della formula, fanno seguito altri quattro giuramenti (degli anni 1167, 1170, 1180, 1200: cfr. *ibidem*, I/1, nn. 194, 195, 204, 205), limitati all'elenco dei giuranti. Nel più recente si dichiara espressamente che il giuramento viene prestato *in publico parlamento ad breve scriptum in secundo folio supra*, nel quale *secundo folio supra* è contenuto proprio il giuramento, completo della formula, del 1161-1162, ciò significa che o l'impaginazione di *Vetustior* corrisponde a quella dell'antigrafo, il che appare piuttosto improbabile, considerato che il registro del XII secolo, definito *parvum* da Iacopo Doria, doveva essere tale per le dimensioni, non per lo spessore (cfr. *Libri Iurium*, Introduzione, p. 26) o, ipotesi che appare più credibile, che il redattore di *Vetustior* ha modificato il riferimento alle carte sulla base della nuova impaginazione.

¹⁸ *Libri Iurium*, I/1, nn. 193-195, 204, 205.

Tuttavia anche prima degli anni Sessanta dovettero esserci già stati dei giuramenti, sicuramente dopo il 1144, quando i consoli definirono la normativa e venne elaborata (o rielaborata) la formula del giuramento.

Essi operarono comunque già prima di questa data – non ci è dato di sapere sulla base di quale normativa, sempre che prima del 1144 ve ne sia stata una – dal momento che li troviamo attivi a pochi anni dalla loro istituzione già nel 1130¹⁹. Così come probabilmente vi furono altri giuramenti (almeno uno) posteriori al 1200 e non pervenutici, se nei documenti degli anni 1216-1234 troviamo pubblici testimoni che non figurano nelle liste precedenti²⁰.

Per poter avere un quadro più preciso si è resa necessaria una ricerca dei documenti da essi sottoscritti in tutti i fondi di pergamene e sui registri e libri iurium esistenti a Genova ed anche fuori, ma contenenti materiale genovese, in particolare sulle pergamene dei monasteri di Santo Stefano²¹, di San Siro²², di Santa Maria delle Vigne²³, di Sant'Andrea della Porta²⁴, di San Benigno di Capodifaro²⁵, di San Venerio del Tino²⁶, del capitolo genovese di San Lorenzo²⁷, della biblioteca della Società Ligure di Storia Patria, in gran parte appartenenti alla chiesa di San Silvestro²⁸, sui fondi « Trattati e negoziazioni politiche » e « Paesi » dell'Archivio di Stato di Genova, sui due registri della

¹⁹ *Santa Maria*, n. 6.

²⁰ Si tratta di *Ansuixius de Sancto Ginexio*, attivo nel 1226 (Genova, Archivio di Stato – ASGe –, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 224 [*San Siro*, II, n. 357]), Bonvassallo Sardena nel 1228 (*ibidem*, n. 237) [*San Siro*, II, n. 381], Guglielmo Drogo nel 1222 (ASGe, *Archivio Segreto, Paesi* 334), *Honoratus Bolletus* dal 1223 al 1234 (per le date estreme cfr: *Libri Iurium*, I/2, n. 446; ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 258 [*San Siro*, II, n. 409]), *Thomas Poexius* nel 1225 (*ibidem*, n. 224 [*San Siro*, II, n. 357]) e Ugo-lino Mallone nel 1216 (*Secondo registro*, n. 335).

²¹ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano*, pergamene.

²² ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di San Siro*, pergamene; *San Siro* I. A cura della stessa Calleri e di Sandra Macchiavello (che ringrazio per le indicazioni fornitemi) è in avanzata fase di elaborazione l'edizione dell'intero cartario [si veda ora *San Siro*, I-IV].

²³ *Santa Maria*.

²⁴ Genova, Biblioteca privata Durazzo Giustiniani (ora Cattaneo Adorno), *Codice diplomatico del monastero di S. Andrea della Porta*, ms. B.IX.9 [si veda ora *Sant'Andrea*].

²⁵ *San Benigno*.

²⁶ *San Venerio*, I-III.

²⁷ Genova, Archivio Capitolare di S. Lorenzo, cartelle 421-427.

²⁸ *Manoscritti*, cartelle 328-330.

curia arcivescovile²⁹, sui codici PA e PB del capitolo di San Lorenzo³⁰, sul *liber iurium* del monastero di S. Fruttuoso di Capodimonte³¹, sui *libri iurium* comunali genovesi, in particolare *Vetustior*³², e savonesi³³.

Sommando i nomi contenuti nei giuramenti con quelli tramandatici dai documenti che essi sottoscrivono si arriva ad identificarne circa 128 nell'arco di poco meno di un secolo. Tenuto conto che non conosciamo tutti i nomi e che solo nel 1180 prestano giuramento ben trenta testimoni, mentre negli altri anni il numero va dagli undici ai ventuno e che in ogni caso ai nuovi giuranti vanno aggiunti quelli ancora attivi, pur avendo iniziato il loro servizio in questa veste anni prima³⁴, se ne può dedurre che il numero

²⁹ *Registro della curia; Secondo registro*. È stato preso in considerazione anche un frammento del primo registro, del quale quello edito dal Belgrano è copia, contenente le sottoscrizioni autografe di pubblici testimoni assenti invece nella copia: v. CALLERI 1995.

³⁰ *Liber Privilegiorum*.

³¹ Roma, Archivio Doria-Pamphili, *Liber instrumentorum monasterii Sancti Fructuosi de Capite Montis*, Codice A. Ringrazio il dott. Franco Dioli, direttore del complesso monumentale di San Fruttuoso, per la cortesia con la quale ha messo a mia disposizione le riproduzioni fotografiche dei manoscritti conservati nell'archivio romano.

³² ASGe, *Libri iurium, Vetustior*, per l'edizione delle prime 130 carte cfr. *Libri Iurium*, I/1, *Libri Iurium*, I/2 [oggi interamente edito: *Libri Iurium*, I/1-8]; v. anche *Liber iurium*; per i documenti contenuti nei *libri iurium* e per quelli del fondo *Trattati e negoziazioni politiche* dell'Archivio di Stato di Genova cfr. *Codice diplomatico*. Bisogna tuttavia sottolineare che molti lodi trascritti in *Vetustior* non recano le sottoscrizioni dei pubblici testimoni, pur essendo in genere presente la sottoscrizione notarile nella forma tipica che avremo modo di esaminare in seguito: è probabile che, come è avvenuto in molti casi per le date, anche per i *publici testes* si tratti di omissioni imputabili ai redattori dell'antico registro del XII secolo, da cui deriva *Vetustior* per la parte in cui sono contenuti questi lodi talvolta così mutilati. Prova di tali omissioni in *Vetustior* o più probabilmente nell'antico registro del XII secolo è il lodo del 1141, con il quale i consoli del Comune fanno una donazione alla chiesa di S. Nicolò di Capodimonte, che in *Vetustior* (v. *Libri Iurium*, I/1, n. 45) è privo anche della sottoscrizione notarile, presente invece con quelle dei pubblici testimoni nel codice PA (v. *Liber Privilegiorum*, n. 50).

³³ *Registri della Catena*.

³⁴ Solo per fare alcuni esempi Ansaldo Doria compare dal 1141 al 1162 (per le date estreme cfr. *Liber iurium*, I, n. 72 [*Libri Iurium*, I/3, n. 596]; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 91 [*Santo Stefano*, I, n. 140]); Lamberto Guercio dal 1152 al 1163 (cfr. *Libri Iurium*, I/1, nn. 158, 197), Oberto Spinola dal 1145 al 1190 (*Chartarum*, II, n. 215; *Liber iurium*, I, n. 378), lo stesso sottoscrive due lodi già nel 1144, ma, anche se non lo dichiara esplicitamente, lo fa in veste di console dei placiti (cfr. OLIVIERI 1858, pp. 267-268), aggiungendosi ai due pubblici testimoni presenti (cfr. *Libri Iurium*, I/1, n. 73; *Chartarum*, II, n. 213); Guglielmo Crispino giura nel 1167 e ne abbiamo traccia dal 1173 al 1201 (cfr. *San Siro*, I, n. 161; *Secondo registro*, n. 295).

globale, almeno in alcuni anni, abbia superato e forse anche di molto la trentina.

Non è difficile capire a quale classe sociale appartengano coloro che vengono scelti per assolvere a questo incarico, dal momento che sui circa 128 nominativi raccolti, solo 29 non appartengono al ceto consolare, mentre tutti gli altri sono già stati consoli del Comune o dei placiti o lo saranno negli anni seguenti, o, ancora, ricopriranno tale carica, magari per un secondo o ulteriore mandato, in anni compresi nello stesso periodo in cui figurano anche come *publici testes*: è significativo, anche se forse non scontato, che in tali periodi non compaiano più le loro sottoscrizioni³⁵.

Anche tra coloro che non risultano aver mai raggiunto le massime cariche del Comune molti non sono comunque del tutto sconosciuti alla storia cittadina: alcuni vengono infatti chiamati tra gli otto nobili *pro redditibus communis Ianue recolligendis et expendendis*³⁶, altri dovevano far parte di quello che l'Olivieri definisce il gran consiglio della Repubblica³⁷, comparando come giuranti nel documento di ratifica della convenzione con Guglielmo di Sicilia del 1157³⁸, altri ancora vengono inviati come ambasciatori a Federico I³⁹; ne troviamo alcuni tra i giuranti il trattato di pace stretto tra Genova e Pisa nel 1188⁴⁰, o tra coloro che nel 1169 vengono inviati in aiuto ai Lucchesi per la difesa della torre del mare⁴¹, uno di questi, Nicola Barbavaira, viene

³⁵ Solo eccezionalmente sottoscrivono lodi negli anni in cui ricoprono entrambi gli incarichi, ma lo fanno in quanto consoli, non come pubblici testimoni, almeno così si comporta Guglielmo dalla Volta che sottoscrive un lodo del 1143, ma nella sua veste di console (*Libri Iurium*, I/1, n. 64); Guglielmo Lusio è uno dei consoli che pronunciano il lodo del 1145 (*ibidem*, n. 81) e si sottoscrive: in questo caso non si può però sapere in quale veste, essendo l'unico sottoscrittore.

³⁶ Tra questi *Ansuixius de Sancto Gimexio* nel 1222 (*Annali genovesi*, II, p. 180), Bonvasallo Sardena nel 1232 e nel 1240 (*ibidem*, III, pp. 62, 98), che, in pieno periodo podestarile, nel 1249, raggiungerà anche la carica di *consul burgi* (*ibidem*, p. 183), Oonorato Bolleto nel 1221 (*ibidem*, II, p. 170), che comparirà come pubblico testimone in documenti del 1233 e 1234 e Nicola Barbavaira nel 1220 (*ibidem*, II, p. 159).

³⁷ OLIVIERI 1858, p. 292.

³⁸ Si tratta di *Bertrames de Marino* e Bongiovanni Malfigliastro (*ibidem*, p. 294).

³⁹ Ancora *Bertrames de Marino*, che fa parte delle ambascerie del 1155 e del 1162 (*ibidem*, p. 307; *Annali genovesi*, I, p. 66).

⁴⁰ Guglielmo Calvo, *Ido de Pallo* e Ottone di Murta (OLIVIERI 1858, pp. 370-372).

⁴¹ Tra costoro vi è Oberto Squarciafico (*Annali genovesi*, I, p. 223).

addirittura inviato con Raimondo dalla Volta a Pisa nel 1217 a ricevere il giuramento di mille abitanti della città⁴².

L'appartenere a questa istituzione, doveva essere abbastanza ambito se ne vennero a far parte anche ex consoli appartenenti alle migliori famiglie genovesi come i Carmadino, i Mallone, i Sardena, i Dalla Volta, gli Usodimare, giudici⁴³ o un personaggio enigmatico, controverso e ancora tutto da scoprire, ma sicuramente di notevole prestigio come Filippo di Lamberto, di cui avremo ancora occasione di parlare in seguito per le sue interconnessioni con il notariato cittadino⁴⁴, o ancora uomini fortemente impegnati nella vita politica quali Oberto Spinola, attivo in tale veste dal 1144 al 1190, che per ben due volte si reca come ambasciatore alla corte imperiale, che viene inviato come legato a Lupo, 're di Spagna', nel 1160 e che nel 1161 insieme ad un legato pontificio si reca, sempre per incarico del Comune, a Gerusalemme a chiedere giustizia per i Genovesi, del quale gli annalisti parlano per ben due volte in modo elogiativo, evidenziandone sempre la prudenza e la saggezza: dapprima Caffaro lo definisce *prudentem et sapientem virum* quando nel 1161 viene mandato con cinque galee a difesa delle navi genovesi tra Corsica e Sardegna, quindi nel 1166, quando replica alle parole dell'imperatore sulla guerra tra Pisa e Genova, Oberto cancelliere dice che *tamquam vir prudens sapienter respondit*⁴⁵. Ancora ne fanno parte uomini come Amico Grillo, tra il 1161 e il 1171, che, nel 1165, quando è console comanda la flotta di 14 galee contro i Pisani sconfiggendoli e nel 1168 va in legazione presso il re di Sicilia⁴⁶; Ansaldo Doria, tra il 1141 e il 1162, che nel 1156 viene scelto *de melioribus civitatis* e mandato come legato in Sicilia – da sottolineare che in seguito a questa legazione si arrivò alla pace⁴⁷ –; Enrico *de Nigro*, tra il 1200 e il 1203, che nel 1202 fa parte dei quattro nobili e saggi scelti dal podestà, nel 1223 è uno degli otto designati dal podestà per l'amministrazione del Comune⁴⁸;

⁴² *Ibidem*, II, p. 143.

⁴³ Risultano pubblici testimoni i giudici Enrico, che giura nel 1170 ed è attivo fino al 1175, Guido *Laudensis*, attivo dal 1149 al 1162, *Marchio*, attestato come tale nel 1153, Ottone, presente nei documenti dal 1144 al 1161, Rainaldo, negli anni 1171-1172, Ugo, dal 1144 al 1147.

⁴⁴ Sulla figura di Filippo di Lamberto v. VITALE 1955, I, pp. 27-28 e II, pp. 24-25.

⁴⁵ *Annali genovesi*, I, pp. 61, 194.

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 179, 213; nel 1168 Amico Grillo e Rogerone di Castello vengono definiti *viri commendabiles*.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 46.

⁴⁸ *Annali genovesi*, II, pp. 82, 188.

Enrico *Domusculte*, tra il 1200 e il 1213, che nel 1227 è uno degli otto nobili destinati dal Comune all'amministrazione della città, e per ben due volte, nel 1224 e nel 1229, è uno dei due ambasciatori inviati all'imperatore⁴⁹; Guido *Laudensis iudex*, tra il 1149 e il 1162, inviato nel 1157 come legato alla curia romana, nel 1158 è tra i saggi che si recano da Federico I (con lui, ed altri che compaiono tra i pubblici testimoni, c'è anche Caffaro) e ancora nel 1162 e nel 1164 viene inviato alla corte imperiale⁵⁰; Idone Gondardo, tra il 1162 e il 1175, che nel 1155 fa parte dell'ambasceria a Federico I e nel 1168 comanda la flotta di sedici galee contro i Pisani⁵¹; Marchio dalla Volta, il quale nel 1162 è tra i 'migliori' della città mandati a Pavia alla corte imperiale e che Oberto cancelliere, parlando della sua morte provocata *quibusdam vilissimis personis et pauperibus* mentre era console nel 1164, definisce *vir utique laudabilis et honeste vite*, che *cum omnibus Ianue equo iure egit, ad nullam insolentiam elatus fuit*⁵² e Ogerio de Guidone, tra il 1140 e il 1144, che nel 1149 è arbitro nella causa tra l'arcivescovo Siro e l'arciprete Rubaldo⁵³ e nel 1162 viene inviato in legazione a Pavia alla corte imperiale⁵⁴; e questi sono solo i personaggi più in vista.

Tutto ciò per chiarire che coloro che hanno accettato di far parte dei *publici testes* non erano certo quelli più in ombra tra gli appartenenti al ceto consolare⁵⁵, ma coloro che a lungo e a diverso titolo avevano lavorato per il bene della città; l'aver questi accettato di entrare a far parte di tale istituzione e l'aver collaborato attivamente non può che rafforzarci nell'idea che ad essa venisse riservata un'attenzione particolare e vi fosse la piena consapevolezza dell'importanza e della delicatezza di tale incarico⁵⁶.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 198; I *Annali genovesi* II, pp. 18, 47.

⁵⁰ *Annali genovesi*, I, pp. 48, 51, 71, 160.

⁵¹ *Ibidem*, p. 209; OLIVIERI 1858, p. 307.

⁵² *Annali genovesi*, I, pp. 65, 168.

⁵³ *Registro della curia*, p. 335.

⁵⁴ *Annali genovesi*, I, p. 65.

⁵⁵ Non mancano neppure esempi di consoli analfabeti come il Bisacia che nel 1192 avrebbe dovuto sottoscrivere la ratifica consolare del trattato concluso dai loro ambasciatori con l'imperatore Isacco Angelo, ma lo fa per lui il notaio Guglielmo Caligepalio in questa forma: *Pro Bisacia, consule comunis, litterarum ignaro reverendo signo crucis ab eo premissio ego Wlielmus Caligepallii* (ASGe, *Archivio Segreto* 2721, n. 40 [Codice diplomatico, III, n. 24]).

⁵⁶ Un'ultima osservazione per sottolineare il ruolo polivalente da essi avuto nella città: nel 1190 (*Codice diplomatico*, II, n. 192) tra i 36 *consiliarii* che, insieme ai consoli, conferma-

Come abbiamo visto, i consoli, attraverso la normativa che regola i compiti dei *publici testes*, hanno sanzionato la possibilità – possibilità, non obbligo – di farvi ricorso per tutti i documenti redatti dai notai.

I primi a servirsene, e con una costanza assoluta, furono proprio loro per le sentenze come per i decreti di tipo amministrativo, ma per poter meglio chiarire la funzione di questi particolari testimoni è necessario seguire passo passo l'evoluzione dei lodi consolari nella loro interezza, esaminandone le caratteristiche strutturali e i formulari a partire dai più antichi pervenuti, mentre nel contempo si rende necessario chiarire il rapporto tra consoli e notai nell'ambito di una cancelleria in fase di formazione.

A differenza di altre città dell'Italia centro-settentrionale, dove i consoli giunsero relativamente tardi ad assumere il potere giudiziario⁵⁷, a Genova sembrano averlo detenuto *ab origine*⁵⁸, anche se purtroppo la totale perdita della documentazione di questo tipo per il secolo XI impedisce di conoscere come i consoli giunsero – e sottraendola a chi⁵⁹ – ad avere la competenza sulla giustizia civile e criminale⁶⁰.

no e giurano i patti convenuti con il duca di Borgogna per il trasporto del re di Francia e dei suoi cavalieri in Terrasanta, 14 su 36 sono pubblici testimoni.

⁵⁷ Una certa precocità riscontra FISSORE 1989b, in particolare pp. 582-586, anche se si tratta di giudici/consoli, in diretto collegamento con il potere imperiale; si veda anche *Atti del comune di Milano*, in particolare pp. XXXIII-LVII; RIBOLDI 1905; a Pisa l'elezione dei giudici spetta ai consoli, i quali a lungo si limitarono a presenziare al giudizio, senza averne parte attiva, e a sottoscrivere la sentenza (v. D'AMIA 1922; D'AMIA 1919); ad Asti e a Tortona i *consules de iustitia* compaiono tecnicamente indicati rispettivamente solo nel 1161 e nel 1170 (BORDONE 1985, p. 55); a Siena nella seconda metà del XII secolo abbiamo la curia dei consoli dei placiti (v. MORANDI 1985, pp. 326-329); per Perugia v. *Codice diplomatico di Perugia*, I, pp. XXV-XXVI. Molti comuni della zona lombardo-veneta ed emiliano-romagnola dovettero lottare a lungo contro il potere imperiale e alcuni videro riconosciuta ai propri consoli la giurisdizione *tam in causis criminalibus quam in pecuniariis* solo dopo la pace di Costanza: per Bologna è nota la difficoltà incontrata dalla città ad ottenere dall'imperatore il riconoscimento delle sentenze pronunciate dai consoli o dai giudici delegati (v. PALMIERI 1899, in particolare pp. 231-232); allo stesso modo il potere imperiale lottò a lungo per mantenere il proprio controllo sull'istituzione dei magistrati deputati a rendere giustizia a Piacenza (v. SOLMI 1915, pp. 9-31); i consoli stentarono a lungo ad imporsi anche a Bergamo (v. STORCHI STORTI 1984); per Verona si veda FAINELLI 1955-1956.

⁵⁸ La loro piena autonomia in ambito di giustizia criminale è sancita dal diploma di Federico I del 1162: *qui* (i consoli) *habeant ius et facultatem liberam faciendi iusticiam et puniendi maleficia in civitate et districtu suo* (v. *Libri Iurium*, I/2, n. 285, p. 21).

⁵⁹ L'unico placito dal quale alcuni studiosi hanno dedotto che al vescovo spettasse la giurisdizione sulla giustizia risale al 1006 (cfr. OLIVIERI 1858, pp. 222-223): sono in causa il mona-

Li troviamo per la prima volta occupati in tale mansione in una sentenza pronunciata nel luglio 1104 o 1105⁶¹ in favore del monastero di San Fruttuoso, in merito al possesso dei falchi esistenti su Capodimonte, che si apre con la data cronica, comprendente il millesimo, espresso secondo lo stile fiorentino dell'incarnazione, il mese e l'indizione bedana, oltre ad un richiamo all'episcopato di Arialdo – *Arialdus, gratia Dei episcopatum Ianue feliciter obtinente* – mentre è del tutto assente la data topica. Al riferimento

sterio di Santo Stefano e il cittadino Eilulfo, che impugna una donazione fatta dalla madre al monastero. In particolare secondo il Formentini (FORMENTINI 1941, pp. 227-228) « la costituzione del placito ci presenta le forme tipiche dei tribunali vescovili nelle città in cui il vescovo esercita una piena giurisdizione, sedendo con l'assistenza dei *iudices* che qui sono certamente *iudices civitatis* (non i *iudices domini regis* creati dai Visconti) e col corteggio dei *boni homines* ».

⁶⁰ Accanto ai consoli troviamo anche dei giudici occupati sia come *consiliatores*, sia forse per dirimere, su mandato consolare, questioni di minore importanza, anche se questa categoria non sembra avere una posizione di spicco nella vita socio-politica del Comune, come invece avviene in altre città, il che potrebbe essere interpretato come ulteriore segnale della forte volontà del Comune di rendersi il più possibile autonomo dall'impero. Di questi doveva far parte il giudice Guglielmo, al quale nel 1143 i consoli del Comune assegnano lo stipendio annuo di tre lire – stando al Breve dei consoli del 1143 (*Codice diplomatico*, I, n. 128, p. 157) ai consoli o a chi per essi amministrava la giustizia spetta un compenso di tre soldi per ogni giudizio –, previo giuramento di fedeltà al Comune, con l'incarico *de omnibus illis negociis de quibus consul vel consules comunis Ianue pro comuni ei consilium quesierit vel quesierint aut placitare illum invitaverit aut invitaverint, bona fide, sine omni fraude in placitando et in consilio dando* (*Libri Iurium*, I/1, n. 62), e che l'anno successivo sarà eletto tra i consoli dei placiti. Anche giudici di altre città prestavano i loro servizi al Comune, come il piacentino Opizzo *de Rigolo*, al quale i consoli del Comune concedono nel 1153, in riconoscimento dei servizi resi o promessi, la facoltà di impiegare in operazioni commerciali la somma di 100 lire al pari dei cittadini genovesi (*ibidem*, n. 57), che, forse contestualmente (*ibidem*, n. 58: il documento non è datato), si impegna a giudicare tutte le controversie sottopostegli dai consoli *excepto contro comune Placentie et contro illas personas a quibus ad presens feudum teneo ... et de consilio dando consulibus Ianue* e a compiere missioni per conto del Comune. Nel XII secolo sicuramente alcuni giudici erano chiamati ad intervenire per il giudizio in cause fino ad un determinato valore pecuniario: così all'inizio del secolo seguente il giudice astigiano Ruffino, delegato del podestà di Genova nella causa vertente tra due privati in merito ad un appezzamento di terreno, che è *delegatus super universitate causarum a quadraginta soldis infra* (ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 258 [*San Siro*, II, n. 409]).

⁶¹ Roma, Archivio Doria-Pamphili, *Liber instrumentorum*, c. 8r. Il documento è tramandato in copia autentica. Non è possibile determinarne l'esatta datazione perché il millesimo indicato, 1104, coincide con l'indizione XIII genovese (sul cui uso in quest'epoca v. COSTAMAGNA 1950a, pp. 11-13 [sulla datazione si veda ora CALLERI 1999]), ma il rogatario, se in lui, come è probabile si deve riconoscere il *Guinigisus iudex*, redattore dei lodi del 1109 e del 1116, non sembra avere mai fatto uso dell'indizione genovese; mentre non ci sono di alcun aiuto i nomi dei consoli che in questo periodo durano in carica per quattro anni.

all'intenzione delle parti di sottoporsi al giudizio dei consoli fa immediatamente seguito un lapidario dispositivo – *laudaverunt predictos falcones monasterio Sancti Fructuosi* – e l'elenco di tredici testimoni, tra i quali un membro della famiglia degli Avvocati, Lanfranco, e due giudici, *atque multorum aliorum hominum*. Essenziale la sottoscrizione notarile – (ST) *Ego Guinigisu(m)* (così) *notarius hanc laudacionem scripsi* – alla quale si aggiunge quella di uno dei due giudici elencati fra i testimoni: *Ego Raimundus scripto iudex subscripsit* (così) *in isto*.

La seconda sentenza pervenutaci, del 1109, assegna al monastero cittadino di Santo Stefano la proprietà di un mulino⁶². Il documento si apre con la data cronica, limitata al giorno del mese secondo il calendario romano – *pridie kalendas octubris* – e la data topica – *in ecclesia Sancti Laurentii* –, segue immediatamente il dispositivo: *Nostri electi consules laudaverunt omnibusque modis affirmaverunt quod ...* Nell'escatocollo l'elenco di dodici testimoni, tra i quali lo stesso Lanfranco Avvocato, già presente all'atto del 1104, due giudici (uno dei quali figura anche tra i testimoni del documento precedente) e un chierico, è introdotto da un'espressione che ci rivela come questi siano solo una parte 'i migliori' di quelli presenti: *Uius laudacionis testium difficile est nomina scribere, tamen de melioribus nominatim dicamus*. Segue la data cronica completa di anno, espresso secondo lo stile fiorentino dell'incarnazione, del giorno del mese, già indicato nel protocollo, dell'indizione bedana. A chiusura dell'escatocollo la sottoscrizione del redattore: (S.T.) *Ego Guinigisus iudex per laudem suprascriptorum consulum scripsi*.

Struttura ancora diversa presenta la terza sentenza consolare tramandata, del febbraio 1111⁶³, che inizia con una breve *narratio* limitata al ricordo della protesta dell'abate del monastero di San Siro per il mancato pagamento di alcune decime, presentata ai consoli, segue il dispositivo: *Iam dicti consules laudaverunt et affirmaverunt quod ...* Nell'escatocollo la data topica introdotta da *Factum fuit hoc laudamentum*, ancora una volta nella chiesa di San Lorenzo, *in presentia* dell'abate del monastero e di altri sei testimoni tra quali un arcidiacono, un *magister scholarum*, un membro della famiglia degli Avvocati, tre ex consoli *et multorum aliorum hominum*; seguono infine la data cronica limitata al millesimo e al mese e la sottoscrizione del redattore,

⁶² ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 68 [*Santo Stefano*, I, n. 104].

⁶³ In base a questa sentenza i figli di Rustico di Caschifellone – padre di Caffaro – sono tenuti al pagamento delle decime su una casa al monastero di S. Siro: *San Siro*, I, n. 73.

anche in questo caso un giudice: (ST) *Ego Gisulfus iudex per laudamentum suprascriptorum consulum scripsi.*

La sentenza del 2 maggio 1116 riguarda ancora una volta la questione del possesso dei falchi esistenti su Capodimonte, che viene assegnato anche in questa circostanza al monastero di San Fruttuoso⁶⁴. Alla data topica – *In ecclesia Sancti Laurentii* – segue un elenco di dodici testimoni (alcuni dei quali membri delle famiglie Avvocato, Spinola, Embriaci, Usodimare, tutti ex o futuri consoli, un giudice – lo stesso Raimondo presente anche alla sentenza del 1104, come altri due personaggi, testimoni di entrambi gli atti – e un *magister scholarum*) *atque aliorum multorum*. I nomi dei consoli e il verbo *laudaverunt* introducono il dispositivo, mentre la data cronica, espressa con il millesimo secondo lo stile fiorentino dell’incarnazione, il mese, il giorno e l’indizione bedana, chiude il documento. Il redattore è lo stesso giudice *Guinigisus*, al quale si deve il lodo del 1109 e forse anche quello del 1104, la cui sottoscrizione è in linea con le precedenti: (ST) *Ego Guinigisus iudex interfui et per laudem suprascriptorum consulum scripsi.*

Il lodo dell’agosto 1117⁶⁵, si apre con la data topica, ancora una volta *in ecclesia Sancti Laurentii*, che sembra essere in questo periodo la sede nella quale i consoli si riunivano per emettere le sentenze o i decreti, soprattutto quando, come in questo caso, vengono pronunciati in parlamento *facto in presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur*. Questa particolare forma di partecipazione popolare è strettamente collegata all’importanza dell’argomento trattato: l’ammontare delle decime dovute al vescovo dalle navi in ingresso nel porto della città in base al numero dei membri dell’equipaggio. Compagno inoltre qui per la prima volta i *boni homines*. Alla data topica segue immediatamente la delibera consolare, preceduta dai nomi dei consoli, e la consueta espressione *laudaverunt et affirmaverunt quod* che introduce il dispositivo. Il documento si chiude con la data cronica, limitata all’indicazione del millesimo, espresso secondo lo stile dell’incarnazione, uso fiorentino, dell’indizione⁶⁶ e del mese, introdotta da *Factum est hoc*, e

⁶⁴ Roma, Archivio Doria-Pamphili di Roma, *Liber instrumentorum*, c. 7v. Il documento è tramandato in copia autentica.

⁶⁵ Per l’edizione v. *Registro della curia*, p. 56; v. anche CALLERI 1995, Appendice, p. 48. La delibera riguarda l’assegnazione al vescovo di Genova di alcune decime sulle navi in ingresso nel porto della città.

⁶⁶ Il millesimo non coincide con l’indizione: al 1117 dovrebbe corrispondere la decima bedana, la nona genovese, mentre il documento riferisce la settima. I nomi dei consoli corrispondono a quelli in carica dal 1114 al 1118: su questo problema cfr. *ibidem*.

con l'elenco dei testimoni, i *boni homines* di cui si parla nel protocollo - *In hoc laudamento interfuerunt testes* - che ammontano a ben 21, un buon numero dei quali appartenenti al ceto consolare, mentre non manca anche in questo documento un appartenente alla famiglia degli Avvocati, *et multi alii quorum nomina sunt difficilia scribere*. In questo caso si tratta di una copia, seppure autentica, che ha tralasciato la sottoscrizione notarile.

Il successivo lodo, del gennaio 1122, rappresenta la conferma di una lunga serie di donazioni al monastero di San Benigno di Capodifaro, quasi a sottolineare l'importanza di un tale tipo di donazione⁶⁷, che forse altro non è se non una restituzione di beni ecclesiastici⁶⁸, importanza resa tanto più evidente dall'essere il lodo pronunciato nella chiesa di San Lorenzo⁶⁹, *in parlamento facto, presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur*. La struttura è per il resto identica a quella dei lodi precedenti, con il consueto elenco dei testi nell'escatocollo, dieci nomi, due dei quali appartenenti al ceto consolare, *et plures alii in parlamento facto*. Segue la data cronica: millesimo, espresso secondo lo stile dell'incarnazione, uso fiorentino, il mese e l'indizione bedana. In questo caso la copia ci ha tramandato anche la sottoscrizione del redattore, un giudice, come nel lodo del 1111: *Ego Giusulfus iudex per laudem suprascriptorum consulum scripsi*.

L'ultimo lodo pervenutoci precedente all'istituzione dei pubblici testimoni risale al luglio 1123⁷⁰ ed è la conferma del decreto consolare del 1117 fatta dai consoli in carica al momento, che riprende la struttura dei lodi precedenti: subito dopo la data topica, questa volta *in palacio episcopii* (non è pronunciato *in parlamento*), e la consueta specificazione *in presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur*, segue la *dispositio*; quindi l'elenco di 15 testimoni, appartenenti quasi per la metà al ceto consolare, e la consueta giustificazione del notaio *et multi alii quorum nomina sunt difficilia scribere*; infine la data cronica limitata al millesimo, al mese e all'indizione⁷¹.

⁶⁷ Torino, Archivio di Stato, *Carte dell'abbazia di S. Benigno*, mazzo I, n. 11. Si tratta di una copia semplice imitativa. Per l'edizione v. SALVI 1914.

⁶⁸ Tale ipotesi è stata avanzata da POLONIO 1998.

⁶⁹ La data topica apre il documento.

⁷⁰ Per l'edizione v. *Chartarum*, II, n. 158; per la datazione cfr. CALLERI 1995, Appendice, n. 5, p. 49.

⁷¹ L'indizione è errata, riferendo il documento la seconda, mentre nel 1123 correva la prima, tuttavia i nomi dei consoli coincidono con quelli del 1123.

Anche in questo caso nella copia, seppure autenticata, viene tralasciata la sottoscrizione notarile.

Nell'esaminare questa breve serie di lodi si può osservare come, dopo una fase caratterizzata dalla massima disomogeneità, a poco a poco essi si stabilizzano in una struttura precisa: data topica iniziale, una *dispositio* molto scarna, non introdotta da alcuna arenga, né, se non in un caso, da una *narratio* che conglobi in sé i momenti procedurali antecedenti alla sentenza stessa o che riveli le motivazioni della delibera; segue l'escatocollo con l'elenco di un nutrito numero di testimoni (da sei a ventuno), che nei documenti più recenti sono definiti *boni homines*, mentre l'imbarazzo – direi quasi l'insofferenza – e la difficoltà incontrati dal notaio nel dover elencare i nomi di un così elevato numero di testimoni si manifestano nelle espressioni *Uius laudacionis testium difficile est nomina scribere, tamen de melioribus nominatim dicamus; et multorum aliorum hominum; et multi alii quorum nomina sunt difficilia scribere; et plures alii*. Segue infine la data cronica che manca quasi sempre dell'indicazione del giorno del mese, presente invece nei documenti del 1109 e del 1116 e che solo in due casi è introdotta da *Factum est/fuit hoc ...*, mentre di solito inizia semplicemente con l'indicazione del millesimo. La sottoscrizione del redattore ci è pervenuta in cinque casi ed è significativo che si tratti sempre di giudici e degli stessi due giudici *Guinigisus*⁷² e *Gisulfus*, anche a distanza di anni, e che venga fatto esplicito richiamo alla richiesta dei consoli: *per laudem suprascriptorum consulum*. Il collegio consolare è presente al completo in cinque lodi, nei rimanenti due presenziano tre consoli su quattro⁷³. Un'ultima osservazione, che allo stadio attuale delle ricerche rimane una pura segnalazione, senza che ci si possa azzardare ad avanzare qualche ipotesi: negli elenchi di testimoni di tutti questi documenti compare costantemente un membro della famiglia degli Avvocati, non più presenti invece nei pochi lodi successivi al 1225 che, come vedremo tra poco, mantengono ancora l'elenco dei testimoni.

Siamo così giunti allo spartiacque rappresentato dall'anno 1125, che segna non solo il momento di istituzione dei pubblici testimoni, ma anche l'ini-

⁷² È probabile che il *Guinigisu(s) notarius* del lodo del 1104 sia da identificarsi con il *Guinigisus index*, redattore dei documenti del 1109 e del 1116, ma essendoci il lodo pervenuto in copia non è possibile effettuare un confronto grafico.

⁷³ Sono presenti quattro consoli ai lodi del 1104, 1111, 1116, 1117 e del 1123, tre a quelli del 1109 e del 1122.

zio di un processo di trasformazione del documento consolare di cui i pubblici testimoni sembrano essere solo uno, anche se tra i più significativi elementi.

Negli anni immediatamente successivi i documenti rivelano infatti una graduale trasformazione, che investe sia le parti protocollari, sia il *tenor* vero e proprio, sia ancora la sottoscrizione del notaio e la stessa figura di coloro ai quali viene affidata la redazione.

Attraverso questo travaglio, che si rivela con forme di transizione, si arriverà all'inizio degli anni Trenta del secolo ad un documento i cui caratteri intrinseci ed estrinseci rivelano la volontà di caratterizzarlo, allontanandolo dalle forme tipiche dell'*instrumentum*, per creare un modello documentario legato all'affermazione del Comune e che ne sia espressione⁷⁴.

Pochi sono purtroppo i lodi che segnano questo delicato momento di passaggio, per l'esattezza cinque: uno del 1127, tre del 1130, uno del 1131, uno solo dei quali tramandatoci in originale.

Il documento del 1127⁷⁵, tra l'altro, essendo una delle parti in causa proprio il Comune si presenta atipico rispetto agli altri per il dispositivo, ma non rivela variazioni sostanziali nelle parti protocollari rispetto ai lodi degli anni precedenti: reca la data topica – ✠ *In palatio Ianuensis episcopi quod est situm iuxta ecclesiam Sancti Laurentii* – che da questo momento incontreremo spesso nei lodi consolari, nel protocollo, preceduta per la prima volta dal *signum crucis*; viene quindi sottolineata la presenza *bonorum hominum*, il cui lungo elenco (ben diciotto nomi *et reliqui alii*) segue nell'escatocollo la data cronica, che reca il millesimo secondo lo stile dell'incarnazione, uso fiorentino, l'indizione, che per la prima volta è quella genovese, e il mese. I consoli presenti sono tre sui sei nominati per quell'anno.

L'unica vera novità è rappresentata – oltre che dalla presenza di due nomi, Lamberto *Gueço* e Ottone Gontardo, che in documenti posteriori si sottoscriveranno come pubblici testimoni, nell'elenco dei *testes/boni homi-*

⁷⁴ Qualche tentativo di distinguere il documento consolare dall'*instrumentum* si era rivelato già nei lodi più antichi attraverso la separazione della data topica, all'inizio del documento, e cronica, nell'escatocollo, mentre nel coevo *instrumentum* i due elementi sono invertiti: data cronica nel protocollo, topica nell'escatocollo. In qualche caso, e successivamente sarà la norma, nell'*instrumentum* la data nella sua interezza è collocata nell'escatocollo.

⁷⁵ Per l'edizione v. *Codice diplomatico*, I, n. 45: i consoli di Genova definiscono una vertenza tra il Comune e Mascaro ed Almerico di Plumbeto per il tenimento di Ronco e per le decime del monte Ceta.

nes (18 et reliqui plures), che come al solito comprende un nutrito numero di personaggi facenti parte del ceto consolare – dalla sottoscrizione notarile: (ST) *Ego Bonusinfans notarius interfui et per preceptum suprascriptorum consulum scripsi*. Non si tratta quindi più di un giudice, come nei troppo pochi esempi degli anni precedenti, ma di un notaio che agisce *per preceptum*, il che rivela già un vincolo funzionale, a pochi anni dall'istituzione della cancelleria, di questo notaio che solo poco più tardi, nel 1132, si rivelerà come *Ianuensis curie cancellarius*⁷⁶.

L'essere il documento tramandato in *Vetustior* in copia, tratta dal registro del 1229, dove era autenticata dal notaio Lantelmo, che dichiara di derivare *ab autentico et originali instrumento*, non ci permette di accertare la presenza o meno dei pubblici testimoni.

Il lodo del gennaio 1130⁷⁷ si presenta nella struttura sostanzialmente identico al precedente, anche per l'appartenenza di tre testimoni (sui cinque elencati, il numero più basso finora mai incontrato) al ceto consolare, mentre un altro è presente in documenti successivi come pubblico testimone. La data cronica come sempre non riferisce il giorno del mese, mentre viene usata l'indizione genovese. I consoli presenti sono due sui quattro eletti. La sottoscrizione notarile – (ST) *Ego Ricardus notarius per preceptum suprascriptorum consulum scripsi* – presenta un ulteriore elemento di novità rispetto al lodo precedente: come si può ben vedere è caduto il verbo *interfui*, l'ultimo elemento che ricordava la sottoscrizione notarile dell'*instrumentum*.

Questo documento presenta la stessa tradizione del precedente essendo trascritto in copia autentica in *Vetustior*, vale quindi lo stesso discorso circa l'impossibilità di sapere se eventuali sottoscrizioni di *publici testes* sono state tralasciate: anche in questo caso uno dei testimoni, Ogerio di Guidone, si sottoscriverà in documenti posteriori in tale veste⁷⁸.

⁷⁶ *Liber Privilegiorum*, n. 12.

⁷⁷ *Libri Iurium*, I/1, n. 138. Si tratta di un decreto con il quale i consoli del Comune dichiarano la validità dei contratti stipulati tra marito e moglie di età superiore a 18 anni secondo le consuetudini del paese.

⁷⁸ È tuttavia possibile che qualche altro testimone fosse in realtà un testimone pubblico di cui non ci è rimasta traccia, non essendoci stato tramandato per questo periodo alcun giuramento, come abbiamo visto, e dovendoci quindi affidare, per conoscere i nomi degli appartenenti a tale istituzione, ai soli documenti (e per gli anni per i quali ci sono pervenuti i giuramenti molti nomi ci sono noti solo attraverso questi) sulla cui casualità di conservazione non è il caso di soffermarci.

La presenza nell'elenco dei testimoni di entrambi questi documenti di personaggi che in lodi più tardi compariranno come pubblici testimoni fa insorgere il dubbio che essi oltre ad essere elencati insieme agli altri *testes*, potrebbero anche essersi sottoscritti.

La sentenza del maggio 1130⁷⁹ altro non è che la conferma di quella del 2 maggio 1116, già esaminata in precedenza, riguardante il conteso possesso dei falchi di Capodimonte. Il documento si presenta quindi completamente atipico nella struttura rispetto agli altri. Si apre con una *narratio* nella quale, dopo un rapido cenno alla causa in corso e alla presentazione del precedente lodo consolare da parte del monastero di San Fruttuoso, di cui si ricorda il contenuto, si passa all'illustrazione del procedimento attraverso il quale i due consoli del Comune presenti (sui tre eletti per quell'anno) verificano la credibilità del documento presentato attraverso le deposizioni di due testimoni presenti *qui iuraverunt quod ipsi fuerunt in ecclesia Sancti Laurentii quando isti consules NN iam dictam laudem fieri rogaverunt*⁸⁰. Segue la *dispositio*, preceduta dalla data topica – *in ecclesia Santi Laurentii* – seguita da quella cronica e dall'elenco dei testimoni, solo sei, *et multi alii*. La sottoscrizione di *Marchio iudex* rivela una netta recessione, tornando ad essere quella tipica dell'*instrumentum* – *interfui et rogatus scripsi* –, mentre per la prima volta compaiono le sottoscrizioni di tre pubblici testimoni, oltre a quella di Guglielmo dalla Volta, uno dei consoli che pronunciano la sentenza.

Con il documento dell'agosto 1130, pervenutoci in originale⁸¹, vediamo per la prima volta in azione i consoli dei placiti, istituiti proprio in quell'anno, e in particolare i due deputati al quartiere di Soziglia. La data topica – *In ecclesia Sancte Marie de Vineis*, parte in causa – come sempre apre il documento, immediatamente dopo viene fatto riferimento alla consueta presenza dei *boni homines*. Al dispositivo, costruito nella forma consueta, segue l'elenco di soli 10 testimoni, che però, come avverte il notaio, dovevano essere in numero molto maggiore (*et alii multi*): uno solo appartenente al ceto consolare, nes-

⁷⁹ Roma, Archivio Doria-Pamphili, *Liber instrumentorum*, c. Iv. Il documento è tramandato in copia autentica.

⁸⁰ Questo a ulteriore prova della fondamentale importanza delle deposizioni testimoniali e del prevalere di queste sullo scritto ancora nel XII secolo: cfr. al proposito *Preuve* 1965, in particolare pp. 744-745.

⁸¹ *Santa Maria*, n. 6. Si tratta di una sentenza dei consoli dei placiti del quartiere di Soziglia a favore della chiesa di Santa Maria delle Vigne in merito al possesso di una via pubblica in Genova.

suno conosciuto come pubblico testimone. La data cronica contiene i soliti elementi e la sottoscrizione del notaio Riccardo è identica a quella del documento del gennaio 1130, seguita da quelle di ben cinque *publici testes* ⁸².

Elementi di novità e di arcaicità ad un tempo troviamo nel lodo del 1131 ⁸³. Al di là della solita struttura di quelli precedenti: data topica – *in palatio episcopi* –, il richiamo iniziale alla presenza dei *boni homines*, che saranno elencati nell'escatocollo dopo la data cronica (cinque testimoni, ad eccezione di uno appartenenti al ceto consolare), la novità è rappresentata dal dispositivo, introdotto come sempre dai verbi *laudaverunt et affirmaverunt*, riferiti all'attività dei consoli (sono presenti due su quattro), che è più articolato rispetto a tutti i lodi esaminati finora: alla sentenza fa infatti seguito una breve motivazione, introdotta da *Hanc tandem ideo fecerunt quia*, che rende conto delle ragioni che hanno motivato la sentenza e che da questo momento diventerà una costante nella struttura dei lodi. Segue immediatamente la data cronica, dove ricompare un elemento introduttivo *Factum est hoc* che avevamo trovato in due sole occasioni e che non ricomparirà più, mentre la *datatio* è limitata all'indicazione del millesimo. Altro elemento di arcaicità è rappresentato dalla sottoscrizione: (ST) *Ego Marchio iudex interfui et a consulibus rogatus scripsi*. La formula usata dal rogatario, un giudice, riporta la sottoscrizione, come quella della sentenza del maggio 1130, redatta dallo stesso *Marchio* e sottoscritta con un'analogia formula, nell'ambito di quelle tipiche del documento privato con la ricomparsa della *rogatio* e dell'*interfui*, che rivelano come *Marchio* non abbia alcun rapporto funzionale con il Comune, che è chiamato a servire solo occasionalmente, e della cui presenza è anche lecito stupirsi visto che i pochi documenti precedenti avevano rivelato un rapporto funzionale tra notai e Comune per la redazione di questa particolare tipologia documentaria, tanto che l'utilizzazione di un giudice rimarrà del tutto eccezionale anche per gli anni seguenti ⁸⁴. Il docu-

⁸² In realtà uno dei sottoscrittori, che in documenti successivi figurerà come pubblico testimone, in quest'anno è console del Comune, ed è lo stesso Guglielmo dalla Volta che aveva sottoscritto il lodo del maggio 1130, al quale aveva partecipato in qualità di console.

⁸³ Genova, Biblioteca civica Berio, *Frammento di poliptico di Santo Stefano*, ms. I.4.15, c. 53v [*Santo Stefano*, I, n. 110]: i consoli (per quest'anno non vi è distinzione tra consoli del Comune e dei placiti) aggiudicano al monastero di Santo Stefano il possesso di una terra in Valbisagno.

⁸⁴ L'unico altro giudice redattore di un lodo è Arnaldo nel 1160, ma la sua sottoscrizione è perfettamente in linea con quelle dei notai che lavorano per i consoli: (ST) *Ego Arnaldus iudex iussu iam scriptorum consulum scripsi* (cfr. *San Siro*, I, n. 130).

mento è completato dalle sottoscrizione di due pubblici testimoni e di *Oto Gontardus*, uno dei consoli che pronunciano la sentenza, ma che figura anche tra i pubblici testimoni di questi anni e che si sottoscrive materialmente tra gli altri due *testes*, lasciandoci così qualche dubbio su quale sia la corretta interpretazione da dare a questo suo intervento, analogamente alle sottoscrizioni di Guglielmo dalla Volta in due lodi del 1130⁸⁵.

Con il dicembre 1131⁸⁶ il processo di trasformazione può considerarsi compiuto: in tale data troviamo infatti il primo lodo che, con alcune significative modifiche rispetto ai precedenti, presenta una struttura tipica, sia per le sentenze sia per i decreti di tipo amministrativo, che rimarrà invariata per circa novant'anni, prima di subire una nuova trasformazione, soprattutto per quanto riguarda le parti protocollari.

A partire da questo momento i lodi sono così articolati:

1) Invocazione espressa esclusivamente con il *signum crucis*, non costante, ma che diventa più frequente con il passare degli anni.

2) Data topica, raramente preceduta dal nome della città, *Ianue*, in genere limitata all'indicazione dell'edificio o della chiesa in cui operano i consoli⁸⁷.

⁸⁵ V. sopra pp. 457-458 e nota 82.

⁸⁶ Genova, Biblioteca privata Durazzo Giustiniani, *Codice diplomatico del monastero di S. Andrea della Porta*, n. 2 [*Sant'Andrea*, I, n. 2]. Si tratta di un originale. I consoli del Comune (tre su quattro) riconoscono alle chiese di Sant'Andrea e di Sant'Antonino di Casamavari il pieno possesso di un castagneto, contro le pretese avanzate da Fredenzone, figlio di Duribeco.

⁸⁷ Le date topiche dei lodi presentano una certa varietà, il che significa che i consoli non avevano, almeno fino ad un dato momento, una sede stabile deputata all'espletamento delle loro funzioni, senza che si riesca ad individuare sempre la ragione per la quale essi, e magari anche il parlamento, si riuniscono in un luogo piuttosto che in un altro: in molti casi i consoli si incontrano nella sede di una delle parti in causa sia che si tratti dell'arcivescovo, di chiese o di monasteri (*iuxta ecclesiam Sancti Iohannis Baptiste, in civitate Ianue, in refectorio monasterii Sancti Andree de Porta, in ecclesia Sancte Marie de Vineis, in Sancto Siro, in ecclesia Sancti Georgii*), spesso la scelta ricade comunque sulla chiesa di San Lorenzo e sue pertinenze (*in pontile capituli, in camera capituli, in ecclesia, ante portam, ante ecclesiam, in canonica, in capitulo canonice*) o sul palazzo arcivescovile (*in palacio o in camera Ianuensis archiepiscopi, in villa Medolica subtus castrum archiepiscopi*), in alcuni casi la sede del giudizio è la casa di uno dei consoli presenti al lodo – *in domo Nicole de Rodulfo* – o di un semplice cittadino – *in domo Trepedicini* – oppure, ma siamo ormai all'inizio del XIII secolo, di un ex console: *in domo Willelmi de Rodulfo, in domo Oberti de Grimaldo*. Eppure, almeno a partire da un certo momento (ma quale?), la sede deputata *pro tribunali* dovette essere proprio il palazzo arcivescovile, che in realtà si trova molto frequentemente nella data topica dei lodi consolari, visto che nel

3) Dispositivo. Si apre con l'*intitulatio* rappresentata dai nomi dei consoli, che raramente sembrano agire collegialmente sia che si tratti di consoli del Comune o di quelli dei placiti: lo fanno soprattutto, ma non sempre, per gli atti, in particolare i decreti, che riguardano l'intera collettività, nel qual caso il lodo viene tenuto *in parlamento*⁸⁸. Generalmente comunque il numero dei consoli presenti non è inferiore alla metà di quelli in carica, che sembra un limite al di sotto del quale non scendono, se non eccezionalmente⁸⁹; è da segnalare comunque che mai i documenti accennano ad un qualche assenso da parte degli assenti⁹⁰. I nomi dei consoli sono immediatamente seguiti

1190 questo venne momentaneamente abbandonato, del che ci informa, come di cosa *nova et inaudita*, dimostrandosi veramente sbalordito per l'iniziativa, Ottobono scriba (*Annali genovesi*, II, p. 34): *Presenti quidem anno nova et inaudita per emendatores constituta fuerunt ... fuit enim per emendatores constitutum ut consules iustitiae, qui vetusta et antiqua consuetudine solent in palatiis domini archiepiscopi pro tribunali sedere, et querelantium voces solempniter audire, ac cuique in sua iustitia legitime providere, predictam vetustam et sollempnem sedem relinquere; et per tres menses, res mira, apud Sanctam Mariam de Castello placita tenerent et per alios tres menses apud Sanctum Georgium et per alios tres apud Sanctum Donatum, et per alios tres in palatiis supradictis; et ut consules ex parte burgi per tres menses placita tenerent apud Sanctum Syrum, et per alios III apud Sanctam Mariam de Vineis et per alios III apud Sanctum Petrum de Porta, et per alios tres in palaciis supradictis.*

⁸⁸ *Et cum audiero campanam sonantem pro parlamento, vel cintragum clamantem populum per civitatem ... ibo ad illud parlamentum ad complendam laudationem consulum* si legge nel Breve della Compagna del 1157 (*Codice diplomatico*, I, n. 285, p. 351). Per fare qualche esempio vengono tenuti *in parlamento, in pubblico parlamento, in pieno parlamento, in piena contione* un lodo del 1163 (*Libri Iurium*, I/1, n. 197), in cui i consoli del Comune (in questo caso eccezionalmente e stranamente presenti in numero molto ridotto: 2 su 5) aggiudicano alcuni terreni da loro acquistati al Comune stesso; uno del 1166 (*ibidem*, n. 198) in cui i consoli (in questo caso sono tutti presenti) pronunciano bando perpetuo contro alcuni cittadini rei di tradimento per aver consegnato il castello di Parodi al marchese di Monferrato, confiscandone tutti i beni. Nel 1147 (*ibidem*, n. 90) i consoli del Comune e quelli dei placiti unitamente e collegialmente, in pieno parlamento, decretano la validità dei contratti di vendita e di pegno stipulati da coniugi di età non inferiore ai 25 anni con parenti o amici della moglie.

⁸⁹ V. nota precedente.

⁹⁰ In un solo caso (*Liber Privilegiorum*, n. 12) nel 1132, anche se non si tratta di un vero e proprio lodo, tanto che nell'escatocollo troviamo l'elenco dei testimoni, ormai scomparso nei lodi veri e propri, ma di una riconferma della donazione di alcune decime da parte del vescovo Siro fatta alla presenza dei consoli, che ratificano il suo operato – il che tra l'altro appare limitativo del potere vescovile anche in una materia che sarebbe di sua esclusiva competenza –, sottoscritta dal cancelliere comunale *Bonusinfans*, con la solita formula usata per i lodi (su questo vedi in seguito), da tre pubblici testimoni e da tre consoli, uno dei quali non presente alla ratifica, alla quale avevano partecipato tre consoli su cinque. Tale sottoscrizione potrebbe essere

dal verbo *laudaverunt*, a volte accompagnato da *et affirmaverunt*. Soprattutto a partire dagli anni Quaranta del secolo XII, troviamo occasionalmente *absolverunt et laudaverunt* o il solo verbo *absolverunt* per le sentenze⁹¹, *statuerunt et laudaverunt* per i decreti⁹², mentre a partire dal 1182 si incontra con una certa frequenza una costruzione leggermente diversa in cui i nomi dei consoli sono seguiti dal participio *condempnantes*, che introduce il nome del condannato, a cui segue il verbo *laudaverunt*⁹³, in un unico caso il giudizio dei consoli si esplicita nel solo verbo *condempnaverunt*⁹⁴; eccezionalmente troviamo *diffinientes causam que vertebat* seguito dai nomi delle parti e dal consueto *laudaverunt*⁹⁵ e quindi, introdotta dalla congiunzione *quod*, la parte dispositiva, nella quale sono enunciati il decreto o la sentenza, senza alcuna menzione, soprattutto nelle sentenze, delle fasi procedurali precedenti⁹⁶.

intesa come una forma tardiva di partecipazione e di assenso, mentre appare anche più anomala la presenza del quinto console tra i testimoni all'atto. A Milano invece, ad esempio, la sentenza è pronunciata da un solo console che però dichiara esplicitamente di farlo *consilio et laudatione aliorum consulum Mediolanensium*, dei quali si citano i nomi, oppure *in concordia consulum, sotorum eius* (v. *Atti del comune di Milano*, p. CVIII). A Genova in un solo caso, ma in epoca piuttosto tarda, nel 1228, quando vige ormai il regime podestarile, il console di giustizia *deversus burgum*, che pronuncia una sentenza relativa alla proprietà di due tavole di un edificio, sembra cercare il consiglio dei colleghi *consilio aliorum consulum interloquendo pronunciavit* (v. ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 237 [*San Siro*, II, n. 381]).

⁹¹ *Libri Iurium*, I/1, n. 175, del 1155; *ibidem*, n. 268, del 1162; *San Siro*, I, n. 151, del 1171; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 104, del 1172 [*Santo Stefano*, I, n. 157]; *Secondo registro*, n. 77, del 1180.

⁹² *Ibidem*, n. 185, del 1157.

⁹³ Vedi a titolo di esempio *ibidem*, nn. 81, 89, 117, 150.

⁹⁴ *Ibidem*, n. 144.

⁹⁵ *Ibidem*, n. 210.

⁹⁶ Per evidenziare l'essenzialità della *dispositio* cfr., per quanto riguarda i decreti, quello con il quale i consoli del Comune concedono alla chiesa di San Lorenzo di chiudere una strada pubblica che passava in un luogo spettante alla chiesa di Santa Maria di Quarto, del 1137: *Consules ... laudaverunt quod ecclesia Sancti Laurentii habeat potestatem claudendi viam illam que pergebat inter loca ecclesie que ipsa habet in Quarto et faciat ex ea quicquid voluerit nomine proprietario* (*Liber Privilegiorum*, n. 48); oppure quello attraverso il quale gli stessi consoli affidano per 29 anni ad un consorzio di privati l'amministrazione dei possedimenti genovesi di Tortosa dietro un corrispettivo annuo di 300 lire, del 1150: *Consules ... laudaverunt et affirmaverunt quod NN habeant ab ista nativitate Domini usque ad annos XXVIII expletos, sine contradictione consulum comunti Ianue et populi et omnium personarum pro eis, totum hoc quod comune Ianue habet in Tortuosa civitate et in pertinenciis eius sicut eam habet ad presens et*

4) Segue una sorta di narratio-motivazione introdotta da *Hoc ideo fecerunt quia ...*, *Hanc enim (vero) laudem suprascripti (prefati, prememorati) consules fecerunt quia ...*, *Hanc laudem ideo fecerunt quia (quoniam) ...*, *Quod vero (autem) ideo factum est quia (quoniam) ...*, per lo più scarna, specie nei decreti, ed ispirata a sentimenti religiosi o a ragioni di pubblica utilità⁹⁷; non mancano tuttavia casi in cui è richiesta una più ampia giustificazione e quindi una più dettagliata esposizione delle motivazioni⁹⁸, fino a ricordare, quando occorra, anche l'esistenza di eventuali documenti a corredo⁹⁹.

possidet. Et habeant ipsi emptores sub casu suo omne ius quod comune habeat in rebus illis que sunt in Tortuosa quas comune non tenet ad presens (Libri Iurium, I/1, n. 117). Per le sentenze si veda invece quella del 1183 con la quale i consoli dei placiti assegnano all'arcivescovo di Genova un terreno e un manso contro le pretese di Dodo e Guglielmo de Brosono: *Consules de iustitia ... laudaverunt quoniam (così) dominus lanuensis archiepiscopus de cetero habeat quiete et nomine proprietatis possideat, sine omni contradictione et molestia Dodi et Wilielmi de Brosono et omnium pro eis personarum, terram libellariam seu mansum cum omnibus suis pertinentiis ad eos pertinentibus; qui mansus est in loco de Levagi, loco ubi dicitur Crosa et totum hoc sicuti in libello domini archiepiscopi continetur, quare ab eis peccit rei vendicationem et omni iure (Secondo registro, n. 86).* E ancora quella del 1188 che riconosce al monastero di San Siro la riscossione delle decime sulle terre situate in Sestri Ponente, spettanti un tempo agli Isola e ai Carmadino: *Consules de placitis ... laudaverunt ecclesie Sancti Syri Ianuensis universas raciones et ius decimationis totius terre quam Sysmundus Muscula tenet videlicet illius totius que fuit illorum de Carmadino et illorum de Insulis quas Sysmundus tenet et possidet vel alter pro eo, et hoc ideo sine contradictione Sysmundi Muscule et omnium personarum pro eo (San Siro, I, n. 192).*

⁹⁷ Cfr. ad esempio il decreto dei consoli del Comune in materia di coniazione di moneta, del 1140: *Hanc laudem fecerunt pro honore Dei et matris Ecclesie ac tocius comunis Ianue (Libri Iurium, I/1, n. 34)*, molto simile a quella della donazione di una terra da parte del Comune al monastero di San Nicolò di Capodimonte, del 1141: *Hanc vero laudem fecerunt ad honorem Dei et nostre matris Ecclesie atque utilitatem nostre civitatis (Liber Privilegiorum, n. 50)*; analogamente il decreto del 1151 con il quale viene vietato agli abitanti del territorio genovese da Monaco a Portovenere di portare armi e legname per costruzioni navali nei territori occupati dai Saraceni: *Hanc vero laudem ... fecerunt quoniam cognoverunt hoc esse servicium Dei et omnium Christianorum et comunis Ianue (Libri Iurium, I/1, n. 151)*; si veda anche il decreto del 1155 con il quale i consoli del Comune stabiliscono che i cittadini genovesi vassalli di un signoria straniera non possono ricoprire alcun ufficio pubblico in Genova: *Hanc vero laudem ideo prefati consules fecerunt quod multis rerum argumentis perspicaciter cognoverunt esse honorem et utilitatem huius civitatis (ibidem, n. 81)* e quello del 1145, che vieta l'alienazione o la trasformazione della piazza di Sarzano: *Hanc vero laudem ... ideo fecerunt quoniam cognoverunt hoc esse proficuum et utilitatem totius civitatis et populi et quia in magnis solemnitatibus populus vadit ibi et exit (ibidem, n. 63).*

⁹⁸ Si veda al proposito il decreto del 1150, già citato alla nota 96 per quanto riguardava la parte dispositiva, la cui *narratio* è piuttosto articolata: *Hanc vero laudem fecerunt quoniam*

Si presenta invece più complessa nelle sentenze, articolandosi ed arricchendosi nel tempo di nuovi elementi, probabilmente in conseguenza di una più complessa procedura processuale. Già in una fase piuttosto antica sono frequenti i riferimenti alle deposizioni testimoniali e ai documenti presentati¹⁰⁰, mentre in epoca più tarda il racconto diventa più ampio e dettagliato¹⁰¹ soprattutto quando, a partire dalla metà del secolo cominciano ad

predicti emptores in unoquoque anno debent in Ianua dare comuni libras CCC legales de pensa aut misso vel missis comuni, scilicet in Ianua sicut emptoribus fuerit determinatum a consulibus. Et insuper iuraverunt salvare et custodire civitatem Tortuosam ad honorem et utilitatem comunis Ianue et non debent eam minuere ad damnum vel detrimentum comunis Ianue. Item laudaverunt quod donationes et feuda et investituras et locationes quas domini Tortuose fecerint perpetuo sint firme et stabiles ita quod in aliquo tempore non possint minui nec auferri illis quibus donationes vel collocationes ille facte fuerint, salvo tamen censu et pensione comunis Ianue.

⁹⁹ Nel lodo del 1145 con il quale i consoli del Comune riconoscono al monastero di San Siro le proprietà del piano di Castelletto e la facoltà di edificare entro limiti ben precisi si fa riferimento ad una *cartula donationis* presentata dall'abate: *Hanc vero laudem ... ideo fecerunt quoniam per duos preteritos consulatus predictum Castelletum comuni Ianue laudatum fuerat, sed Albericus abbas ostendebat quandam cartulam donationis quam Ianuensis episcopus inde fecerat ecclesie Sancii Syri* (*ibidem*, n. 53).

¹⁰⁰ Già nel 1131 (vedi sopra p. 458 e nota 83) si fa riferimento, oltre che ad un sopralluogo effettuato dai consoli stessi, alle dichiarazioni dei testimoni: *Hanc laudem ideo fecerunt quia ipsi fuerunt super locum et fuit illis consignatum sicut scriptum est a quatuor testibus, videlicet a NN quia ante in iam dicto palacio exinde dicere veritatem illis consulibus iuraverunt et consignare illis debeant sicut Sancti Stephani proprietas erat, et ita ut dictum est consignaverunt.* Riferimenti oltre che ai testimoni anche ai documenti sono presenti in una sentenza dei consoli dei placiti del 1143 che aggiudica all'arcivescovo le terre già possedute da Bonfante di Domoculta: *Hanc laudem ideo fecerunt quia cognoverunt testibus et libellis hanc terram libellariam fuisse et quia nisi in famulos Sancii Syri deberet alienari quam Bunusinfans sine censu tenebat et in alium quam in famulos alienata fuerat* (*Registro della curia*, pp. 66-67); o in quella degli stessi, del 1146, che assegna al monastero di Santo Stefano il possesso di una terra contro le contestazioni di Marino della Porta: *Hoc ideo fecerunt quia cognoverunt tam testibus quam offerionum instrumentis monasterium possedissee prefatas terras quiete per annos triginta et amplius* (*ASGe, Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano 1509*, n. 84 [*Santo Stefano*, I, n. 123]).

¹⁰¹ Si veda ad esempio la sentenza del 1171 con la quale i consoli dei placiti assolvono il monastero di San Siro dalle richieste di Guilienzone da Cogorno, relative al possesso di una terra situata in Maxena: *Hoc ideo factum est quoniam, cum monasterium possideret hanc terram, convenit abbatem supranemoratus Guilienzonus, volens possessionem sibi restitui, proponens condicionem ex illa lege « Si quis in tantam furoris audaciam »* (C.8.4.7.); *vocato itaque abbate, exceptit se possidere auctoritate consulatus, allegans etiam terras ipsas monasterii esse, et qui tenebant illas annuas pro eis pensiones monasterio consignabant. Publica etiam instrumenta exhibuit, quibus continebatur terras ipsas monasterii esse et censuales. Super quibus cum diutius litigassent, tandem testibus idoneis sufficienter abbas probavit has terras monasterii esse et quod per*

incontrarsi sporadici interventi di *sapientes* e di *consiliarii*¹⁰², sempre più frequenti con l'inizio del XIII secolo¹⁰³, in particolare quando le parti in causa presentano appello avverso alla prima sentenza¹⁰⁴.

Ben presto alla narrazione viene aggiunta una conclusiva introdotta da *Et idcirco, Quare, Hoc itaque, Consules igitur, Quod cognoscentes, Tandem consules*, che conclude il *tenor*, ribadendo la sentenza¹⁰⁵, e che nella forma

annos quinquaginta et amplius condiciones annuales ab inquilinis eas colentibus monasterium quiete susceperat et quod servitia illa, immo perversas coactiones, quas Petrus Ragia et propinqui patri ipsius Guilienzonis et illi faciebant, nominatim pro capite et cervice nec non pro terris istis inferebant (*San Siro*, I, n. 151).

¹⁰² Sui *consiliatores* o *consiliarii* si veda: PERI 1950-1951, pp. 27-32, anche se alcune delle conclusioni a cui giunge sono forse da riconsiderare. Sul ricorso ai *consiliarii* sia per i decreti di tipo amministrativo, sia per i giudizi si veda il Breve della Compagna del 1157: *Et si consul vel consules de Comuni quesierint vel quesierint mihi consilium de comunibus rebus nostre civitatis dabo ei vel eis consilium inde secundum quod melius cognovero, ad proficuum et honorem nostre civitatis, nisi eorum vel eius licentia remanserit. Et si quesierint mihi consilium de placito, quod iudicare debeant, dabo eis inde consilium, quod melius cognovero esse rationabile, nisi eorum licentia remanserit* (*Codice diplomatico*, I, n. 285, p. 354).

¹⁰³ Si veda a questo proposito la sentenza del 1208 con la quale i consoli dei placiti riconoscono ad Amarico il possesso di una terra contestatagli da Mabilia e Adalasia: *Quod autem ideo fecerunt quia cum diu super dicta petitione contendissent, tandem habito consilio sapientis super libello, positionibus, testibus et allegationibus ...* (*Secondo registro*, n. 271).

¹⁰⁴ Interessante la sentenza del 1208 con la quale i consoli di giustizia condannano Marchisio de Paulo, che si era appellato contro il precedente giudizio, sulla base di un *consilium* del giurista Azone di Bologna (*San Siro*, I, n. 259), il cui inserimento altera quella struttura tipica del lodo che in queste pagine stiamo esaminando. Lo stesso avviene per una sentenza di poco posteriore alla precedente con la quale si condanna maestro Riccardo al pagamento di una decima al monastero di San Siro, dove viene esplicitata la procedura di richiesta del parere: infatti *cum iam per consules de presenti causa sententiam dedissent, primo pro monasterio et secundo pro magistro Richardo ... tunc consules, sicut speciali capitulo tenebantur, de sententiis appelatis, elegerunt sapientem dominum Açonem legis doctorem pro illa diffinienda causa, secundum ordinem iuris, et sic illi rationes et allegationes partium et scripta omnia sub sigillo comunis Ianue impressa, per fidelem nuntium suum mandaverunt, quibus ab illo receptis, suum consilium sigillo suo impressum, ut superius scriptum est, transmisit et quia non discrepavit a sententia prima data pro monasterio predicto ...* (*ibidem*, n. 260).

¹⁰⁵ Una tale ulteriore articolazione si incontra già nel 1139 in un documento relativo all'ammontare delle decime da pagarsi all'arcivescovo da parte delle navi cariche di grano: *Hoc itaque consules cognoscentes taliter ut superius legitur firmiter persistere decreverunt* (*Registro della curia*, p. 59) e risulta più precisa nel 1144 quando i consoli dei placiti assegnano all'arcivescovo la riscossione di alcune decime: *Consules igitur visis laudibus et rationibus archiepiscopatus laudaverunt ut supra diffinitur* (*ibidem*, p. 68).

più semplice è costituita da espressioni del tipo: *Quare consules, ut supra legitur, laudaverunt et confirmaverunt; Quo cognito laudaverunt ut supra; Hoc itaque consules cognoscentes, taliter ut supra legitur, firmiter persistere decreverunt; Quare, his consideratis rationibus, laudaverunt ut supra scriptum est; Quod cognoscentes laudaverunt ut supra prediffinitur*. In qualche caso, ma siamo ormai nel XIII secolo, in questa parte vengono anche introdotti nuovi elementi, destinati a confermare quanto già detto¹⁰⁶ oppure sono ricordati quelli determinanti per la sentenza¹⁰⁷.

5) La data cronica inizia, senza alcun elemento introduttivo, semplicemente con il millesimo, che in un primo tempo viene espresso indifferentemente secondo gli stili dell'incarnazione o della natività, ma ben presto – a partire dagli anni intorno al 1140 – diventa nettamente prevalente e poi costante l'uso di quest'ultimo, non diversamente da quanto avviene nel coevo documento privato; segue l'indicazione del mese e l'indizione, in un primo tempo ora bedana, ora genovese, successivamente si rileva il prevalere di quest'ultima¹⁰⁸. La datazione si arricchisce, sporadicamente dal 1147, in modo costante dal 1156, dell'indicazione del giorno del mese secondo il calendario cristiano, raramente secondo la *consuetudo Bononiensis*¹⁰⁹.

6) La sottoscrizione notarile nella forma (*ST*) *Ego N notarius precepto (iussu/per preceptum) suprascriptorum consulum scripsi*.

¹⁰⁶ Si veda la sentenza del 1211 con la quale i consoli di giustizia assolvono il monastero di San Siro dalle richieste di due coniugi relative alla somma di 37 lire di genovini, prezzo di un oliveto: *Quare dicti consules, invenientes scriptam dictam confessionem, vocationem et solutionem in eorum cartulario et habentes et tenentes eam firmam et ratam ut supra absolverunt et laudarunt* (*San Siro*, I, n. 280).

¹⁰⁷ Nella sentenza del 1211 con la quale i consoli dei placiti assegnano all'arcivescovo la proprietà di una terra contestatagli da Giovanni, figlio di Rodolfo si legge: *Quare consules, visis rationibus utriusque partis et libello scripto in registro curie, et secuti prefatum consilium, absolverunt ...* (*Secondo registro*, n. 321). Vale la pena di sottolineare che in tale sentenza si evidenzia la priorità che in questa occasione viene riconosciuta alla prova scritta rispetto alle testimonianze orali là dove viene affermato *et quia de venditione constat per instrumentum quod producit Iohannes et sic non est necesse super eo sacramentum dare*. I richiami a cartulari o registri (v. anche nota precedente) rivelerebbero l'esistenza di una procedura scritta interamente verbalizzata negli atti della curia, analogamente a quanto dimostrato per Savona: cfr. PUNCUH 1965; *Martino*.

¹⁰⁸ Sulla datazione dei documenti genovesi in questo periodo si veda COSTAMAGNA 1950a [Si veda ora CALLERI 1999].

¹⁰⁹ Cfr. il lodo consolare del 1147: *Libri Iurium*, I/1, n. 94.

7) Le sottoscrizioni di due pubblici testimoni¹¹⁰, precedute in alcuni casi dal *signum crucis*, consiste nella formula *Ego N subscripsi*.

Sono invece completamente scomparsi, gli elenchi dei *testes*, che avevano caratterizzato sia i lodi più antichi, sia i primi sottoscritti dai pubblici testimoni.

Questo stato di cose perdurerà anche in regime podestarile, almeno per quanto riguarda i lodi dei consoli di giustizia, sia per il periodo in cui questi saranno ancora eletti tra elementi cittadini, sia quando, a partire dal 1217, anno in cui l'istituto podestarile si stabilizzerà, l'amministrazione della giustizia verrà affidata a giudici forestieri, che la eserciteranno in nome del podestà.

Per quanto riguarda i rapporti con altri comuni dipendenti, in particolare Savona, ma anche Lingueglia, vengono pronunciati dei lodi consolari redatti con la stessa struttura di quelli destinati ad avere una circolazione limitata al comune dominante, tutti accompagnati dalle sottoscrizioni dei pubblici testimoni¹¹¹.

Le stesse caratteristiche si ritrovano anche in una sentenza del podestà della Valpolcevera del 1208, redatta da un notaio che non risulta lavorare per i consoli genovesi, sebbene il documento sia fatto a Genova: è quindi

¹¹⁰ In alcuni casi si sottoscrive un solo pubblico testimone: cfr. *ibidem*, I/1, nn. 81 (1145), 111 (1148), 117 (1150), 168 (1154); *Secondo registro*, nn. 237 (1195), 257 (1204); *San Siro*, I, n. 317 (1218); in altri sono invece tre a sottoscrivere: cfr. *Codice diplomatico*, I, nn. 67, 68 (documenti del 1133 e 1134); *Libri Iurium*, I/1, nn. 90-92 (1147); *San Siro*, I, n. 192 (1188); quando non si arriva addirittura a cinque: cfr. *Liber Privilegiorum*, n. 44 (1150); *Libri Iurium*, I/1, n. 222 (1170). Fino agli anni Quaranta del XII secolo alcuni lodi di particolare importanza dei consoli del Comune, che in qualche occasione agiscono unitamente a quelli dei placiti, vengono sottoscritti anche da alcuni consoli: si veda lo stesso decreto del 1144 con il quale si definisce la normativa relativa ai pubblici testimoni sottoscritto, oltre che da tre *publici testes*, anche da un console del Comune e da uno dei placiti (*Libri Iurium*, I/1, n. 73); si veda anche la riconferma della donazione di alcune decime fatta dal vescovo Siro nel 1132, alla presenza dei consoli del Comune, sottoscritta, oltre che da tre pubblici testimoni, da tre consoli, due dei quali presenti all'*actio*, uno assente; cfr. anche Genova, Biblioteca privata Durazzo Giustiniani, *Codice diplomatico di S. Andrea della Porta*, n. 2 (1131) [*Sant'Andrea*, I, n. 2]; *Libri Iurium*, I/1, n. 64 (1143); *Chartarum*, II, n. 213 (1144).

¹¹¹ *Registri della Catena*, I, nn. 27, 28, 31, del 1176, 1201 e 1203, tutti relativi ad impegni pecuniari a cui Savona era tenuta nei confronti di Genova e n. 25, del 1202, riguardante il riconoscimento da parte del comune di Genova del risarcimento effettuato da quello di Savona nei confronti di altri comuni danneggiati da atti di pirateria e la concessione del diritto di rivalsa sui pirati; per quanto riguarda Lingueglia cfr. *Codice diplomatico*, II, n. 141, del 1182, con il quale viene accordato agli abitanti di Lingueglia di eleggere propri consoli come le città e i paesi che riconoscono il dominio del comune di Genova.

probabile che sia un notaio al servizio del podestà stesso, il che fa ritenere che possa trattarsi di un uso abituale di questi stilemi ¹¹².

Ciò pone il problema dell'influsso genovese sulle pievi e sui piccoli centri suburbani. Ci vengono in aiuto i cartulari dei notai del XII e dell'inizio del XIII secolo ¹¹³, che contengono lodi delle magistrature di questi centri. Pur nell'imperfezione dell'abbreviatura, si può constatare come tutti si rifacciano nella struttura a quelli dei consoli genovesi ¹¹⁴, mentre la presenza di elenchi di testimoni in alcuni di questi, e in particolare di quelli dei consoli di San Tomaso ¹¹⁵, di Quarto e Quinto ¹¹⁶ e di Bargagli ¹¹⁷, fa ipotizzare che per gli originali non fossero previste le sottoscrizioni di quelli pubblici. Ne sono prova una sentenza dei consoli di Murta del 1148 o 1149 ¹¹⁸, e una di quelli di Rivarolo del 1204 ¹¹⁹, pervenuteci in originale, che, pur con le consuete caratteristiche, si limitano all'elencazione dei testimoni, mentre la sottoscrizione notarile è conforme a quella dei lodi genovesi. Tuttavia altre località dovettero invece utilizzare i pubblici testimoni: nei cartulari notarili compaiono infatti lodi dei consoli di Molassana ¹²⁰, di Struppa ¹²¹, di Sestri Ponente ¹²², di Bavari ¹²³, di Crevari ¹²⁴, di Mignanego ¹²⁵, di Langasco ¹²⁶, di Voltri ¹²⁷ e di Cerane-

¹¹² Cfr. *San Siro*, I, n. 258.

¹¹³ Cfr. *Oberto scriba 1990*; *Guglielmo Cassinese*; *Bonvillano*; *Oberto scriba 1186*; *Giovanni di Guiberto*; *Lanfranco*.

¹¹⁴ In qualche caso la data topica si trova nell'escatocollo, ma non è detto che poi, in sede di originale, questa non venisse spostata nel protocollo.

¹¹⁵ *Guglielmo Cassinese*, n. 90.

¹¹⁶ *Ibidem*, n. 1553.

¹¹⁷ *Bonvillano*, n. 171.

¹¹⁸ *Santa Maria*, n. 11.

¹¹⁹ Cfr. ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano 1509*, n. 153 [*Santo Stefano*, II, n. 282].

¹²⁰ *Oberto scriba 1190*, nn. 58-65.

¹²¹ *Ibidem*, n. 102.

¹²² *Giovanni di Guiberto*, nn. 24, 151.

¹²³ *Ibidem*, n. 134.

¹²⁴ *Lanfranco*, n. 258.

¹²⁵ *Ibidem*, nn. 33, 271, 481.

¹²⁶ *Ibidem*, nn. 15, 276, 278.

si¹²⁸, che oltre a presentare la tipicità del lodo genovese, mancano dell'elenco dei testimoni, il che induce a ritenere che fosse prevista la sottoscrizione di quelli pubblici. Così si presenta il lodo del podestà della Valbisagno, del 1214, pervenutoci in originale, in cui la sottoscrizione notarile – *Ego Raimundus Medicus notarius iussu predictae potestatis scripsi* – è seguita da quelle di due pubblici testimoni¹²⁹. Diverso è invece il caso di Nervi per il quale ai lodi con elenchi di testimoni se ne contrappone uno che ne è sprovvisto come se l'utilizzazione dei *publici testes* fosse limitata a qualche caso particolare¹³⁰.

Ma torniamo a Genova. Almeno fino ad oltre la metà del XIII secolo la struttura dei lodi dei consoli di giustizia o del giudice del podestà continueranno a mantenere la struttura descritta per quanto riguarda il *tenor*¹³¹, ma nell'ottobre 1222 abbiamo la prima sentenza consolare in cui nel protocollo, subito dopo la data topica, compare l'indicazione di tre testimoni – *presentibus et testibus convocatis* –, mentre continuano regolarmente a sottoscrivere in calce ai documenti i *publici testes*¹³². Da questo momento, a parte qualche rara eccezione nei primi anni, nel protocollo dei lodi, subito dopo la data topica, sarà costantemente presente l'elenco dei testimoni (generalmente due o tre) o almeno l'indicazione *presentibus et convocatis testibus*, che vengono poi elen-

¹²⁷ *Ibidem*, n. 446.

¹²⁸ *Ibidem*, nn. 47, 48.

¹²⁹ Genova, Biblioteca civica Berio, *Frammento di poliptico*, cc. 13v-14r [Santo Stefano, II, n. 343]. Presenta invece qualche anomalia nella struttura, risultando la data topica (*Actum Ianue, sub porticu domus dicte potestatis et fratris eius*) unita a quella cronica nell'escatocollo.

¹³⁰ Cfr. *Guglielmo Cassinese*, nn. 142, 1509; *Bonvillano*, n. 219; *Giovanni di Guiberto*, nn. 1498, 1576, tutti con testimoni, mentre il n. 1469 ne è privo.

¹³¹ Già nel 1204 un lodo del causidico del podestà (*Libri Iurium*, I/1, n. 266) reca nell'escatocollo i nomi dei testimoni, mentre mancano le sottoscrizioni testimoniali. Trattandosi di una copia su registro queste ultime potrebbero essere state omesse (v. sopra nota 32), anche se la presenza di tre *publici testes* (Ido Picio, Oberto Spinola, Guglielmo Malocello) nell'elenco dei testimoni sembra farlo escludere.

¹³² Cfr. *San Siro*, I, n. 338. In questo periodo anche le sentenze emesse dai giudici delegati ad occuparsi delle cause di minor rilevanza economica (v. sopra nota 60) sono redatte con le stesse caratteristiche dei lodi consolari oltre che nel testo anche nella sottoscrizione notarile: cfr. ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 258, del 1234, in cui il notaio, che non risulta tra coloro che lavorano per il Comune, si sottoscrive (*ST*) *Ego Paschalis de Sancto Ambrosio, sacri Imperii notarius, iussu dicti iudicis scripsi* [*San Siro*, II, n. 409].

cati nell'escatocollo, subito prima della data cronica, in calce tuttavia continueranno a comparire le sottoscrizioni dei pubblici testimoni fino alla fine degli anni Trenta, mentre con il primo documento del decennio successivo pervenutoci, del 23 marzo 1244¹³³, queste scompaiono definitivamente.

I lodi non sono però l'unica tipologia documentaria comunale per la quale vengono utilizzati i *publici testes*: troviamo la loro sottoscrizione in un tariffario di tasse e di dazi, contenente anche norme per il trasporto del legname da costruzione, del 1149¹³⁴, così come negli accordi tra i partecipanti alla 'rassa' o congiura contro Filippo di Lamberto e i consoli del 1162¹³⁵ o nella registrazione di un estimo effettuato *in terra de Cruce*, nel distretto di Struppa, per ordine del console di giustizia di Genova e alla presenza del console *deversus burgum*¹³⁶.

È possibile che le sottoscrizioni dei pubblici testimoni si estendessero anche a documenti non strettamente comunali, nei quali fosse comunque previsto l'intervento dei consoli: ne costituiscono prove quello già citato del 1132¹³⁷ e la transazione tra il monastero di Santo Stefano, da una parte, Buonvassallo *de Cartagenia* e Ingone Longo, dall'altra, in merito all'acqua dei propri mulini, del 1187¹³⁸, nei quali l'intervento dei consoli è limitato alla ratifica dell'operato del vescovo, nel primo caso, dell'accordo tra le parti, nel secondo. Entrambi i documenti presentano le caratteristiche tipiche dell'*instrumentum* e sono corredati da un elenco dei testimoni che, limitato a due nel secondo, si allunga ad otto nel primo. Da sottolineare come nell'accordo del 1187 la particolare forma di innesto del pubblico nel privato si evidenzia nella sottoscrizione del notaio Guglielmo Cassinese¹³⁹, che, con molta precisione, distingue i due diversi elementi dichiarando di avere agito *rogatus predictarum partium et iussu predictorum consulum*.

¹³³ ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 308 [San Siro, II, n. 473].

¹³⁴ *Libri Iurium*, I/1, n. 123. La sottoscrizione notarile è quella tipica dei lodi consolari.

¹³⁵ *Ibidem*, n. 196.

¹³⁶ *San Siro*, I, n. 318. Il documento, pur essendo redatto secondo le forme dell'*instrumentum*, del quale presenta anche la tipica sottoscrizione, non porta alcun elenco di testimoni.

¹³⁷ V. sopra nota 90.

¹³⁸ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 115 [Santo Stefano, I, n. 175].

¹³⁹ Il documento pur essendo redatto secondo le forme dell'*instrumentum* non riferisce alcun elenco di testimoni.

Nel giuramento dei pubblici testimoni del 1161-1162, come abbiamo visto, ai lodi consolari vengono assimilate, per una certa affinità, le sentenze arbitrali, alle quali non si faceva invece alcun cenno nella precedente formula di giuramento¹⁴⁰.

Per gli arbitrati del secolo XII e del primo quarantennio del XIII – periodo per il quale sono attestate le sottoscrizioni dei *publici testes* nel documento consolare – sembra che il ricorso alle sottoscrizioni testimoniali sia costante qualora vi partecipino in qualche modo i consoli o vi sia implicato il Comune. Si ha infatti un gruppo di documenti in cui i consoli sono presenti a diverso titolo, regolarmente sottoscritti dai pubblici testimoni: innanzitutto una sorta di sentenza arbitrale, del 1176, degli stessi consoli in una vertenza tra il comune di Savona, da una parte, il marchese Enrico ed Embrono di Savona, dall'altra, i quali *in prescriptos consules ... compromiserunt*, che in nulla si discosta dai consueti lodi¹⁴¹; una sentenza che in qualità di arbitri emettono nel 1161 Filippo di Lamberto, console in quell'anno, e Ottone, giudice *de Castro*, sulla controversia vertente tra il monastero di San Venerio del Tino e Ogerio dell'isola di Palmaria, anche questo redatto in tutto e per tutto secondo le forme del lodo, pur non agendo Lamberto, almeno dichiaratamente, in veste di console¹⁴²; una sentenza emanata in Rapallo da cinque arbitri in una vertenza tra il monastero di San Fruttuoso di Capodimonte e gli uomini di Portofino, nel 1171, alla presenza dei consoli di Genova, che la ratificano, redatta secondo le forme dell'*instrumentum*¹⁴³ e corredata da un lungo elenco di testimoni¹⁴⁴. Il comune di Genova è ancora presente, ma in questa occasione come parte in causa, in una vertenza contro i marchesi di Gavi per un pedaggio, definita attraverso una sentenza arbitrale del 1200 emessa da Guglielmo Ficomaticario e Ogerio Pevere, redatta secondo le forme dell'*instrumentum*, ma senza elenco di testimoni¹⁴⁵. Ancora i consoli intervengono, attraverso la nomina

¹⁴⁰ V. sopra pp. 443-444 e nota 17.

¹⁴¹ Cfr. *Registri della Catena*, I, n. 55.

¹⁴² *San Venerio*, I, n. 53.

¹⁴³ Roma, Archivio Doria-Pamphili, *Liber instrumentorum*, c. 11v. Per l'edizione v. DIOLI - REALI RIZZI 1985, pp. 75-76. La sottoscrizione del notaio *Ricobonus*, che si definisce *imperialis aule notarius, curie scriba*, fa riferimento al *preceptum* dei consoli e degli arbitri.

¹⁴⁴ Sono 25 i nomi elencati, *maxima pars clericorum et laicorum*, tra i quali anche l'abate del monastero di Santo Stefano di Genova.

¹⁴⁵ Cfr. *Codice diplomatico*, III, n. 70.

In palatio Iamien Archiepi. Consule d'placit. Ogerus d'palle Balditio curis
 Symon busen. Laudauerunt q' Isabella uxor quida Boniuassalli cornelli amodo ha
 beat q' solutioe libri centum sexaginta quinq' den. ran. q' sunt patrimonii libe centu
 decem 7 dimidia 2 libre quinquaginta quatuor 7 dimidia stradois sine cedita. Vni fi
 li sui que ex eade conuige suo substituit omniuz p' eo. Noctue etiam d'caligano
 que fuit eide uiri sui Boniuassalli. Domu uidelicet 2 uinea cu' arborib' 7 uinea q' e
 subt' hanc uinea cu' caneco 2 aliis arborib'. Cohent loco ubi e' dom' a duab' parib'
 uia. a tra tra Vni cornelli 7 Isat. frs sui. 2 a tra tra heru quida Rubaldi por
 celli. Pace u' inferon cohent ab una parte tra heru Rubaldi porcelli. a tra tra he
 dum Ogerus laccuelli. 7 a tra tra Vni cornelli 7 Isat. frs sui. Quod aut' ido fac
 tum e' qm' cu' marito defuncto 7 tra luccuosi insacca suas dotes 2 stradois acq' an
 tesacca p'uenit rationes. eo iuramentu mulieri acq' manifestacionis bonoz mariti
 fuluss' sollempnit. tuc palatu Vni filium suu maiore factu annis uiginti quinq' ue
 ran fecerunt. q' ei noluit contradicere. Immo uoluit q' tra suas habet 7 capet rationes.
 Et usq' instrumetis publicis rationu suaz 7 stradois hec in solutu ei p' q'itate ra
 dica dotes 7 stradois estimatoz laude ddunt ut sup' laudantes 7 possessione ei trade
 facentes. Anno d'nic' Nat. Millo. Cento. Octuagesimo Nono. Indic' Sexta. Dec
 mo die Julii;

Oobonus Not' p'ncipio sup'p'ncipioz Consuluz Isat;

+ G. alluuz

+ otopercoll. ff.

Fig. 1. Genova, Archivio di Stato, Archivio Segreto 2737A, n. 21.

+ Impulato Jan archiepi Consules & plures Sincras malla
 nus. Iso franco. Otto pcellis Condepnauerit ymu ue
 tulu d'itropa ablati Guidoni monastij sci stephani. ut
 eide monastio induab; tabut tre q se iustropa In
 graganego. supi aua d'graganego. 7 aucoht inferi tra ca
 stagne damet. 7 iacomi d'norta. supi tra castagne damet.
 7 q fuit dcauarucis. abaha parte usus oriente tra iohis d'
 tinardo. 7 castagne damet. 7 iacomi d'nurta. abaha tra y ue
 tulu. qua euat contra monastiu. 7 i petiola illa tre sub
 plus d'cabut duab; sic ymu uetulu. 7 simm. copleant iala
 peca tre q e ibi iuxta pdicta. 7 qua euat id e ym' contra
 monastiu. Qu' aut factu e ideo qm cu dicit ym'. 7 iohi
 por p'fati monastij insimul cotendem. Idem ym' co
 fessus fuit se nolle yradice ablati sci stephani tras que
 se inferi. 7 supi aua tabulas duas tre. 7 q tre ytrment
 mlaude facta p'arnaldu not. Consules itaq admissa ei
 confessione 7 plures dicta tra ee. illas duas tabulas. con
 depnauerit ymu uetulu dicto ablati noie monastij.
 laudantes ut pdictas tabulas duas ut supra hat 7 quiete p
 fideat p'fatu monastiu siue habitantes ieo. sine omi yradie
 tione ymu uetulu. omnuq demu psonaz p'eo. Anno d'nce
 nat' d'itlo ducento sexto. iudic' nona. die octaua decet.

Oyhelo ff. ff. Not' iussu pdictor' consulu. ff. ff.

+ E ponon s's i'

+ G'nc' s'm' g'nc' ff.

Fig. 2. Genova, Archivio di Stato, Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano 1509, n. 164.

del causidico *Donumdei*, a dirimere la vertenza tra l'arcivescovo Bonifacio e Pasia, in merito al possesso di alcuni beni del marito di questa, e le parti *in eo compromiserunt*: si arriva così alla sentenza del 14 gennaio 1192, redatta nella forma dell'*instrumentum*, ma senza indicazioni di testimoni¹⁴⁶.

Le sentenze arbitrali pervenuteci nelle quali non vi è alcun intervento dei consoli, ma emesse da personaggi spesso appartenenti al clero secolare o al cetto consolare¹⁴⁷ sono dieci, redatte ora secondo le forme dell'*instrumentum*¹⁴⁸, ora secondo quelle del lodo¹⁴⁹, ora con elementi del lodo inseriti nella struttura dell'*instrumentum*¹⁵⁰, senza che si possa trovare alcun indizio che ci aiuti a capire le ragioni di una scelta piuttosto che dell'altra¹⁵¹. Quasi tutte presentano l'elenco dei testimoni, mentre mancano, ad eccezione di due casi¹⁵², delle sottoscrizioni di quelli pubblici, anche se per due dei quattro documenti tramandati attraverso il Registro della Curia, dove sono state sempre omesse le sottoscrizioni notarili, e quindi anche quelle testimoniali¹⁵³, l'assenza dell'elenco dei testimoni rende credibile che fossero previste le sottoscrizioni dei *publici testes* negli originali.

¹⁴⁶ Cfr. *Secondo registro*, n. 182.

¹⁴⁷ Filippo di Lamberto, della cui particolare figura si è già parlato (v. sopra p. 447), compare in ben due arbitrati.

¹⁴⁸ *Santa Maria*, n. 42, del 1184; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano*, 1509/158, del 1204 [*Santo Stefano*, II, 287]; *San Siro*, I, nn. 248, del 1207; 282, del 1211; 295, del 1214.

¹⁴⁹ *Registro della curia*, p. 116, del 1144; pp. 297-298, del 1158; pp. 99-100, del 1160.

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 118, del 1155; *Secondo registro*, n. 75, del 1180.

¹⁵¹ Non il notaio e quindi la sua eventuale esperienza in ambito pubblico, dal momento che notai che sono stati cancellieri o scribi usano le forme dell'*instrumentum* come altri che non risultano aver coperto alcuna *scribania* e viceversa sia gli uni che gli altri scrivono sentenze arbitrali secondo le caratteristiche del lodo consolare; non la natura dell'arbitrato, né gli arbitri, visto che sentenze emesse da preti e laici, non identificabili come appartenenti al cetto consolare, presentano talvolta la struttura del lodo, anche se redatte ad opera di semplici notai, mentre quelle di ex consoli presentano talora le caratteristiche dell'*instrumentum*, talaltra quelle del lodo o forme intermedie.

¹⁵² Sono presenti le sottoscrizioni dei pubblici testimoni nei lodi del 1204 e del 1211: v. sopra nota 148.

¹⁵³ A questo proposito v. sopra nota 29. Anche nel secondo registro della Curia spesso mancano le sottoscrizioni dei pubblici testimoni, forse per la difficoltà di rintracciarli, sicuramente conseguente in qualche caso al ritardo della *scriptio in registro* rispetto all'*actio*.

Al di là della diversa struttura che gli arbitrati possono assumere, suscita perplessità la disparità delle sottoscrizioni notarili, del tutto indipendenti peraltro dalla struttura del testo e delle parti protocollari. In alcuni casi infatti sono quelle tipiche dell'*instrumentum* – *Ego N notarius rogatus scripsi* –, in altri riprendono il formulario del lodo – *Ego N notarius iussu predictorum arbitratorum scripsi* –, senza che si riesca ad individuare l'elemento discriminante, che pur deve esistere anche se ci sfugge completamente, come risulta evidente dal confronto fra tre sentenze arbitrali, tutte riguardanti il monastero di San Siro e dovute allo stesso notaio, *Iohannes de Galitia*, degli anni 1207, 1211 e 1214¹⁵⁴. Egli si comporta infatti diversamente, pur risultando le sentenze apparentemente analoghe per struttura e per le caratteristiche degli arbitri¹⁵⁵. Sottoscrive la prima e la seconda con la formula *Ego ... iussu predictorum arbitratorum scripsi*, la terza invece *Ego ... huius tenoris duo instrumenta scribere rogatus hoc pro monasterio scripsi*, definendo quindi questa sentenza un *instrumentum*, mentre quella del 1207, che presenta la sottoscrizione tipica dei lodi, in un documento risalente al giorno successivo rispetto a questa, di cui è rogatario sempre lo stesso notaio, che ad essa fa riferimento, viene definita *laus*¹⁵⁶ e non *instrumentum*, pur apparendo del tutto identici i due arbitrati, fuorché nella sottoscrizione che non parrebbe così da porsi in relazione all'utilizzazione o meno nella parte dispositiva del verbo *laudare*, che sembra essere usato indiscriminatamente e non solo da questo notaio¹⁵⁷.

Caratteristica del tutto particolare delle sentenze arbitrali del 1184 e del 1204¹⁵⁸ è l'essere convalidate con il sistema della carta partita, oltre che

¹⁵⁴ *San Siro*, I, nn. 248, 282, 295; della sentenza del 1211 rimane anche il documento in cui le parti eleggono gli arbitri (*ibidem*, n. 281).

¹⁵⁵ Due (quelle del 1207 e del 1214) riguardano controversie tra il monastero e privati, la terza tra lo stesso e il monastero di Sant'Andrea di Sestri. Quest'ultima reca anche le sottoscrizioni dei pubblici testimoni. Nella prima (che è acefala e lacunosa, ma si può completare, almeno per quanto riguarda il nome degli arbitri con un documento che ad essa fa riferimento: *ibidem*, n. 249) e nella terza uno degli arbitri è addirittura lo stesso mentre la struttura è sempre quella tipica dell'*instrumentum* per tutte.

¹⁵⁶ *Ibidem*, n. 249: ... *promittimus tibi ... quod faciemus ita quod predicta N et N ratam et firmam semper habebunt laudem scriptam per manum Iohannis de Galitia notarii*.

¹⁵⁷ Il documento è troppo lacunoso perché vi si possano leggere i verbi utilizzati nel dispositivo. In quelli del 1211 e del 1214 si legge invece *dicimus et pronuntiamus atque/et laudamus*, e la sottoscrizione corrisponde in un caso a quella dell'*instrumentum*, nell'altro a quella del lodo.

¹⁵⁸ V. sopra nota 148.

dalla sottoscrizione notarile, alla quale si aggiungono, nella seconda, quelle dei pubblici testimoni.

Le sentenze arbitrali non sembrano così avere ancora trovato, almeno fino agli anni Quaranta del XIII secolo, una loro caratterizzazione né nella struttura, né nei sistemi e nelle formule di convalidazione, ora influenzate dalle forme dell'*instrumentum*, ora da quelle del lodo – l'azione giuridica ad esse più affine – fino a mutuarne nella sottoscrizione anche il richiamo alla *iussio*, che in questo contesto non può ovviamente essere interpretata come spia di un rapporto funzionale o almeno subordinato¹⁵⁹, quanto piuttosto come la ripresa di un atteggiamento, il tentativo forse di distinguere questa particolare tipologia documentaria dal documento privato.

Oscillante risulta anche il ricorso ai *publici testes*, il cui intervento doveva essere richiesto, stando al giuramento del 1161-1162, dagli arbitri stessi – *subscribam nomen meum in omnibus laudibus in quibus consules comunis Ianue vel placitorum aut arbitri vel arbiter, si unus erit in quo factum fuerit compromissum, mihi scribere preceperint* – il che avvicina una volta di più gli arbitrati ai lodi consolari, anche se gli arbitri non hanno evidentemente sentito la necessità di servirsene, se non in qualche occasione – solo per due delle sentenze pervenuteci¹⁶⁰ – e non in modo così continuativo e sistematico come i consoli.

Resta ancora da parlare dell'utilizzazione dei pubblici testimoni nel documento privato. In realtà parrebbe esserci ben poco da dire visto che i privati, stando alla documentazione pervenutaci, non hanno mai fatto ricorso a queste particolari sottoscrizioni, neppure per i testamenti¹⁶¹, se non fosse

¹⁵⁹ Se i notai che redigono le sentenze arbitrali, sottoscrivendole con il formulario tipico delle sottoscrizioni dei lodi, fossero gli stessi che lavorano per i consoli, si potrebbe pensare ad una estensione dei compiti degli addetti alle *scribanie*, che quindi potrebbero occuparsi, occasionalmente ed in determinati casi, anche delle sentenze arbitrali – facenti capo in qualche modo, almeno per la redazione, alle strutture del Comune –, mantenendo con gli arbitri un rapporto che, mediato attraverso i consoli, potrebbe essere assimilabile a quello funzionale; in realtà, come abbiamo visto, si servono di questo tipo di sottoscrizioni anche notai che non sembrano avere alcun rapporto stabile con gli uffici comunali.

¹⁶⁰ Va comunque ribadito una volta di più che questo numero potrebbe forse aumentare se il Registro della Curia avesse riportato anche le sottoscrizioni, mentre è probabile che il secondo registro della Curia abbia omissso in qualche caso le sottoscrizioni dei pubblici testimoni: v. anche nota 153.

¹⁶¹ Eppure, per garantire la veridicità dei testamenti, in qualche occasione venivano prese delle particolari cautele, come le deposizioni giurate dei testimoni, richieste nel caso di quello di Enrico Vitale del 1188: v. *Secondo registro*, n. 333.

che anche questo atteggiamento pone alcuni interrogativi, soprattutto in relazione all'uso costante che invece ne è stato fatto in ambito pubblico.

La funzione esercitata dai pubblici testimoni è tuttavia diversa qualora si sottoscrivano per mandato dei consoli rispetto a quando lo fanno – o dovrebbero farlo – su richiesta dei privati: nel secondo caso infatti la sottoscrizione, sulla base del rifiuto da opporsi *si fraudem in eis cognovero*, parrebbe stare a garanzia della totale legalità del negozio giuridico e delle clausole nel documento contenute. Tale posizione non assumono invece nel sottoscrivere i lodi consolari – nella formula del giuramento la distinzione è ben chiara –, anche perché ciò rappresenterebbe una ben grave ingerenza ed una intollerabile limitazione dell'autorità consolare.

D'altra parte diverse sono le figure dei testimoni che essi sono chiamati a sostituire (o affiancare? Nulla possiamo dire del documento privato) nei lodi consolari e nell'*instrumentum*. Nelle *laudes consulum* – per le quali è importante, soprattutto nella fase più antica, la partecipazione di un elevato numero di persone, quando non sono pronunziate *in parlamento*¹⁶², secondo una tradizione che affonda le sue radici nell'assemblea placitaria – anteriori al momento in cui in cominciano a figurare i pubblici testimoni e anche nelle prime da questi sottoscritte, compaiono in funzione di *testes*, come abbiamo visto, i *boni homines*¹⁶³, risalenti alla tradizione germanica e franca¹⁶⁴, che spesso incontriamo nel documento comunale italiano¹⁶⁵.

¹⁶² V. sopra nota 88.

¹⁶³ Sui quali si può vedere l'ampio saggio di GIARDINA 1932, nel quale si evidenzia la polivalenza del termine.

¹⁶⁴ Sebbene, secondo la legislazione longobarda, fosse sufficiente la presenza di tre o quattro *boni homines* (LL IV, p. 407: *si qualiscunque causa inter conlibertos aut parentes conveniret aut acta fuerit et homines boni tres aut quatuor interfuerint, non reprovetur postea ista causa*) perché la prova della conclusione dell'atto fosse garantita, in realtà il loro numero era spesso decisamente alto, tanto che il notaio, al pari dei nostri notai comunali, era costretto a dichiarare esplicitamente di non poterli nominare tutti. Per quanto riguarda i *boni homines* in età carolingia in Italia v. FISSORE 1989b, p. 558 e sgg., che ricorda anche la disposizione di Lotario *ut ... boni et veraces chartas publicas conscribant ante comitem et scabinos et vicarios eius*, come « strumento di controllo accentratore da parte del potere carolingio », ma anche come « un forte stimolo, a livello locale, a vedere nella presenza dei rappresentanti dell'ordinamento pubblico un elemento di garanzia e di prestigio per le carte notariali ».

¹⁶⁵ Solo per fare qualche esempio compaiono ad Asti nel 1123 (*Chartarum*, I, n. 456), ad Alba nel 1193 (*Rigestum comunis Albe*, n. 113), a Tortona nel 1132 e nel 1174 (*Chartarium Dertonense*, nn. 15, 72) e a Vercelli (*Libro del comune di Vercelli*, n. 106).

Nei lodi genovesi questi non si sottoscrivono mai e la loro presenza all'*actio* viene semplicemente denunciata dal notaio. Sono proprio i *boni homines*, la cui partecipazione sembra quindi limitata al momento del pronunciamento del lodo che i *publici testes* sostituiscono, pur in un apparente capovolgimento della situazione: non risulta infatti in alcun modo la loro partecipazione all'*actio*, ma con la propria sottoscrizione, posta, si badi bene, dopo quella del notaio, affermano la loro presenza al momento della scritturazione¹⁶⁶.

Attraverso l'esame del cartulare di Giovanni scriba abbiamo un'ulteriore conferma che la loro presenza è limitata a questa seconda fase. In esso sono infatti contenuti ben dodici lodi consolari¹⁶⁷, senza che vi compaia alcuna indicazione di pubblici testimoni, neppure in annotazioni marginali che avrebbero permesso al notaio di risalire ai presenti all'*actio* e far da questi sottoscrivere il *mundum*. Considerando che lodi diversi, redatti dallo stesso notaio, sono sottoscritti da pubblici testimoni diversi, non si può nemmeno pensare che ogni notaio utilizzasse di norma solo due pubblici testimoni, che in qualche modo gli erano stati assegnati, e che quindi fosse superfluo annotarne sul cartulare i nomi. È quindi evidente che questi intervenivano solo al momento di sottoscrivere il *mundum* e che venivano scelti probabilmente quelli più facilmente rintracciabili e maggiormente disponibili al momento¹⁶⁸.

Nel documento privato invece i pubblici testimoni potrebbero sostituire le consuete presenze testimoniali, inserendosi così nel processo evolutivo dalla *charta* all'*instrumentum*, che a Genova, nonostante il precoce affermarsi dell'uso del cartulare, vede, per quanto riguarda l'escatocollo, un perdurare, pur saltuario e sempre più raro, dell'uso dei *signa manuum*, soprattutto degli autori, ma anche dei testimoni, che scompaiono soltanto nell'ultimo quarto del XII secolo¹⁶⁹.

¹⁶⁶ Che la loro partecipazione fosse limitata al momento della *scriptio* sembra confermato dalla contestuale presenza dei *boni homines* e dei pubblici testimoni nella fase di transizione dei lodi consolari (vedi sopra, pp. 455-459) a ricoprire due diverse funzioni: testimoni all'*actio* i primi, alla scritturazione i secondi.

¹⁶⁷ *Giovanni scriba*, I, nn. 2, 38, 42, 43, 45, 46, 52, 57, 66, 75, 80, 95, tutti compresi tra il febbraio e il luglio 1156.

¹⁶⁸ Conferma di ciò sembra fornire un lodo del novembre 1173 (*San Siro*, I, n. 170), del quale ci sono tramandati due originali del notaio Gandolfo *de Constantio*, sottoscritti entrambi da *Rollandus Guarracus*, mentre il secondo *publicus testis* è in un caso Guglielmo Piccamiglio, nell'altro Tanclerio *Philippi*.

¹⁶⁹ Si vedano gli esempi più recenti nelle carte dei monasteri di San Siro (*ibidem*, nn. 143, del 1165; 144, del 1166), di San Benigno (*San Benigno*, n. 4, del 1171) e di Santo Stefano (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 107, del 1175 [*Santo Stefano*, I, n. 159]).

Ciò richiederebbe però la duplice presenza dei pubblici testimoni all'*actio* e alla *scriptio* (sempre che non fosse prevista solo per la seconda fase, come nel documento comunale), comportando un aggravio notevole del lavoro del notaio, che avrebbe dovuto ogni volta andare a cercare due pubblici testimoni che presenziassero al negozio giuridico, recuperandoli poi, magari a notevole distanza di tempo, al momento della redazione del *mundum*.

La constatazione che in tutti i cartulari notarili del XII secolo non è mai presente alcuna indicazione dei nomi di eventuali pubblici testimoni, mentre sono regolarmente registrati i nomi dei testimoni presenti¹⁷⁰, fa piuttosto propendere per l'ipotesi che, se in qualche caso i *publici testes* sono stati utilizzati, il loro intervento doveva essere limitato alla sottoscrizione del *mundum*, mentre all'*actio* erano chiamati i consueti testimoni.

Per tentare di capire quali sono le ragioni che hanno portato alla costante utilizzazione dei pubblici testimoni nel documento comunale, da un lato, al loro rifiuto da parte dei privati, dall'altro, vale la pena di esaminare le caratteristiche del notariato genovese nel XII secolo e i suoi rapporti con il Comune.

Il primo elemento che balza agli occhi è che i redattori di documenti per tutto questo periodo si definiscono nella quasi totalità semplicemente *notarius*, senza aggiungere nessun'altra specificazione, come invece avverrà nel secolo seguente, quando si qualificheranno regolarmente *notarius sacri Imperii* o *sacri palacii*, evidenziando così una nomina imperiale, pur mediata attraverso la delega del potere centrale al Comune.

Ciò porta a concludere che per tutto questo periodo i notai genovesi erano semplici notai cittadini, la cui nomina, se pur ne avevano avuta una, era a livello puramente locale. E che nella città vi fosse qualcuno delegato (ma da chi?) alla nomina dei notai è rivelato dal Breve della Compagna del 1157, in cui i consoli si impegnano a non nominare né radiare alcun notaio *sine auctoritate Philippi de Lamberto*, al quale spetta anche l'emancipazione dei minori¹⁷¹ *sicut scriptum est in breve consulum*¹⁷².

¹⁷⁰ L'utilizzazione dei cartulari notarili permette un controllo, sia pur limitato, su documenti privati più diversificati dal punto di vista del tipo di negozio giuridico e dei contraenti, al di là degli originali, tutti appartenenti a cartari monastici, che per questo periodo ci sono pervenuti.

¹⁷¹ Su questo cfr. *Giovanni scriba*, I, nn. 64, 86, 162, 206, 278, 293, 316, 450, tutte emancipazioni fatte con l'approvazione dei consoli, ma *Philippo de Lamberto suam auctoritatem interponente*.

¹⁷² *Codice diplomatico*, I, n. 285, p. 355. Su Filippo di Lamberto v. anche p. 447, nota 44. Anche Giorgio Costamagna (*COSTAMAGNA* 1970, pp. 18-19), sulla base di questo passo, am-

Ancora una volta ci troviamo di fronte a questo enigmatico personaggio, più volte console, contro il quale viene ordita una congiura, prima condannato e poi riabilitato dai consoli, che ha un ruolo primario nella nomina dei notai e che sicuramente dovette godere di un notevole prestigio presso i concittadini, se questi lo chiamano con notevole frequenza, considerando il numero di volte in cui compare nelle poche sentenze arbitrali pervenuteci, a dirimere le questioni insorte tra di loro.

Se la possibilità di vedere in lui un delegato imperiale¹⁷³ contrasta con i privilegi di cui anche il figlio Nicola Leccanozze godeva¹⁷⁴, che riportano piuttosto ad una posizione personale e familiare preminente nell'ambito del Comune¹⁷⁵, solo su questa base gli deve essere stato affidato il compito di creare notai, ad un livello quindi strettamente cittadino¹⁷⁶.

Non a caso nel 1191, in occasione del passaggio a Genova di Enrico VI, alcuni notai che già da anni esercitavano la professione, quando non si tratta addirittura di notai che erano al servizio del Comune come scribi¹⁷⁷, si affrettano a farsi nominare dall'imperatore¹⁷⁸, aggiungendo da quel momento alla semplice qualifica *notarius* la specificazione *sacri Imperii*, mai usata in precedenza¹⁷⁹ e che, sulla base del documento di nomina, estende la loro possibilità di azione *ubicumque fuerint*. Direttamente collegato alla licenza di rogare al di fuori della stretta cerchia cittadina è il riconoscimento altret-

mette l'esistenza a Genova nel XII secolo di notai di nomina cittadina, pur non cogliendo forse appieno l'effettiva portata numerica del fenomeno.

¹⁷³ Secondo l'opinione di FICKER 1868-1874, II, p. 58.

¹⁷⁴ Nel Breve della Compagna del 1157 si legge: *Si fuero consul de Comuni ego mittam filium Philippi de Lamberto in consilio ut sit unus de consiliatoribus Ianue, si ipse fuerit in Ianua et consiliator esse voluerit* (Codice diplomatico, I, n. 285, p. 355).

¹⁷⁵ Di questa opinione sono PERTILE 1886-1902, II, p. 50, e PERI 1950-1951, p. 46.

¹⁷⁶ D'altra parte se Filippo di Lamberto avesse agito a Genova come delegato imperiale i notai da lui nominati non avrebbero sicuramente ommesso di dichiararsi di nomina imperiale.

¹⁷⁷ Mi riferisco a Bongiovanni, che nell'atto stesso di nomina (*Guglielmo Cassinese* 1938, n. 1323) viene così definito: *Bonumiohannem, scribam consulum de iusticia, notarium sacri Imperii constituimus*.

¹⁷⁸ Coloro per i quali ci rimane il documento di nomina sono Bongiovanni, Bonvillano, figlio di Giordano notaio, Bonvassallo, figlio di Ansaldo *de Trevelo* di Rapallo, e Martino figlio *Tortagne* di Rovegno: *ibidem*, nn. 1323, 1338.

¹⁷⁹ Si veda il caso di Bongiovanni, che solo dopo tale data si definisce regolarmente notaio di nomina imperiale: cfr. *Secondo registro*, nn. 137, 212, 235, del 1199 e del 1201.

tanto esteso della documentazione prodotta, considerata come autentica *erga omnes* grazie alla nomina imperiale del rogatario¹⁸⁰.

Eppure è proprio con questi notai che ben presto le autorità comunali hanno instaurato un chiaro e ben definito rapporto funzionale, anche attraverso una precoce distinzione dei compiti. Appare infatti evidente dalla documentazione in nostro possesso che non appena ai consoli del Comune, nel 1130, si affiancano quelli dei placiti, le due *scribanie* risultano immediatamente divise e distinti i notai addetti all'una o all'altra¹⁸¹, cosicché mentre *Bonusinfans* dopo il 1130 lavora esclusivamente per i consoli del Comune, troviamo come primo notaio addetto a quelli dei placiti Bonvassallo, ed entrambi sono occupati a lungo in questa attività: per un decennio almeno il primo, per oltre un quindicennio il secondo¹⁸². Un'ulteriore suddivisione si avrà quando il numero dei consoli dei placiti aumenterà in seguito ad una distinzione delle competenze sulle diverse aree cittadine (*consules deversus burgum*, *deversus civitatem*, *consules de medio*, a giudicare le cause tra gli abitanti delle due zone).

Nei documenti comunali e in particolare nei lodi questo tipo di rapporto si concretizza nell'esplicito riferimento al *preceptum* o alla *iussio*, usati indifferentemente dai notai a seconda delle proprie abitudini personali¹⁸³, mentre sono caduti gli elementi che nell'*instrumentum* fanno riferimento alla presenza del notaio allo svolgimento dell'azione giuridica – *interfui* – e alla richiesta avanzata dalle parti – *rogatus* –, che qui si è trasformata in un

¹⁸⁰ Non è questa la sede per affrontare un discorso tanto complesso, ma sicuramente la particolare condizione dei notai genovesi nel XII secolo dovette aver influito non poco sui sistemi di convalidazione delle convenzioni e dei trattati internazionali: COSTAMAGNA 1955; COSTAMAGNA 1966; v. anche ZAGNI 1980.

¹⁸¹ È chiaro che qualora i consoli del Comune e quelli dei placiti si trovino a pronunciare dei lodi congiuntamente la relativa scritturazione spetta allo scriba dei consoli del Comune: cfr. i lodi del 2 febbraio 1142, dell'agosto 1144, del febbraio 1147, e del febbraio 1148, tutti redatti da Guglielmo *de Columba*, che in quegli anni è scriba dei consoli del Comune (*Libri Iurium*, I/1, nn. 64, 74, 90, 111).

¹⁸² Successivamente saranno anche più d'uno i notai addetti alle due *scribanie*: per il 1172, ad esempio, gli Annali (*Annali genovesi*, I, p. 247) ci informano che due erano gli scribi dei consoli del Comune e due quelli dei consoli dei placiti.

¹⁸³ Sull'uso dei termini *iussio* e *mandatum* e sul loro significato che configura un rapporto di dipendenza burocratica notaio-comune cfr. BARONI 1978, p. 11 e sgg.; *Codice diplomatico di Perugia*, I, p. XXVII e sgg.; FISSORE 1989a, che esamina il problema nella sua globalità.

‘ordine’, mentre la circostanza che il notaio abbia assistito al pronunciamento dei consoli non sembra avere alcuna importanza: il suo compito pare ridotto alla pura e semplice registrazione di quanto è stato deliberato o sentenziato in debite forme, che egli stesso, il solo che ne avesse la capacità, deve avere elaborato attraverso un processo evolutivo, anche piuttosto rapido nella sua fase finale, ma probabilmente iniziato già da quei notai-giudici, che abbiamo intravisto – attraverso la purtroppo scarsa documentazione – nel primo ventennio del secolo prestare, sia pure in un rapporto profondamente diverso rispetto ai successivi notai, la loro opera ai consoli. Tale processo ha portato il lodo a distinguersi nettamente da qualsiasi tipo di documento non solo privato, ma anche pubblico, tanto da renderlo immediatamente riconoscibile da ogni altro prodotto documentario del Comune stesso. Se il notaio è l’autore materiale di questa nuova tipizzazione, grazie alla sua preparazione specifica in questo campo, la volontà di addivenire ad essa non può che essere politica, non può cioè che derivare da coloro che del lodo sono gli autori e che attraverso questo hanno la possibilità di concretizzare – e lo vogliono fare nella forma più immediatamente riconoscibile – l’essenza delle proprie prerogative in campo amministrativo e giudiziario, che nel lodo trovano la loro estrinsecazione più tangibile nei confronti della città.

L’istituzione dei pubblici testimoni e la loro utilizzazione in ambito pubblico è strettamente collegata a questa volontà ‘politica’ di caratterizzare il documento comunale: abbiamo visto come l’introduzione della loro sottoscrizione si inserisca perfettamente nel processo di trasformazione interna delle parti protocollari così come del *tenor* dei lodi consolari. I pubblici testimoni incominciano a comparire infatti durante la fase di evoluzione attraversata dal lodo negli anni 1125-1131, dapprima tra i testimoni, anche se non si può escludere che nel contempo si siano sottoscritti – ciò è quanto si può dire sulla base di una documentazione scarsa e tramandata solo in copia per gli anni 1125-1130 incominciano quindi a sottoscrivere, mentre nel testo continua ad essere presente l’elenco dei testimoni-*boni homines*; infine la conclusione del processo di trasformazione dei lodi coincide con la scomparsa dell’elenco dei testimoni e con lo stabilizzarsi delle sottoscrizioni dei *publici testes*¹⁸⁴.

¹⁸⁴ Anche in altre esperienze il tentativo di caratterizzare particolari forme documentarie si rivolge all’escatocollo proprio attraverso l’inserimento di presenze testimoniali: cfr. FISSORE 1978, p. 216 e sgg.; FISSORE 1989b.

La loro istituzione deve tuttavia rispondere anche ad istanze ed esigenze diverse – strettamente collegate alle caratteristiche del notariato genovese del XII secolo –, individuabili nella volontà da parte delle autorità cittadine di mettere a punto particolari accorgimenti atti ad assicurare al documento comunale, come a quello privato, garanzie di autorità ed autorevolezza che non potevano essere offerte appieno da un notariato il cui prestigio era forse limitato dalla mancata investitura imperiale. E i pubblici testimoni sembrano proprio rappresentare la soluzione al problema, offrendo, attraverso la loro nomina da parte dei consoli ed il particolare prestigio di cui essi singolarmente godevano nella città, la possibilità di esercitare una qualche forma di controllo sull'operato del notaio – *Pacta illa et contractus illos bona fide inquiram et legam si scivero aut legere faciam et si fraudem in eis cognovero, nullo modo in eis nomen meum subscribam*¹⁸⁵ – della cui nomina ad opera delle autorità comunali non si hanno notizie certe se non quanto già detto a proposito della competenza di Filippo di Lamberto. Il Comune quindi non aveva forse nessuna possibilità di farsi garante di coloro che della categoria facevano parte, così come non se ne poteva far garante alcun'altra autorità.

Questo emerge dalla particolare posizione delle sottoscrizioni dei pubblici testimoni, subito dopo quella del notaio, e dal tentativo compiuto dalla maggior parte di essi di caratterizzare la sottoscrizione in senso personalistico attraverso particolari elaborazioni dell'*Ego* o della croce iniziale¹⁸⁶, fino ad arrivare all'utilizzazione del monogramma del proprio nome, come Filippo di Lamberto, Fredencio Gontardo, Oberto *Turris* ed altri, o dei nodi tachimografici che Guido *Laudensis index* antepone alla sottoscrizione.

Un altro elemento che porta in questa direzione è la presenza delle sottoscrizioni dei pubblici testimoni anche nelle copie autentiche di lodi i cui originali dovevano esserne dotati, a garantire ancora una volta il corretto operare del notaio e ad offrire nel contempo un'autenticità più immediatamente riconoscibile e credibile¹⁸⁷.

¹⁸⁵ Formula del giuramento dei pubblici testimoni del 1144: cfr. *Libri Iurium*, I/1, n. 74.

¹⁸⁶ La sottoscrizione è espressa con la seguente formula: *Ego N subscripsi*.

¹⁸⁷ Per le copie autentiche dei lodi consolari cfr. in particolare il frammento dell'originale del primo registro della Curia (Genova, Archivio del Comune, ms. 1123; v. anche CALLERI 1995), in cui molti documenti sono tramandati in copie autentiche degli anni Quaranta del XII secolo.

Se queste sono le valenze da riconoscersi alle sottoscrizioni dei pubblici testimoni, è evidente che l'estensione della loro utilizzazione al documento privato riguarda solo la seconda di esse, la possibilità cioè di ottenere un documento che attesti qualsiasi azione giuridica attraverso una procedura che gli conferisca un'assoluta credibilità e che lo renda immediatamente riconoscibile come originale ed autentico agli occhi di coloro – i consoli stessi – che potrebbero essere tenuti ad assumerlo come prova in sede giudiziaria.

Bisogna però dire che questa possibilità offerta dalle autorità comunali non venne affatto recepita dai privati, che dovevano sentirsi sufficientemente tutelati da un documento convalidato dalla semplice sottoscrizione notarile, e se l'intento era quello di un'ingerenza dell'*auctoritas* politica nell'attività notarile, attraverso il tentativo di limitarne l'autonomia e il potere certificatorio proprio in un momento in cui, abbandonando gradualmente anche i *signa manuum* dei testimoni e delle parti il notaio veniva affermando la propria efficacia probatoria come unico responsabile della documentazione, questo tentativo fallì di fronte al prestigio di cui ormai il notaio godeva agli occhi dei concittadini, anche se non poco dovette aver influito sulla mancata utilizzazione dei *publici testes* l'aggravio economico che sicuramente doveva derivarne, visto anche l'obbligo di chiederne l'intervento probabilmente già al momento della *rogatio*, almeno stando al giuramento del 1161-1162 con il quale il testimone pubblico si impegnava *de non subscribendo in scriptis illis quibus mihi preceperint si hoc mihi postea dedixerint*, e quindi non al momento dell'eventuale richiesta del *mundum*, il che avrebbe permesso di servirsene solo in caso di effettiva necessità.

Questo stato di cose si va modificando solo dopo il 1220, quando, con il diploma di Federico II viene concessa al Comune la possibilità di nominare notai per delega imperiale¹⁸⁸: nei lodi, che continuano a mantenere invariato il *tenor*, incominciano a ricomparire, già dal 1222, i testimoni, pur nel perdurare delle sottoscrizioni di quelli pubblici, che, come abbiamo visto in precedenza, permangono fino alla fine degli anni Trenta del secolo.

A questi notai, che ora è lo stesso Comune a nominare, anche se la loro legittimazione deriva direttamente dall'imperatore, le autorità cittadine sono disposte ad affidare oltre alla redazione, anche la convalidazione degli atti

¹⁸⁸ Cfr. *Libri Iurium*, I/2, n. 287. Contestualmente in questo quadro di riferimento sembra da escludersi che tra i *regalia* concessi alla città da Federico I nel 1162 (*ibidem*, n. 285) potesse essere compresa anche la nomina dei notai.

comunali; solo da questo momento forse si può dire che il notaio gode nella città della piena *publica fides*.

Da quanto detto emerge un quadro profondamente diverso da quello che il Torelli aveva proposto in generale per la convalidazione del documento comunale delle origini. Sembra infatti che a Genova per tutto il XII secolo e ancora nei primi decenni del XIII il Comune si serva del notaio come di un tecnico, il più esperto nella redazione dei documenti, capace di realizzare, su istanza dei consoli stessi, forme documentarie particolari, caratterizzate da elementi e da una struttura tali da renderli riconoscibili rispetto a qualsiasi altra tipologia documentaria, mentre sembra non sentire la necessità di ricorrere a lui come ad una persona giuridicamente investita di un potere certificatorio, che, considerata la particolare condizione del notariato cittadino dell'epoca, non pare poterglisi riconoscere. Il Comune cerca invece strade autonome che gli permettano, attraverso l'affermazione di se stesso quale autore della documentazione, di garantire credibilità ai documenti prodotti e questo tanto in ambito interno con la creazione dei pubblici testimoni da una parte, dei *signa* tipici dei diversi uffici comunali, dall'altra¹⁸⁹, quanto nei rapporti col 'di fuori', per i quali vengono privilegiati per tutto questo periodo la carta partita e i sigilli comunali, ma questo è un argomento che merita ancora una lunga riflessione.

¹⁸⁹ Cfr. in particolare COSTAMAGNA 1964, pp. 105-115.

Notaio e publica fides a Genova tra XI e XIII secolo

«... Iohannem scribam comunis fidelis et magne legalitatis vir, cuius fidei singulis annis totius reipublice scriptura comittitur»¹: così nel 1162 il Comune e la società civile genovese, attraverso il primo annalista cittadino, sanzionano l'avvenuta acquisizione della *publica fides* non solo di Giovanni, il notaio al quale si decide di affidare le scritture del Comune, ma con lui anche di tutto il notariato cittadino.

Si è concluso un lungo cammino iniziato oltre un secolo prima e che il notariato genovese ha compiuto, sia pur con caratteristiche e spunti particolari, unitamente, ma non contestualmente, con i notai degli altri comuni italiani. Tra XI e XII secolo si assiste infatti, come è risaputo, alla progressiva trasformazione del notaio altomedievale, che rimane, nonostante la pluralità di studi², un rogatario dai contorni non ancora del tutto definiti e connotato da caratteristiche diverse nel corso dei secoli e nei diversi territori, ma certamente costretto e stretto nei limiti di una *charta*, che è impossibilitato a liberare dai formalismi e dalle presenze testimoniali indispensabili per garantirle credibilità. Questo notaio appunto si trasforma in uno scrittore di documenti, dotato di totale fiducia pubblicamente riconosciuta³, che gli consente l'elaborazione di un documento – l'*instrumentum* – al quale è in grado di assicurare, da solo, piena attendibilità.

Modalità e tempi attraverso cui tale trasformazione si è realizzata sono ancora oggetto di studio e non si ribadirà mai a sufficienza la necessità di procedere a indagini sulle singole località o aree, prendendo in considerazione

* Pubblicato in: Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 291-322.

¹ *Annali genovesi*, I, p. 66.

² Sull'argomento si rimanda all'ampia bibliografia offerta da NICOLAJ 1996, p. 154, nota 3.

³ Credo che *fides publica*, riferita al notaio, possa intendersi come fiducia pubblicamente riconosciuta, sia dalle massime autorità che se ne riservano la nomina, sia dalle autorità locali, che si valgono della sua capacità tecnica e certificatoria, sia dai privati che con massima tranquillità affidano ai suoi cartulari i propri negozi giuridici, senza più preoccuparsi del rilascio del *mundum*.

sia il notariato, sia il documento prodotto – un binomio inscindibile⁴ – e di realizzare, parallelamente, edizioni e repertori⁵. Solo quando si saranno chiarite le situazioni locali si potranno individuare centri irradiatori e valutare reciproche influenze e in quel momento saranno anche meglio precisati i fattori che hanno favorito e reso possibile la nascita di un istituto tra i più importanti del mondo medievale e moderno: troppo forse si è insistito sul collegamento con un'*auctoritas* superiore, troppo poco sul forte impulso e sull'accelerazione impressi dai comuni (non a caso il notariato è un fenomeno che si definisce nell'Italia comunale!), mentre sarà possibile, individuando esattamente le zone o i centri dove prima si è completato il percorso, meglio precisare quali delle trasformazioni politico-economiche che tra XI e XII secolo hanno mutato il volto di campagne e città sono state determinanti o almeno preponderanti.

Ma veniamo a Genova, dove alla ricchezza della documentazione a partire dall'XI secolo si contrappone il pressoché totale silenzio delle attestazioni scritte fino alla metà del X, periodo per il quale possiamo contare soltanto su sporadici documenti che si fanno più consistenti con gli anni Novanta. Documentazione quindi relativamente tarda, e, almeno fino all'inizio del XII secolo, quasi esclusivamente ecclesiastica⁶, che tuttavia permette di fare alcune considerazioni sul notariato cittadino anche nel periodo immediatamente precedente all'inizio della fase evolutiva della *charta* verso l'*instrumentum*.

⁴ È pur vero tuttavia quanto affermato da Giovanna Nicolaj (NICOLAJ 1996, p. 154) in merito alla storia del notariato, che fino all'istituzione del notariato pubblico sarebbe « solo un corollario alla storia del documento » e che « solo sforzandoci di capire che cosa è stato un documento nelle varie età della storia e quali funzioni ha svolto, solo così si possa arrivare ai profili, ai ruoli e alle funzioni del redattore di esso », credo però che, nello stesso tempo, il profilo, il ruolo e la funzione che questi ricopre diventino determinanti nell'evoluzione del documento, anche se possiamo percepirli in gran parte solo attraverso il documento stesso.

⁵ Ancora recentemente, per ricordare solo l'ultimo intervento a questo proposito, Attilio Bartoli Langeli (BARTOLI LANGELI 2003, p. 22) ribadisce che « occorre procedere per indagini analitiche di quadro locale, che leggano le fonti empiricamente, osservando le singole forme documentali e i comportamenti dei singoli notai ». E già CAU 1991, p. 161, aveva lamentato che « uno studio completo sulle *notitiae* dorsali, ma anche sulla redazione della *charta* nell'Italia settentrionale, non può essere effettuato per la semplice ragione che i documenti sono in gran parte inediti e che i pochi editi lo sono spesso con criteri che non consentono un loro utilizzo per questo tipo di ricerche ».

⁶ Sono particolarmente riconoscente a Marta Calleri che mi ha permesso di consultare l'edizione, già pronta, ma non ancora data alle stampe, delle carte del monastero di Santo Stefano a tutto il XII secolo, e l'introduzione alla stessa, facendomi partecipe delle sue conoscenze in materia [*Santo Stefano*, I].

Tra X e XII secolo i notai attivi a Genova⁷ che nella qualifica si ricollegano espressamente al Palazzo⁸ sono pochi: due nel X secolo⁹, due nell'XI¹⁰, nessuno nel XII. Più spesso si incontrano invece notai-giudici, che in qualche caso esplicitano la seconda qualifica quando si sottoscrivono come testimoni, probabilmente al fine di accrescere il peso della propria presenza in qualità di esperti di diritto. Così si comporta per primo Silverado: solo *notarius* quando sottoscrive documenti, solo *iudex*, quando compare come testimone, usa la qualifica completa, *notarius et iudex sacri palatii*, in un unico caso, in un'aggiunta in note tachigrafiche al termine della *completio* di un documento¹¹.

La documentazione prodotta da questi e da coloro che si definiscono semplicemente *notarius* non diverge in alcun modo nel formulario, come si può constatare soprattutto attraverso l'esame delle donazioni, la tipologia in assoluto preponderante durante il X e l'XI secolo, mentre diviene minoritaria nel XII, quando risulta più difficile alcun tipo di considerazione. E la stessa ti-

⁷ Credo che non debbano essere considerati in quest'analisi quei notai che rogano in località diverse da Genova – generalmente nel Piemonte meridionale – dove pare ragionevole pensare che il monastero si servisse del notariato locale, probabilmente messo a disposizione dalla controparte, prova ne sia che gli stessi notai non rogano mai documenti nel comune ligure.

⁸ Sui notai del sacro palazzo a Genova si veda: COSTAMAGNA 1954; COSTAMAGNA 1970, pp. 13-22.

⁹ *Cartario genovese*, n. XVIII. A lui si affianca Pietro, *notarius sacri palatii*, attivo nel 996: Genova, Biblioteca Civica Berio, B. POCH, *Miscellanea di storia ligure*, m.r. IV.5.7-14, II, c. 96 [*Santo Stefano*, I, n. 8], forse identificabile con l'omonimo *notarius et iudex sacri palatii*, che nel 1100 roga un documento per il monastero di San Siro: *San Siro*, I, n. 9. Impossibile purtroppo accertare se si tratta della stessa persona, anche se pare molto probabile, perché, essendoci pervenuto il primo documento in copia semplice, è impossibile effettuare il necessario confronto grafico.

¹⁰ Si tratta di *Otdo*, *notarius sacri palatii* (1065-1085), che però redige documenti a Bubbio e Sezzadio (*San Siro*, I, nn. 50, 54, 55), in un solo caso a Genova (*ibidem*, n. 57; mentre un altro documento, n. 58, manca della data topica); trattandosi tuttavia anche in questo caso di un contratto che riguarda beni non genovesi, ma situati nel territorio di Langasco, sorge il dubbio che si possa trattare di un notaio 'forestiero', chiamato dalla controparte per una maggiore conoscenza delle caratteristiche del bene in oggetto. *Notarius et iudex sacri palatii* si qualifica invece Marino nel documento che nel 1011 roga per il monastero di Santo Stefano (POCH, *Miscellanea*, II, c. 125r [*Santo Stefano*, I, n. 25]).

¹¹ Si tratta di una donazione del 3 settembre 999. La pergamena oggi introvabile, era ancora presente nell'Archivio di Stato di Genova all'epoca della tesi di laurea di BOLDORINI 1961, n. 36, alla quale si rimanda, oltre che a POCH, *Miscellanea*, II, c. 22r [*Santo Stefano*, I, n. 12]. Fortunatamente ci è rimasta una riproduzione della sottoscrizione, e quindi delle note tachigrafiche, in cui si legge *Silveradus notarius et iudex sacri palatii*, in COSTAMAGNA 1954, p. 223.

pologia non si discosta in modo significativo nella struttura e nel formulario da quella usata dai notai *sacri palacii* di molte località dell'Italia centro-settentrionale, appartenenti al territorio lombardo e in parte a quello toscano. In particolare colpisce l'arenga, assolutamente prevalente – « Quisquis in sanctis ac in venerabilibus locis et¹² suis aliquit contullerit rebus, iusta Auctoris vocem in oc seculo centuplum accipiat, insuper, quod melius est, vitam possidebit eternam »¹³ –, diffusa in gran parte dell'Italia centro-settentrionale¹⁴, introdotta dalla formula « presens/presentes presentibus dixi/diximus »¹⁵.

Analoga sostanziale uniformità di struttura e formulari con il contesto italiano si riscontra in altre tipologie, sia pur meno rappresentate nella documentazione genovese e per le quali quindi più incerto risulta il confronto¹⁶.

¹² È comune a tutti i notai genovesi l'errore di *et per ex*.

¹³ Mt, 19, 29.

¹⁴ A questo proposito si veda COSTAMAGNA 1977, p. 14; BARONI 1983, p. 15. Su Pisa, dove le più antiche donazioni presentano un'arenga totalmente diversa, forse riconducibile a qualche formulario di uso comune, inserita peraltro in una cornice differente rispetto a quella tipica dell'Italia settentrionale, vedi *Carte di Pisa*, p. XVI e la documentazione edita qui e in altri volumi della stessa collana. Si differenzia anche Lucca, dove la mancanza dell'arenga è sottolineata da una formula introduttiva diversa: *Manifestum sum ego* (*Carte di Lucca*, II; *Carte di Lucca*, III; *Carte di Lucca*, IV). Il caso lucchese appare tanto più particolare per il confronto con altri centri vicini, come Siena e Pistoia, dove al contrario viene usata l'arenga consueta, sia pure introdotta molto tardi a Pistoia: MOSIICI 1976, pp. 22-23; BIZZARRI 1937, p. 602.

¹⁵ Su questa formula si veda NICOLAJ 1996, pp. 165-166, che, considerandola un'evoluzione della *salutatio*, testimoniata da una donazione ravennate del 625, la mette in rapporto « con quelle esigenze di pubblicità, notorietà e di manifestazione chiara di volontà sulle quali aveva battuto l'età tardoantica e adesso, nel primo Medioevo, anche con quel rilievo che ha per i Longobardi la pubblicità nei trasferimenti di beni, compiuti alle origini e consuetudinarmente davanti alla *thinx* o *gairenthinx* e cioè all'assemblea ». Alla prassi ravennate si richiamerebbe anche un'altra formula di uso comune nelle donazioni: *et non mihi liceat exinde amplius nolle quod semel volui* (*ibidem*, p. 166).

¹⁶ Il confronto, che, per le stesse donazioni, è stato effettuato attraverso un esame dell'edito, soprattutto di quei centri per i quali è più cospicuo il materiale conservato, come, ad esempio, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Novara, Pavia, Tortona, ma anche Lucca e Pisa, non si può certo considerare completo e definitivo, ma ha comunque permesso di rilevare una sostanziale uniformità, al di sotto della quale si possono cogliere particolarità locali, che non modificano tuttavia il quadro d'insieme. Per i necessari confronti si veda anche BARBIERI 1990; LIVA 1979. Di una tendenza « all'omogeneità e alla stabilizzazione » dopo l'età longobarda parla Giovanna Nicolaj, che si chiede quanto « possano essere dovute al mero impiego di formulari o piuttosto al fenomeno più complesso e di fondo di una normalizzazione del sistema negoziale »: NICOLAJ 1991, p. 4.

Nel coevo panorama documentario Genova si inserisce anche per l'uso della tachigrafia sillabica, le cui tracce, se ancora una volta ci si limita esclusivamente ai documenti rogati in città, persistono solo in pochi casi, leggibili nell'archivio del monastero di Santo Stefano: si tratta di quattro notizie dorsali degli anni 1006-1019, due delle quali di mano di Silverado¹⁷ e una di Bernodo¹⁸, mentre per la quarta non è accertabile il nome del notaio a causa delle condizioni della pergamena¹⁹. Risulta così difficile, ma non impossibile, trovare conferme a quanto sostenuto da Giorgio Costamagna, che, nel prendere in considerazione tutti i documenti conservati a Genova – compresi quelli non rogati in città –, estendeva a tutti i notai genovesi la capacità di utilizzare questo tipo di scrittura. Una serie di circostanze fortunate permette di fare alcune riflessioni: innanzitutto i rogatari in questione rappresentano le due diverse figure: Bernodo, semplice notaio, Silverado, notaio e giudice del sacro palazzo. Eppure tra i due emergono significative interazioni, tanto più evidenti se si valutano i pochi documenti pervenutici per questo periodo, rapporti nei quali si inserisce anche Albizo, notaio, rogatario della donazione redatta sulla pergamena recante sul *verso* la notizia in note tachigrafiche di Silverado, troppo lacunosa per poter accertare la congruenza con il documento sul *recto*, soprattutto perché i nomi elencati non corrispondono, se non per due personaggi²⁰. Gli interventi dei due notai sulla stessa pergamena, con funzioni diverse, sembrano attestare rapporti di collaborazione, che naturalmente potrebbero risultare più stretti e significativi nel caso di corrispondenza, purtroppo non accertabile, del documento imbreviato con quello svolto sul *recto*. Analoghi

¹⁷ Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 15, del <28> aprile 1015, e 22, del maggio 1019 [*Santo Stefano*, I, nn. 36, 45].

¹⁸ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 16, dell'agosto 1016 [*Santo Stefano*, I, n. 37].

¹⁹ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 6, del novembre 1006 [*Santo Stefano*, I, n. 21]. Le condizioni della pergamena non permettono di leggere la data topica, ma sembra probabile trattarsi di Genova, dove si trovano le località oggetto della locazione. Le poche note tachigrafiche leggibili non permettono inoltre di verificare se siano relative al documento sul *recto*. L'attribuzione delle note a Silverado è resa possibile, oltre che dal confronto grafico con quelle della pergamena contenente la donazione del maggio 1019, dall'indicazione *notarius Silveradus* con cui si concludono.

²⁰ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 15 [*Santo Stefano*, I, n. 36]. Nella nota si legge « Martinus et Bonizo, Iohannes, Andreas [...], Martinus », nel documento sono presenti solo *Iohannes* e *Bonizo* tra i testimoni, insieme ad altri che non figurano nella nota; coincide invece la data.

rapporti di collaborazione dovevano esistere con Bernodo, come sembra di poter dedurre dalla presenza, in veste di testimone, di Silverado *iudex*, ad una donazione rogata dallo stesso Bernodo²¹, e di entrambi, sempre in tale veste, ad un'altra donazione dovuta ad Albizo²². Tracce quasi impalpabili, che acquistano una qualche consistenza proprio per la pochezza della documentazione, che rende molto improbabile la casualità di una serie di contatti in così pochi testimoni²³. L'appartenenza di Bernodo al gruppo dei semplici *notarii*, o, ancora più precisamente, l'esclusione da quello dei giudici, si può accertare con sicurezza proprio dalla sua sottoscrizione come testimone, posta subito dopo quella di Silverado *iudex* e in contrasto con questa, dove si definisce appunto notaio, mentre certamente non avrebbe mancato di definirsi *iudex*, se avesse potuto farlo²⁴.

La conoscenza della tachigrafia sillabica da parte di notai-giudici e di rogatari che usano la semplice qualifica di *notarius*, è confermata anche dalla presenza di note tachigrafiche in alcuni *signa* notarili, talvolta al termine della *completio*²⁵, o, ancora, nel testo, dove vengono utilizzate, pur limita-

²¹ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 34 [*Santo Stefano*, I, n. 58].

²² ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 12 [*Santo Stefano*, I, n. 34]. L'attività di Silverado è attestata dal 969 al 1027, quella di Albizo dal 1014 al 1019, quella di Bernodus dal 1014 al 1028.

²³ A probabili rapporti di collaborazione riporta anche una donazione dell'aprile 1022 (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 27 [*Santo Stefano*, I, n. 50]), rogata dal notaio Giovanni, sul verso della quale si trova una notizia di mano del notaio Cuniberto, riferibile ad un'altra donazione, del maggio 1019 che lo stesso Cuniberto ha svolto in *mundum* (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 23 [*Santo Stefano*, I, n. 46]); di Cuniberto si conosce solo questo documento, mentre l'attività di Giovanni è attestata dal 1012 al 1025: l'esistenza dell'originale sembra escludere la possibilità che il monastero custodisse la notizia dorsale, successivamente consegnata al notaio Giovanni per la redazione di un altro documento, il che significherebbe attribuire, già per quest'epoca, un qualche valore giuridico alla stessa.

²⁴ Oltre a Silverado (vedi il testo corrispondente alla nota 10), l'uso della qualifica più adatta all'occasione si riscontra anche in Severo, *notarius et iudex*, come rogatario, *iudex*, quando si sottoscrive come testimone (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 13, 20 [*Santo Stefano*, I, nn. 31, 43]); per il terzo documento vedi nota 11. Si tratta evidentemente di una prassi comune, alla quale dovevano adeguarsi tutti i notai-giudici.

²⁵ Ancora una volta sono coinvolti Silverado (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 3, 8, 10-12, 17-19, 22, 28, 34 [*Santo Stefano*, I, nn. 15, 26, 30, 33, 34, 39-41, 45, 51, 58]) e Bernodo (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 12, 16, 20, 34-36 [*Santo Stefano*, I, nn. 34, 37, 43, 58-60]), accanto a Giovanni (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 26, 29 [*Santo Stefano*, I, nn. 49, 52]), Anselmo, *iudex sacri palatii* (ASGe, *Archivio Se-*

tamente alla sola nota *ac* nella parola *actum*²⁶ e ai segni rappresentanti la congiunzione *atque*²⁷.

Nonostante la constatazione che sia gli scrittori di documenti che espressamente si riallacciano al *Palatium*, sia i notai giudici, sia ancora i semplici notai usino la tachigrafia sillabica e manifestino negli esiti documentari caratteristiche del tutto omogenee e quindi un'altrettanto omogenea cultura, credo sia necessaria una certa cautela nell'affermare, come ha fatto Giorgio Costamagna, che tutti i notai operanti a Genova fossero collegati per nomina e formazione diretta al Palazzo²⁸. Sarei più propensa a credere, soprattutto per la differenza di comportamento rispetto ai colleghi, in particolare di quelli delle aree limitrofe – Riviera di Levante, Riviera di Ponente e basso Piemonte –, che con assoluta costanza si sottoscrivono come *notarii sacri palacii*, all'esistenza di notai locali del tutto equivalenti ai primi, almeno all'interno della città, che si formavano nell'ambito di scuole, probabilmente organizzate in alcuni studi notarili, nei quali, forse proprio i notai del sacro palazzo e i notai giudici tramandavano e diffondevano tecniche scrittorie e formulari.

In altro modo non riuscirei a spiegare neppure l'indifferenza, palesata da quei pochi rogatari, che sappiamo, magari indirettamente, come per Silverado, essere notai del sacro palazzo, nei confronti dell'esplicitazione di tale posizione, se non ipotizzando la coesistenza di notai, diversi per nomina²⁹, ma non

greto, *Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 52, 53, 59, 62 [*Santo Stefano*, I, nn. 83, 86, 94, 97]), e *Marchio, index sacri palacii* (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 65, 69bis, 75 [*Santo Stefano*, I, nn. 100, 106, 109]), nei cui *signa* si leggono note tachigrafiche; mentre in alcuni casi si trovano alla fine della *completio*: v. ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 10 [*Santo Stefano*, I, n. 30], ancora di Silverado; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 14, 30 [*Santo Stefano*, I, nn. 32, 53], di Giovanni (diverso rispetto al precedente); ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 26, 43, 44 [*Santo Stefano*, I, nn. 44, 71, 72], di un altro notaio Giovanni, ancora diverso rispetto ai due precedenti; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 39, 38 [*Santo Stefano*, I, nn. 65, 66], di Bernardo.

²⁶ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 7, 26, 29, 43, 44, 66, 79 [*Santo Stefano*, I, nn. 23, 49, 52, 71, 72, 101, 114].

²⁷ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 7, 26, 29, 32, 33, 37, 43, 44, 79 [*Santo Stefano*, I, nn. 23, 49, 52, 56, 57, 64, 71, 72, 114].

²⁸ BARTOLI LANGELI 2001, p. 86, nota 38, manifesta il dubbio che non tutti i notai genovesi fossero *notarii sacri palacii*.

²⁹ All'esistenza di notai di nomina non sovrana, che per la Genova di questo periodo non saprei bene a quale autorità potesse risalire, credono in molti: si veda COSTAMAGNA 1970, p. 13, e la bibliografia citata.

per formazione (diretta o mediata), funzioni e credibilità, che almeno in ambito cittadino devono godere della stessa considerazione, senza essere oggetto di alcuna discriminazione, partecipi, insieme ai primi, della vita culturale e della prassi del notariato coevo.

Per quanto poi riguarda il centro di irradiazione di tale prassi e cultura, già il capitolare olonese, promulgato da Lotario nell'825, prefigura una scuola di elevato livello, raccolta a Pavia intorno all'irlandese Dungalo, alla quale, oltre a Genova, dovevano far capo Milano, Brescia, Lodi, Bergamo, Novara, Vercelli, Tortona, Acqui, Asti, Como; un'altra, prevista a Torino, raccoglieva allievi da Ventimiglia, Albenga, Vado, Alba³⁰. È legittimo e condivisibile avanzare giuste perplessità sulla possibilità che l'insegnamento di Dungalo « potesse originare una scuola durevole »³¹; si deve tuttavia sottolineare che tra la documentazione prodotta nelle due aree si può percepire un'affinità di cultura giuridica e soprattutto di esiti documentari³², ma non si può fare a meno di considerare che tra le diverse tipologie documentarie prodotte nei centri che avrebbero fatto capo a Pavia ci sia una particolare

³⁰ *Capitularia regum Francorum*, p. 327. Sull'argomento: CAU 1991, pp. 151-154; CAU - CASAGRANDE MAZZOLI 1987, p. 178.

³¹ NICOLAJ 1991, p. 17.

³² I pochissimi documenti rogati nella Riviera di Ponente, presenti soprattutto nell'archivio del monastero di Santo Stefano, non sembrano discostarsi dai coevi genovesi: la presenza più frequente della *levatio*, invece della *traditio chartae*, pur scarsamente rilevabile, considerata l'esiguità della documentazione, che fa riconoscere a Giorgio Costamagna (COSTAMAGNA 1970, p. 100) « l'effettiva disparità di tradizioni giuridiche e di usi notarili tra le due zone facenti capo rispettivamente alla scuola di Pavia e di Torino », deve invece ricondursi all'applicazione di formulari collegati alla legge professata dagli autori, quindi alla personalità del diritto. Il rarissimo comparire di termini del diritto longobardo, limitatamente comunque al primo trentennio dell'XI secolo – mundoaldo (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 3, rogato da Silverado, notaio e giudice del sacro palazzo, nel maggio 1000 [*Santo Stefano*, I, n. 15]), launegild (POCH, *Miscellanea*, II, c. 125r; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 17, 29, 31, 35 [*Santo Stefano*, I, nn. 25, 39, 52, 54, 59], degli anni 1011-1027, rogati ancora da Silverado, notaio e giudice del sacro palazzo, Giovanni, notaio e giudice, e da un altro Giovanni, *notarius*; *San Siro*, I, n. 33, del dicembre 1034, dovuto a *Gezo notarius*) e wadia (compare in un unico caso, nel verbale di un mancato duello: POCH, *Miscellanea*, II, c. 114r [*Santo Stefano*, I, n. 20]) – danno invece, a mio avviso, la misura della scarsa penetrazione di elementi di tale diritto, introdotti solo occasionalmente forse proprio dai notai collegati al Palazzo, nella tradizione giuridica genovese. D'altra parte, come osserva giustamente Giorgio Costamagna (COSTAMAGNA 1954, p. 219) Genova « era stata tardi conquistata dai Longobardi e quando, ormai, questi avevano appreso che la stabilità dei loro ordinamenti dipendeva anche dall'atteggiamento delle popolazioni soggette ».

somiglianza, ancora di più che con altri dell'Italia centro-settentrionale. Non ultima emerge la stessa, forte, attenzione alle professioni di legge degli autori, ma anche dei testimoni, alle quali corrisponde l'adeguarsi dei riti e dei formulari, collegati alla personalità del diritto³³, espressa con una frequenza decisamente elevata e certamente superiore rispetto ad altre, analoghe, esperienze, che permette di accertare per Genova un'assoluta prevalenza di professioni di diritto romano, al punto che il longobardo e il salico risultano quasi un'eccezione, segnale inequivocabile, insieme ad altri, di una scarsa permeabilità della città alla penetrazione longobarda. Comunque, qualunque sia la ragione di tale uniformità, Genova sembra essere inserita nel circuito di prassi e cultura³⁴ che in quest'epoca potrebbe avere il suo punto di riferimento, come ha sostenuto con valide argomentazioni Giovanna Nicolaj, non in una scuola di Pavia, ma in « una scuola centrale di corte o di Palazzo, annessa agli uffici del regno e inesistente al di fuori di essi »³⁵.

L'unica peculiarità genovese è rappresentata dal libello petitorio³⁶, contratto livellario nel quale Enrico Besta e Giorgio Costamagna hanno riconosciuto un collegamento con la cosiddetta enfiteusi aquileiese, cioè un contratto di locazione di alcune terre da parte della Chiesa d'Aquileia, del 1°

³³ Sull'« operatività in Liguria del sistema della personalità del diritto » si veda: PIERGIOVANNI 2004, pp. 15-16.

³⁴ Si è occupato recentemente del problema della cultura dei notai genovesi in questo periodo Vito Piergiorganni (*ibidem*, pp. 11-18), che ha messo a confronto le due opposte posizioni di BENSA 1885, sostenitore di una prevalenza dell'elemento germanico, salico, più che longobardo, e BESTA 1941; BESTA 1942; BESTA 1925, sostenitore, al contrario, di una resistenza del diritto giustiniano. La tesi conclusiva del Piergiorganni è quella della convivenza delle due tradizioni giuridiche. Tale conoscenza è peraltro già richiesta agli *scrivi* in epoca longobarda; nel capitolo 91 delle leggi di Liutprando si legge infatti: « De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem Langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad Romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus conteneretur, nam contra legem Longobardorum aut Romanorum non scribant. Quod si non sciunt interrogent alteros, et si non potuerunt ipsas legis sic pleniter scire, non scribant ipsas cartolas... » (LL IV, p. 144).

³⁵ NICOLAJ 1991, pp. 23-24: l'A., contrariamente a quanto sostenuto da ARNALDI 1969, in particolare p. 185, ritiene che il Palazzo a cui si fa riferimento nella qualifica di notai e giudici non sia « fisicamente quello regio di Pavia, ma solo e astrattamente il governo regio con l'insieme degli uffici effettivamente operativi, chiamato idealmente e aulicamente Sacro Palazzo ».

³⁶ Il più antico esempio di libello petitorio genovese, già perfettamente rispondente al formulario utilizzato nei due secoli a venire (incomincia a venire (incomincia a trasformarsi, per assumere poi le caratteristiche dell'*instrumentum*, all'inizio del XII secolo), risale al dicembre 916: *Registro della curia*, pp. 159-160.

marzo 681³⁷, e quindi un richiamo a formule usate nel territorio romagnolo e veneto. Il parallelismo è indubbio: in essi « avviene la contrapposizione di due scritture di uguale contenuto »³⁸, in entrambe la data si legge nell'esca-tocollo, non nel protocollo, né si ricorre al notaio per l'autenticazione, che a Genova è riservata al vescovo e agli abati dei monasteri, come non sono necessarie presenze testimoniali, ma colpisce anche il confronto tra le formule riguardanti la consegna dell'originale³⁹. L'origine del libello genovese va sicuramente ricercata nell'ambiente vescovile e nella scuola che a esso fa capo⁴⁰; questa tipologia sembra infatti non essere di pertinenza notarile, non solo per l'assenza della sottoscrizione, ma per l'elaborazione del modello documentario, riconducibile all'ambito ecclesiastico, anche se forse su suggestione di modelli notarili e no, provenienti da altre esperienze⁴¹. Il li-

³⁷ TROYA 1852-1855, II, n. 347.

³⁸ COSTAMAGNA 1954, p. 220. Enrico Besta (BESTA 1941, p. 312), lo fa derivare, come il livello aquileiese, da un formulario di età bizantina. L'*incipit* "Cum cum", con il quale il documento si apre, è stato interpretato in modo diverso, ma nessuno scioglimento appare convincente: Enrico Besta (*ibidem*, p. 312) e Giorgio Costamagna (COSTAMAGNA 1954, p. 220), sciolgono l'abbreviazione con *clarissimus*, considerandolo quest'ultimo « una maldestra trascrizione di un *cc* », mentre Giulia Petracco Sicardi (PETRACCO SICARDI 1969), lo interpreta come il sostantivo *contractum*.

³⁹ Nell'enfiteusi aquileiese si legge: « Unde si placet hec oblatio libellorum nostrorum unum a duobus libellis pari tenore prescriptis manu vestra subscriptis suscipere dignemini »; nel libello genovese: « Unde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus vestra firmatum nobis contradere iubeatis et alterum simile nobis factum vel testibus roboratum vobis per munimine sancte ecclesie vestre tradimus confirmandum ». Il caso genovese si differenzia per lo scambio dei due esemplari, uno sottoscritto dal vescovo o dall'abate e consegnato al destinatario della locazione, l'altro sottoscritto dal locatario e dai testimoni e conservato *per munimine*: tutti i testimoni tramandati attraverso gli archivi dei monasteri però sono di fatto convalidati con la sottoscrizione degli ecclesiastici e mai vi compaiono quelle della controparte, né presenze testimoniali.

⁴⁰ Sulla scuola in Liguria, e in particolare a Genova, si veda il recente saggio PETTI BALBI 2005. All'influenza della scuola vescovile sulla produzione documentaria crede anche Giorgio Costamagna (COSTAMAGNA 1970, p. 102) quando avanza l'ipotesi che « al pari della riconosciuta importanza nella vita politica, la curia vescovile abbia avuto anche il compito di preparare l'ambiente adatto allo sviluppo di quella documentaria », riferendosi però al passaggio dalla *charta* all'*instrumentum*.

⁴¹ Il contratto livellario segue tre diversi formulari, l'uno, introdotto da *Placuit atque convenit inter ...*, diffuso ad esempio ad Asti, Bobbio, Brescia, Novara, Parma, Tortona; nel secondo, meno frequente, il concedente affida al locatario il bene in conduzione – *Ego ... concedo tibi/vobis ...* – adottato ad esempio a Torino; nel terzo l'autore chiede di ottenere per un certo periodo un terreno *livellario nomine* e la parte dispositiva è introdotta da *Peto/Petimus (ego/nos) a vobis ...*, tipica, ad esempio, di Bologna e Piacenza, mentre a Milano i due formulari coesistono (LIVA

bello petitorio è sempre dovuto a scrittori non identificabili nominativamente, dal momento che non si sottoscrivono, ma di certo appartenenti ad un ambito scrittorio diverso da quello notarile⁴². La cultura grafica dei notai genovesi tra la fine del IX e la fine dell'XI secolo è infatti decisamente modesta e uniforme, caratterizzata da una corsiva nuova sgraziata e ricca di legature⁴³, al contrario dei libelli che si distinguono per essere scritti in un'elegante e regolare minuscola e per un dettato più corretto⁴⁴.

Degno di attenzione è il libello petitorio dell'aprile 1051, dove, dopo le sottoscrizioni del vescovo di Genova e dell'abate del monastero di Santo Stefano, si legge: « (ST) Ego Iohannes, presbiter de Runcho, notarius, scripsi et interfui et dedi »⁴⁵. In quest'unico caso ci viene rivelato il nome del redattore, forse perché riunisce nella stessa persona la funzione di notaio e la condizione di ecclesiastico. Potrebbe trattarsi dell'unico notaio-prete conosciuto a Genova, purtroppo però, essendoci stato conservato il documento in copia semplice del XII-XIII secolo non ci è permesso di effettuare il confronto grafico necessario a capire se Giovanni partecipa dell'universo scrittorio dei libelli e quindi dell'ambiente ecclesiastico o di quello del notariato cittadino e nello stesso tempo permane il ragionevole dubbio che il nome non sia stato trascritto correttamente. L'eccezionalità della sottoscrizione fa tuttavia ritenere altrettanto eccezionale anche la presenza in città di notai-preti, che probabilmente non avrebbero mancato, come in questo caso, di sottoscrivere i libelli, sottolineando nello stesso tempo la volontà della Chiesa genovese di non servirsi del notariato locale per questa tipologia documentaria, che praticamente solo dalla Chiesa è stata utilizzata.

1979, pp. 45-46). Spesso le diverse forme coesistono all'interno della stessa esperienza locale, pur con la prevalenza dell'una sulle altre. L'ultima formulazione ha sicuramente una certa analogia con quella genovese, sulla quale, anche per le caratteristiche redazionali, vedi ZAGNI 1981.

⁴² Lo avevano già segnalato Giorgio Costamagna (COSTAMAGNA 1970, p. 101): « Questi (lo *scriptor*) ... è però un *clericus*, qualcuno certo uscito da tutt'altra scuola da quella da cui traevano la loro preparazione i notai delle *chartae* » e Luisa Zagni (ZAGNI 1981, p. 7).

⁴³ Tale scrittura non è quindi confrontabile con quelle descritte da PETRUCCI - ROMEO 1989, che si riferiscono solo alla produzione placitaria dei giudici e dei notai-giudici palatini, purtroppo totalmente assente dall'esperienza genovese, e da NICOLAJ 1986, per il territorio aretino.

⁴⁴ Per una più dettagliata descrizione delle scritture di *chartae* e libelli si rimanda all'introduzione al Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano, di prossima pubblicazione [*Santo Stefano*, I-IV].

⁴⁵ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 48 [*Santo Stefano*, n. 78].

Eppure non mancano neppure a Genova sporadici esempi di locazioni, tutte relative al monastero di Santo Stefano e limitate al periodo che va dal <993> al 1097, scritte e sottoscritte da notai, secondo il modello notarile comune all'Italia Nord-occidentale – *Placuit atque convenit inter ...*⁴⁶ –, forse, ma naturalmente è solo un'ipotesi, senza alcuna possibilità di verifica, per volontà della controparte, che doveva sentirsi maggiormente tutelata dal possesso di una *charta convenientie*, come in genere viene definita dai rogatori, sottoscritta, oltre che dall'abate, anche da testimoni e notaio⁴⁷.

Sono quindi queste le peculiarità del notariato che fino agli anni Trenta dell'XI secolo continua a produrre una *charta* nella quale non si colgono significativi segnali di cambiamento, probabilmente anche a causa di una documentazione rarefatta, in parte conservataci, grazie alla meritevole opera di alcuni eruditi dei secoli XVII e XVIII, tra i quali in particolare Bernardo Poch, che, con una certa attenzione, ha pazientemente trascritto o compendiato un gran numero di documenti oggi perduti.

Certo non possono essere letti come un segnale di evoluzione, ma piuttosto come un evento occasionale ed eccezionale, l'assenza del riferimento alla *traditio* sia nella *rogatio* sia nella *completio* di alcune donazioni⁴⁸ o i *signa manuum* apposti dal notaio in sostituzione della sottoscrizione di personaggi, certamente non illetterati, quali un giudice e un diacono, in un documento dell'aprile 965, sempre che sia attendibile l'edizione ottocentesca, che, sola, ce lo tramanda⁴⁹; anzi, l'importanza delle sottoscrizioni autografe è sottolineata dalla precisione con la quale alcuni notai annotano, almeno fino agli anni Trenta dell'XI secolo, nelle notizie dorsali, la capacità o

⁴⁶ Vedi sopra, nota 41.

⁴⁷ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 73, 6, 38, 45, 51, 60; POCH, *Miscellanea*, II, c. 162r [*Santo Stefano*, nn. 7, 21, 55, 66, 67, 82, 95,].

⁴⁸ B. POCH, *Miscellanea* cit., II, c. 14r, del giugno 969; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 1, del luglio 971, entrambi dovuti al notaio Fulcoino, che in altri documenti usa invece la formula consueta [*Santo Stefano*, nn. 2, 3]; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 5, del marzo 1007, del notaio Giorgio [*Santo Stefano*, n. 22].

⁴⁹ *Cartario genovese*, n. 6, dove si legge: «Signum ✠ ✠ ✠ ✠ manibus Petrus, Iohannes diaconus, Opizo iudex et Albertus et Martinus». Lascia perplessi, e quindi induce a essere cauti nel prendere in considerazione questo documento, l'elenco dei nomi dei personaggi di cui il notaio appone i *signa*, senza indicare se si tratta di autori o testimoni, anzi mescolando gli uni agli altri: infatti *Opizo iudex* è uno degli autori della donazione, mentre gli altri dovrebbero essere testimoni.

meno di scrivere di autori e testimoni⁵⁰ o, fino al 1060, giustificano l'apposizione di *signa manuum* in luogo delle sottoscrizioni autografe degli autori in grado di scrivere, ma impossibilitati a farlo *propter nimiam infirmitatem*⁵¹. La particolare precisione del notaio e giudice Giovanni ci conferma poi che, ancora nel 1032, solo dopo un secondo intervento di autori e testimoni, la *charta* veniva perfezionata: egli infatti in inchiostro di colore diverso aggiunge, sul testo già scritto e in spazi calcolati con precisione millimetrica, i nomi dell'autrice, del marito e dei testimoni, completando la propria sottoscrizione con la formula *complevi et dedi*⁵².

Qualche segnale di evoluzione si può invece cogliere nelle notizie dorsali: dall'inizio dell'XI secolo, accanto a quelle in note tachigrafiche e, in seguito, in sostituzione delle stesse, il cui uso, come già detto, si può rilevare negli anni 1006-1019, è diffusa anche a Genova la redazione di notizie in scrittura usuale, su alcune delle quali si era appuntata l'attenzione del Kern, prima, del Cencetti e del Costamagna, poi⁵³, ma credo sia opportuno fare ancora qualche riflessione. Nelle più antiche e in alcune di quelle degli anni seguenti, fino ad arrivare alla più recente, si riscontra perfetta corrispondenza con il *mundum* tramandato sulla stessa pergamena⁵⁴, ma, a partire dal 1024, si segnalano alcune pergamene recanti sul *verso* notizie dorsali relative a documenti diversi rispetto a quelli tramandati sul *recto*, identici tuttavia per autore, per destinatario o per oggetto del negozio giuridico⁵⁵. Appare particolarmente significativo che in

⁵⁰ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 7, del 4 dicembre 1007 (« Cunradi et Alberti, qui scriptores non sunt Bruningus et Iohannes, Uberto », con netta distinzione tra testi letterati ed illetterati) [*Santo Stefano*, n. 12]; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 23, del maggio 1019 (« Testes Opizo et Iohannes et Martino et Ammalrngo (così) et Bonofillio scrips(it) » e quest'ultimo regolarmente si sottoscrive) [*Santo Stefano*, n. 46]; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 45, del novembre 1030 o 1031 (« Testes Rainaldus et Marinus et Opizo et Andrea et Iohanni et Orimo et Ugo scriptoris ») [*Santo Stefano*, n. 67].

⁵¹ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 13, 39, 49 [*Santo Stefano*, nn. 31, 65, 79]; *San Siro*, I, n. 29.

⁵² ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 43. [*Santo Stefano*, n. 71]

⁵³ KERN 1906, p. 24 e sgg.; CENCETTI 1960, pp. 42-43; COSTAMAGNA 1963, pp. 26-29; COSTAMAGNA 1970, pp. 58-59.

⁵⁴ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 7 (del 1007), 14 (del 1013), 38 (del 1030), 40 (del 1031), 55 (del 1087), 57 (del 1094), 63 (del 1100) [*Santo Stefano*, nn. 23, 32, 66, 68, 90, 92, 98]; *San Siro*, I, nn. 57, 58 (del 1085), 66 (del 1099), 74, 75 (del 1120).

⁵⁵ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 45, del 7 febbraio 1037 (si tratta di due notizie della stessa mano, una relativa al *mundum* sul *recto*, l'altra a un documento

un caso su una pergamena si trovino due notizie dorsali di mano diversa rispetto a quella che ha scritto sul *recto* il *mundum* di una donazione al monastero di Santo Stefano, del marzo 1028, e con molta probabilità successive alla data di questa – l'unico dato cronologico leggibile è quello del mese di maggio –, relative ad altre due donazioni allo stesso monastero, soprattutto perché dopo la prima notizia viene ricordato il nome del notaio, Ansaldo, del quale peraltro non abbiamo altre attestazioni. Evidentemente il monastero in occasione delle due successive donazioni ha fatto scrivere ad Ansaldo le notizie di queste sul *verso* della pergamena contenente la prima ed ha ritenuto sufficiente conservarle, senza chiedere il rilascio dell'originale⁵⁶. Per quanto si tratti di un unico caso, non sembra necessario attendere gli anni 1086-1088, periodo al quale risalgono due frustuli pergamenei, conservati nell'archivio del monastero di San Siro, contenenti due notule mai svolte in *mundum*⁵⁷, per avere sentore di un qualche valore probatorio che alle stesse doveva essere attribuito, quasi mezzo secolo prima di quanto è stato appurato per Bologna, su basi ben più certe, grazie ad una documentazione di proporzione non paragonabile a quella genovese⁵⁸, valore probatorio che ad esse poteva derivare solo da un'accresciuta credibilità del notaio.

Per cogliere i primi segnali di cambiamento nelle *chartae* occorre invece giungere alla fine degli anni Trenta dell'XI secolo, quando non si trova più traccia di sottoscrizioni autografe degli autori e dei testimoni⁵⁹, se non nei libelli petitori, che continuano ad essere regolarmente sottoscritti dai vertici del clero regolare e secolare, ma negli anni Ottanta scompare anche l'ultimo

avente identità di destinatario, difficilmente databile, perchè vi si legge solo il mese – novembre – e l'indizione), 54, del settembre 1085 (sul *verso* del documento due notizie dello stesso notaio, l'una datata giugno 1084, l'altra stesa presumibilmente lo stesso giorno e per questo non datata: vi è identità di autore tra la prima e l'*instrumentum* e di destinatario tra le due notizie) [*Santo Stefano*, nn. 67, 87].

⁵⁶ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 36 [*Santo Stefano*, n. 60].

⁵⁷ *San Siro*, I, nn. 60, 62. Forse era sufficiente riconoscere la mano del rogatario, visto che solo una delle notule reca il nome del notaio.

⁵⁸ CENCETTI 1960.

⁵⁹ Negli anni Cinquanta, in coincidenza con la morte di Enrico III (5 ottobre 1056) i notai abbandonano il sistema di datazione utilizzato fino a quel momento (anni di impero o di regno con indizione anticipata) per adottare definitivamente l'era cristiana, secondo lo stile dell'incarnazione volgare, che già in precedenza avevano usato nei periodi di vacanza della sede imperiale: sull'argomento si veda CALLERI 1999.

ricordo di una qualche partecipazione degli autori alla redazione dell'originale: il riferimento ad una rilettura del testo fatta alla loro presenza da parte del notaio⁶⁰. Permane ancora con assoluta regolarità la menzione della *traditio* fino alla fine del secolo, quando scompare bruscamente e contemporaneamente presso tutti i notai; la rapidità con la quale si passa all'*interfui et scripsi* o *interfui et rogatus scripsi* o altre espressioni simili sembra essere la spia di una scelta voluta e approvata da tutta la categoria, con la quale viene decretata la fine di un formalismo ormai totalmente svuotato di significato⁶¹.

Può non essere casuale che nello stesso periodo si percepiscano i primi segnali di un nuovo modo di considerare e utilizzare le notizie dorsali ai fini della redazione dell'originale, proprio in concomitanza con il definitivo abbandono della *traditio* e di ciò che questa comportava. Al maggio 1099 risale infatti una donazione, della quale ci sono stati conservati sia il *mundum* sia la notula; il confronto grafico permette di attribuire il primo al giudice *Marchio*, la seconda al giudice Anselmo. L'assenza della sottoscrizione ci impedisce però di conoscere quale formulario il notaio avrebbe usato⁶². L'archivio del monastero di San Siro ci tramanda invece una donazione dell'ottobre 1100, sottoscritta da Anselmo con la nuova formula *scripsi et susscripsi, complevi et dedi*, mentre il testo, stando al confronto grafico, risulta scritto da *Marchio*⁶³. La presenza dei due notai sugli stessi documenti con funzioni diverse evidenzia certamente, come già era avvenuto un secolo prima con Silverado, Albizo e Bernodo, e forse anche con Giovanni e Cuniberto⁶⁴, rapporti di collaborazione professionale, probabilmente, per *Marchio* ed Anselmo, addirittura di maestro e allievo⁶⁵, ma la diversa funzione svolta

⁶⁰ La formula *relecta est* si incontra per l'ultima volta nel 1085 (*San Siro*, I, n. 57). Da sottolineare che a Bologna la stessa formula incomincia a non essere più utilizzata già a partire dagli anni Trenta per scomparire completamente dopo la metà del secolo: CENCETTI 1960, p. 57 e sgg.

⁶¹ La svolta sembra coincidere proprio con il passaggio dall'XI al XII secolo: gli ultimi documenti in cui si trova ancora la menzione della *traditio* risalgono infatti agli anni 1099-1100 (*San Siro*, I, n. 66, del settembre 1099; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 63, dell'aprile 1100 [*Santo Stefano*, n. 98]), all'ottobre del 1100 data il primo in cui non compare più (*San Siro*, I, n. 68).

⁶² ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 61, 62 [*Santo Stefano*, n. 97].

⁶³ *San Siro*, I, n. 68.

⁶⁴ Vedi sopra nota 23 e testo corrispondente.

⁶⁵ L'attività di Anselmo è attestata dal 1074 al 1100 (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 52 [*Santo Stefano*, n. 83], *San Siro*, I, n. 68), quella di *Marchio* dal 1100 al

ammette la possibilità, nel primo caso, che chi ha ricevuto la dichiarazione di volontà delle parti non sia lo stesso redattore dell'originale, nel secondo, che il testo venga scritto da un notaio diverso da chi poi appone la propria sottoscrizione, rivelando così la possibilità di utilizzazione delle notizie dorsali o delle notule da parte di notai diversi dai rogatari e forse a distanza di tempo.

All'inizio del XII secolo si colloca un'altra trasformazione che segna un ulteriore passo avanti del notariato cittadino: il notaio, nei libelli petitori, aggiunge la propria sottoscrizione a quella dell'abate, fino a questo momento unico elemento di convalidazione, per sostituirla, a partire dagli anni Trenta, prima occasionalmente, poi definitivamente⁶⁶.

Se per *publica fides* si intende la capacità del notaio di produrre in assoluta autonomia un originale, al quale viene riconosciuta piena credibilità, senza più alcuna necessità né di ricorrere ad un secondo intervento di autori e testimoni né di attenersi a particolari formalismi, allora possiamo affermare che nell'ultimo ventennio dell'XI secolo questo processo a Genova si è compiuto e, forse non a caso, l'ultima fase ha coinciso con le origini del Comune.

A questo punto i *signa manuum* altro non sono che una finzione, il ricordo di qualche cosa di obsoleto⁶⁷, che permane solo perché il notaio, pur consapevole del prestigio acquisito, non ha ancora avuto tempo e modo di elaborare una tipologia documentaria rispecchiante la nuova condizione, diversa rispetto alla *charta* e alla sua « rigidità procedurale e redazionale »⁶⁸.

Tuttavia il percorso che porterà all'*instrumentum* nella sua forma compiuta sarà lungo e difficile, fatto di sperimentazioni che coinvolgono il documento nel suo insieme o singole parti ed elementi, portate avanti per un po' e poi abbandonate, di balzi in avanti e di improvvise battute d'arresto o

1136 (*ibidem*; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 77, 78 [*Santo Stefano*, n. 112]): quest'ultimo potrebbe quindi essere allievo del primo.

⁶⁶ Il primo esempio di libello petitorio con la sola sottoscrizione notarile risale all'agosto 1131: *San Siro*, I, n. 85.

⁶⁷ I primi documenti nei quali l'elenco dei testimoni ha sostituito i *signa manuum* sono due vendite al monastero di San Siro, rogate dal notaio Giovanni Corvarino nell'agosto 1141 e nel marzo 1142 (*San Siro*, I, nn. 103-104), ma permarranno ancora a lungo nella produzione di alcuni notai, e soprattutto dei giudici, l'ultimo dei quali, Arnaldo, li utilizzerà, pur in alternanza con l'elenco dei testimoni, fino al 1175 (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 107 [*Santo Stefano*, n. 120]).

⁶⁸ BARTOLI LANGELI 2003, p. 17.

addirittura di fasi di regresso, che impegnerà il notaio per quasi un cinquantennio, e che solo uno scrittore di carte al quale è riconosciuta la *publica fides* è in grado di compiere.

Nel primo trentennio del XII secolo e in particolare negli anni Venti il notariato genovese attraversa il periodo forse più faticoso, ma al tempo stesso più vivace e costruttivo di tutta la sua lunga storia⁶⁹.

Il Comune, che cerca di trovare un equilibrio interno, di definire i suoi organi istituzionali, i suoi rapporti con l'autorità imperiale e con il territorio circostante, mentre incomincia ad allargare i propri orizzonti geografici⁷⁰, non dimentica di rivolgere una particolare attenzione ai documenti attraverso i quali si mette in relazione con il di fuori, regola la vita interna della comunità, amministra la giustizia. Inizia così con il notaio un rapporto dialettico, che forse in alcuni momenti si colora di velata conflittualità, che è fatto tuttavia di piena fiducia, di collaborazione, di richieste recepite e fatte proprie, di sperimentazione di modelli, il tutto condizionato, almeno fino ad arrivare agli ultimi decenni del XII secolo, dalla volontà del Comune di autorappresentarsi attraverso la documentazione che viene mettendo in essere e della quale vuole porsi come autore, ma anche garante assoluto di credibilità, senza l'intermediazione del notaio, quindi, per quanto riguarda la convalidazione.

D'altra parte questo notariato che, grazie ad una solida preparazione professionale, ha la capacità e la duttilità di elaborare modelli che il Comune può riconoscere come propri e attraverso i quali gli è possibile caratterizzare la documentazione prodotta nel senso della diversità e della riconoscibilità, si trova nell'obiettivo impossibilità di sorreggere nei confronti dell'esterno con la sua forza autenticatoria la non ancora raggiunta stabilità dell'istituzione emergente, a causa della particolare condizione di debolezza derivatagli da una nomina locale ad opera di un Comune, che, proseguendo una tradizione radicata – credo – nella città già almeno dal X secolo, si arroga il diritto

⁶⁹ Sul notariato genovese in questo periodo si veda: BARTOLI LANGELI 2001, che sottolinea come non sia possibile « ragionare della prassi notarile genovese in termini intrinseci, cioè puramente tecnici, culturali, professionali: tutti i fenomeni che si riscontrano durante il XII secolo hanno un profilo “consolare” »; sullo stesso notariato, sui rapporti con il Comune e sull'evoluzione del documento comunale, in particolare negli anni Venti del XII secolo: ROVERE 1997b; ROVERE 2001; ROVERE 2002; si veda anche PUNCUH 2000. Per un'ampia illustrazione della produzione notarile genovese si veda *Mostra storica* 1964.

⁷⁰ POLONIO 2003.

di nominare notai senza essere ancora legittimato in questo senso⁷¹. Il notariato cittadino del XII secolo è infatti costituito esclusivamente, se si eccettuano alcuni, rari, casi di giudici, da notai di nomina locale.

Negli anni Venti, parallelamente e in stretta connessione con importanti innovazioni in ambito istituzionale (passaggio ad una forma di consolato annuale prima, alla separazione dei consoli di giustizia da quelli dei placiti, poi) si assiste all'elaborazione del documento pubblico, per quanto attiene sia alla struttura e al formulario, sia ai sistemi di convalidazione, il tutto sempre all'insegna della riconoscibilità e della diversità, spinta fino all'invenzione di un'indizione ritardata, che negli stessi anni è introdotta nella documentazione pubblica e in quella privata⁷².

Si viene così normalizzando il testo dei lodi, termine con il quale si indicano sia i decreti sia le sentenze dei consoli, sottoscritti dal notaio, ma anche dai *publici testes* – una peculiarità genovese, che non trova riscontro in altri comuni italiani –, istituiti nel 1125, quindi pochi anni dopo la nascita di un primo embrione di cancelleria, che data al 1122⁷³. Si tratta di un gruppo di persone, scelte dal Comune tra gli appartenenti al ceto consolare o comunque tra i membri di spicco nella vita cittadina, tenuti a sottoscrivere, su richiesta, sia i lodi consolari sia i documenti privati, dopo il notaio: significativo che i lodi siano sempre sottoscritti da questi particolari testimoni, presenti al momento della scritturazione dell'atto, come è stato possibile stabilire, e che non lo siano mai i documenti privati, a rivelare in primo lu-

⁷¹ Sulla nomina locale dei notai genovesi nel XII secolo: ROVERE 1997b, pp. 326-328; BARTOLI LANGELI 2001, pp. 85-86. La *potestas facere notarios* è attestata sia dal breve dei consoli del 1143 (*scribani vero in nostro sint arbitrio*), sia dal breve della Compagna del 1157 (*si fuero consul, ego non faciam aliquem notarium nec illud officium alicui tollam ... sine auctoritate Philippi de Lamberto*), dove pure incombe la figura di questo personaggio enigmatico, del quale si sa veramente poco, se non che gli spetta anche l'emancipazione dei minori, *sicut scriptum est in breve consulum*; è stato più volte console e spesso alla ribalta nella vita socio-politica della città per diversi motivi, non ultimo dei quali una congiura ordita contro di lui.

⁷² Contemporaneamente alla comparsa dell'indizione genovese si assiste allo spostamento della formula di datazione dal protocollo all'escatocollo, che caratterizzerà tutta la documentazione genovese; solo i lodi consolari si distingueranno per la separazione della data topica, nel protocollo, da quella cronica, nell'escatocollo del documento. Nello stesso periodo diventa costante anche l'indicazione dell'ora, fino a quel momento indicata solo saltuariamente. Sugli usi cronologici e sull'introduzione dell'indizione genovese, proprio negli anni Venti o poco prima, ricostruita soprattutto attraverso l'esame della documentazione comunale, in particolare dei lodi consolari vedi: CALLERI 1999, pp. 37-40.

⁷³ Sui *publici testes* si veda ROVERE 1997b.

go come l'istituzione dei *publici testes* sia collegata alla volontà 'politica' di caratterizzare il documento comunale, e forse, larvamente, di esercitare una qualche forma di controllo sull'operato del notaio attraverso questi personaggi di particolare prestigio, nominati dai consoli stessi. Al contrario la totale indifferenza dei privati nei confronti della possibilità loro offerta di garantire, per così dire, con un valore aggiunto, i documenti redatti dai notai attraverso una procedura che li rendeva immediatamente riconoscibili come originali e autentici agli occhi di coloro – i consoli stessi – che avrebbero potuto essere tenuti ad assumerli come prova in sede giudiziaria, testimonia della fiducia di cui ormai il notaio godeva agli occhi dei concittadini⁷⁴.

Nello stesso decennio, o poco dopo, viene prendendo forma il *signum communis* che i notai usano, in luogo del proprio, per la documentazione comunale destinata alla circolazione interna, mentre tutti i patti, i trattati intercomunali e gli atti con cui il Comune si rapporta con l'esterno sono sempre autenticati solo con la carta partita e il sigillo, di cera o di piombo. Forse proprio in risposta e in contrapposizione a questo tentativo di spersonalizzazione del notaio – mi si perdoni l'uso di un termine forse un po' forte – viene elaborato, sempre negli stessi anni, il nuovo *signum* che caratterizzerà nei secoli a venire il singolo, ma anche tutta la categoria: il pronome *ego*, variamente monogrammato a sottolineare l'identità personale⁷⁵, prova ne sia che viene sempre posto prima della sottoscrizione e mai all'inizio del documento.

Parallelamente alla messa a punto di nuovi modelli per il Comune e probabilmente in stretta connessione con questa, il notaio genovese si cimenta nell'elaborazione di un documento privato diverso dalla *charta*, che

⁷⁴ La particolare attenzione del Comune per tutti gli aspetti della documentazione prodotta all'interno della comunità, di natura sia privata sia pubblica, è testimoniata anche dalla particolare procedura che i notai nel XII secolo dovevano seguire per l'autenticazione delle copie, per le quali, oltre all'autorizzazione, era necessario anche l'intervento dei consoli, che si manifestava attraverso un lodo con il quale, dopo avere constatata la conformità all'originale, questi decretavano che alla copia doveva essere attribuito lo stesso valore di quello: ROVERE 1997a. Neppure la documentazione ecclesiastica sfugge all'attenzione del Comune: quando, nel 1143, l'*lyconomus* Alessandro pone mano alla prima raccolta documentaria della Curia arcivescovile dichiara di operare *iussu dompni Syri, Ianuensis archiepiscopi*, ma *consulum auctoritate* (*Registro della curia*; CALLERI 1995).

⁷⁵ I primi ad usare il nuovo *signum* sono *Amicus* nel 1130: *San Siro*, I, n. 82; Bonvassallo, negli anni 1138-1163: *ibidem*, nn. 101, 110; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, nn. 80, 92 [*Santo Stefano*, nn. 113, 141]; Guglielmo *de Columba* dal 1141 al 1162: *San Siro*, I, nn. 108, 112, 113; Giovanni Corvarino, dal 1141 al 1158: *ibidem*, nn. 103, 104; *Santa Maria*, nn. 10-18.

non risponde più alla mutata fisionomia professionale acquisita alla fine del secolo precedente, armonizzando gli esiti collegati alle sollecitazioni che gli giungono dall'esterno con elementi di tipicità propri del modello genovese.

Dall'esame della documentazione della prima metà del XII secolo si ricava l'impressione di una molteplicità di elaborazioni che coinvolgono tutte le parti del documento, in una ricchissima serie di combinazioni e in una frammentazione tale da rendere quasi impossibile raggruppare documenti, relativi a identici negozi giuridici, di notai diversi o dello stesso notaio, uguali per struttura e articolazione. Si possono tuttavia, pur con molta fatica, isolare filoni di sperimentazione, probabilmente riconducibili ad alcune 'scuole', che procedono su binari paralleli, ma con tempi diversi e con reciproche influenze.

L'elemento più conservatore è rappresentato in città dai pochi giudici, quattro in tutto, almeno come redattori di carte private, ai quali si aggiunge Guglielmo Caligepalio, cancelliere del Comune, operanti dall'inizio del secolo XII fino agli anni Settanta⁷⁶, che già nel definirsi semplicemente giudici, senza utilizzare mai il termine notaio, sembrano voler sottolineare la diversità rispetto al notariato cittadino. I documenti dovuti a loro presentano ancora a lungo, fino al 1177, con Arnaldo, sostanzialmente la struttura e i formulari della *charta*, fatta salva la sottoscrizione, che, al contrario è quella dell'*instrumentum*⁷⁷, accompagnata da un *signum* quasi sempre 'di transizione' e non costruito sull'*Ego* monogrammato⁷⁸.

⁷⁶ Si tratta di Gisulfo, attivo tra il 1097 e il 1126: ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 60, 68 [Santo Stefano, nn. 95, 104]; *Santa Maria*, nn. 1, 2; *San Siro*, I, nn. 66, 70, 73, 75, 79. Tra il 1100 e il 1136 abbiamo notizia di *Marchio*: ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 65, 69bis; 1509, nn. 75, 77, 79 [Santo Stefano, nn. 100, 106, 109, 112, 114]; Genova, Biblioteca Civica Berio, *Frammento di poliptico di Santo Stefano di Genova*, m.r., I.4.15, c. 10r [Santo Stefano, n. 108]; *San Siro*, I, nn. 56, 68, 93; *Liber Privilegiorum*, n. 9. Tra il 1108 e il 1132, quindi negli stessi anni, è attivo Guinigiso: ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 67-69 [Santo Stefano, nn. 103-105]; *Santa Maria*, n. 4; *San Siro*, I, nn. 85, 88. L'ultimo in ordine di tempo a svolgere la propria attività a Genova è Arnaldo, del quale ci è rimasta una produzione molto ricca: ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, nn. 85, 100, 103, 107 [Santo Stefano, nn. 124, 152, 156, 159]; *Frammento di poliptico*, c. 9r [Santo Stefano, n. 139]; *Secondo registro, sub indice*; *Santa Maria*, n. 9; *San Benigno*, nn. 4, 5; *San Siro*, I, n. 130. Da sottolineare che, ad eccezione di *Marchio*, tutti gli altri sono anche funzionari comunali, in veste di scribi dei consoli. Su Guglielmo Caligepalio, cancelliere comunale, si veda: ROVERE 2001, pp. 107-109; ROVERE 2002, pp. 265-266.

⁷⁷ Gisulfo, nel 1109, abbandona però nel libello petitorio il caratteristico *Cum cum*, sostituendolo con *Peto defensoribus...*, e si sottoscrive (*Santa Maria*, n. 2).

⁷⁸ Usa il *signum* antico Gisulfo, che però lavora nei primi anni del XII secolo, quindi in un periodo in cui non era ancora utilizzato quello nuovo. Arnaldo disegna un *Ego* non mono-

A questi arcaismi si contrappone una sperimentazione molto vivace, il cui centro sembra identificabile con lo studio del notaio Giovanni, definito ‘maestro’ da Giovanni scriba e della quale potrebbe essere stato partecipe, oltre a quest’ultimo, Giovanni Corvarino, attivo dal 1141 al 1159⁷⁹. Infatti la scrittura, che nei tre notai presenta comuni caratteristiche di base, ed il *signum*, costruito da Giovanni e dal Corvarino esattamente nello stesso modo (in entrambi la *g* e la *o* si innestano in una *E* in cui i tre tratti orizzontali si uniscono ad angolo retto a quello ascendente), distinguendosi da altri prodotti coevi, riportano a un unico ambito scrittorio e quindi alla stessa scuola di notariato, come peraltro dimostra anche l’affinità degli esiti documentari.

Si devono al maestro Giovanni due documenti degli anni 1153-1155⁸⁰, negli ultimi della sua vita, che si conclude con la morte avvenuta presumibilmente tra il 7 l’8 giugno 1157, come si avrà modo di leggere poco oltre⁸¹. In questi e in quelli di Giovanni Corvarino già si riconoscono molte caratteristiche dell’*instrumentum*, pur nel permanere di altre, retaggio della *charta*, come il richiamo alla *stipulatio* in quest’ultimo e la *rogatio* in Giovanni, nella quale però per la prima volta a Genova viene usato il termine *instrumentum*⁸², rivelatore della raggiunta consapevolezza di utilizzare una tipologia documentaria nuova nella composizione, nuova nella valenza, nuova perché deriva dalla redazione su cartulare, di cui il ‘maestro’ è il primo (o uno dei primi) a servirsi.

Il protocollo conquista immediatamente un ruolo di primo piano nelle fasi redazionali dell’*instrumentum*, ben diverso da quello ricoperto dalle noti-

grammato e preceduto da una croce; Guinigiso usa il vecchio *signum* all’inizio del documento e prima della sottoscrizione un *Ego* preceduto da due linee verticali ondulate, mentre altre due linee ondulate scendono dalla *e* e dalla *g*. *Marchio*, durante la sua lunga attività, modifica il proprio *signum*, passando da quello tradizionale ad uno, molto più semplice, preceduto da una linea ondulata e con un *Ego*, caratterizzato dall’elaborazione della *e* e della *g* attraverso l’aggiunta di linee verticali ondulate. Guglielmo *de Columba*, infine, pur utilizzando già l’*Ego* monogrammato, fa precedere il documento da una serie di nodi intrecciati.

⁷⁹ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 83 [*Santo Stefano*, n. 120]; *Santa Maria*, nn. 10, 11, 18, 20, 159; *San Benigno*, n. 1; *San Siro*, I, nn. 103, 104.

⁸⁰ *Santa Maria*, n. 17, del 30 giugno 1155; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 89, del 22 novembre 1155 [*Santo Stefano*, n. 133].

⁸¹ Per la data della morte vedi nota 86 e testo corrispondente.

⁸² *Santa Maria*, n. 17. L’uso del termine è quindi attestato a Genova circa un secolo dopo rispetto a Bologna, dove fa la sua prima comparsa in una *charta* del 1° settembre 1041: CENCETTI 1960, pp. 57-58.

zie dorsali, prova ne sia che le autorità comunali individuano, nel momento stesso della sua prima utilizzazione, la procedura da seguire nel caso il rogatorio sia impossibilitato, vuoi perché assente, vuoi perché malato o defunto, a procedere all'estrazione degli originali. Al 7 giugno 1157 risale infatti il mandato rilasciato dai consoli dei placiti a Giovanni scriba con il quale gli viene data facoltà di utilizzare la documentazione imbreviata dal suo maestro:

« (SC) Septimo idus iunii. Consules Boiamondus de Odone, Fredencio Gontardus, Wuihelmus Stanchonus, Marchio de Volta michi preceperunt ut omnibus civitatis et de eorum dicione scriberem cartulas et omnes contractus et laudes quorum in cartulari Iohannis magistris mei exemplar invenirem, notacione deletionis non signatum. MCLVII, indicione quarta, in ecclesia Sancti Laurentii ».

Il giorno successivo gli altri quattro consoli dei placiti rilasciano analogo mandato per quanto di loro competenza:

« (SC) Sexto idus iunii. Consules Obertus cancellarius, Willelmus Cigala, Amicus Grillus, Vassallus de Gisulfo mihi pariter preceperunt de his que pertinent hominibus sue dicionis. In pontili capituli » ⁸³.

Probabilmente lo stesso giorno il notaio provvede all'estrazione di una locazione concessa al monastero di Santo Stefano, che autentica così:

« Hanc car(tam) ego Iohannes notarius transcripsi et exemplificavi ab exemplari quondam magistris mei Iohannis notarii, in quo pariter continebatur. Hoc autem precepto et auctoritate consulum Marchionis de Volta, Fredençonis Gontardi, qui civium negociis providentes, non minus omni stabilitate niti sanxerunt exempla cartulariorum eiusdem quam si eius forent integra descriptione firmata. Actum in ecclesia Sancti Laurentii, millesimo centesimo quinquagesimo sexto, VI idus iunii, indicione quinta. (ST) Ego Iohannes notarius exemplificavi ut supra » ⁸⁴.

Probabilmente il 7 giugno 1157 il maestro era ancora in vita (nel mandato infatti non viene indicato come *quondam*), ma la gravità delle sue condizioni di salute ⁸⁵ devono avere indotto i consoli a concedere l'autorizzazione ad estrarre qualsiasi documento (*cartulae, contractus et laudes*) dal suo cartula-

⁸³ *Giovanni scriba*, I, p. 100, nn. CLXXXIX, CXC.

⁸⁴ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 89 [*Santo Stefano*, n. 133].

⁸⁵ Le sue condizioni di salute dovevano già essere compromesse all'inizio di maggio, tanto da indurlo a fare testamento il 12 e il 13 del mese: il testamento registrato nel cartulare di Giovanni scriba (ASGe, *Notai Antichi* 1, c. 21r e v) e fino ad oggi attribuito allo stesso è invece da ritenersi del maestro, come si può leggere in *Catalogo della mostra* 2006, n. 7.

re: la morte deve averlo colto tra questa data e il giorno seguente, se all'8 giugno 1157 può essere datata l'estrazione dal suo cartulare per mano di Giovanni scriba, che si riferisce a lui come ormai defunto. Tuttavia ben due errori nella datazione dell'estrazione stessa (anno ed indizione che non concordano tra di loro) non permettono di escludere con assoluta certezza che l'operazione possa essere stata compiuta nel 1158⁸⁶.

L'intento dei reggitori del comune genovese è di garantire una corretta e controllata utilizzazione del cartulare, nel quale si trovava, oltre a quella privata, documentazione relativa al Comune stesso, attraverso un mandato che si configura come 'generale', il notaio è cioè autorizzato al rilascio di documenti *omnibus civitatis*, semplicemente *de eorum dictione*, su richiesta quindi degli interessati, senza ulteriori interventi da parte delle autorità; la definizione delle procedure è invece totalmente riconducibile all'intervento di Giovanni scriba e proprio su questa è necessario soffermare brevemente l'attenzione, perché rivela tutta l'incertezza, almeno terminologica, collegata al particolare momento, in cui ci si trova in presenza di nuovi strumenti per i quali si stanno definendo adeguati approcci e procedure. La redazione su cartulare di *cartulas* (viene ancora utilizzata la vecchia definizione), *contractus* e *laudes* è infatti definita *exemplar*, con un termine riservato in seguito all'originale e, coerentemente, nell'autentica Giovanni dichiara *transcripsi et exemplificavi ab exemplari*, con un'espressione che riporta all'esecuzione di una copia: il risultato è però un prodotto documentario che ha lo stesso valore giuridico degli *exempla* estratti dallo stesso rogatario – « non minus omni stabilitate niti sanxerunt exempla cartulariorum eiusdem quam si eius forent integra descriptione firmata » – nei quali credo sia da riconoscere con certezza originali e non copie autentiche di imbreviatura. Per analogia, quindi, anche gli *exempla* prodotti da Giovanni scriba devono essere

⁸⁶ L'anno, 1156, che si legge sul documento, è sicuramente errato, risalendo il mandato al 1157 (il collegamento con quello registrato sul cartulare di Giovanni scriba è confermato dai nomi dei consoli ai quali il notaio fa riferimento nell'autenticazione dell'estrazione): l'errore, tanto più strano in quanto l'anno è scritto per esteso in lettere e non in numeri romani, potrebbe essere stato generato dall'anticipazione di un *sexto*, invece del corretto *septimo*, per attrazione del giorno (*VI idus iunii*). Più difficile risulta invece spiegare l'errata indicazione dell'indizione (quinta genovese, corrispondente al 1158). Tuttavia il giorno, 8 giugno, coincidente con la data del mandato rilasciato dal secondo gruppo di consoli, rende oltremodo improbabile la casualità che l'operazione di estrazione sia avvenuta ad un anno esatto dal giorno del mandato, mentre forse proprio la necessità di procedere all'estrazione di questo documento e le condizioni di salute del notaio potrebbero determinare la decisione di ricorrere al mandato.

considerati originali a tutti gli effetti, al di là della terminologia, sicuramente fuorviante per noi, per la valenza che siamo soliti attribuire al sostantivo, sulla base di una realtà riferibile tuttavia a un'epoca più tarda.

Attraverso lo stesso mandato dei consoli veniamo a sapere che già su uno dei primi, se non addirittura sul primo cartulare realizzato⁸⁷, era stata utilizzata la lineatura, tipica di tutta la successiva produzione e indispensabile perché qualsiasi notaio potesse procedere ben certo di conoscere esattamente, in qualunque momento, se dall'imbreviatura era stato estratto l'originale o se la stessa era stata cassata *de voluntate partium* o annullata per errori materiali del rogatario. Con l'espressione *notacione deletionis non signatum* Giovanni scriba delimita infatti alle sole imbreviature presumibilmente valide la libertà che gli viene concessa, sempre che non si voglia intendere il sostantivo *deletionis* come indicativo anche delle imbreviature non ancora estratte *in mundum* e non (o non solo) di quelle cassate o annullate.

Contemporaneamente all'adozione del cartulare si giunge alla definitiva elaborazione della nuova tipologia documentaria; i documenti, due in tutto, rogati da Giovanni scriba sono infatti ormai *instrumenta* nella forma compiuta, come la vendita del 30 giugno 1155 da lui estratta dal cartulare del maestro⁸⁸.

Se all'epoca di Giovanni scriba, all'inizio degli anni Cinquanta del XII secolo, si è ormai completato il percorso dalla *charta* all'*instrumentum*⁸⁹, ben

⁸⁷ Doveva trattarsi dell'unico cartulare prodotto da Giovanni, visto che nel mandato non si identifica il cartulare in oggetto, rendendolo riconoscibile rispetto ad altri esistenti, ad esempio attraverso l'indicazione degli estremi cronologici; è inoltre probabile che, se ne fosse esistiti altri, il mandato sarebbe stato esteso a tutti.

⁸⁸ *San Benigno*, n. 3: si tratta di una donazione al monastero dell'8 giugno 1155, che rispetto a quelle successive si differenzia per essere introdotta dall'arena, che in seguito non comparirà più; il secondo documento rogato da Giovanni scriba è una vendita del 26 maggio 1164, di cui ci è pervenuta anche l'imbreviatura: ASGe, *Notai Antichi* 1, c. 153r; *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 94 [*Santo Stefano*, n. 143].

⁸⁹ Significative a questo proposito sono tre donazioni rogate da Guglielmo de Columba, due nel giugno 1150 (*San Siro*, I, nn. 112, 113), una nell'aprile del 1151 (*San Benigno*, n. 2). Le prime due presentano ancora alcune tipicità della *charta*: data cronica all'inizio del documento e arena introdotta da *presens presentibus dixi*, anche se l'elenco dei testimoni e il formulario della sottoscrizione *rogatus scripsi* lo rendono di fatto un *instrumentum*. La terza invece, rogata a distanza di meno di un anno, presenta il formulario tipico della donazione degli anni seguenti in forma di *instrumentum* in tutto e per tutto. In questi stessi anni scompaiono definitivamente anche le professioni di legge, che già dall'inizio del secolo si erano rarefatte: le ultime risalgono infatti al 1145 (*San Benigno*, n. 108) e al 1148 (ASGe, *Archivio Segreto, Ab-*

presto adottato da molti, alcuni notai continuano però a usare forme intermedie, ora più vicine all'una, ora all'altra tipologia, e il nuovo modello documentario raggiungerà una sua stabilità solo all'inizio degli anni Ottanta.

Il notariato cittadino ha però un ultimo ostacolo da superare: quello della nomina da parte di un Comune che non è ancora autorizzato a esercitare questo diritto, nemmeno con il diploma di Federico I, che pure concede alcuni *regalia*, rivolgendosi per la prima volta ai consoli e al Comune, ai quali riconosce la giurisdizione sul *districtus* da Monaco a Portovenere⁹⁰. Sarà però necessario attendere il 1220, quando, grazie alla delega imperiale ottenuta da Federico II⁹¹, i notai nominati dal Comune saranno in grado di produrre documentazione valida *erga omnes* e di godere così di una *publica fides* senza confini.

bazia di S. Stefano 1509, n. 85 [*Santo Stefano*, n. 124], in questo caso il documento è dovuto al giudice Arnaldo).

⁹⁰ *Libri Iurium*, I/2, n. 285.

⁹¹ *Donamus et concedimus liberam potestatem consulibus vel potestati Ianue faciendi notarios* si legge nel diploma imperiale: *ibidem*, n. 287.

I lodi consolari e gli arbitrati nei più antichi cartolari notarili genovesi

I lodi consolari costituiscono il principale e più versatile strumento documentario attraverso il quale il Comune genovese nel XII secolo dà espressione concreta alle competenze in campo amministrativo e giudiziario, che la definizione dei propri spazi giurisdizionali, raggiunta in tempi relativamente brevi, gli aveva consentito di acquisire.

Il ricorso massiccio a questa tipologia, unitamente alle favorevoli vicende archivistiche che hanno conservato un buon numero di esemplari, ha permesso di esaminarne nel dettaglio forme e struttura sia durante la fase evolutiva, sia nel momento della precisazione del modello compiuto¹. Risale infatti al 1104-1105 l'attestazione del primo intervento dei consoli genovesi rivolto alla risoluzione delle liti e delle discordie², attraverso il quale viene esercitata l'attività finalizzata alla pacificazione e alla mediazione, caratteristica della prima età comunale, che assimila, sotto questo aspetto, l'azione dei consoli a quella degli arbitri e, conseguentemente, accomuna le sentenze degli uni e degli altri, anche con riferimento alla formalizzazione scritta.

Lungo i primi tre decenni del secolo si sviluppa quindi un percorso dei lodi consolari caratterizzato da una sperimentazione articolata in fasi suc-

* Pubblicato in: *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalton*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.

¹ ROVERE 1997b. In questo contributo vengono analizzate sia la figura e il ruolo svolto dai *publici testes* in relazione alle procedure di convalidazione del documento pubblico e privato genovese sia le caratteristiche e l'evoluzione dei lodi consolari, nei quali i testimoni pubblici intervengono con assoluta regolarità. In quest'occasione ci si limiterà pertanto a richiamare solo ciò che è essenziale e funzionale al tema in oggetto.

² Si tratta di una sentenza pronunciata nel luglio del 1104 o 1105 a favore del monastero di San Fruttuoso di Capodimonte in merito al possesso dei falchi esistenti nella zona, tramandata in copia semplice attraverso un *liber iurium* dello stesso monastero: Roma, Archivio Doria-Pamphili, *Liber instrumentorum monasterii Sancti Fructuosi de Capite Montis*, Codice A, c. 8r. Ringrazio il dott. Franco Dioli, direttore del complesso monumentale di San Fruttuoso, per avermi gentilmente permesso di utilizzare le riproduzioni fotografiche del manoscritto.

cessive, la principale delle quali è segnata dall'istituzione dei *publici testes*³, testimoni qualificati, scelti dai consoli tra *peritos viros, venustate atque legalitate fulgentes*: si tratta quasi sempre di appartenenti al ceto consolare e alle famiglie più in vista (Carmadino, Mallone, Dardena, Dalla Volta, Usodimare), di uomini, in generale, fortemente impegnati nella vita politica cittadina in veste di consoli, ambasciatori, legati e comandanti di spedizioni militari o investiti di compiti di responsabilità all'interno dell'organizzazione amministrativa del comune.

La caratteristica distintiva di queste figure è costituita proprio dal particolare legame che li collega al Comune attraverso la nomina, cui fa seguito un giuramento⁴ in forza del quale tali testimoni si impegnano a sottoscrivere i documenti pubblici e privati, *que legaliter fieri posse conspicerent*, ogniqualvolta saranno chiamati a farlo, garantendone di fatto la legittimità sostanziale e procedurale. Il loro intervento si sposta infatti dalla fase dell'*actio* alla *scriptio*, a differenza di quello dei testimoni tradizionali, ai quali si sostituiscono, offrendo anche ai privati una garanzia aggiuntiva che emana direttamente dalla forza del Comune stesso e che potrebbe richiamare «la nascita di un nuovo e superiore sistema di protezione dei negozi privati da parte del comune» che Massimo Vallerani riconosce nel dettato degli statuti senesi⁵, interpretabile come un «progetto di graduale, ma continua conquista di spazi giurisdizionali esterni al processo: una sorta di protezione imposta, e dunque di controllo, estesa agli accordi bilaterali e negoziali che sfuggivano a una esplicita definizione pubblica», piuttosto che un segnale di «comuni deboli in cerca del consenso tra i *cives* e dunque costretti a convalidare ogni tipo di accordo». Nel caso genovese in realtà la protezione non viene imposta, lasciando i consoli la facoltà ai privati di ricorrere ai testimoni pubblici per tutti i tipi di negozi giuridici solo qualora entrambe le parti manifestino la volontà di farlo; proprio nella direzione dell'estensione della protezione e del controllo sembrano invece procedere il tipo e le modalità dell'intervento

³ V. nota 1.

⁴ *Libri Iurium*, I/1, n. 74: si tratta del più antico giuramento pervenutoci, risalente presumibilmente al 1144.

⁵ VALLERANI 2007; si veda anche *Costituto dei placiti*, p. 166: «Et diffinitiones a rectoribus comunis Senarum et consulibus et ante eos, et a rectoribus artis et ab amicis vel vicinis aut quocumque modo voluntate partium, de illis litibus et discordiis quas partes ad diffiniendum commiserint, firmas tenebo et retractari non permictam».

di questi testimoni qualificati, di fatto però mai richiesto dai privati, almeno sulla base della documentazione conservataci, bensì esclusivamente dal Comune, che vi fa ricorso con assoluta continuità e senza alcuna eccezione.

Solo con l'inizio del quarto decennio del secolo (il primo esempio risale proprio al 1131) i lodi consolari trovano una stabilizzazione strutturale e formulare, in coincidenza con la scomparsa dell'elenco dei *boni homines*, sostituito dalle sottoscrizioni dei *publici testes*.

La differenziazione rispetto al coevo *instrumentum*, che li distingue, s'innesta nel programma perseguito dal Comune nel XII secolo (di cui l'istituzione della cancelleria nel 1122 costituisce il primo e fondante passo⁶) di diffusi e pervasivi interventi a livello documentario, attuati in larga misura in forza delle competenze e della fattiva collaborazione della classe notarile, con la quale il Comune instaura un precoce rapporto istituzionale⁷. Il risultato di questa sinergia si individua tanto nella produzione di modelli documentari, quanto nell'ideazione e nell'adozione di distintivi sistemi autenticatori sia per la documentazione destinata a una circolazione interna (marcata dal *signum comunis* – successivamente sostituito dal *signum populi* – e dai diversi segni caratteristici dei singoli uffici⁸), sia per quella che fissa la politica estera, ben presto convalidata con la bolla plumbea, spesso affiancata dalla *charta partita*, che permette al comune di non ricorrere, per quasi tutto il XII secolo, alla *publica fides* di cui ormai i notai godono, ma di porsi come unica fonte indiscutibile di autenticità e quindi di autorevolezza documentale. A ciò si deve aggiungere una precoce sensibilità nei confronti della conservazione, la cui tangibile manifestazione è rappresentata dall'istituzione di un archivio, che segue da vicino quella della cancelleria, ma soprattutto dalla costituzione di raccolte in libro. Una posizione di primo piano occupano in questo contesto i *libri iurium*⁹, che, all'avanguardia nel panorama comunale coevo, sono il

⁶ Ce ne informa, com'è ormai ampiamente noto, l'annalista Caffaro: *Annali genovesi*, I, pp. 17-18.

⁷ Sull'istituzione e le caratteristiche della cancelleria genovese e sui rapporti con la classe notarile nel XII e XIII secolo vedi: ROVERE 2001; ROVERE 2002; sul notariato genovese si veda BARTOLI LANGELI 2001.

⁸ Il *signum comunis*, una sorta di nodo di origine tachigrafica, era sicuramente usato già negli anni Cinquanta e si può vedere proprio nelle imbreviature del più antico cartolare conservato, quello di Giovanni scriba: COSTAMAGNA 1964; su questi e sui diversi *signa* usati dagli uffici della cancelleria: COSTAMAGNA 1970, pp. 143-148.

⁹ *Libri Iurium*, Introduzione, in particolare pp. 19-42.

principale prodotto del complessivo atteggiamento del Comune nei confronti della documentazione, derivante dalla piena consapevolezza di disporre di un dispositivo dalla duplice valenza: imprescindibile strumento di governo da una parte, primario mezzo di comunicazione, di rappresentazione simbolica della nuova realtà istituzionale e di affermazione delle raggiunte autonomie giurisdizionali dall'altra.

Analoga attenzione i vertici istituzionali dedicano alla produzione documentaria per i privati, già a partire dalla nomina dei notai, per giungere alle procedure di autenticazione delle copie¹⁰. Anche la conservazione e l'utilizzo dei cartolari sono attentamente monitorati: per quanto attiene alla prima si provvede all'istituzione di un archivio destinato alla conservazione dei protocolli dei notai defunti, mentre l'estrazione di originali da parte di notai che non ne hanno redatto la relativa imbreviatura è condizionata dal rilascio di un mandato dei consoli.

I lodi rientrano, quindi, in questa politica documentaria comunale e la loro scritturazione è demandata agli scribi¹¹, che, almeno in una prima fase, li affidano ai propri cartolari.

Già così si comporta il notaio Giovanni, come palesa il mandato rilasciato nel 1157 dai consoli a Giovanni scriba, relativo all'estrazione di « cartulas et omnes contractus et laudes » dal cartolare del defunto maestro, con chiaro riferimento alla documentazione privata e pubblica in questo indistintamente contenuta¹², ma possiamo leggere direttamente i lodi nel protocollo dello stesso Giovanni scriba, che conserva le imbreviature di un decennio, dal 1154 al 1164.

Si tratta in totale di dodici sentenze, la prima delle quali risale al dicembre 1154, le rimanenti, dopo una pausa di poco più di un anno (corrispondente sostanzialmente al 1155), sono concluse nel breve termine di cinque mesi, dal 15 febbraio al 10 luglio 1156¹³.

¹⁰ ROVERE 1997a.

¹¹ Con il termine scriba si identificano i notai che operano all'interno della cancelleria, differenziati tra le due scribanie a partire dal 1130, momento della distinzione tra consoli del comune e dei placiti. Sulle loro caratteristiche e sul ruolo all'interno della cancelleria si veda: ROVERE 2001, pp. 109-111; ROVERE 2002, p. 267 e sgg.

¹² *Giovanni scriba*, nn. 189, 190.

¹³ *Ibidem*, nn. 2, 38, 42, 43, 45, 46, 52, 57, 66, 75, 80, 95.

La differenza tra la prima e il successivo gruppo consiste soprattutto nell'essere l'una pronunciata dai consoli dei placiti, le altre da quelli del Comune. L'attività di Giovanni risulta peraltro essersi sviluppata negli anni eminentemente a favore dei consoli del Comune, anche se non mancano interventi presso quelli dei placiti¹⁴, e sembra essersi protratta dal 1153 fino agli anni Sessanta, pur con un vuoto, almeno a livello di risultanze documentali, di quattro anni, dal 1158 al 1161. Infatti la sua presenza presso la cancelleria è attestata inequivocabilmente nel 1153 e 1154, dal 1156 al 1157, e dal 1162 al 1166, anni ai quali risale anche il cartolare¹⁵. Tuttavia si deve tener conto che gran parte delle imbreviature risulta rogata *in capitulo* o *in pontili capituli*, luogo in cui abitualmente si riunivano i consoli¹⁶ e dove i notai attivi presso gli uffici comunali rogavano spesso per i privati. Se ne deve dedurre che anche negli anni per i quali non ci sono pervenuti documenti pubblici redatti da Giovanni in veste di scriba, questi potrebbe non avere abbandonato la sua collaborazione con le istituzioni cittadine. Tuttavia l'assenza di lodi nel cartolare per tutto il 1155, collegata anche al silenzio delle altre fonti, e la successiva ripresa a partire dal 1156 indurrebbe a considerare una momentanea interruzione dell'attività pubblica del notaio o, più probabilmente, solo dei suoi interventi nella scritturazione dei lodi stessi, come lascerebbe intendere la frequenza dei documenti rogati nel capitolo di San Lorenzo, dove stazionavano gli scribi del Comune.

Per tornare alle sentenze, si può constatare come tra quelle pronunciate dai due collegi consolari non esista nessuna difformità di tipo contenutistico o

¹⁴ Gli scribi entravano in carica o erano riconfermati verosimilmente insieme ai consoli in occasione della festa della Purificazione, il 2 febbraio. La carica di scriba, come quella di cancelliere non sembra essere sottoposta a Genova alla *vacatio*, quindi il rapporto di Giovanni con il Comune potrebbe essersi protratto nel tempo anche senza alcuna interruzione. Generalmente gli scribi iniziano la loro attività al servizio dei consoli dei placiti per poi passare alla *scribania* di quelli del comune, giungendo infine, in qualche caso, da questa posizione, a ricoprire la carica di cancelliere, ma Giovanni, che, pur operando continuativamente per i consoli del Comune passa occasionalmente anche all'altro collegio, sembra costituire un'eccezione.

¹⁵ *Libri Iurium*, I/1, nn. 38, 57, 168, 174-178, 185, 196, 197, 268; I/2, nn. 285, 382-384; *Codice diplomatico*, I, n. 282; *Codice diplomatico*, II, nn. 8, 9, 12. Tutti questi atti sono redatti da un *Iohannes notarius*, quasi certamente identificabile con il Giovanni al quale si deve il cartolare in oggetto. Al 1163 risale anche la sua nomina ad archivista della documentazione comunale: *Annali genovesi*, I, p. 66. L'attività per l'anno 1158 è invece attestata da una serie di atti di emancipazione redatti sullo stesso cartolare.

¹⁶ Si veda: ROVERE 2009b.

formale¹⁷. La differenza deve allora consistere nella diversa competenza giurisdizionale, che tuttavia risulta di difficile definizione. È stato infatti accertato che, almeno a partire dal 1134, a pochi anni quindi dalla separazione dei consoli del comune da quelli dei placiti, questi ultimi vedono meglio definirsi l'ambito al quale si applica la loro giurisdizione, pur non in modo stabile, ma con continue modificazioni, essendo chiamati a gruppi (in genere due a due) a occuparsi ora di quartieri ben distinti ora delle diverse compagnie nelle quali si articola il comune¹⁸. Nulla si sa invece delle competenze in materia giudiziaria dei consoli del comune, ai quali spetta sicuramente la gestione della vita amministrativa e della politica estera, e gli stessi *Annali* di Caffaro, prodighi di notizie sui nomi e per qualche anno anche sulle competenze dei diversi gruppi di consoli dei placiti, non ci forniscono informazioni a questo proposito. D'altra parte il Comune sta vivendo un periodo di evoluzione degli organi di governo e di nuovi riasseti, conseguenti a una continua sperimentazione operata anche in ambito istituzionale, tali da non consentire di avanzare ipotesi sulle precise competenze e i rispettivi limiti dei due collegi per gli anni considerati.

Appurato, quindi, che i lodi tramandati dal cartolare di Giovanni scriba sono ascrivibili sia ai consoli dei placiti sia a quelli del Comune e che tutti si riferiscono all'ambito giudiziario, si può passare all'esame delle caratteristiche della redazione che ne viene fatta nel protocollo, vertente, in primo luogo, su un confronto tra la prima sentenza, purtroppo ampiamente lacunosa per guasti lungo il margine superiore ed esterno della carta, e le altre. Ne emerge un'unica differenza, sostanzialmente di poco conto, consistente nella presenza di un'annotazione marginale, a titolo di rubrica, inquadrata da tratti di penna, leggibile nella prima sentenza: « Laus Guiscardi Galli, Anselmi de Gotigone et Carençonis », in cui i nomi indicati si riferiscono alla parte a favore della quale la sentenza è stata pronunciata. Nei lodi dei consoli del Comune, invece, l'annotazione è presente limitatamente a quattro casi, ma senza la specificazione della tipologia documentaria, riferendo solo il nome della

¹⁷ Un'unica sentenza presenta diverse caratteristiche strutturali e formali: *Giovanni scriba*, n. 42.

¹⁸ Anche nel mandato, di cui si è detto (cfr. sopra, nota 12), rilasciato a Giovanni scriba nel 1157, si fa esplicito riferimento alla giurisdizione spettante a distinti gruppi di consoli dei placiti, che in quest'anno assommano a otto. I quattro che intervengono il 7 giugno rilasciano il mandato di estrarre dal cartolare « omnibus civitatis de eorum ditione », analogamente si comportano gli altri: « de his que pertinent hominibus sue dicionis ».

persona favorita dalla sentenza, in analogia con molte imbreviature, che indicano a margine solo il nome del presumibile destinatario. L'assenza della suddetta rubrica nella maggior parte dei lodi risulta comunque piuttosto anomala, soprattutto se messa in relazione con la sua costante presenza in pressoché tutte le imbreviature dello stesso cartolare¹⁹ e con la funzione, da questa svolta, di guida ad un più veloce reperimento del documento nel momento della richiesta del *mundum* effettuata dalla parte più interessata, che, nei lodi come in tutte le altre imbreviature, è la stessa che compare nella rubrica. La presenza della lineatura, a segnalare l'estrazione dell'originale, in tre lodi rivela, d'altro canto, che le parti procedevano a tale richiesta, come sembra logico, anche per questi documenti, rendendo così importante il loro immediato rinvenimento grazie all'espedito dell'annotazione marginale.

Per il resto i lodi pronunciati dai due collegi risultano assolutamente coincidenti e tutti corrispondono, con riguardo alla struttura, alle caratteristiche assunte dai *munda* dei lodi stessi, ad eccezione dell'invocazione, che non compare mai nel cartolare, mentre si presenta, nella forma del *signum crucis*, negli originali con una frequenza crescente nel tempo.

In estrema sintesi la caratterizzazione dei lodi rispetto ai coevi *instrumenta* passa attraverso la separazione della data topica²⁰, nel protocollo, da quella cronica, collocata nella parte escatocollare, che invece le raccoglie entrambe nel documento privato. Il dispositivo, subito dopo l'elencazione dei nomi dei consoli, solo in alcuni casi presenti collegialmente, è segnato dal verbo – *laudaverunt, absolverunt, condempnaverunt* per le sentenze, *stauerunt et laudaverunt* per i decreti – che introduce la sentenza o il decreto.

¹⁹ Tutte le annotazioni marginali che accompagnano le imbreviature sono introdotte dal sostantivo *Testes*. Il nome della parte maggiormente interessata al riconoscimento del diritto attestato dal documento che segue, al genitivo, sottolinea la funzione svolta dai testimoni prevalentemente a garanzia di questa parte, dalla quale, quindi, potrebbero essere chiamati ad intervenire. Si deve anche considerare che l'annotazione nella maggior parte dei casi risulta direttamente collegata al testo dell'imbreviatura, anzi ne fa parte integrante, essendone il primo elemento l'elenco dei testimoni espresso al nominativo, grammaticalmente collegato al sostantivo *testes* dell'annotazione marginale. In percentuale decisamente inferiore sono invece i casi in cui questo termine è ripetuto prima dell'elenco.

²⁰ Solitamente la data topica è limitata all'indicazione del luogo in cui operano i consoli, mentre non compare praticamente mai il nome della città, superfluo per atti che erano destinati ad una circolazione interna al Comune stesso. Per una più ampia descrizione delle caratteristiche assunte dai lodi consolari a partire almeno dal 1131 per giungere fino agli anni Venti del XIII secolo si veda: ROVERE 1997b, pp. 311-317.

Segue una parte narrativa (nella quale occasionalmente si fa riferimento alla presentazione di una *lamentacio*²¹), contenente di fatto anche le motivazioni della delibera, introdotta in vari modi, il più frequente dei quali risulta essere proprio quello adottato da Giovanni (*Hoc ideo quia...*). A questa parte narrativa fa seguito una frase conclusiva nella quale viene ribadita la sentenza. In tutti gli originali le formule di convalidazione adottate sono la consueta sottoscrizione notarile, accompagnata da quelle di due *publici testes*.

La redazione sul cartolare ricalca fedelmente questo schema²² e si caratterizza per l'assoluta assenza di parti ceterate, alle quali invece il notaio fa ricorso abitualmente per i documenti privati; l'unico espediente che gli consente di risparmiare tempo, al quale indulge, è la citazione complessiva dell'intero collegio, qualora agisca nella sua totalità, attraverso l'aggettivo *omnes*²³, riservandosi di riferire l'elenco completo solo nell'originale. L'aspetto più significativo è tuttavia rappresentato dall'assenza dei nomi dei testimoni: è normale e scontato che non vi compaiano quelli tradizionali, mai presenti sugli originali dei lodi, ma la mancata registrazione dei nomi dei testimoni pubblici, chiamati a sottoscrivere il *mundum*, conferma e rende più evidente quanto già si è sottolineato circa il loro coinvolgimento, limitato al momento della scritturazione. E a ulteriore riprova di questo si rende necessaria un'altra considerazione: si è potuto verificare che gli originali dei lodi scritti dallo stesso notaio sono sottoscritti di volta in volta da *publici testes* differenti. Questo fuga ogni dubbio circa la possibilità che la registrazione dei nomi sul cartolare fosse resa superflua dall'assegnazione ad ogni notaio o dall'utilizzazione da parte dello stesso di due soli testimoni, sempre gli stessi quindi, che avrebbero potuto seguire tutta la procedura dal momento dell'espressione di volontà da parte dei consoli alla fase della consegna dell'originale.

L'elemento che richiede una più puntuale analisi riguarda, invece, l'assoluta assenza di lodi nel cartolare a partire dal luglio 1156, contrapposta alla frequenza degli stessi nel periodo precedente, certamente non collegabile ad un'ipotetica interruzione del rapporto del notaio con il Comune, per le ragioni di cui si è detto.

²¹ *Giovanni scriba*, nn. 43, 45.

²² Per un'esemplificazione del testo dei lodi sul cartolare si veda l'Appendice 1.

²³ L'uso dell'aggettivo *omnes* di fatto impedisce di sapere con certezza di quale collegio consolare si tratti, ma è evidente che non può che sottintendere quello per il quale il notaio lavora abitualmente, quindi i consoli dei placiti.

Per meglio spiegare questo dato è necessario prendere in considerazione un'altra tipologia documentaria presente nel cartolare di Giovanni scriba, alla quale partecipano attivamente e congiuntamente sia i consoli del comune sia quelli dei placiti: le emancipazioni. Si tratta di un complesso di sedici atti²⁴ che si sviluppano tra il maggio 1156 e l'agosto 1158 per poi sparire, anche questi, negli anni seguenti.

L'analisi del testo²⁵ evidenzia, pur con qualche variante²⁶, una precisa articolazione in due parti: la prima registra l'azione del padre che procede all'emancipazione, la seconda consiste in un lodo dei consoli, finalizzato a rafforzare tale azione – anche attraverso il richiamo alla normativa giustiniana²⁷ –, al quale si collega l'intervento di un personaggio il cui ruolo nel panorama istituzionale cittadino è difficilmente decifrabile²⁸: Filippo di Lamberto. Questi, a ulteriore garanzia, infatti, *suam auctoritatem interpo-*

²⁴ *Giovanni scriba*, nn. 74, 85, 86, 103, 150, 162, 206, 268, 278, 293, 312, 314, 316, 325, 344, 450.

²⁵ Per un'esemplificazione del testo delle emancipazioni sul cartolare si veda l'Appendice 2.

²⁶ La struttura non è tuttavia così rigida come quella dei lodi, offrendo alcune varianti: i nn. 42, 103, 314 e 316 sono infatti redatti in forma diversa rispetto agli altri e tra di loro. Il primo presenta un accenno di data cronica, limitata al giorno della settimana nel protocollo, un testo che non segue la struttura esemplificata e la data cronica completa e quella topica nell'escatocollo; il secondo propone subito il lodo dei consoli all'interno del quale viene ricordata l'emancipazione effettuata dal padre; il terzo con data cronica e topica nel protocollo e un testo molto sintetico e troncato subito dopo l'elenco dei consoli e l'inizio della frase che registra il loro intervento; l'ultimo, viceversa, con le due datazioni nell'escatocollo e un testo che non segue il solito schema.

²⁷ C. 8, 48 (49), 5, 6. Nel testo del lodo che accompagna l'emancipazione si legge: « Consules ... laudaverunt hanc emancipationem obtinere eandem vim et auctoritatem quam obtinebant emancipationes que coram romanis principibus (ante romanorum imperatores) fiebant ».

²⁸ Non credo che Filippo di Lamberto «potrebbe rappresentare una di quelle evenienze» studiate da BANTI 1974, come ipotizza Attilio Bartoli Langeli (BARTOLI LANGELI 2001, p. 86). I magistrati straordinari dell'Italia centro-settentrionale, censiti e studiati dal Banti, costituiscono forme di governo personale sostitutive di quello collegiale dei consoli, e non è questo il caso di Filippo di Lamberto, che invece lo affianca, né d'altra parte la situazione politica genovese intorno alla metà del XII secolo giustifica la scelta di ricorrere a un governo più unitario e forte per far fronte a situazioni di emergenza. Filippo non sembra configurarsi neppure come *primus consul*, altra figura istituzionale studiata dal Banti, carica con la quale peraltro non è mai identificato nelle frequenti citazioni, né il ruolo svolto, sulla base di quanto emerge, sembra essere quello di capo dei consoli. Su questo personaggio enigmatico si veda anche ROVERE 1997b, p. 327.

*suit*²⁹, sulla base (in questo caso le fonti ci permettono di accertarlo) di quanto disposto dal breve dei consoli³⁰.

La necessità del ricorso a un lodo nella procedura delle emancipazioni spiega e giustifica le forti analogie a livello documentario tra queste e i lodi veri e propri: le principali riguardano infatti la posizione delle date, separate tra parte protocollare (topica) ed escatocollare (cronica), ma soprattutto l'assenza dei nomi dei testimoni, che sottintende il ricorso a quelli pubblici. Le due tipologie sono tuttavia segnate da una differenza, consistente nella presenza di parti ceterate nelle emancipazioni, applicate a formule ripetitive³¹. Proprio tale ripetitività giustifica la semplificazione del lavoro attraverso l'eliminazione di parti ben definite sottintese dall'*et cetera* e, nello stesso tempo, ne spiega l'assenza nei lodi, in cui un'evidente varietà della parte dispositiva e narrativa rende, di fatto, quasi inevitabile la scritturazione completa del testo.

Il ricorso a questo espediente, tipico delle imbreviature, applicato anche agli atti pubblici, costituisce un ulteriore elemento a conferma dell'impressione che il notaio tratti tutte le redazioni sul cartolare alla stessa stregua, limitandosi ad adeguare formulari, apparentemente ormai collaudati, e procedure (soprattutto quelle relative alle presenze testimoniali) tipiche delle due categorie. D'altra parte, la mescolanza nel cartolare di *acta* e *instrumenta*,

²⁹ L'intervento è registrato con espressioni del tipo: «Philippo de Lamberto suam auctoritatem interponente» o «Philippus de Lamberto suam auctoritatem prestavit ibidem».

³⁰ *Codice diplomatico*, I, p. 355, n. 285.

³¹ Risultano ceterate sostanzialmente due formule. Si tratta, nel primo caso, dell'elencazione dei negozi giuridici consentiti al figlio attraverso l'emancipazione: «omnimodam tibi facultatem tribuens emendi, vendendi, locandi, cambiendi, conducendi, permutandi et faciendi ceteros contractus sicut homo in libera potestate constitutus» recita, abitualmente, la forma estesa. Il notaio interrompe la frase subito dopo la prima parola – «omnimodam et cetera» – o dopo il primo oppure i primi gerundi (*Giovanni scriba*, nn. 312, 316, 325, 450). Il secondo troncamento è invece applicato proprio al testo del lodo, sviluppato in genere in questa forma: «Consules ... laudaverunt hanc emancipationem tandem penitus firmitatem obtinere quam obtinebant ille emancipationes que olim fiebant ante romanos imperatores». A cui segue, talvolta, il richiamo alla richiesta avanzata dall'interessato: «Hoc ideo quia eos inde precatus fuit nominatus...». Il tutto appena accennato attraverso la semplice esplicitazione del verbo – «laudaverunt et cetera» (*ibidem*, n. 344) – o poco più: «laudaverunt hanc omnino firmam et cetera» (*ibidem*, n. 293). In un solo caso viene abbreviata l'espressione che riferisce l'intervento di Filippo di Lamberto – «Philippus Lamberti et cetera erat ultra Gestam» (*ibidem*, n. 85) –, evidentemente non presente al momento dell'emancipazione: stupisce un po' il ricorso all'*et cetera* applicato ad un'espressione inusuale, dettata dall'eccezionalità della situazione.

senza neppure il ricorso ad alcun accorgimento che permetta di identificare gli uni e gli altri, è la prima e più significativa spia di quest'atteggiamento.

La situazione sembra però modificarsi radicalmente in tempi brevi: si è già sottolineata infatti l'assenza dei lodi nel cartolare a partire dal luglio 1156 e, dall'agosto 1158, scompaiono anche le emancipazioni. È tuttavia necessario prendere in considerazione ancora una caratteristica di queste ultime: spesso nel cartolare sono immediatamente seguite da una donazione di beni e diritti da parte del padre al figlio emancipato, rogata nello stesso giorno³², addirittura compresa nell'atto di emancipazione la prima volta in cui compare³³, diversità quest'ultima che si può forse leggere come spia di una tipologia ancora in fase di definizione e/o alla quale il notaio si sta avvicinando solo in questo momento, come sembra dimostrare anche l'assenza, se non in un caso, che pare anomalo³⁴, delle parti ceterate nelle prime attestazioni, quando è possibile che non avesse ancora piena padronanza del formulario.

La presenza di queste donazioni, anche nelle pagine del cartolare successive al 1158, quando ormai non vi compaiono più le emancipazioni³⁵, si può verosimilmente collegare all'attività pubblica di Giovanni, che potrebbe aver continuato ad occuparsi della redazione di queste ultime, non confluite però nel cartolare, nel quale invece il notaio imbrevia regolarmente le donazioni, rogate immediatamente dopo la procedura di emancipazione, le cui date topiche – *in capitulo, in pontili capituli, in ecclesia Sancte Marie de Vineis* –, caratteristiche degli atti consolari, sembrano confermare l'ipotesi della rapida successione delle due azioni giuridiche e della diversa destinazione della relativa documentazione.

Se tale congettura ha un suo fondamento, si può avanzare parallelamente l'ipotesi che per gli stessi lodi consolari potrebbe essere stata trovata un'altra collocazione, informandoci le fonti, almeno per qualche anno³⁶, che il notaio

³² *Ibidem*, nn. 269, 279, 294, 313, 315.

³³ *Ibidem*, n. 150.

³⁴ *Ibidem*, n. 85: v. nota 31.

³⁵ *Ibidem*, nn. 525, 628, 633, 634, 635, 644, 710, 818, 833, 839, 987, 1025, 1034, 1089, 1200, 1215, 1264. Altri documenti sembrano sempre collegati ad emancipazioni, come il n. 952, nel quale il figlio emancipato si impegna a versare ogni anno una somma al padre, o il n. 1131, una quietanza rilasciata dal padre al figlio per quanto versatogli al momento dell'emancipazione.

³⁶ Al 1157 risale un lodo dei consoli dei placiti, tramandato dai *libri iurium* (*Libri Iurium*, I/1, n. 185), al 1162 e al 1163 due di quelli del Comune (*ibidem*, nn. 197, 268).

ha comunque continuato ad occuparsi della loro redazione. Forniscono dati preziosi al riguardo anche due fogli, piuttosto danneggiati lungo i margini, legati al cartolare, contenenti scritture che si configurano ora come ‘notule’, prime redazioni – preliminari, evidentemente, ad una successiva, più completa –, ora alla stregua di semplici annotazioni, appunti estremamente sintetici, la cui finalità non è assolutamente individuabile³⁷. Le unità definibili ‘notule’ sono, per la maggior parte, lodi dei consoli del comune, risalenti in entrambi i frammenti presumibilmente al 1156, stando alle poche indicazioni cronologiche complete e ai nomi dei consoli, là dove sono elencati, poiché risultano, come peraltro anche sul cartolare, tutti compresi nell’aggettivo *omnes* quando agiscono collegialmente. Nonostante l’oggettiva difficoltà incontrata in qualche caso nel ricomporre l’esatta successione di queste scritture³⁸ e il disordine cronologico nell’ambito dell’anno che si riscontra anche tra unità apparentemente scritte in modo consequenziale in entrambi i frammenti, è comunque certo che vi compaiono più volte lodi risalenti a mesi successivi all’agosto 1156, quindi al momento in cui si interrompe la redazione sul cartolare.

La scomparsa dei lodi e, successivamente, delle emancipazioni dal cartolare di Giovanni scriba si deve quindi con ogni probabilità mettere in relazione con il progetto complessivo riguardante tutta la documentazione che a diverso titolo vede il coinvolgimento del Comune, di cui si è detto, all’interno del quale un’attenzione puntuale viene dedicata dalle istituzioni cittadine e dalla cancelleria alla progressiva organizzazione delle procedure di produzione, di conservazione e di utilizzazione di ogni tipologia di atti.

In quest’ottica i cartolari notarili, contenendo documentazione mista – pubblica e privata, con netta prevalenza di quest’ultima – e rimanendo di fatto affidati alla custodia dei notai, pur collegati all’apparato burocratico-amministrativo cittadino con maggiore o minore continuità, non risultano idonei e non offrono sufficienti garanzie di stabilità, soprattutto con riguardo

³⁷ Si tratta delle attuali cc. 174r e 178r, edite alle pp. 276-278 e 298 di *Giovanni scriba*.

³⁸ Nel primo frammento la scrittura procede su una colonna che si estende un po’ oltre la metà della pagina, due annotazioni sono state aggiunte sullo spazio rimasto bianco nella parte destra, altre risultano scritte perpendicolarmente lungo il margine esterno, altre ancora aggiunte nel margine interno e inferiore, contornate da tratti di penna. Nel secondo la scrittura appare molto disordinata, in qualche punto a piena pagina, in altri su due o, più spesso, su tre colonne diseguali, mentre annotazioni marginali perpendicolari al resto della pagina sono aggiunte lungo il margine interno.

alla conservazione, strettamente collegata all'utilizzazione, che il Comune dovrebbe continuamente regolamentare e vigilare, sempre senza perdere di vista le diverse esigenze e modalità di trattamento della documentazione privata, soggetta a una diversa prassi.

La strada perseguita dal Comune è quindi quella di far ricorso a registri diversificati (non si può stabilire quanto specializzati), che rappresentino contenitori esclusivi, ordinati, facilmente archiviabili, per mezzo dei quali produrre un'azione di governo fondata sulla certezza di possedere agili, certi e speditamente recuperabili strumenti documentari, gestibili in modo unitario e univoco, anche in forza della serialità e dell'organizzazione interna.

Un punto fisso a questo riguardo, per il XII secolo, è costituito dall'esistenza di un *cartularium consulatus*, destinato ad accogliere atti di governo, sicuramente attestato a partire dal 1159³⁹, ma il cui uso è probabilmente anticipabile agli anni Trenta, se è fondata l'ipotesi che un consistente numero di documenti tramandati dai *libri iurium*, in cui l'elenco dei nomi dei consoli, con il quale iniziano, risulta introdotto da *in consulatu*, potrebbero derivare proprio da cartolari di questo tipo⁴⁰. Per quanto riguarda invece l'effettiva collocazione della scritturazione dei lodi e delle emancipazioni, non si può stabilire se abbiano trovato posto in questi stessi *libri* o se siano andati a costituire volumi a sé stanti.

Ulteriore conferma del fatto che la scomparsa della documentazione pubblica dal cartolare di Giovanni scriba sia da ascriversi alla politica comunale e non ad evenienze di altro tipo è offerta da altri protocolli notarili a cavallo tra il XII e il XIII secolo. Purtroppo, però, tra i sette notai dei quali ci sono pervenuti cartolari o frammenti più o meno consistenti, solo due,

³⁹ *Libri Iurium*, I/4, n. 704: Nicolò di San Lorenzo nell'autentica a una copia di un decreto consolare di abolizione di alcune gabelle, risalente al 1159, dichiara di averla estratta « de quadam podisia signata signo comunis Ianue et in qua scriptum erat quod erat extracta de cartulario consulatus Lanfranci Piperis et aliorum ». L'uso di servirsi di appositi registri per la redazione degli atti del Comune continua poi anche in epoca podestarile, quando, almeno fin verso la metà del XIII secolo, troviamo documenti estratti « de cartulario comunis, scripto manu ... in potestatia domini... », mentre non ne rintracciamo più alcun cenno in seguito: *Libri Iurium*, I/3, nn. 570, 571; *Santa Maria*, n. 122, del 1233, dove si fa esplicito riferimento a una « scriptura cartularii dicti consulatus ».

⁴⁰ *Libri Iurium*, I/1, nn. 14-18, del 1138; n. 44, del 1140; n. 52, del 1141; n. 37, del 1142; nn. 39, 40 e 140 del 1144.

Guglielmo Cassinese e Giovanni di Guiberto⁴¹, risultano attivi come scribi del comune in veste di redattori di lodi.

Il primo opera per i consoli dei placiti negli anni 1187, 1200, 1201, dal 1203 al 1206 e nel 1208⁴², ma di lui sappiamo anche che prima del 1209 abbandona volontariamente l'attività pubblica: ce ne informa proprio Giovanni di Guiberto che, in tale anno, autenticando la copia di un documento, dichiara di averla tratta da un originale di Guglielmo Cassinese, « quondam scribe in Ianua, qui sponte scribaniam dimisit »⁴³. Il cartolare del Cassinese, però, conserva solo le imbreviature dal 1190 al 1192 e l'assenza tra queste di atti pubblici perde molto del suo significato in mancanza di fonti che consentano di appurare se negli stessi anni egli abbia ricoperto la carica di scriba e, per contro, non è possibile verificare se, nel periodo in cui è accertato il suo impegno pubblico, tra le imbreviature compaiano o meno anche lodi e/o emancipazioni. Considerata, tuttavia, la lunga durata in carica degli scribi e dei cancellieri genovesi, non è da escludere che anche negli anni a cui risale il cartolare egli abbia continuato a ricoprire incarichi pubblici, con la possibilità che tale impegno si estenda dalla più antica attestazione fino alla sua rinuncia, senza interruzioni di rilievo. Quest'eventualità consente di tener conto dell'assenza di documentazione pubblica tra le imbreviature, interpretandola nella direzione della diversificazione tra atti e *instrumenta*, sia pur con molte riserve, conseguenti anche all'intensa attività a favore dei privati, rilevabile attraverso il cartolare, che sembra mal conciliarsi con un altrettanto gravoso impegno di scriba presso la cancelleria comunale⁴⁴.

Le tracce di un'eventuale attività pubblica del secondo notaio, Giovanni di Guiberto, « praticante, forse assistente e infine successore del Cassinese »

⁴¹ *Guglielmo Cassinese; Giovanni di Guiberto*.

⁴² *Santo Stefano*, I, n. 175; *Santo Stefano*, II, nn. 277, 296, 300, 301; *Secondo registro*, nn. 164, 166, 209, 210, 257, 258, 271.

⁴³ *Ibidem*, n. 273. Non si può intendere quest'espressione come indicativa dell'abbandono dell'attività di notaio, secondo l'ipotesi degli editori del cartolare, anche sulla base di quanto affermato dai curatori della collana, non potendo sussistere alcun dubbio circa la valenza del termine *scriba*, con il quale vengono sempre definiti i notai attivi presso gli uffici comunali: *Guglielmo Cassinese*, p. X; MORESCO - BOGNETTI 1938, p. 43. Già in precedenza la stessa ipotesi era stata formulata da CHIAUDANO 1925, pp. 10-20.

⁴⁴ Dal 1182 al 1204 lavora con continuità anche per la curia arcivescovile per la quale roga un elevato numero di documenti, attestati sia dal cartolare sia dal cosiddetto 'secondo registro' della curia.

stando alle osservazioni degli editori del cartolare⁴⁵, sono estremamente esigue: redige in due occasioni lodi dei consoli di giustizia, negli anni 1217 e 1221⁴⁶, mentre, nel 1211, figura tra i testimoni a una vendita con la qualifica di scriba⁴⁷. La fortunata coincidenza, però, che a quest'ultimo anno risalgano anche le imbreviature conservate, tra le quali non si trova traccia di documentazione pubblica, consente di leggere tale dato come un segnale di continuità di comportamento nei confronti delle modalità di scritturazione e conservazione degli atti consolari e soprattutto di collegare con maggior sicurezza alle politiche documentarie comunali e non alla scelta di un singolo scriba la decisione di procedere alla separazione degli *acta* dalle imbreviature.

⁴⁵ *Giovanni di Guiberto*, p. X.

⁴⁶ *Santo Stefano*, II, nn. 363, 414.

⁴⁷ *Ibidem*, n. 321.

Appendice 1

1156 febbraio 21, *in capitulo*

I consoli del comune di Genova pronunciano sentenza nella vertenza tra Guglielmo Gatta e Martino Golia.

Imbreviatura: Genova, Archivio di Stato, *Notai Antichi* 1, c. 5r.

Edizione: *Giovanni scriba*, I, n. 45.

Wuilielmi Gatte^a.

In capitulo. Consules Ogerius Ventus, Willelmus Buronus, Enricus Aurie, Lanfrancus Piper absolverunt Willelmum Gattam ab^b Martino Golia de sexta parte palmate quam postulabat ab eo pro ovio suo^c, laudantes quod ulterius non possit inde conveniri ipse Willielmus vel heredes eius ab predicto Martino vel heredibus suis. Hoc ideo fecerunt quia, cum inde ante eos lamentacionem fecisset, recordatus fuit se iurasse patris sui ordinacione quod terram illam vendiderat quod inde non deberet aliquam movere querelam, unde, cum lamentacione refutaret, laudaverunt ut supra. Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, octavo die exeuntis februarii, indictione tercia.

^a Wuilielmi Gatte: *nel margine esterno in soprалinea.* ^b ab: b *corretta su d* ^c pro ovio (*cosi*) suo:

Appendice 2

1157 gennaio 24, *in capitulo*

Oberto Tacchino emancipa il figlio Berardo, con l'autorità dei consoli del comune di Genova e di Filippo di Lamberto.

Imbreviatura: Genova, Archivio di Stato, *Notai Antichi* 1, c. 19r.

Edizione: *Giovanni scriba*, I, n. 162.

Berardi Tacchini^a.

In capitulo. Ego Obertus Tachinus emancipo te Berardum filium meum et a manu et a propria potestate separe^b, omnimodam tibi facultatem tribuens emendi, vendendi, locandi, cambiendi^c, conducendi, permutandi et faciendi ceteros contractus sicut homo in libera potestate constitutus. Consules Lanfrancus Piper, Enricus Aurie, Ido Gontardus et Ionathas Crispinus laudaverunt hanc emancipationem eandem penitus firmitatem obtinere quam optinebant ille emancipationes que olim fiebant ante Romanos imperatores. Hoc ideo quia eos inde precatus fuit nominatus Obertus. Philippus de Lamberto huic emancipationi suam auctoritatem prestaverit. Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, VIII kalendas februarii, indictione quarta.

^a Berardi Tacchini: *nel margine esterno* ^b separe: *così* ^c cambiendi: *così, segue depennato per*

Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese

Genova, com'è ben noto, grazie anche agli studi di Giorgio Costamagna, rappresenta un osservatorio privilegiato per analizzare tecniche e modalità di produzione del documento privato¹. Questa caratteristica gli deriva non solo e non tanto dalla circostanza che l'Archivio di Stato conserva il più antico registro di imbreviature, quello del notaio Giovanni, meglio conosciuto come Giovanni scriba², ma soprattutto dall'esistenza, nella stessa sede, di una serie ininterrotta di cartolari e filze che, a partire dalla seconda metà del XII secolo³, percorre, con cifre sempre crescenti, il Medioevo e l'età moderna.

Qualche numero, sia pur approssimativo, evidenzia subito la ricchezza della fonte: per il Medioevo, limitatamente al fondo «Notai Antichi», si con-

* Pubblicato in: *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012 (Studi e Ricerche, 5), pp. 301-335.

¹ La consapevolezza dell'importanza dei cartolari genovesi per studi rivolti a un ampio ventaglio di tematiche e della necessità di produrre edizioni data al secolo XIX: su questo si rimanda a MACCHIAVELLO - ROVERE 2010. Per rimanere più aderenti all'argomento qui trattato, si ricorda che già nel 1938, nel volume introduttivo alla collana «Notai liguri del secolo XII» (MORESCO - BOGNETTI 1938), si era proceduto a una prima ricostruzione delle vicende dell'archivio notarile, a una, sia pur sommaria, analisi delle caratteristiche codicologiche e testuali dei cartolari più antichi e a un esame esplorativo delle tecniche redazionali dei notai attivi nel secolo XII, ma la svolta decisiva è stata segnata da COSTAMAGNA 1961, le cui premesse si leggono in COSTAMAGNA - MAIRA - SAGINATI 1960: questo fondamentale saggio analitico sulle diverse fasi di formazione dell'*instrumentum* ha costituito un costante punto di riferimento per generazioni di studiosi. Si ricordano inoltre COSTAMAGNA 1970 e i significativi esempi tratti dai cartolari notarili genovesi illustrati in *Mostra storica* 1964. Un indispensabile sussidio è costituito dagli inventari dei primi 299 cartolari: *Cartolari notarili (1-149)*; *Cartolari notarili (150-299)*; *Notai ignoti* 1988.

² Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Notai Antichi* 1; l'edizione uscita nel secondo volume dei *Chartarum* II (1853) fu soggetta a non poche critiche, tanto che il cartolare venne ripubblicato nel 1935: *Giovanni scriba*.

³ Solo Savona conserva cartolari per questo stesso secolo: *Arnaldo Cumano*.

tano 5 cartolari per il XII secolo, 113 per il XIII, 332 tra cartolari e filze per il XIV, 785 per il XV⁴. Per quanto riguarda i protocolli più antichi, ai cinque conservati nella serie considerata⁵ se ne deve aggiungere un sesto collocato tra i «Manoscritti»⁶, oltre a una sessantina di carte assemblate con abbreviature di notai attivi in pieno Duecento o conservate in un complesso di frammenti notarili⁷: nell'insieme pertanto ci sono pervenuti frammenti più o meno ampi e cartolari di sette notai risalenti alla seconda metà del XII secolo⁸. Si deve, inoltre, ricordare che lo stesso archivio conserva anche esemplari integrali o frammenti di manuali, ovvero registri di dimensioni e di spessore ridotto rispetto al cartolare in cui sono annotate le prime tracce prodotte dal notaio nel momento in cui le parti esprimono la propria volontà (a Genova dette notule).

A tale ricchezza complessiva si contrappone la mancata conservazione dei più antichi statuti cittadini e di quelli del Collegio notarile⁹, così come di formulari che permettano di ricostruire la prassi di quest'area nel periodo del passaggio all'*instrumentum*¹⁰.

⁴ I dati sono desunti dalla *Guida generale* 1983, p. 343.

⁵ ASGe, *Notai Antichi* 1, 2, 3/I-II, 6.

⁶ *Ibidem*, Biblioteca, *Manoscritti* 102. Il cartolare contiene le abbreviature di Oberto scriba *de Mercato*, Oberto da Piacenza e Guglielmo da Sori, tutti attivi nel secolo XII.

⁷ *Ibidem*, ASGe, *Notai Antichi* 56, che tramanda una parte degli atti di Oberto da Piacenza; *Notai ignoti* 1.I-VII, contenente frammenti dei cartolari dello stesso Oberto da Piacenza, di Oberto scriba *de Mercato* e di Guglielmo Cassinese.

⁸ I cartolari notarili più antichi sono stati editi dalla Società Ligure di Storia Patria: *Oberto scriba 1190*; *Guglielmo Cassinese*; *Bonvillano*; *Oberto scriba 1186*; *Giovanni di Guiberto*. Per il secolo XII rimane ancora inedita gran parte delle abbreviature di Oberto scriba *de Mercato*, di Oberto di Piacenza e di Guglielmo da Sori, sul quale ultimo si veda: ORESTE 2003. Recentemente la Società Ligure di Storia Patria ha ripreso la pubblicazione della collana, modificando il titolo, in considerazione dell'estensione dell'arco cronologico; dal 2004 sono stati editi tre cartolari di notai attivi all'interno della curia arcivescovile genovese, oltre a uno savonese dell'inizio del XIII secolo (di cui è stata pubblicata solo una parte, mentre la seconda è ancora in fase di preparazione [si veda *Uberto I*]): *Nicolò di Santa Giulia*; *Simone di Francesco de Compagnono*; *Stefano di Corrado di Lavagna*; *Uberto II*.

⁹ La legislazione statutaria genovese in materia di notariato e di documentazione si presenta piuttosto povera, anche perché spesso pervenutaci in forma frammentaria: si veda PIERGIOVANNI 1980. Del Collegio notarile non ci sono rimaste che poche norme quattrocentesche: PUNCUH 1966; si veda anche PETTI BALBI 1962; PETTI BALBI 1974.

¹⁰ Sono state conservate solo testimonianze di formulari di epoca più tarda: SINISI 1997; SINISI 2003.

Punto obbligato di partenza per analizzare le tecniche redazionali adottate dai notai genovesi e la loro evoluzione nel tempo non può che essere il cartolare di Giovanni scribe, degli anni 1154-1164, inserito però in un percorso di circolarità che consenta di tornare a esso supportati dalla conoscenza degli sviluppi successivi¹¹. E proprio in questi termini balza subito agli occhi come la redazione su protocollo, l'abbreviatura, presenti già in questa prima apparizione l'impianto sostanziale degli elementi testuali e di corredo che sarà peculiare anche dei secoli seguenti, e, elemento non trascurabile, lo stesso supporto cartaceo che caratterizzerà praticamente tutti i protocolli genovesi¹². Le abbreviature si susseguono ininterrottamente, senza spazi bianchi, scandite da una linea orizzontale, funzionale all'immediata individuazione delle singole unità. I documenti, che si distendono, carta dopo carta, attraverso una scrittura continua, in una stesura ordinata e con un limitato numero di correzioni, si aprono con l'elenco dei testimoni, cui segue il dispositivo, espresso in forma personale, sintetico e sincopato attraverso il raro troncamento delle formule più comuni, segnalato dalla locuzione *et cetera*¹³. I riferimenti spaziali¹⁴

¹¹ Il cartolare di Giovanni scribe è già di seconda generazione, essendoci rimasta traccia di almeno un protocollo del suo maestro, *Iohannes*, dal quale proprio Giovanni scribe, come egli stesso dichiara, può scrivere «*cartulas et omnes contractus et laudes quorum in cartulario Iohannis magistri mei exemplar invenirem, notacione deletionis non signatum*», su mandato ricevuto dai consoli del Comune nel 1157, riportato sul proprio cartolare: *Giovanni scribe*, II, nn. CLXXXIX, CXC. Da sottolineare, inoltre, che quel «*notacione deletionis non signatum*» a cui Giovanni scribe fa riferimento come caratteristica necessaria per poter procedere all'estrazione riveli l'esistenza già su quel protocollo di un sistema di segnalazione della redazione di *munda* da identificarsi probabilmente con la lineatura.

¹² Lo stesso avviene nella vicina Savona, dove i protocolli dei secoli XII e XIII sono cartacei, e a Portovenere, ma anche a Roma e in area piemontese e in alcune zone della Toscana (per la quale si veda MEYER 2000, pp. 193-200), mentre in altre aree viene preferita la pergamena che offre maggiori garanzie di resistenza, come a Milano, Pavia, Bergamo e Como, dove ancora nella seconda metà del secolo XIII è il materiale più usato: MANGINI 2005, pp. 17-18.

¹³ Per stabilire un confronto tra il testo di un'abbreviatura conservata nel cartolare di Giovanni scribe e quello svolto nel relativo originale si veda il documento del 26 maggio 1164: *Santo Stefano*, I, n. 143.

¹⁴ La data topica non comprende l'indicazione della città, evidentemente considerata superflua, ma solo del luogo, all'interno della stessa, dove l'azione si svolge in *domo ipsorum contrabentium, in domo debitorum, ante ecclesiam Sancti Laurentii ecc.*, e soprattutto in *pontili capituli, in capitulo*, dove il notaio evidentemente si trova a svolgere la sua funzione di scribe comunale e in cui opera prevalentemente anche al servizio dei privati.

e temporali (anno, mese, giorno¹⁵, indizione) costituiscono la parte escatocollare¹⁶.

Viene già messa in atto una serie di espedienti che consente al notaio un più veloce reperimento delle imbreviature da cui produrre il *mundum* e di conoscere le vicende di ogni documento: un complesso di linee tracciate sul testo permette di sapere se si è proceduto all'estrazione o alla cassazione¹⁷, mentre il nome della parte più interessata al rilascio dell'originale – in genere il destinatario dell'azione giuridica – è segnalato nel margine¹⁸. Nelle prime carte del protocollo molto spesso il nome, posto al genitivo, è preceduto dal sostantivo *testes*, che lo collega direttamente all'imbreviatura, tanto da costituirne elemento integrante¹⁹, essendo il primo elemento della stessa proprio l'elenco dei testimoni, espresso al nominativo, grammaticalmente collegato al sostantivo *testes* che introduce l'annotazione marginale, talvolta ripetuto anche prima dell'elenco. Tale modo di procedere del notaio sembra dettato dalla consapevolezza che la funzione dei testimoni sia prevalentemente svolta proprio a garanzia di questa parte, alla quale quindi potrebbe essere demandato il compito di sceglierli. Nel prosieguo del cartolare Giovanni opera però un cambiamento, spia di una fase di sperimentazione, lasciando nel margine solo il nome, sempre al genitivo, e ponendo il termine *testes* subito prima dei nomi. Da segnalare che l'elenco dei testimoni già dai protocolli immediatamente successivi a quello di Giovanni scriba si legge nella parte escatocollare.

¹⁵ Il giorno è espresso con assoluta prevalenza secondo il calendario romano nella parte iniziale, mentre il notaio passa rapidamente al computo progressivo nel seguito, evidenziando usi cronologici non ancora stabilizzati.

¹⁶ Solo eccezionalmente, in caso di identità della data topica e cronica, viene fatto riferimento al documento precedente (*Actum ut supra*); allo stesso modo se più documenti sono rogati nello stesso giorno, il notaio nei successivi fa riferimento al primo: *eodem die o die predicto*.

¹⁷ Più in particolare, linee oblique parallele segnalano i documenti estratti in *mundum*, mentre per i documenti cassati vengono utilizzate indifferentemente linee oblique incrociate e linee curve che disegnano cerchi intrecciati.

¹⁸ Tav. I: ASGe, *Notai Antichi* 1, f. 35v.

¹⁹ Si veda a titolo di esempio *Giovanni scriba*, I, n. V: «Testes Bonivassalli de Castro», scritto nel margine parallelamente alla prima riga scrittura, seguito da «Bonus Iohannes Pedicollus, Obertus Panis in corpore et Petius guardator», collocati all'interno dello specchio di scrittura subito prima del dispositivo «Ego Oto de Brixia confiteor me habere de rebus tuis, Bonevassalle de Castro ... ». L'espiediente di porre nel margine il nome della parte interessata al rilascio del *mundum* continua a essere utilizzato, anche se non con regolarità, nei secoli successivi.

I cartolari della fine del XII-inizio XIII secolo non registrano l'adozione di tecniche redazionali uniformi da parte dei diversi notai e in qualche caso rappresentano addirittura un regresso rispetto al più antico, almeno per quanto riguarda la completezza delle abbreviature come unità autonome, in particolare con riferimento ad alcune indicazioni cronologiche: certi notai infatti non indicano il millesimo e l'indizione su ogni imbreviatura, ma li segnalano ora solo all'inizio del cartolare (qualora la documentazione si riferisca a un unico anno), ora al momento del passaggio da un anno all'altro, ora nel margine superiore del *recto* di ogni carta²⁰. Si deve ricordare inoltre che la data cronica si arricchisce, in coincidenza con l'inizio del nuovo secolo – da quanto si può verificare, proprio a partire dal 1201 – della segnalazione dell'ora, introdotta contemporaneamente da tutti i notai²¹, novità che si può ricondurre, proprio per questa simultaneità, a una decisione maturata all'interno della categoria, forse da parte di un organismo di coordinamento (del quale si hanno però notizie certe solo molto più tardi²²) e non risultato del progressivo adattamento all'introduzione di un elemento nuovo. Non è la prima volta che la contestuale e assolutamente generalizzata assunzione di usi comuni caratterizzanti la produzione notarile genovese sembra determinata da scelte operate collegialmente e frutto di una coesione d'intenti; la stessa situazione si registra negli anni Trenta del secolo XII, quando per la convalidazione della nuova forma documentaria, l'*instrumentum*, tutti i notai adottano un nuovo e tipologicamente identico *signum*, che introduce la

²⁰ Tra i più antichi si possono segnalare Guglielmo Cassinese, di cui ci rimangono imbreviature degli anni 1188-1192 (ASGe, *Notai Antichi* 6), che limita la data cronica al giorno e al mese; analogamente si comportano Oberto scriba *de Mercato*, anche se non in modo costante (1179-1214: *ibidem*, *Notai Antichi* 1, 2, 4 e Biblioteca, *Manoscritti* 102 [si veda anche CALLERI 2019a]) e Giovanni di Guiberto (1200-1211: *ibidem*, *Notai Antichi* 7), che però recupera millesimo e indizione nel margine superiore del *recto* di ogni carta, mettendo in risalto il momento del cambio di indizione: *Hic mutetur indictio quarta decima* (*ibidem*, f. 285v).

²¹ CALLERI 1999, pp. 40-41. È molto probabile che l'inserimento della data oraria vada messa in rapporto con la necessità di indicazioni cronologiche precise al punto da consentire di stabilire l'esatta successione degli atti rogati nella stessa giornata in caso di contestazione, indicazione tanto più importante in centri caratterizzati da un'intensa attività commerciale, come già rilevato dagli editori: *Giovanni di Giona di Portovenere*, p. XLVII.

²² Sulle notizie circa l'organizzazione della categoria a Genova si veda il capitolo dedicato al Collegio in COSTAMAGNA 1970, pp. 151-213. Che si tratti di una decisione maturata da parte della categoria e che sia da collegarsi alla necessità di rendere possibile la ricostruzione dell'esatta successione delle scritture sembrerebbe confermata anche dall'assenza dell'indicazione dell'ora nei lodi consolari.

sottoscrizione del rogatario, costruito sul pronome personale *ego*, variamente elaborato²³.

Se si passa all'analisi dei cartolari del secolo XIII in successione, procedendo per ampia campionatura, si può osservare un progressivo perfezionamento dell'elaborazione delle imbreviature e seguire il percorso teso al raggiungimento di una composizione molto vicina al *mundum* – con l'eccezione della sottoscrizione del rogatario –, che raggiunge il suo culmine intorno alla metà del Duecento, ferme restando una persistente variabilità e un'ampia gamma di modalità redazionali soprattutto negli elementi di corredo, ma anche nella scelta di organizzare il testo a piena pagina o, sia pur meno frequentemente, su due colonne.

In generale le imbreviature presentano un dettato sviluppato in forma sempre più completa²⁴, dal quale sono scomparse quasi totalmente anche le formule ecceterate, limitate a quelle sul cui svolgimento non possono sussistere dubbi²⁵; nella parte escatocollare, oltre all'elenco dei testimoni, le indicazioni cronologiche risultano assolutamente complete di millesimo, indizione, giorno, mese e ora²⁶. Per quanto riguarda la data topica, numerosi notai,

²³ La costruzione del *signum* notarile genovese è stata di certo influenzata in modo determinante dall'atteggiamento del Comune nei confronti del notariato cittadino, soprattutto in rapporto alla funzione da questo svolta nella realizzazione del sistema documentario comunale: ROVERE 2006.

²⁴ Diventa sempre più frequente e quasi costante a partire dalla metà del XIII secolo anche la presenza dell'invocazione, talvolta nelle due forme (simbolica e verbale), che in precedenza solo pochi notai inserivano, altro elemento che va nella direzione della massima completezza delle imbreviature.

²⁵ A prova delle difficoltà collegate allo scioglimento delle abbreviazioni, si veda, benché dati alla fine del XIV secolo (1391), il frontespizio del cartolare di Oberto Foglietta (ASGe, *Notai Antichi* 448), dove il notaio elenca i diversi tipi di formule rinunciatorie proprie delle donne e dei fideiussori (*Catalogo della mostra* 2006, pp. 428-429) a testimonianza della « complessità del meccanismo di questo ampio formulario difficile da memorizzare persino per un grande notaio » o forse anche importante guida finalizzata ad agevolare il compito di chi, magari a distanza di tempo, avrebbe potuto trovarsi a estrarre *munda* dal cartolare. Non si dimentichino a questo proposito anche le cautele imposte dalla dottrina e, in qualche caso, da interventi normativi.

²⁶ Allo scopo di agevolare il reperimento dei documenti è introdotta la segnalazione del passaggio da un mese all'altro che molti notai, come Bartolomeo Fornari (ASGe, *Notai Antichi* 26/II, degli anni 1247-1248) e Corrado di Capriata (*ibidem*, *Notai Antichi* 65, degli anni

come peraltro già Giovanni scriba, omettono il nome della città, evidentemente considerato superfluo nel contesto del cartolare, e riferiscono solo l'indicazione precisa del luogo (edificio, piazza, portico ecc.). Nel caso di identità di uno o di tutti gli elementi (data topica, cronica, elenco dei testimoni) rispetto al documento precedente, questi non vengono ripetuti, ma si fa semplicemente riferimento a quello.

Permangono e si vengono affinando gli elementi di corredo e gli espedienti collegati all'utilizzazione del cartolare, per i quali è quasi inevitabilmente impiegato come spazio privilegiato quello a margine del documento, di preferenza l'esterno, generalmente piuttosto ampio forse proprio a questo scopo²⁷. Oltre al nome della parte interessata al rilascio dell'originale, che molti notai continuano a usare come rubrica, scritto parallelamente alla prima riga del testo, e accanto ad annotazioni relative ai pagamenti effettuati dalle parti²⁸ e al tipo di negozio (*inventarium*, *compromissum*, *T* per *testamen-*

1258-1259), indicano nel margine superiore o laterale della carta; considerato che le imbreviature presentano la data cronica completa non si può infatti attribuirgli l'altra funzione, quella di guida per il completamento del documento nel momento del rilascio del *mundum*. Con la stessa finalità Nicolò della Porta (*ibidem*, *Notai Antichi* 34, degli anni 1246-1249) segnala nel margine il cambio d'anno.

²⁷ La separazione tra le diverse imbreviature è segnalata da una linea orizzontale, come già rilevato per Giovanni scriba, o da limitati spazi bianchi, pari in genere a un rigo di scrittura.

²⁸ Non è sempre facile determinare a che cosa si riferiscano le cifre riportate a margine delle imbreviature né se ci sia uniformità di usi tra i diversi notai. È certo che in molti casi non si tratta della registrazione del pagamento completo, risultando cifre diverse riferite alle stesse tipologie contrattuali; si può forse formulare l'ipotesi che, almeno in alcuni casi – in particolare quando era previsto il rilascio del *mundum* – la cifra si riferisca alla somma pagata al momento della *rogatio* quale acconto, e che non venisse successivamente registrato quanto era versato a saldo al momento della consegna dell'originale, e che qualora le parti, al contrario, non prevedessero la richiesta del *mundum* in tempi brevi la cifra si riferisse a ciò che era dovuto al notaio per il solo rogito. Su questa problematica si veda anche: *Uberto II*, pp. XXVI-XXVII. Alcuni notai sono decisamente più precisi, almeno in alcune occasioni, in merito al pagamento, come Pietro Ruffo (ASGe, *Notai Antichi* 7, del 1213 [*Petrus Rufi*]) che talvolta, pur non indicando le cifre, annota: *Unius tenoris duo instrumenta fieri iusserunt* (stupisce l'uso di un verbo non propriamente consono al rapporto notaio-cliente che tuttavia sporadicamente è usato in contesti analoghi anche da altri notai), *Iohannes et socii solverunt, Oto no* (*ibidem*, f. 89r [*Petrus Rufi*, n. 1]), talaltra usa una *p* tagliata e *non ad* indicare se il pagamento è stato effettuato o no e, più esplicitamente, *debet denarios III* (*ibidem*, f. 91r [*Petrus Rufi*, n. 23]), *Ingo debet denarios VI* (*ibidem*, f. 100r [*Petrus Rufi*, n. 67]), tutte annotazioni che il notaio in seguito depenna, evidentemente al momento del pagamento.

tum)²⁹, in sostituzione della consueta lineatura o in aggiunta, alcuni notai scelgono di segnalare in questo spazio l'estrazione in *mundum*, indicata con una o alcune *F*, per *Facta/Factum*, o il più esplicito *Facta/Factum in carta*³⁰, e i nomi delle persone a cui viene consegnato l'originale, qualora sia redatto più di un esemplare³¹. Massima attenzione è riservata anche alla procedura relativa alla consegna di secondi originali a seguito della perdita o del deterioramento del primo o al rilascio del *mundum* da parte di notai diversi dal rogatario su mandato ricevuto dalle autorità comunali³²: sono sempre riportati con precisione nel margine le ragioni della consegna di un secondo originale, il nome del notaio che lo rilascia, qualora si tratti di persona diversa dal rogatario, e, sporadicamente, la data dell'estrazione. Talvolta i mandati relativi a queste operazioni, le cosiddette *apodixie*, sono conservate tra le pagine dei cartolari, spesso legate tra le stesse, in corrispondenza dei documenti ai quali si riferiscono³³.

Per il resto si ripete la situazione già rilevata nel più antico protocollo, compreso un certo disordine cronologico, più o meno evidente, che caratterizza trasversalmente i cartolari dei diversi secoli, determinato in sostanza dalla non sempre tempestiva rielaborazione della prima stesura, realizzata su manuale o su piccoli fogli sciolti. Proprio il ricorso a questi ultimi o, forse

²⁹ Segnala nel margine i testamenti con una *T*, ma anche gli inventari e i compromessi, *Olivarius de Iohanne de Clavaro* all'inizio del XIII secolo (ASGe, *Notai ignoti* 1); Simone di Donato usa indicare i testamenti con un segno di croce nel margine (*ibidem*, *Notai Antichi* 11, del 1204).

³⁰ Tav. II: *ibidem*, *Notai Antichi* 151/1 del 1300, f. 2r, del notaio *Rollandus Belmusti* o *Belmustus de Pelio*. I due sistemi (lineatura e annotazioni marginali) spesso coesistono: il notaio Ogerio Osbergerio (*ibidem*, *Notai Antichi* 63, del 1271) in alcuni casi non barra i documenti, ma annota nel margine *Factum est in carta*.

³¹ Anche nel margine delle imbreviature contrassegnate con la lineatura qualora venga estratto più di un *mundum* si leggono le annotazioni relative ai destinatari degli stessi, come nel cartolare del notaio Enrico *de Bisanne* (*ibidem*, *Notai Antichi* 11, degli anni 1230-1240): *Factum est unum ... et aliud* Altri notai scelgono di porre questa informazione in calce alle stesse imbreviature, come Filippo da Sori (*ibidem*, *Notai Antichi* 28, del 1251): *Plura instrumenta unius tenoris fieri rogaverunt. Factum est pro ... et pro* Qui, come nel seguito, si offrono solo uno o pochi esempi, scelti tra l'ampia casistica emergente dall'analisi dei cartolari.

³² A Genova, già a partire dal secolo XII, sono sempre le autorità comunali a sovrintendere e gestire l'estrazione di *munda* da parte di notai diversi dal rogatario, il rilascio di un secondo originale e la realizzazione delle copie (sulla quale si veda ROVERE 1997a), e non intervengono gli organismi direttivi del Collegio.

³³ Tav. III: ASGe, *Notai Antichi* 138, del notaio Corrado di Castello (l'apodisia si trova tra i ff. 4 e 5). Si veda anche *Mostra storica* 1964, tav. XXI.

soprattutto, l'uso concomitante dei due sistemi (manuale e, all'occorrenza, piccoli fogli sciolti) è il più diretto responsabile di inversioni e disordini cronologici nel momento della redazione sul cartolare, quando il notaio si trova nella necessità di attingere alternativamente all'uno e agli altri per procedere al necessario completamento di un rilevante numero di notule³⁴ che, soprattutto in alcuni periodi caratterizzati da ritmi lavorativi particolarmente intensi, non ha avuto modo di passare quotidianamente sul protocollo.

Le tecniche redazionali dei cartolari genovesi, per quanto si è osservato fino a questo punto, non si discostano in modo sostanziale da quelle di altre esperienze del notariato dell'Italia centro settentrionale, dove, in genere, si adottano anche espedienti di corredo comparabili, come emerge dalle edizioni³⁵ e da una serie di studi e saggi riguardanti l'area piemontese³⁶, lombarda³⁷, veneta³⁸, emiliana³⁹, toscana⁴⁰ e laziale⁴¹ o di carattere più generale⁴². La ricchezza dell'archivio genovese ha reso tuttavia possibile compiere qualche analisi più approfondita dalla quale sono emerse alcune singolarità

³⁴ Con il termine notula si indicano genericamente tutti gli appunti che il rogatorio prende al momento della presentazione delle parti per la stipula del contratto, sia che utilizzi il manuale, il che avviene soprattutto quando lavora nella propria *statio* o nel luogo dove solitamente svolge la propria attività, sia che si serva, all'occorrenza, quando si reca egli stesso presso un cliente, di piccoli fogli sciolti.

³⁵ Non è possibile in questa sede elencarle; si può solo ricordare che l'attenzione degli editori si è concentrata in modo particolare su centri quali Asti, Firenze, Verona, Roma e, più recentemente, Milano e la Lombardia, su una realtà particolare come la curia patriarcale di Aquileia e sui cartolari di alcune regioni dell'Italia meridionale (Campania, Puglia, Sicilia) che tuttavia, condizionati dal diverso contesto politico-istituzionale, presentano caratteristiche solo in parte comparabili con quelli dell'Italia centro settentrionale.

³⁶ BARBIERI 1994, pp. 265-266; BARONI 1982, p. 22; FISSORE 2003.

³⁷ BARBIERI 1990a, pp. 81-90; BARBIERI 1990b, pp. 555-559; BARONI 2005; LIVA 1979, pp. 57-59; MANGINI 2006; MANGINI 2011; MANGINI 2012; MANGINI 2014b; MERATI 2002; MOTTA 1895; TREDE 2000; ZAGNI 1982 [v. p. 557].

³⁸ BARBIERI 1998, pp. LXI-LXXVIII; GHIGNOLI 1999, che rivede alcune conclusioni alle quali era giunto Ezio Barbieri.

³⁹ MANTEGNA 2008; PECORELLA 1968.

⁴⁰ CHERUBINI 1983; MEYER 1994; MOSIICI 1985, dedicato a una puntuale analisi delle tecniche redazionali di una serie di cartolari della seconda metà del XIII secolo, dalla quale emergono, anche per il territorio fiorentino per tutto il periodo considerato, incertezze e divergenze.

⁴¹ LORI SANFILIPPO 1987; LORI SANFILIPPO 1990; LORI SANFILIPPO 1992.

⁴² MEYER 2000, pp. 179-222; sugli aspetti più strettamente dottrinali si veda: SARTI 2002.

di rilievo – riscontrabili su un gran numero di cartolari – che ridimensionano il significato della tendenza, di cui si è detto, a produrre una redazione il più vicino possibile all'originale, compromettendo la riuscita di un percorso che sembrava indirizzato a far conseguire all'abbreviatura quel pieno valore giuridico che continua invece a essere attribuito al solo *mundum*⁴³. Si è infatti avuto modo di accertare l'esistenza di cartolari o parti di essi in cui è presente un numero più o meno rilevante di abbreviature vistosamente incomplete, nelle quali, anzi, in qualche caso, il testo è ridotto a pochissimi elementi, alternati ad ampi spazi bianchi, e individuare la presenza di analoghe eccezioni anche nei cartolari più completi⁴⁴.

Un esempio, in particolare, risulta significativo di tale situazione: quello del notaio Bartolomeo Fornari, attivo nei decenni centrali del XIII secolo (se ne hanno notizie tra il 1228 e il 1272), la cui intensa attività professionale è attestata da un complesso di oltre mille carte distribuite in quattro cartolari⁴⁵ e cinque frammenti legati a abbreviature di altri notai⁴⁶.

Bartolomeo Fornari produce infatti protocolli molto dissimili, esiti di comportamenti estremamente diversificati, raggiungendo il massimo della completezza formale in quello corrispondente agli anni 1247-1248⁴⁷, caratte-

⁴³ Rolandino de Passeggeri proprio negli anni centrali del secolo XIII ritiene che *soli publico et originali instrumento fides adhibeatur*: ROLANDINI *Summa, De exemplificationibus scripturarum*, f. 398.

⁴⁴ Siamo ben lontani dalla precisione con la quale, nella seconda metà del XIII secolo, il notaio fiorentino Lasta di Giovanni alla fine di ogni fascicolo dà conto delle abbreviature che vi sono registrate, definendone nel contempo funzione e valore « (S.N.) Ego Lasta, imperiali auctoritate iudex et notarius, olim domini Iohannis iudicis de Empoli, predictis omnibus in hoc quaterno cartarum octo de pecude notatis interfui et ea rogatus publice scripsi et ad perpetuam rei memoriam predicta imbreviavi causa perpetuo conservandi et dandi illis personis ad quas pertinent dicte publice scripture et imbreviature et signum mee manus apposui. Et sunt dicte imbreviature et carte numero centum viginti septem »: MOSIICI 1985, p. 194. Eppure anche i notai fiorentini in qualche caso procedono alla redazione di alcune abbreviature solo a distanza di tempo dal rogito in spazi lasciati bianchi – a margine dei quali il nome di una delle parti guida al corretto inserimento – o nel breve intervallo rimasto tra due abbreviature (*ibidem*, p. 186).

⁴⁵ ASGe, *Notai Antichi* 26/II, 27, 29, 30/II. Per la ricostituzione della sequenza cronologica si veda *Cartolari notarili (1-149)*, I/2, pp. 21-24; *Notai ignoti*, pp. 135-136.

⁴⁶ ASGe, *Notai Antichi* 18/II, ff. 135-192; 21/I, ff. 114-185; 28, ff. 92-108; 55/II, ff. 105-128; 71, ff. 120-143.

⁴⁷ Tav. IV: *ibidem*, *Notai Antichi* 26/II, f. 186v.

rizzato da una puntuale e diffusa attenzione alla produzione di imbreviature praticamente riproducibili in *mundum* attraverso una semplice operazione di copiatura. In queste si riscontra un limitato ricorso alle formule ecceterate e la parte escatocollare risulta completa delle *publicationes* (data topica, cronica, elenco dei testimoni), espresse in forma integrale, anche nel caso di assoluta identità degli elementi rispetto al documento precedente. Non sembra esistere in tutto il cartolare, di ben 198 carte, alcun documento incompleto.

La situazione risulta invece profondamente modificata già due anni dopo, nel cartolare degli anni 1250-1252. A partire da questo momento infatti si leggono imbreviature a diverso stadio di elaborazione:

1. continuano a sussistere esempi assolutamente in linea con il cartolare degli anni precedenti;

2. un elevato numero di imbreviature è caratterizzato dal testo, incompleto, in genere abbandonato dopo l'esplicitazione del dispositivo, seguito da uno spazio bianco e quindi dalla parte escatocollare⁴⁸;

3. sono frequenti i casi in cui non si può neppure parlare di una vera e propria imbreviatura, ma si legge solo il nome dell'autore seguito da uno spazio bianco sufficiente a consentire la redazione, realizzata solo nei casi di estrazione in *mundum*, come segnalato dal diverso colore dell'inchiostro e dalla lineatura⁴⁹.

Si può osservare come nella sostanza la varietà delle tipologie contrattuali nei due cartolari considerati non cambi, tuttavia nel secondo alcune diventano assolutamente preponderanti a fronte della diminuzione di altre: nello specifico si conta un numero decisamente elevato di transazioni di

⁴⁸ Tav. V: *ibidem*, *Notai Antichi* 27, f. 101r. Vale la pena di segnalare rapidamente, a ulteriore conferma di tecniche redazionali non costanti determinate da esigenze e scelte difficilmente accertabili, un nuovo cambiamento operato dal notaio negli anni successivi, nel cartolare (*ibidem*, *Notai Antichi* 30/II) che accoglie – in una successione molto disordinata a causa dell'attuale condizionamento – imbreviature del 1262-1263 e 1267, per la massima parte complete, anche se continuano a essere frequenti situazioni simili a quelle esaminate in precedenza. Nella parte escatocollare di queste ultime, dopo lo spazio bianco, Bartolomeo Fornari riporta solo l'elenco dei testimoni, evidentemente rinviando al momento dell'estrazione in *mundum* l'aggiunta della data topica e cronica, che infatti nei documenti completati si legge prima dello spazio bianco.

⁴⁹ Tav. VI: *ibidem*, *Notai Antichi* 27, f. 221v.

natura commerciale, quali *acomendaciones* e mutui, al quale si affianca una consistente serie di procure. Questa caratteristica sembra rivelare una progressiva specializzazione del notaio al quale sempre più frequentemente si rivolge una clientela composta in prevalenza di mercanti.

Una delle ragioni determinanti del cambiamento nelle modalità di scritturazione delle imbreviature si potrebbe allora ricercare proprio nella presenza di una significativa serie di documenti attestanti azioni giuridiche destinate a concludersi a breve termine che fanno presupporre una minore esigenza sentita dalle parti di possedere il *mundum* e, di conseguenza, la possibilità del notaio di procedere a redazioni imperfette, ma completabili in caso di necessità. Un'analisi dettagliata del cartolare permette di verificare come effettivamente ai diversi livelli redazionali corrispondano situazioni e tipologie negoziali differenti (proprio le *acomendaciones*, i mutui e le procure risultano quelle più incompiute), di fronte alle quali il notaio ha potuto assumere atteggiamenti diversificati, non ultimo quello di prevedere il ricorso alle notule, tenendo così in sostanza come punto di riferimento il manuale. La presenza della lineatura, tuttavia, permette di accertare che il numero degli originali consegnati per tutte le tipologie negoziali, senza distinzione, risulta sorprendentemente elevato e fa quindi escludere la possibilità che la scelta del notaio di procedere a una redazione sommaria di alcuni negozi giuridici sia da ricondursi alla ridotta probabilità di rilascio dell'originale.

La tipologia contrattuale deve quindi essere stata determinante sotto altri aspetti e può aver contribuito a scelte di questo tipo:

1) procedere all'immediata realizzazione dell'imbreviatura completa dei documenti di cui viene richiesto subito il *mundum*, soprattutto se si tratta di azioni giuridiche complesse, che quindi rendono necessaria un'altrettanto articolata scritturazione;

2) lasciare incompleti gli atti più semplici – quindi di facile definizione anche per un altro notaio – di cui non viene richiesto nell'immediato il rilascio dell'originale, completandoli, almeno per le parti essenziali, solo nel momento in cui la richiesta viene avanzata, con la conseguente presenza di spazi bianchi tra il dispositivo e la parte escatocollare anche dopo il completamento stante l'impossibilità di determinare con esattezza, nella prima fase, il numero di righe necessarie;

3) limitare la redazione sul cartolare al solo nome dell'autore nel caso di documenti ripetitivi rispetto a quelli immediatamente precedenti ai quali

si può ricorrere per tutti gli altri elementi o, forse con maggior probabilità, fare riferimento alla redazione sul manuale, sempre in occasione della produzione del *mundum*.

Una delle ragioni che hanno spinto questo, come altri professionisti, a una tenuta del cartolare così disomogenea e a non procedere sempre a redazioni complete deve essere ricercata nei ritmi lavorativi, soprattutto in determinati momenti, coincidenti generalmente con la partenza di singole navi o di convogli per il Mediterraneo orientale: basti ricordare, a questo proposito, che il 2 maggio 1253 Bartolomeo Fornari roga ben 101 atti, il giorno successivo 66 e che in genere comunque l'attività è sempre molto intensa. Impossibile, quindi, in una situazione di questo tipo, dovendo il rogatario procedere a stendere di proprio pugno tutte le imbreviature, pensare che potesse farlo sempre in modo completo.

La possibilità di ricorrere a speciali procedure redazionali, finalizzate alla riduzione dei tempi da dedicare alla tenuta dei protocolli, di cui i notai godono e della quale si servono con grande libertà, è confermata anche da altri espedienti, come quello messo in atto dal notaio Lanfranco *de Naçario* che, per non ripetere in forma estesa documenti di analogo tenore, instaura strette connessioni tra diverse imbreviature, contenute anche in cartolari differenti, scrivendo a margine di quelle non completate, e spesso estratte in *mundum*: «Fiat et compleatur in forma instrumenti descripti in cartulario de M^oCCC^oXV ... per me Lanfrancum de Naçario notarium, in folio ... incipientis sic: Ego ...»⁵⁰. In altre occasioni fa invece riferimento alla redazione sul manuale⁵¹, segnalando, sempre a margine di un'imbreviatura incompleta:

⁵⁰ *Ibidem*, *Notai Antichi* 163, f. 51v. Più frequenti sono i richiami tra imbreviature all'interno dello stesso cartolare: *Fiat et compleatur in forma instrumenti descripti in isto libro, die ...* (oppure *in folio* e il numero) *quod sic incipit ...*. Il collegamento tra abbozzi di imbreviature e note necessarie per il completamento, contenute in foglietti rilegati tra le carte in cui si trova l'imbreviatura in oggetto, è ottenuto attraverso lo stesso segno, in genere un asterisco, tracciato accanto all'una e all'altra. Al documento precedente fa invece riferimento Giacomo di Santa Sabina che a margine di imbreviature incomplete, ma da cui risulta estratto il *mundum*, ricorda: *Fiat ut supra* o *Fiat instrumentum ut supra* (*ibidem*, *Notai Antichi* 127, f. 307v, degli anni 1287-1328.).

⁵¹ Già Falco e Pistarino (*Giovanni di Giona di Portovenere*, p. XXXVI) avevano individuato «la funzione del manuale come stesura di prima minuta», ipotizzando che per alcuni documenti incompleti sul cartolare, ma estratti in *mundum*, il notaio avesse fatto ricorso alla prima redazione.

«*Ordinatum et dictatum est in manoali*»⁵². Ulteriore espediente a cui si fa ricorso è quello di conservare, legati tra le pagine dei cartolari, foglietti o frammenti consistenti in una o più carte di manuale in cui sono contenute notule non passate sul cartolare, ma dalle quali sono stati estratti originali.

Si deve inoltre segnalare ancora un'anomalia che riguarda la possibilità di estrarre l'originale direttamente dalla notula e produrre solo in un secondo momento dalla stessa l'abbreviatura. Lo dichiara esplicitamente Corrado di Capriata, motivando l'errata collocazione nella successione cronologica di un'abbreviatura: «*Non mireris de die, quia in manuali scriptum erat instrumentum istud et non in isto in iornata qua extractum fuit*»⁵³. Questa procedura configura una triplice redazione in cui le diverse fasi risultano però alterate rispetto alla consueta successione, non notula – abbreviatura – *mundum*, bensì notula – *mundum* e notula – abbreviatura, ed è ipotizzabile che tale modo di procedere, di cui siamo a conoscenza solo grazie alla giustificazione fornita dal notaio, sia più frequente di quanto appaia.

Per tutto il corso del secolo XIV la situazione permane sostanzialmente immutata, anzi diventano sempre più frequenti ed estesi, accanto a abbreviature assolutamente perfette, i casi di documenti appena abbozzati, che, come per il passato, presentano qualche riga scritta, spazio bianco – a margine o all'interno del quale si leggono le parole iniziali di parti del dispositivo e delle diverse clausole, con funzione di parole guida per un successivo compimento – e, per contro, parte escatocollare in genere completa di tutti gli elementi: data topica, comprensiva dell'indicazione *Ianue*, cronica ed elenco dei testimoni.

Si riscontra tuttavia un cambiamento significativo: il progressivo abbandono del riferimento al documento precedente in caso di identità dei dati cronologici e/o dei testimoni a favore dell'esplicitazione di tutti gli elementi, accuratezza che offre la possibilità concreta di ottenere redazioni integrali, anche a partire dalle abbreviature limitate ad alcuni elementi, attraverso l'opportuno completamento delle parti mancanti o solo accennate.

⁵² ASGe, *Notai Antichi* 163, ff. 26v, 29r, 35v, 44v, 45r. In altri casi scrive solo l'inizio di un documento, quindi lascia spazio bianco (per un testamento anche di una carta) a margine del quale indica semplicemente quale tipo di documento deve essere inserito: *Spacium pro dicto testamento*.

⁵³ ASGe, *Notai Antichi* 34, del 1259, f. 200r.

Si determinano in questo modo le condizioni per ottenere, all'occorrenza, unità compiute e autonome, anche se estrapolate dal contesto del protocollo e, nello stesso tempo, di produrre un cartolare altrettanto perfetto nel suo insieme.

Contestualmente si rende evidente un altro fenomeno: spesso nei cartolari vengono lasciate pagine o intere carte bianche, probabilmente destinate ad accogliere documenti rimasti invece, per varie ragioni, a livello redazionale di notula presumibilmente affidata al manuale⁵⁴. E a proposito di spazi bianchi, se ne deve segnalare la costante presenza, già dall'inizio del Duecento, negli inventari, dove talvolta si allungano dopo il dispositivo fino a occupare anche una pagina e mezza, prima della parte escatocollare, destinati a eventuali aggiunte di elementi che avrebbero potuto essere stati dimenticati. Questa è infatti la motivazione, sebbene venga esplicitata solo sporadicamente: «Hoc spatium in medio reliqui ut si aliquo tempore aliquid ei memorie incurrerit pariter interscribatur»⁵⁵.

La novità più rilevante, che riguarda però la formulazione del testo, consiste nella sporadica introduzione della forma oggettiva, a partire dal quarto decennio del Trecento, in sostituzione di quella soggettiva, evidente elemento di diversificazione rispetto al formulario bolognese nei secoli precedenti.

Quanto fin qui illustrato sembra prefigurare margini di libertà e discrezionalità ben più ampi rispetto a quelli evidenziati da Giorgio Costamagna, secondo il quale la redazione da cui si può generare il *mundum*, e che pertanto gode di valore giuridico, deve essere completa in tutto e per tutto, fino alla lineatura e alle *publicationes*⁵⁶, caratteristica (completezza) e conseguente

⁵⁴ La presenza di carte bianche è abbastanza frequente anche nel passato: si veda, ad esempio, la parte finale del cartolare di Iacopo *Taraburlus* (ASGe, *Notai Antichi* 7, del 1227) dove si alternano carte bianche interrotte da alcune imbreviature senza alcuna indicazione relativa a documenti da inserire.

⁵⁵ *Ibidem*, f. 53v: si tratta di imbreviature del notaio Guglielmo *Sapiens* degli anni 1210-1212.

⁵⁶ Giorgio Costamagna (*COSTAMAGNA* 1961, p. 49) sostiene infatti che «Il confronto tra gli strumenti trascritti nel cartolare e quelli contenuti nel manuale convince che le differenze tra le due redazioni vertono, in sostanza, su due serie di elementi fondamentali: le “publicationes” e la “lineatura”, che troviamo indicate con la massima precisione nei primi e molto irregolarmente nei secondi. Dalle differenze, come si è visto, derivano importanti conseguenze, determinate dal fatto che nel caso della mancanza degli accennati elementi diveniva impossibile estrarre la “charta” nelle forme consuete». Questa considerazione lo induceva a

valore che lo studioso riconosce solo alla stesura sul cartolare, mentre quella sul manuale per svolgere la stessa funzione di matrice di originali e ottenere analogo valore giuridico deve essere adeguatamente completata. La condizione dei cartolari, così ricchi, come si è visto, di abbreviature assolutamente imperfette – nella migliore delle ipotesi per quanto concerne proprio le *publicationes*, almeno fino a gran parte del secolo XIV –, ma perfettibili attraverso percorsi diversi, prefigura invece un valore giuridico attribuibile anche alle notule purché contengano, se non in se stesse almeno grazie al contesto in cui sono inserite (esattamente come molte abbreviature), tutti gli elementi che consentono il completamento e quindi l'estrazione in *mundum*. E la lettura delle notule rende evidente che in realtà le *publicationes*, in particolare le date topica e cronica e i testimoni, non risultano in queste meno complete di quelle presenti sui cartolari, con i dovuti rinvii al documento precedente in caso di identità degli elementi, ed è altrettanto semplice stabilire che la lineatura è sempre aggiunta anche sui manuali qualora da questi siano prodotti originali o cassati documenti, anche se necessariamente l'estrazione in *publicam formam* è segnalata nel margine delle notule con la sigla *F* o attraverso altre indicazioni, essendo la barratura dei documenti con linee oblique parallele usata per segnalare il passaggio del documento sul cartolare. Infine anche un'attenta analisi della scrittura e dell'inchiostro non rivela, in genere, tracce di completamenti successivi delle *publicationes* sulle notule da cui sono stati estratti originali.

Un esame approfondito dei cartolari già considerati dallo stesso Costamagna, in particolare di quelli di Corrado di Castello di Rapallo e di Angelino Leonis di Diano, entrambi dell'inizio del secolo XIV⁵⁷, tra le cui pagine si trovano legati interi fascicoli di manuale, rivela caratteristiche analoghe, non trovandosi tracce di integrazioni sulle notule non passate sul cartolare e, proprio per questa ragione, da considerarsi alla stregua delle abbreviature. Le redazioni sul manuale, pur non completate, sono infatti entrate a far parte a pieno titolo del cartolare stesso e con pari valore, come segnala la

porsi due quesiti fondamentali « se cioè la redazione sul manuale fosse obbligatoria e quale fosse il valore giuridico di quest'ultima ».

⁵⁷ ASGe, *Notai Antichi* 138 e 256: in entrambi sono inseriti fascicoli di manuale. Giorgio Costamagna (COSTAMAGNA 1961) descrive questi cartolari e quelli, analoghi, di altri due notai attivi nella seconda metà del secolo XIII, instaurando un raffronto tra la successione degli stessi atti nei cartolari e nei manuali e offrendo una serie di esempi del testo di documenti allo stadio di notula e di abbreviatura.

cartulazione che, scavalcando le carte dove si trovano notule tutte trasformate in abbreviature, marca viceversa quelle i cui documenti non hanno compiuto lo stesso percorso.

Si può quindi concludere che la redazione sul manuale, pur rispondendo a esigenze di ordine pratico, raggiunge un valore giuridico pari a quello delle abbreviature – tanto da consentire l'estrazione da questa di documenti in *publicam formam* –, pur risultando superata nel momento in cui si procede all'abbreviatura sul cartolare, ragione che ha determinato la perdita della maggior parte dei manuali. Si modificano quindi, almeno in parte, le conclusioni a cui è giunto Giorgio Costamagna secondo il quale, al contrario, la redazione sul manuale non godrebbe di valore giuridico a causa dell'incompletezza delle singole notule alle quali tale valore può essere attribuito solo attraverso quel completamento che le rende unità assolutamente autonome.

Il quadro che emerge dall'analisi dell'intero complesso delle redazioni preliminari dell'*instrumentum* consente quindi di verificare come il cartolare nei secoli XII-XIV si possa considerare il cardine e l'elemento centrale delle fasi preparatorie del documento privato, incarnando l'ideale universo della produzione di ogni notaio: in astratto però perché nel concreto, come si è detto, il professionista costruisce un complesso documentario che solo nella sua interezza dà senso compiuto alle singole unità e che si allarga anche al di fuori del cartolare, spesso riconoscibile come l'elemento unificatore di una produzione disseminata tra lo stesso, il manuale ed eventuali fogli sciolti inseriti tra le sue carte o conservati insieme a questo. Guida di grande utilità per un'esatta quantificazione e identificazione di ogni complesso documentario del notaio è la rubrica-indice, talvolta legata al cartolare stesso, talaltra, e forse più frequentemente, redatta su un fascioletto a sé stante, un sistema che, risultando più esposto alla dispersione, ci impedisce di quantificare la frequenza del ricorso a questo tipo di sussidio, che permette di riconoscere ogni atto attraverso l'indicazione dei nomi dei contraenti, il tipo di negozio e la collocazione.

La caratteristica irrinunciabile è che ogni redazione, a qualsiasi livello si trovi (notula o abbreviatura), sia a un grado di definizione tale da rendere possibile l'estrazione di *instrumenta* in qualunque momento e da parte di chiunque sia autorizzato a farlo.

La tenuta del cartolare, l'auspicato grado di completezza e gli atteggiamenti comuni che definiscono elementi sostanziali e strumenti gestionali sono gui-

dati forse da indicazioni dettate dal Collegio notarile, forse da norme statutarie di cui purtroppo è andata perduta ogni traccia. All'obiettivo ultimo di conservare presso il notaio protocolli contenenti le redazioni di tutti i documenti rogati in forma quanto più possibile completa in ogni parte, condizione preliminare allo slittamento del concetto di originalità dal *mundum* al cartolare, sembrano tuttavia opporsi ostacoli di ordine eminentemente pratico, costituiti in primo luogo dai ritmi lavorativi di questi professionisti, spesso frenetici, collegati all'imprescindibile obbligo per il rogatario di scrivere di proprio pugno tutte le redazioni preliminari di ogni documento, senza potersi limitare, qualora si renda necessario, a sovrintendere al lavoro di altri e quindi a farsene garante, situazione che si verifica, invece, in fase di realizzazione del *mundum*⁵⁸.

Quest'obbligo rende difficile, se non impossibile, quasi per tutti i notai procedere a una costante tenuta del cartolare omogenea e coerente, come presumibilmente voluto in sede normativa, spingendoli piuttosto a trattare le singole imbreviature senza considerarle unità autonome e concluse in se stesse, se non (ma solo potenzialmente) nel corso del Trecento, quando, come si è detto, i cartolari, pur presentando molte stesure incomplete o addirittura carte bianche, sono organizzati in modo tale da rendere sempre possibile un'eventuale redazione integrale di ogni atto e quindi, sempre in linea teorica, di tutto il protocollo, come dimostrato dall'attenzione rivolta alla parte escatocollare, sempre perfetta di ogni elemento a fronte di testi a livello di compiutezza differenziati.

Le assenze più rilevanti, significative e costanti in tutti i cartolari sono tuttavia quelle del *signum* e della sottoscrizione del notaio, elementi indispensabili e assolutamente primari per l'attribuzione della *fides* al documento, oltre che una delle *publicationes*. Si segnala infatti l'assenza dello stesso nome del rogatario sulle singole imbreviature, indicato in genere una volta per tutte in apertura del protocollo⁵⁹ in un contesto assolutamente variabile, ca-

⁵⁸ Assolutamente eccezionali sono gli interventi di notai diversi dal rogatario e sostanzialmente limitati a completamenti resi possibili dall'esistenza di una redazione preliminare del documento: un esempio è fornito dal cartolare del notaio Giovanni di Giona di Portovenere, in cui un'imbreviatura interrotta dopo l'invocazione è stata completata in un secondo tempo da una mano diversa nello spazio lasciato bianco, senza tuttavia che l'assenza di lineatura e di qualsiasi altro tipo di indicazione consenta di supporre che il completamento sia avvenuto in funzione dell'estrazione in *mundum*: *Giovanni di Giona di Portovenere*, p. CCCLXXXIX.

⁵⁹ Non è infrequente che il nome compaia solo o anche sulla carta finale del cartolare: *Explicit cartularius Ursonis notarii. M^oCCXXVII* (ASGe, *Notai antichi* 16/II; si veda anche *Mostra storica* 1964, tav. XVI).

ratteristica che spesso rende possibile l'attribuzione dei cartolari o dei frammenti privi della carta iniziale solo ricorrendo a eventuali riferimenti al nome del notaio interni alle stesse imbreviature. Sembra invece lasciata al rogatario la scelta di esemplificare una volta per tutte all'inizio del cartolare o, al più, a ogni cambio d'anno, la sottoscrizione abitualmente usata negli originali, facendola precedere, come in quelli, dal *signum* (un esempio: [SN] *Ego Iachinus Nepitella de Bisanne notarius rogatus scripsi*⁶⁰) oppure optare per la semplice attribuzione del cartolare, senza neppure procedere alla riproduzione del *signum*: *Cartularius instrumentorum compositorum manu ...*, a cui segue la specificazione dell'anno di riferimento⁶¹.

L'evidente mancanza dell'obbligo di indicare almeno una volta all'interno del cartolare *signum* e sottoscrizione induce a ritenere che dovesse sussistere un altro vincolo, imposto con ogni probabilità dal Collegio, consistente nel deposito di una sottoscrizione, completa del *signum*, presso il Collegio stesso da parte di ogni notaio operante in ambito cittadino. Quest'organismo era infatti in grado di offrire tutte le garanzie necessarie per la conservazione di un campione del più importante elemento distintivo dei notai, garantendo così la possibilità di operare in qualsiasi momento e in caso di necessità un confronto con un esemplare del quale non poteva essere messa in dubbio la genuinità e nello stesso tempo di garantire, attraverso la *comparatio litterarum*, la riconoscibilità di ogni prodotto scrittorio dei singoli notai⁶².

⁶⁰ ASGe, *Notai Antichi* 60/I; si veda anche *Mostra storica* 1964, tav. XXV. Pochi notai raggiungono il grado di precisione di Leonardo de Garibaldo (*ibidem*, *Notai Antichi* 210/II, f. 1r) che, dopo avere indicato l'anno (1314) a cui si riferiscono i documenti e dato conto della lineatura, aggiunge: *Hoc est enim infrascriptum meum consuetum et solitum signum cum infrascripta eius subscriptione quo et qua utor in instrumentis publicis per me in formam publicam scriptis, compositis ac etiam extractis ut infra: (SN) Ego Leonardus de Garibaldo, sacri Imperii notarius, interfui, rogatus scripsi.*

⁶¹ All'indicazione dell'anno iniziale viene spesso aggiunta quella dei seguenti di volta in volta o in un unico momento quando il cartolare è terminato: *Hoc cartularius est Angelini Leonis de Diano notarii, in quo scripta sunt omnia instrumenta composita manu ipsius Angelini in millesimis CCC^o XV^o, XVI^o, XVII^o, XVIII^o, XVIII^o, XX^o, XXI^o, XXII^o. Et primo incipit millesimo CCC^oXV^o (ibidem, *Notai Antichi* 256). I notai non sembrano trattare diversamente i manuali, sul frontespizio dei quali si leggono le stesse indicazioni: *Manuale instrumentorum compositorum manu Conradi de Castello de Rappallo notarii. M^oCCC^o septimo, indictione quarta, incipiendo de mense madii (ibidem, *Notai Antichi* 138, nel quale sono inserite parti del manuale).**

⁶² Poteva trattarsi di qualcosa di analogo ai *libri matricole* di cui ci sono conservati esemplari tardi, come per esempio a Como, Sondrio e Bellinzona: Como, Archivio di Stato, *Liber*

Sempre sulla prima carta del protocollo il notaio può, a discrezione, dare conto di eventuali indici e della lineatura utilizzata⁶³, anche se sembrano esistere usi comuni (linee oblique parallele a segnalare le estrazioni, incrociate o a spirale per visualizzare i documenti cassati e le annotazioni marginali di cui si è detto) che di fatto, qualora il notaio vi si adegui, rendono quasi superflua questa segnalazione.

A proposito dei documenti cassati, mentre nei più antichi cartolari questa procedura sembra investire le imbreviature in cui si sono verificati errori del notaio⁶⁴ o contratti di varia natura rescissi perché è venuto meno l'accordo tra le parti, già all'inizio del Duecento le imbreviature cassate riguardano praticamente sempre obbligazioni di varia natura: prestiti, mutui, depositi, pagamenti dilazionati, *acomendaciones*. Nel margine di questi, contestualmente alla cassatura, i notai registrano la motivazione, consistente in una comune deci-

matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum (sul quale si veda MANGINI 2007); Sondrio, Archivio di Stato, *Archivio diplomatico* 4; Bellinzona, Archivio cantonale, *Archivio notarile* 2754. Per l'area ligure si ricordano le sottoscrizioni di 83 notai apposte di seguito agli statuti di Sarzana del 1473, sulla base di quanto stabilito dagli stessi, come si legge nella formula *Subscriptiones in quibus continentur signa et manus notariorum matricule Sarzanensis iuxta dispositionem presentium statutorum* che le precede: Firenze, Archivio di Stato, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, n. 823 (su questo si veda ROCCATAGLIATA 2011).

⁶³ *Cartularius instrumentorum compositorum manu Simonis Vataccii de Predono notarii, MCCLXXXI, diebus mensibus et oris ... prout inferius continetur. Omnia instrumenta huius cartularii scripta sunt per abecedarium, inquire abecedarium et invenies omnia instrumenta que volueris in quolibet Omnia vero instrumenta huius cartularii in quibus est tirata linea una sunt extracta, scilicet hoc modo /; omnia alia vero instrumenta huius cartularii que sunt canzelata pluribus lineis hac forma /// sunt cassata, alia vero in quibus non est aliqua linea non sunt extracta nec cassata nec canzellata*: ASGe, *Notai Antichi* 40/I, f. 1r; *Mostra storica* 1964, tav. XXVI.

⁶⁴ Spesso l'annullamento di imbreviature per errori del notaio è segnalato nel margine con la semplice indicazione *Cassatum*; in altri casi le ragioni dell'annullamento vengono specificate dal notaio in margine. Si vedano per esempio i cartolari di Nicolò della Porta, che, accanto a imbreviature cassate, annota: *Cassum quia error fuit o Alibi est et ideo cassum* (ASGe, *Notai Antichi* 68/I, f. 67r; 20/I, f. 86r). Si veda anche: FERRANDO BONGIOANNI - CATTANEO CARDONA 1980. Analogamente il notaio Bartolomeo Fornari (ASGe, *Notai Antichi* 30/II, f. 52r): *Cassata quia posita est ante in isto cartulario*. Può accadere che il notaio incorra in errore anche per rimediare ad uno precedente, come Marino de Marino che nel suo cartolare (*ibidem*, *Notai Antichi* 9), risalente al 1272, cassa un documento a f. 11v, invece di un altro a f. 12r. A margine del primo scrive: *Cassatum est errore presens instrumentum dotale quia non debebat cassari et ideo linee que sunt tracte per dictum instrumentum trahi non debebant, sed est firma sicut erat ante presentem cassationem, quia scriba cassare debebat instrumentum in quo Opicinus debebat redere libras CC et loco eius cassatur presens et ideo non est cassatum nec pro cassato haberi debet*.

sione delle parti a seguito dell'avvenuto pagamento: *Cassa de voluntate partium* o *Cassa est quia solutum est debitum*⁶⁵, completata, già a partire dai primi decenni del secolo XIII, prima occasionalmente poi con sempre maggior frequenza, con l'elenco dei testimoni, ai quali si affianca anche la data, elementi che definiscono l'annotazione come una sorta di imbreviatura di una quietanza, che non sarà mai svolta in *mundum*, perché di fatto l'annullamento dell'obbligazione non rende necessaria la prova dell'avvenuto pagamento. Il ricorso a questo procedimento è preferito dalle parti rispetto alla redazione di una vera e propria quietanza perché risulta di certo più semplice e veloce, ma probabilmente soprattutto perché meno oneroso. La stessa valenza dal punto di vista giuridico si deve riconoscere tuttavia alla semplice operazione di cassatura de *voluntate partium*, anche in assenza di data e testimoni, perché comunque sancisce l'annullamento dell'impegno⁶⁶.

Una svolta decisa nella prassi redazionale del documento privato genovese si verifica alla fine del XIV secolo e rappresenta la naturale 'evoluzione' delle modalità di predisposizione delle stesure preliminari già osservate nel corso dello stesso secolo, che del mutamento costituiscono pertanto il presupposto e l'ideale premessa.

La fase di passaggio dall'uno all'altro sistema è ben rilevabile nel cartolare di uno dei più importanti, attivi e longevi cancellieri comunali della seconda metà del Trecento, Antonio di Credenza⁶⁷. Impegnato anche come redattore del secondo volume dei *libri iurium*⁶⁸, il notaio trova comunque il tempo di svolgere, quasi per diletto, un'episodica attività di rogatario di documenti privati soprattutto per amici e personaggi politici con i quali entra in contatto. Il suo protocollo, iniziato nel 1376, al ritorno da un viaggio a Cipro

⁶⁵ Sono decisamente minoritari i casi di documenti cassati per volontà delle parti per ragioni diverse rispetto all'avvenuto pagamento. Un esempio si può leggere nel cartolare di Bartolomeo Fornari del 1257 (ASGe, *Notai ignoti* 3, ff. 21r e 36v) dove, accanto a imbreviature cassate con linee ondulate, il notaio scrive: *Cassa est et non testata quia partes inde fuerunt in discordia e Cassata et non testata quia partes non fuerunt concordas*. Non si riscontra l'uso di segni particolari per indicare imbreviature cassate per motivi diversi dalla volontà delle parti né si opera una distinzione in questo senso nei cartolari in cui si dà conto della lineatura utilizzata.

⁶⁶ La stessa procedura è usata anche a Roma nel XIV secolo: *Lorenzo Staglia*, p. XVII. Su questa prassi, come sistema alternativo alla restituzione alla controparte dell'originale inciso dell'obbligazione si veda anche: CALLERI - PUNCUH 2002, pp. 284-287.

⁶⁷ Sulla sua attività di cancelliere si veda MAMBRINI 2009; SAVELLI 1990.

⁶⁸ *Libri Iurium*, II/2, 3.

– come egli stesso dichiara nella prima carta del registro –, probabilmente in veste di ambasciatore del Comune, si protrae fino al 1418, con apporti di poche unità nel corso di ogni anno, per un totale di 145 documenti⁶⁹.

Già dalle prime carte si evidenzia una tecnica redazionale, non molto difforme da quelle descritte per il secolo XIV, che caratterizza tutta la sua produzione. Vi si leggono infatti documenti a diverso livello di compimento:

1) imbreviature scritte integralmente in un unico momento, senza alcuna formula ecceterata, in tutto e per tutto identiche agli esemplari consegnati alle parti – sempre fatta eccezione per la sottoscrizione del notaio –, che recano nel margine l'indicazione *Extractum*⁷⁰;

2) altre, che pur essendo, come le prime, perfette dal punto di vista testuale, rivelano tuttavia due diversi interventi; il completamento è di fatto avvenuto solo in un secondo tempo, con alta probabilità al momento della richiesta del *mundum*, sicuramente rilasciato come si legge nel margine (*Extractum*), quando il notaio ha perfezionato il testo, contenente nella prima fase solo la parte iniziale, alcune parole guida all'interno della pagina bianca e l'escatocollo. I due diversi stadi sono segnalati soprattutto dalla depennatura delle stesse parole guida, che al momento dello scioglimento del testo non avevano trovato adeguata collocazione, e da alcune linee verticali tracciate per annullare lo spazio bianco in eccesso prima della parte escatocollare⁷¹;

3) altre ancora rappresentano la prima fase delle redazioni appena illustrate, dove alla parte iniziale, corrispondente generalmente all'enunciazione dei nomi delle parti e del dispositivo, segue ampio spazio bianco, interrotto dall'inizio, appena accennato, di alcune formule, collocate all'interno dello specchio di scrittura o, più frequentemente, nel margine, e dalla parte escatocollare che, nei casi fin qui esaminati, si presenta sempre assolutamente completa di data topica, definita fino all'indicazione della stanza all'interno della quale il contratto è stato stipulato, data cronica ed elenco dei testimoni⁷²;

⁶⁹ ASGe, *Notai Antichi* 411.

⁷⁰ Tav. VII: *ibidem*, ff. 5v-6r.

⁷¹ Tav. VIII: *ibidem*, f. 64r.

⁷² Tav. IX: *ibidem*, ff. 7v-8r. Nel caso di cinque procure, redatte ai ff. 14-20, la prima è compilata in forma completa tutta in un unico momento, anche se posteriore alla scritturazione della parte escatocollare, come attestato dallo spazio bianco di un'intera pagina che la precede, mentre le altre quattro, dopo l'esplicitazione della parte del dispositivo che diverge rispetto alla precedente, fanno riferimento a questa per il completamento, come suggerisce l'annotazione marginale: *ut precedens*.

4) un ultimo livello redazionale, che diviene più frequente con il passare degli anni, è costituito da un abbozzo di testo limitato a poche parole iniziali, corrispondenti alla formula invocativa e all'intitolazione, cui segue spazio bianco commisurato ad un eventuale completamento; a margine si legge il tipo di negozio⁷³.

La caratteristica comune a tutti i documenti di livello redazionale più ridotto è di essere marcati da una numerazione progressiva in numeri romani che sembrerebbe rimandare a una fonte alla quale attingere nel caso si renda necessario un eventuale completamento. L'esistenza, accanto al cartolare, di un altro complesso documentario, riconoscibile in una filza, è peraltro segnalata dallo stesso Antonio di Credenza nella *rubrica o repertorium*, compilata nelle ultime carte del protocollo, attraverso la quale tutta la sua produzione ritrova, almeno potenzialmente, unitarietà. Vi si leggono infatti chiari riferimenti a un *foliacium*, nel quale sarebbero contenuti documenti non presenti nel cartolare⁷⁴ e, soprattutto, un'annotazione che sembra attribuire a questo pari dignità rispetto al cartolare stesso: «Et est sciendum quod quedam et multa instrumenta que non sunt extensa in presenti cartulario extensa reperiantur in foliatio sive imbolio huic cartulario alligato»⁷⁵.

La filza o *foliacium*, che in questa fase sostituisce il manuale, consiste in un insieme di fogli o bifogli sciolti, piegati in due in senso verticale, contenenti ciascuno la redazione di uno o più documenti. Alla filza viene data consistenza unitaria attraverso una cordicella di canapa munita di un puntale metallico per mezzo del quale tutti i fogli sono 'infilzati' nella parte centrale; per salvaguardare i fogli esterni sono utilizzati due piatti di pergamena, al centro dei quali viene fissata con un nodo la cordicella. Si può con buona probabilità ipotizzare che si faccia ricorso a questo tipo di condizionamento nel momento in cui si presume di non dover più estrarre originali o quanto

⁷³ Tav. X: *ibidem*, f. 77r.

⁷⁴ Annotazioni relative alla presenza di abbreviature contenute in *foliatio* si trovano anche a margine di alcuni documenti nel cartolare: f. 121r (*ibidem* 127). A f. 126 si legge: *Est extensum in foliatio* e effettivamente nella filza il documento appare in forma estesa. A f. 134v, sempre nel margine, il notaio ha annotato l'estrazione avvenuta direttamente dalla filza: *Est extensum in foliatio et inde extractum*.

⁷⁵ *Ibidem*, f. 140r. Un'analoga annotazione si legge a f. 143r, l'ultima del cartolare: *Nota quod plura ex dictis instrumentis sunt extensa in foliatio superius aligato dato quod non sunt extensa in cartulario isto*.

meno esista una bassissima possibilità, risultando impossibile procedere più volte alla ricomposizione della filza senza danneggiare in modo evidente la parte dei fogli circostante il foro, prodotto già prima della scritturazione, che lo scavalca: difficile però immaginare quale potesse essere il sistema di tenuta dei fogli nella fase di pieno utilizzo e in quella in cui, sia pur con una frequenza sempre più ridotta, si continua a farvi ricorso.

Per tornare al cartolare di Antonio di Credenza, la fortunata individuazione di una filza di atti pubblici del cancelliere, all'interno della quale è stato possibile enucleare una serie di documenti privati⁷⁶, originariamente costituenti un'unità a sé stante, ha reso evidente la correlazione tra la numerazione che contrassegna i singoli documenti di questa e quella progressiva che caratterizza gli atti appena abbozzati e alcune abbreviature completate solo in un secondo momento nel cartolare⁷⁷. Attraverso questa numerazione si instaura così una stabile correlazione tra l'una e l'altro, che li rende di fatto perfettamente equivalenti.

Risulta quindi evidente che, pur mantenendo il cartolare ancora la funzione di contenitore privilegiato e di strumento di unificazione della produzione del notaio, le redazioni sulla filza possono affiancarsi a quelle sul cartolare, sostituendosi a queste a tutti gli effetti con una libertà e una frequenza ben maggiore rispetto al passato, consentendo ad Antonio di Credenza di ricorrere indifferentemente all'una o all'altro e di sanzionarne la perfetta equivalenza.

Da qui all'abbandono progressivo, ma generalizzato a partire dagli anni Trenta del XV secolo, del cartolare in favore della filza – che viene ad assommare in sé le funzioni del cartolare e del manuale –, il passo è breve. La forza di quest'ultima risiede in primo luogo nella possibilità di gestire autonomamente ogni singola abbreviatura: il notaio gode così della possibilità di velocizzare il lavoro, evitando, nella maggior parte dei casi, una fase di scritturazione (si passa pertanto da una triplice a una duplice redazione) dal momento che il ricorso a una seconda redazione preliminare al *mundum* può essere limitato a situazioni particolari, in primo luogo ad azioni giuridiche più complesse o meno usuali. Risulta estremamente facile, infatti, sostituire un solo foglio qualora la prima stesura non risulti soddisfacente, mentre la tenuta del cartolare impone un assoluto rigore, richiedendo una redazione definitiva e

⁷⁶ ASGe, *Archivio Segreto* 3021. Ringrazio Francesca Mambrini per avermi segnalato la presenza di atti privati in questa filza.

⁷⁷ Tav. XI: *ibidem*, *Archivio Segreto* 3021, n. 31.

non più modificabile di ogni documento e lasciando di fatto al notaio la libertà di procedere in forma succinta e incompleta solo nella scritturazione delle azioni giuridiche più semplici e ripetitive. Un vantaggio aggiuntivo consiste nella possibilità di mantenere, con uno sforzo decisamente inferiore rispetto all'impegno richiesto da una redazione su registro, un ordine cronologico rigoroso, anche se estremamente labile, trattandosi di singoli fogli, tra i quali è inoltre facile introdurre fraudolentemente documenti falsi, se non sono adeguatamente tutelati da una conservazione sicura: lo rilevano i revisori dei capitoli delle arti che nel 1470 provvedono a nominare due notai con l'incarico di sovrintendere a tutte le operazioni relative alle procedure di riordino e inventariazione dell'archivio notarile nonché di estrazione di atti, ma anche di vigilare «quod scripture, cartularia et instrumenta notariorum defunctorum inter privatas personas sparsa discrimina sepe atque fraudes recipere possunt, ubi quandoque compertum est falsa instrumenta fuisse inserta in foliis notariorum quia certum custodem ac administratorem non habebant»⁷⁸.

Il condizionamento in filza, anzi l'uso di fogli non legati, rende infine possibile accelerare le procedure di estrazione degli *instrumenta*, come rimarcano gli stessi notai, quando opponendosi, nel XVII secolo, alle rinnovate e pressanti richieste del governo di tornare all'uso del cartolare, fondano la loro esigenza di continuare a servirsi della filza anche sulla possibilità di estrarre in parallelo più originali a opera di collaboratori diversi, che hanno modo di lavorare contemporaneamente attingendo ai singoli fogli, soluzione che la rigidità strutturale del registro non avrebbe consentito⁷⁹.

Le filze non sono mai state oggetto di studi specifici né tantomeno di analisi finalizzate alla definizione delle tecniche redazionali⁸⁰. In questa oc-

⁷⁸ PUNCUH 1966, p. 303.

⁷⁹ ASGe, *Notai ignoti* 241, del 23 marzo 1652, in cui i notai all'obiezione degli organi di governo relativa alla possibilità di perdere con facilità qualche carta ribattono che *ogni scrittura ha il suo numero et è registrata nella pandetta* e che inoltre nel caso di uso del cartolare *si correrebbe il risico che fosse portato via il libro intiero e così d'un male se ne farebbero molti*; si veda anche *Catalogo della mostra* 1994, pp. 553-557. Già nel 1536 il governo genovese aveva tentato di forzare i notai alla redazione degli atti su registro e di imporre l'apposizione della sottoscrizione, stabilendo che il notaio *intra mensem a die rogati instrumenti teneatur describere et seu describi facere fideliter sine cassaturis in libro seu cartulario bene composito, numero cartarum et per quinterna distincto et non amplius illa conservare in foliis*, senza ottenere però risultati apprezzabili: ASGe, Biblioteca, *Manoscritti* 4, p. 243; *Catalogo della mostra* 1994, p. 551.

⁸⁰ Qualche cenno si legge in SINISI 1997, pp. 105-107.

casione è stato possibile procedere solo a un'indagine a campione (peraltro anche piuttosto limitata) che ha consentito di verificare un'estrema varietà di comportamenti, sui quali incide fortemente – qui in modo forse ancora più evidente rispetto al passato – la propensione personale del notaio a una maggiore o minore precisione. Si continua comunque a riscontrare la presenza di redazioni a livelli di compimento assolutamente diversificati, che nella maggior parte dei casi richiamano più direttamente la stesura sul manuale, ricchi come sono di correzioni, cassature e aggiunte denotanti la natura di prima redazione, mentre continua a permanere l'uso di lasciare ampi spazi bianchi, a margine dei quali si leggono formule solo accennate, che possono essere svolte in un momento successivo. I notai non cessano invece di mantenere un'attenzione costante nei confronti della segnalazione dell'avvenuta estrazione in *mundum*, scrivendo nei margini – talvolta anche in quello superiore – *Extractum*, usuale già nel Trecento, o il più completo *Extractum in publicam formam*. In linea generale si coglie il ricorso a procedure sempre più elastiche e innovative – quali la possibilità che persone diverse (un aiutante? un altro notaio?) intervengano nella redazione dell'abbreviatura –, ma di difficile definizione, soprattutto allo scopo di collegarle a diversi atteggiamenti che i notai vengono assumendo: analisi che sarà possibile compiere solo a seguito di un'ampia indagine fondata sull'esame di un elevato numero di esemplari che consenta anche di cogliere l'evoluzione di questo nuovo sistema di produzione dell'*instrumentum*.

In conclusione, le tecniche redazionali del documento privato elaborate dal notariato genovese e le soluzioni adottate sembrano essere state influenzate in primo luogo da spinte determinate da ragioni di ordine eminentemente pratico. La vocazione a un'attività economica rivolta al commercio marittimo del comune ligure richiede al notariato l'individuazione di soluzioni atte a gestire, senza un eccessivo dispiego di tempo ed energie, anche un numero decisamente elevato di azioni giuridiche, collegate in grande percentuale all'attività mercantile, come, in primo luogo, i mutui, i prestiti marittimi, le *acomendaciones*, e le procure delle quali peraltro meno frequentemente le parti procedono alla richiesta dell'originale.

Le modalità di redazione e di gestione dei cartolari genovesi, e soprattutto delle filze, sembra però contrastare decisamente con la propensione della dottrina a considerare, a partire dal XIV secolo, *originalis scriptura* la redazione contenuta nel protocollo, sebbene ogni documento non sia completato con il *signum* e la sottoscrizione, poiché «in eo continetur intitulo

in principio libri cum signo notarii, que referentur ad omnes contractus ibi descriptos »⁸¹; la redazione sul cartolare sembra, nel contempo, offrire maggiori garanzie di genuinità rispetto all'emplare consegnato alle parti, tanto che nel caso di contestazione « potius est credendum libro notarii »⁸². I protocolli genovesi non paiono presentare le condizioni adatte a garantire la certezza dell'appartenenza a un preciso rogatario, identificabile attraverso il *signum* e la sottoscrizione, in considerazione dell'irregolare registrazione di questi elementi sulla prima carta, per non parlare delle filze che potrebbero offrire una simile garanzia solo attraverso la sottoscrizione di ogni foglio, se non addirittura di ciascun documento: in questo senso si esprime il giurista Baldo, sostenendo « scriptura tabellionis non dicitur perfecta, nisi ea subscripta, scilicet a tabellione, unde dicunt doctores quod imbreviaturae quae in iure appellantur schedae non probant ubi non est subscriptio tabellionis »⁸³.

Non ci si può, inoltre, sottrarre quantomeno al dubbio che molti cartolari fossero conservati in fascicoli sciolti, forse mai rilegati fino all'epoca moderna: non si riescono a spiegare in altro modo, a mio avviso, gli effetti del bombardamento navale francese del 1684, che ha provocato danni di cui ancora oggi sono ben visibili le conseguenze. Molti protocolli sono stati scompaginati e i fascicoli sparsi assemblati, com'è noto, con scarsa accuratezza, sostanzialmente sulla base di alcune caratteristiche codicologiche – in primo luogo le dimensioni –, senza badare più di tanto all'identità della mano e alla consequenzialità della numerazione delle carte, con il risultato che in un unico registro sono spesso raccolti fascicoli appartenenti a cartolari di due o più notai. La violenza dello spostamento d'aria (perché di questo deve essersi trattato) può certamente avere provocato la disseminazione di fascicoli non rilegati, e la successiva confusione tra prodotti di notai differenti, ma difficilmente avrebbe avuto come esito la completa distruzione delle legature, senza danneggiare irrimediabilmente i fascicoli, anzi lasciandoli, in molti casi, intatti o quasi; la stessa sorte è toccata a un certo numero di fogli

⁸¹ PAULI CASTRENSIS, II, n. 195, f. 89. Nel secolo seguente un giurista lombardo, Lanfranco da Oriano, attribuisce *plena fides* a una scrittura redatta su un bastardello poiché in questo *essent omnia requisita in instrumento, puta signo tabellionis et eius subscriptio, anno Domini, inditio* etc.: LANFRANCI DE ORIANO, f. 104.

⁸² BARTOLUS A SAXOFERRATO, in D.2,13.6, I. Si quis ex argentariis, D. De edendo, f. 77.

⁸³ BALDI UBALDI, ff. 72v-73r, in C.4,21.17,1. A Genova solo nella seconda metà del XVI secolo i documenti imbreviati nelle filze incominciano a essere completati con la sottoscrizione del rogatario.

o gruppi di fogli, che, volati letteralmente via dai fascicoli di cui facevano parte, sono stati spesso ricomposti all'interno di altri in modo disorganico. Non si deve poi dimenticare che i cartolari genovesi sono composti da quaderni cartacei, motivo in più per escludere un impatto particolarmente violento, che avrebbe certamente arrecato guasti rilevanti a un supporto così fragile: i danni subiti dall'archivio potrebbero quindi avere indotto a procedere alla legatura di tutti i fascicoli e a dare unità a elementi che fino a quel momento non l'avevano avuta, allo scopo di meglio salvaguardarli. L'uso di non procedere immediatamente al condizionamento in registro, diffuso anche al di là dell'esperienza genovese, come attesta il caso dei cartolari romani dei secoli XIV e XV, nei quali si segnalano situazioni di disordine analoghe a quella ligure provocate nel corso di rilegature a cui si è proceduto in epoca moderna⁸⁴, potrebbe essere stato determinato dalla necessità di procedere all'estrazione in *mundum* di documenti appartenenti a un arco cronologico piuttosto ristretto da parte di più notai o collaboratori/praticanti contemporaneamente, opportunità che il registro, come già rilevato, non offre e una delle caratteristiche che a Genova favoriscono il passaggio alla filza.

In altre realtà socio-economiche, dove i notai si trovano a gestire quasi esclusivamente contratti che sanciscono trasferimenti di beni e di diritti, regolano rapporti familiari e sociali o attengono alla giurisdizione civile, trattando solo marginalmente transazioni di tipo commerciale, presumibilmente la tenuta del cartolare ha potuto essere più accurata e con maggiore facilità i notai sono riusciti a conformare le imbreviature alle mutate esigenze.

Un chiaro segnale della consapevolezza da parte del notariato genovese della necessità di adeguarsi alle nuove istanze della dottrina giuridica si co-


⁸⁴ *Anthonius Goioli Petri Scepte*, p. XI: « I quaderni che compongono i protocolli, dopo le avventurose vicissitudini secolari di cui offrono testimonianza le condizioni di dilavamento e di usura dei fogli pervenutici, sono stati riuniti insieme disordinatamente nel '700: furono allora rilegati i quaderni dei vari notai del '300 e del '400 in confuse miscellanee, distribuiti talvolta in più codici; nell'ambito dei singoli quaderni è frequente una posposizione o un'inversione dei singoli fogli ». Sull'interesse nei confronti dei cartolari notarili romani è stato determinante il Convegno *Atti privati* 1983. L'uso di conservare i protocolli in fascicoli sciolti è attestato anche a Milano: ZAGNI 1982, pp. 44-46, dove peraltro i notai fanno precedere l'intestazione al primo atto dell'anno o la pongono all'inizio di ogni fascicolo e le carte dei fascicoli, anche se non rilegati, risultano numerate progressivamente, proprio al fine di procedere a un successivo condizionamento sulla base della primitiva organizzazione e di conferire a ogni gruppo una definita struttura e unitarietà.

glie nell'attenzione a produrre o a rendere possibile la produzione di imbreviature in tutto e per tutto identiche all'esemplare consegnato alle parti, che si è riscontrata nel corso del XIV secolo, mentre altrettanto non si può dire, come si è osservato, con il passaggio alla filza nel secolo seguente.


Non si deve quindi sottovalutare il peso della situazione genovese, come probabilmente di quella di altri centri caratterizzati da un'altrettanto vivace attività commerciale, su un certo grado di incertezza rilevabile tra gli stessi giuristi, come Bartolo che pur affermando che l'«*instrumentum quod notarius reddit parti non presumitur esse originale, sed originale remanere presumitur apud ipsum notarium*», lascia intendere con quel *presumitur* che questo concetto non è ancora stabilmente recepito⁸⁵. Analogamente Lanfranco da Oriano, dopo aver definito originale «*prima scriptura notarii, scilicet matrix seu protocollum vel imbreviatura*» sostiene che è «*improprie autem loquendo omnis scriptura quam notarius extrahit rogatus faciens fidem dicitur originale*», facendo emergere attraverso questa precisazione la persistenza di una, forse diffusa, difficoltà a riconoscere la caratteristica di originale alla prima *scriptura notarii*⁸⁶.

⁸⁵ BARTOLUS A SAXOFERRATO, f. 77.


⁸⁶ LANFRANCI DE ORIANO, f. 102.




Tav. I - Cartolare di Giovanni scriba. ASGe, Notai Antichi 1, f. 35v.




Tav. II - Cartolare di Rollandus Belmusti o Belmustus de Pelio. ASGe, Notai Antichi 151/1, f. 2r.




Tav. III - Notario Corrado di Castello, ASCe, *Notai Antichi* 138, ff. 4v-5r.




Tav. IV - Notaio Bartolomeo Fornari. ASGe, Notai Antichi 26/2, f. 186v.



Tav. V - Notaio Bartolomeo Fornari. ASGe, *Notai Antichi* 27, f. 101r.



Tav. VI - Notaio Bartolomeo Fornari. ASGe, *Notai Antichi* 27, f. 221v.



46

in id est per totum hunc tractatum...
per totum tractatum...
per totum tractatum...

Quod si quis...
Quod si quis...
Quod si quis...

Miles...
Miles...
Miles...

Quod si quis...
Quod si quis...
Quod si quis...

Quod si quis...
Quod si quis...
Quod si quis...

Quod si quis...
Quod si quis...
Quod si quis...

Quod si quis...
Quod si quis...
Quod si quis...

Quod si quis...
Quod si quis...
Quod si quis...


Quod si quis...
Quod si quis...
Quod si quis...

Quod si quis...
Quod si quis...
Quod si quis...


Quod si quis...
Quod si quis...
Quod si quis...

Quod si quis...
Quod si quis...
Quod si quis...

Tav. VII - Notaio Antonio di Credenza. ASGe, Notai Anticchi 411, ff. 5v-6r.




Tav. VIII - Notaio Antonio di Credenza. ASGe, Notai Antichi 411, f. 64r.



Tav. X - Notaio Antonio di Crenenza. ASGe, *Notai Antichi* 411, f. 77r.

Signa notariali nel medioevo genovese e italiano

I *signa* attraverso i quali nel Medioevo i notai contraddistinguono e diversificano i documenti attestano nella forma più immediata la posizione giuridica e i traguardi progressivamente raggiunti dalla categoria. Se si cerca di risalire all'origine del suo impiego e alle primitive caratteristiche, si deve considerare l'uso di *signa* o *signacula* con probabile funzione certificante nei documenti di epoca romana a cui fa riferimento la legislazione giustiniana, nei quali sono da riconoscere i segni caratteristici dei sottoscrittori che i giudici sono invitati a prendere in considerazione ai fini della *comparatio litterarum* in caso di querela di falso. Nei primi secoli dell'età medievale vuoti documentari importanti impediscono di avere a disposizione un ampio quadro, anzi solo i papiri ravennati attestano per i secoli VI e VII gli usi dei tabellioni. Questi si limitano a far precedere il proprio nome da un segno di croce, che successivamente viene utilizzato, nella stessa posizione, anche dagli scrittori dei documenti privati del *Regnum* per il periodo longobardo¹.



Il simbolo invocativo assume in quest'ambito certamente anche la valenza di elemento di riconoscibilità dell'identità personale dello scrittore,

* Pubblicato in: « Ego signavi et roboravi ». *Signa e sigilli notariali nel tempo*, a cura di A. ROVERE. Catalogo della mostra, settimana della cultura, 22 aprile 2010, Genova, Complesso monumentale di Sant'Ignazio, Genova 2014, pp. 3-65.

¹ Immagine da AMELOTTI - COSTAMAGNA 1975, p. 248.

accertabile attraverso il confronto grafico con altri prodotti documentari dello stesso – non diversamente peraltro dalla scrittura –, ma manca di altre caratteristiche essenziali atte a connotare nella direzione della giuridicità e dell'appartenenza a una categoria la figura del redattore del documento, rappresentando la croce il più comune segno grafico usato da tutte le tipologie di sottoscrittori, non ultimi i testimoni.

Nel cercare di annodare i fili di questo difficile percorso a ritroso, Giorgio Costamagna, avventurandosi su una strada quasi del tutto inesplorata², individua le suddette valenze (simbolo di giuridicità e di appartenenza a una categoria) nei *signa* che magistrati ravennati³



e ufficiali delle cancellerie dei merovingi prima⁴

² L'interesse di Giorgio Costamagna per l'origine e l'evoluzione del *signum* data già agli anni Cinquanta del secolo scorso: COSTAMAGNA 1950b; AMELOTTI - COSTAMAGNA 1975, pp. 243-254; COSTAMAGNA 1996; ritorna sull'argomento anche in COSTAMAGNA 1970, pp. 138-142, mettendo il *signum* personale del notaio in relazione con quelli utilizzati per gli atti emanati dal comune di Genova. Si occupa della lettura e della valenza del *signum* attraverso l'analisi di quello usato dai tabellioni romani PETRONIO NICOLAJ 1979. Prima di Giorgio Costamagna avevano trattato l'argomento in anni lontani GUIGUE 1863, e PETRELLA 1911: secondo la prima al *signum* degli scrittori delle *chartae* sarebbe da attribuire nella sostanza la semplice valenza di simbolo invocativo, mentre la seconda lo riconduce a quello giustiniano, senza tuttavia spiegare le modalità e i tramiti della derivazione.

³ Immagine in AMELOTTI - COSTAMAGNA 1975, p. 245.

⁴ *Ibidem*, p. 246. Nel caso della cancelleria dei merovingi e dei carolingi in questo *signum* si deve riconoscere in primo luogo un simbolo invocativo, un *chrismon*, tanto che viene tracciato come primo elemento del documento. Giorgio Costamagna ha ipotizzato che si tratti anche di un simbolo di categoria perché lo si ritrova ripetuto prima della formula *recognitionis*.



dei carolingi poi⁵




antepongono al proprio nome.

I *signa* di questi personaggi risultano infatti avere una caratteristica comune: sono costituiti da un complesso intreccio di linee, che si rifà a un unico modello, naturalmente diverso nei differenti contesti, ognuno dei quali produce quindi un simbolo esclusivo che, pur contenendo sempre un elemento invocativo al suo interno (sotto forma di croce quello dei magistrati; di note tironiane significanti il nome della divinità nelle cancellerie regie), è ben diverso e più complesso, e quindi più difficilmente riproducibile, rispetto ai semplici segni di croce. L'unicità del modello, al di là dell'inevitabile e, per certi aspetti, voluta personalizzazione del segno, lo carica però anche di altri e più sottili significati: innanzitutto definisce una

⁵ Immagine in *Paléographie latine* 1910, n. 41. Diploma di Carlo Magno del 781.

precisa e delimitata categoria di persone, la sola che può servirsi di quel simbolo identificativo, e, di conseguenza, precisa e qualifica la posizione giuridica di ogni appartenente alla stessa.

Nello stretto collegamento che attraverso la legislazione franca si viene a creare tra potere centrale e notai, sempre secondo Costamagna, sarebbe da ricercarsi la possibilità offerta a questi, siano essi notai del sacro palazzo o notai comitali, di utilizzare un *signum*, per la prima volta identificativo di tutti gli scrittori di documenti privati, che incomincia a fare la sua comparsa nel *Regnum* nella prima metà del IX secolo, proprio in corrispondenza con l'affermarsi della dominazione franca in Italia. In esso, come in quello utilizzato nella cancelleria carolingia, si può riconoscere una struttura comune in cui, al disopra del consueto *signum crucis*, che ne costituisce la base, è leggibile il sostantivo *notarius* scritto con segni tachigrafici⁶



Nessun'altro termine meglio di questo, tracciato, non lo si dimentichi, con caratteri conosciuti e utilizzati solo dagli scrittori della cancelleria e dai notai e che rappresenta l'essenza del simbolo, può definire la qualifica della persona e nello stesso tempo identificare l'intera categoria, che tale può essere in forza di un'unica fonte di legittimazione. Inoltre la posizione occupata dal *signum*, sia all'inizio del documento, sia prima della sottoscrizione, come avviene nei diplomi carolingi, ne sottolinea la valenza di simbolo invocativo.

Una sia pur rapida scorsa alle edizioni documentarie più recenti – si pensi in particolare alle *Chartae latinae antiquiores* e alle carte di Bergamo, entrambe corredate da pregevoli riproduzioni – nonché ai cosiddetti diplomatici messi in rete da alcuni Archivi di Stato, come quelli di Firenze e Lucca, fa emergere un panorama ben più diversificato rispetto alle risultanze dell'analisi di Giorgio Costamagna, inevitabilmente condizionate dalla scarsità di materiale di facile consultazione disponibile al momento per poter compiere un'indagine ad ampio spettro. Soprattutto tempi e modalità nell'ado-

⁶ Immagine in AMELOTI - COSTAMAGNA 1975, p. 249.

zione del *signum*, anche in rapporto all'estensione geografica, dovrebbero infatti essere indagati in modo più puntuale, come sarebbe da verificare su più vasta scala l'uso del *signum* speciale di modello notarile anche da parte di non notai, rilevato per Pisa e Lucca, forse interpretabile come un elemento di rappresentazione di appartenenza cetuale⁷.

È comunque certo che progressivamente nel corso del secolo XI la forma iniziale del *signum* si viene complicando con l'inserimento di ulteriori note tironiane nelle quali si leggono ora solamente il nome e la qualifica, come, ad esempio, in quello del notaio genovese *Bernodus*

The image shows a handwritten signature in a medieval script. It begins with a series of approximately eight horizontal loops on the left, followed by a vertical line that descends and then curves back up to the right. The main body of the signature consists of several tall, vertical strokes with some internal flourishes, ending in a long, sweeping tail that curves to the right.

*Bernodus notarius*⁸

ora il nome, la qualifica e la forma verbale *subscripsit*, come in quello del notaio-giudice Silverado

The image shows a handwritten signature in a medieval script. It starts with a series of horizontal loops on the left, followed by a vertical line that descends and then curves back up to the right. The main body of the signature consists of several tall, vertical strokes with some internal flourishes, ending in a long, sweeping tail that curves to the right.

*Silveradus notarius subscripsit*⁹


⁷ MASTRUZZO 2002.

⁸ Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 34; *Santo Stefano*, I, n. 58. Documento del gennaio 1027.


⁹ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 18; *Santo Stefano*, I, n. 40. Documento del febbraio 1018.

che ben sottolineano la consapevolezza del notaio nei confronti del ruolo svolto e della propria funzione.

Con l'inizio del secolo XII nel *signum* del notaio *Marchio* sembra di poter cogliere a Genova i primi segnali dell'abbandono della vecchia forma a favore di una diversa nella quale è da riconoscersi una delle più significative rappresentazioni della nuova realtà documentaria, l'*instrumentum*, prodotto di un notariato ormai dotato di una fiducia pubblicamente riconosciuta, la *publica fides*. *Marchio*, infatti, nel corso della sua lunga carriera, tra il 1121 e il 1124, opera una modifica del proprio *signum* tradizionale



nel quale si legge, in note tachigrafiche, *Marchio notarius*¹⁰, riducendolo a un elemento estremamente semplificato, costituito da un unico tratto verticale ondulato¹¹




¹⁰ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, n. 65; *Santo Stefano*, I, n. 100. Documento del giugno 1104.

¹¹ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 78; *Santo Stefano*, I, n. 112. Documento del gennaio 1136.

Il nuovo *signum* nella sua veste definitiva fa però la sua prima comparsa negli anni Trenta, caratterizzando il documento genovese e i suoi redattori almeno fino a tutto il Trecento e parte del Quattrocento: si incentra sul pronome *ego* variamente elaborato, anche in forme monogrammate, nel quale quasi sempre è inserita una croce.

Il momento di passaggio dall'uno all'altro *signum* deve essere ricercato in anni non molto lontani dal 1135, quando il giudice Arnaldo traccia un *ego* in nesso legato alla *e* con la quale inizia un secondo *ego* che introduce la sottoscrizione¹².



Sta di fatto che nel 1138 il percorso è totalmente compiuto: per la prima volta è attestato il nuovo *signum* tracciato su un lodo consolare dal notaio Bonvassallo¹³.



Costruito nel corso dei secoli sulla base di strutture grafiche diverse, in alcuni casi consente di individuare, collegato ad altri elementi, la probabile appartenenza a una scuola comune: è il caso dei *signa* di Giovanni Corvarino¹⁴

¹² ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 85; *Santo Stefano*, I, n. 124. Il documento risale al gennaio 1148, ma il *signum* è presente nella stessa forma già in uno del 1135: *Santa Maria*, n. 9.

¹³ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 80; *Santo Stefano*, I, n. 113. Documento dell'agosto 1138.

¹⁴ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 83; *Santo Stefano*, I, n. 120. Documento del febbraio 1145.

Rainerio ¹⁵

Filippo ¹⁶

e Giovanni *magister*, maestro di Giovanni scriba ¹⁷

¹⁵ Genova, Archivio capitolare di Santa Maria delle Vigne, n. 16; *Santa Maria*, n. 15. Documento del 26 giugno 1153.

¹⁶ Genova, Archivio capitolare di Santa Maria delle Vigne, n. 18; *Santa Maria*, n. 16. Documento del 2 giugno 1155.

¹⁷ Genova, Archivio capitolare di Santa Maria delle Vigne, n. 19; *Santa Maria*, n. 17. Documento del 30 giugno 1155.

tutti fortemente verticalizzati e caratterizzati da una *E* capitale sulla quale si innestano la *g* e la *o*¹⁸. Giovanni scribe si discosta in parte da questo modello, mantenendo tuttavia forti elementi di omogeneità che rendono il suo *signum* assimilabile a quello degli altri quattro notai; infatti pur non utilizzando la *E* come base all'interno della quale inserire le altre due lettere, ma sovrappo-
nendo la *E* e la *G*, con quest'ultima che contiene al suo interno la *O*, verticalizza comunque il *signum*, caratterizzato inoltre, rispetto agli altri, da linee curve e non spezzate¹⁹

Più in generale poco importa che l'elaborazione dell'ego avvenga sulla base di forme quadrate²⁰

rettangolari²¹


¹⁸ Sulle caratteristiche grafiche e testuali che consentono di ricondurre almeno Giovanni *magister* e Giovanni Corvarino alla stessa scuola si veda ROVERE 2006, pp. 317-319.

¹⁹ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 94; *Santo Stefano*, I, n. 143. Documento del 26 maggio 1164.


²⁰ ASGe, *Archivio Segreto* 2723, n. 51a. Documento dell'11 ottobre 1239.

²¹ *Ibidem*, 2725, nn. 12, 13. Documenti del 19 gennaio 1276.


ovali²²



a cuore²³



o si intrecci variamente in disegni diversi²⁴




²² ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 118. Documento del 13 gennaio 1190; *Santo Stefano*, I, n. 185.

²³ ASGe, *Archivio Segreto* 2726, n. 21a. Documento del 10 giugno 1298.

²⁴ *Ibidem*, 2737, n. 157. Documento del 17 maggio 1303.

o infine che alcuni notai estendano l'elaborazione anche al proprio nome²⁵



Altri requisiti meritano una particolare riflessione: innanzitutto la scelta di incentrare il simbolo rappresentativo del notaio sul pronome che pone l'individualità del redattore di documenti al centro dell'attenzione, prova ne sia che viene sempre posto prima della sottoscrizione e mai all'inizio del documento. Il secondo elemento di interesse si individua nell'adozione di questo simbolo da parte di tutti i notai (le eccezioni sono veramente poche), caratteristica che lo fa diventare anche la testimonianza grafica di appartenenza alla categoria; infine la constatazione che si tratta, a quanto risulta, di una tipicità esclusivamente genovese.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi quali siano le ragioni che hanno determinato una decisione condivisa di questo tipo, a cui di certo si perviene collegialmente, sebbene non si abbia alcuna traccia per questo periodo dell'esistenza a Genova di forme associative della categoria.

Per tentare di dare una risposta è necessario fare riferimento al contesto in cui il notariato genovese si trova a operare, ricordando che, oltre a essere uno scrittore di documenti privati, il notaio è anche redattore della documentazione comunale e che viene ben presto ad assumere un ruolo fondamentale all'interno dell'organizzazione burocratico-amministrativa cittadina con la quale instaura rapporti molto stretti.

Una spinta decisiva nella scelta del *signum* notarile deve essere stata impressa proprio da questi rapporti con un'istituzione comunale alla ricerca della definizione della propria identità giuridica e tesa a ottenere la legitti-

²⁵ ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 117; *Santo Stefano*, I, n. 179. Documento del 20 maggio 1188.

mazione di prerogative e funzioni da parte delle massime autorità; un Comune molto attento, quindi, ad autorappresentarsi attraverso la documentazione che viene mettendo in essere e della quale vuole porsi come autore, ma anche garante assoluto di credibilità.

Il periodo in cui si manifesta la maggiore vivacità nella costruzione del complesso sistema documentario comunale genovese e in cui sono definite le diverse tipologie si può racchiudere in poco più di un ventennio che coincide all'incirca con gli anni 1120-1143, il cui momento cruciale si può facilmente identificare con la costituzione della cancelleria nel 1122.

Nell'elaborazione di forme e tipologie documentarie di certo risultano determinanti le capacità redazionali e le conoscenze giuridiche grazie alle quali il notariato ha la possibilità e la duttilità di elaborare modelli che il Comune può riconoscere come propri e attraverso i quali gli è possibile caratterizzare la documentazione prodotta nel senso della diversità e della riconoscibilità²⁶: a queste capacità del notaio i vertici istituzionali cittadini non possono certo rinunciare.

Non altrettanto sembrano intenzionati a fare per quanto riguarda le forme di convalidazione attraverso le quali garantire la massima credibilità agli atti, sebbene proprio in questi stessi anni il notaio stia ormai raggiungendo la *publica fides*.

L'esame delle diverse tipologie documentarie comunali consente infatti di analizzare le forme e i sistemi di convalidazione utilizzati, a partire dai lodi, ovvero le sentenze e i decreti di tipo amministrativo emanati dai consoli²⁷. Per questi si perviene alla fase conclusiva di una lunga elaborazione nel 1130, quando risultano definitivamente differenziati nell'impianto dal coevo documento privato e si caratterizzano per la costante presenza dei *publici testes*, testimoni qualificati istituiti dal Comune nel 1125 e da questo nominati, deputati a sottoscrivere, su richiesta, i documenti privati e quelli pubblici, in entrambi i casi dopo il notaio, in una posizione quindi ben diversa da quella di ogni altro tipo di sottoscrittore²⁸.


²⁶ Su queste tematiche si veda BARTOLI LANGELI 2001, pp. 74-75; ROVERE 2001; ROVERE 2002. Più in generale sulle caratteristiche della cancelleria e della documentazione a Genova si veda: ROVERE 2003; ROVERE 2006.

²⁷ ROVERE 1997b.

²⁸ Vedi p. 581.

Un'innovazione e una tipicità ancora tutte genovesi che rivelano chiaramente quanto sia marcato l'intervento dell'autorità comunale nella direzione dell'affermazione della personalità giuridica del Comune attraverso persone o simboli che permettano di ricollegare immediatamente la documentazione all'autore dell'azione giuridica, al di sopra della figura del notaio, pur legato da un rapporto funzionale alle strutture statuali.

Si può osservare come anche alcuni *publici testes*, certamente non notai, personalizzino graficamente il loro nome o usino un *ego* elaborato sia pure in forme molto più semplici e comunque diverse rispetto a quelle notarili²⁹.




Questa caratteristica, di difficile interpretazione, si può forse collegare alla volontà di attribuire una maggiore solennità alla sottoscrizione e di personalizzarla anche attraverso il ricorso a elementi di chiara ispirazione notarile.

²⁹ ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 35. Il lodo consolare risale al 2 novembre 1170.

Sempre nel segno dell'autorappresentazione dell'istituto comunale deve essere letta l'introduzione, negli stessi anni o poco dopo, del *signum communis*³⁰, già presente nel cartolare di Giovanni scriba³¹



più tardi, in epoca di governi popolari, sostituito dal *signum populi*



Il notaio deve usare questi *signa* in sostituzione del proprio nei documenti comunali destinati esclusivamente a una circolazione interna. A questi si affiancano diversi *signa* che saranno usati anche nei secoli successivi, come quelli dei diversi consolati:

i *consules foritanorum*³²



³⁰ Su questo e su altri *signa* utilizzati dalla cancelleria genovese si veda COSTAMAGNA 1964; si veda anche COSTAMAGNA 1970, pp. 143-148.

³¹ ASGe, *Notai Antichi* 1, c. 23v. Documento dell'8 giugno 1157.

³² *Ibidem*, *Notai Antichi* 134, c. 81r. Documento del 13 aprile 1307.

i *consules burgi*³³

The image shows a highly stylized, blocky notarial sign for 'consules burgi'. To its right, there is a handwritten note in a cursive script that reads 'Burgos et unatda?'.

i *consules civitatis*³⁴

The image shows two notarial signs. The first is a stylized, blocky sign. The second is a cursive signature that reads 'Vnus et signavit'.

e dei vari uffici, come ad esempio quello dello *index et assessor*³⁵

The image shows two notarial signs. The first is a stylized sign with a large initial 'I' and the words 'index et assessor' written below it. The second is a cursive signature that reads 'Guallo de gonne rubeo not'.

o degli *extimatores*³⁶

The image shows a large, highly stylized notarial sign for 'extimatores'. To its right, there is a handwritten note in a cursive script that reads 'Janat' deodua no'.

Tutti addirittura sembrano sufficienti da soli, anche senza essere accompagnati nemmeno dal nome del notaio, come talora avviene, ad attribuire credibilità ai documenti.


³³ *Ibidem*, n. 178. Documento del 22 agosto 1315.

³⁴ *Ibidem*, n. 101. Documento del 5 novembre 1317.

³⁵ *Ibidem*, n. 111. Documento del 1 luglio 1335.

³⁶ *Ibidem*, n. 178. Documento del 12 dicembre 1314.

L'autenticazione delle *conventiones*³⁷, sia dei patti bilaterali con altre istanze di potere a diversi livelli, sia di quelle più strettamente collegate agli aspetti amministrativi e politici limitati al *dominium*, è invece affidata a due elementi di matrice e significato totalmente diversi e per certi aspetti contrastanti: il sigillo, prettamente cancelleresco, e la carta partita, neutra e caratterizzata da un procedimento esclusivamente meccanico. Quest'ultimo sistema consiste nel ripetere due o più volte (a seconda di quante sono le parti interessate) il testo del documento sulla stessa pergamena e di scrivere nello spazio bianco tra i diversi esemplari lettere dell'alfabeto o frasi, che al momento della separazione dei testi vengono tagliate in due: la prova dell'originalità del documento è assicurata solo dalla possibilità di constatare la coincidenza delle due parti³⁸.



³⁷ COSTAMAGNA 1955.

³⁸ ASGe, *Archivio segreto* 2720, n. 34a. Documento del maggio 1155.

Questi due sistemi di convalidazione possono convivere nello stesso documento o essere usati in alternativa, senza apparenti differenziazioni di tipologia o solennità documentarie o ancora di destinatari. Entrambi rendono possibile attribuire autenticità al documento senza ricorrere alla mediazione del notaio.

Già dal 1138 si trovano riferimenti ad un *sigillum Ianuensium consulum* e a lettere recanti un *sigillum comunis Ianue*, senza ulteriore specificazione, nei quali non è possibile accertare se si debba riconoscere la bolla plumbea o piuttosto il sigillo cereo. La prima, non solo elemento di convalidazione, ma segno di autorità documentale, è comunque certamente attestata dal 1146³⁹.



L'intervento dell'autorità comunale è determinante perfino nella procedura di autenticazione delle copie nel XII secolo, incentrandosi in sostanza il valore probatorio delle stesse su un decreto consolare, integralmente riportato in calce al documento o nel verbale di autentica, mentre il notaio sembra svolgere esclusivamente il ruolo di redattore e verbalizzatore⁴⁰.

In conclusione, la funzione del notaio riguardo alla convalidazione della documentazione e quindi la sua capacità certificatoria risultano pesantemente limitati: come si è detto non partecipa affatto alla convalidazione di alcune tipologie documentarie prodotte nella cancelleria comunale o lo fa senza avere la possibilità di usare il proprio *signum* personale o ancora deve condividere il potere certificatorio con i *publici testes* e delegare ai consoli anche la prerogativa di attribuire valore giuridico alle copie grazie all'*auctoritas* di cui godono.

³⁹ Immagine in BASCAPÉ 1961, p. 19.

⁴⁰ ROVERE 1997a.

Questo piano di forte controllo nei confronti della produzione documentaria e di autorappresentazione quasi esasperata attuato dal Comune soprattutto attraverso le forme di convalidazione dei documenti prodotti, alternative rispetto alla consueta prassi notarile, ha quindi avuto tra gli effetti quello di spersonalizzare – mi si perdoni l'uso di un'espressione forse un po' forte – il notaio e di limitare la sua funzione più prestigiosa. E proprio in risposta e in contrapposizione a quest'atteggiamento viene elaborato il nuovo *signum* nelle cui caratteristiche si può leggere la determinazione del notariato nel ribadire e rivendicare il proprio ruolo come persona giuridica e come categoria.

I primi cambiamenti nella politica documentaria del Comune per ciò che concerne il ricorso alla capacità certificatoria del notaio sono avvertibili solo negli anni Sessanta del secolo XII. Determinante deve essere stata la convenzione con Federico I del 1162⁴¹, che già fondamentale per i contenuti, rivela un elemento di novità: l'imperatore si rivolge infatti per la prima volta *consulibus et comuni Ianue*, ai quali viene riconosciuta la giurisdizione sul *districtus* da Monaco a Portovenere, mentre Corrado III (nel 1138), nel concedere alla città il diritto di battere moneta, aveva fatto genericamente riferimento ai Genovesi⁴².

Il Comune ha così ottenuto un riconoscimento e una sorta di legittimazione che devono avere allentato la tensione, evidente anche a livello documentario: non è più così importante, in questo momento e in una situazione che le concessioni federiciane modificano radicalmente rispetto al passato, farsi unico garante della credibilità e della validità dei documenti di cui è parte, rimarcando la propria autonomia anche in quest'ambito.

Il cambiamento più significativo consiste nella comparsa delle sottoscrizioni notarili nei documenti pattizi, riscontrabile per la prima volta nel 1164 in un trattato con il re di Sardegna Barisone, convalidato solo dalle sottoscrizioni di Giovanni scriba, e, per parte sarda, di Ugo, vescovo di Santa Giulia⁴³.

⁴¹ *Libri Iurium*, I/2, n. 285.


⁴² *Ibidem*, n. 283.

⁴³ ASGe, *Archivio segreto* 2720, n. 44a. Documento del 16 settembre 1164.

Augmento gratie multiplicatur affectus, et officiorum cumulo semper exercit. debito amicorū
 Necesse enim quęq; maiora debere quoad suscepit potiora. Et ideo ego Barlonius dei gratia
 Rex Sardine amicicie ianuensium semp meremita desiderans iuro communi iurę tacite sacē
 scis cuiuslibet quod ianuenses uoluerint laborant ut archiepiscopus eorū obtineat primatum
 et legationē Sardine bona fide et sine fraude in sibi auxilia bor et conferam ut uiderint con
 uenire. Quod sacramentū ipse dñs Rex continui fecit cū ceteris in scriptis in reliquo pacto qd ianuen
 sibus fecit. h aut in scripta testimonio dñi Ugonis epi Sic luse. 7 p̄ b̄iti Ingoni q̄ regēbat tēp̄ eu
 uitorū. Argoch q̄ de lacu arborachinis. fuatuli de gomali. Barloni de serre. Constantini de serre. Consta
 tani d lacu fr̄is legri. Constantini yspan. 7 Argoch de Lella q̄ serre Sardi. ut h̄m̄plernē ita iurā. Ego bona
 fido in oī fraud̄ studio 7 laborabo oī b; modi q̄ b; potō ut pactū qd dñi Barloni ianuensib; fecit et poia obseruet.
 n̄ ero in facto. 7 silio siue assensu. qd pactū illud fr̄gat̄ aut in aliq̄ diminuat. n̄ q̄ aliq̄ h̄at potēstatē Sardine q̄
 simit̄ n̄ teneat poia. Actū in capian. dñe. lxi. xvi. die Septē Indie xi. domoua. salte. dñe. Anselmo garrio
 Ingone de uolta. Th. de lambro. Cnrico auz. digoto iudice. Ogiō seba. 7 p̄tib; alii ad h̄ tētib; conuocatis.
Ell
 Olo h̄axpes not
 Rogatus
 sep̄ h̄. Ego vero feci iure epi sub scriptis.

I trattati degli anni seguenti saranno convalidati dal giudice cancelliere
 Guglielmo Caligepalio prima in associazione con la carta partita e/o il sigil-
 lo, come la convenzione con Guglielmo marchese di Monferrato del 26 ago-
 sto 1176⁴⁴


⁴⁴ *Ibidem*, 2720, n. 93. Documento del 23 agosto 1176.



poi autonomamente.

Successivamente interverranno altri notai, anche se ancora all'inizio del XIII secolo accanto al loro *signum* e alla sottoscrizione si continuano a trovare la carta partita e il sigillo, come nella convenzione con Savona dell'aprile 1202⁴⁵

⁴⁵ *Ibidem*, 2722, n. 6. Documento del 23 agosto 1176.



Rimane un ultimo ostacolo da superare: quello della nomina da parte di un Comune che non è ancora autorizzato a esercitare questo diritto nemmeno con il diploma di Federico I. Tale caratteristica costituisce sicuramente un elemento di debolezza del notariato cittadino: sarà necessario attendere il 1220, quando, grazie alla delega imperiale ottenuta da Federico II, i notai nominati dal Comune saranno in grado di produrre documentazione valida *erga omnes* ⁴⁶.

Anche questo cambiamento non ha però alcuna ripercussione sul *signum* notarile che continua fino all'inizio del Quattrocento a mantenere le stesse caratteristiche, così come permangono i *signa* dei diversi uffici e quello della cancelleria, che varia a seconda dei periodi: compare il *signum Rex dominus Ianue* durante la dominazione francese all'inizio del secolo XIV ⁴⁷

e il *signum Comune Ianue* nel periodo del governo di Teodoro di Monferato ⁴⁸


Nel corso del Quattrocento, invece, tutti questi *signa* a cui fa ricorso la cancelleria sembrano scomparire, sostituiti da una semplice linea ondulata

⁴⁶ *Libri Iurium*, I/2, n. 287.

⁴⁷ ASGe, *Archivio segreto* 2737B, n. 5. Documento del 25 maggio 1408.

⁴⁸ ASGe, *Antico Comune* 33, inserto tra le cc. 270-271.


verticale, generalmente a forma di tre, che i cancellieri tracciano prima del nome e della qualifica, come Nicolò di Credenza⁴⁹



Nicolaus de Credentia canceller.

The image shows a handwritten signature in a medieval script. It begins with a large, stylized initial 'N' that is vertically oriented and resembles a '3' shape. To the right of this initial, the name 'Nicolò di Credenza' is written in a cursive hand, followed by the title 'canceller.' The entire signature is enclosed within a rectangular frame.


o Gottardo Stella⁵⁰



Gottardus Stella canceller.

The image shows a handwritten signature. It starts with a large, vertically oriented initial 'G' that curves into a '3' shape. To the right, the name 'Gottardo Stella' is written in a cursive hand, followed by the title 'canceller.' The signature is enclosed in a rectangular frame.

o ancora Paolo Mainerio⁵¹



Paulus Mainerius canceller.


The image shows a handwritten signature. It begins with a large, vertically oriented initial 'P' that is highly stylized and resembles a '3' shape. To the right, the name 'Paolo Mainerio' is written in a cursive hand, followed by the title 'canceller.' The signature is enclosed in a rectangular frame.

⁴⁹ ASGe, *Archivio Segreto, Paesi* 346, n. 7. Documento del 15 dicembre 1451.

⁵⁰ ASGe, *Archivio Segreto* 2737B, n. 64. Documento del 19 giugno 1480.


⁵¹ *Ibidem*, n. 24. Documento del 21 luglio 1433.

Altri sottoscrivono solo con il proprio nome, sull'esempio del cancelliere umanista Iacobo Bracelli⁵²



A handwritten signature in a cursive script. The name 'Iacobo Bracelli' is written in a fluid, connected hand. To the right of the name, the word 'cancelliere' is written in a similar style, followed by a large, decorative flourish that loops back to the left and ends with a period.

Contemporaneamente all'abbandono dei *signa* di cancelleria si registra un'altrettanto significativa evoluzione di quelli disegnati sui documenti redatti per i privati che diventano molto simili alle tipologie in uso presso i notai liguri e italiani. Lo stesso Iacopo Bracelli inserisce nel *signum* l'*ego* all'interno di tre cerchi, a partire dal basso, modificando la consueta tipologia grafica che prevede l'utilizzazione del solo pronome senza l'introduzione di elementi geometrici o di altro tipo⁵³



A handwritten signature featuring a decorative 'signum' on the left. The signum consists of three vertically stacked circles. The top circle contains a cross, the middle one contains the letter 's', and the bottom one contains the letter 'e'. To the right of these circles is a vertical line that curves at the top and bottom. To the right of this line, the name 'Iacobo Bracelli' is written in a cursive script.

Questo *signum*, graficamente molto simile a quello del coevo notaio fiorentino Costantino de Lunellis⁵⁴

⁵² ASGe, *Archivio Segreto* 3028, n. 204. Documento del 25 ottobre 1434.


⁵³ *Ibidem*, 2737B, n. 19. Documento del 20 settembre 1426.

⁵⁴ *Ibidem*, n. 47. Documento del 14 febbraio 1452.




se ne differenzia però in modo piuttosto significativo per la scelta di quest'ultimo di caratterizzarlo attraverso l'inserimento delle iniziali del proprio nome, mentre il notaio genovese rimane ancora legato all'inserimento dell'*ego* nel *signum*.

Una fusione dei due elementi (*ego* e iniziali del nome) si riscontra nel *signum* del notaio della curia arcivescovile genovese Pietro *de Ripalta* ⁵⁵



come in quello del notaio corso Giovanni figlio di Giacomo di Calvi che però, a differenza dei colleghi genovesi ripete il pronome anche prima della sottoscrizione ⁵⁶




⁵⁵ *Ibidem*, n. 53. Documento del 3 giugno 1472.

⁵⁶ *Ibidem*, 2860B, n. 53. Documento del 10 maggio 1450.


Peraltro già a partire dagli anni centrali del secolo XIV i *signa* di alcuni notai genovesi avevano incominciato a registrare significative varianti rispetto a quelli consueti, attraverso l'inserimento dell'*Ego* in disegni geometrici, come si può constatare in quello del notaio Leonardo Bocacio su un documento del 3 marzo 1344⁵⁷



di Gregorio *de Labayno* di Sestri, della fine dello stesso secolo⁵⁸



di Giovanni *de Alegro*⁵⁹



⁵⁷ *Ibidem*, 1527M, n. 657. Documento del 3 marzo 1344.


⁵⁸ *Ibidem*, 1514, n. 423. Documento del 25 agosto 1396.

⁵⁹ *Ibidem*, 1514, n. 415. Documento del 13 marzo 1388.


o di Lorenzo de Villa de Rapallo⁶⁰



Nel corso del Quattrocento sempre più frequentemente all'ego elaborato si vengono affiancando *signa* che, come quelli dei notai di altre città, possono assumere le forme più varie a seconda della fantasia e dell'estro del notaio, che ora intreccia in un elegante motivo le iniziali del proprio nome, come Giovanni Brignole⁶¹



Analogamente, il notaio di Camogli *Iofredus Jacobi* all'inizio del XV secolo, come il collega genovese, ricorre all'elaborazione delle iniziali del proprio nome⁶²




⁶⁰ ASGe, *Confinium* 3, n. 26. Copia autentica del primo giugno 1415.


⁶¹ ASGe, *Archivio Segreto* 1514, n. 450. Documento del 15 dicembre 1467.

⁶² ASGe, *Confinium* 3, n. 26. Copia autentica del primo giugno 1415.


e il notaio di Parma *Oddo de Torsellis de Colliculo*, già alla metà del secolo XIII aveva sfruttato magistralmente il proprio nome palindromo per creare un suggestivo intreccio ⁶³



Altri notai si ispirano a simboli o elementi religiosi, come Giuliano della Torre ⁶⁴



o Gerolamo di Ventimiglia, attivo a Genova ⁶⁵



⁶³ ASGe, *Archivio Segreto*, Paesi 348, n. 3. Documento del 3 giugno 1251.

⁶⁴ ASGe, *Notai Antichi* 831, n. 111.


⁶⁵ *Ibidem*, 1041, c. 1r. Il *signum* si trova sul frontespizio di una pandetta degli anni 1469-1473.

Lo stesso avviene a Como⁶⁶



Il notaio genovese si viene così progressivamente adeguando al contesto generale italiano in cui ogni professionista della documentazione sceglie liberamente il contrassegno distintivo della propria attività, come accade anche nel resto della Liguria. Non è infatti necessario allontanarsi molto da Genova per trovare, già a partire dal XII secolo, una situazione completamente diversa, sia per le caratteristiche grafiche del *signum*, sia, talvolta, per la posizione che occupa.


Rimaniamo in Liguria: a Levante la differenza rispetto al *signum* genovese si nota subito in quello del notaio portovenere Todesco che già il 15 gennaio 1210 disegna due strutture architettoniche, forse castelli, tra loro collegate⁶⁷



⁶⁶ Como, Archivio di Stato, *Liber matricularum notariorum civitatis episcopatus Cumarum*, 110, cc. 72bis e 98r.


⁶⁷ ASGe, *Archivio Segreto* 1528, n. 4. Documento del 15 febbraio 1210.

E la fantasia dei notai del Levante ligure è davvero singolare, come attestato anche dall'elegante calza disegnata due secoli dopo da Andreasio figlio di Antonio ⁶⁸



In nessuno dei due casi il motivo sembra da collegarsi al nome del notaio, forse nel primo il richiamo è proprio al castello di Portovenere.


Ancora nel Levante si distingue l'elegante *signum* del notaio di Carrodano *Maffonus quondam Nicolay Anthonii de Buxinguis* ⁶⁹



⁶⁸ ASGe, *Archivio Segreto, Paesi* 357, n. 3. Documento del 20 marzo 1465.


⁶⁹ *Ibidem*, 344, n. 2. Documento del 17 luglio 1404.

A Ponente, il comune di Savona non segue certo le scelte documentarie di quello genovese, anzi cerca di differenziarsi, come già aveva fatto per l'indizione genovese a cui non fa più ricorso dopo l'oneroso trattato dell'aprile 1202⁷⁰. Per fare un esempio: Arnaldo Cumano, il redattore del più antico cartolare savonese, secondo solo a quello di Giovanni scriba, utilizza un *signum* piuttosto elegante, come si può vedere in questo documento del 1179⁷¹



Nello stesso modo si comportano altri comuni ponentini, dove vengono scelti *signa* di fantasia.

Ad Albenga i notai nel secolo XIII ripetono il *signum* anche all'inizio del documento⁷²




Nos d. d. Signa Albeng. ep. diligente
 Stephani. j. recipiens p. d. o.
 v. s. p. n. e. r. e. ad p. p. l. e. t. a. s. — l. u. o. y. n. o. r. e.
 m. h. o. t. f. a. c. t. o. g. r. a. t. u. e. i. p. s. u. m. u. d. o. n. a. t. m. a. r. u. a.
 l. e. t. e. d. i. g. n. i. s. n. e. c. d. e. p. u. e. r. i. b. — r. e. d. d. i. t. u. s. i. p. s. u. m. =
 f. e. s. t. u. e. n. t. u. e. — i. o. m. n. i. b. u. s. q. u. e. l. a. r. a. s. p. o. s. s. i.
 j. u. r. e. s. u. b. g. e. r. a. p. f. a. c. i. e. n. t. o. s. d. i. c. t. o. m. o. n. a. s. t. e. r. i. h. a. c.
 S. a. c. r. d. o. t. e. s. d. i. c. t. i. m. o. n. a. s. t. e. r. i. p. a. u. c. i. o. r. u. m. S. t. e. p. h. e. d. i.
 m. a. n. u. p. u. b. l. i. c. a. a. n. n. o. t. a. r. i. s. I. n. n. o. d. i. c. t. u. m. g. e. n. t. i.
 I. n. t. e. r. f. u. e. r. e. d. n. s. K. a. r. o. l. o. m. e. u. s. p. i. b. S. t. e. p. h.
 G. e. o. R. e. b. a. l. d. u. s. b. u. r. l. u. s. N. o. t. K. o. s.

⁷⁰ ASGe, Archivio Segreto 2722, n. 6. Edizione in *Libri Iurium*, I/3, n. 466.

⁷¹ *Ibidem*, 2721, n. 1. Documento del 25 ottobre 1179.


⁷² *Ibidem*, Abbazia di S. Stefano 1509, n. 185. Edizione in *Santo Stefano*, II, n. 464. Documento del 24 aprile 1225.

a Pigna, nell'entroterra imperiese *magister* Guglielmo negli stessi anni (10 febbraio 1226) lo pone invece solo all'inizio del documento⁷³




⁷³ ASGe, Archivio Segreto 2737A, n. 29. Documento del 10 febbraio 1226.

Se si passa al basso Piemonte, ma anche a Torino, si possono rilevare delle analogie con la Riviera di Ponente, riscontrabili inoltre in altre caratteristiche, strutturali dei documenti: anche a Gavi infatti Bernardo nel 1229 ripete due volte il *signum* ⁷⁴




⁷⁴ *Ibidem*, 2722, n. 69. Documento del 28 luglio 1229.

mentre è diffusa la consuetudine di collocarlo solo all'inizio del documento un po' in tutto il Piemonte nei secoli XIII e XIV; lo stesso avviene in Lombardia, come attestano questi esempi di Bagnasco ⁷⁵




⁷⁵ *Ibidem*, Paesi 342, n. 4. Documento del 24 settembre 1399. Si tratta del notaio Tomaso Bestacius di Ceva.

e Pavia⁷⁸




⁷⁸ Ibidem, 2737A, n. 99. Documento del 23 giugno 1389.

L'allargamento dell'orizzonte al panorama italiano consente di constatare come i *signa* evidenzino la massima varietà che va da quelli particolarmente ricercati: è il caso di questo notaio chierico veneziano del Trecento⁷⁹




a figure antropomorfe⁸⁰




⁷⁹ *Ibidem*, 2737A, n. 93. Documento del 28 gennaio 1365.

⁸⁰ Firenze, Archivio di Stato, *Olivetani di Arezzo*, 1243 settembre 6.


o zoomorfe⁸¹ che caratterizzano due notai aretini del XIII secolo



a immagini forse simboliche quali la bilancia, simbolo di una delle funzioni del notaio, tracciata ancora nell'area aretina nel XIV secolo⁸²



o il faro disegnato su un documento di San Gimignano⁸³




⁸¹ Firenze, Archivio di Stato, *Olivetani di Arezzo*, 1239 settembre 22.


⁸² *Ibidem*, *Sansepolcro*, 1374 settembre 29.

⁸³ *Ibidem*, *Comune di San Gimignano*, 1224 maggio 26.

Frequente è il ricorso a disegni geometrici più elaborati e ornati come a San Gimignano ⁸⁴




ad Arezzo ⁸⁵



⁸⁴ *Ibidem*, *Comune di San Gimignano*, 1216 giugno 20.


⁸⁵ *Ibidem*, *Olivetani di Arezzo*, 1231 novembre 24.

e ancora ad Arezzo del XIV secolo⁸⁶




⁸⁶ Le tre immagini che seguono sono tratte da *ibidem*, *Olivetani di Arezzo*, 1227 ottobre 8.


a Lucca⁸⁷



o più semplici a Pavia⁸⁸



a Milano⁸⁹




⁸⁷ ASGe, *Archivio Segreto* 2726, n. 4. Documento del 13 agosto 1292.


⁸⁸ *Ibidem*, 2737B, n. 60. Documento del 22 dicembre 1477.

⁸⁹ *Ibidem*, 2727, n. 66. Documento del 1 giugno 1355.


a Torino ⁹⁰.



e a Napoli ⁹¹



Talvolta sembrano ispirarsi a un modello grafico comune, incentrato su una croce, come quelli di Lucca del XIII secolo ⁹²







⁹⁰ *Ibidem*, 1552, s.n., Santa Sabina. Documento del 22 agosto 1318.

⁹¹ *Ibidem*, 2731, n. 21, c. 8 v. Copia di un documento del 25 febbraio 1406.

⁹² *Ibidem*, 2726, n. 44. Copia autentica di un documento del 30 agosto 1292.

o di San Gimignano dello stesso periodo⁹³




⁹³ I quattro *signa* che seguono sono tratti da Firenze, Archivio di Stato, *Comune di San Gimignano*, 1236 agosto 25.

In qualche caso questi motivi geometrici contengono al loro interno le iniziali o l'intero nome del notaio:


a Padova quello di Antonio ⁹⁴



a Pisa di *Iacobus* ⁹⁵



a Napoli di Ansaldo ⁹⁶




⁹⁴ ASGe, *Archivio Segreto* 2726, n. 23. Documento del 25 giugno 1299.


⁹⁵ *Ibidem*, 2737A, n. 85. Documento del 7 settembre 1352.

⁹⁶ *Ibidem*, 2731, n. 21, c. 8v. Copia di un documento del 25 febbraio 1406.


a Castelfranco di Sotto (Pisa) di Antonio ⁹⁷



a Firenze di *Vivianus* ⁹⁸



ad Ancona di Angelo figlio di Domenico *de Montesantomeo* ⁹⁹




⁹⁷ Firenze, Archivio di Stato, *Castelfranco*, 1373 dicembre 15.

⁹⁸ ASGe, *Archivio Segreto* 2729, n. 4. Copia autentica del 22 agosto 1381.

⁹⁹ *Ibidem*, 2731, n. 85. Documento del 28 settembre 1454.

Non si possono dimenticare i suggestivi *signa* parlanti, immagini che rappresentano il nome del notaio come quello del modenese *Iohannes Pauli Caput Bovis* che lavora a Perugia nel secolo XIV ¹⁰⁰



o dei due *Lupus* che scelgono raffigurazioni dell'animale completamente differenti


Lupus, *protonotarius* di Bari, del secolo XIII ¹⁰¹




¹⁰⁰ Perugia, Archivio di Stato, *Giudiziario, Capitano*, 105,2.

¹⁰¹ Bari, Archivio del Duomo. Documento del 3 dicembre 1201.


e *Iohannes Lupus* di Chiavenna del secolo XV ¹⁰²



Settimio della Porta di Como del secolo XVI ¹⁰³



e *Defendens de la Torre*, sempre di Como, del secolo XVI ¹⁰⁴




¹⁰² Chiavenna, Archivio Capitolare Laurenziano, *Atti*, nn. XLIII, XLIV.

¹⁰³ Como, Archivio di Stato, *Liber matricularum notariorum civitatis episcopatus Cumarum*, 110, c. 183r.


¹⁰⁴ *Ibidem*, 110, c. 118r.

Per quanto riguarda la posizione del *signum* si è già visto come si possa trovare prima della sottoscrizione del notaio e/o prima dell'inizio del documento, ma è anche possibile che si collochi dopo la sottoscrizione


a Napoli ¹⁰⁵



Civitavecchia ¹⁰⁶



inseriti all'interno di una formula che ricorda il documento regio e imperiale ad Ancona ¹⁰⁷




¹⁰⁵ ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 21. Documento del 6 luglio 1258.


¹⁰⁶ *Ibidem*, 2725, n. 40. Documento del 21 giugno 1283.

¹⁰⁷ *Ibidem*, 2731, n. 84. Documento del 12 agosto 1454.

Radicofani (Siena) 1317¹⁰⁸



Castelfranco di Sotto (Pisa) 109




¹⁰⁸ Firenze, Archivio di Stato, Colle Val d'Elsa, 1317 ottobre 4.

¹⁰⁹ *Ibidem*, Castelfranco, 1394 febbraio 23.

o all'interno della formula della sottoscrizione

Colle Val d'Elsa (Siena) ¹¹⁰




Da quanto detto risulta evidente che nel momento in cui i notai sembrano essere lasciati liberi di elaborare il *signum* a proprio piacimento – così come anche a Genova dal tardo Trecento e poi più marcatamente nel Quattrocento –, questo pur mantenendo la valenza di identificazione e di simbolo della figura giuridica del professionista, non può esercitare la seconda funzione, quella di contrassegno dell'intera categoria.

Per Genova si rende necessaria un'ultima considerazione.


Non si può infatti fare a meno di segnalare la frequente assenza nei cartolari notarili del *signum* notarile. Sembra lasciata al notaio la scelta di esemplificare una volta per tutte all'inizio del cartolare o, al più, ad ogni cambio d'anno, la sottoscrizione abitualmente usata negli originali, preceduta dal *signum* ¹¹¹

¹¹⁰ *Ibidem*, Comune di Colle, 1367 agosto 2.

¹¹¹ ASGe, *Notai Antichi* 60/1, c. 1r.




oppure di optare per la semplice attribuzione del cartolare, senza neppure procedere alla riproduzione del *signum* stesso: *Cartularius instrumentorum compositorum manu ...* a cui segue l'anno di riferimento ¹¹²



L'evidente mancanza dell'obbligo di indicare almeno una volta all'interno del cartolare *signum* e sottoscrizione induce a ritenere che dovesse sussistere un altro vincolo, imposto con ogni probabilità dal Collegio, consistente nel deposito di una sottoscrizione completa, o almeno del *signum*, presso il Collegio stesso da parte di ogni notaio operante in ambito cittadino. Quest'organismo doveva essere in grado di offrire tutte le garanzie necessarie per la conservazione di un campione del più importante elemento distintivo dei notai, assicurando così la possibilità di operare in qualsiasi momento e consentendo di procedere, in caso di necessità, al confronto con un esemplare del quale non poteva essere messa in dubbio la genuinità.

¹¹² ASGe, *Notai Antichi* 40/1, c. 1r.

Per Genova purtroppo non abbiamo alcuna testimonianza delle cosiddette matricole, i libri nei quali venivano riprodotti *signum* e sottoscrizione di ogni notaio nel momento in cui entrava a far parte del Collegio, che ci sono invece stati conservati per altre zone, sia pur per epoche tarde, come avviene a Como 1447¹¹³



¹¹³ Como, Archivio di Stato, 108, cc. 91v-92r.

Notariato e documentazione a Bobbio tra episcopio, capitolo e monastero (secoli XI-XIII)

Il recente riordinamento dei fondi archivistici della chiesa cattedrale e del capitolo, diretto da don Angiolino Bulla, e l'occasione della celebrazione del millenario della costituzione della diocesi di Bobbio hanno riportato all'attenzione una documentazione nel suo insieme poco valorizzata dalla storiografia, scarsamente motivata alla realizzazione di edizioni, in sostanza sensibile solo agli eventi più antichi riguardanti l'istituzione, come testimonia l'unico *corpus* documentario edito, grazie a Michele Tosi, che, a partire dalle prime attestazioni, si pone come limite cronologico la fine del secolo XII¹. Questa situazione di partenza ha inevitabilmente condizionato il presente contributo la cui finalità è quindi di presentare, attraverso l'approccio diplomatico un panorama delle caratteristiche del notariato e di alcuni aspetti della produzione documentaria al quale si devono tuttavia porre precisi limiti.

Un'indagine di questo tipo dovrebbe infatti abbracciare l'intero complesso tramandato dagli archivi cittadini e tutte le fonti disponibili, ma deve prendere le mosse solo dal secolo XI per la trattazione di alcune tematiche, dal XII per altre, acquistando una maggiore solidità – soprattutto ai fini

* Pubblicato in: *La diocesi di Bobbio. Formazione e sviluppi di un'istituzione millenaria*, a cura di E. DESTEFANIS - P. GUGLIEMOTTI, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book 23), pp. 123-148.

** ASDB = Archivi Storici Diocesani, Sezione di Bobbio. Le collocazioni C.XII/5 o V.XIII/1 indicano l'attuale divisione tra Archivio Capitolare e Archivio Vescovile, seguito dal secolo e, dopo la barra, dal numero di camicia all'interno della quale è raggruppata mediamente una decina di pergamene.

¹ Per un bilancio storiografico e una dettagliata descrizione delle caratteristiche e delle finalità dell'opera di monsignor Tosi si rimanda al saggio di MACCHIAVELLO 2015 che costituisce la base e un costante punto di riferimento del mio contributo. Alcuni documenti editi da TOSI 1979 sono compresi anche nel *Codice diplomatico* e il documento del vescovo Sigefredo, di difficile datazione, ma posteriore al 1027, è stato recentemente oggetto di riedizione e riesame in *Ariberto da Intimiano*, n. 23, pp. 61-66. Qualche apporto in FERRARI 1967 e in *Carte di San Colombano*.

della definizione delle caratteristiche del notariato – dagli anni Settanta, quando i documenti incominciano a essere numericamente più significativi. La necessità di procedere attraverso un’analisi sistematica della documentazione degli archivi vescovile, capitolare e del monastero di San Colombano, edita quest’ultima solo fino al 1208², e di poter contare su interventi storiografici sotto questo aspetto poco significativi³ ha limitato la ricerca, che non si spinge oltre il secolo XIII, se non per qualche piccola puntata in quello successivo, né esce dall’ambito della produzione notarile conservata attraverso gli archivi vescovile, capitolare e del monastero. Non è stato infatti possibile procedere nemmeno a una prima indagine ricognitiva in altri depositi documentari, quali, in prima istanza, l’archivio della diocesi di Piacenza e di famiglie la cui storia è strettamente collegata con le vicende del centro appenninico⁴.

1. *Il notariato*

La più immediata impressione che si ricava sul notariato bobbiese per tutto il periodo considerato è che questo rappresenti un elemento di collegamento e di coagulo tra le diverse realtà operanti all’interno della comunità, unificandole in un circuito documentario organico. Vescovo, capitolo cattedrale, monastero e comune, per quel poco che si riesce a intuire su quest’ultimo, non sembrano rivolgersi a pochi notai di fiducia ai quali richiedere un servizio esclusivo: gli stessi professionisti, forse tutti quelli attivi nella piccola

² La documentazione del monastero fino al 1208 è edita nel *Codice diplomatico di S. Colombano*; i documenti dal IX fino al XIX secolo, conservati all’Archivio di Stato di Torino, sono stati schedati e regestati, le singole schede – che forniscono anche una serie di informazioni di natura diplomatica e archivistica (datazione, redattori, tradizione, stato di conservazione) ed eventuali rimandi bibliografici – sono state inserite nell’Archivio storico multimediale del Mediterraneo (ASMM). Sulle vicende del patrimonio documentario del monastero dopo la soppressione del 1802 si veda PIAZZA 1992-1993.

³ L’attenzione si è rivolta quasi esclusivamente ai problemi di datazione: *Codice diplomatico di S. Colombano* (I, pp. 22-26; III, pp. 7-28), MANARESI 1921, limitatamente alla documentazione del monastero, TOSI 1979, pp. 37-39. Quest’ultimo dedica poco più di una pagina (pp. 35-37) al notariato e produce un elenco dei notai che hanno lavorato tra XI e XV secolo (pp. 125-129), costruito però esclusivamente sulla base delle pergamene dell’archivio capitolare.

⁴ I documenti conservati dalla famiglia piacentina dei Landi – legata alle vicende della sede vescovile bobbiese nei confronti del cui patrimonio questa famiglia nutrive forti interessi – sono stati dati in regesto: *Fondo della famiglia Landi* 1984 e MICHELI 1923, pp. 389-398. Non è invece aperto alla consultazione l’archivio dei Malaspina, conservato a Bobbio.

comunità (gli archivi vescovile e capitolare fino alla fine del secolo XIII ci tramandano una sessantina di nominativi)⁵, si spostano infatti continuamente dalla chiesa cattedrale al cenobio, impegnandosi nello stesso tempo non solo come redattori di documenti, ma come procuratori⁶ o in funzioni di governo in quell'embrione di istituto comunale schiacciato tra le due istituzioni ecclesiastiche, che assumerà un ruolo definito e chiaramente percepibile, almeno dal punto di vista documentario, solo dopo la penetrazione piacentina. Nemmeno la forte contrapposizione tra presule e abate che si fa più aspra negli anni iniziali del secolo XIII interrompe questa circolarità, nemmeno il divieto imposto dal vescovo (sulla base di quale diritto?) di rogarlo per il monastero esteso genericamente a tutti i notai di Bobbio, ma espressamente rivolto ad alcuni – Bernardo *de Fossato*, Opizzo e Girardo *de Bonotempore* – documentato da una delle testimonianze prodotte a Cremona nell'ambito della controversia tra episcopio e monastero nel 1207⁷. A riprova di quanto si viene affermando si può verificare che, oltre agli altri, proprio gli stessi notai di cui i testimoni specificano i nomi continuano a prestare servizio per il monastero: al di là di Girardo che ricomparirà in un unico caso nella documentazione del cenobio nel 1219, ma di cui rimangono solo un paio di attestazioni anche nell'archivio capitolare⁸, gli altri due redigono per l'abate proprio i primi documenti conservati successivi al 1207⁹.

⁵ Il numero totale dei notai di cui i due archivi conservano documentazione ammonta a 85, ma di questi circa un quarto non sono locali, ma di altri comuni (in particolare Piacenza, ma anche Pavia, Genova) e di piccoli centri appenninici (come ad esempio Serravalle e Arquata) con i quali Bobbio intratteneva relazioni. Per la maggior parte dei notai sono stati conservati uno o pochi documenti in originale o in copia; solo per una decina il numero sale oltre le venti attestazioni.

⁶ Per fare un solo esempio Rainaldino *de Ferro* nel 1303 è procuratore del capitolo (ASDB, C.XIV/1, n. 10).

⁷ *Codice diplomatico di S. Colombano*, n. 311, p. 361 (17 novembre 1207): « Dominus Albertus Morellus iuratus ... dixit quod fuit ibi hoc anno in palatio, ubi episcopus, qui nunc est, precepit Gerardo de Bontemp[o] notario et Bernardo de Fossato notario et Opizoni notario, sub pena excommunicationis, ne ipsi facerent aliquod instrumentum monasterio Sancti Columbani neque abbati; et ibi erat presbyter Benzo et quam plures alii et audivit dici quod simile preceptum fecit omnibus aliis notariis de Bobio, set non fuit ibi ubi episcopus dictum preceptum fecit aliis notariis ».

⁸ ASDB, C.XIII/2, nn. 7, 10.

⁹ Torino, Archivio di Stato, Corte, *Materie ecclesiastiche*, Abbazie, Bobbio San Colombano, Acquisti, mazzo 3, fasc. 28, del 28 ottobre 1208; mazzo 2, fasc. 18, del 27 giugno 1210,

Le relazioni tra i notai e i due istituti ecclesiastici sembrano quindi non andare al di là di quelle tra cliente e professionista, senza alcun rapporto preferenziale, e nessun indizio (documenti solenni o comunque connotati da elementi qualificanti, apparati corroborativi e cornici testimoniali avviciniabili a modelli pubblici¹⁰) segnala l'esistenza di un sia pur embrionale ufficio di cancelleria vescovile; nessuna qualifica inoltre esplicita un rapporto funzionariale. Al contrario il richiamo alla *iussio* e al *preceptum* che si legge nelle sottoscrizioni di due notai del secolo XII e dell'inizio del XIII sollecita alcune riflessioni.

Per il primo, Giacomo, è evidente che il riferimento alla *iussio* in un accordo relativo alla locazione di un terreno del 1158 è alternativo rispetto al consueto richiamo alla *rogatio* perché imputa l'azione, oltre che al preposto, alle altre parti: « hoc totum iussu suprascripti prepositi et aliarum duarum partium scripsi »¹¹.

Opizzo, notaio per il quale ci è conservato un numero cospicuo di documenti e di copie autentiche rispetto alla produzione di altri colleghi, risulta lavorare contemporaneamente per l'episcopo e il capitolo tra il 1172 e il 1229, anche per il monastero dal 1173 e almeno fino al 1204. Il ricordo della *iussio* è attestato, senza continuità, solo nei documenti degli anni tra il 1189¹² e il 1203¹³ ed è riservato alle sentenze del vescovo e alle investiture di

redatti da Opizzo; *ibidem*, marzo 3, fasc. 31, del 5 febbraio 1210; marzo 3, fasc. 32, del 12 marzo 1211, redatti da Bernardo *de Fossato*.

¹⁰ Casi eccezionali che richiedono approfondimenti non affrontabili in questa sede si riconoscono in due decreti vescovili per il monastero degli anni 1065 e 1098 (*Codice diplomatico di S. Colombano*, I, nn. CXXI, pp. 398-402, CXXXVII, pp. 428-431) rispettivamente dei vescovi Opizzo e Alberto che presentano caratteri solenni (Chrismon, intitolazione solenne, *arenga, sanctio*) e una scrittura che Carlo Cipolla dice accostarsi a quella propria di un codice: « È grande, di forma quadrata. Le linee vi appaiono presegnate sul *mundum*, a mezzo di una punta metallica ». Un altro documento solenne di cui è autore il vescovo Sigefredo, sulla cui datazione sono state formulate diverse possibilità, è strettamente collegato a un diploma di Corrado II del 23 ottobre 1027 (ASDB, C.XI, nn. 1-2; TOSI 1979, nn. 3-4, pp. 49-57). In particolare sugli ultimi due atti, si veda il contributo di DE ANGELIS 2015 che, dopo avere riconsiderato la storiografia che se ne è occupata sotto diversi aspetti, ma mai in un'ottica complessiva, compie un'analisi approfondita delle caratteristiche formali e contenutistiche.

¹¹ ASDB, C.XII/1, n. 3, del 6 marzo 1158.

¹² *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 238, pp. 224-226.

¹³ *Ibidem*, n. 290, pp. 308-310.

terre da parte del capitolo e dell'abate. Di un particolare significato si connota il richiamo alla *iussio* in documenti rogati nello stesso anno, il 1191, e a distanza di meno di un mese, sia per il preposito, sia per l'abate¹⁴, circostanza che fuga qualsiasi dubbio sulla possibilità che si tratti di interventi nell'ambito di un'attività di tipo funzionariale. Ulteriori conferme in questa direzione sono offerte dal giuramento dell'8 luglio 1200 con il quale Alberto Malaspina si impegna a difendere il monastero, redatto ancora da Opizzo che dichiara di scrivere « iusu suprascripti marchionis »¹⁵ e dalla sentenza arbitrale del 1175 in cui sempre lo stesso notaio denuncia: « ibi interfui et hanc sentenciam iusu suprascriptorum Guidonis et Ansaldi (*gli arbitri*) scripsi ».

In conclusione, l'improprio richiamo alla *iussio* da parte di Opizzo sembra da attribuirsi a incertezze terminologiche nella definizione del rapporto che lega il rogatario al richiedente conseguenti anche al processo di trasformazione delle diverse tipologie documentarie che i notai stanno affrontando in questo periodo e che investe, sia struttura testuale, sia le formule corroborative¹⁶: un processo che, come si avrà modo di leggere nelle pagine seguenti, si può seguire passo a passo proprio attraverso la produzione di questo notaio¹⁷.

¹⁴ *Ibidem*, n. 247, pp. 233-235, del 4 luglio 1191, e n. 248, pp. 235-236, del 24 luglio 1191, due investiture di terre e case a privati da parte di Rainerio, abate del monastero e degli altri monaci; ASDB, C.XII/2, n. 7, un'investitura di una terra da parte del preposito del 16 giugno 1191.

¹⁵ *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 273, pp. 284-285.

¹⁶ Dopo il 1204 non fa più riferimento alla *iussio* nemmeno nelle sentenze (ASDB, C.XIII/5, n. 3, del 1222) né nelle investiture di terre dove (come peraltro per le altre tipologie: donazioni, elezione di arbitri e relativa sentenza, disposizioni testamentarie) è ormai passato al formulario tipico: « hanc cartulam rogatus scripsi », mentre in quelle degli anni '70 e '80 si leggeva « Ego Opizo, sacri palacii notarius qui hoc breve fieri rogatus scripsi / ibi interfui et hoc breve rogatus scribere scripsi » (ASDB, C.XII/1, n. 4; *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 193, pp. 130-132, n. 195, pp. 135-138, nn. 211-214, pp. 159-165, n. 219, pp. 198-200, nn. 228-229, pp. 208-212).

¹⁷ Pur in un contesto diverso, è significativa di incertezze nell'uso corretto dei termini l'investitura di terre del 1139 (ASDB, C.XII/1, n. 1) « a Donodeo notario de Rivalgario traditam » estratta da *Plasius* « iussu eius », dove la *iussio* è usata in sostituzione di quello che sarà il consueto richiamo al *mandatum* con cui il rogatario incarica un collega di estrarre originali dalle proprie imbreviature. Sempre a proposito di confusione nell'uso dei termini si deve sottolineare come questo documento, che presenta la forma del *breve*, nella sottoscrizione sia definito carta.

Passando a un primo e per forza di cose superficiale esame dei rapporti dei notai con il comune, i segnali più precoci si colgono nel loro impegno alla guida del governo cittadino: già nel 1215 è console il più volte citato notaio Opizzo¹⁸, nel 1226 ricoprono la stessa carica contemporaneamente ben quattro notai – Simone *Odonis*, Bernardo *de Fossato*, Guido *de Sancto Ambrogio* e Rubaldo¹⁹ –, nel 1238 Martino Allevato è vicario del podestà e nello stesso anno roga per il capitolo²⁰ e se nel Guglielmo *Cebula* che nel 1228 è attestato come console²¹ si potesse riconoscere il Guglielmo *Cepolla* presente come notaio alcuni anni dopo, nel 1234 e nel 1235²², il numero dei notai impegnati nella vita politica aumenterebbe ancora ed è comunque di qualche rilievo rispetto alla totalità dei consoli di cui si ha notizia nella documentazione considerata. Si deve inoltre sottolineare che questo impegno, come avviene spesso anche in altre realtà cittadine, non impedisce loro di continuare a svolgere la consueta attività, come si può verificare per Opizzo e per Martino Allevato dei quali ci sono conservati documenti rogati per il capitolo negli stessi anni in cui rivestono le cariche pubbliche²³.

Dell'esistenza di un rapporto istituzionale dei notai con un apparato burocratico-amministrativo si leggono invece segnali modestissimi e molto tardi: solo con l'inizio del secolo XIV, nel 1319, per la prima volta un notaio, « Columbinus de Dodis », si definisce « notarius comunis Bobii » ed è necessario arrivare al 1350 per trovare la seconda ricorrenza « notarius et officialis comunis Bobii » con la quale si connota Albertino *de Zechardis*²⁴.

Costante ed esclusiva prerogativa del comune è invece la gestione della produzione di *munda* – di cui danno conto le sottoscrizioni degli originali che i notai estraggono dai cartolari dei colleghi defunti – e della redazione di copie, nelle cui formule autenticatorie è ricordato il mandato in forza del

¹⁸ ASDB, C.XIII/4, n. 4.

¹⁹ ASDB, C.XIII/6, n. 4: di Guido *de Sancto Ambrogio* non rimane alcuna ricorrenza nella veste di notaio, ma l'abbreviazione « not. » che segue i nomi dei consoli sembra riferibile a tutti e non solo a Rubaldo che precede immediatamente, dal momento che per gli altri tre è certo che si tratta di notai.

²⁰ ASDB, C.XIII/11, n. 3.

²¹ ASDB, C.XIII/6, n. 5.

²² ASDB, C.XIII/8, n. 10; C.XIII/9, nn. 1-5; C.XIII/10, nn. 4, 8.

²³ ASDB, C.XIII/11, nn. 2, 3; C.XIII/4, n. 5.

²⁴ ASDB, C.XIV/6, n. 5; C.XIV/14, n. 5.

quale sono realizzate²⁵. La produzione degli uni e delle altre su mandato del podestà, del suo vicario o del console di giustizia non risale oltre gli anni Trenta del secolo XIII per le prime, gli anni Cinquanta per i secondi: risulta difficile imputare l'assenza di notizie su queste pratiche per il periodo precedente esclusivamente a depauperamenti archivistici²⁶, sembra più probabile invece che un'attività strutturata rivolta al controllo della produzione documentaria sia stata messa in atto solo dopo la penetrazione piacentina, quindi per influenza/ingerenza del comune padano che aveva già recepito modalità di convalidazione non di semplice pertinenza notarile.

Una caratteristica verificabile nel notariato bobbiese non costituisce certo una novità né una peculiarità, anche se qui, per il ridotto numero di notai, risulta forse più evidente che altrove: sono numerosi i professionisti appartenenti alle stesse famiglie, che per lunghi decenni e talvolta per oltre un secolo trasmettono la professione di padre in figlio o a collaterali: si possono ricordare le famiglie de *Odone* o *Odonis*²⁷, de *Ferro*, de *Spixia*, de *Dodis* e de *Maxilla*.

²⁵ In un solo caso si segnala l'intervento del vescovo: nell'originale di un documento relativo a una controversia con la pieve di Sant'Albano del 1215, estratto nel 1259 su ordine del vescovo (ASDB, C.XIII/20, n. 2).

²⁶ Non si hanno tracce di originali non estratti direttamente dal rogatario, mentre le poche copie anteriori agli anni Trenta del secolo XIII (donazioni, livelli, investiture, sentenze) provengono dall'archivio del monastero. A tutte partecipa in veste di redattore o di sottoscrittore il solito notaio Opizzo, la cui attività non sembra andare oltre il 1229. Al suo fianco compaiono notai attestati a cavallo tra secolo XII e XIII: Giovanni *Rubeus* (1172-1203), Rubaldo (1199-1235), Bernardo *de Fossato* (1197-1229), Girardo *de Bonotempore* (1208-1219). Le copie non sono datate e nelle autentiche non si fa riferimento ad alcun mandato, mentre si rimarca sempre la perfetta conformità con l'originale; sono circoscrivibili ai primi decenni del secolo XIII proprio in considerazione del periodo in cui risultano lavorare i notai che hanno partecipato alla loro redazione: *Codice diplomatico di S. Colombano*, I, n. 99, pp. 339-344, n. 101, pp. 348-350, n. 112, pp. 384-385; II, n. 138, pp. 3-5, n. 244, pp. 230-232.

²⁷ I dati sono stati ricavati dall'analisi diretta delle pergamene per il secolo XIII e dall'elenco dei notai fornito da TOSI 1979, pp. 125-129, costruito sulla base degli archivi bobbiesi; solo un'indagine condotta negli archivi del monastero potrà consentire di delineare un quadro completo. I de *Odone* o *Odonis* sono documentati tra il 1203 e il 1300 (Guido, *Symon* e Guglielmo), i de *Ferro* tra il 1239 e il 1316 (Rainaldo, Rainaldino, Oberto e Gerardino), i de *Spixia* per un secolo e mezzo, tra il 1239 e il 1380 (Rainaldo, Ugo, Francesco, Manfredino, Antonio, Simonino, Giovanni, *Parmarius*, Giovannino, Paolo e Colombino), i de *Dodis* tra il 1259 e il 1352 (Giovanni, Colombino, Gabriele), i de *Maxilla* tra il 1266 e il 1347 (Giovanni, Francesco, Lanfranco, Opicino, Giovanni, Opizzo, Pietro).

La presenza negli stessi anni di più notai appartenenti alla medesima famiglia fa inoltre ipotizzare genealogie di stirpi notarili ramificate a partire da un unico capostipite che possono aver avuto un certo peso nel panorama complessivo di un notariato per forza di cose non particolarmente numeroso. Purtroppo l'assenza della specificazione del patronimico e l'abitudine di non indicare, se non eccezionalmente²⁸, il rapporto parentale nel caso di estrazioni dai cartolari di notai della stessa famiglia rende impossibile stabilire il grado di affinità e quindi ricostruire genealogie che consentirebbero di meglio cogliere la portata del fenomeno. Questa situazione è verificabile soprattutto per i *de Spixia*, una delle dinastie più longeve, attestata tra gli anni Trenta del secolo XIII e gli Ottanta del successivo con ben undici notai, l'attività di alcuni dei quali si sovrappone, quanto a estremi cronologici, quasi perfettamente, lasciando aperta la possibilità che non si tratti di padri e figli, ma piuttosto di fratelli o comunque di appartenenti a un'unica famiglia e alla stessa generazione, ma forse non tutti discendenti dal medesimo ramo. Ben quattro personaggi lavorano in un ventennio, tra il 1328 e il 1349: Simonino (1328-1348), Giovanni (1338-1342), Parmerio (1340-1349) e Giovannino (1342-1346). Solo per l'ultimo si può ipotizzare che sia figlio di Giovanni, ma esclusivamente in considerazione del diminutivo che lo distingue dall'omonimo parente.

Non emergono solo legami parentali a stringere i notai in forme di collaborazione, ma, come naturale, rapporti ora occasionali, ora continuativi che possono anche configurarsi in attività svolte all'interno della stessa *statio* – in alcuni momenti probabilmente in una relazione di discepolato – messi in luce, ad esempio, dai molteplici originali realizzati da un unico notaio con la semplice autorizzazione del rogatario. Proprio in un contesto di questo tipo è da collocarsi la realizzazione di un significativo numero di *munda* (18) dal cartolare di Opizzo *de Granarola* da parte di membri della stessa famiglia, i *de Maxilla*²⁹.

²⁸ Si registra un solo caso nella documentazione che si è avuto modo di esaminare più approfonditamente: nel 1323 Rainaldino *de Ferro*, estraendo un originale dal cartolare di Rainaldo *de Ferro* lo identifica come suo padre « hanc cartam imbreviatam a dicto condam patre meo » (ASDB, C.XIII/17, n. 9), mentre sempre nello stesso giorno, in analoga situazione, dichiara di avere estratto « hanc cartam imbreviatam a condam Raynaldo de Fero notario » (*ibidem*, n. 8).

²⁹ Un originale è prodotto da Giovanni (ASDB, C.XIII/22, n. 4), quattordici da Francesco (ASDB, C.XIII/26, nn. 5, 8-10; C.XIII/27, nn. 1, 3-5; C.XIII/28, nn. 1-6) – entrambi i notai lavorano su richiesta del rogatario – e quattro da Lanfranco, su mandato del podestà di

Le stesse dinastie notarili si aprono a collaborazioni esterne che lasciano talvolta intravedere botteghe in cui il lavoro risulta organizzato tra più persone: un caso esemplare si riconosce nella gestione delle imbreviature di Rainaldo *de Ferro*. Dal suo cartolare estraggono sia Gerardino *de Ferro*, che potrebbe essere il figlio, sia Oberto *de Donato*, Rubaldo *de Glarea* e Ranaldo *de Spixia*, tutti su mandato del rogatario³⁰. Dopo la morte di Rainaldo la collaborazione tra le famiglie *de Ferro* e *de Spixia* continua e oltre a Rainaldino, figlio dello stesso, produce *munda* dal cartolare di Rainaldo Francesco *de Spixia* nel 1298, in anni quindi in cui è attivo anche Rainaldino che compare tra il 1276 e il 1323³¹, mentre Simonino *de Spixia* estrae da quello dello stesso Rainaldino nel secolo successivo³².

Quanto fin qui rilevato a proposito di collaborazioni e di produzione di originali sposta l'attenzione sulle pratiche di gestione, trasmissione e conservazione dei protocolli dopo la morte del rogatario per i quali non sembra potersi prevedere in alcun caso il deposito presso le istituzioni ecclesiastiche, per le quali i notai, come si è detto, non lavorano mai in modo esclusivo, né tantomeno si può pensare a un archivio notarile in un contesto in cui è difficile individuare il momento in cui si è dato forma a un coordinamento strutturato all'interno della categoria³³. Al di là delle consuete strategie familiari che prevedono la trasmissione di padre in figlio o a membri dello stesso gruppo parentale, la più normale forma di passaggio deve es-

Bobbio ASDB, C.XIII/28, n. 9; C.XIII/29, nn. 1, 3, 4), in questo caso presumibilmente dopo la morte del rogatario.

³⁰ ASDB, C.XIII/11, n. 6; C.XIII/12, n. 8; C.XIII/15, n. 7; C.XIII/16, n. 3; C.XIII/17, nn. 1, 2; C.XIII/24, nn. 6, 9. Gerardino nel 1292 riceve un mandato generale per estrarre « omnes scripturas et imbreviaturas factas per condam Ranaldum de Fero notarium ... cuilibet petenti et pertinenti ipsas scripturas »: ASDB, C.XIII/11, n. 4. Da notare come neppure in questo caso espliciti se Ranaldo è suo padre.

³¹ ASDB, C.XIII/16, n. 7; C.XIII/17, nn. 8, 9 (solo dal secondo documento veniamo a sapere che Rainaldino è figlio di Rainaldo perché dichiara « hanc cartam imbreviatam a dicto condam patre meo finivi et scripsi »).

³² ASDB, C.XIII/23, n. 10: il notaio non fornisce la data dell'estrazione, ma la sua attività si colloca tra il 1328 e il 1348.

³³ L'esistenza di un Collegio dei notai è attestata solo dagli *Statuta venerandi collegii dd. notariorum et causidicorum civitatis Bobii*, il cui nucleo più antico è attribuito da TOSI 1979, pp. 36-37, alla seconda metà del secolo XIII, ma di difficile datazione perché pervenutoci solo attraverso un testo tardo, non ancora studiato nel suo complesso e nella sua stratificazione: MONTICELLI 1698, pp. 111-134.

sere stata quella da notaio a notaio, favorita da eventuali rapporti di collaborazione che tra questi possono essersi instaurati, come sembra verificarsi nel caso delle famiglie *de Ferro* e *de Spixia* o di *Opizzo de Granarola* che dopo essersi avvalso dell'opera di Giovanni e Francesco deve avere lasciato alla famiglia *de Maxilla* i propri cartolari, come provano gli interventi successivi alla sua morte da parte di Lanfranco *de Maxilla*³⁴.

2. *Carta*, breve, *instrumentum*

Pur senza avere la pretesa, e non essendo peraltro questa la sede, di delineare un quadro esaustivo della storia della documentazione bobbiese, come si è già chiarito, ma nell'intento di offrire solo una prima ricognizione informativa, si è ritenuto tuttavia necessario completare quanto emerge dagli archivi vescovile e capitolare, oggetto specifico dell'intervento, che offrono poche attestazioni a partire dalla fine del quarto decennio del secolo XII e un numero di documenti via via crescente solo dagli anni Settanta, con i dati rilevabili da quello del monastero, almeno per i decenni di trasformazione delle forme documentarie della carta e del breve verso la nuova struttura dell'*instrumentum*, periodo per il quale consegna un *corpus* decisamente più ricco e variegato.

I documenti più antichi risalenti al secolo XI, a partire dal 1076, tutti provenienti dall'archivio del monastero, per i quali i notai hanno usato la definizione di breve nella *completio*, presentano forme e struttura molto diversificate e sono tali da richiedere un'analisi dettagliata – non realizzabile in quest'occasione –, volta anche a fugare, almeno per alcuni, possibili sospetti di falsificazione³⁵.

Prendendo pertanto le mosse dalla documentazione del secolo XII, si può affermare in linea generale che le caratteristiche si rispecchiano in quelle

³⁴ Si può segnalare anche il caso di Simone (1223-1268) e Guglielmo (1284-1304) *de Odone* o *Odonis* che in successione estraggono originali dal cartolare di Bernardo *de Fossato* (ASDB, C.XIII/2, n. 6; C. XIII/4, n. 7; C. XIII/19, n. 11).

³⁵ *Codice diplomatico di S. Colombano*, I, n. 129, pp. 412-414 (30 marzo 1076: impegni del monastero di San Colombano in merito alla concessione in investitura di beni donati allo stesso dal non meglio identificato marchese Alberto e dalla moglie Adelaide); n. 130, pp. 414-417 (1 aprile 1076: donazione al monastero). L'investitura del 1 marzo 1096 è redatta dal notaio *Vuido* nel monastero di San Pietro di Rivetta, quindi potrebbe trattarsi di un notaio non bobbiese (*ibidem*, n. 135, pp. 426-427).

dei modelli diffusi nell'area settentrionale del *Regnum*, distinti nelle due tipologie – carta e *breve* – la prima riservata ai modelli documentari derivati dalle categorie di contratti di tradizione romana (qui solo vendite e donazioni, oltre a una permuta conservata nell'archivio del monastero), il *breve* ai negozi caratterizzati da concessioni a tempo, nel caso specifico soprattutto alla tipologia più attestata attraverso la quale viene regolata la gestione del patrimonio immobiliare: si contano infatti sette *investiture*³⁶ – tutte racchiuse, ad eccezione di una del 1139³⁷, tra il 1172 e il 1174 – a fronte di una sola dichiarazione di debito³⁸, che si arricchiscono considerevolmente grazie agli apporti dell'archivio del monastero, dove le investiture ammontano a poco meno di 40³⁹, alle quali si aggiungono alcune refute e una quietanza.

La struttura testuale del *breve* corrisponde nella maggior parte dei casi alla precisa descrizione offerta in un recente saggio da Michele Ansani, secondo il modello che si era venuto definendo negli ultimi decenni del secolo XI⁴⁰:

« giorno della settimana e giorno del mese, immediatamente seguiti dalla data topica, nel protocollo; descrizione, in forma narrativa e oggettiva, al tempo passato ... e infine, nell'escatocollo, completamento delle informazioni cronologiche, seguite da un elenco di testi introdotto normalmente dal verbo *interfuerunt*. Elenco che è spesso preceduto,

³⁶ ASDB, C.XII/1, nn. 1, 4-8; C. XII/2, n. 8 (TOSI 1979, nn. 13-17, pp. 85-92); C.XIV/5, n. 9.

³⁷ ASDB, C.XII/1, n. 1; *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 152, pp. 22-23: si tratta di un documento rogato « a Donodeo notario de Rivalgario », estratto in originale « iussu eius » da « Plasius », di cui ci rimane quest'unica attestazione (quindi entrambi i notai presumibilmente non sono di Bobbio, ma di Rivergaro nel piacentino) che nella sottoscrizione usa il formulario tipico della carta anche se il testo presenta la struttura del *breve*.

³⁸ ASDB, C.XII/2, n. 5.

³⁹ Le investiture, che si diffondono in modo massiccio e generalizzato proprio in questo periodo di trasformazione, hanno avuto certamente un ruolo di primo piano nella spinta verso la ricerca di una forma documentaria più agile rispetto alla carta, ma che offriva uguali garanzie attraverso la quale attestare negozi giuridici ai quali si ricorreva sempre più frequentemente, come quelli legati alla gestione del patrimonio, soprattutto di quelli degli enti ecclesiastici. L'importanza delle investiture sotto questo aspetto non era sfuggita a REDLICH 1911, pp. 210 e sgg. e a BRESSLAU 1889, pp. 659-660.

⁴⁰ ANSANI 2006-2007; limitandosi solo alla letteratura più recente, si vedano BARTOLI LANGELI 2003; COSTAMAGNA 1975; NICOLAJ 1996; per le considerazioni generali oltre che per il caso specifico BARBIERI 1990a, pp. 50-62. A Piacenza questa variante si trova per la prima volta applicata in un *breve promissionis* del 1066; MANTEGNA 2012, p. 310. Fa eccezione solo Milano per i cui usi si rimanda alla precisa analisi di ZAGNI 2003.

seguito o contornato da sottoscrizioni autografe che illustrano funzioni speciali non sempre dettagliate nella sezione testuale »⁴¹.

La documentazione lasciata da due notai, Giovanni e Opizzo, consente di studiare l'evoluzione delle forme documentarie nel corso del secolo XII e all'inizio del XIII attraverso un unico filo conduttore, non potendosi tuttavia trascurare la produzione degli altri notai a conferma e a supporto. Attraverso i documenti redatti dal notaio Giovanni tra il 1099 e il 1163 per il monastero si possono seguire gli sviluppi della struttura del *breve* nella prima metà del secolo XII: si tratta nell'ordine di un'investitura, una donazione e due re-fute che denunciano una progressiva maturazione, a dispetto di incertezze e mancata padronanza di forme non ancora stabili e forse mutate senza una totale consapevolezza e un sicuro controllo da quelle di un comune, come Piacenza, più centrale rispetto alla circolazione dei nuovi modelli e con il quale i rapporti, anche dal punto di vista documentario sono molto stretti⁴². L'investitura del 1099 presenta il testo in forma impersonale, la data concentrata nell'escatocollo, le sottoscrizioni nella forma dei *signa manuum*; nella *completio* il notaio la qualifica come breve, ma all'interno di un formulario da carta « ... hunc breve post tradito complevi et dedi »⁴³. La donazione, redatta trent'anni dopo, nel 1139, pur mantenendo nell'insieme una struttura molto vicina a quella della carta (dalla quale si differenzia per la separazione della data che però vede nell'escatocollo solo l'indicazione del giorno e del luogo, ma espressa ancora in prima persona e con la consueta arenga e le sottoscrizioni dei testimoni, non preannunciate nel protocollo, nella forma di *signa manuum*), è definita *breve* dal notaio⁴⁴. La struttura del

⁴¹ ANSANI 2006-2007, in particolare pp. 114-115. A Bobbio solo un'investitura, l'unica dovuta al notaio Opizzo, reca il « signum pro manu suprascripti prepositi qui hoc breve fieri rogavit ut supra » (ASDB, C.XII/1, n. 4, del 1172; TOSI 1979, n. 13, pp. 85-87), le altre, tutte del notaio Giovanni *Rubeus*, si limitano all'elencazione dei testimoni, anticipati nel protocollo: « in presentia et in testificatione bonorum hominum nomina quorum inferius leguntur ».

⁴² A Piacenza già nel 1066 un *breve promissionis* presenta la struttura degli elementi cronologici e delle sottoscrizioni tipica del modello che si viene definendo nella seconda metà del secolo XI: MANTEGNA 2012, p. 310; più in generale sui rapporti tra i due centri si veda RACINE 1976.

⁴³ *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 138, pp. 3-5. La collocazione degli elementi cronologici nell'escatocollo richiama la struttura del breve nell'esperienza milanese, che si segnala proprio per questa tipicità: ZAGNI 2003, p. 1076 e sgg.

⁴⁴ *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 153, pp. 23-25. Il formulario è un ibrido tra quello della carta, del quale manca il ricordo della traditio e del breve: « Ego Iohannes, sacri palatii notarius, huic offerzioni interfui et rogatus hoc breve scripsi et dedi ».

breve nella sua forma matura si riscontra in due refute «per lignum quod in suis manibus tenebat», del 21 luglio e del 2 ottobre 1163, con l'eccezione dell'elenco dei testimoni collocato nel protocollo, subito dopo l'indicazione del giorno e della data topica, e con alcune incertezze nella formula della *completio*⁴⁵.

Se ci si rivolge alla produzione di altri notai, si possono rilevare per tutto il secolo diverse eccezioni rispetto a questo modello, non adottato con assoluta stabilità, che da un lato lasciano intravedere sperimentazioni, autonome o accolte da altre esperienze, tentate e abbandonate in tempi più o meno rapidi, che generano forti intrecci tra carta e *breve*, dall'altro alternanze, anche terminologiche percepibili nelle formule della *completio* e conseguenti a incertezze nell'applicazione di forme documentarie in fase di evoluzione. Una manifestazione di quest'ultimo atteggiamento si coglie chiaramente in una *concordia* del 6 marzo 1158 che presenta la forma della carta, ma il notaio Giacomo nel denunciare la pluralità di *munda* prevista parla di breve – «Unde tria brevia uno tenore scripta sunt» –, mentre nella sottoscrizione si mantiene nel vago: «interfui et hoc totum iussu supra-scripti prepositi et aliarum duarum partium scripsi»⁴⁶.

È possibile seguire gli sviluppi delle forme documentarie nei decenni a cavallo tra XII e XIII secolo seguendo la produzione di un altro notaio, già più volte incontrato nelle pagine precedenti: si tratta di Opizzo, la cui documentazione copre gli anni tra il 1172 e il 1226. A lui e a Giovanni Rosso si devono le più antiche investiture e alcune refute per il capitolo tra il 1172 e il 1174⁴⁷; Giovanni Rosso redige le stesse tipologie documentarie per il monastero dal 1174 al 1180, Opizzo dal 1173 almeno al 1204, insieme a vendite, donazioni e altri documenti: entrambi fanno ricorso al formulario ormai entrato nell'uso per il *breve*, ma con qualche incursione di forme diverse e di contaminazioni e intersezioni tra carta e *breve* nella documentazione prodotta da Opizzo.

⁴⁵ *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 188, p. 123; n. 189, p. 124. Nella prima il notaio, dimenticando che, in assenza della rogatio, non è ancora stato nominato, usa l'espressione tipica della carta «Ego qui supra Iohannes notarius», ma conclude con il formulario tipico del breve «interfui et rogatus scripsi». Nella seconda si sottoscrive: «Ego Iohannes notarius interfui et rogatus hoc breve refutationis scripsi et dedi».

⁴⁶ ASDB, C.XII/1, n. 3 (TOSI 1979, n. 12, pp. 83-84).

⁴⁷ ASDB, C.XII/1, n. 4 (TOSI 1979, n. 13, pp. 85-87).

Il primo strappo rispetto alle due consuete forme documentarie della carta e del breve si coglie in due vendite del 1179 e del 1182 ed è da ricondursi a una sorta di evoluzione e sperimentazione che sembra piegare per passaggi successivi la forma della carta verso quella del *breve*, liberandola a poco a poco dei consueti formalismi⁴⁸. Questi due documenti presentano la data di tempo nel protocollo, quella di luogo nell'escatocollo, seguita dal *signum manuum* dell'autore e dall'elenco dei testimoni introdotto da «ibi fuere rogati testes», il testo è espresso in forma impersonale e al tempo perfetto. La sottoscrizione di Opizzo nella prima è deliberatamente vaga, forse per la difficoltà sia di ridurre a unicità le singole unità (alla vendita fanno seguito l'immissione in possesso e una conferma), sia di definire in modo univoco la natura del documento: «(S.N.) Ego Opizo, sacri palacii notarius, ad hoc totum interfui et scribere rogatus scripsi». In quello più tardo il notaio ha probabilmente già acquisito una maggiore consapevolezza e lo qualifica con il termine *cartula*, al quale attribuisce però una valenza diversa rispetto alla carta dispositiva dei secoli precedenti: «... ibi interfui et hanc cartulam vendicionis scribere rogatus scripsi».

Sempre allo stesso arco cronologico risalgono una refuta del 4 aprile 1181 e una donazione dell'anno successivo, identificate nella sottoscrizione la prima come *breve*, la seconda come *cartula* all'interno della stessa cornice di formulario, peraltro da *breve*: «... ibi interfui et hoc breve / hanc cartulam rogatus scripsi». Il ricorso a due definizioni diverse applicate a quelle che concettualmente corrispondono a due differenti tipologie documentarie identificano di fatto un'unica forma, quella che si incontra qui per la prima volta e che caratterizzerà l'*instrumentum* a Bobbio: date e testimoni nel protocollo, seguite dal testo separato con un segno di paragrafo⁴⁹. È quindi

⁴⁸ *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 207, pp. 153-155; ASDB, C.XII/2, n. 3 (*Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 218, pp. 197-198; TOSI 1979, n. 22, pp. 98-99). A completamento della prima, in due differenti date, l'immissione in possesso e la conferma della vendita da parte di un fratello del venditore, della seconda solo l'immissione in possesso. Le due aggiunte si aprono con l'indicazione del giorno seguita dall'elenco dei testimoni e dal tenor, mentre mancano anno e indizione per i quali si fa evidentemente riferimento a quelli della vendita. L'aggiunta alla vendita del 1182 è molto più semplice: «Eodem die, me Opizone notario presente...». La stessa forma presentano anche una vendita del 24 marzo 1195 e una del 20 ottobre 1198 (*ibidem*, n. 258, pp. 250-251; n. 266, pp. 259-260).

⁴⁹ *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 212, pp. 161-162; ASDB, C.XII/2, n. 4 (edizione TOSI 1979, n. 23, p. 100). A Piacenza già nel 1127 il notaio Azo aveva ricompattato nel

evidente che la definizione del documento come carta o breve è ancora legata alla tipologia alla quale fino a poco tempo prima si dava una forma piuttosto che un'altra, non all'essenza della forma stessa e alla funzione, ormai nuova e uguale per tutte le categorie.

Solo nel 1186 si trova un'investitura, quindi una tipologia documentaria formalizzata tradizionalmente attraverso il *breve*, in forma di *instrumentum* la cui nuova connotazione, a differenza della refuta del 1181, è correttamente esplicitata: « hanc cartulam scripsi »⁵⁰.

Negli stessi anni si possono anche osservare in atti di vendita e di donazione⁵¹, che mantengono sostanzialmente le caratteristiche della carta, l'abbandono dell'uso della prima persona e di alcuni formalismi, come i *signa manuum* dei testimoni, sostituiti dal semplice elenco, mentre l'ultimo a scomparire è quello dell'autore. Nei decenni successivi, fino all'inizio del nuovo secolo, si assiste a una continua alternanza tra documenti redatti ora in forma più vicina al *breve*, ora in quella compiuta dell'*instrumentum*, senza distinzione della tipologia alla quale sono applicati⁵². La presa di coscienza da parte di tutti i notai di essere di fronte a una nuova forma documentaria, pur applicata con alcune varianti, che unifica tutte le tipologie in un contesto ormai completamente libero dai formalismi della carta e dai limiti del breve e dotato di una stessa funzione si palesa nella definizione di cartula con la quale vengono sempre qualificati nelle sottoscrizioni⁵³.

Nei primi anni del Duecento la nuova forma documentaria, l'*instrumentum*, ha ormai raggiunto una stabilità di applicazione e il suo uso si è generalizzato con caratteristiche ben precise e rigorosamente rispettate, le stesse riscontrabili a Piacenza fino al minimo dettaglio testuale e grafico⁵⁴.

protocollo tutti gli elementi cronologici e l'elenco dei testimoni, nei suoi documenti distinti dagli *astantes* che invece non ricorrono mai a Bobbio: MANTEGNA 2012, p. 311.

⁵⁰ *Codice diplomatico di S. Colombano*, n. 229, pp. 210-212.

⁵¹ *Codice diplomatico di S. Colombano*, n. 215, pp. 166-168; n. 222, pp. 202-203.

⁵² Questa varietà non è certo una tipicità bobbiese, ma è riscontrabile altrove, come appurato da ZAGNI 2003, per l'area milanese e, sulla base di *Santa Maria di Novara*, per Novara.

⁵³ Il primo caso in cui è usato il sostantivo *instrumentum* è un'investitura rogata dal notaio Guido il 23 febbraio 1204 (*Codice diplomatico di S. Colombano*, n. 297, pp. 316-317).

⁵⁴ Si può agevolmente procedere a confronti con i documenti editi in *Registrum Magnum* 1984-1986, e con la descrizione di BRUSCHI 2009. La presenza di documenti redatti a Piacenza all'interno dell'archivio del capitolo ha inoltre consentito il confronto di alcuni caratteri

Il protocollo si apre con la datazione (nell'ordine anno dell'era cristiana, anno indizionale, giorno della settimana e del mese, data cronica comprensiva del luogo preciso in cui l'azione si compie), elenco dei testimoni introdotto da coram e concluso con *testibus rogatis*; segue il testo il cui inizio è evidenziato da un segno di paragrafo e sempre espresso in forma impersonale.

Alcune particolarità grafiche rendono ancora più evidente la vicinanza tra le due esperienze, che vedono il notariato bobbiese strettamente collegato a quello piacentino e da questo dipendente per formazione. In primo luogo si deve sottolineare l'uso dell'abbreviazione di *testibus* con la doppia *t* sormontata da due piccole linee verticali ondulate, ma soprattutto la permanenza dell'abbreviazione *istus-ista-istum*, usata peraltro anche in area pavese, genovese e pisana, ma solo fino alla fine del secolo XII, mentre qui – come sembra di poter riscontrare nella vicina Piacenza, per la quale sarebbe tuttavia necessaria un'indagine più puntuale – è attestata almeno ancora per un secolo. Sul corretto scioglimento sono state fatte proposte diverse, ma quantomeno la sostituzione con *suprascriptus-a-um* nel corso del Trecento induce a ritenere questo lo scioglimento più probabile, pur senza poter seguire l'evoluzione delle lettere componenti l'abbreviazione, come è stato fatto per Pisa e Pavia⁵⁵. Permangono a lungo nell'uso a Bobbio, fino all'incirca alla metà del secolo XIII, altre due abbreviazioni che scompaiono invece rapidamente dal panorama grafico del notariato più avanzato con il rinnovamento scrittorio che accompagna il passaggio dalla carta all'*instrumentum*: la *l* tagliata per *legitur* e la forma in *in* per *in integrum*.

Si tratta di forme arcaiche, di veri e propri fossili grafici che testimoniano di un notariato lento nell'abbandonare i retaggi del passato, che continua a ripetere per antica abitudine stereotipi ormai connaturati con gli usi scrittori, al quale sembra adattarsi perfettamente quanto è stato detto di

estrinseci significativi: vedi in particolare ASDB, C.XIII/12, n. 3, C.XIII/18, n. 7, C.XIII/20, n. 4. Un'ulteriore spia del legame tra il notariato piacentino e quello bobbiese si individua nel ricorso all'aggettivo *mortificata*, usato per identificare l'abbreviatura dalla quale è già stato estratto un originale, comune a entrambe le esperienze.

⁵⁵ CAPPELLI 1899, propone lo scioglimento « *iamscriptus - a - um* », seguito da SCALFATI 1970, che rifiuta la tesi di CATUREGLI 1934, che invece, seguendo l'evoluzione dell'abbreviazione dal 720 alla fine del secolo XII, a partire da una doppia *ss* seguita da *t* e dalla desinenza, fino alla trasformazione della prima *s* in una *i* propende per lo scioglimento « *suprascriptus - a - um* »; BARBIERI 1980, infine, pur sulla base di una trasformazione a partire dalla doppia *s* che non coincide pienamente con quella descritta da Caturegli, giunge alla sua stessa conclusione.

quello piacentino: «pigro nell'adeguarsi alle novità ... di livello culturale basso»⁵⁶.

3. *Gli usi cronologici*

Un discorso a parte, ampio spazio e i necessari approfondimenti meritano gli usi cronologici locali che dalla pubblicazione del codice diplomatico del monastero di Bobbio hanno sollecitato l'interesse di alcuni studiosi, a partire dagli stessi editori che a questo tema hanno dedicato, in due riprese, un buon numero di pagine introduttive nelle quali rendono anche conto delle scelte operate nella datazione di alcuni documenti di non immediata e facile definizione: in particolare Giulio Buzzi, subentrato a Carlo Cipolla, conduce una diligente analisi degli usi di ogni notaio dalla metà del secolo XI alla fine del XII. Il risultato del suo lavoro si traduce nella correzione delle date di un certo numero di documenti e nell'allestimento di una tabella che ricompona una nuova serie cronologica⁵⁷. Sullo stesso argomento sono successivamente intervenuti Cesare Manaresi e, in ultimo, Michele Tosi⁵⁸, con approcci differenti che inducono ciascuno a riconsiderare e modificare le conclusioni degli studiosi intervenuti prima di loro, senza tuttavia riuscire a fornire un quadro chiaro e condivisibile degli usi cronologici bobbiesi.

Si rende quindi necessario affrontare ancora una volta la questione alla luce, in questo caso, della globalità della documentazione, con l'avvertenza che questa e tutte le precedenti indagini sono fortemente condizionate da un insieme di variabili che interferiscono con la possibilità di accertare con ampio margine di sicurezza per alcuni periodi gli usi e la loro stabilità ed evoluzione nel tempo; inoltre incongruenze, che non sempre è possibile ricondurre con certezza a errori dei notai, contribuiscono a rendere l'indagine particolarmente insidiosa.

⁵⁶ Così BRUSCHI 2009, pp. 72-73, che ha analizzato, sia pur come egli stesso dice con il metodo del carotaggio, i formulari collegati ad alcune tipologie di atti e l'introduzione delle formule rinunciatorie, analisi che invece non è stata effettuata in questa sede per il notariato bobbiese.

⁵⁷ *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, pp. 7-16; III, pp. 22-26. Carlo Cipolla non considera nella sua analisi i documenti anteriori alla metà del secolo XII perché ritiene che in assenza del giorno della settimana, introdotto solo in quel periodo, sia impossibile stabilire di quale stile dell'incarnazione si tratti; estende però poi l'indagine fino all'epoca moderna conducendola su alcuni registri notarili del monastero e dell'episcopio.

⁵⁸ MANARESI 1921; TOSI 1979, pp. 37-39.

La pressoché totale assenza di documenti anteriori all'inizio del secolo XII negli archivi vescovile e capitolare impedisce di portare nuova luce sul periodo più risalente⁵⁹, sul quale tuttavia sembrano in buona sostanza condivisibili le conclusioni a cui è giunto Manaresi, almeno fino alla metà del secolo XI: egli corregge infatti la teoria di Buzzi secondo il quale prima dell'introduzione dello stile dell'incarnazione l'unico sistema utilizzato a Bobbio era basato sul computo degli anni di impero, senza tenere conto che i vuoti documentari in corrispondenza degli anni in cui nell'Italia settentrionale si fece ricorso all'era cristiana e non alla cronologia imperiale non consentono di verificare quest'affermazione e d'altra parte, si può aggiungere, non sussistono particolari ragioni per ritenere che i notai bobbiesi non si siano adeguati agli usi degli altri colleghi della stessa area geografica⁶⁰.

Per i secoli successivi, partendo dall'elemento attorno al quale ruota tutta la datazione – l'anno computato secondo l'era cristiana – si deve subito rilevare come nei documenti bobbiesi a partire dalla metà del secolo XI si legga sempre il riferimento allo stile dell'incarnazione che, facendo iniziare l'anno il 25 marzo, prevede, com'è ben noto, due usi diversi che non sempre si possono agevolmente distinguere, con conseguenti incertezze ed errori di datazione. Proprio su questo elemento si sono concentrati in particolare gli studiosi che hanno dibattuto soprattutto per l'arco cronologico compreso tra la seconda metà del secolo XI e la prima parte del XII, individuando ora la prevalenza o l'uso costante di uno dei due stili, ora dell'altro, fino a ipotizzare un uso volgare dello stile dell'incarnazione, coincidente di fatto con quello della natività⁶¹.

⁵⁹ Tre soli documenti anteriori al secolo XII sono tramandati dagli archivi capitolare e vescovile (ASDB, C.IX/1, n. 1; C.XI/1, nn. 1-2). Nessun apporto deriva dall'unico con datazione completa – 1089, febbraio 18 (ASDB, C.XI/1, n. 3) – risalente quindi all'epoca in cui era stato introdotto lo stile dell'incarnazione, perché la possibilità di accertare a quale uso (pisano o fiorentino) si fa riferimento è vanificata dalla discordanza tra l'indizione (la nona) e l'anno, coincidente invece con la dodicesima indizione.

⁶⁰ MANARESI 1921, pp. 549-550: ricorda, come è risaputo, che nell'Italia centrosettentrionale fu usata l'era cristiana nella datazione dei documenti nei periodi tra la morte di Ottone II e l'incoronazione di Ottone III (983-996) e tra la morte di Enrico II e l'incoronazione di Corrado II (1024-1027), infine dalla morte di Corrado II all'arrivo in Italia di Enrico III (1039-1046). L'uso della datazione secondo la cronologia imperiale fu definitivamente abbandonato con la morte di Enrico III nel 1056.

⁶¹ Buzzi identifica una prima fase in cui i notai ricorrono all'uso pisano dello stile dell'incarnazione, circoscrivendola alla quarta decade del secolo XII, con qualche sopravvivenza fino alla fine. Cipolla ammette invece un ricorso all'uso fiorentino fin dai primi anni di applica-

Sulle diverse ipotesi ha certamente avuto un considerevole peso la discordanza, rilevabile in molti documenti risalenti agli ultimi nove mesi dell'anno⁶², tra il giorno del mese (per il quale i notai ricorrono ora all'uso romano, limitatamente alle calende e quindi solo per la seconda parte del mese, ora al computo progressivo) e quello della settimana (segnalato con quasi assoluta regolarità), che trovano perfetta coincidenza solo se si anticipa il documento all'anno precedente rispetto a quello indicato dal documento, ammettendo così l'uso pisano dello stile dell'incarnazione: in questo caso però si deve ipotizzare che l'errore abbia riguardato l'anno indizionale, coincidente invece con quello indicato. Considerando che l'irregolarità si verifica sempre quando il giorno del mese è calcolato secondo l'uso romano delle calende e non potendosi invocare possibili errori dei notai alla luce della ripetitività dello sfasamento che riconduce alla sistematica anticipazione di un giorno, sembra credibile, come suggerito da Manaresi sulla base di un analogo comportamento dei notai milanesi, che a Bobbio non sempre si sia computato il giorno in cui cadono le calende⁶³. Quest'ipotesi trova una significativa conferma nella documentazione piacentina tramandata attraverso il *Registrum Magnum*, dove sporadicamente si riscontra la stessa anomalia, imputabile a un analogo comportamento del notariato locale⁶⁴ che

zione dell'era cristiana, pur non riuscendo a spiegare alcuni casi di uso apparentemente pisano, mentre Manaresi riconduce, con motivazioni diverse, tutti i documenti all'uso fiorentino o allo stile della natività, contestato da TOSI 1979, che ribadisce il ricorso all'uso pisano almeno per due notai: « Iacobus » e « Iohannes de Clolano », di cui ci rimane un'attestazione del 1242, che in realtà data secondo l'*usus Bobii*, per il quale si veda nel seguito.

⁶² Non stupisce che, in presenza di un numero non elevato di documenti quelli caratterizzati da tale anomalia si collochino sempre nei nove mesi (la maggior parte dell'anno) in cui l'ipotesi di un ricorso all'uso pisano potrebbe spiegare lo spostamento di un giorno.

⁶³ Si deve rilevare che il mancato computo del giorno delle calende non è usato dai notai bobbiesi con regolarità, anzi anche lo stesso notaio alterna questo sistema con quello tradizionale. Si veda ad esempio « Iohannes Rubeus » che nella documentazione del monastero in un caso (*Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 187, pp. 121-123) non computa il giorno delle calende, tanto da indurre Buzzi a ipotizzare che alternasse incarnazione fiorentina e pisana, mentre nei tre documenti dell'archivio capitolare redatti nella seconda metà del mese fa ricorso all'uso romano tradizionale (ASDB, C.XII/1, n. 8; C.XII/2, n. 2; C.XIII/1, n. 3). Va tuttavia ricordato che non si tratta di un notaio particolarmente preciso, considerato che in due occasioni sbaglia gli elementi cronologici in modo tale da rendere impossibile definire con certezza la data (ASDB, C.XII/1, nn. 6, 7): sono documenti datati al maggio e al giugno 1172 in cui però l'indizione e il giorno della settimana riportano al 1173.

⁶⁴ *Registrum Magnum di Piacenza*, I, nn. 165, 192, 263; II, nn. 344, 526, 597.

può avere influenzato quello bobbiese così come entrambi potrebbero partecipare di usi più generali e diffusi⁶⁵.

Individuata quindi una più che verosimile spiegazione per queste discordanze, un riesame di tutta la documentazione, limitatamente ai documenti redatti a Bobbio, ha consentito di appurare un ricorso costante fin dalla prima applicazione dell'era cristiana allo stile dell'incarnazione secondo l'uso fiorentino con una sola eccezione certa: *Iacobus, notarius sacri palacii*, che tra il 1153 e il 1158 data tre documenti secondo l'uso pisano, un'eccezione che potrebbe essere riconducibile, pur rimanendo nel semplice campo di un'ipotesi non supportata da alcuna prova, a un notaio non bobbiese⁶⁶. Sembra invece da

⁶⁵ Una spia potrebbe essere un documento pavese, tramandato sempre attraverso il *Registrum Magnum di Piacenza* (III, n. 763) che presenta la stessa anomalia, ma solo ampie schedature potrebbero evidenziare aree omogenee.

⁶⁶ *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 174, pp. 103-105 (1154, novembre 30: il Manaresi avanza alcune riserve perché il giorno della settimana e del mese sarebbero stati aggiunti nell'interlinea solo in un secondo momento, escludendo sulla base di quest'unico elemento l'uso pisano); n. 180, pp. 113-115 (1156, febbraio 14), ASDB, C.XII/1, n. 1 (1158, marzo 6). L'assenza dell'indicazione dell'indizione nel primo caso, del giorno della settimana nel secondo ci priva di un ulteriore elemento di prova. Usa invece lo stile fiorentino già nella prima metà del secolo, contrariamente a quanto sostiene Buzzi (*Codice diplomatico di S. Colombano*, III, p. 9), «Plasius, notarius sacri Palacii», perché nel documento del 1139, giugno 19, pervenutoci in due esemplari (ASDB, C.XII/1, nn. 1-2; *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 152, pp. 22-23), anno e indizione coincidono, mentre la discrepanza con il giorno della settimana (domenica, compatibile con il 1138) può essere facilmente spiegata con il mancato computo del giorno delle calende. Nello stesso modo può essere chiarita l'identica discordanza nel documento del 20 settembre 1170 dovuto a «Henricus, sacri palacii notarius» (*ibidem*, II, n. 190, pp. 124-127). Proprio sulla base della mancata concordanza tra giorno della settimana e del mese, Buzzi (*ibidem*, III, p. 12) ritiene che questi ultimi documenti siano stati datati secondo l'uso pisano, senza tenere conto della coincidenza tra l'anno dell'era cristiana e quello indizionale. Maggiori interrogativi suscita un documento rogato da Riccardo ma estratto da Gandolfo (*ibidem*, I, n. 128, pp. 409-412), per il quale tuttavia si rinvia alle risolutive conclusioni di MANARESI 1921, pp. 554-555, 564-565, che sulla base del sistema di datazione secondo lo stile fiorentino dell'incarnazione a cui fanno abituale ricorso i due notai ha ricondotto allo stile fiorentino anche il documento in questione, per il quale la discordanza tra millesimo e indizione potrebbe essere risolta solo ammettendo l'uso dello stile pisano o ipotizzando, come ha fatto Manaresi, un errore del notaio che risulta evidente per il collegamento di questo documento con un altro dallo stesso rogato e datato correttamente. L'ultima anomalia riguarda un elenco di beni spettanti al monastero di San Colombano, datato 1141, indizione III, con una discrepanza tra i due dati risolvibile solo anticipando il documento al 1140 sulla base di un ipotetico uso dello stile pisano dell'incarnazione: già Cipolla aveva ipotizzato un errore nell'indicazione dell'anno indizionale, riportato in cifre, mentre l'anno dell'era cristiana è espresso in lettere, ipotesi rafforzata dalla tesi di Manaresi, che riconosce nella

scartare il dubbio, avanzato da Manaresi, che, almeno fino al 1156 e forse ancora negli anni seguenti, potrebbe essere stato usato lo stile della natività e non quello dell'incarnazione, poiché non è individuabile fino a questo anno alcun documento redatto a Bobbio tra il 1 gennaio e il 24 marzo (anche per il rapporto sbilanciato tra la documentazione dei primi tre mesi e quella numericamente più consistente degli altri nove) che attesti inequivocabilmente un sistema di datazione del primo tipo⁶⁷: il ricorso costante nei secoli successivi allo stile dell'incarnazione fiorentino rafforza infatti la possibilità che questo sia stato usato già nel momento del passaggio all'era cristiana e che nell'anno *ab incarnatione Domini* a cui si fa riferimento dai documenti più antichi si debba effettivamente riconoscere lo stile dell'incarnazione e non una generica incarnazione volgare corrispondente di fatto allo stile della natività. La considerazione che la documentazione bobbiese manifesta un'assoluta coerenza con i modelli documentari piacentini, mentre non sembra avere recepito nulla degli usi genovesi rafforza la possibilità che, come a Piacenza, si sia da subito introdotto lo stile dell'incarnazione fiorentino.

Passando all'anno indizionale, si può verificare che di certo, già dall'epoca più antica, cambia a settembre, ma l'assenza di documenti datati tra il 1° e il 23 del mese per buona parte del secolo XII non consente di stabilire se si tratti fin dall'origine di indizione bedana o se, almeno fino a una certa epoca, si sia fatto ricorso a quella greca⁶⁸: solo a partire dal 1182 una piccola

mano del redattore del documento non quella di un notaio, ma di un monaco, al quale sarebbe imputabile l'errore. Si tratta comunque di un numero troppo limitato di casi, per i quali si possono peraltro trovare, pur con qualche ragionevole dubbio, spiegazioni per poter affermare che a Bobbio si sia fatto ricorso anche all'uso pisano dello stile dell'incarnazione. Infine non devono essere considerati nell'analisi alcuni notai che hanno rogato documenti al di fuori di Bobbio e che compaiono solo in queste uniche occasioni perché è quasi certo che non si tratti di notai bobbiesi, come ad esempio nei casi di « Ragimbaldus, Alricus notarius et iudex » e « Vuido scriptor ».

⁶⁷ Nell'unico documento risalente a questi mesi (*Codice diplomatico di S. Colombano*, I, n. 134, pp. 423-426, del 18 febbraio 1089/1090) un palese errore nell'indicazione dell'anno indizionale (XII, quando nel 1089, anno riportato dal documento, correva la IX), non consente di accertare lo stile dell'era cristiana utilizzato.

⁶⁸ La situazione dell'Italia settentrionale a quest'altezza cronologica si presenta piuttosto diversificata, con ricorrenze dello stile greco in area lombardo-veneta (SANTORO 1931; TORELLI 1909; CAU 1978-1980; FAINELLI 1911; POZZA 2003) e toscana, sebbene con qualche grado di incertezza in più (PICOTTI 1946; CATUREGLI 1932). Nel territorio emiliano, con il quale Bobbio è strettamente collegato, l'uso dell'indizione bedana sembra accertabile a Reggio Emilia (si veda MANARESI 1923), mentre per Genova, dalla quale Bobbio potrebbe essere stata influenzata, non è possibile accertare l'uso dell'anno indizionale per tutto il secolo XI e fino

manciata di documenti risalenti ai giorni significativi di settembre (tra il 1° e il 23) rivela l'uso dell'indizione bedana⁶⁹ che rende più probabile anche per il periodo precedente il ricorso a questa indizione piuttosto che alla greca.

Appurato quindi che a Bobbio, con buona probabilità già dal momento del passaggio all'era cristiana intorno alla metà del secolo XI i documenti sono datati secondo l'uso fiorentino dello stile dell'incarnazione e l'indizione bedana, rimane da definire quando si passi allo stile *secundum cursum/con-suetudinem civitatis Bobii*, già noto agli editori del *Codice diplomatico*, che non erano però riusciti a cogliere il momento di passaggio al nuovo sistema, mantenendo inoltre una certa ambiguità sulla valenza da dare all'espressione. La specificazione ricorre infatti molto tardi, per la prima volta in un documento del 1359 e a distanza di pochi anni in due del 1367⁷⁰, con chiaro riferimento nel caso più antico all'anno indizionale, alla determinazione del quale è direttamente collegata, più genericamente riferita alla datazione nel suo complesso, collocata com'è al termine della stessa, dopo l'indicazione

all'introduzione dell'indizione anticipata che ne caratterizzerà la documentazione, con certezza dagli anni Venti del secolo XII (CALLERI 1999).

⁶⁹ Sono tre i documenti della seconda metà del secolo XII che attestano con assoluta certezza l'uso dell'indizione bedana. Il più antico risale al 4 settembre 1182 (ASDB, C.XII/2, n. 3; *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 218, pp. 197-198), seguito da altri due del 4 settembre 1186 e dell'11 settembre 1197 (*ibidem*, n. 231, pp. 213-214; n. 263, pp. 244-246): nell'ultimo la possibilità di operare la verifica anche attraverso il giorno della settimana offre un'ulteriore conferma.

⁷⁰ ASDB, C.XIV/17, nn. 9, 10. Si tratta di due *munda* della stessa investitura *ad fictum perpetuum* rogata dal notaio Antonio *de Spixia*, (che opera per il capitolo per lunghi anni: già attestato nel 1346, risulta ancora attivo nel 1370) che solo in quest'occasione data così: « Anno dominice incarnationis millesimo tricentesimo quinquagesimo octavo, indictione undecima secundum cursum civitatis Bobii, die octavo mensis ianuarii ». Analoghe espressioni ricorrono ancora nei documenti di altri due notai: in uno del 7 maggio 1367 (ASDB, C.XIV/22, n. 2) Franceschino *de Caverzago* scrive: « Anno Domini currente millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, indictione quinta, die septimo madii secundum cursum civitatis Bobii ». Estratto dagli atti della curia del vicario e del comune di Bobbio, il documento attesta la rivendicazione da parte del capitolo cattedrale della metà di un edificio e di un orto nei confronti del vescovo che ne vanta la proprietà, di fronte al vicario del podestà di Bobbio. Nella datazione del terzo documento, del 5 agosto 1367, rogato da Manfredo *de Petranigra* (ASDB, C.XIV/22, n. 4) si legge: « Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, indictione quinta, die quinto mensis augusti secundum consuetudinem civitatis Bobii ». Si tratta della presentazione di una lettera dell'arcivescovo di Genova, Guido Sette, al presule bobbiese del 3 agosto dello stesso anno. Cipolla (*Codice diplomatico di S. Colombano*, I, p. 25) richiama altri riferimenti al *cursum civitatis Bobii* in un documento del 1483 e nei "registri", probabilmente cartolari, dei notai Antonio Rosso e Giacomo *de Spixia*, rispettivamente in documenti degli anni 1384 e 1463.

del giorno, negli altri⁷¹. È possibile che, sebbene si identifichi come elemento distintivo dell'uso cronologico bobbiese l'anno indizionale – il cui momento di inizio si colloca al 25 marzo, in ritardo e in coincidenza con l'inizio dell'anno dell'era cristiana secondo lo stile fiorentino dell'incarnazione – la datazione *secundum cursum/consuetudinem civitatis Bobii* fosse intesa come il risultato dell'allineamento dei due elementi fondamentali per la determinazione dell'anno. Questa scelta vanifica di fatto la funzione primaria dell'indizione, finalizzata a permettere l'esatta definizione dell'anno attraverso la concordanza tra i diversi elementi, affidando alla sola indicazione del giorno della settimana la possibilità di consentire in modo univoco e certo la verifica della datazione⁷².

Si deve inoltre ricordare che, ai fini dell'identificazione del momento in cui è stato introdotto il nuovo computo, solo i sei mesi tra il 24 settembre e il 24 marzo risultano utili per capire quale anno indizionale sia stato usato: per tutti questi mesi infatti l'indizione bedana rispetto allo stile dell'incarnazione fiorentino segna un'unità in più, coincidendo per il resto dell'anno, mentre la *consuetudo* bobbiese allinea i due elementi per tutta la durata dello stesso. Se a questa limitazione si aggiunge la possibilità che i notai non considerino nel computo del giorno del mese quello in cui cadono le calende, provocando lo sfasamento di un giorno della settimana, come si è visto avvenire abbastanza frequentemente, si comprende perché un'indagine che cerchi di definire periodo di introduzione del nuovo sistema e di diffusione dell'uso presso i diversi notai risulti particolarmente complessa.

Allargando lo sguardo alla documentazione del monastero edita nel *Codice diplomatico* e a quella conservata all'Archivio di Stato di Torino⁷³, si sono

⁷¹ Analoga ambiguità si percepisce nelle pagine di Cipolla e Buzzi che avevano conoscenza di questa definizione e la riferiscono sia all'inizio dell'anno indizionale sia a un diverso modo per indicare lo stile fiorentino dell'incarnazione; il secondo, inoltre, a distanza di poche righe ne colloca il momento iniziale ora nel 1138, ora al principio del secolo XIII (*ibidem*, I, p. 22; II, n. 155, pp. 26-29; III, p. 16).

⁷² La stessa caratteristica si verifica laddove allo stile della natività si accompagna l'indizione pontificia, come a Crema, Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia, Savona: SANTORO 1931; CAU 1978-1980; *San Felice di Pavia*; *San Pietro*; *Uberto I*, pp. XXXIV-XXXV.

⁷³ La documentazione bobbiese è organizzata a Torino in quattro diverse serie: Torino, Archivio di Stato, Corte, *Materie ecclesiastiche*, abbazie, Bobbio San Colombano, Donazioni, Concessioni e privilegi; *ibidem*, Acquisti e vendite di beni; *ibidem*, Priorati rettorie etc.; *ibidem*, Miscellanea.

potuti trovare riscontri certi di documenti in cui nei mesi significativi l'anno indizionale e quello dell'era cristiana coincidono – e che quindi sono presumibilmente datati *secundum cursum/consuetudinem civitatis Bobii* – nei primissimi anni del Duecento, anzi sembra che il cambiamento si sia determinato in coincidenza dell'inizio del nuovo secolo: il più antico esempio risale infatti proprio al 1201 e l'atto, rogato per il monastero, si deve al notaio Arnaldo. Gli anni successivi sono punteggiati di documenti datati secondo il nuovo uso, ma anche di altri che continuano nel solco della tradizione, di notai che adottano il nuovo sistema per abbandonarlo subito⁷⁴, di altri che vi passano solo alternativamente⁷⁵, di altri ancora che rimangono fedeli all'uso dell'indizione bedana⁷⁶; pochi sono quelli che sembrano passare al *cursum Bobii* in modo sistematico⁷⁷. Questa situazione perdura, nonostante un progressivo e costante aumento dell'uso del nuovo computo, fino agli ultimi decenni del secolo, quando è ormai adottato in forma generalizzata, anche se continuano a registrarsi casi, isolati e assolutamente sporadici, di perdurare dell'antico⁷⁸.

⁷⁴ Per esempio Armano *de Peli* (1233-1265) che torna al vecchio uso cronologico a partire dagli anni Quaranta.

⁷⁵ Manfredo *de Barbarino* non lo usa nei documenti che roga per il capitolo, mentre lo adotta in due, del 1220 e del 1238 per il monastero; Rubaldo nello stesso anno (1231), a distanza di pochi mesi in un caso lo usa, in un altro no; Bernardo *de Fossato* (1197-1229), lo adotta nel 1210 e nel 1212, in due documenti redatti per il monastero, per riabbandonarlo subito dopo.

⁷⁶ Non si tratta solo di notai come Opizzo (1172-1226), attestato con un buon numero di documenti redatti sia per il capitolo, sia per il monastero, che avendo iniziato l'attività già nel XII secolo potrebbe non essersi adeguato al cambiamento, ma anche di altri che, sulla base delle poche ricorrenze presenti negli archivi bobbiesi, sono attestati in pieno secolo XIII: Alberto *de Mezano* (1227), Martino *Allevatus* (1238 e nei documenti che roga per il monastero), Marco *Gisusos* per il quale il ricorso all'indizione bedana è attestato dai documenti che roga per il monastero fino al 1238, Manfredo *de Barbarino* (1221-1239) che usa l'indizione bedana quando roga sia per il monastero sia per il capitolo.

⁷⁷ Il primo a usarla con continuità è Guido *Odonis* dal 1214 al 1223. Si possono inoltre ricordare Alberto *de Ysappo* (1227-1261), Bernardo *de Benencasa* (nelle poche attestazioni tra il 1222 e il 1247), Guglielmo Morello (1208-1224), Ottone (1222-1230), Rainaldo *de Fero* (1239-1265), Simone *Odonis* (1218-1268).

⁷⁸ *Baronus Madius*, di cui ci sono pervenuti due documenti, nel 1297 non si è ancora adeguato, come Enrico di Arquata nel 1280. A partire dagli anni Settanta la quasi totalità dei notai è però ormai passata con continuità al nuovo corso: Francesco *de Maxilla* attestato dal 1288, Francesco *de Spixia*, che si può seguire dal 1277 al 1320, Gerardo *de Colo* nei pochi documenti tra il 1281 e il 1289, Guglielmo *de Odone* dal 1284, Opizzo *de Granarola* (1249-1297), Rainaldinus *de Fero* (1276-1287).

Negli stessi decenni si colgono i primi segnali di un altro cambiamento che verrà introdotto progressivamente e che caratterizzerà in forma definitiva la documentazione del secolo XIV a partire dalla fine degli anni Trenta - inizio degli anni Quaranta: l'omissione del giorno della settimana.

Il primo notaio a tralasciarla, ma in un solo caso e quindi con tutto quello che ciò può significare, è Gerardo *de Colo* nel 1281: che probabilmente non si tratti di una casualità è confermato dal comportamento di Rinaldino *de Fero*, attestato tra il 1276 e il 1323, che tralascia sempre il giorno della settimana, salvo nei verbali di autentica di copie o dei *munda* che estrae da abbreviature di altri notai. Nei primi decenni del secolo XIV l'omissione diventa sempre più frequente fino a essere la norma intorno agli anni Cinquanta; viene così a cadere l'ultimo elemento che consente di verificare l'esatta collocazione temporale dei documenti, reso ormai superfluo dall'uniformità e dalla stabilità degli usi cronologici.

Motivazioni, tempi e modalità di introduzione dell'*usus Bobii* richiedono alcune riflessioni. La variazione degli usi cronologici, soprattutto quando orientata a discostarli da quelli tradizionalmente adottati nella documentazione coeva, non può ricollegarsi semplicemente a un intervento di tipo tecnico rivolto a una più immediata individuazione delle coordinate temporali, quanto piuttosto a un tentativo di connotare la documentazione in senso locale all'insegna della riconoscibilità. L'intervento sull'anno indizionale operato a Bobbio evoca inoltre l'analoga operazione dei notai genovesi che circa un secolo prima avevano agito proprio sullo stesso, ritardandone il computo di un'unità rispetto allo stile bedano⁷⁹: i notai bobbiesi peraltro ben conoscevano le caratteristiche della documentazione di Genova soprattutto per gli stretti rapporti con l'arcidiocesi ligure, sebbene si tratti, come si è detto, di un notariato strettamente collegato per formazione a quello piacentino. Allora, a Genova, si era trattato di uno dei provvedimenti messi in atto per connotare la produzione documentaria locale, ora al nuovo sistema di datazione introdotto a Bobbio si potrebbe riconoscere un'analoga valenza.

Negli ultimi decenni del secolo XII la cittadina appenninica manifesta alcuni segnali di un tentativo di definizione della propria identità di « civitas »

⁷⁹ Una dettagliata e puntuale analisi si legge in CALLERI 1999, pp. 35-40. Viene in questo modo riprodotto nel rapporto tra anno indizionale bedano e genovese quello tra anno secondo l'uso pisano dello stile dell'incarnazione e quello fiorentino: il primo segna sempre un'unità in meno rispetto al secondo.

– tale in realtà solo perché sede vescovile e dotata di una giurisdizione diocesana – che passa attraverso lo sforzo di mettersi in relazione con i centri urbani padani e liguri su un piano quantomeno di equivalenza, un obiettivo particolarmente difficile da raggiungere in considerazione della marcata differenza di percorsi politico-istituzionali e socio-economici, nonché di radicamento territoriale. Il tentativo si esplica soprattutto nella conquista di un sia pur modesto ruolo di aggregazione rispetto al territorio circostante e nello sviluppo di strutture embrionali di tipo comunale dotate di un minimo grado di autonomia rispetto al vescovo e all'abate: tutto questo è insufficiente a definire un chiaro livello di autonomia e a sottrarre Bobbio alle mire egemoniche della vicina Piacenza. Delle spinte autonomistiche si farà poi interprete nel primo decennio del secolo successivo il cenobio benedettino nella ricerca di un legame più stretto con la sede pontificia, un atteggiamento che contribuirà pesantemente a generare uno dei momenti di maggiore tensione nei rapporti con l'ordinario diocesano, il principale elemento di debolezza locale sul quale farà leva proprio Piacenza per completare la penetrazione politica⁸⁰.

In questi anni e in un clima caratterizzato da spinte autonomistiche che si scontrano con ostacoli di diverso genere matura il progetto di rafforzare a livello documentario e di dichiarata appartenenza cittadina un'identità locale che le istituzioni faticano a garantire. L'analisi della documentazione del monastero, condotta in quest'occasione sulla schedatura realizzata nell'ambito del progetto *Archivio storico multimediale del Mediterraneo* promosso dalla Direzione degli Archivi di Stato⁸¹, ha consentito di verificare non solo che il più antico documento datato secondo l'*usus Bobii* è stato prodotto per il monastero, ma che, a partire da questo momento, i notai quando lavorano per il cenobio vi fanno abitualmente ricorso, con qualche discostamento⁸²,

⁸⁰ Una limpida analisi delle vicende di questo periodo, faticosamente condotta sulla scarsa documentazione disponibile, si deve a PIAZZA 1977, p. 86 e sgg.

⁸¹ Su questo progetto vedi anche nota 2.

⁸² Non lo usano mai Marco *Gisosus* e Manfredo *de Barbarino*. Riveste un particolare significato la mancata adozione dell'*usus Bobii* da parte del notaio Opizzo, di cui si è già a lungo parlato nelle pagine precedenti anche per l'elevato numero di attestazioni, che non sembra mai essere passato al nuovo sistema, come Girardo *de Bonotempore*, anch'egli attestato, con pochi documenti, tra il 1208 e il 1219, e Bernardo *de Fossato* (1197-1229): l'unico caso in cui sembra usare il nuovo sistema è un documento del 12 marzo 1212 (Torino, Archivio di Stato, Corte, *Materie ecclesiastiche*, Abbazie, Bobbio San Colombano, Acquisti, mazzo 3, fasc. 32). Si tratta

di certo meno marcato rispetto al resto della produzione documentaria cittadina. Sembra quindi credibile che l'idea di intervenire sulla documentazione allo scopo di caratterizzarla sia maturata proprio in quest'ambito, forse su sollecitazione del monastero stesso – che cerca di assumere il ruolo di elemento di identità territoriale – e di certo per suggestione dell'analoga esperienza genovese che potrebbe avere guidato i notai nell'indirizzarsi verso la data cronica per differenziarsi soprattutto rispetto a Piacenza, dove erano utilizzati, proprio come a Bobbio, lo stile dell'incarnazione secondo l'uso fiorentino e l'indizione bedana. Un altro, sia pur debole, indizio della valenza di rafforzamento dell'identità cittadina da attribuirsi all'introduzione del nuovo uso si può leggere nella specificazione *de Bobio* o *notarius de Bobio* aggiunta al nome o alla qualifica proprio da alcuni dei notai che per primi lo adottano o che vi fanno ricorso con continuità (sempre naturalmente per quanto le fonti ci tramandano), in un contesto in cui questa specificazione non compare mai e che lega tra loro negli anni in un gruppo unitario solo questi pochi notai: Alberto *de Ysapo*, *notarius de Bobio*, Guglielmo Morello *de Bobio*, Ottone *de Bobio*, Simone *Odonis de Bobio*⁸³.

Se il contesto di riferimento e le motivazioni che hanno portato all'introduzione del nuovo sistema di datazione appaiono così sufficientemente definiti, risulta invece impossibile capire le ragioni che ne hanno determinato un'affermazione tanto lenta e a macchia di leopardo da condizionarne fortemente l'efficacia come elemento di differenziazione rispetto alle città circostanti con le quali Bobbio era costretta a confrontarsi anche attraverso frequenti scambi documentari e da determinare un'incertezza nella definizione della datazione dei documenti che non poteva non essere percepita, stante la mancata dichiarazione della sua applicazione nei documenti stessi.

Non si tratta peraltro di un tentativo abortito e se l'idea e l'applicazione iniziale possono essere attribuite al gruppo di notai più strettamente collegati al cenobio, il nuovo uso sembra poi essere stato accettato con mo-

dei tre notai che sono espressamente nominati nelle deposizioni testimoniali del 17 novembre 1207 come i notai ai quali era stato fatto divieto dal vescovo *sub pena excommunicationis* di rogarlo per il monastero: *Codice diplomatico di S. Colombano*, II, n. 311, p. 361.

⁸³ Tutti questi notai lavorano sia per il monastero, sia per il capitolo: Alberto *de Ysapo* (1227-1261) incomincia a usarlo nel 1231 e non sembra abbandonarlo più, Guglielmo Morello, è uno dei primi ad adottarlo e vi fa ricorso con continuità (1208-1224), Ottone (1222-1230), Simone *Odonis* (1218-1268).

dalità e tempi differenziati da tutto il notariato cittadino, senza però che questo abbia sentito l'esigenza o abbia avuto la forza di imporlo e di impedire al singolo professionista di fare, a piacimento, ricorso all'indizione bedana: un atteggiamento che sembra sottendere la mancanza di un coordinamento di tutta la categoria che solo un organo collegiale, di cui evidentemente il notariato bobbiese non si era dotato, avrebbe potuto garantire⁸⁴. La penetrazione dell'usus quindi, che nelle fasi iniziali è quasi impercettibile, prosegue con lentezza, ma costantemente per lunghi decenni, senza arrestarsi, ma senza mai compiere quel guizzo che gli consenta di arrivare rapidamente a un'applicazione generalizzata e completa. Neppure la svolta dolorosa del 1230 che ha determinato la definitiva perdita dell'autonomia cittadina sembra avere inciso in positivo, ma nemmeno in negativo, nell'accelerare o bloccare il processo avviato, che impiegherà ancora decenni prima di raggiungere il punto di arrivo: solo dalla fine del Duecento i notai non si staccheranno più dalla *consuetudo* e continueranno a farvi ricorso con assoluta continuità fino al secolo XVIII, come ha avuto modo di accertare Carlo Cipolla attraverso i registri del monastero⁸⁵.

⁸⁴ Sull'esistenza di un Collegio vedi sopra, nota 33.

⁸⁵ *Codice diplomatico di S. Colombano*, I, pp. 24-26.

Manuele Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità

L'attitudine dei notai a svolgere contemporaneamente il ruolo di funzionari comunali e di scrittori di documenti privati è ben nota e attestata con continuità; ugualmente diffusa è, almeno per determinati periodi, la prassi di conservare negli stessi cartolari i prodotti di questa duplice attività, sia pure con percentuali differenti per ogni singola esperienza¹. Peculiare poi è la tipologia degli atti redatti sui cartolari, in stretta correlazione con l'ufficio al quale il notaio presta la propria opera e alla funzione che svolge presso lo stesso.

Altrettanto accertata, ma meno frequentata e poco testimoniata, è la pratica di allargare oltre i confini del comune di appartenenza anagrafica e/o lavorativa l'attività al servizio di enti pubblici. Il più antico esempio in ambito genovese è offerto da Giovanni *de Donato* che tra i secoli XII e XIII sembra attuare una sorta di pendolarismo tra gli uffici comunali di Genova e Savona²; una mobilità a più largo raggio è documentata per Tealdo di Sestri Levante che si muove tra le cancellerie di Bonifacio e Gavi, mentre durante il suo soggiorno a Portovenere, dove è addetto alla custodia di una porta, lavora per privati, come fa anche a Genova³, ma altri analoghi casi emerge-

* Pubblicato in: « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LVI (2016), pp. 309-327.

¹ Queste caratteristiche emergono qua e là in molte pubblicazioni tanto da rendere impossibile fornire una bibliografia significativa. Basti pensare, per l'area ligure, a Savona dove i protocolli editi dei secoli XII e XIII contengono documentazione pubblica e privata, pur essendo considerati dai contemporanei *cartularia comunis* (Arnaldo Cumano; Uberto I; Uberto II) o allo stesso cartolare di *Giovanni scriba*.

² Giovanni si trova a Savona tra il 1182 e il 1188, come attesta uno dei più antichi cartolari pervenuti (Arnaldo Cumano) e forse vi rimane per una ventina d'anni, almeno sulla base di una deposizione registrata nel cartolare di Martino (Martino, n. 858), ma non con continuità, se nel biennio 1192-1193 presta la sua opera al comune di Genova dove redige due sentenze consolari *mandato prescriptorum consulum* (Secondo registro, n. 207; Libri Iurium, I/1, n. 253). All'inizio del secolo XIII rientra definitivamente nella sua città di origine dove tra il 1206 e il 1209 redige ancora sentenze consolari (San Siro, I, nn. 245, 259, 260, 263).

³ Il lungo percorso lavorativo di Tealdo *de Sigestro* [Sestri Levante] che si sviluppa negli anni 1238-1263 è stato studiato, ma le sue imbreviature sono state edite solo in parte. La pub-

ranno da una sistematica ricognizione nei cartolari genovesi che si potrà giovare anche degli inventari pubblicati a partire dal 1956⁴. Proprio le date topiche dei luoghi di rogito riferite da questi inventari hanno fatto emergere la figura di un altro dei notai che hanno seguito un analogo percorso, mettendo la propria preparazione ed esperienza al servizio di più comuni: si tratta di Manuele *Locus*, che presta la propria opera nelle cancellerie di Genova e Porto Maurizio, rendendosi inoltre disponibile ad andare oltremare.

La sua produzione è tramandata attraverso i frammenti di tre cartolari conservati presso l'Archivio di Stato di Genova⁵ che tramandano rispettivamente documentazione del biennio 1252-1253 e di due singoli anni, il 1259 e il 1265, distribuita su un totale di circa 26 mesi, nel corso dei quali sono state redatte 263 imbreviature, con la media, molto bassa, di 10 documenti al mese. Per tutti l'attribuzione è stata resa possibile grazie alle autocitazioni alle quali il notaio fa frequente ricorso, pur non identificandosi sempre in modo univoco: passa infatti dalla semplice esplicitazione del nome, *Manuel*, all'aggiunta della forma cognominale *Locus* o del luogo di origine *de Sexto*, infine alla declinazione dell'antroponimo nella forma completa, *Manuel Locus de Sexto*, facendo occasionalmente riferimento alla professione, *notarius*⁶. Un solo originale – una sentenza del podestà di Porto Maurizio e Taggia favorevole al monastero genovese di Santo Stefano – tratto da uno dei frammenti pervenuti, consente di conoscere il suo *signum*, il nome con il quale egli stesso si identifica (*Manuel Locus de Sexto*) e la qualifica professionale (solo *notarius*)⁷.

Il primo cartolare è il più consistente sia per quanto riguarda l'estensione cronologica (dal 5 maggio 1252 al 29 settembre 1253), sia per il nume-

blicazione, curata da Pistarino (*Tealdo*), del frammento relativo al periodo portovenere di risale al 1958; le imbreviature corse sono state edite, in parte integralmente in parte in regesto, da VITALE 1936, mentre le carte redatte a Gavi sono state oggetto della tesi di CAGNI 1957.

⁴ *Cartolari notarili genovesi 1956-1961*, *Notai ignoti 1988*, *Cartolari notarili genovesi 1990*.

⁵ Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Notai Antichi*, 38, 65, 68/1 (d'ora in poi *Manuel Locus 1*, *Manuel Locus 2* e *Manuel Locus 3*). Il terzo fascicolo è stato oggetto di una tesi di laurea discussa da ANGHILERI presso l'Università degli Studi di Milano.

⁶ Queste differenze tra le autocitazioni, peraltro presenti nelle varie forme in tutti i frammenti, hanno indotto in errore *Cartolari notarili (1-149)*, che ha attribuito il cartolare 38 a *Manuel de Sexto* e i cartolari 65 e 68/1 a *Manuel Locus*; solo una più attenta lettura ha consentito la corretta attribuzione a un unico notaio.

⁷ *Santo Stefano*, II, n. 600; *Manuel Locus 3*, c. 27r.

ro dei documenti tramandati (160 distribuiti su 72 carte), redatti durante il soggiorno a Porto Maurizio, come risulta dall'intitolazione sulla prima carta del protocollo: «Hec sunt instrumenta et laudes facta in districtu Portus Mauritiï», nella quale è già denunciata la natura mista – pubblica e privata – della documentazione⁸. Si tratta, allo stato attuale, di un unico fascicolo, risultante dalla fusione di due che ha alterato l'originaria struttura; la corretta ricomposizione restituisce una successione cronologica senza lacune, a prova che i fascicoli erano consequenziali, pur non potendosi escludere che alcune carte siano andate perdute⁹. Il secondo, di 51 carte, trasmette 70 documenti (il primo dei quali acefalo), tutti redatti a Genova tra l'11 febbraio e il 30 agosto 1259¹⁰. L'ultimo, di sole 15 carte, è il risultato dell'accorpamento di due distinti frammenti e conserva due gruppi di documenti; i primi (18 in totale) sono scritti a Genova tra il 13 gennaio e l'8 marzo 1265, i secondi (15) a Tiro tra il 19 giugno e il 14 luglio dello stesso anno¹¹.

Dall'analisi globale della documentazione si può rilevare come il notaio si sia trovato a operare in contesti politico-istituzionali e in situazioni differenti, pertanto allo scopo di studiarne le caratteristiche e di valutare se le tecniche redazionali abbiano subito delle variazioni sia su base temporale (si segnala un vuoto cronologico importante tra il 1253 e il 1259 e tra il 1259 e il 1265), sia per condizionamenti esterni, si rende necessario procedere all'indagine non per singolo frammento, ma per gruppi di documenti individuati in base alla tipologia: 1) atti pubblici riguardanti l'azione di governo e documenti rogati per i privati ma che prevedono l'intervento della pubblica autorità; 2) documenti privati.

⁸ *Manuel Locus* 1. Il cartolare, attribuito a Simone *Vatacii*, contiene frammenti di cartolari suoi, di Gabriele *de Predono* e Manuele *Locus*. La sezione a quest'ultimo dovuta occupa le prime 72 carte.

⁹ ANGHILERI, pp. 9-13 ha ricostruito la corretta successione delle carte e dei fascicoli. Quanto alle caratteristiche codicologiche dei cartolari genovesi, si deve ricordare che sono riconducibile alla ben nota operazione, affrettata e poco accurata, di ricomposizione a seguito dei danni provocati, almeno in parte, dal bombardamento navale francese del 1684: su questa vicenda si veda BOLOGNA 1984.

¹⁰ *Manuel Locus* 3. Il registro è attribuito a Nicolò della Porta, ma contiene globalmente frammenti dei cartolari di quattro notai; la parte dovuta a Manuele *Locus* occupa le prime 51 carte.

¹¹ *Manuel Locus* 2. Il registro, attribuito a Corrado *de Capriata*, risulta molto composito, contenendo i frammenti dei cartolari di sette notai, non tutti identificati. La parte attribuita a Manuele *Locus* occupa le cc. 75-89.

1. *Attività pubblica tra Genova e Porto Maurizio*

L'attività pubblica di Manuele *Locus* si svolge a Porto Maurizio e a Genova, più difficile risulta definire il ruolo svolto a Tiro. Al Comune rivierasco offre la propria preparazione professionale tra il 5 maggio 1252 e il 21 aprile 1253, stando agli estremi dei documenti da lui redatti, quindi l'incarico che gli è stato affidato doveva coprire il periodo di un anno, da maggio all'aprile del successivo; il notaio si prende qualche momento di pausa tra settembre e ottobre e alla fine di dicembre, quando torna per alcuni giorni al paese d'origine, Sestri Ponente, dove roga pochi documenti per privati. Alla *scribania* sostituisce un altro professionista genovese, Vivaldo di Soziglia, che doveva avere lasciato l'incarico alla fine di aprile dopo un anno di servizio, come si desume da una quietanza di 15 lire rilasciata a lui che agisce a nome del Comune, per quanto dovutogli per il suo incarico, nella quale si parla di Vivaldo come « scribe Portus Mauricii anno proxime preterito »¹². I notai quindi si susseguivano alla *scribania* con cadenza annuale, entrando con molta probabilità in carica il primo maggio o nei giorni seguenti, insieme al podestà – in questo periodo scelto dal comune di Genova –, ai clavigeri e al Collegio degli Anziani, tutte cariche di uguale durata¹³, ed è molto probabile, stante la successiva presenza di due scribi genovesi, che fossero scelti dalla Dominante, come il podestà¹⁴.

In questa sezione del cartolare Manuele *Locus* redige poche sentenze in materia di diritto civile del podestà¹⁵, al quale si aggiunge talvolta il Consi-

¹² *Manuel Locus* 1, c. 2r.

¹³ La circostanza che la quietanza di cui si è detto risulti redatta il 5 maggio nella casa di Vivaldo di Soziglia, che però non era più in carica, fa ritenere che il passaggio di consegne sia avvenuto proprio in quei giorni e che il notaio genovese sia rimasto ancora a Porto Maurizio per svolgere le ultime incombenze. Anche Manuele *Locus* deve essere partito, a conclusione del suo incarico, nei primi giorni di maggio alla volta di Genova, dove lo troviamo rogare un documento per i privati il 5 dello stesso mese (*ibidem*, c. 28v). Per le vicende politico-istituzionali di Porto Maurizio il riferimento è a DONAUD 1875; DONAUD 1880.

¹⁴ Un frammento statutario non datato, ma compilato presumibilmente negli anni centrali del secolo XIII, prescrive per il castello di Gavi: « XL servientes et notarius unus per comune Ianue ibi poni debeant armati e bene muniti ... qui notarius ... sit de numero notariorum comunis et scriptorum in matricula notariorum Ianue » (*Leges Genuenses*, coll. 16-17). Non c'è ragione di pensare che non esistesse un'analogha disposizione per Porto Maurizio, di cui si ha un riscontro anche nella presenza consecutiva di due notai genovesi alla *scribania* del Comune.

¹⁵ *Manuel Locus* 1, cc. 26v-27v, 49r, 53v, 67v-68r.

glio¹⁶; molto più numerose sono quelle pronunciate dal giudice e vicario del podestà stesso¹⁷. Si leggono inoltre ordini impartiti da quest'ultimo per questioni diverse¹⁸, quietanze dei medesimi organi di governo¹⁹, procure rilasciate ancora dal podestà, dal suo vicario e dal Consiglio²⁰, la nomina del giudice²¹, un significativo numero di inventari²² – talvolta strettamente collegati a nomine di tutori o curatori²³ –, emancipazioni²⁴, vendite fatte da tutori a nome di minori o quietanze in cui questi ultimi sono coinvolti, ratificate dal giudice²⁵, documenti tutti che si configurano come veri e propri atti di governo o che prevedono l'intervento del podestà o del suo vicario.

1.1. *Le sentenze*

Non è questa la sede per trattare le modalità di verbalizzazione delle procedure di amministrazione della giustizia, tema che richiederebbe ben altre indagini, ci si deve tuttavia soffermare almeno sulle sentenze del giudice del podestà, che spesso riguardano questioni dotali, ma anche risarcimenti di danni, perché mantengono, qui e a quest'altezza cronologica, la struttura di quelle dei consoli genovesi del secolo XII. Le date topiche e croniche, che nelle più antiche erano separate – la prima nel protocollo, la seconda nell'escatocollo –, sono ora raccolte, come nel documento privato, nella parte finale, mentre il testo presenta lo stesso andamento. Si apre con l'enunciazione della sentenza (*laudavit, statuit et pronunciavit*), seguita dalla narrazione, introdotta, ora come allora, da *Quod ideo (Hoc ideo, Quod vero) fecit quoniam*; qui è però più articolata rispetto al passato perché vengono ricordate, con maggiore o minore precisione, alcune fasi del procedi-

¹⁶ *Ibidem*, c. 4r.

¹⁷ *Ibidem*, cc. 3v, 4v, 6r-7r, 8v, 21v-13v, 15r-v, 19v-20r, 21v, 23r, 25r-v, 49v-50r, 52r, 54r, 56v, 58r, 66r-67v, 69r-70r, 72v.

¹⁸ *Ibidem*, cc. 20r-21v.

¹⁹ *Ibidem*, cc. 2r, 48r.

²⁰ *Ibidem*, cc. 17v-18r, 25v, 60r.

²¹ *Ibidem*, c. 16r.

²² *Ibidem*, cc. 2v-3r, 5r, 56r, 57r, 60v-61r, 62v-65r.

²³ *Ibidem*, cc. 56v, 57v, 65v, 68v.

²⁴ *Ibidem*, cc. 22r-23r, 48v, 57v, 70v-71r.

²⁵ *Ibidem*, cc. 8r, 13v-14v, 47v, 71v-72v.

mento, quale in primo luogo la *querimonia*, l'estimo, qualora siano coinvolti beni fondiarii, le *confessiones* e i giuramenti, come ad esempio quello attraverso cui la parte lesa dichiara di non avere sospetti su chi ha prodotto il danno, quando la sentenza riguarda un risarcimento. La narrazione è così strutturata in più periodi, introdotti dagli stessi avverbi (*Quare* o *Unde*) che la collegano anche alla successiva e ultima parte, quella conclusiva, in cui viene ribadita la sentenza e che contiene costanti richiami agli statuti di Porto Maurizio e, sia pur con minor frequenza, a quelli genovesi²⁶. Si tratta di una caratteristica che consente di accertare da un lato la permanenza a Genova di forme che avevano trovato una loro stabilità e ripetitività già all'inizio degli anni Trenta del secolo XII, dall'altro l'applicazione delle stesse strutture documentali alle quali i notai erano avvezzi anche al di fuori dello stretto ambito genovese, senza un adeguamento a eventuali usi locali.

Al suo rientro a Genova, ai primi di maggio del 1253, Manuele *Locus*, come c'è da aspettarsi, non passa subito al servizio del Comune, ma si dedica all'attività per i privati: tra i 28 documenti che redige entro la fine di settembre, infatti, non vi è alcun atto pubblico e nessun documento privato che preveda la presenza del podestà o dei consoli di giustizia²⁷. Da questo momento si perdono le sue tracce: lo ritroviamo solo nel 1259 ancora a Genova, dove, tra l'11 febbraio e il primo dicembre, lavora per il console di giustizia *deversus burgum Nicolò de Sclatarinis* di Reggio Emilia²⁸. Il frammento di cartolare che ci è pervenuto per questo periodo presenta però delle significative differenze rispetto al precedente perché, mentre quello potrebbe configurarsi come un *cartularium* comunale, contenendo veri e propri *acta* (sentenze e atti di governo), questo conserva invece quanto è a essi collegato, in primo luogo gli inventari e i documenti che, vedendo il coinvolgimento a diverso titolo di minori, richiedono l'intervento del console di giustizia il

²⁶ Sulle caratteristiche delle sentenze e dei decreti dei consoli genovesi, che si sono normalizzate all'inizio degli anni Trenta del secolo XII e hanno mantenuto esattamente le stesse caratteristiche fino agli anni Venti del successivo, si veda ROVERE 1997b.

²⁷ *Manuel Locus* 1, cc. 28v-38r. Si tratta di documenti rogati a Genova e a Sestri Ponente tra il 6 maggio e il 2 dicembre 1253: vendite, quietanze, procure, prestiti, dichiarazioni di debito.

²⁸ Guglielmo Boccanegra, il primo capitano del popolo, almeno stando alle risultanze documentarie, aveva totalmente sostituito il gruppo di cancellieri e scribi che già da anni lavoravano per il Comune con persone di sua fiducia, di cui doveva far parte anche Manuele che opera durante il suo governo: sulle vicende della cancelleria e dei notai in questo periodo e dopo la fine del capitanato del Boccanegra si veda ROVERE 2002, ROVERE 2003.

quale ratifica attraverso l'interposizione della propria autorità, garantendo così i minori stessi, mentre non vi è traccia di nomine di tutori, preliminari a questi atti, in particolare agli inventari, compresi invece nel registro di Porto Maurizio. Che non si tratti del *cartularium* del console di giustizia si desume peraltro, oltre che dalla tipologia della documentazione registrata, da quanto si legge in due imbreviature in cui si ricorda l'affidamento della *cura* dei beni di un defunto « sicut constat per scripturam publicam scriptam in cartulario consulatus burgi », « ut de ipsa cura constat per scripturam publicam consulatus burgi »²⁹: entrambi gli atti a cui si fa riferimento non sono presenti in questa raccolta. I documenti in questione sono quindi definiti *scriptura publica*, da non confondersi con il *publicum instrumentum*, e nel cartolare in cui sono redatti è sicuramente da riconoscersi un registro di atti pubblici; purtroppo l'omissione del nome del notaio a cui si deve, abituale in questi casi, impedisce di sapere se la scritturazione dell'atto e la tenuta di questo registro erano affidati allo stesso Manuele. Il protocollo pervenuto è peraltro qualcosa di più di un semplice cartolare notarile come attestano anche due copie autentiche qui inserite nel timore che gli originali trasportati fuori Genova potessero andare perduti: sono infatti proprio i registri pubblici, per la loro stessa natura, a garantire la conservazione di esemplari il più vicino possibile al valore giuridico dell'originale³⁰.

1.2. *Gli inventari*

Una tipologia documentaria, altamente rappresentata in entrambi i frammenti, consente di fare alcune considerazioni. Si tratta degli inventari, presenti con 11 unità nel primo³¹ e ben 29 nel secondo (con la significativa

²⁹ *Manuel Locus* 3, cc. 31r, 41v-42r.

³⁰ *Ibidem*, c. 36r (una *accomendacio* del 23 marzo 1254 prodotta a Tunisi): « Ego Manuel Lochus de Sexto notarius rogatu, iussu et mandato domini Nicolai de Sclatarinis, Ianuensis consulis de iusticia deversus burgum, dictum instrumentum nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba seu puncto ab autentico, scripto manu Lanfranci de Curia notarii, exemplavi et in publicam formam redegi quia autenticum debet extra Ianuam miti et timens ne dictum autenticum amitatur ». La formula autenticatoria della seconda copia (il documento riguarda una divisione di beni fatta dai tutori di un minore) è interrotta perché il frammento termina proprio a metà di questa a c. 51: non è quindi possibile conoscere le motivazioni che hanno indotto a realizzarla, ma che si suppongono analoghe a quelle della prima.

³¹ *Manuel Locus* 1, cc. 2r, 3r, 5r, 50v-51r, 56r, 60v-61r, 62v-65r, 65v-66r.

percentuale del 41% in quest'ultimo)³², che si segnalano per la caratteristica di essere potenzialmente documenti *in progress*, in teoria mai completi fino al momento dell'estrazione in *mundum*, come ricordato con sistematicità nell'escatocollo, prima delle *publicationes* – «*Spacium vero relictum est ut si quid memorie occurrerit conscribatur*» – per giustificare l'ampio spazio (talvolta più di una carta) lasciato in bianco dopo l'elenco di un certo numero di beni (che in alcuni casi si riduce nella prima fase a pochissimi o a uno solo e per giunta di scarso valore³³), proprio per consentire il completamento. Non può essere certo questa l'occasione per esaminare le caratteristiche generali degli inventari, ci si limiterà pertanto a confrontare le peculiarità degli stessi nei due cartolari per valutare uguaglianze o divergenze nella struttura e nel formulario e per seguire così le tappe lavorative di Manuele.

Si deve innanzitutto segnalare in entrambi i registri l'identità dell'espressione *Spacium vero...*, di cui si è detto, che, giustificando la presenza

³² *Manuel Locus* 3, cc. 1r-3r, 3v-6v, 8r-9r, 10v-11r, 12r, 14r-17r, 19r-24r, 26v, 31r, 32v-34r, 35r-37r, 40v-41r, 41v-42r, 44r, 45r-49v.

³³ Per quanto riguarda l'esiguità dei beni elencati in un numero significativo di casi si vedano gli inventari *ibidem*, c. 9r (si ricorda solo «*quartam partem cuiusdam astreci sive domus*» nella quale abita lo stesso tutore); ben più significativi quelli alle cc. 10v-11r (l'elenco si ferma dopo *capsiam unam*); 31r, 33v-34r, 36r (nei tre inventari è indicato unicamente *sospitale unum*); 37r (la lista si esaurisce con *matarasium unum*); 44r (si cita unicamente *archibanchem unum*); in un caso addirittura l'elenco non c'è (*ibidem*, cc. 22v-23r). Talvolta si tratta di utensili, arredi e abiti, non di beni immobili (*ibidem*, c. 8). Sembrerebbe scontato che gli inventari con queste caratteristiche non siano mai stati estratti in *mundum*, viceversa, pur se limitatamente al documento che si limita a ricordare un materasso, l'originale, almeno stando a quanto segnalato dalla lineatura, è stato rilasciato.

Talvolta ai beni elencati in un primo momento se ne aggiungono molti altri, anche in tempi successivi, come si desume dal diverso colore dell'inchiostro e dall'interlinea che si viene via via riducendo: *ibidem*, cc. 19r-22r, 26v (la scrittura dopo poche righe diventa più minuta e le righe più addossate per essere contenute nello spazio bianco, ma dell'integrazione non si fa cenno in alcun modo); 46v-47r, 47v-48r (in questi casi gli inserimenti sono scanditi dal colore dell'inchiostro che cambia una o più volte per completare gli inventari che terminavano rispettivamente con *scutum et capellinam* e *capsiam unam*); 36v (si evidenzia l'uso di due inchiostri diversi per l'aggiunta che arriva fino a *Spacium...* depennato: un'annotazione a margine avverte: «*Cassatum quia scriptum per errore quia parvum spacium erat relictum*». La situazione del cartolare di Porto Maurizio è differente, come c'è da aspettarsi, in considerazione della prevista sede di conservazione dello stesso lontano dalla città: gli inventari, nonostante gli spazi bianchi che ancora sussistono, dovevano essere completi o completati dal momento che risultano estratti in *mundum*.

dello spazio bianco, introduce la parte escatocollare, mentre nella struttura del testo si segnalano alcune significative varianti. L'inventario si apre con la sola invocazione verbale a Porto Maurizio, mentre a Genova è presente anche quella simbolica: può sembrare un elemento di poco conto (gli stessi notai usano talora le due forme in alternativa, talaltra le associano), ma acquista un particolare significato se collegato all'assenza del *signum* nelle altre tipologie documentarie e, soprattutto, al testo degli inventari. In entrambe le esperienze, infatti, è ricordata l'azione dell'autore che preliminarmente traccia un *signum crucis*, tuttavia mentre a Porto Maurizio il simbolo è riprodotto nel testo attraverso un segno di croce potenziato – « premissa sancte crucis venerabili signo aut propria manu impresso ✠ / ✠ ✠ » – a Genova il gesto è solo ricordato – « premissa signum venerabilis crucis manu propria » – e proprio quel *signum* posto all'inizio del documento sembra assumere una doppia valenza: simbolo invocativo sì, ma anche espressione grafica di quella croce che l'autore aveva tracciato *manu propria*. Il duplice significato risulta evidente negli inventari in cui i tutori/curatori sono due: in questi casi il notaio pone in apertura due *signa crucis* a ricordare che entrambi gli autori avevano compiuto il rito³⁴.

Un'altra variante può forse essere collegata alla presenza o meno di una normativa statutaria che regola queste operazioni nei due comuni: a Porto Maurizio il testo (in entrambe le esperienze espresso in forma personale) inizia con una sorta di arena che consiste nel richiamo alle disposizioni giustiniane, connotata peraltro in una variante da una persistente scorrettezza nel dettato – « Ut sacratissimi principis domini Iustiniani et ut eius cunstitutiones valeam observare et eius gravamina valeam evitare », « Ut sacratissimi principis Iustiniani cunstitutiones observem et observare valeam », al quale segue il dispositivo introdotto da *idcirco/ideo ego/nos*. Nel cartolario genovese invece il testo inizia proprio con il dispositivo che si apre con l'esplicitazione del nome dell'autore/degli autori (*Ego/Nos...*) e contiene al suo interno, pur con qualche eccezione, il richiamo alla costituzione giustiniana³⁵ espresso

³⁴ *Manuel Locus* 3, cc. 3v-5r, 10v-11r, 14r-14v, 32v-34r, 36v. A fronte di un'unica eccezione negli inventari stilati da due tutori/curatori che sono preceduti da un solo *signum crucis* (cc. 22r-23r), l'omissione del *signum* è molto più frequente in quelli richiesti da uno unico, anzi diventa quasi costante con il passare dei giorni (cc. 19r-22r, 40v-41r, 41v-42r, 44r, 46-49v), probabilmente per distrazione del notaio, molto più attento a marcare i doppi interventi.

³⁵ Nel *Corpus iuris civilis* l'attenzione nei confronti della tutela e dei problemi connessi è molto alta: basti pensare che all'argomento sono dedicati due libri del Digesto (D.26 e 27),

con un formulario stabile, pur con qualche lieve variante³⁶, spesso collegato al ricordo della normativa vigente che prevede pene per i tutori/curatori che amministrano i beni degli assistiti senza avere da subito proceduto alla compilazione dell'inventario: « ut evitare valeamus penas contra tutores inventarium non facientes et observare sacras constitutiones domini Iustiniani », « ut evitem penas per legem statutas tutoribus administrantibus non condito inventario » o ancora « ut penas evitem contra tutorem et curatorem non conficientem inventarium, introductas secundum constitutionem sacratissimi principis domini Iustiniani ». L'assenza del richiamo a disposizioni normative nel comune rivierasco, dove l'unico accenno a possibili pene consiste nel *et eius gravamina valeam evitare* che segue il riferimento alla costituzione giustiniana³⁷, non sembra imputabile all'uso di un differente formulario, ma alla mancanza di disposizioni in materia e proprio la diversa situazione deve essere stata determinante nella scelta di adottare due differenti strutture testuali, la prima delle quali garantisce un maggiore risalto alla normativa giustiniana.

Si riscontra invece in entrambi i cartolari l'uso costante di desueti termini di romana (e giustiniana) memoria con i quali sono denominati i notai quando Manuele ricorda le figure alla presenza delle quali si compiono (si iniziano?) gli inventari: a Genova è costante la presenza del console di giustizia, *autoritatem suam et decretum interponentis*, al quale si associano *publice persone* richiamate nel testo, che hanno il compito di sottoscrivere qualora i tutori/curatori siano *ignari litterarum*³⁸, e testimoni, la cui parteci-

circa cinquanta titoli del Codice (C.5, tit. 28-75) e quattordici del primo libro delle Istituzioni (tit. 13-26). Nell'ambito della tutela (ai tutori sono assimilati i curatori) una particolare importanza assume la redazione dell'inventario, anche questa regolamentata dalla legislazione giustiniana, che accoglie una precedente costituzione di Arcadio e Onorio (D.26,7,7; D.26,7,57; D.27,9,5,11; C.5,53,4-5).

³⁶ Si veda a titolo di esempio: *Manuel Locus* 3, c. 1r: « secundum consilium domini Iustiniani, sacratissimi principis »; c. 8r: « secundum constitutionem sacratissimi principis domini Iustiniani », c. 12r: « volens ... observare sacras constitutiones domini Iustiniani ».

³⁷ *Manuel Locus* 1, c. 2r.

³⁸ *Manuel Locus* 3, cc. 14r-15v: « in presencia ... publicarum personarum qui pro nobis subscribant cum scimus ignari litterarum »; c. 26v: « adhibito etiam speciali tabellone ad subscribendum cum sim litterarum ignara »; cc. 32v-33r: « in presencia ... notariorum loco nostro subscribencium inventarium »; c. 44r: « in presencia publicarum personarum ... tabulariorum cum sim literarum ignarus ».

pazione è ricordata, sempre nel testo, mentre i nomi sono elencati nell'escatocollo. Le *publice persone* sono notai, definiti anche *tabularii* o *tabelliones*³⁹. Gli stessi termini Manuele utilizza a Porto Maurizio, dove la presenza del giudice e vicario del podestà si registra però in soli due casi, in cui sostituisce i *tabelliones*⁴⁰; quasi sempre l'azione si svolge *in presentia testium idoneam substanciam possidentium et tabellionum infrascriptorum*: i nomi sono elencati separatamente nell'escatocollo, introdotti da *Nomina tabellionum sunt hec* e da *Testes*.

Il riferimento a *publice persone* che devono sottoscrivere per i tutori/curatori, che, come sembra, dovevano farlo di proprio pugno se in grado di scrivere, pone all'attenzione un'altra caratteristica. Purtroppo la circostanza che nessun inventario è stato conservato in originale impedisce di verificare se effettivamente fossero sottoscritti dagli autori, peculiarità che, accompagnata da quella di poter prevedere una redazione *in fieri*, porrebbe non pochi interrogativi circa l'esatta natura di questi documenti.

Per il resto il dettato degli inventari genovesi si presenta più articolato nei casi in cui venga richiesto il beneficio dell'inventario per l'accoglimento dell'eredità – situazione che non si verifica mai a Porto Maurizio (ma quanto il dato è condizionato dalla differente percentuale di questa tipologia documentaria nelle due esperienze!) – quando si può prevedere l'esistenza di creditori, legatari e fideiussori. La procedura è più complessa perché si richiedono maggiori cautele ottenute attraverso il ricorso a persone che avevano conosciuto il defunto e/o conoscono l'erede e/o il tutore – «*adhibitis ... idoneam substanciam possidentibus et me et dictum quondam defunctum cognoscentibus*» – che sono chiamati con i *creditores et legatarii convocati voce preconia* a presenziare insieme al console di giustizia e a *publice persone*, ovvero i notai, almeno alla prima fase di compilazione⁴¹.

Un'altra differenza tra i due cartolari consiste nell'elevato numero di inventari completi di cui è stato realizzato il *mundum* a Porto Maurizio a

³⁹ *Ibidem*, cc. 1-2: «*in presentia ... tabulariorum fidedignorum*»; cc. 19r-22r: «*adhibitis tabulariis videlicet ...*»; cc. 36r, 37r: «*in presencia tabellionum infrascriptorum*»; c. 44r: «*in presencia ... tabulariorum*».

⁴⁰ *Manuel Locus 1*, cc. 50v, 64v.

⁴¹ *Ibidem*, cc. 36r, 46r-48r. A c. 46r a fronte del consueto massiccio apparato di persone che partecipano alla compilazione, con funzioni differenziate, l'elenco dei beni si riduce a una *culcitra*. L'inventario non è mai stato completato e per questo non risulta estratto in *mundum*.

fronte di molti solo iniziati e mai portati a compimento a Genova, ma la significativa quantità di estrazioni non riguarda esclusivamente gli inventari. Solo 14 documenti infatti (quindi poco più del 10%) non risultano estratti dal protocollo di Porto Maurizio, un dato che, seppure in contrasto con le percentuali caratterizzanti gli altri cartolari a quest'altezza cronologica, non stupisce perché sia il Comune, sia i privati dovevano essere consapevoli che il notaio, nel momento in cui si sarebbe allontanato dalla città, avrebbe portato con sé il proprio cartolare, come si è regolarmente verificato; è probabile che solo i documenti per i quali ben difficilmente o certamente non sarebbe mai stato richiesto il *mundum* siano rimasti affidati al solo cartolare. D'altra parte, pur non essendo facile valutare tutte le motivazioni della diversa percentuale di documenti estratti, se si confronta il dato risultante dal registro di Porto Maurizio con quello offerto dal protocollo genovese dello stesso *Manuel Locus*, dove i documenti non estratti salgono a oltre il 35% , si rileva una netta differenza che può essere almeno in parte spiegata con la prospettiva di una conservazione certa di quest'ultimo a Genova dove era stato prodotto e dove risiedevano gli interessati.

1.3. *A Tiro e a Genova tra pubblico e privato*

Un caso a sé stante costituisce il terzo frammento; tramanda documentazione prodotta per il comune di Genova, per i privati e, infine, a Tiro per Lanfranco di Carmadino e coloro che lo avevano accompagnato o già si trovavano lungo le coste del Libano. La parte scritta a Genova risulta bipartita: la prima sezione conserva due documenti privati del 13 gennaio 1265 (la parte finale della vendita di una casa e il saldo del pagamento della stessa)⁴². Seguono nove atti, redatti tra il 13 e il 24 gennaio, riguardanti i rapporti di Genova con il territorio, in particolare con Savona⁴³ e con alcune località della riviera di Levante comprese nella podesteria di Sestri Levante, tutti realizzati con buona probabilità in veste di scriba del Comune, anche se non si riesce a capire a quale ufficio il notaio prestò la

⁴² *Manuel Locus* 3, c. 77r.

⁴³ *Manuel Locus* 2, cc. 77-86. I due documenti relativi a Savona tramandano la notifica della nomina a podestà di *Thomainus* Malocello e dell'autorizzazione a lui rilasciata a scegliere il giudice che lo deve accompagnare da parte del comune di Savona; segue un'interessante divisione di beni tra alcuni membri della stessa famiglia Malocello che occupa ben nove carte, redatta solo pochi giorni dopo.

propria opera⁴⁴. A questo punto Manuele deve avere terminato il periodo di servizio pubblico, forse in coincidenza con il 2 febbraio, giorno dell'entrata in carica degli organi istituzionali, perché i sette documenti compresi nella seconda sezione, rogati tra il 3 febbraio e l'8 marzo, sono tutti privati: vendite, dichiarazioni di debito, cessioni di diritti, procure, l'ultima delle quali è rilasciata da *Gentiletus* e *Leo de Carmadino* al fratello Lanfranco per esigere crediti in particolare ad Aiaccio e trattare e condurre i loro affari *in partibus Syrie et ultramaris*. Questa procura sembra preludere al viaggio a Tiro di Lanfranco *de Carmadino* come ambasciatore del comune di Genova⁴⁵, al quale sono collegati i 13 documenti che Manuele *Locus* redige proprio a Tiro. Impossibile stabilire se fa parte della spedizione, se semplicemente accompagna Lanfranco o se si trovava già a Tiro, forse impegnato presso gli uffici dei consoli genovesi; non ci sono pervenuti gli atti relativi alle attività di questa legazione e nel cartolare sono registrate solo le operazioni commerciali e finanziarie (13 imbreviature in tutto) che ruotano intorno a Lanfranco e Pietro *de Carmadino* e a Nicolò di Savignone, collegate al rientro in patria delle galee genovesi, compiute nel giro di pochi giorni (dall'11 al 14 luglio, ad eccezione di una procura del 19 giugno), quasi tutte *ante domum comunis Ianue* o *sub logia comunis Ianue*⁴⁶.

2. Al servizio dei privati

La distribuzione e le caratteristiche dei documenti privati imbreviati nei tre frammenti sono differenti e strettamente collegate alle diverse posizioni lavorative del notaio. Nel cartolare di Porto Maurizio i documenti privati *in loco* nel periodo di attività per il Comune sono minoritari: procure, quietanze (alcune delle quali per pagamento di doti), elezioni di arbitri, sentenze

⁴⁴ *Ibidem*, cc. 77r-88r. Tutti gli atti riguardano le dichiarazioni dei procuratori di sei località che si impegnano a conservare *indempnes* i fideiussori che si erano fatti garanti in occasione di prestiti ottenuti dal comune di Genova.

⁴⁵ L'unica fonte per questo evento sono gli Annali dove si legge che Lanfranco *de Carmadino* era stato inviato a Tiro « pro factis comunis Ianue faciendis in malum et detrimentum hominum Venetiarum et comunis eiusdem »: *Annali genovesi*, I, p. 69. Sulla vicenda si veda anche CARO 1974-1975, I, pp. 179-180; BALLETO 1986, pp. 194-204, che, oltre a illustrare i documenti rogati a Tiro da Manuele *Locus*, seguendo l'attività economica dei personaggi che vi compaiono, ne offre l'edizione alle pp. 253-267.

⁴⁶ *Manuel Locus* 2, cc. 75-76 e due fogli sciolti legati tra le cc. 76 e 77.

arbitrali, impegni a effettuare pagamenti, mutui, vendite, immissioni in possesso di beni. Si tratta di 30 documenti alcuni dei quali collegati ad atti comunali, che costituiscono il 23% circa del totale. Poco si può dire sui 6 documenti rogati a Sestri quando torna per brevi periodi nel luogo d'origine e i 29 redatti al suo ritorno definitivo a Genova, quando ormai non riveste più alcuna carica pubblica, che coprono le consuete tipologie: vendite, quietanze, procure, dichiarazioni di debito, prestiti, elezioni di arbitri, donazioni, oltre alla nomina di alcuni chierici.

In quello genovese invece gli unici documenti privati a tutti gli effetti, che non prevedono l'intervento del console di giustizia *deversus burgum*, sono quelli rogati a Sestri Ponente (dieci in tutto, uno dei quali acefalo: quietanze, confessioni di debito, questioni dotali, nomine di arbitri, vendite, locazioni), oltre a pochi altri riguardanti comunque vendite di beni di minori, alle quali deve essere prestata una particolare attenzione da parte delle istituzioni, mentre i documenti privati a pieno titolo rogati a Genova si riducono a una sola *acomendacio*⁴⁷, atipica nel panorama documentario del notaio, che in genere non comprende il documento commerciale.

Della documentazione privata tramandata dal terzo frammento si è appena detto ed è in gran parte collegata all'attività del notaio a Tiro e da questa condizionata, mentre le poche unità imbrevide allo scadere del suo mandato pubblico rientrano nelle consuete tipologie che caratterizzano anche gli altri registri.

3. *Riflessioni conclusive*

La ricca e complessa attività di Manuele *Locus* che si esplica in situazioni e in contesti differenti e si applica a una vasta gamma di tipologie documentali impone alcune riflessioni.

Innanzitutto crea non pochi interrogativi la destinazione conservativa del protocollo di Porto Maurizio – che pure si configura, almeno in parte, come un registro di *acta* e contiene molta documentazione alla quale partecipano gli organi istituzionali –, trasferito da subito a Genova, nel momento del rientro di Manuele e quindi conservato al di fuori del Comune in cui è stato prodotto. La stessa situazione si verifica almeno per un altro notaio che più o meno negli stessi anni si mette al servizio di più comuni, Tealdo di

⁴⁷ *Manuel Locus* 3, c. 17r, del 9 aprile 1259.

Sestri Levante: allo stesso modo i cartolari da lui redatti a Bonifacio, a Portovenere e a Gavi devono essere stati portati a Genova, dove sono custoditi da quando vi ha fatto ritorno. Forse una spiegazione di tale procedura può essere trovata nella presenza di documentazione pubblica e privata (compresa quella per clienti genovesi) in un unico contenitore, una scelta della quale è difficile individuare le ragioni, pur essendo una delle spinte da ricercarsi forse proprio nella necessità/volontà/scelta dei notai o, più probabilmente, del Collegio notarile di mantenere unitaria e compatta la produzione, senza una frammentazione in più rivoli che non consentirebbe una facile gestione. La decisione di utilizzare un unico registro può essere quindi stata condizionata, almeno a quest'altezza cronologica, dallo stretto legame tra i cartolari e i redattori che, anche quando lavorano per il Comune, ne mantengono la gestione, come avviene con i protocolli contenenti in modo esclusivo la produzione per i privati. Solo agli stessi rogatari e, dopo la loro morte, al notaio al quale le imbreviature sono affidate è riservata l'estrazione di documenti dai cartolari, che costituiscono parte del proprio patrimonio personale. Attraverso questa procedura si rende privata, anche se forse controllata (non sappiamo in quale modo), la gestione degli atti pubblici. L'estensione di questo sistema ai protocolli di coloro che vanno a operare al di fuori di Genova doveva creare non pochi problemi ai piccoli comuni che erano impossibilitati a mettere in atto politiche di produzione e conservazione documentaria autonome: non si deve dimenticare infatti che si tratta, per tutti i casi citati, di comuni del dominio genovese o sotto il suo stretto controllo e sono in condizione di dipendenza dallo stesso per la redazione dei documenti se si servono, anzi sono tenuti a servirsi di scribi provenienti da Genova⁴⁸. Quest'ultima considerazione apre la strada alla possibilità che proprio il Comune genovese, oltre a imporre i propri notai, avocasse a sé la conservazione dei protocolli prodotti nelle località a diverso titolo soggette e sui quali voleva esercitare una qualche forma di controllo e induce nel contempo a chiedersi quale fosse la sede di deposito di questi registri ibridi, compresi quelli prodotti a Genova: l'archivio notarile o l'archivio pubblico? A questo interrogativo si potrà dare, forse, una risposta se si riusciranno a studiare i percorsi conservativi che ci hanno consegnato l'immenso patrimonio di scritture di cui l'Archivio di Stato di Genova è depositario. Tutto rimane al momento nel puro campo delle riflessioni e delle ipotesi.

⁴⁸ A questo riguardo si veda sopra, nota 14.

Un altro ordine di considerazioni riguarda le tecniche redazionali adottate. La differenziazione tra gli atti e i documenti ai quali partecipa il giudice del podestà, da una parte, e quelli privati, dall'altra, è sottolineata da una particolare soluzione che Manuele *Locus* adotta solo a Porto Maurizio, dove il cartolare, come si è più volte detto, si deve considerare anche un registro di cancelleria, per segnalare l'estrazione: scrive a margine degli atti *Factum*, spesso ripetuto – addirittura fino a sette volte – oppure, ma in ridottissimo numero di casi, *Facta/um in carta*, *Facta/um est in carta*, *Extracta est de cartulario*, riservando invece ai documenti privati le consuete linee oblique parallele. Una regola che ammette qualche eccezione, forse per distrazione o talvolta per necessità: ad esempio nei casi in cui deve segnalare per chi ha proceduto all'estrazione scrive a margine dei documenti privati *Factum est in carta pro ...* ⁴⁹. La ragione di tale scelta da un lato è forse da ricercarsi nella necessità di distinguere immediatamente le due diverse categorie, dall'altro sembra imputabile all'opportunità di mantenere integro il testo dei documenti che si caratterizzano come *acta* e quindi come originali. Viceversa nel protocollo genovese, che non contiene atti di governo, ma solo documentazione a questi collegata, non viene operata alcuna distinzione: le linee oblique parallele segnalano l'avvenuta estrazione per tutti.

Infine stupiscono i ritmi lavorativi di Manuele, che in un mese produce in media dieci documenti, ritmi caratterizzanti anche l'attività di altri notai operanti presso la cancelleria genovese, come risulta da una veloce indagine ⁵⁰. Questi erano probabilmente impegnati ben oltre quanto emerge dai cartolari conservati quando lavorano presso gli uffici pubblici e quindi l'attività per i privati doveva essere ridottissima; tuttavia il limitato numero di 29 documenti che Manuele *Locus* roga quando ritorna a Genova dopo il soggiorno a Porto Maurizio, in un periodo quindi in cui non ricopre alcuna carica pubblica, tra i primi di maggio e i primi di settembre, con una media di 7 imbreviature al mese appare molto strano. Di certo la lunga assenza,

⁴⁹ *Ibidem*, cc. 14v-15r (sentenza arbitrare: « Extracta est de cartulario pro ambobus »); 37v (elezione di arbitri: « Factum est in carta pro Trencherio Placerio »).

⁵⁰ Analoghe considerazioni si possono fare per Tealdo di Sestri (*Tealdo*, p. 13 e sgg.). Esempio a questo riguardo il cartolare di Antonio di Credenza, uno dei più attivi cancellieri comunali genovesi della seconda metà del Trecento. Il suo protocollo, dove sono conservate esclusivamente imbreviature di documenti privati, abbraccia gli anni 1376-1418 e conta in totale 145 documenti, con apporti di poche unità nel corso di ogni anno: ASGe, *Notai Antichi* 411. Sull'attività e la tenuta del cartolare da parte di questo notaio si veda ROVERE 2012.

allontanando i clienti abituali deve averlo penalizzato e nello stesso tempo gli ha impedito di allargare la cerchia clientelare, tuttavia non si può escludere che in questi mesi si sia dedicato a qualche altra attività redditizia diversa dall'esercizio della professione. Ma siamo ancora una volta nel campo delle pure ipotesi e forse solo un'indagine allargata ai cartolari di un congruo numero di scribi o cancellieri potrà aiutare a fare chiarezza o quantomeno a confermare queste ipotesi o proporre altre su basi più solide.

In definitiva Manuele *Locus* si rivela particolarmente duttile nel piegare la propria preparazione tecnica a una variegata gamma di tipologie contrattuali private (accordi patrimoniali, familiari, commerciali), senza rivelare alcuna specializzazione particolare. Quando si trova a lavorare presso le cancellerie cittadine, pur adeguandosi alla struttura che gli è ben nota, sembra in grado di adattare il formulario a esigenze particolari, mostrandosi nel contempo incline a modificare tecniche redazionali ormai consolidate per trovare soluzioni più funzionali. Infine la sua disponibilità lo porta a ricoprire senza distinzione incarichi pubblici nel comune di residenza o altrove e a viaggiare anche oltremare, adeguandosi senza difficoltà alle differenti posizioni lavorative.

Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione

Il fortunato ritrovamento a Pavia di una pergamena redatta dal notaio genovese Guglielmo Cassinese per i consoli del comune di Savona il 10 agosto 1188¹ ha fornito lo spunto per una serie di osservazioni.

In primo luogo consente infatti di studiare in modo più approfondito di quanto non sia stato fatto fino ad oggi un gruppo di pergamene conservate presso l'Archivio di Stato di Savona tra le quali quella ritrovata si inserisce a pieno titolo, in secondo di riconsiderare la figura del redattore all'interno del coevo panorama dei professionisti della scrittura e della documentazione genovese e infine di mettere in luce l'attività di un manipolo di notai operanti a Genova e i loro rapporti con il comune di Savona.

1. La pergamena

La pergamena è stata recuperata insieme ad altre appartenenti nella quasi totalità al monastero pavese di San Pietro in Ciel d'Oro, trafugate dall'archivio dell'Ospedale di San Matteo tra il 1975 e il 1979 in parte rintracciate sul mercato antiquario negli anni Ottanta e offerte all'allora Istituto di Paleografia di Pavia; attualmente sono custodite presso l'Archivio di Stato della stessa città. Impossibile seguire il percorso della pergamena genovese prima del ritrovamento: la sede di conservazione ultima ben difficilmente avrebbe potuto essere quella delle altre rubate. Considerato infatti che la sua presenza tra i documenti lombardi appare del tutto anomala poiché non risulta collegata a questi in alcun modo, non poteva far parte di quelle sottratte all'archivio dell'Ospedale di San Matteo e di conseguenza l'antiquario nelle cui mani si trovava o qualcun altro prima di lui deve esserne entrato in possesso per vie diverse.

* Pubblicato in: *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 1137-1156.

¹ Desidero ringraziare Ezio Barbieri per avermi segnalato la pergamena e fornito tutti i dati riguardanti il ritrovamento.

La sua affinità tematica con l'insieme di una ventina di documenti presenti nel fondo pergameneo dell'Archivio di Stato di Savona, e provenienti dall'archivio del Comune, è evidente: si tratta di una serie di debiti contratti o acquisti di beni effettuati dal Comune rivierasco con cittadini genovesi, quasi tutti rogati a Genova negli ultimi decenni del secolo XII da notai ivi operanti, come il contratto tramandato dalla pergamena in questione².

L'assenza di annotazioni sul *verso*, se si esclude una breve nota coeva, marca però una netta differenza con le altre, connotate invece dagli stessi due ordini di tergalì che caratterizzano tutto il fondo. Il primo consiste nell'indicazione «N°» seguita, sul rigo sottostante, dall'anno del contratto: una linea tracciata sotto i due righe consente un perfetto allineamento della scrittura ottocentesca, di modulo grande e molto posata, in inchiostro nero. Il secondo, in inchiostro rosso di mano di fine Ottocento-primi Novecento, registra il numero di corda delle pergamene, apposto senza alcun ordine e sistematicità, nello stesso senso delle altre scritte, ma anche rovesciato o perpendicolare e in posizioni sempre diverse. L'assenza del numero di corda dopo «N°» per il quale era stato lasciato lo spazio fa ritenere che si tratti di un lavoro preparatorio all'ordinamento del fondo, mai terminato; nel corso del successivo intervento non è stato inserito il numero a completamento della precedente nota, ma, quasi a voler rimarcare la diversità, sono stati scelti colore dell'inchiostro e posizioni differenti. Se fosse possibile imputare il primo al riordinamento compiuto tra il 1835 e il 1842, l'ultimo di cui si abbia notizia certa, la pergamena a questa data non avrebbe più fatto parte del fondo³. Le vicende conservative dell'archivio del Comune savonese, di cui le pergamene in questione hanno sempre fatto parte, sono peraltro state la causa di perdite avvenute in momenti diversi e di diversa entità, in gran parte attribuibili ai successivi spostamenti che la documentazione ha subito nel corso del tempo, dall'epoca medievale al XIX secolo, fino all'attuale sistemazione nella nuova sede in via Valletta San Cristoforo⁴. Proprio nel

² *Pergamene savonesi*, nn. 12-14, 16-20, 22, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 47, 51, 54. Oltre a questi si devono segnalare due notizie di analoghi prestiti ricavabili da altri documenti (*ibidem*, nn. 15, 27).

³ Su questo riordinamento si veda CASTIGLIA 1991, pp. 64-65, che parla di una « scarsissima tutela data alla raccolta delle pergamene » della quale si sarebbero lamentati gli studiosi successivi.

⁴ Sulle vicende conservative dell'Archivio del Comune di si veda BRUNO 1890; *Pergamene savonesi*, pp. XI-XII; CASTIGLIA 1991, pp. 59-67; MALANDRA 1974, pp. 67-117; ROVERE 2016, pp. 62-65.

corso di uno di questi spostamenti la pergamena avrebbe potuto essere sottratta dal luogo di conservazione originario.

2. *Il dossier documentario savonese*

Gli studiosi che a diverso titolo si sono occupati della storia di Savona nel XII secolo hanno del tutto trascurato o si sono limitati a rapidi cenni a un piccolo *dossier* di una ventina di pergamene omogenee per contenuto e redattori che tramandano mutui contratti dal comune di Savona quasi sempre con cittadini genovesi nel periodo compreso tra il 23 luglio 1168 e il 30 ottobre 1193. Talvolta la necessità di liquidità e il conseguente indebitamento è stata collegata a un rafforzamento istituzionale⁵, talaltra si è ritenuta derivare dal passaggio da un sistema politico fortemente condizionato dal potere dei marchesi di Savona, radicati anche nel territorio, a quello comunale «avvenuto più per progressive alienazioni di terre e di diritti da parte dei marchesi, che per eventi rivoluzionari», causa di un'evidente crisi economica del comune⁶.

Le pergamene ci informano che in quasi un trentennio più volte i consoli savonesi si sono recati a Genova per ottenere da privati una serie di mutui⁷ e la vendita di significativi quantitativi di pepe o di beni non specifi-

⁵ In generale sulle vicende savonesi di questo periodo si veda NOBERASCO 1932. PAVONI 1994, pp. 109-110, fa appena un rapidissimo cenno a questi documenti, considerando i prestiti contratti dai consoli savonesi a Genova «per la propria amministrazione» come una prova dei buoni rapporti tra i due comuni nel periodo che intercorre tra il 1168, momento del rinnovo del trattato del 1153, e il 1193 (le convenzioni risultano tramandate solo attraverso i *libri iurium* genovesi, mentre non sono state trascritte nei Registri della Catena savonesi, né conservate tra le pergamene del Comune: *Libri Iurium* I/1, nn. 156, 203). Più recentemente RAO 2016, p. 36; RAO 2018, p. 25, ha messo in relazione «l'avvio di questo processo di indebitamento» e il «disciplinamento del contado» con il «processo di rafforzamento istituzionale che avviene nella seconda metà del XII secolo e che viene proseguito, in pieno periodo di alternanza tra consoli e podestà, nei primi due decenni del Duecento», riconoscendo nei prestatori genovesi dei banchieri. Si tratta in realtà, come si può leggere nel seguito, di artigiani e appartenenti al ceto mercantile, ai quali si uniscono tre donne.

⁶ PUNCUH 1962a, pp. 141-142.

⁷ In due soli casi i documenti sono rogati a Savona: *Pergamene savonesi*, nn. 17 (il mutuo di 130 lire è ottenuto da Pietro *de Baffis*, cittadino genovese ed è rogato a Savona da Arnaldo Cumano il 3 agosto 1175), 29 (il mutuo di 250 lire è ottenuto da Guglielmo *Verionus*, del quale non viene indicata la provenienza, ed è rogato da Giovanni di Donato il 9 agosto 1188). A questi se ne può aggiungere un terzo rogato a Savona sempre da Giovanni di Donato il 7 settembre 1188, che riguarda la ratifica da parte di due consoli del Comune di un mutuo ottenuto da un collega a Genova da Ingo Spinola (*ibidem*, n. 30).

cati con pagamento dilazionato per un ammontare totale (compreso il debito che risulta dalla nostra pergamena) di circa 2693 lire. Altre, sporadiche, notizie su prestiti ottenuti dal comune ricavabili da documenti tramandati dai *libri iurium* cittadini segnalano che il processo di indebitamento si era protratto più a lungo nel tempo – almeno fino al 1197 – ed era quantitativamente superiore rispetto a quanto risulta dal *dossier* conservato attestante di certo solo una parte, della quale non si può conoscere la percentuale sul totale, dell'ammontare dei debiti contratti dal comune savonese⁸.

I consoli si impegnano a restituire le somme prese in mutuo e a saldare gli acquisti di beni con pagamenti a breve termine: da due mesi (in un solo caso) a un anno, con un gran numero di restituzioni a sei mesi. È difficile capire come si sia potuto procedere in tempi così brevi al saldo, sempre avvenuto, stando alla caratteristica incisione operata su tutte le pergamene del fondo a segnalare il pagamento⁹. Le richieste di denaro o gli acquisti di beni non sembrano infatti collegate o collegabili a forme di investimento che il comune intendeva fare per risanare il bilancio o per attuare una politica espansiva nei confronti del contado¹⁰; risulta infatti difficile pensare che in pochi mesi o al massimo un anno i consoli siano stati in grado di investire il contante o di estinguere un eventuale debito e trovare una nuova liquidità che consentisse di provvedere alla restituzione dei mutui o al saldo delle merci, vendute o utilizzate come denaro. È possibile invece che abbiano fatto ricorso a prestiti di entità diversa a seconda delle necessità (da 56 a 500 lire con un addensamento intorno alle 100) in momenti di estrema crisi di

⁸ *Registri della Catena*, I, nn. 90 (il 26 agosto 1197 lo scriba Giovanni di Donato rilascia quietanza al comune di Savona di 50 lire girategli da Giacomo Iula e dalla moglie Richelda su un credito vantato nei confronti del Comune), 31 (una sentenza dei consoli genovesi del 1 settembre 1176 sulla quale si veda nota 9), 29 (l'8 settembre 1197 il banchiere Enrico, cittadino genovese, rilascia quietanza ad Anselmo Navarro, podestà di Savona, di tutto ciò che gli era dovuto dal Comune).

⁹ Un segnale della difficoltà di procedere alla restituzione di un prestito da parte del Comune di Savona emerge da una sentenza dei consoli di Genova del 1 settembre 1176 con la quale dichiarano i consoli savonesi sciolti da ogni impegno pecuniario nei confronti degli eredi in minore età di Giovanni Spario, a seguito del saldo di 128 lire di genovini al cui pagamento erano tenuti (*ibidem*, I, n. 31).

¹⁰ Risulta difficile pensare a un indebitamento del Comune per sostenere una politica espansiva nei confronti del contado (RAO 2018, p. 25) soprattutto in considerazione dei tempi brevi di restituzione dei prestiti.

liquidità, forse consapevoli di poter provvedere alla restituzione delle somme ottenute in tempi brevi grazie alla riscossione o, più probabilmente, all'appalto delle gabelle¹¹.

Si rende perciò necessario uno sguardo più ravvicinato ad alcune caratteristiche di questi mutui/acquisti che risultano interessanti sotto diversi aspetti, offrendo elementi che lungo il venticinquennio coperto costruiscono un percorso ricco di collegamenti tra tutte le testimonianze pervenute per peculiarità di prestatori, fideiussori, partecipanti a diverso titolo, notai, particolarità testuali.

Una figura emerge prepotentemente, Rubaldo *Detesalve*, *Detesalvus*, *Deustesalvet* o *de Detesalve* che risulta legato con continuità a queste vicende economiche del comune savonese, comparando a diverso titolo per oltre un quindicennio – tra il 1177 e il 1193 – ora come fideiussore¹², ora come prestatore, ora perché l'azione giuridica si svolge nel portico della sua casa¹³. Di questo personaggio rimangono alcune tracce nella coeva documentazione, soprattutto nei cartolari notarili genovesi che ne attestano una vivace attività commerciale¹⁴: i dati più salienti della sua vita privata riguardano il fatto

¹¹ Sull'appalto delle gabelle a Genova, ma anche a Savona già nel XII secolo (per quest'ultima se ne ha notizia dal 1181: *Arnaldo Cumano*, n. 745) si rimanda all'ampio saggio di MAINONI 2013, in particolare alle pp. 60-61; su Genova, alla quale Savona sembra uniformarsi, si veda anche FELLONI 2002.

¹² Compare come fideiussore otto volte: *Pergamene savonesi*, nn. 19 (1177), 35-37 (1190), 47 (1193), 51, 54 (1193); *Pergamena recuperata* (1188; in questo caso con lui agisce il fratello Enrico). Di un'ulteriore fideiussione prestata da Rubaldo per il Comune rimane traccia in un documento del 14 dicembre 1195 (*Pergamene savonesi*, n. 57), rogato a Genova dal notaio Enrico, che tramanda la cessione da parte di Arnaldo savonese, cognato di Guglielmo Doria, di tutti i diritti che vanta nei confronti del comune di Savona e di Rubaldo per 246 lire, in cambio di 118 once di tari d'oro.

¹³ Due documenti sono rogati *in porticu domus Rubaldi Detesalve* (*ibidem*, nn. 35, 51), un altro (n. 54) *sub porticu Rubaldi* che è già stato nominato in quanto fideiussore.

¹⁴ Ringrazio Luca Filangieri per avere messo a mia disposizione la sua banca dati sulle famiglie genovesi dal XII alla metà del XIII secolo, allestita in funzione della tesi di dottorato, dalla quale ho potuto ricavare preziose informazioni sui *Detesalve*. Notizie sull'attività mercantile di Rubaldo si ricavano soprattutto dal cartolare di Guglielmo Cassinese nelle cui imbreviature compare spesso come testimone e al quale sembra rivolgersi in modo continuativo per stipulare contratti che attestano l'impegno di cospicui capitali (*Guglielmo Cassinese*, nn. 281, 327, 378, 386, 387, 959-961, 1030). Rubaldo è sempre presente come fideiussore nei documenti per Savona scritti da Guglielmo ed è ancora lo stesso notaio a rogare gli accordi dotali e i documenti riguardanti le vicende matrimoniali che lo vedono prima sposato con Sofia, figlia di Altilia,

che era fratello di Enrico Detesalve – per il quale presta fideiussione per due volte¹⁵ quando è podestà di Savona nel 1193¹⁶ – e cognato di Bonifacio di Piazzalunga, probabile discendente di Mauro¹⁷ e quindi di famiglia consolare, sebbene non risulti mai impegnato in prima persona nella vita pubblica.

L'elemento di maggiore interesse all'interno dei continui collegamenti tra questa figura e il comune di Savona riguarda tuttavia il mutuo più elevato (500 lire e 24 soldi) e con i tempi di restituzione più stretti (poco più di 2 mesi) contratto dai consoli proprio con Rubaldo, che dichiara « medietatem harum rerum esse de societate mea et Ingonis Pape et aliam medietatem de societate Willelmi de Albario »¹⁸. Rimane comunque una cifra considerevole pur se suddivisa tra più soci, che conferma quanto emerge dai cartolari in merito a un'intensa attività commerciale di Rubaldo. Il comune prende una particolare cautela, in considerazione della rilevanza della cifra: il console, Amedeo *de Monte*, agisce « in presentia et consilio » di due consiglieri e dello scriba Giovanni di Donato¹⁹; per contro, nessun fideiussore offre garanzie per il

moglie di Anselmo *de Cafara* (*ibidem*, n. 81), e poi con *Aldice*, figlia di Baldovino *Scotus* (*ibidem*, nn. 56, 81, 329), con il quale è anche impegnato in attività commerciali (*ibidem*, nn. 281, 327).

¹⁵ *Ibidem*, nn. 51, 54. In entrambi i casi l'azione si svolge sotto il portico della casa di Rubaldo. Sotto lo stesso portico roga anche in alcune occasioni il notaio Guglielmo Cassinese (*Guglielmo Cassinese*, nn. 331, 378, 487, 546).

¹⁶ Enrico, primo podestà savonese, è impegnato in attività commerciali, *societates e accommodationes* (*Guglielmo Cassinese*, nn. 327, 386, 387, 959, 1030; ASGe, *Notai Antichi* 102, c. 51v), in qualche caso anche con Rubaldo (*Guglielmo Cassinese*, n. 1030). La sua attività pubblica a Genova è attestata soprattutto attraverso gli Annali che ricordano la sua partecipazione all'ambasceria presso Filippo Augusto di Francia, Riccardo d'Inghilterra e altri baroni e principi dell'oltremonte nel 1189 (*Annali genovesi*, II, p. 30) e a quella presso il sultano del Marocco, Mohamed-Nasir nel 1208 (*ibidem*, p. 110). I *libri iurium* ci informano della sua presenza tra i *publici testes* che hanno prestato giuramento il 2 febbraio 1200 (*Libri Iurium* I/1, n. 205); è probabile che nell'Enrico citato tra i castellani di Gavi nel 1206 si possa identificare ancora lui, pur non potendosi escludere che si tratti dell'omonimo figlio di Rubaldo (*Libri Iurium* I/3, n. 541). L'ultima notizia sulla sua attività pubblica risale al 1210 quando compare tra i consoli del Comune (*Annali genovesi*, II, p. 113). Su Enrico e Rubaldo si veda anche RAO 2018, pp. 27-28.

¹⁷ *Pergamene savonesi*, n. 35, dove Bonifacio compare tra i testimoni ed è identificato come cognato di Rubaldo.

¹⁸ *Ibidem*, n. 33. Il debito è contratto il 13 aprile 1189 e il pagamento previsto per la successiva festa di San Giovanni, quindi il 24 giugno.

¹⁹ Anche in un acquisto di beni per 112 lire e mezza del 1190 (*ibidem*, n. 35) il console agisce « in presencia, consilio et auctoritate » di un consigliere del comune di Savona. Un'analoga procedura si ritrova nei tre prestiti in cui l'autore è il primo podestà di Savona Enrico Detesalve

comune, affiancando con un impegno sui propri beni il console che dichiara « bona mea habita et habenda tibi pignori obligo », come sempre avviene.

Caratteristiche analoghe a Rubaldo presentano gli altri prestatori, che di certo non fanno parte della classe di governo né dell'aristocrazia genovese: in alcuni si possono riconoscere artigiani – Ingo *afactor*, Pietro *barcarius* e Salvo *molinarius*²⁰ –, mentre altri appartengono quasi esclusivamente al cetto mercantile²¹. Significativo infine che anche tre donne vendano beni non specificati, ma di un certo valore (112 lire e ½, 100 e 56 lire): si tratta di Adalasia, vedova di *Engonis bancherius*, Montanaria, figlia di Guglielmo *for-narius*, e Sofia, l'unica a scostarsi dalle consuete tipologie di interlocutori dei consoli savonesi, perché figlia di Enrico Guercio, probabilmente identificabile con il primo della famiglia, di origine viscontile, ad assumere la carica di console a Genova negli anni 1137, 1148, 1153 e 1160²².

3. Guglielmo Cassinese e gli altri notai

Redattore della ritrovata pergamena del 1188 è, come si è detto, Guglielmo Cassinese, al quale i consoli savonesi si rivolgono in seguito in altre quattro circostanze, due volte nel 1190 e altrettante nel 1193²³; il primo

ed è forse collegabile alla mancata partecipazione dei consoli. Enrico infatti agisce *consilio* di quattro non identificati personaggi in un caso (*ibidem*, n. 51) e di quattro *consiliarii* nell'altro (*ibidem*, n. 54). La presenza in entrambi i documenti di Guglielmo Grasso fa ritenere che anche nel primo i partecipanti siano *consiliarii*. Nella terza circostanza la presenza dell'intero consiglio è segnalata subito dopo la data topica (si tratta dell'unico caso in cui un notaio operante a Genova, *Benaduxi* da Portovenere, si reca a Savona per il rogito, forse su sollecitazione dello stesso podestà che in quest'occasione ottiene denaro in prestito da un piacentino): « in presentia et consilio consiliatorum Saone » (*ibidem*, n. 47).

²⁰ *Ibidem*, nn. 12, 13, 16, 22.

²¹ *Ibidem*, nn. 14 (Ingo Rufo, esponente di una famiglia che accede al consolato fin dai primi decenni del secolo XII, ma la cui attività politica sembra essersi interrotta poco dopo gli anni Cinquanta: FILANGIERI 2010, pp. 65, 165), 17 (Pietro *de Baffis*), 18 (Giovanni da Portovenere e Marino *Monus*), 18 (Nicola *Baldicionis*), 29 (Guglielmo *Verionus*), 30 (Ingo Spinola, che pur appartenendo a una famiglia protagonista della vita politica cittadina, non risulta mai essersi impegnato in prima persona), 35 (Oberto Stella), 51 e ASPv, *Archivio Ospedale S. Matteo*, serie materiale recuperato, cart. 1, nn. 52 (*Suçobonus*), 54 (Giovanni *Maçamor*).

²² OLIVIERI 1858, pp. 257, 271, 283, 303; FILANGIERI 2010, pp. 107, 161. La famiglia risulta impegnata in operazioni commerciali già alla metà del XII secolo (*ibidem*, pp. 75-108).

²³ *Pergamene savonesi*, nn. 36, 37, 51, 54.

notaio a rogare in esclusiva e con continuità i prestiti e gli acquisti del comune è però Gerardo, con cinque interventi tra il 1168 e il 1175²⁴. A lui si aggiungono altri tre: Alberto *de Veriano* con tre documenti nel 1177²⁵, *Benaduxi* da Portovenere con uno nel 1189 e uno nel 1193²⁶, Marsilio sempre con uno nel 1190²⁷. Si deve ricordare che questi notai, come i prestatori/venditori, agiscono tutti a Genova, dove si svolge l'azione giuridica. I colleghi savonesi sono invece richiesti solo in due occasioni: nella prima è il turno di Arnaldo Cumano che nel 1175 roga un mutuo concesso da un cittadino genovese, nella seconda di Giovanni di Donato nel 1188 che non specifica la provenienza del prestatore. Lo stesso Giovanni è chiamato ancora una volta a distanza di un mese, ma in questo caso deve solo raccogliere le dichiarazioni dei consoli che ratificano quanto il loro collega aveva stipulato a Genova²⁸.

Pur con la necessaria premessa che quasi certamente non tutti i mutui ottenuti o gli acquisti effettuati ci sono pervenuti o ne abbiamo notizia e non potendo quindi escludere che altri notai possano essere stati chiamati dai consoli di Savona a dare forma giuridica alle proprie operazioni finanziarie, è tuttavia possibile fare alcune osservazioni sulle caratteristiche di questi redattori, partendo proprio da Guglielmo Cassinese. Di lui ci sono stati conservati molti prodotti grafici che si estendono dal 1180²⁹ al 1209³⁰, pur risultando ancora in vita nel 1214³¹. Si deve innanzitutto ricordare il cartolare degli anni 1190-1192³², che contiene quasi esclusivamente documenti

²⁴ *Ibidem*, nn. 12-14, 16, 18.

²⁵ *Ibidem*, nn. 19, 20, 22.

²⁶ *Ibidem*, nn. 33, 47.

²⁷ *Ibidem*, n. 35.

²⁸ Tutti questi documenti (*ibidem*, nn. 17, 29, 30) sono rogati a Savona e il mutuo del 9 agosto 1188 dovuto a Giovanni di Donato è l'unico per il quale non è possibile stabilire se il prestatore sia genovese oppure no.

²⁹ *Pergamene della Biblioteca Berio*, n. 9, del 15 novembre 1180.

³⁰ *Secondo registro*, nn. 271, 272; *Santo Stefano II*, n. 308.

³¹ Il 21 maggio 1214 Ugo *de Cornasco draperius* si impegna a pagare a Guglielmo 5 lire: ASGe, *Notai Antichi* 5, c. 144r.

³² Sulle caratteristiche del cartolare e del notaio si veda l'introduzione all'edizione in *Guglielmo Cassinese*. Dalla *Pandetta notariorum combustorum* (ASGe, *Notai Ignoti* 148, *Index ante annum 1684*), c. 98r siamo a conoscenza di un altro cartolare degli anni 1199-1202 che non ci è pervenuto: «Guilielmus Cassinensis liber 1 instrumentorum annorum 1199 usque 1202»; a margine «Instrumenta in cantera n. 74». Su questo inventario si veda MORESCO-BOGNETTI 1938, pp. 31-42.

privati riguardanti in larga misura operazioni commerciali redatte per una clientela che lo riconosce come punto di riferimento per la scritturazione delle proprie transazioni, ricorrendo a lui con assiduità, tanto che ritornano più e più volte i nomi degli stessi contraenti, appartenenti alle medesime famiglie mercantili³³. Accanto alle consuete tipologie documentarie che si incontrano nei protocolli (accordi patrimoniali, testamenti ecc.), la presenza di un certo numero di sentenze arbitrali e di autorità ecclesiastiche, oltre a documenti rogati per alcuni consolati di comunità minori, per la sede arcivescovile, per i canonici della cattedrale e per altri enti religiosi disegnano la dimensione di un notaio eminente. Le sue prestazioni sono infatti richieste dalle famiglie cittadine più in vista, e risulta molto impegnato anche per soddisfare le esigenze di alcune istituzioni ecclesiastiche cittadine³⁴, come conferma il resto della sua produzione.

Una consistente quantità di pergamene e di scritture su registro consentono infatti di ricostruire l'attività di Guglielmo svolta in favore della curia arcivescovile genovese³⁵, del monastero cittadino di Santo Stefano³⁶ e, sia pure in un solo caso, del monastero di Tiglieto³⁷, mentre non risulta alcun contatto con quello di San Siro o con altri. Per la curia lavora dal 1182 al 1208 con una certa continuità, redigendo una sessantina di originali direttamente sul *liber* nel quale in quel periodo gli arcivescovi genovesi stavano facendo raccogliere la documentazione relativa all'episcopo³⁸. Con il

³³ Sui documenti commerciali tramandati dal protocollo si veda CHIAUDANO 1925, CALLERI - PUNCUH 2002. L'intensa attività al servizio dei privati, per i quali nel solo 1191 redige 1327 imbreviature, contribuisce a far escludere che in quegli anni lavorasse contemporaneamente per il Comune.

³⁴ Nel cartolare si leggono ad esempio atti che riguardano i consoli *de Santo Thoma* (una vendita: *Guglielmo Cassinese*, n. 90), di Nervi (una sentenza: *ibidem*, n. 142); per la documentazione prodotta per queste istituzioni si rinvia a RUZZIN 2018. Si possono ricordare anche sentenze di autorità ecclesiastiche (*ibidem*, n. 238), una concessione in feudo da parte dell'abate del monastero di San Fruttuoso di Capodimonte (*ibidem*, n. 276), alcuni documenti rogati per la sede arcivescovile (*ibidem*, nn. 2, 3) e per i canonici della cattedrale (*ibidem*, nn. 312, 343, 369-370), oltre a sentenze arbitrali (*ibidem*, nn. 75, 81, 278).

³⁵ *Secondo registro*.

³⁶ *Santo Stefano I e II*.

³⁷ *Monastero di Tiglieto*, n. 31.

³⁸ Sui registri arcivescovili, il più antico dei quali è stato compiuto a partire dal 1143, si veda *Illustrazione del Registro 1871-1873; Secondo registro*; CALLERI 1995.

monastero di Santo Stefano ha un rapporto stretto e piuttosto continuativo attestato dal 1187 al 1209³⁹: produce una quarantina di scritture su pergamene sciolte, ma interviene in modo massiccio sul cosiddetto *Poliptico* – una raccolta documentaria su libro di cui è stato conservato un frammento⁴⁰ –, scrivendo 11 originali e 24 copie, ma soprattutto coordinando alcune parti della stessa compilazione almeno tra gli ultimi anni del secolo XII e il primo decennio del XIII, come dimostrano le frequenti note marginali⁴¹.

Più problematico sembra essere stato il rapporto con il comune di Genova per il quale risulta lavorare come scriba dei consoli di giustizia nel 1187, con un vuoto negli anni successivi e una ripresa, dopo oltre un decennio, in forma piuttosto regolare tra il 1200 e il 1208; di certo il legame si interrompe prima del 1209, quando il notaio Giovanni di Guiberto dichiara che Guglielmo era stato scriba del comune, ma aveva abbandonato spontaneamente la *scribania* per ragioni che ci rimangono sconosciute⁴². È quindi probabile che negli anni in cui ha rogato per il comune di Savona non ricoprì nessun ruolo all'interno della struttura cancelleresca genovese, pur avendo come baricentro lavorativo, almeno negli anni abbracciati dal cartolare – dal 1190 al 1192 – la *volta Fornariorum*, uno dei palazzi dove si svolgeva la vita pubblica, ma situato in un'importante zona di incontro in cui i mercanti svolgevano la loro attività. La sua presenza in questo luogo sembra infatti legata esclusivamente a un'imponente attività per i privati, come attestato dall'elevato numero di rogiti (il cartolare tramanda 1900 abbreviature risalenti nelle quasi totalità al 1191) e non a un impegno nell'ambito dell'apparato burocratico cittadino e a una parallela disponibilità a soddisfare le esigenze dei privati che non avrebbe potuto essere che sporadica.

Molto più ridotte e labili sono le informazioni che si possono ricavare sugli altri notai ai quali hanno fatto ricorso i consoli savonesi. Di Gerardo

³⁹ Sui riferimenti relativi all'attività sua e degli altri notai si veda MACCHIAVELLO 2019.

⁴⁰ Sul *Poliptico di Santo Stefano* si veda CIARLO 2006; ROVERE 1984, pp. 136-139; *Santo Stefano* II, pp. XVIII-XXX.

⁴¹ Guglielmo sembra sovrintendere alla scritturazione di alcuni fascicoli del registro sul quale redige originali suoi e copie di documenti di altri notai, ponendo a margine, perpendicolarmente alla scrittura del testo, indicazioni relative ai nomi dei rogatari e di eventuali *publici testes* di documenti rimasti in molti casi in copia semplice.

⁴² Il 12 novembre 1209 Giovanni di Guiberto, estraendo dal cartolare di Guglielmo Casinese un lodo consolare del 12 novembre 1206, su mandato dei consoli dei placiti, lo definisce « quondam scribe in Ianua qui sponte scribaniam dimisit »: *Secondo registro*, n. 273.

rimangono attestazioni per un periodo molto circoscritto, undici anni dal 1164 al 1175, in cui lavora per la collegiata di Santa Maria delle Vigne e il monastero di San Siro⁴³. Un po' più duratura appare l'attività di Alberto *de Veriano* che si estende dal 1170 al 1199, ma altrettanto votata agli istituti religiosi: oltre agli stessi che si rivolgono a Gerardo chiede infatti le sue prestazioni il cenobio di Santo Stefano, sia pur limitatamente al 1199⁴⁴. I documenti che testimoniano l'ultra trentennale percorso professionale di *Benaduxi* da Portovenere dimostrano che a lui si affidavano una pluralità di istituti religiosi e istituzioni ecclesiastiche: alle già nominate per gli altri due notai si affiancano il monastero di San Venerio del Tino, la sede arcivescovile e il capitolo cattedrale⁴⁵. Analoghe considerazioni si possono fare per l'ultimo notaio, Marsilio, i cui documenti si allungano dal 1178 al 1196 e sono rogati ancora per San Siro e Santo Stefano, per la chiesa di Santa Maria delle Vigne e per l'episcopio⁴⁶.

Risulta evidente, considerando globalmente l'attività di questi notai, una caratteristica comune a tutti: non sembrano avere rapporti con il comune genovese, se non Guglielmo Cassinese, ma con alta probabilità non negli anni in cui è redattore delle pergamene savonesi, come si è detto, e per contro rappresentano dei punti di riferimento importanti per la Chiesa genovese nelle sue varie componenti. Un elemento significativo che sembra accomunarli è la particolarità del nome che tutti scrivono integralmente o in parte in caratteri allungati ed elaborati, in modo analogo ad altri professionisti che lavorano per le istituzioni ecclesiastiche cittadine – mentre al contrario quelli al servizio del comune, con l'eccezione di Guglielmo Cassinese, usano *signa* riconoscibili come genovesi per l'elaborazione dell'*ego*⁴⁷ – e non del proprio nome. Per tre la provenienza extracittadina è certa (Guglielmo, che può essere originario di Cassine (attualmente in provincia di Alessandria) o di qualche località con lo stesso nome della Riviera di levante, *Benaduxi* da Portovenere, e Alberto *de Veriano*, come denuncia il *signum* di quest'ultimo

⁴³ Per l'edizione delle pergamene redatte da Gerardo si veda: *Santa Maria; San Siro*, I, *sub indice*.

⁴⁴ Per Alberto *de Veriano* valgono le stesse indicazioni già fornite alla nota precedente, alle quali si deve aggiungere *Santo Stefano* I, *sub indice*.

⁴⁵ Oltre a quanto segnalato alle note precedenti si vedano: *San Venerio; Secondo Registro; Liber Privilegiorum*, sempre *sub indice*.

⁴⁶ Si vedano le indicazioni bibliografiche segnalate alle note 37-39.

⁴⁷ Sui *signa* dei notai genovesi si veda ROVERE 2014.

che non presenta la tipicità di quelli genovesi); difficile stabilire se gli altri due, Marsilio e Gerardo, siano di origine locale o meno, pur consentendo il *signum* di Gerardo, di certo non genovese, di ipotizzare che fosse forestiero. Il dubbio che la stessa caratteristica potesse avere Marsilio, che verga una scrittura difficilmente inseribile nel contesto scrittorio locale, porterebbe a ricondurre tutti allo stesso *milieu* di notai non cittadini, benché poi compresi a pieno titolo nel contesto urbano e preferiti dalla chiesa genovese e dagli stessi consoli savonesi che sembrano cercare anche attraverso questa scelta di allontanarsi il più possibile dall'orbita del comune genovese⁴⁸.

4. *Le caratteristiche testuali e procedurali*

Un *dossier* compatto di documenti unitari per tipologia e temporalmente circoscritti consente di fare alcune considerazioni, sia pure di massima, sulle principali caratteristiche testuali e procedurali, che presentano analogie e talvolta differenziazioni di difficile spiegazione anche all'interno dell'operato dello stesso notaio. Si deve in primo luogo rilevare come i consoli che partecipano all'azione giuridica siano limitati a uno o due, ma esprimano con forza il loro impegno a far giurare al rientro a Savona, spesso in tempi definiti e stretti (3, 4 o 8 giorni)⁴⁹, ai colleghi quanto hanno pattuito. Peraltro gli stessi consoli, con una linea di confine molto labile tra pubblico e privato, si impegnano alla restituzione o al pagamento in prima persona, garantendo con i propri beni personali, forse nell'impossibilità di offrire in pegno quelli

⁴⁸ Sul notariato genovese del XII secolo si veda il repertorio di MACCHIAVELLO 2019.

⁴⁹ Questa ulteriore precisazione sembra essere stata introdotta solo in un secondo tempo, a meno che non si tratti di suggerimenti diversi da parte dei differenti notai: Gerardo non definisce mai termini esatti, come Alberto *de Veriano*, ma sono anche i più antichi (*Pergamene savonesi*, nn. 12-14, 16, 18-20, 22, degli anni 1168-1177), mentre li introducono sistematicamente Guglielmo Cassinese, *Benaduxi* da Portovenere e Marsilio (ASPv, *Archivio Ospedale S. Matteo*, serie materiale recuperato, cart. 1, n. 52; *Pergamene savonesi*, nn. 33, 35-37, a partire dal 1188). Degli impegni dei consoli savonesi che non si erano recati a Genova rimangono esempi in due imbreviature degli scribi del comune di Savona Arnaldo Cumano del 3 agosto 1175 e Giovanni di Donato del 7 settembre 1188 (per il cartolare si veda *Arnaldo Cumano*; sulla loro attività ROVERE 2016), in cui costoro si associano con giuramento all'operazione finanziaria compiuta dal collega a Genova e dove è ripreso nella sostanza il formulario dei documenti di mutuo veri e propri (*ibidem*, nn. 17, 30). Questo esempio è strettamente collegabile a quanto si legge in un prestito di 100 lire rogato da Gerardo (*ibidem*, n. 13) nel quale si fa esplicito riferimento alla procedura di far redigere per iscritto gli impegni dei consoli rimasti a Savona: «et faciemus inde scribi cartam nostro scribe».

del comune, dichiarando esplicitamente « omnia bona nostra habita et habenda tibi pignori obligamus » o ricorrendo ad altre analoghe espressioni.

Ai consoli si affiancano quasi sempre i fideiussori, ma risulta impossibile capire per quale ragione talora vi siano talaltra no, pur in documenti dovuti allo stesso notaio e attestanti impegni per cifre analoghe⁵⁰. Emblematico il caso di due mutui, entrambi ottenuti da Ingo *afactor* e rogati da Gerardo a distanza di cinque anni (uno il 23 luglio 1168, l'altro il 10 febbraio 1173)⁵¹: nel primo, di 77 lire e 12 denari, si costituisce fideiussore *Embronus*, nel secondo, di ben 100 lire, non compare alcun garante e il dettato è semplificato. Si può solo ipotizzare che in questo caso il mutuante abbia maturato una maggiore fiducia nella solvibilità dei savonesi e di conseguenza si sia accontentato di minori garanzie. Tutti i notai inseriscono le formule rinunciatorie dei fideiussori che fin dagli anni di Giovanni scriba, quindi almeno dalla metà del secolo, erano state introdotte⁵². Si tratta della consueta rinuncia « legi que dicitur quod principales debitores prius conveniantur »⁵³, ma anche di un più specifico riferimento a norme locali « et capitulo consulum Ianue quod vetat civem Ianue pro extraneo obligari »⁵⁴ oppure « repudiendo omnia iura et capitula legum et omnes laudes et capitula quibus me inde tueri posse et tibi obesse poterint »⁵⁵ e, più

⁵⁰ Non compaiono fideiussori in soli sei casi (*ibidem*, nn. 13, 17, 20, 29, 30, 33): tra questi sono compresi i tre documenti rogati a Savona da Giovanni di Donato e Arnaldo Cumano, due dei quali contengono la ratifica dei consoli rimasti in sede e quindi è normale che costoro non siano nominati (*ibidem*, nn. 17, 30). I fideiussori sono, oltre al già citato Rubaldo (per il quale si veda alla nota 12), Embrono (*ibidem*, nn. 12, 16), Guglielmo Rapallino (*ibidem*, nn. 14, 18), Guglielmo Guercio (*ibidem*, n. 22), e Guglielmo *alius Lercarius* (*ibidem*, n.54) che affianca Rubaldo.

⁵¹ *Ibidem*, nn. 12-13.

⁵² Per l'edizione del più antico cartolare genovese si veda *Giovanni scriba*. Sulle formule rinunciatorie si veda RUZZIN 2019.

⁵³ Nov., const. IV, cap. I: « ut creditores primo debitores principales conveniant, et secundo loco, si illi non solvendo esse reperiantur, mandatores vel constitutae pecuniae reos vel fideiussores » [a. 535]. Su questo e su altri benefici in difesa dei fideiussori si veda COSTAMAGNA 2017, pp. 64-65.

⁵⁴ *Pergamene savonesi*, n. 12. Su questa disposizione dei consoli in vigore a Genova nel secolo XII (di cui fa menzione nel suo cartolare anche Giovanni scriba) e sul frammento del breve dei consoli dei placiti dell'inizio del secolo seguente in cui erano contenute norme che vietavano ai cittadini genovesi di prestare fideiussione per i forestieri si veda COSTAMAGNA 2017, p. 68.

⁵⁵ *Pergamene savonesi*, n. 14.

genericamente « iuri et auxilio que possem iuvari in hoc casu » o altre espressioni simili⁵⁶.

Sempre a proposito delle formule e delle procedure che garantiscono le fasce della popolazione più deboli ed esposte, si deve rilevare come nei tre documenti in cui i mutuanti/venditori sono donne⁵⁷, rogati da due notai diversi (Alberto *de Veriano* e Guglielmo Cassinese) non compaiano né le formule rinunciatorie né i *propinqui et consiliatores*, che pure sia Guglielmo sia Alberto introducono, anche se non con assoluta sistematicità, nella loro produzione per la clientela genovese⁵⁸.

Le peculiarità testuali, unitamente all'individuazione della provenienza e delle modalità di apprendimento dell'*ars notarie* dei notai che operano a Genova, soprattutto nel secolo XII, richiederanno una lunga indagine, pertanto in questa occasione è possibile fare solo alcune osservazioni molto generali.

S'impone un'ultima considerazione in merito alle *publicationes*, in particolare la data topica che nei documenti considerati è espressa attraverso il ricorso esclusivo al microtoponimo, ad eccezione di quelli dovuti a Guglielmo Cassinese. La stessa caratteristica presentano non solo le imbreviature, ma quasi tutti i *munda* conservati per il secolo XII. La data topica completa è un elemento di rilievo perché rende conto del luogo esatto in cui l'azione giuridica e la relativa documentazione si sono perfezionati. Risulta abbastanza irrilevante l'assenza del nome del comune, ben noto ai rogatari, nei cartolari notarili a fronte del ricordo del microtoponimo all'interno della città, almeno per gli scopi pratici e redazionali perseguiti dai notai. Questa scelta è però molto più pesante e insidiosa se riproposta nei *munda*, soprattutto se, come nel nostro caso, non sono destinati a una circolazione in loco, ma ad essere portati in altre località. Eppure nemmeno in questo caso i notai si sono preoccupati di riferire anche il macrotoponimo come sarebbe stato richiesto dalla particolarità della situazione e dalla caratteristica di una delle parti.

Solo la circostanza che si tratti quasi sempre di luoghi riconoscibili o di abitazioni di personaggi che si possono identificare con sicurezza come ge-

⁵⁶ *Ibidem*, nn. 16, 19, 22, 36, 37, 51, 54, ASPv, *Archivio Ospedale S. Matteo*, serie materiale recuperato, cart. 1, n. 52.

⁵⁷ Sui nomi e la posizione sociale di queste donne si veda sopra, p. 1143.

⁵⁸ Sull'intervento dei « propinqui et consiliatores », considerato obbligatorio, già presente nel cartolare di Giovanni scriba si veda BRACCIA 2000-2001, in particolare p. 84.

novesi consente di sapere dove l'azione giuridica si è effettivamente svolta⁵⁹. Le date topiche ci informano infatti che i notai hanno rogato nelle chiese di San Lorenzo e di San Giovanni⁶⁰, nella canonica della chiesa di Santa Maria delle Vigne⁶¹, ma anche davanti o sotto il portico o all'interno di abitazioni di membri di famiglie genovesi dei Sardena⁶², degli Spinola⁶³, dei *de Rodulfo*⁶⁴, dei Fornari⁶⁵ e del già più volte menzionato Rubaldo Detesalve⁶⁶. In una sola occasione *Benaduxi* da Portovenere usa la data topica completa, quando è chiamato a rogare a Savona, quindi fuori dal suo abituale contesto lavorativo⁶⁷, mentre lo stesso Giovanni di Donato, proveniente da Genova, pur essendo scriba del comune di Savona, trasporta gli usi consueti, ricorrendo nei documenti che qui redige solo al microtoponimo⁶⁸.

Guglielmo Cassinese è l'unico a distinguersi dagli altri notai del XII secolo per due caratteristiche particolari: una riguarda proprio l'introduzione della data topica completa, l'altra il ricorso alla forma impersonale, che a Genova sarà introdotta in modo pressoché costante molto tardi, solo con il secolo XIV inoltrato. Queste peculiarità sembrano prefigurare una formazione non genovese, come peraltro la stessa provenienza può rivelare⁶⁹. Ma qui si torna a quanto già detto circa la necessità di uno studio globale sul notariato genovese del XII secolo.

⁵⁹ In un unico caso non si può essere certi che si tratti di genovesi: in un documento rogato da Alberto *de Veriano* « in domo Stabilis et Bocuçii » (*Pergamene savonesi*, n. 20).

⁶⁰ ASPV, *Archivio Ospedale S. Matteo*, serie materiale recuperato, cart. 1, n. 52; *Pergamene savonesi*, n. 36, anche se in questi casi Guglielmo Cassinese usa la data completa.

⁶¹ *Pergamene savonesi*, n. 19.

⁶² *Ibidem*, nn. 12, 22.

⁶³ *Ibidem*, nn. 13, 14, 16, 18.

⁶⁴ *Ibidem*, n. 33.

⁶⁵ *Ibidem*, n. 37.

⁶⁶ *Ibidem*, nn. 35, 36, 51, 54: gli ultimi due documenti, dovuti a Guglielmo Cassinese recano l'indicazione *Ianue*.

⁶⁷ *Ibidem*, n. 47.

⁶⁸ *Ibidem*, nn. 29, 30.

⁶⁹ Su quest'ipotesi di veda la scheda in PETRUCCI 1961, pp. 324-325.

Appendice

1188 agosto 10, Genova, *in ecclesia Sancti Laurentii*

Ansaldo Boccaordei e Baudo Rosso, consoli di Savona, si impegnano a pagare a Suçobonus 76 lire entro la successiva ottava di Pasqua in relazione a quanto dichiarano di avere ricevuto. Rubaldo Detesalve e il fratello Enrico si costituiscono fideiussori.

Archivio di Stato di Pavia (ASPV), *Archivio Ospedale S. Matteo*, serie materiale recuperato, cart. 1, n. 52.

La pergamena, di mm 156/166 x 215/218, in buon stato di conservazione, è incisa. La scrittura è parallela al lato corto del supporto. Nel *verso* di mano coeva «Carta de Scornexi de libris LXXV[I]».

✠ Confitentur Ansaldus Boccaordei et Baudo Rubeus, consules Sagone, se cepisse tantum a Suçobono unde ei vel eius certo misso per se vel suum certum missum iurant dare et pagare libras denariorum ianuinorum septuaginta sex ad octavam Pasce resurrectionis proximam nisi quantum licentia creditoris vel eius certi missi eis vel eorum certo misso concessa remanserit; et si terminum vel terminos eis vel eorum certo misso ipse vel eius certus missus produxerit, ad terminum vel terminos productos semper tenebuntur usque dum pagaverint ut supra; et iurant^a quod non facient per se nec per alium pro se ut ipse vel aliquis pro eo perveniat ad aliquod dampnum occasione usure et iurant quod facient iurare suis sociis consulibus similiter pagare predictas libras et ad dies tres proximas ex quo fuerint Sagone et presentes. Et si non pagaverint ut supra, Rubaldus Detesalvus et Enricus, frater eius, promittunt pagare predictas libras ad eundem terminum et proprios et principales debitores et pagatores. Et inde consules predicti et Rubaldus et Enricus omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pignori obligat^b quisque eorum in solidum sub pena dupli tali pacto ut pena commissa sua auctoritate et sine consulum decreto intret bona cuiuslibet eorum que maluerit et extimet duplum et extimatum possideat nomine venditionis sine omni eorum omniumque pro eis contradictione, abrenunciantes iuri solidi quod dicit “si duo pluresve in solidum se obligaverint ita quod sint presentes et idonei quisque pro parte teneatur” et “iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri”. Et Rubaldus et Enricus abrenuntiant omni iuri et capitulo et auxilio quo se possent

tueri in hoc casu. Actum Ianue, in ecclesia Sancti Laurentii. Anno domi-
nice nativitatis M°C°LXXX°VIII°, indictione quinta, die X^a augusti. Testes
[In]go Papa, gastaldus de Sagona, Capellus macellarius.

(SN) Ego Guillelmus Cassinensis notarius rogatus scripsi^c.

^a *Segue depennato et* ^b *così* ^c *nel rigo successivo per, posto sotto* rogatus

Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'

Nel 1974 Dino Puncuh dava alle stampe la sua tesi di laurea, discussa nell'anno accademico 1954-1955, dedicata all'edizione del cartolare del notaio Martino da Vercelli, prodotto a Savona tra il 1203 e il 1206, il più antico registro di documentazione giudiziaria al momento conosciuto¹. L'Archivio di Stato di Savona conserva anche un altro, analogo registro successivo di una decina di anni (1216-1217), noto come il cartolare del notaio 'Saono'². Già negli anni Sessanta, in un saggio dedicato alla diplomazia giudiziaria savonese lo stesso Puncuh aveva inquadrato questi cartolari nel sistema documentario della cancelleria del Comune³, descrivendo le procedure seguite nell'ambito della giustizia civile del tempo, e si era riservato di pubblicare in un secondo momento anche quello di Saono⁴. La sua vita di studioso si è

* Pubblicato in: *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6), pp. 673-694.

¹ *Martino*. Un frammento di una decina di carte di atti di giustizia civile risalenti al periodo compreso tra il dicembre 1200 e il febbraio 1201, è conservato nel cartolare genovese del notaio Giovanni di Guiberto (*Giovanni di Guiberto*, I, nn. 93-101), che registra alcune *positiones* e deposizioni (sul quale si veda GIORGI 2021, pp. 40-41), riportando indietro ancora di alcuni anni le attestazioni sulla prassi di scritturazione degli atti processuali già prima del Concilio Lateranense IV: sul ruolo della scrittura nel processo si veda SINISI 2019 e la bibliografia da lui ricordata.

² Savona, Archivio di Stato (ASSv), *cartolare del notaio Saono*.

³ Della cancelleria savonese si sono conservati alcuni cartolari di documentazione mista (pubblica e privata), il più risalente dei quali è il secondo per antichità dopo quello del genovese Giovanni scriba (*Giovanni scriba*): si tratta del cartolare di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato degli anni 1178-1188 (*Arnaldo Cumano*).

⁴ PUNCUH 1965. Entrambi i registri sono ben noti alla storiografia che si è valsa proprio dell'edizione di Puncuh per studiare la giustizia civile: per citare solo l'ultimo intervento si deve ricordare che ad esso è stato dato un rilievo centrale da Antonio Padoa Schioppa, in un saggio del 2014 (PADOA SCHIOPPA 2014), ma si veda anche l'ampio spazio, dedicato in parti-

conclusa proprio lavorando a questa edizione, con un percorso a ritroso che lo ha portato a tornare a quella documentazione dalla quale era partito oltre sessant'anni prima. Faticosamente, ma con estrema determinazione e forza di volontà, caratteristiche peculiari del suo carattere, ha continuato a trascrivere finché la salute glielo ha permesso, nonostante gravi problemi di vista gli rendessero ogni giorno più difficile il compito.

Oggi mi sembra di raccogliere un testimone idealmente consegnatomi, con questa relazione per il momento, con l'edizione in seguito, continuando il lavoro da lui lasciato incompiuto in un campo, quello delle pubblicazioni dei registri giudiziari appunto, nel quale finora troppo pochi si sono cimentati⁵. La scelta di affrontare l'analisi del cartolare attribuito a un inesistente notaio Saono, in realtà prodotto da diversi notai, è legata a questa ragione, oltre all'interesse della fonte in sé, e proprio il lavoro di Dino Puncuh ha reso più agevole il mio, offrendomi la possibilità di leggere il testo in trascrizione.

1. *I notai savonesi e la giustizia alla fine del XII-inizio XIII secolo*

Grazie soprattutto alla produzione di edizioni che hanno facilitato la ricerca è emerso come in tutti i cartolari superstiti⁶, oltre a quelli di Martino e di Saono – per ragioni di comodità e per maggior chiarezza continuerò a chiamarlo così quando mi riferirò ad esso nel suo insieme –, siano rintracciabili indizi rivelatori dell'attività degli altri quattro notai (Arnaldo Cumano, Giovanni de Donato, Giovanni e Guglielmo) presso la curia giudiziaria cittadina⁷. Nel

colare al cartolare del notaio Martino, da SINISI 2019 che traccia un ampio quadro delle fonti normative e dottrinali che fanno da sfondo, almeno in parte, agli anni in cui è stato prodotto il cartolare dello pseudo Saono. In generale sulla documentazione giudiziaria savonese di veda anche PUNCUH 1962a e PUNCUH 1965, PISTARINO 1978, SINISI 2012, ROVERE 2016, VALLERANI 2005, pp. 29-30.

⁵ Se ne lamentano Antonio Padoa Schioppa (PADOA SCHIOPPA 2014, p. 1) e Paolo Cammarosano; quest'ultimo nel delineare una sorta di geografia della documentazione prodotta dagli organi giudiziari medievali, constata che « un impegno erudito ed editoriale per gli atti giudiziari ancora molto debole, rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà per uno sguardo d'insieme » (CAMMAROSANO 2012, p. 259). Lo stesso però per quanto riguarda la Liguria ricorda solo il cartolare di *Giovanni scriba* (per la documentazione pubblica contenuta nello stesso ROVERE 2009) e non i lodi consolari genovesi (sui quali si veda in particolare ROVERE 1997b), né i cartolari savonesi.

⁶ Arnaldo Cumano, *Uberto I, Uberto II*.

⁷ Già BAUTIER 1948, p. 203 e PUNCUH 1965, p. 533 avevano colto l'essenza del cartolare di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, peraltro chiaramente denunciata dai contempora-

cartolare del Cumano (1178-1188) un gruppo di sei fogli e due foglietti sciolti, non appartenuti in origine a questa unità codicologica, attestano il suo impegno presso la curia cittadina: si tratta di denunce, deposizioni, testimonianze e giuramenti, alcuni dei quali allo stadio di notula, quindi di primo abbozzo preliminare⁸. Un notaio, *magister* Arnaldo, forse lo stesso Cumano, negli anni in cui lavora Martino era attivo sui registri giudiziari dove stende delle deposizioni testimoniali⁹, analogamente si comporta Manfredo che scrive le testimonianze della parte avversa di un altro procedimento¹⁰. Nei soli nove fogli del protocollo del genovese Giovanni di Donato, conservato insieme a quello di Arnaldo, accanto a documenti privati, si conta un discreto numero di sentenze consolari¹¹ – talvolta introdotte dal sostantivo *laus*, secondo la terminologia usata a Genova – e una dichiarazione giurata¹². Le caratteristiche di quest'ultimo spezzone sono in linea con quanto avviene a Genova in quello di Giovanni scriba che tramanda, oltre alla documentazione privata, atti dei consoli del Comune e dei placiti, mentre il Cumano sembra avere registrato su un cartolare separato quella giudiziaria, come rivelano i pochi fogli sciolti superstiti di cui si è detto, possibili sopravvivenze di questo o di uno di questi¹³. Troppo ridotta la

nei che li identificavano come *cartularia comunis*, ma tutte le peculiarità dei cartolari sono emerse solo in seguito alla pubblicazione delle edizioni che ha consentito di studiarli nel dettaglio, alle cui pagine introduttive si rimanda. Per quanto riguarda l'esistenza di altri, analoghi cartolari si veda in particolare *Uberto I*, pp. V-X.

⁸ *Arnaldo Cumano*, pp. XLVIII-LIII. Di particolare interesse il foglio sciolto, attualmente contrassegnato con il n. 51, dove si legge la parte iniziale dell'inventario dei beni della chiesa di San Pietro di Savona subito interrotta. Il notaio capovolge quindi il foglio e titola la documentazione che segue « Questiones de malefactis Saone », registrando due denunce per omicidio ai consoli di Genova (nn. 303, 305), una denuncia presentata agli stessi per il taglio di una vite (n. 304), una dichiarazione relativa a una procura (n. 306) e la nomina di un procuratore (n. 307).

⁹ *Martino*, p. 14, n. 781: « Testes adverse partis recepit magister Arnaldus ».

¹⁰ *Martino*, p. 14, n. 795: « in cartulario magistri Manfredi receptum fuit hoc testimonium tempore domini Willelmi Guertii. MCCIII, indictione VII, die XXVIII iulii ». La presenza di altri due cartolari contenenti deposizioni testimoniali contemporaneamente all'attività di Martino amplificano la sensazione di parcellizzazione delle scritture giudiziarie.

¹¹ *Arnaldo Cumano*, nn. 1106, 1111, 1119-1121, 1127, 1134.

¹² *Ibidem*, n. 1139.

¹³ Sui lodi consolari genovesi e su quelli presenti nel cartolare di Giovanni scriba si veda: ROVERE 1997, ROVERE 2009.

parte scritturata dal de Donato invece per poter trarre qualsiasi tipo di conclusioni sull'effettiva organizzazione dei suoi registri: ciò che ci è pervenuto potrebbe semplicemente costituire il frammento di un cartolare in cui il notaio, accanto a negozi redatti per i privati, redigeva le sentenze, l'unica tipologia giudiziaria che vi compare, ma rimane a livello di una semplice ipotesi.

A distanza di meno di vent'anni, nel 1203-1206, i percorsi conservativi ci propongono il registro interamente dedicato alla documentazione giudiziaria di Martino e un analogo tipo di netta separazione rispetto a quella privata e di organizzazione delle diverse azioni dei procedimenti giudiziari si riscontra dieci anni dopo nel 1216-1217 anche in quello dello pseudo Saono.

Nei cartolari di Giovanni (1213-1214) e Guglielmo (1214-1215) ancora una volta pubblico e privato trovano spazio nello stesso contenitore, sebbene il primo sia in netta minoranza. Guglielmo registra qua e là, oltre a *instrumenta* e atti riguardanti l'amministrazione corrente del Comune, alcune sentenze e documenti a queste collegati¹⁴: rivestono particolare significato due note delle somme dovutegli dalle parti in causa in un procedimento giudiziario, purtroppo non datate, che attestano inequivocabilmente la sua attività in ambito giudiziario in tutte le fasi delle procedure (sentenza, *terminum*, *tituli* e loro estrazione, *interrogationes*, *posiciones*, escussione di testimoni, lettere per convocazione degli stessi) per ognuna delle quali è previsto un pagamento¹⁵. Queste due note fanno parte di un gruppo di fogli (gli undici finali del registro) riservati ad atti giudiziari (*petitiones*, molte *posiciones*, escussione di testi, vendite all'incanto) e scritture inerenti; vi si leggono anche altri testi quasi tutti di natura pubblica, oltre ad alcune annotazioni, scritte per buona parte da Giovanni, che richiedono una diversa analisi. Gli interventi di Guglielmo su questi fogli riguardano infatti in piccola parte la documentazione privata, con due sole abbreviature, preponderante invece quella giudiziaria. Risulta evidente, a una prima analisi, come questo fascicolo non abbia conservato la struttura iniziale poiché ben difficilmente avrebbe potuto essere scritto a partire dagli ultimi fogli, ma sia il risultato di

¹⁴ *Uberto II*, nn. 49, 63, 167, 176, 178, 188, 190, 283 (si tratta di una bozza), 316, 337, 338, 364 (ma come arbitro scelto dalle parti), 399.

¹⁵ *Ibidem*, nn. 436, 438. Si tratta della causa tra Anselmo de Pruneto e Ugo de Alvergna della quale il registro conserva anche le *posiciones* di Anselmo (nn. 459-460), e il parere del giudice Pietro Laurentius (n. 434) che assegna inoltre il termine per la presentazione delle prove (n. 435). Tra le due note la ricetta per la preparazione di una bevanda (n. 437).

un'operazione piuttosto complessa compiuta da Guglielmo per poter utilizzare i fogli rimasti bianchi del fascicolo, evitando che i primi già scritti da Giovanni, tutti di materia giudiziaria, creassero una frattura tra le sue imbreviature¹⁶. Potrebbe allora trattarsi di una particella di registro giudiziario riutilizzato. Sono purtroppo scritture non datate e questo impedisce di ricostruire tempi e modi della compilazione. Si potrebbe infatti configurare come un registro paragonabile, anche se lontanamente e solo per certi aspetti, a quello di Saono con i concomitanti interventi dei due notai che quindi avrebbero potuto lavorare contemporaneamente presso la curia giudiziaria con una turnazione, oppure gli interventi di Guglielmo potrebbero essere successivi e sarebbero andati a occupare i molti fogli e parte di essi lasciati in bianco da Giovanni. Nei due casi ci troveremmo di fronte a uno scenario differente che in una situazione vedrebbe i due notai lavorare in curia forse nel o negli stessi anni, nell'altra in tempi successivi.

La coincidenza che per ogni notaio sia stato conservato un solo registro e che si tratti di volta in volta o di quello contenente prevalentemente documentazione per i privati, come nel caso di Arnaldo Cumano¹⁷, Giovanni di Donato, Giovanni e Guglielmo, o di quello dedicato esclusivamente alla materia giudiziaria, come per Martino e Saono, non ci consente di conoscere il complesso dell'attività del singolo e quindi le procedure seguite e le scelte fatte nell'inserimento o meno di alcune tipologie documentarie in uno o nell'altro cartolare, né le motivazioni che hanno portato a ibridare quelli riservati alle imbreviature di *instrumenta* con piccole porzioni di atti amministrativi e giudiziari. La presenza di atti pubblici in tutti i cartolari è stata di certo determinante per la sopravvivenza degli stessi, considerati *cartularia comunis*, e pertanto conservati nell'archivio del Comune

¹⁶ Su questa rimanipolazione si veda *Uberto II*, pp. XXIX-XXXI. Il notaio, in sintesi, non avrebbe proceduto solo a un rovesciamento dei fogli già scritti da Giovanni su un fascicolo di 48 fogli perché questi sarebbero andati a occupare la posizione centrale del nuovo fascicolo e non quella finale. L'attuale configurazione poté essere ottenuta solo con l'aggiunta di un fascicolo di 26 fogli bianchi nella parte centrale di un fascicolo di 22 fogli solo dopo il rovesciamento, ottenendo così un fascicolo di 48 fogli, 37 dei quali bianchi e gli ultimi 11 scritti.

¹⁷ Ci è rimasta traccia di altri suoi cinque registri, la cui consistenza, sia pure parziale è offerta da un elenco dei documenti che da ciascuno di questi dovevano essere estratti e che li qualificano come cartolari assolutamente in linea con quello conservato: accanto a documenti privati si trovano infatti molti lodi dei consoli (*Arnaldo Cumano*, pp. IX-X, nn. 565-567, 569-570; si veda anche *Uberto I*, pp. VI-VII).

stesso, *in duana*, mentre tutti quelli dedicati integralmente alla documentazione privata, seguendo altri percorsi, sono andati perduti¹⁸.

2. Il registro dello pseudo 'Saono'

Senza entrare nel merito della struttura codicologica, che sarà descritta in sede di edizione, si deve ricordare che la condizione conservativa del registro fa ritenere che sia stato legato poco dopo la conclusione della scritturazione: nessun danno sui primi e sugli ultimi fogli dei fascicoli riconduce infatti a un uso prolungato prima del condizionamento in volume, solo gli ultimi due, costituenti un bifolio forse non facente originariamente parte del registro, presentano guasti piuttosto rilevanti. Questo conforta nell'ipotesi che il cartolare ci sia stato tramandato nella sua configurazione originaria.

Impossibile parlare del registro di Saono e soprattutto delle modalità redazionali messe in atto, senza istituire, almeno per alcuni aspetti, un confronto con quello di Martino.

L'arco cronologico più ampio del cartolare di Martino ha consentito di fare riflessioni su alcuni aspetti che invece sono meno evidenti in quello di Saono; rispetto a entrambi, anche se maggiormente per Saono, si ha l'impressione di avere tra le mani una scheggia di flussi di procedimenti giudiziari non rappresentati nella loro interezza né cronologica né procedurale. Una spia di questo sono già le 80 sentenze e lodi arbitrali di Martino a fronte di 487 procedimenti o parti di essi. Non si può certo dimenticare che non tutte le cause avevano come momento finale la sentenza, per una serie di motivi, non ultimo il raggiungimento di un accordo informale tra le parti stesse durante l'iter – accordo che sfugge completamente a qualsiasi registrazione –, ma altre ragioni hanno di certo determinato l'assenza di diverse sentenze che con buona probabilità sono invece state pronunciate, ma anche di alcune fasi di molti procedimenti.

La disseminazione delle scritture relative ai diversi momenti dell'iter processuale, non solo all'interno dello stesso registro, risulta subito evidente nell'annotazione in calce ad una *petitio*, dove si ricorda che *Vivaldus Bavosus* (l'accusato) «*producit in causa ista quedam scripta que magister*

¹⁸ Sugli inventari degli archivi savonesi e le loro vicende si veda: BRUNO 1890; MALANDRA 1974; *Pergamene savonesi*, I, pp. XI-XII; CASTIGLIA 1991; pp. 67-117; ROVERE 2016, pp. 62-65.

Philipus extraxit de tribus cartulariis comunis»¹⁹. L'analisi del profilo cronologico ci può poi fornire utili informazioni, soprattutto se ci soffermiamo sul cartolare di Saono che, registrando atti dai primi di febbraio 1216 alla fine di gennaio 1217 copre un intero anno amministrativo-giudiziario che a Savona aveva inizio il 1° febbraio²⁰. È evidente come nel lasso di tempo coperto siano arrivate a conclusione azioni che avevano avuto il loro inizio in quello precedente²¹ e si siano protratte fino al seguente alcune di cui il registro conserva i primi passaggi. Non è infatti un caso che certi procedimenti del gennaio 1217, quindi dell'ultimo mese dell'anno amministrativo e dell'ultimo mese compreso nel cartolare siano registrati in un caso la *petitio* e le *positiones* rese lo stesso giorno, negli altri solo le *petitiones*, ma manchi qualsiasi azione successiva e le stesse le sentenze²².

Così se guardiamo al periodo iniziale dell'anno, e solo per fare alcuni esempi, di una sentenza pronunciata il 20 febbraio sono assenti nel cartolare gli antecedenti²³ e della causa tra Giordano di Orco Feglino, da una parte, *Vencumben*, vedova di Ottone di Fiore, e Vivaldo Mazalino, dall'altra, sono registrati tutti i passaggi a partire dalle *positiones* dell'8 febbraio 1216, ma non c'è la denuncia, che doveva essere contenuta nel cartolare del 1215-1216²⁴.

L'uso di non raggruppare le scritturazioni relative a ogni procedimento, ma di distinguerle per tipologie – denunce, *positiones*, deposizioni, sentenze ecc. –, come aveva fatto anche Martino, di fatto polverizza ogni azione, rendendo molto faticosi e precari i collegamenti tra parti della stessa unità,

¹⁹ F. 6v. Sulla consistenza dell'archivio savonese tra fine XII-inizio XIII secolo: ROVERE 2016, pp. 63-64.

²⁰ La scansione cronologica di Martino è invece molto complessa anche se è interamente collegabile al periodo della podesteria di Guglielmo Guercio. Sul momento di inizio dell'anno civile si veda *Statuta Antiquissima Saone*, I, Lib. I, cap. XXVII «De electione et salario potestatis Saone», p. 87: «... incipiendo suum regimen in kalendis februarii proxime venturi».

²¹ Si vedano f. 138v: il 31 agosto 1216 il giudice dei consoli pronuncia la sentenza di una causa iniziata nell'anno precedente quando la *petitio*, che in *cartulario communis Saone continebatur*, era stata presentata al giudice dei consoli *anni preteriti*; f. 119v dove nella sentenza, non datata, ma dal contesto in cui è inserita riferibile ai primi mesi del 1216 (aprile- maggio), il riferimento è a una *petitio* presentata il 9 settembre e non compresa in questo registro, ma evidentemente in quello dell'anno precedente.

²² A f. 6v la *petitio* e a f. 140v la sentenza.

²³ F. 133r.

²⁴ F. 43r e v.

senza nemmeno il supporto di rubriche – forse non pervenuteci – che ricostruissero virtualmente l'unità stessa. A questo si deve aggiungere che le deposizioni testimoniali, assenti nel cartolare di Saono, erano scritte a parte, probabilmente su quei piccoli registri, assimilabili per la fattura materiale a manuali, di cui si ha ricordo nel 1204, al momento del passaggio della *scribania* savonese dal notaio Arnaldo a Martino, quando il secondo annota che gli è stata consegnata «magnam quantitatem cartulariorum longorum qui sunt omnes de testibus»²⁵. Martino però non adotta lo stesso sistema di registrazione perché inserisce le testimonianze nello stesso cartolare, segnale evidente che le scelte redazionali venivano lasciate alla libertà dei singoli scribi.

L'ordinamento giudiziario del Comune non cambia negli anni che intercorrono tra i due registri: la giurisdizione civile apparteneva al podestà o ai consoli che la esercitavano quasi sempre attraverso un giudice da loro delegato. Una differenza sostanziale tra i due cartolari è che a fronte della continuità di scritturazione, e quindi di responsabilità, di Martino durante i tre anni su cui si allunga il registro²⁶, sempre sotto la podesteria di Guglielmo Guercio, la redazione di Saono, limitata a un solo anno del governo consolare di Raimondo Rustico, Tortorino Astengo *de Balduino*, Amedeo Formica, Bongiovanni, figlio di Bongiovanni *Masconus*, e del loro giudice e *assessor* Ruffino Bocca-negra, è equamente distribuita tra Uberto o Uberto *de Mercato*²⁷ (da non confondersi con l'omonimo notaio genovese²⁸) e Filippo di Scarmundia: lo rivelano le autocitazioni nel testo e l'inserimento del proprio nome monogrammato da parte di Uberto nel foglio dove inizia la sua attività²⁹.

²⁵ *Mostra storica* 1964, pp. 84-85; *Martino*, n. 449; CALLERI 2021, p. 277.

²⁶ *Ibidem*, p. 14, Dino Puncuh parla dell'occasionale presenza di altre due mani nel cartolare, una delle quali probabilmente successiva alla conclusione del lavoro di Martino, oltre a un'annotazione di Ambrogio.

²⁷ Così si definisce a f. 17v: «in carta inde facta a me Uberto de Mercato notario».

²⁸ Sul notaio genovese Oberto scriba *de Mercato* si veda *Cartolari notarili genovesi (1-149)*, I/II, pp. 105-107; CALLERI 2019. Non si può in alcun modo identificare Uberto con l'omonimo notaio, anch'egli qualificato come *scriba de Mercato*, attivo a Genova nello stesso periodo, perché proprio nei medesimi anni (1213-1214) ne è attestata la presenza a Savona e a Genova, ma soprattutto grazie al confronto grafico tra le scritture dei due notai che non lascia dubbi.

²⁹ Per Filippo di Scarmundia è sufficiente richiamare l'inventario dei beni del notaio Manfredo da lui sottoscritto, e l'annotazione a f. 134v («Ego Phylippus scriba scripsi infra-scriptum scriptum in cartulario comunis Saone») al quale è possibile rifarsi per il confronto grafico: ff. 13v-14r. Per Uberto è rivelatore il riferimento a un *instrumentum* da lui scritto:

3. *La struttura*

Il cartolare è suddiviso in cinque sezioni. Ognuna è introdotta da una rubrica che talvolta ricorda i nomi dei consoli e del loro giudice, alla quale non viene dato alcun risalto attraverso accorgimenti grafici; al termine di ogni sezione è stato lasciato un numero variabile, in qualche caso significativo, di fogli bianchi (da 7 a 22; in un solo caso uno e mezzo).

Ad apertura di registro, di mano di Filippo di Scarmundia, al quale si devono tutte le rubriche, quella che sembra l'intestazione generale di un *cartularium*, termine con il quale è definito, e non di una sezione³⁰

« In nomine Domini. Cartularium positionum factarum tempore consulatus dominorum Raimundi Rustici, Turturini, Astengi de Balduino, Amedei Formice, Boniiohannis, filii Boniiohannis Masconi. Anno Domini MCCXVI, indic(tione) IIII, in mense februarii »³¹.

L'uso del sostantivo *cartularium* potrebbe essere rivelatore della percezione che i notai hanno delle singole sezioni come entità del tutto autonome, se non fosse che le *positiones*, non trovano spazio qui, ma nella quarta e nemmeno in modo esclusivo, bensì associate a « de litibus contestandis et de confessionibus ». Probabilmente l'impianto che si intendeva dare alla raccolta si deve a Filippo, al quale è attribuibile la prima parte di scritturazione, salvo un ripensamento forse dopo un confronto con Uberto. Non si può quindi escludere che nel progetto iniziale, non portato a compimento, fosse previsto un registro autonomo di *positiones*, di cui l'intestazione rimane l'unica spia.

La prima sezione è dedicata a *petitiones* e *libelli*³², la seconda agli atti di giurisdizione volontaria (inventari, assegnazione di tutori e curatori, azioni

« ut continetur in carta inde facta a me Uberto notario » (f. 17r). Inoltre lo stesso notaio disegna il monogramma del proprio nome sul margine esterno del f. 16r e su quello superiore del f. 28v in corrispondenza dell'inizio dell'attività sul registro, alternandosi a Filippo.

³⁰ Allo stesso modo si comportano i redattori del *liber* del podestà del 1250. Nicola de Muruella imposta il liber con le intitolazioni e poi si alterna con Giacomo de Candiria e Baldizzone Musa: CALLERI 2021, pp. 270, 272-273.

³¹ F. 1r.

³² « De petitionibus et libellis datis tempore predictorum consulum et domini Rufini Buchanigre, eorum iudicis et assessoris » (ff. 1-7). Nel cartolare di Martino le *petitiones* o *libelli*, come li definisce il notaio, non hanno uno spazio riservato ma sono mescolate a *termini*, *procuraciones* et *curationes*, come recita la stessa intitolazione a f. 13v.

compiute dagli stessi per i minori)³³, la terza a « De terminis et saximentis et de aliis preceptis ditorum consulum et eorum iudicis et de hiis que ipsi pro firmo habuerunt »³⁴, la quarta alle *positiones* e alla contestazione delle liti³⁵, la quinta alle sentenze³⁶. Dopo 22 fogli bianchi inizia una parte da considerarsi come un'unica sezione, tutta dedicata a queste ultime, anche se articolata: i giudicati redatti sul registro sono preceduti da un fascicolo delle dimensioni di un manuale, composto da 20 fogli inserito dopo il f. 112, che occupa i ff. 113-132. Al suo interno si distinguono due sezioni: la prima, costituita di soli 3 fogli, consiste in un elenco delle cause che sono state discusse *ad consilium*³⁷, la seconda contiene una redazione preliminare delle sentenze. Seguono quindi le sentenze sul registro, alcune delle quali presenti anche nel manuale, altre solo qui nella forma definitiva.

L'ultima parte del cartolare non si può nemmeno considerare una sezione, non presentando nessuna coerenza interna³⁸: vi si leggono infatti tre brani evangelici e documenti di varia natura, in massima parte ordini dei consoli e giuramenti relativi all'osservanza degli stessi o di altri, con l'intervento di fideiussori, collegati a cause presenti nelle parti precedenti o del tutto autonomi, oltre ad azioni che sembrano attenersi alla giustizia criminale, probabilmente inerenti a situazioni di conflitto all'interno della città. Gli ultimi fogli dovevano essere rimasti bianchi e sono quindi stati utilizzati per vari tipi di annotazioni.

4. *I notai*

Su Filippo di Scarmundia, *palatinus notarius, magister*³⁹, si ricavano dati abbastanza consistenti, che, se pur non continuativi, collocano la sua attività

³³ « De tutoribus et curatoribus et de condemnationibus et del solutionibus quibus ipsi consules vel dictus iudex suam interposuerunt auctoritatem » (ff. 13-20).

³⁴ Ff. 22-35.

³⁵ « De positionibus et de litibus contestandis et de confessionibus » (ff. 42-60).

³⁶ « Hee sunt sententie et laudes facte tempore Raymundi Rustici, Guillelmi Turturini, Astengi de Balduino, Amedei Formice et Boniihannis Masconi, filii Boniihannis Masconi » (ff. 133-141).

³⁷ Ff. 113-115; segue un foglio bianco.

³⁸ Ff. 142-148.

³⁹ Si qualifica *palatinus notarius* nell'autenticazione della copia di un diploma di Ottone IV (*Registri della Catena*, I, n. 6) ed è lo stesso Uberto a citarlo come *magister* in uno dei foglietti inseriti nel registro tra le ff. 30 e 31.

tra il 1208 e il 1223⁴⁰; a lui il Comune affida anche la redazione della più antica raccolta di statuti della città conservata⁴¹. Viceversa i dati su Uberto *de Mercato*, *notarius palatinus*⁴², sono molto scarsi, al di là di quelli ricavabili dallo stesso cartolare: fa infatti esplicito riferimento a se stesso quando cita documenti pubblici e privati che lo vedono redattore, o ricorda i suoi interventi sul registro, identificandosi solo una volta come *de Mercato*⁴³. Queste citazioni consentono di accertare che già nel 1214 esercitava la professione ed era al servizio del Comune ancora nel 1218. Analoghe le informazioni offerte da tre documenti comunali tramandati attraverso i Registri della

⁴⁰ *Documenti nolesi*, n. 17, pp. 603, 604; *Pergamene savonesi, sub indice; Registri della Catena, sub indice*. L'ultimo dato relativo all'attività di Filippo *de Scarmundia* si legge in un'annotazione collocata al termine di un atto del 13 luglio 1213: «Phylippus scriba supra-scriptam cartam refecit in anno Domini MCCXXIII, die VI iunii»: *Uberto I*, n. 150. I suoi due interventi sul cartolare di Martino oltre a quella di questo registro testimoniano la sua attività per i consoli di giustizia.

⁴¹ Sull'attribuzione alla sua mano degli statuti del Duecento si veda *Antichi statuti di Savona*, p. 122 e sgg.; in generale sulla sua attività di ROVERE 2016, note 31-33 e testo corrispondente.

⁴² *Registri della Catena*, I, nn. 50, 51.

⁴³ F. 17v. Le autocitazioni, a differenza di quelle di Filippo, sono frequenti soprattutto nella prima parte del registro, per scomparire dopo il f. 77. Si vedano i ff. 17r: «mandans executionem sententiam quam latam a domino Petro Laurentio, iudice consulum Sagone, super libris XXI pro Sofia, matre Boniihannis Vitii, ut continetur in carta inde facta a me Uberto notario in anno Domini MCCXXV, indictione III, die lune XXV madii»; 17v: «quod debitum de libris XXXI continetur in carta inde facta a me Uberto de Mercato notario»; 19r: «Et ego Ubertus, precepto dicti iudicis, sic scripsi»; 19r: «Et ego Ubertus, precepto domini Rufini, sic scripsi»; 20r: «Quoniam apparebat per quodam instrumentum factum a me Uberto notario in anno Domini MCCXXIII, indictione II, die mercurii XXVII augusti» e, nello stesso atto: «et quia aparebat per aliud instrumentum factum a me Uberto hoc eodem anno, die mercurii XV octubris»; 24v: «ut continetur in carta facta inde a me Uberto notario hoc eodem die et anno»; «iudex domini Guiçardi Buccafolli, potestatis Sagone, precepit michi Uberto notario autenticare scriptum istud pro ipso Astengo»; 29v: «In capitulo Sagone dictus iudex precepit michi Uberto ut de hiis facerem instrumentum unum vel plura»; 32r: «Anno Domini MCCXVII, indictione V, die iovis II intrantis february. Dominus Rufinus Buccanigra, iudex consulum Sagone, precepit michi Uberto ut de his facerem instrumentum Ansaldo de Berçeçio»; c. 33v: «Anno Domini MCCXVIII, indictione V, die veneris XXVII ianuarii. Dominus Rufinus iudex precepit michi Uberto ut facerem inde cartam»; 77v: «Anno MCCXVII, indictione V, die iovis in kalendis iunii. Dominus Henricus Roba, iudex domini Guiçardi Buccafolli, potestatis Sagone, precepit michi Uberto ut autenticarem pro ipso Iacobo»; «Dictus dominus Henricus, ad postulationem Alexandri de Sancto Romulo, precepit michi Uberto ut autenticarem et in formam publici instrumenti redigerem».

Catena⁴⁴ che, risalendo agli anni 1216 e 1218, confermano il prolungarsi della sua attività, rivelando come nel 1216 la sua produzione per il Comune fosse differenziata su due registri – uno di materia giudiziaria, l'altro relativo all'attività politica e amministrativa – scritti simultaneamente: si occupava quindi nello stesso tempo di verbalizzare i procedimenti giudiziari e di redigere gli atti riguardanti l'attività corrente del Comune⁴⁵.

Dino Puncuh aveva riconosciuto la mano di questi due stessi notai in interventi degli anni 1211 e 1212 nel cartolare di Martino⁴⁶; l'esperienza maturata sulle scritture di Filippo e Uberto ha consentito di escludere che ci siano aggiunte del primo, che inoltre inserisce sempre nella data il giorno della settimana, a differenza dell'ignoto notaio che scrive questi testi, mentre solo poche righe del 28 marzo 1212, sono con certezza attribuibili a Filippo⁴⁷.

Nel cartolare di Saono si rintracciano poi interventi di altri notai che scrivono piccole porzioni di testo. Tutti, come Filippo e Uberto, usano una minuscola notarile, caratterizzata da elementi più arcaici in alcuni casi, di stampo gotico in altri. Non è facile isolare le mani poiché la scrittura degli stessi scribi varia anche in modo rilevante in relazione al cambiamento del *ductus* e del modulo tanto da renderla difficilmente attribuibile se non per alcune lettere caratteristiche. Questo è tanto più evidente in Filippo perché modifica, e di molto, con notevole frequenza l'inclinazione, la scrittura talvolta si arrotonda, schiacciandosi sul rigo, talaltra appare più compressa lateralmente e comunque sempre molto diversa da quella degli originali su pergamena. Le caratteristiche di alcune lettere e del segno di paragrafo, consentono di identificarla nonostante le mutazioni: le lettere maiuscole sono contraddistinte dal raddoppiamento di alcuni tratti, l'asta della *d* è particolarmente arcuata verso sinistra, è presente un trattino di coronamento verso

⁴⁴ *Registri della Catena*, I, nn. 50, 51, 108. Si tratta di tre copie semplici che riportano però la convalidazione del notaio presente sull'antigrafo.

⁴⁵ I documenti in questione riguardano l'attività politica e amministrativa del Comune e risalendo al 1216 rivelano l'esistenza di un altro cartolare in cui Uberto li aveva redatti, che però, considerate le caratteristiche dei registri a partire da quello di Arnaldo Cumano, poteva anche essere il suo protocollo di abbreviature per i privati dove è possibile che abbia inserito questa documentazione.

⁴⁶ *Martino*, p. 12. Gli interventi citati si riferiscono ai nn. 78, 86, 87, 373, 539, 540, 542, 544 per Uberto e ai nn. 502 e 541 per Filippo.

⁴⁷ *Ibidem*, n. 502.

sinistra al termine delle aste di *b*, *h* e *l* molto accentuato, la *z* è in forma di 3, sono presenti i segni diacritici sulla doppia *i*.

La scrittura di Uberto, più stabile nel modulo e meno dipendente dal *ductus* e da altri fattori, mantenendo la rotondità delle forme, non ha caratteristiche distintive così evidenti come quella di Filippo; l'unica lettera particolare è la *g* con l'occhiello inferiore in tre tratti a forma di triangolo molto spigoloso. A questo si aggiungono l'uso di scrivere il nome della città *Sagona*, al posto del più consueto *Saona*, e l'abitudine di inserire il giorno della settimana nella data, tutti elementi che concorrono a identificare le parti a lui dovute.

Una mano, che interviene in modo del tutto sporadico, alla quale si riesce a dare un nome è quella di Guglielmo, redattore di uno dei cartolari savonesi conservati, forse identificabile con Guglielmo Daerio⁴⁸, nel qual caso il suo periodo di attività potrebbe circoscriversi, sulla base dei pochi dati recuperabili, tra il 1214 e il 1233 e forse potrebbe avere lavorato anche successivamente: era di certo morto nel 1255⁴⁹. Sul registro sottoscrive l'inventario dei beni del notaio Manfredo, rogato da Filippo, e interviene in pochi fogli⁵⁰; in calce a un altro inventario, dopo l'elenco dei testimoni, si legge *Willelmus notarius qui subscripsit*⁵¹. In una quarta mano è infine riconoscibile *magister*⁵² Ambrogio. Il cartolaro di Saona tramanda notizia di una nomina di arbitri da lui rogata il 10 giugno 1216, di una confessione di debito del 19 giugno 1215 e di una quietanza del 24 giugno dello stesso anno⁵³; sempre la stessa fonte ci informa, attraverso una *positio* del 6 luglio 1216, che in questo periodo o poco prima lavorava su un cartolare comunale⁵⁴. Il periodo

⁴⁸ Su questo notaio e sulla possibilità di identificarlo con Guglielmo Daerio si veda *Uberto II*, pp. V-VI.

⁴⁹ Per le date estreme *ibidem*, p. VI. Nel 1255 il notaio Giacomo di Candiria ne parla come *quondam* (*Pergamene savonesi*, I, n. 108).

⁵⁰ Ff. 58r, 134v, 143r, 146v.

⁵¹ F. 31v. Sono elencati i testimoni e l'intervento di Filippo si configura così: « Inter fuerunt testes Richobonus de Pisana, Vivaldus Soçopilus, magister Philipus scriba, Willemus notarius qui subscripsit ».

⁵² Così è definito in un documento comunale dove figura come testimone (*ibidem*, I, n. 135).

⁵³ Ff. 17r, 137v, 138v.

⁵⁴ F. 72r: « Item ponit quod scriptum <est> in cartulario communis ab Anbrosio notario quod ipse Anselmus consignavit ipsam ipsi Salvo. Respondet Anselmus: "Credo quod Anbroxius scripsit id quod inde scriptum fuit" ».

di attività per il Comune, ricostruibile attraverso i dati pervenuti, che si protrae dal 1214 al 1261⁵⁵, fa ritenere che nel 1216 fosse agli inizi della carriera, pur essendo ormai affermato se il Comune decide di rivolgersi a lui. Ci sono stati conservati due originali del 15 gennaio 1225 e del 6 gennaio 1232, in cui è coinvolto il castellano di Quiliano⁵⁶: la scrittura, non perfettamente identica tra i due esemplari, presenta generiche somiglianze con quella di Uberto, anche per alcuni particolari, come la g con l'occhietto inferiore triangolare, sia pur meno spigoloso, e l'inserimento (rilevabile però in uno solo) del giorno della settimana nella datazione. Il confronto grafico, sempre difficoltoso, tra originali e scrittura sul cartolare, rende credibile un suo intervento in una serie di *positiones*⁵⁷ e in una *petitio*⁵⁸ in cui si distinguono il segno di paragrafo e la *a* maiuscola (diversi da quelli usati da Uberto e Filippo) e il segno tachigrafico di *et* di modulo piuttosto grande e con il secondo tratto più lungo del primo e discendente sotto il rigo.

All'interno del registro sono inseriti 6 foglietti di dimensioni e contenuti diversi⁵⁹, due dei quali scritti da Filippo, due da Uberto, oltre a uno sul quale quest'ultimo aggiunge la data e i nomi dei testimoni (tra cui Filippo) a un testo scritto da una mano diversa rispetto a quelle presenti sul registro; una seconda, particolarmente disordinata e sconosciuta, scrive un altro foglietto.

Le mani individuabili in questo complesso scrittorio di notai presenti in curia assommano quindi a sei. Difficile stabilire quanti fossero a quest'altezza cronologica gli scribi al servizio del Comune, e quanti impiegati nelle

⁵⁵ L'ultima notizia che abbiamo su di lui si rintraccia in un documento del Comune dell'8 gennaio 1261 (*Registri della catena*, II/1, n. 33), dove compare come testimone. Con la stessa funzione partecipa a documenti comunali dal 1239 al 1255 (*Pergamene savonesi*, I, nn. 129, 131, 135, 136, 165); il documento più recente da lui rogato, del 13 febbraio 1258, è sempre per il Comune (*Registri della Catena* I, n. 20).

⁵⁶ *Pergamene savonesi*, I, 74; ASGe, *Archivio Segreto, Paesi, Quiliano*.

⁵⁷ F. 77v.

⁵⁸ F. 5v.

⁵⁹ I foglietti, la cui posizione è resa stabile all'interno del cartolare da un'annotazione moderna a matita con il numero del foglio che segue il punto dell'inserimento, si trovano uno tra i ff. 11 e 12 (di Filippo), due tra i ff. 30 e 31 (di scrittura non attribuibile, in cui Uberto mette la data), due tra i ff. 33 e 34 (uno di Filippo, copiata nel registro da Uberto e uno di mano diversa che non ha nessun riscontro nel registro), uno tra i ff. 59 e 60 (di Uberto). La loro posizione tuttavia sembra essere più legata alla casualità che a ragioni di coerenza con ciò che è contenuto nei fogli tra cui si trovano, né è possibile sapere dove in origine erano collocati.

procedure relative all'amministrazione della giustizia, sui quali non si hanno dati certi: negli statuti degli anni Venti del XIII secolo non se ne fa menzione⁶⁰, mentre solo quelli della metà del secolo seguente prevedono l'elezione per un anno da parte del Consiglio di sei scribi *pro comuni*: « duo quorum sint ad maleficia et quatuor ad civilia »⁶¹.

5. *Organizzazione del lavoro e tecniche redazionali*

È necessario precisare subito che nell'analisi degli aspetti collegati alle modalità di lavoro dei notai e alle caratteristiche testuali non è stata presa in considerazione l'ultima parte del registro, costituita sostanzialmente da semplici appunti che si presenta come una sorta di brogliaccio senza alcuna coerenza interna.

I due notai lavorano su ogni sezione del registro senza alternarsi continuamente, ma per tempi piuttosto lunghi, quindi senza una sorta di turnazione giornaliera o settimanale: per circa quattro mesi e mezzo Filippo, per il resto dell'anno Uberto, salvo più o meno sporadiche incursioni dell'uno nella parte dell'altro, che diventano più frequenti in alcune sezioni, soprattutto in quelle dedicate alle *positiones* e alle sentenze. Il primo ad iniziare è sempre Filippo – al quale infatti si devono le rubriche di ogni sezione – che interviene dal 1° febbraio fino alla metà di giugno circa, quindi passa la mano a Uberto la cui scritturazione si protrae fino alla fine di gennaio, salvo appunto qualche inserimento di Filippo. Questo non significa però che non fossero presenti con continuità, probabilmente osservando dei turni, *in capitulo*, dove si svolgevano l'azione giuridica e la relativa scritturazione. La decisione di dividersi la tenuta del registro all'incirca in due parti durante l'anno è addebitabile a ragioni di ordine pratico; non è infatti in alcun modo da collegarsi con una loro discontinua presenza *in curia*, come ben attestano i foglietti inseriti nel cartolare, in particolare uno su cui Filippo annota una denuncia dell'11 ottobre 1216 (quindi del periodo in cui non gestisce il registro), copiata integralmente da Uberto sul cartolare, con la sola aggiunta della data⁶². Questa combinazione rivela inoltre come la procedura preve-

⁶⁰ *Antichi statuti di Savona*.

⁶¹ *Statuta Antiquissima Saone*, I, Lib. I, cap. XXXIII « De sex scribis eligendis pro comuni et eorum salario », p. 98.

⁶² Il foglietto si trova tra il ff. 33 e 34. Si veda *Mostra storica* 1964, nn. LI-LII, pp. 116-117.

desse che la data fosse inserita solo nel momento in cui la richiesta diventava definitiva con il passaggio sul registro. Si è già osservato come il lavoro dei due notai preveda anche piccoli interventi e aggiunte, magari semplicemente della data, di ciascuno nella parte dell'altro che attestano come la collaborazione sia continua, così come la loro attività lavorativa per il Comune. Nella quarta sezione, dedicata alle *positiones* si segnalano più frequentemente cambi di mano tra i due, addirittura nell'arco della stessa giornata, soprattutto nella seconda parte dell'anno, in particolare tra giugno e luglio, e nel mese di gennaio⁶³. Questa è anche la sezione in cui sono presenti ampi spazi bianchi tra i vari blocchi, funzionali ad eventuali aggiunte di *positiones* che non necessariamente sono rilasciate sempre e tutte nello stesso momento.

I testi presentano livelli redazionali differenti. Pressoché in tutte le sezioni si segnala una notevole difformità tra documenti praticamente perfetti, con interventi correttivi ridotti al minimo, caratterizzati da una scrittura posata e regolare, compatibili con la condizione di seconda scritturazione, e altri che non solo presentano un numero di correzioni talvolta anche significativo, spia di una redazione fatta nell'immediato, ma anche una diversa accuratezza della scrittura che offre un ampio ventaglio di variabili fino ad arrivare a rendere quasi irriconoscibile la mano del notaio. Si riscontra la quantità più elevata di atti con queste ultime caratteristiche nella prima (*Petitiones*) e nella terza sezione (*De terminis et saximentis et de aliis preceptis dictorum consulum...*).

Alcuni documenti, con percentuali differenti a seconda delle sezioni, sono attraversati da due linee oblique parallele, solitamente corrispondenti alla segnalazione dell'avvenuta estrazione. Un'ulteriore prova che venisse usata una lineatura analoga a quella dei protocolli di documenti privati è offerta, tra l'altro, da una *petitio* in cui si legge la nota marginale *vacat*, dove *va* e *cat* sono scritte in corrispondenza della prima e dell'ultima riga del testo, collegate da una linea: la stessa *petitio* è ripetuta in forma più completa

⁶³ Qualche esempio. A f. 66r Filippo inizia a verbalizzare le *positiones* il 6 giugno; il 16 dello stesso mese continua Uberto, mentre a f. 66v si leggono nuovamente le *positiones* di un'altra causa, sempre del 6 giugno, di mano di Filippo. A f. 67v, il 9 giugno, Filippo registra la contestazione di una controversia, ma solo il 4 luglio Uberto verbalizza le *positiones* delle parti. E altri esempi si potrebbero fare per i fogli immediatamente seguenti dove continua l'alternanza tra i due notai. A f. 89v Uberto inizia la registrazione delle deposizioni il 3 gennaio, interviene quindi Filippo fino alla fine del foglio, mentre Uberto riprende in quello successivo, senza che sia segnalato alcun cambiamento di giorno.

subito sotto⁶⁴. Analogamente alle imbreviature di documenti privati si leggono a margine o tra un documento e l'altro, sia pur con frequenza diversa a seconda delle sezioni, informazioni circa il numero di *munda* rilasciati alle parti e soprattutto il relativo pagamento⁶⁵, procedura più ricorrente, come è intuibile, per le sentenze e per gli atti di giurisdizione volontaria al cui *mundum* le parti sono particolarmente interessate.

Non tutti gli atti recano la data cronica, ma l'ordine subisce rare alterazioni e si può pertanto ritenere verosimile che qualora manchi in uno o più documenti ci si possa riferire a quello immediatamente precedente datato e che si sia omessa per dimenticanza l'indicazione *die ut supra* attestata di frequente. Nella sezione dedicata alle *positiones* ognuna è datata e la sequenza temporale in sostanza rispettata – se si segue il filo della prima *positio* di ogni gruppo –, nella misura di qualche giorno, sporadiche quelle più importanti che riguardano lo spostamento di un maggior numero di giorni fino ad arrivare a un paio di mesi, spostamento probabilmente dovuto al protrarsi di alcune deposizioni in giorni diversi come rivelano anche i sistematici spazi bianchi quasi sempre presenti sia al termine, sia all'interno delle singole dichiarazioni che vanno da poche righe a una o metà pagina⁶⁶.

In generale sono riportati solo gli elementi fondamentali, il giorno e il mese, ai quali Uberto aggiunge il giorno della settimana, che evidentemente non è considerato un elemento fondamentale, tanto da poter essere omesso a seconda dell'uso del notaio; non è mai presente invece l'ora. Sempre per quanto riguarda il giorno, Uberto fa ricorso al sistema a mese entrante fino al 15, senza ulteriore specificazione in quelli successivi, utilizzando così di fatto il computo progressivo; indica invece il primo giorno del mese con riferimento alle calende, usando il mese in funzione aggettivale (*in kalendis*

⁶⁴ F. 6r.

⁶⁵ Si passa da quattro a dodici denari: si veda CALLERI 2019a.

⁶⁶ Questo risulta più evidente nel momento del passaggio da Filippo a Uberto, cioè nei mesi di giugno e luglio: a c. 67v il 9 giugno Filippo annota la contestazione; il 4 e il 30 luglio tocca a Uberto, che nel frattempo gli è subentrato, registrare le *positiones* nello spazio lasciato in bianco proprio per le aggiunte successive. Analogamente avviene a c. 68r dove Filippo accoglie la prima *positio* il 9 giugno, Uberto le altre il 7 e 12 luglio. Subito dopo, a c. 68v, dopo la prima serie di *positiones*, non datate, di mano di Filippo, ne seguono altre del 4 e 30 luglio di Uberto. Ancora a c. 69v. prime *positiones* del 14 giugno di Filippo, il 16 e il 21 giugno di Uberto. A c. 70r invece Filippo incomincia a registrare una *positio* e lascia spazio bianco per registrare le *positiones*, mai continuate, come spesso avviene.

septembribus, iuniis, novembribus ecc.). Al contrario Filippo impiega la *consuetudo bononiensis*, ma solo per la seconda parte del mese, il computo progressivo, senza la specificazione *intrante* nella prima metà. Manca invece l'indicazione dell'anno e dell'indizione, elementi evidentemente considerati superflui all'interno di un registro che reca le indicazioni generali nella pagina iniziale; sono indicati solo, e senza continuità, per le sentenze,

Quasi costante è l'assenza della data topica, inutile in un registro di questo tipo, in considerazione della stabilità del luogo deputato all'amministrazione della giustizia, il *capitulum* dove l'azione si svolge.

Un discorso a parte merita il quadernetto simile al manuale, di cui si è detto, inserito prima delle sentenze⁶⁷. Ogni voce è separata dalle altre con una linea. Quasi tutte risultano attraversate da righe oblique parallele o incrociate che sembrano indicare in entrambi i casi che la causa è giunta a conclusione, tanto che la sentenza e talvolta altre azioni del procedimento sono regolarmente registrati nella seconda parte del manuale e/o nella porzione di registro riservata alle sentenze, salvo una serie di eccezioni in cui non si trova riscontro nel cartolare. Si segnalano invece le pochissime cause non lineate (tre in tutto) alle quali non corrisponde la sentenza, né alcun passaggio procedurale⁶⁸.

Nell'elenco non si rileva un ordine alfabetico né alcuna indicazione cronologica e risulta pertanto difficile capire in quale momento sia stato compilato: le prime trenta cause sono di mano di Filippo, segue la parte di Uberto fino alla quarantaquattresima annotazione; interviene quindi nuovamente Filippo fino alla fine, con sole due intromissioni di Uberto. L'impressione generale, suggerita dalle caratteristiche della scritturazione e del colore dell'inchiostro, è che talvolta si prendesse nota di più cause nello stesso momento, in altri casi sembra trattarsi dell'aggiunta di un'unica causa, evidente soprattutto laddove la mano dei due notai si alterna, come se a dettare tempi e modalità fossero non tanto i ritmi delle sentenze che raramente si addensano in alcuni giorni, quanto le modalità di lavoro dei notai. Le aggiunte relative

⁶⁷ Su questo manualetto e sui rapporti tra le sentenze qui registrate e quelle del registro e, più in generale, sulle caratteristiche e la procedura di pronunciamiento delle sentenze si veda l'approfondita analisi in PUNCUH 1965, pp. 550-555.

⁶⁸ In un caso, a f. 113v, si legge l'annotazione « Dicit iudex quod libre IIII, quas habuit Peregrius Peltrus de reddictione Quiliani, debent pervenire ad opus portus », in un altro, a f. 114v: « De Gandolfo Ferrallasino pro eode <m> facto, de libris II; et vult ut cartularii ostendantur ».

all'assenza, alla presenza o all'acquisizione di documenti da parte del notaio (ad esempio: *Non inveni petitionem; Positiones et testes inde sunt et ea habeo; Habeo instrumentum Iacobi et testes Amiceti*) sotto i nomi dei contraenti, seppure non così frequenti, renderebbero credibile che si tratti di un elenco propedeutico alle sentenze, ma utilizzato anche dopo il pronunciamento come nel caso in cui è aggiunto l'esito della sentenza – *Absolutus est Obertus* – in un secondo tempo, come rivela l'uso di un inchiostro più scuro.

Inizia quindi la seconda parte riservata alle sentenze – *Hee sunt sententie*⁶⁹ – nella forma di primo abbozzo: tutte le caratteristiche della redazione rivelano questa caratteristica. La scrittura è affrettata, il testo conciso, le correzioni frequenti; si oscilla tra la forma personale e quella impersonale, con prevalenza della prima; sono inoltre presenti spazi bianchi, solo in qualche occasione colmati. Si segnala infine la frequente mancanza della data, spesso aggiunta, in calce, dopo uno spazio bianco, in qualche caso dal notaio che non ha scritto il testo (quasi sempre la mano è quella di Uberto), talvolta nello stesso momento in cui è stato inserito anche l'elenco dei testimoni, forse in sede di pubblicazione della sentenza stessa. L'ordine cronologico è sostanzialmente rispettato, se si ipotizza che gli atti non datati siano compresi tra il precedente e il seguente datati. Quasi costante è la mancanza, come peraltro in molte sezioni del registro, della data topica.

6. Conclusioni

Il registro di Saono presenta forti affinità con quello di Martino, ma anche significative difformità. La differenza più evidente sta già nella scelta delle tipologie della filiera delle procedure giudiziarie da inserire: Martino privilegia le testimonianze, non presenti invece nell'altro registro, Filippo e Uberto inseriscono gli atti di giurisdizione volontaria che forse Martino include, come molti altri notai, nel proprio protocollo.

Martino, inoltre, considera unità autonome i fascicoli, sul primo foglio dei quali, dopo l'invocazione verbale, annota il contenuto, collegato al nome del podestà e del suo vicario (ad esempio... *procurationes et curationes facte tempore ...*) e la data di inizio⁷⁰; gli altri due notai travalicano i fascicoli, che

⁶⁹ Anche qui all'intitolazione fa seguito uno spazio bianco che in questo caso è di circa quattro righe.

⁷⁰ *Martino*, pp. 60, 121, 192, 240, 285, 333, 384.

peraltro sono solo tre, molto corposi, tra cui si dividono i 148 fogli. A fronte di un numero di fogli bianchi molto elevato nel registro di Saono, si contano in Martino solo fogli in parte bianchi, e sono esclusivamente quelli dedicati alle deposizioni, per la previsione di ulteriori sviluppi, come peraltro si constata anche in quello di Saono. I rilevanti blocchi di fogli bianchi tra una sezione e l'altra in quest'ultimo potrebbero invece essere imputabili all'originaria intenzione di utilizzare lo stesso registro l'anno successivo: i notai hanno pertanto lasciato per ogni sezione un numero di fogli bianchi proporzionato al testo di un anno.

Nel registro di Martino si leggono piccoli interventi di mani diverse, considerando anche un foglietto cucito nel cartolare⁷¹, che denunciano analoghe forme di collaborazione di diversi scribi comunali in occasione di momentanee assenze dei compilatori dei registri.

A fronte di una serie di caratteristiche e di tecniche redazionali rispondenti a questa tipologia di cartolare pubblico, come ad esempio la divisione a seconda delle tipologie, e gli interventi di mani diverse, rivelatori di un lavoro quasi collegiale e di analoghe competenze tra gli scribi che svolgono la loro attività *in curia*, comune ai due registri, i diversi notai introducono su ognuno differenti espedienti di corredo ai documenti. Si segnalano la lineatura, che appare difforme tra i due cartolari e non perfettamente univoca in quello di Martino, ma soprattutto l'indicazione delle spese sostenute dalle parti per i documenti per i quali è stato rilasciato il *mundum*, che non rientravano nel costo dell'intera procedura, indicata solo da Uberto, elemento riscontrabile soprattutto nelle sentenze che risultano quasi sempre estratte.

I due registri attestano quindi in definitiva una promiscuità tra gli obblighi nella tenuta degli stessi, derivanti probabilmente dall'adeguamento a norme giuridiche, e i margini di libertà di cui ogni notaio gode di utilizzare le tecniche redazionali abituali nella tenuta dei propri protocolli di documenti privati.

⁷¹ Il foglietto è collegato a *ibidem*, n. 777. La stessa mano ha aggiunto alcuni nomi sia sul foglietto, sia sulla redazione nel registro.

Bibliografia degli scritti di Antonella Rovere

1. *Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XVI)*, Genova 1979 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIX/II).
2. *L'Archivio dei Durazzo, marchesi di Gabiano*, Genova 1982 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXI/II), in collaborazione con O. BAFFICO, G. FELLONI, P. MASSA, D. PUNCUH.
3. *Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (secc. XII-XV)*, Genova 1983 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIII/I).
4. *Un procedimento di rappresaglia contro Rodi (1388-1390)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIII/II (1983), pp. 68-97.
5. *Libri "iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese. Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/I (1984), pp. 105-170.
6. *Indice dei volumi XI-XXI della nuova serie (1971-1981)*, Genova 1985 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXV/II), in collaborazione con D. PUNCUH.
7. *I Registri della Catena del Comune di Savona*, Genova-Roma-Savona 1986-1987 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXVI/I-III; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X; «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXI-XXII), in collaborazione con M. NOCERA, F. PERASSO, D. PUNCUH.
8. *I "libri iurium" dell'Italia comunale, in Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/II), pp. 157-199.
9. *I "libri iurium" dell'Italia comunale: una iniziativa editoriale degli Archivi di Stato*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIX (1989), pp. 580-585, in collaborazione con D. PUNCUH.
10. *La tradizione del diploma di Berengario II e Adalberto del 958 in favore dei Genovesi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», L (1990), pp. 371-377.

11. *I libri iurium della Repubblica di Genova*. Introduzione, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, I; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII), in collaborazione con D. PUNCUH.
12. *I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/1, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII).
13. *I “libri iurium” delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione*, in *I protocolli notarili tra Medioevo ed Età Moderna*. Atti del Convegno, Brindisi, 12-13 novembre 1992 (« Archivi per la Storia », VI), pp. 79-94.
14. *Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso savonese del 1364*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/I (1995), pp. 145-178.
15. *Privilegi ed immunità dei marchesi di Gavi: un “Liber” del XIV secolo*, in *Studi e Documenti di Storia Ligure in onore di Dan Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco*, Genova 1996 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVI/II), pp. 95-130.
16. *“Rex Balduinus Ianuensis privilegia firmavit et fecit”. Sulla presunta falsità del diploma di Baldovino I in favore dei genovesi*, in « Studi Medievali », s. III, XXXVII (1996), pp. 95-113.
17. *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 93-113.
18. *I “publici testes” e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (Serta Antiqua et Mediaevalia, I), pp. 291-332.
19. *Tipologia documentale nei “Libri iurium” dell’Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER - TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000, pp. 417-436.
20. *L’organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secc. XII-XIV*. Atti del Convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/1; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 103-128.
21. *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica: alle origini del Comune di Genova*. Atti del Convegno, Genova, 24-26 settembre 2001,

- Genova 2002 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLII/I), pp. 261-298.
22. *Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLIII/I), pp. 909-942.
23. *Montegrosso, Montegrazie: un paese e il suo Santuario*, in *Montegrazie. Un santuario del Ponente Ligure*, a cura di F. BOGGERO, Torino 2004, pp. 27-31.
24. *Notaio e pubblica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 265-290.
25. Curatela, con M. CALLERI e S. MACCHIAVELLO, di D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche 1956-2006*, Genova 2006 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLVI/1-2).
26. *Sedi di governo, sedi di cancelleria e archivi comunali a Genova nei secoli XII-XIII*, in *Spazi per la memoria storica. La storia dei Genovesi attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato di Genova*. Convegno internazionale di studi, Genova 7-10 giugno 2004, a cura di A. ASSINI - P. CAROLI, Roma 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 93), pp. 409-426.
27. *Il cartolare del 'Uberto'. I. Atti del notaio Guglielmo. Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA. Introduzione di A. ROVERE, Genova-Savona 2009-2010 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIII; «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XLVI).
28. *I lodi consolari e gli arbitrati nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
29. Scheda introduttiva *Libri iurium* e schede di edizione e commento dei documenti degli anni 1109, 1127, 1130, 1144 per *L'Atlante della documentazione comunale (secoli XII-XV)*. Atti del Seminario conclusivo del Progetto di rilevante interesse nazionale 2006-2008: "Culture politiche e pratiche documentarie nell'Italia comunale e signorile (secoli XII-XIV)", Genova, 18-19 settembre 2009, a cura di G.M. VARANINI - G. DE ANGELIS, Firenze 2006 («Scrineum Rivista», 6, 2009).

30. *Processi documentari e istituzioni comunali in area ligure e provenzale*, in «Scrineum Rivista», 6 (2009), pp. 23-26.
31. *Le edizioni delle fonti documentarie e gli studi di diplomatica nelle pubblicazioni della Società Ligure di Storia Patria (1857-2007)*, in *La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana 1857-2007*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2010 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., L/II), pp. 5-92, in collaborazione con S. MACCHIAVELLO.
32. *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012 (Studi e ricerche, 5), pp. 301-335.
33. *Comune e notariato a Genova: luci e ombre di un rapporto complesso*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, 2-3 dicembre 2011, a cura di I. LAZZARINI - G. GARDONI, Roma 2013 (Istituto storico italiano per il Medioevo, Nuovi studi storici, 93), pp. 231-245.
34. *Il cartolare di 'Uberto'. I. Atti del notaio Giovanni. Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE. Indici di M. CASTIGLIA, Genova-Savona 2013-2014 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIII); «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XLIX-L), pp. V-XXXIV.
35. *Signa notarili nel medioevo genovese e italiano*, in "Ego signavi et roboravi". *Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE. Catalogo della mostra. Settimana della cultura 22 aprile 2010, Genova, Genova 2014, pp. 3-65.
36. "Ego signavi et roboravi". *Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE. Catalogo della mostra. Settimana della cultura 22 aprile 2010, Genova, Genova 2014.
37. *Notariato e documentazione a Bobbio tra episcopio, capitolo e monastero (secoli XI-XIII)*, in *La diocesi di Bobbio. Formazione e sviluppi di un'istituzione millenaria*, a cura di E. DESTEFANIS - P. GUGLIELMOTTI, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 23), pp. 123-147.
38. *Cancelleria e notariato a Savona tra i secoli XII e XIII*, in *1014 verso la nascita del Comune di Savona: istituzioni, paesaggi, economie, cultura*,

- Savona, 12-13 dicembre 2014, Savona 2016 («Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», LII), pp. 47-68.
39. *Manuele Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LVI (2016), pp. 309-327.
40. *Premessa*, in G. COSTAMAGNA, *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, a cura di D. DEBERNARDI, Genova 2017 (Notariorum itinera. Varia, 1), pp. III-XXII.
41. *Leonardo de Garibaldo (Genova, 1310-1311)*, Genova 2017 (Notariorum itinera, IV), in collaborazione con M. CALLERI, A. REBOSIO.
42. *The Written Sources*, in *A Companion to Medieval Genoa*, edited by C.E. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companion to European History, 15), pp. 25-48, in collaborazione con S. MACCHIAVELLO.
43. *Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 1137-1156.
44. [La Società Ligure di Storia Patria], in *Deputazioni e Società di storia patria: quale presente e quale futuro?*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 140 (2017), pp. 224-233.
45. *Genova e il Midi nei trattati del XII secolo*, in «Provence historique», LXXI (2021), pp. 257-279, in collaborazione con M. CALLERI.
46. *Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare 'Saono'*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6), pp. 663-684.

Fonti

BARI, ARCHIVIO DEL DUOMO

- 1201 dicembre 3.

BELLINZONA, ARCHIVIO CANTONALE

- Archivio notarile 2754.

BOBBIO, ARCHIVI STORICI DIOCESANI (ASDB)

- *Archivio Capitolare* C.IX/1, nn. 1, 3; C.XI, nn. 1-2; C.XI/1, nn. 1-2; C.XII/1, nn. 1-8; C.XII/2, nn. 2-5, 7, 8; C.XII/5; C.XIII/1, n. 3; C.XIII/2, nn. 6, 7, 10; C.XIII/4, nn. 4, 5, 7; C.XIII/5, nn. 3, 9; C.XIII/6, nn. 4, 5; C.XIII/8, n. 10; C.XIII/9, nn. 1-5; C.XIII/10, nn. 4, 8; C.XIII/11, nn. 2, 3, 4, 6; C.XIII/12, nn. 3, 8; C.XIII/15, n. 7; C.XIII/16, nn. 3, 7; C.XIII/17, nn. 1, 2, 8, 9; C.XIII/18, n. 7; C. XIII/19, n. 11; C.XIII/20, nn. 2, 4; C.XIII/22, n. 4; C.XIII/23, n. 10; C.XIII/24, nn. 6, 9; C.XIII/26, nn. 5, 8-10; C.XIII/27, nn. 1, 3-5; C.XIII/28, nn. 1-6; C.XIV/1, n. 10; C.XIV/6, n. 5; C.XIV/14, n. 5; C.XIV/17, nn. 9, 10; C.XIV/22, n. 2; C.XIV/22.
- *Archivio Vescovile* V.XIII/1.

BOLOGNA, ARCHIVIO DI STATO

- *Registrum novum*.

CHIAVENNA, ARCHIVIO CAPITOLARE LAURENZIANO

- *Atti*, nn. XLIII, XLIV.

COMO, ARCHIVIO DI STATO

- *Liber matricularum notariorum civitatis episcopatus Cumarum*, 108, 110.
- *Vetera Monumenta*, I.

FABRIANO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE

- *Liber Registri Comunis et Terre Fabriani*.

FIRENZE, ARCHIVIO DI STATO

- *Castelfranco*, 1373 dicembre 15; 1394 febbraio 23.
- *Colle Val d'Elsa*, 1317 ottobre 4.
- *Comune di Colle*, 1367 agosto 2.
- *Comune di San Gimignano*, 1216 giugno 20; 1224 maggio 26; 1236 agosto 25.
- *Olivetani di Arezzo*, 1227 ottobre 8; 1231 novembre 24; 1239 settembre 22; 1243 settembre 6.
- *Sansepolcro*, 1374 settembre 29.
- *Statuti delle comunità autonome e soggette* 823.

GENOVA, ARCHIVIO CAPITOLARE DI SAN LORENZO

- cartelle 421-431.
- *pergamene*, nn. 9, 54, 77, 87, 109, 112, 117-119, 121.
- *Registro A*, n. 309.
- *Registro AB*, n. 310.
- *Registro BC*, n. 312.
- *Registro CD*, n. 311.
- *Registro E*, n. 313.
- *Registro FF*, n. 314.
- *Registro PA*, n. 307.
- *S. Eustachio di Chiavari*, pergamene, nn. 3, 5.

GENOVA, ARCHIVIO CAPITOLARE DI SANTA MARIA DELLE VIGNE

- nn. 16, 18, 19.

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

- *Antico Comune* 33.
- *Archivio Segreto* 1527A; 1527M, n. 657; 1528, n. 4; 1552; 2720, nn. 1, 5, 27, 34a, 35, 39, 44, 44a, 45, 55, 68, 83, 93; 2721, nn. 1, 27, 40; 2722, nn. 6, 26, 28, 35, 36, 69; 2723, nn. 20, 30, 51a; 2724, nn. 5, 9, 21, 36, 39, 46, 48, 49, 50, 58, 61; 2725, nn. 1, 3, 4, 9, 12-15, 40, 53; 2726, nn. 4, 16, 23; 2727, nn. 2, 10, 11, 21a, 23, 66, 69; 2728, nn. 1, 7a, 7b; 2729, n. 4; 2730, n. 18; 2731, nn. 21, 84, 85; 2737, n. 157; 2737A, nn. 13, 21, 29, 35, 36, 85, 93, 99; 2737B, nn. 5, 19, 24, 47, 53, 60, 64; 2860B, n. 53; 3021, n. 31; 3028, n. 204.
- *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1508, nn. 1, 3, 5-8, 10-19, 20, 22, 23, 26-40, 43-45, 48, 49, 51-55, 57, 59, 60-68, 69bis, 73; 1509, nn. 75, 77-80, 83-85, 89, 91-94, 97, 99, 100, 103, 104, 107, 115-117, 150, 153, 154, 158, 164, 165, 185; 1510, nn. 212bis, 219ter, 226, 238, 242, 245, 252, 259; 1511, nn. 289bis, 290bis, 310, 319, 335; 1513, n. 375; 1514, nn. 415, 423, 450.
- *Archivio Segreto, Paesi* 328, 334, 341, 342, 344, 346, 348, 349, 354, 357, 360, 364.
- *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, nn. 223, 224, 229, 237, 247, 248, 256-258, 279, 282, 287, 291, 295, 301, 308, 319, 611-614, 643, 660, 680.
- *Confinium*, 3.
- *Diritti e interessi in Genova*, mbr. LXX.
- *Duplicatum*, mbr. LXXXVI.
- F. FEDERICI, *Colettanee o sia Fasti delle cose della Liguria raccolte da me Federico Federici ...*, ms. cart., n. 46.
- *Libri iurium*, I, *Vetustior*.
- *Libri iurium, Duplicatum*, mbr. LXXXVI.
- *Libri iurium*, II.
- *Libri iurium*, VII.
- *Manoscritti* 4, 102, 326.
- *Manoscritti* 762, *Inventario delle scritture lasciate dallo stesso <Federici> per testamento alla Repubblica di Genova*.
- *Membranacei* I.

-
- *Notai Antichi* 1, 2, 3/I-II, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16/II, 18/II, 20/I, 21/I, 26/II, 27, 28, 29, 30/II, 34, 38, 40/I, 55/II, 56, 60/I, 63, 65, 68/1, 71, 102, 110, 112, 127, 134, 138, 151/1, 163, 210/II, 256, 468/1, II, 469/1, II, 411, 448, 831, 1041.
 - *Notai ignoti* 1, 3, 148, 241.
 - *Registro della curia arcivescovile*, ms. mbr. XCII.
- GENOVA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE
- ms. 1123.
 - F. FEDERICI, *Colettanee o sia Fasti delle cose della Liguria raccolte da me Federico Federici ...*, fondo Brignole Sale, 104.F.5.
- GENOVA, ARCHIVIO E BIBLIOTECA PRIVATA DURAZZO GIUSTINIANI (ora Cattaneo Adorno)
- *Archivio privato Pallavicini, Rezzo*, cassetta C, nn. 17, 21B, 28, 33.
 - *Carte da inventariare*.
 - *Codice diplomatico del monastero di S. Andrea della Porta*, ms. B.IX.9.
 - ms. D.X.1.
- GENOVA, BIBLIOTECA CIVICA BERIO
- *Codice diplomatico della Serenissima Repubblica di Genova ossia raccolta dei trattati ... dall'anno 881 fino ai nostri giorni. In Genova MDCCXCV*, m.r. IV.5. 1.
 - *Frammento di poliptico di Santo Stefano*, m.r. I.4.15.
 - B. POCH, *Miscellanea di Storia Ligure*, m.r. IV.5. 7-14.
- GENOVA, BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
- *Manoscritti, cartelle* 328-330.
- GENOVA, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
- *Laudes et instrumenta de decimis monasterii Sancti Syri*, ms. B.III.30.
 - *Libri iurium*, I, B.IX.2; *Libri Iurium*, II, ms. B.IX.3.
- LODI, BIBLIOTECA CIVICA
- *Liber iurium civitatis Laude*, Manoscritti 28.A. 6.6.
- MALTA, ARCHIVIO DELL'ORDINE
- div. I, vol. 1, n. 1.
- MARSIGLIA, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE
- *Orde de Malte*, H¹54, rois de Hierusalem, n. 1.
- MODENA, ARCHIVIO DI STATO
- Archivio Segreto Estense, *Serie dei catasti delle investiture*, registro n. 2, *Liber iurium*.
- NOLI, ARCHIVIO COMUNALE
- *Pergamene*, nn. 10, 11, 25.
- PALERMO, ARCHIVIO DI STATO
- *Tabulario del Monastero di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat*, pergg. nn. 45, 46.

PALERMO, BIBLIOTECA COMUNALE

- Ms. A. Amico, Qq.H.II.

PAVIA, ARCHIVIO DI STATO (ASPv)

- *Archivio Ospedale S. Matteo, serie materiale recuperato*, cart. 1, nn. 52, 54.

PERUGIA, ARCHIVIO DI STATO, SEZIONE DI GUBBIO

- *Giudiziario, Capitano*, 105,2.
- *Libro Rosso*.

RIMINI, BIBLIOTECA CIVICA « GAMBALUNGA »

- *Liber instrumentorum comunis Arimini*, sc. ms. 1160.

ROMA, ARCHIVIO DORIA-PAMPHILI

- *Liber instrumentorum monasterii Sancti Fructuosi de Capite Montis*, Codice A.

SAVONA, ARCHIVIO DI STATO (ASSv)

- *Archivio del Comune*, serie I, nn. 1169/1877-1897.
- *Notai antichi di Savona, Martino, Saono*.
- *Pergamene del Comune* I, nn. 89, 191, 204, 238, 243, 245, 264, 265, 267, 271bis; II, nn. 219, 220, 264; III, nn. 14, 31, 35, 39, 41, 44, 47-49, 65, 73, 77, 78, 83, 89, 92, 102, 105, 107-110, 114, 116, 120-126, 132, 133, 143-145; IV, n. 44; V, nn. 9, 10, 13, 15, 17-19, 21, 25, 28, 29, 31, 33, 39-42, 44, 47, 48, 51, 52, 54-59.

SONDRIO, ARCHIVIO DI STATO

- *Archivio diplomatico*, 4.

TORINO, ARCHIVIO DI STATO

- *Abbazia San Venerio Tino*, mazzo IV, 25 agosto 1316, 5 settembre 1316.
- *Carte dell'abbazia di S. Benigno*, mazzo I, n. 11.
- *Materie ecclesiastiche*, abbazie, Bobbio San Colombano, Acquisti, mazzo 2, fasc. 18; mazzo 3, fasc., 28, 31, 32.
- *Paesi per A e B, Genova G*, mazzo 5, n. 1.

VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO

- *Liber Pactorum*, III, IV.
- *Procuratori di San Marco, Misti, Miscellanea Pergamene*, b. 1.
- *Secreta, Miscellanea atti diplomatici e privati*, b. 2, n. 56.
- *Secreta, Patti*.

VITERBO, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE

- *Inventario del 1283*.
- *Margarite Viterbesi*.

Bibliografia citata

- Abbazia di Montecelso* = *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso (1071-1255)*, a cura di A. GHIGNOLI, Siena 1992.
- ABBONDANZA 1963 = R. ABBONDANZA, *Baldovini Iacopo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, V, Roma 1963, pp. 521-525.
- Acta comunitatis Tarvisii* = *Gli acta comunitatis Tarvisii del sec. XII*, a cura di A. MICHIELIN, con una nota introduttiva di G.M. VARANINI, Roma 1998 (Fonti per la Storia della Terraferma Veneta, 12).
- Agostino Giustiniani* 1984 = *Agostino Giustiniani annalista genovese ed i suoi tempi*. Atti del Convegno di studi, Genova, 28-31 maggio 1982, Genova 1984.
- AIRALDI 1978 = G. AIRALDI, *Sottoscrizioni autografe e scrittura personale a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia Italiana e Mediterranea per Nino Lamboglia*, Genova 1978 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 23), pp. 56-90.
- Alba e Genova* = A. FERRETTO, *Documenti intorno alle relazioni fra Alba e Genova (1141-1270)*, Pinerolo 1906 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXIII).
- Alcuni documenti* = *Alcuni documenti per la storia delle città di Terni e Spoleto trascritti e annotati da Paolano Manassei*, in « Archivio Storico Italiano », s. III, XXII (1875).
- AMELOTTI - COSTAMAGNA 1975 = M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975 (Studi storici sul notariato italiano, II).
- ANGELONI 1878 = F. ANGELONI, *Storia di Terni*, Pisa 1878.
- ANGHILERI 2014 = A. ANGHILERI, *Il cartolare del notaio Manuele Loco di Sestri Ponente (Porto Maurizio 1252-1253)*, Tesi di laurea a.a. 2013-2014, relatore M. Calleri.
- Annales Genuenses* = GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales Genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, Bologna 1975 (*Rerum Italicarum Scriptores*², XVII/2).
- Annali genovesi I* = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCLXXIII*, a cura di L.T. BELGRANO, Genova 1890 (Fonti per la Storia d'Italia, 11).
- Annali genovesi II* = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCLXXIV al MCCXXVIII*, a cura di L.T. BELGRANO - C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Genova 1901 (Fonti per la Storia d'Italia, 12).
- Annali genovesi III* = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCXV al MCCL*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Genova 1923 (Fonti per la Storia d'Italia, 13).
- Annali genovesi IV* = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLI al MCCLXXIX*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Genova 1926 (Fonti per la Storia d'Italia, 14).
- Appendice ai Monumenti Ravennati* = *Appendice ai Monumenti Ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi*, a cura di A. TARLAZZI, Ravenna 1869 (Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione di Storia Patria per le provincie della Romagna, s. II, Carte, I).

- ANSANI 2006-2007 = M. ANSANI, *Appunti sui brevia di XI e XII secolo*, in «Scrineum Rivista», 4 (2006-2007), pp. 109-154.
- Anthonius Goioli Petri Scope* = *Il protocollo notarile di «Anthonius Goioli Petri Scope» (1365)*, a cura di R. MOSTI. Prefazione di J.C. MAIRE VIGUEUR, Roma 1991.
- Antichi statuti di Savona* = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII/II (1997), pp. 115-212.
- Antonio de Inghibertis* = *Antonio de Inghibertis (Genova, 1330-1346)*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2020 (Notariorum Itinera, VI).
- Ariberto da Intimiano* = *Gli atti dell'arcivescovo di Milano nei secoli XI-XII, Ariberto da Intimiano (1018-1045)*, a cura di M.L. MANGINI, Milano 2009 (Studi di Storia del Cristianesimo e delle Chiese cristiane. Fonti e documenti, 2).
- ARNALDI 1969 = G. ARNALDI, *Pavia e il «Regnum Italiae» dal 774 al 1024*, in Atti del 4° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1969, pp. 175-187.
- ARNALDI 1984 = G. ARNALDI, *Gli annali di Iacopo D'Oria, il cronista della Meloria*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*. Atti del Convegno, Genova, 24-27 ottobre 1984, Genova 1984 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/II), pp. 585-620.
- Arnaldo Cumano* = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETO - G. CENCETTI - G. ORLANDI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI).
- AROMANDO 1972 = A. AROMANDO, *Le rappresaglie a Genova, viste e illustrate attraverso una controversia della fine del Trecento*, in «Memorie della Accademia Lunigianese delle scienze Giovanni Capellini», XLII (1972), pp. 17-80.
- ASSINI 1988 = A. ASSINI, *Genova negli anni di Enrico VII di Lussemburgo: le fonti archivistiche*, in *La Storia dei Genovesi*. 8. Atti del Convegno di Studi sui Ceti dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 11-12 giugno 1987), Genova 1988.
- ASSINI 1994 = A. ASSINI, *L'archivio del collegio notarile genovese e la conservazione degli atti fra Quattro e Cinquecento*, in *Tra Siviglia e Genova: Notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno, Genova, 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, II, pp. 215-228).
- ASMM = ARCHIVIO STORICO MULTIMEDIALE DEL MEDITERRANEO, www.archividelmediterraneo.org
- Atti del comune di Milano* = *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919.
- Atti originali* = *Gli atti originali della cancelleria veneziana, I (1090-1198)*, a cura di M. POZZA, Venezia 1994; II (1205-1227), Venezia 1996.
- Atti privati* 1983 = *Gli atti privati nel tardo Medio Evo. Fonti per la storia sociale*. Atti del convegno promosso dall'Istituto di Studi Romani, dall'Università di Calgary e dal Centro Accademico Canadese in Italia, Roma 16-18 giugno 1980, a cura di P. BREZZI - E. LEE, Roma 1983.
- BALARD 1988 = M. BALARD, *Les Croisades*, Paris 1988.

- BALDI UBALDI = BALDI UBALDI *Commentaria in quartum et quintum Codicis libros*, Augusta Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilacqua, 1576.
- BALLETTO 1986 = L. BALLETO, *Fonti notarili genovesi del secondo Duecento per la storia del Regno latino di Gerusalemme*, in *I comuni italiani nel Regno crociato di Gerusalemme*. Atti del Colloquio "The Italian Communes in the Crusading Kingdom of Jerusalem", a cura di G. AIRALDI - B.Z. KEDAR, Genova 1986 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino), pp. 175-316.
- BANCHERO 1855 = G. BANCHERO, *Il Duomo di Genova illustrato e descritto*, Genova 1855.
- BANTI 1962 = O. BANTI, *Per la storia della cancelleria del comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in « *Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* », 73, Roma 1962, pp. 141-163.
- BANTI 1971-1972 = O. BANTI, "Cantarinus pisanae urbis cancellarius" (ca. 1140-1147) fu uno strumento della preminenza politica di un vescovo in regime consolare?, in « *Bollettino storico pisano* », XL-XLI (1971-1972), pp. 23-29; anche in BANTI 1983, pp. 48-56.
- BANTI 1974 = O. BANTI, *Forme di governo personale nei comuni dell'Italia centro-settentrionale nel periodo consolare (secoli XI-XII)*, in *Studi sul medioevo cristiano. Offerti a Raffaello Morghen*, Roma 1974 (« *Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Studi Storici*, 83-87 »), I, pp. 29-56; anche in BANTI 1983, pp. 20-47.
- BANTI 1983 = O. BANTI, *Studi di storia e di diplomatica comunale*, Roma 1983 (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, XXII).
- BANTI 1984 = O. BANTI, *I trattati tra Genova e Pisa dopo la Meloria fino alla metà del secolo XIV*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova 24-27 ottobre 1984, Genova 1984 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XXIV/II), pp. 349-366; anche in BANTI 1995, pp. 351-360.
- BANTI 1989 = O. BANTI, *Il notaio e l'amministrazione del comune di Pisa (secc. XII-XIV)*, in *Civiltà comunale* 1989, pp. 129-156; anche in BANTI 1995, pp. 427-448.
- BANTI 1995 = O. BANTI, *Scritti di storia, diplomatica ed epigrafia*, a cura di S.P.P. SCALFATI, Pisa 1995.
- BARBIERI 1980 = E. BARBIERI, *I compendi per contrazione «sstus-a-um» e «istus-a-um» nelle carte pavesi*, in « *Bollettino storico-bibliografico subalpino* », 78 (1980), pp. 277-282.
- BARBIERI 1990a = E. BARBIERI, *Notariato e documentazione notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze 1990 (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pavia, 58).
- BARBIERI 1990b = E. BARBIERI, *Il notariato in età comunale*, in *Storia di Pavia*, III/2. *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, Pavia 1990.
- BARBIERI 1994 = E. BARBIERI, *Notariato e documentazione a Vercelli tra XII e XIII secolo*, in *L'università di Vercelli nel Medioevo*. Atti del secondo Congresso Storico Vercellese, 23-25 ottobre 1992, Vercelli 1994.
- BARBIERI 1998 = E. BARBIERI, *Il notariato veronese del secolo XII*, in *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona, I. (1101-1151)*, a cura di E. LANZA, Roma 1998 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 13).
- BARONI 1976 = M.F. BARONI, *La registrazione negli uffici del comune di Milano nel secolo XIII*, in « *Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica* », 1 (1976), pp. 51-67.

- BARONI 1978 = M.F. BARONI, *Il notaio milanese e la redazione del documento comunale tra il 1150 e il 1250*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini*, Milano 1978, pp. 5-25.
- BARONI 1981 = M.F. BARONI, *Le copie autentiche estratte per ordine di una autorità nel territorio milanese durante il periodo comunale*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 6 (1981), pp. 15-22.
- BARONI 1982 = M.F. BARONI, *Il documento notarile novarese: dalla « charta » all'« instrumentum »*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 7 (1982), pp. 13-23.
- BARONI 2005 = M.F. BARONI, *Note di diplomatica*, in *Le carte della chiesa di Santa Maria del Monte di Velate, I. 922-1170*, a cura di P. MERATI, Varese 2005 (International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities. Fonti, 1).
- BARTOLI LANGELI 1985 = A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*, Roma 1985, pp. 38-45; anche in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 155-171.
- BARTOLI LANGELI 1987 = A. BARTOLI LANGELI, *La formula d'onore. Un esperimento notarile per il comune di Perugia*, in « Il Pensiero politico. Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociali », XX/1 (1987), pp. 121-135.
- BARTOLI LANGELI 1988 = A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*. Congresso storico internazionale, Perugia, 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, pp. 5-21.
- BARTOLI LANGELI 1992a = A. BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato*, in *Storia di Venezia, I, Origini-Età ducale*, a cura di L. CRACCO RUGGINI, M. PAVAN (†) e G. CRACCO, G. ORTALLI, Roma 1992, pp. 847-864.
- BARTOLI LANGELI 1992b = A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione ducale dei secoli XI e XII. Primi appunti*, in *Studi offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 31-41.
- BARTOLI LANGELI 1996 = A. BARTOLI LANGELI, *Notariato, documentazione e coscienza comunale*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di A. PARAVICINI BAGLIANI - P. TOUBERT, Palermo 1996, pp. 264-277.
- BARTOLI LANGELI 1997 = A. BARTOLI LANGELI, *Entre documents et monuments: la mémoire officielle de la cité communale italienne*, in *La mémoire de la cité. Modèles antiques et réalisations renaissantes*. Atti del colloquio di Tour, 28-30 settembre 1996, Perugia 1997 (Dipartimento di Scienze storiche, «Pubblicazioni»), pp. 23-33.
- BARTOLI LANGELI 2001 = A. BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/I; « Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti »), pp. 73-101.
- BARTOLI LANGELI 2003 = A. BARTOLI LANGELI, *Sui «brevi» italiani altomedievali*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* », 105 (2003), pp. 1-23.
- BARTOLUS A SAXOFERRATO = BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In primam Digesti Veteris Partem, Venetiis, sub signo Aquilae*, 1590.

- BASCAPÉ 1961 = G.C. BASCAPÉ, *Sigilli medievali di Genova*, in « Bollettino Ligustico per la storia e la cultura regionale », XIII/1-2 (1961), pp. 17-20.
- BASCAPÉ 1969 = G.C. BASCAPÉ, *Sigillografia. Il sigillo nella diplomazia, nel diritto, nella storia, nell'arte*, Milano 1969.
- BAUTIER 1948 = R.H. BAUTIER, *Notes sur les sources de l'histoire économique médiévale dans les archives italiennes*, in « Mélanges d'archéologie et d'histoire », LX (1948), pp. 181-210.
- BENSA 1885 = E. BENSA, *Introduzione alla storia dell'antica legislazione della Liguria*, Genova 1885.
- BERTRANDO 1961 = G.B. BERTRANDO, *Succinta narrazione dell'antica e nobile famiglia de' Federici*, Palermo 1961.
- BESTA 1925 = E. BESTA, *Fonti, legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del Diritto Italiano*, a cura di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925.
- BESTA 1941 = E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoprimo*, in *Storia di Genova dalle origini al nostro tempo*, II, Milano 1941, pp. 310-320.
- BESTA 1942 = E. BESTA, *La cultura giuridica e la legislazione genovese dalla fine del secolo decimoprimo all'inizio del decimoterzo*, in *Storia di Genova dalle origini al nostro tempo*, III, Milano 1942, pp. 263-274.
- Biscioni*, I/I-II = G.C. FACCIO - M. RANNO, *I Biscioni*, I/I, Torino 1934; I/II, Torino 1939 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CXLV- CXLVI).
- Biscioni*, I/III-II/I = R. ORDANO, *I Biscioni*, I/III, Torino 1956; II/I, Torino 1970 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CLXXVIII, CLXXXI).
- BIZARO 1579 = P. BIZARO, *Senatus Populusque Genuensis Rerum domi forisque Gestarum Historia atque Annales ...* auctore Petro Bizaro Sentinanti, Antuerpiae, Piantili, 1579.
- BIZZARRI 1937 = D. BIZZARRI, *Note sul documento privato del territorio senese durante il Medioevo*, in D. BIZZARRI, *Studi di storia del diritto italiano*, a cura di F. PATETTA - M. CHIAUDIANO, Torino 1937, pp. 575-607.
- BOLDORINI 1961 = A.M. BOLDORINI, *Il cartario del monastero di Santo Stefano di Genova dal 965 al 1300*, tesi di laurea, a.a. 1960-1961.
- BOLDORINI 1962 = A.M. BOLDORINI, *Santa Croce di Sarzano e i mercanti lucchesi a Genova (secc. XIII-XIV)*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., II/II (1962), pp. 77-96.
- BOLOGNA 1984 = M. BOLOGNA, *1684 maggio 17. Le perdite dell'archivio del Collegio dei notai di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/I (1984), pp. 267-290.
- Bonvillano* = *Bonvillano (1198)*, a cura di J.E. EIERMAN - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai liguri del secolo XII, III).
- BORDONE 1985 = R. BORDONE, « *Civitas nobilis et antiqua* ». *Per una storia delle origini del movimento comunale in Piemonte*, in *Piemonte Medievale. Forme di potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 29-63.
- BORDONE 1987 = R. BORDONE, *La Società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987 (Biblioteca Storica Subalpina, CCII).

- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, “*Uxor gaudet de morte mariti*”: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », XXX (2000-2001), pp. 76-128.
- BRESSLAU 1889 = H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, I, Lipsia 1889 (trad. it. *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, traduzione di A.M. VOCI ROTH, Roma 1998, Pubblicazione degli Archivi di Stato, Sussidi, 10).
- Breve et ordinamenta Pistorii* = *Breve et ordinamenta populi Pistorii anni MCCLXXXIII*, nunc primum edidit L. ZDEKAUER, Milano 1891.
- Brevi dei consoli* = *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con un'Appendice di documenti*, a cura di O. BANTI, Roma 1997 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Antiquitates, 7).
- BRUEL 1875 = A. BRUEL, *Note sur la transcription des actes privés dans les cartulaires antérieurement au XII^e siècle*, in « Bibliothèque de l'École des Chartes », XXXVI (1875), pp. 445-456.
- BRUNO 1889-1890 = A. BRUNO, *Della giurisdizione possessoria dell'antico Comune Savonese*, in « Atti e Memorie della Società Storica Savonese », II (1889-1890), pp. 111-184.
- BRUNO 1890 = A. BRUNO, *Gli antichi archivi del comune di Savona*, Savona 1890.
- BRUSCHI 2009 = U. BRUSCHI, *Il notariato a Piacenza nell'era di Rolandino de' Passeggeri: carotaggi*, in *Medioevo piacentino e altri studi*. Atti della giornata di studi in onore di Piero Castignoli, 16 maggio 2008, Piacenza 2009 (Biblioteca storica piacentina, n.s., 29), pp. 45-79.
- BUONGIORNO 1973 = M. BUONGIORNO, *Il bilancio di uno stato medievale, Genova 1340-1529*, Genova 1973 (Collana storica di fonti e studi, diretta da G. Pistarino, 16).
- CAGNANA 1997 = A. CAGNANA, *Residenze vescovili fortificate e immagine urbana nella Genova dell'XI secolo*, in « Archeologia dell'architettura », II (1997), pp. 75-100.
- CAGNANA 1998 = A. CAGNANA, *Il palazzo vescovile dell'XI secolo*, in *Cattedrale di Genova* 1998, pp. 44-47.
- CAGNI 1957 = M.T. CAGNI, *Le carte gaviesi di Tealdo « de Sigestro »*, Tesi di laurea a.a. 1956-1957, relatore G. Pistarino.
- Caleffo Vecchio* = *Il Caleffo Vecchio del comune di Siena*, I-III, a cura di G. CECCHINI, Firenze 1932-1940; IV, a cura di M. ASCHERI - A. FORZINI - C. SANTINI, Siena 1984.
- CALLERI 1995 = M. CALLERI, *Per la storia del primo registro della Curia Arcivescovile di Genova. Il manoscritto 1123 dell'archivio storico del comune di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/I (1995), pp. 21-57.
- CALLERI 1999 = M. CALLERI, *Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/I (1999), pp. 25-100.
- CALLERI 2019a = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in « Reti medievali Rivista », 20/1 (2019), pp. 187-218.
- CALLERI 2019b = M. CALLERI, *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba de Mercato*, in *Ianuensis non nascitur* 2019, pp. 303-324.
- CALLERI 2021 = M. CALLERI, *Savona 1250. Il Cartularium del podestà*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani* (1385). *Storia, diritto, diplomazia e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum itinera, VII/1), pp. 265-284.

- CALLERI - PUNCUH 2002 = M. CALLERI - D. PUNCUH, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi comparativi*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Bari 2-5 ottobre 2000, a cura di F. MAGISTRALE - C. DRAGO - P. FIORETTI, Spoleto, 2002 (Studi e ricerche, 2), pp. 273-376; anche in PUNCUH 2006a, pp. 785-882.
- CALVINI 1953 = N. CALVINI, *Il ritorno dei codici parigini. 2. Del presunto smarrimento dei Libri iurium et de quibusdam aliis*, in « Bollettino Ligustico », V (1953), pp. 108-110.
- CALVINI 1957 = N. CALVINI, *Per la storia dei Libri Iurium*, in « Bollettino Ligustico », IX (1957), pp. 29-34.
- CAMBIASO 1939 = D. CAMBIASO, *Sinodi genovesi antichi*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXVIII/I (1939).
- CAMMAROSANO 1988 = CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al « Caleffo Vecchio » del comune di Siena*, Siena 1988.
- CAMMAROSANO 1991 = CAMMAROSANO, *Italia Medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.
- CAMMAROSANO 1995 = CAMMAROSANO, *I libri iurium e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*. Quattordicesimo convegno di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia, 14-17 maggio 1993, Pistoia 1995, pp. 309-326.
- CAMMAROSANO 1997 = CAMMAROSANO, *Prospettive di ricerca dal « Liber Censuum » del comune di Pistoia*, in *Pistoia e la Toscana nel Medioevo, Studi per Natale Rauty*, a cura di E. VANNUCCHI, Pistoia 1997 (Biblioteca Storica Pistoiese, I), pp. 61-69.
- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 15-30.
- CANALE 1857 = M.G. CANALE, *Del riordinamento degli Archivi di Genova con indicazione ragionata di tutti i documenti trasportati da Genova a Parigi*, Genova 1857.
- Capitoli del comune di Firenze* = *I Capitoli del comune di Firenze: Inventario e Regesto*, a cura di C. GUASTI, in *Documenti degli Archivi Toscani*, Firenze 1866-1893.
- Capitularia regum Francorum* = *Legum sectio II: Capitularia regum Francorum*, I, Hannoverae 1883 (*Monumenta Germaniae historica. Leges. Capitularia regum Francorum*, 1).
- CAPPELLI 1899 = A. CAPPELLI, *Dizionario delle abbreviature latine e italiane*, Milano 1899.
- CARBONETTI VENDITTELLI 1989 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I comuni delle provincie di Campagna e Marittima*, in « Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge », 101 (1989), pp. 95-132.
- CARBONETTI VENDITTELLI 1996 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996 (Fonti per la Storia dell'Italia Medievale, Subsidia 4).
- CARBONETTI VENDITTELLI 2013 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, "Duae cartas unius tenoris per alphabetum divisam scripsi". *Contributo a una geografia delle pratiche documentarie dell'Italia dei secoli XII e XIII*, in « Scrineum Rivista », 10 (2013), pp. 215-255.

- CARBONETTI VENDITTELLI 2015a = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Scelte cancelleresche del comune di Roma. In margine a una sentenza capitolina del 1148*, in «Schola Salernitana - Annali», XX (2015), pp. 69-88.
- CARBONETTI VENDITTELLI 2015b = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Le scritture del comune di Roma nei secoli XII e XIII*, in *Roma e il suo territorio nel Medioevo. Le fonti scritte tra tradizione e innovazione*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Roma 25-29 settembre 2011, a cura di C. CARBONETTI - S. LUCÀ - M. SIGNORINI, Spoleto 2015, pp. 293-342 (Studi e ricerche, 6).
- CARILE 1965 = CARILE, *Partitio terrarum Imperii Romaniae*, Firenze 1965 (estr. da «Studi Veneziani», VII, 1965).
- CARO 1974-1975 = G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIV-XV (1974-1975).
- Cartario Alessandrino* = F. GASPAROLO, *Cartario Alessandrino fino al 1300*, Torino 1928-1930 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CXIII, CXV, CXVII).
- Cartario genovese* = *Cartario genovese ed illustrazione del registro arcivescovile*, a cura di L.T. BELGRANO, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II/1 (1870).
- Carte bolognesi* = G. CENCETTI, *Le carte bolognesi del sec. X*, in «L'Archiginnasio», XXIX-XXXI (1933-1936), pp. 1-132; anche in *Notariato medievale bolognese*, I, *Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III.1), pp. 1-132.
- Carte cremonesi* = *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, a cura di E. FALCONI, I, *Documenti dei fondi cremonesi*, Cremona 1979.
- Carte dei SS. Cosma e Damiano* = P. FEDELE, *Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XXI-XXII (1898-1899).
- Carte di Biella* = L. BORELLO, *Le carte dell'Archivio comunale di Biella fino al 1379*, Torino 1927-1933 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CIII, CIV, CV, CXXXVI).
- Carte di Casale Monferrato* = F. GABOTTO - U. FISSO, *Le carte dell'archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313*, Pinerolo 1907 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XL).
- Carte di Cividale* = C. MORO, *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Cividale (972-1239). Produzione documentaria e cultura notarile nelle vicende di un'istituzione ecclesiastica friulana*, tesi di dottorato di ricerca in Diplomatica, VII ciclo, tutor G.G. Fissore, Università degli Studi di Genova, 1994.
- Carte di Lucca*, II = *Archivio arcivescovile di Lucca. Carte dell'XI secolo dal 1018 al 1031*, II, a cura di G. GHILARDUCCI, Lucca 1990.
- Carte di Lucca*, III = *Archivio arcivescovile di Lucca. Carte dell'XI secolo dal 1041 al 1043*, III, a cura di L. ANGELINI, Lucca 1987.
- Carte di Lucca*, IV = *Le carte del secolo XI dell'archivio arcivescovile di Lucca dal 1044 al 1055*, IV, a cura di G. GHILARDUCCI, Lucca 1995.
- Carte di Pisa* = *Carte dell'archivio capitolare di Pisa, I (930-1050)*, a cura di E. FALASCHI, presentazione di C. VIOLANTE, Roma 1971 (Thesaurus ecclesiarum Italiae, VII, 1).
- Carte diplomatiche fabrianesi* = *Carte diplomatiche fabrianesi*, raccolte e ordinate da A. ZONGHI, in *Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane*, a cura di C. CIAVARINI, II, Ancona 1872.

- Carte diplomatiche Iesine* = *Carte diplomatiche Iesine*, trascritte e annotate da A. GIANANDREA, in *Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane*, a cura di C. CIAVARINI, V, Ancona 1884.
- Carte di San Colombano* = *Le carte di San Colombano di Bardolino (1134-1205)*, a cura di A. PIAZZA, Padova 1994 (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 8).
- Carte di San Siro* = A. BASILI - L. POZZA, *Le carte del monastero di San Siro di Genova dal 952 al 1224*, Genova 1974 (Collana storica di fonti e studi, diretta da Geo Pistarino, 18).
- Carte di S. Stefano di Bologna* = *Le carte del monastero di S. Stefano di Bologna e di S. Bartolomeo di Musiano, I (1101-1125)*, a cura di R. RINALDI - C. VILLANI, Cesena 1984 (Italia Benedettina, VII).
- Carteggio di Pileo* = *Carteggio di Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1971 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XI/I).
- Cartolari notarili (1-149)* = *Cartolari notarili genovesi (1-149)*, [a cura di G. COSTAMAGNA], Roma 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII, XLI).
- Cartolari notarili (150-299)* = *Cartolari notarili genovesi (150-299)*, a cura di M. BOLOGNA, Roma 1990 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CXI).
- Cartulaire de l'Ordre des Hospitaliers* = J. DELAVILLE LE ROULX, *Cartulaire général de l'Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem (1100-1310)*, Paris 1894-1906.
- CASATI 1866 = L. CASATI, *La guerra di Chioggia e la pace di Torino*, Firenze 1866.
- CASTIGLIA 1991 = M. CASTIGLIA, *L'antico archivio del Comune di Savona e i suoi inventari*, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXVII (1991), pp. 59-67.
- Catalogo della mostra* 1994 = *Catalogo della mostra*, in *Tra Siviglia e Genova* 1994, pp. 519-640.
- Catalogo della mostra* 2006 = *Catalogo della mostra documentaria*, a cura di A. ASSINI, in *Hinc publica fides* 2006, pp. 385-484.
- Cattedrale di Genova* 1998 = *La cattedrale di Genova nel Medioevo (secoli VI-XIV)*, a cura di C. DI FABIO, Genova 1998.
- CATUREGLI 1932 = N. CATUREGLI, *Note di cronologia pisana*, in « Bollettino storico pisano », 1 (1932), pp. 27-31.
- CATUREGLI 1934 = N. CATUREGLI, *Il compendio istus-a-um nelle carte pisane prima del secolo XIII*, in « Bollettino storico pisano », 3 (1934), pp. 31-41.
- CAU 1968 = E. CAU, *Note di diplomazia comunale tortonese*, in « Iulia Dertona », 16 (1968), pp. 3-10.
- CAU 1978-1980 = E. CAU, *La data cronica nei documenti privati pavesi*, in « Ricerche medievali », 13-15 (1978-1980), pp. 51-57.
- CAU 1991 = E. CAU, *I documenti privati di Bergamo*, in *Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali*. Atti del Convegno, Bergamo 7-8 aprile 1989, a cura di M. CORTESI, Bergamo 1991 (Contributi allo studio del territorio bergamasco, VIII), pp. 151-167.
- CAU - CASAGRANDE MAZZOLI 1987 = E. CAU - M.A. CASAGRANDE MAZZOLI, *Cultura e scrittura a Pavia sec. V-X*, in *Storia di Pavia*, II, *L'alto Medioevo*, Milano 1987, pp. 177-217.
- CAVALLARO 1992 = L. CAVALLARO, *Il palazzo del Mare. Il nucleo medievale di Palazzo S. Giorgio*, Genova 1992.

- CENCETTI 1960 = G. CENCETTI, *La «rogatio» nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», n.s., VII (1960), pp. 17-150; anche in *Notariato medievale bolognese, I, Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III.1), pp. 216-352.
- Chartarium Dertonense* = E. GABOTTO, *Chartarium Dertonense ed altri documenti del Comune di Tortona (934-1346)*, Pinerolo 1909 (Biblioteca della Società Storica Supalpina, XXXI).
- Chartarum II = Chartarum, Augustae Taurinorum*, ex regio Typographeo, 1853 (Historiae Patriae Monumenta, VI).
- Chartes de Terre Sainte* = H.-F. DELABORDE, *Chartes de Terre Sainte provenant de l'Abbaye de N.-D. de Josaphat*, Paris 1880.
- CHERUBINI 1983 = G. CHERUBINI, *Rassegna di studi recenti sui protocolli notarili toscani dei secoli XIII-XV*, in *Atti privati* 1983, pp. 85-97.
- CHIAUDANO 1925 = M. CHIAUDANO, *Contratti commerciali genovesi del sec. XII. Contributo alla storia della accomandatio e della societas*, Torino 1925 (Nuova collezione di opere giuridiche, 230).
- Chronica* = RAYPHANI DE CARESINIS *Chronica*, a cura di E. PASTORELLO, Bologna 1923 (*Rerum Italicarum Scriptores*², XII/2).
- CIRESOLA 2000 = T. CIRESOLA, *I Palazzi del Comune di Genova (1250-1300)*, tesi di laurea a.a. 1999-2000 (Università degli studi di Pisa).
- Civiltà comunale* 1989 = *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/II).
- Codex Astensis* = *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. SELLA, in «Atti della R. Accademia dei Lincei», s. II, IV-VII (1880-1887).
- Codex Italiae* = J.C. LÜNIG, *Codex Italiae Diplomaticus*, Francoforte, 1725-1735.
- Codice A di Cremona* = *Il Codice A di Cremona*, a cura di V. LEONI, tesi di dottorato di ricerca in Diplomatica, IX ciclo, tutor D. Puncuh, Università degli Studi di Genova, 1996.
- Codice diplomatico* = *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, I-III, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89).
- Codice diplomatico laudense* = C. VIGNATI, *Codice diplomatico laudense*, Milano 1879-1885.
- Codice diplomatico ordine gerosolimitano* = S. PAOLI, *Codice diplomatico del sacro militare ordine gerosolimitano oggi di Malta*, Lucca 1733.
- Codice diplomatico di Orvieto* = L. FUMI, *Codice diplomatico della città di Orvieto*, in *Documenti di Storia Italiana*, VIII, Firenze 1884.
- Codice diplomatico di Perugia* = A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico del comune di Perugia, Periodo consolare e podestarile*, I, (1139-1254), II, (1237-1254), III, *Indici*, Perugia 1983-1991 (Fonti per la Storia dell'Umbria 15, 17 e 19).
- Codice diplomatico fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana* = A. FERRETTO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321)*, II, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXI/II (1903).

- Codice diplomatico longobardo* = C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal DLXVIII al DCCLXXIV, con note storiche, osservazioni e dissertazioni*, Napoli 1852-1855.
- Codice diplomatico padovano I* = *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza*, I; *Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l'undicesimo*, II, a cura di A. GLORIA, Venezia 1877-1879 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione Veneta di Storia Patria, s. I, Documenti, II, IV).
- Codice diplomatico polironiano* = *Codice diplomatico polironiano (911-1125)*, a cura di C. VILLANI - P. GOLINELLI, Bologna 1993.
- Codice diplomatico di S. Colombano* = *Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio fino all'anno 1208*, I-II, a cura di C. CIPOLLA, Roma 1918 (Fonti per la storia d'Italia, 52-53); III, a cura di G. BUZZI, Roma 1918 (Fonti per la storia d'Italia, 54).
- COMBA 1996 = R. COMBA, *La città come spazio vissuto: l'Italia centro-settentrionale fra XII e XV secolo*, in *Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del basso-medioevo*. Atti del XXXII Convegno storico internazionale, Todi, 8-11 ottobre 1995, Spoleto 1996, pp. 183-209.
- Comuni e memoria storica 2002* = *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del Convegno, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova 2002 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLII/I).
- COSTAMAGNA 1950a = G. COSTAMAGNA, *La data cronica nei più antichi documenti privati genovesi (sec. X - sec. XII)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LXXII/II (1950), pp. 5-18; anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 201-212.
- COSTAMAGNA 1950b = G. COSTAMAGNA, *Influenze tachigrafiche sulla formazione del segno di tabellionato nell'Italia Settentrionale (secoli IX-XI)*, in «Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere», VII (1950), pp. 95-137; anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 7-45.
- COSTAMAGNA 1953 = G. COSTAMAGNA, *Il ritorno dei codici parigini. 1. La spedizione dei documenti a Parigi*, in «Bollettino Ligustico», V (1953), pp. 3-7.
- COSTAMAGNA 1954 = G. COSTAMAGNA, *I notai del Sacro Palazzo a Genova (secc. X-XI)*, in «Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere», X (1954), pp. 97-106; anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 217-224.
- COSTAMAGNA 1955 = G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII*, in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., X (1955), pp. 111-119; anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 225-235.
- COSTAMAGNA 1961 = G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova, 1961 (Notai liguri dei secc. XII e XIII, VIII); anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 237-302.
- COSTAMAGNA 1963 = G. COSTAMAGNA, *La scomparsa della tachigrafia notarile nell'avvento dell'abbreviatura*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., III/I (1963), pp. 11-49; anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 303-335.
- COSTAMAGNA 1964 = G. COSTAMAGNA, *Note di diplomazia comunale. Il «signum comunis» e «il signum populi» a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Genova 1964, pp. 105-115; anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 337-347.
- COSTAMAGNA 1966 = G. COSTAMAGNA, *A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i comuni Provenzali*, in *Atti del I congresso storico Liguria-Provenza*, Ventimiglia-

- Bordighera, 2-5 ottobre 1964, Bordighera-Aix-Marseille 1966, pp. 131-136; anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 349-354.
- COSTAMAGNA 1970 = G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I).
- COSTAMAGNA 1972 = G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum, IX).
- COSTAMAGNA 1975 = G. COSTAMAGNA, *L'alto Medioevo*, in M. AMELOTI e G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975 (Studi storici sul notariato italiano, II), pp. 147-314.
- COSTAMAGNA 1977 = G. COSTAMAGNA, *Dalla «charta» all'«instrumentum»*, in *Notariato medievale bolognese*. Atti di un convegno, febbraio 1976, Roma 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III.2), pp. 7-26.
- COSTAMAGNA 1984 = G. COSTAMAGNA, *I concetti di autenticità e di originalità nella documentazione della cancelleria genovese del Medio Evo*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter*. Referate zum VI Internationalen Kongress für Diplomatie, München 1983, München 1984, II, pp. 485-504.
- COSTAMAGNA 1985 = G. COSTAMAGNA, «*Signa*» e sigilli a Genova per i notai «*foresti*», in *La Storia dei Genovesi*. 5. Atti del Convegno di Studi sui Ceti dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 12-13-14 aprile 1984), Genova 1985, pp. 181-190.
- COSTAMAGNA 1990 = G. COSTAMAGNA, *La conservazione della documentazione notarile nella Repubblica di Genova*, in «*Archivi per la Storia*», III/1 (1990), pp. 7-20.
- COSTAMAGNA 1991 = G. COSTAMAGNA, *Notai e pubblica amministrazione a Genova alla fine del Medioevo*, in *Forme ed evoluzione del lavoro in Europa: XIII-XVIII sec.*. Atti della "Tredicesima Settimana di Studio", 2-7 maggio 1981, Firenze 1991 (Atti delle "Settimane di Studi" e altri Convegni dell'Istituto Internazionale "F. Datini" di Prato, s. II, 13), pp. 671-685.
- COSTAMAGNA 1996 = G. COSTAMAGNA, *Scritture tachigrafiche e criptografie nel simbolismo del segno di tabellionato nelle chartae dell'Italia settentrionale (sec. IX-XI)*, in *Graphische Symbole im Mittelalterischen Urkunden*. Beiträge zur diplomatischen Semiotik, P. RÜCK, Sigmaringen 1996 (Historische Hilfswissenschaften, 3), pp. 115-119.
- COSTAMAGNA 2017 = G. COSTAMAGNA, *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, a cura di D. DEBERNARDI. Premessa di A. ROVERE, Genova 2017 (Notariorum itinera. Varia, 1).
- COSTAMAGNA - MAIRA - SAGINATI 1960 = G. COSTAMAGNA - M. MAIRA - L. SAGINATI, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV)*, Roma 1960 (Quaderni della «*Rassegna degli Archivi di Stato*», 7).
- Costituto dei placiti* = L. ZDEKAUER, *Il Costituto dei Placiti del Comune di Siena*, in «*Studi senesi*», VI (1889), pp. 152-206; IX (1892), pp. 35-75.
- DAGNINO 1998 = A. DAGNINO, *Il "paradisus", i sarcofagi, le sepolture*, in *Cattedrale di Genova* 1998, pp. 92-95.
- D'AMIA 1919 = A. D'AMIA, *Studi sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura delle curie pisane nel sec. XII*, in «*Archivio Storico Italiano*», LXXVII (1919), pp. 5-126.
- D'AMIA 1922 = A. D'AMIA, *Le sentenze pisane dal 1139 al 1200. Contributo allo studio della diplomazia giudiziaria e della cultura giuridica in Pisa*, con la trascrizione di alcune pergamene del R. Archivio di Stato, Pisa 1922.

- DAVIES 1958 = G.R.C. DAVIES, *Medieval Cartularies of Great Britain. A short catalogue*, London 1958.
- DE BOUARD 1929 = A. DE BOUARD, *Manuel de diplomatique française et pontificale*, Paris 1929 (rist. anast. Paris 1980).
- DE ANGELIS 2015 = G. DE ANGELIS, *Un diploma imperiale e tre carte vescovili. Le origini e i primi sviluppi dei possedimenti della cattedrale bobbiese: una rilettura*, in *La diocesi di Bobbio. Formazione e sviluppi di un'istituzione millenaria*, a cura di E. DESTEFANIS - P. GUGLIELMOTTI, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book 23), pp. 149-178.
- DE ANGELIS 1977 = V. DE ANGELIS, *I manoscritti della Società Ligure di Storia Patria*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XVII/II (1977), pp. 571-638.
- DE FEO 1971-1974 = A. DE FEO, *Note di diplomatica comunale bresciana*, in «Ricerche Medioevali», VI-IX (1971-1974), pp. 141-156.
- DELAVILLE LE ROULX 1895 = J. DELAVILLE LE ROULX, *Inventaire de pièces de Terre Sainte de l'ordre de l'Hopital*, in «Revue de l'Orient Latin», III (1895), pp. 36-106.
- DESIMONI 1896 = C. DESIMONI, *Annali storici della città di Gavi e delle sue famiglie*, Alessandria 1896.
- DI FABIO 1998a = C. DI FABIO, «*Speculum Ianue civitatis*». *La cattedrale e la città fra XII e XIII secolo*, in *Cattedrale di Genova* 1998, pp. 124-129.
- DI FABIO 1998b = C. DI FABIO, *L'incendio del 1296 e la "reparatio ecclesie" fra 1297 e 1317*, in *Cattedrale di Genova* 1998, pp. 223-253.
- DIOLI - REALI RIZZI 1985 = F. DIOLI - T. REALI RIZZI, *Un monastero, una storia: San Fruttuoso di Capodimonte dalle origini al XV secolo*, Genova 1985.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- Diplomi inediti* = *Diplomi inediti di Enrico VII e di Lodovico il Bavaro*, a cura di C. CIPOLLA - G. FILIPPI, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II (1889-1890), pp. 275-320.
- Diplomi di Ugo* = *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1924 (Fonti per la storia d'Italia dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo, 38).
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- Documenti del comune di Firenze* = *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, a cura di P. SANTINI, Firenze 1895 (Documenti di Storia Italiana, X); Appendice, Firenze 1952 (Documenti di Storia Italiana, XV).
- Documenti di Arezzo* = *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo*, a cura di V. PASQUI, Firenze 1899 (Documenti di Storia Italiana, XI).

- Documenti di Venezia = Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, a cura di R. CESSI, Padova 1942-1944 (rist. anast. Venezia 1991).
- Documenti nolesi = Documenti nolesi*, a cura di B. GANDOGLIA, in « Atti e Memorie della Società Storica Savonese », II (1889).
- Documenti per la storia di Gavi = C. DESIMONI, Documenti ed estratti di documenti per la storia di Gavi*, Alessandria 1896.
- DONAUD 1875 = G. DONAUD, *Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio*, Oneglia 1875.
- DONAUD 1880 = G. DONAUD, *Storia di Porto Maurizio dai tempi anteriori al Comune fino all'anno 1300*, Porto Maurizio 1880.
- DORIA - SAVELLI 1980 = G. DORIA - R. SAVELLI, "Cittadini di governo" a Genova: ricchezza e potere tra Cinquecento e Seicento, in « Materiali per una Storia della Cultura giuridica », X/2 (1980), pp. 277-355; anche in G. DORIA, *Nobiltà e investimenti a Genova in Età moderna*, Genova 1995 (Studi di storia economica, 1), pp. 11-90.
- DUBY 1988 = G. DUBY, *Medioevo maschio. Amore e matrimonio*, Bari 1988.
- DUVERGÉ 1933 = S. DUVERGÉ, *Le rôle de la papauté dans la guerre de l'Aragon contre Gênes (1351-1356)*, in « Melanges d'archéologie et d'histoire de l'École Française de Rome », 50 (1933), pp. 220-242.
- DUVERGÉ 1934 = S. DUVERGÉ, *La solution du conflit entre l'Aragon et Gênes (1357-1378)*, in « Melanges d'archéologie et d'histoire de l'École Française de Rome », 51 (1934), pp. 240-257.
- FALCONI 1984 = E. FALCONI, *In margine all'edizione del "Registrum Magnum" di Piacenza. Riflessioni e proposte per una ricerca sui "Libri iurium" comunali*, in « Bollettino Storico Piacentino », LXXIX (1984).
- FALCONI 1986 = E. FALCONI, « *Libri iurium* » a Parma e Cremona: ipotesi metodologiche, in « Archivio Storico Lombardo », CXII (1986), pp. 459-466.
- FAINELLI 1911 = V. FAINELLI, *La data nei documenti e nelle cronache di Verona*, in « Nuovo archivio veneto », n.s., 21 (1911), pp. 143-145.
- FAINELLI 1955-1956 = V. FAINELLI, *Consoli, podestà e giudici a Verona fino alla pace di Costanza*, in « Atti dell'istituto Veneto di scienze, lettere ed arti », CXIV (1955-1956), pp. 217-253.
- FEDALTO 1981 = G. FEDALTO, *La chiesa latina in Oriente*, I, [Verona] 1981.
- FEDERICI 1634a = F. FEDERICI, *Lettera dell'illustriss. signor Federico Federici nella quale si narrano brevemente alcune memorie della Repubblica genovese. Con le postille, e prove in fine di essa dell'istesso autore*, In Genova, per Giuseppe Pavoni, 1634.
- FEDERICI 1634b = F. FEDERICI, *Lettera dell'illustriss. sig. Federico Federici scritta al sig. Gasparo Scioppio conte di Claravalle, nella quale si narrano brevemente alcune memorie della Repubblica genovese. Con le postille, e prove infine di essa dell'istesso autore*, In Milano, per Gio. Batta Bidelli, 1634.
- FEDERICI 1641 = F. FEDERICI, *Lettera nella quale si narrano alcune memorie della Repubblica genovese*, Genova, Farroni, Pesagni, Barberi, 1641.
- FEDERICI 1642 = F. FEDERICI, *Lettera scritta ad un amico nella quale si narrano alcuni meriti più importanti della Serenissima Repubblica di Genova verso la Santa Sede Apostolica Romana*, Genova, Calenzani, 1642.

- FELLONI 2002 = G. FELLONI, *Note sulla finanza pubblica genovese agli albori del comune*, in *Comuni e memoria storica* 2002, pp. 329-351.
- FERRANDO BONGIOANNI - CATTANEO CARDONA 1980 = M. FERRANDO BONGIOANNI - G. CATTANEO CARDONA, *Contributo allo studio degli usi notarili medievali: i cartolari di Nicolò de Porta*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 5 (1980), pp. 155-189.
- FERRARA 1984 = R. FERRARA, *Le cancellerie comunali*, in *Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna*, II, *L'età comunale*, a cura di A. VASINA, Milano 1984, pp. 149-173.
- FERRARI 1643 = E. FERRARI, *Liguria trionfante delle principali nazioni del mondo*, Genova, Calenzani, 1643.
- FERRARI 1967 = M. FERRARI, *Nuovi frammenti documentari bobbiesi*, in « Italia medioevale e umanistica », 10 (1967), pp. 1-23.
- FERRETTO 1918 = A. FERRETTO, *L'incendio della Cattedrale di Genova nel gennaio del 1296*, in « Il Cittadino », 6 marzo 1918.
- FICKER 1868-1874 = J. FICKER, *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck, 1868-1874.
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, XXII ciclo, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università degli Studi di Firenze, 2010.
- FIRPO 1971 = M. FIRPO, *Pietro Bizzarri, esule italiano del Cinquecento*, Torino 1971.
- FISSORE 1973 = G.G. FISSORE, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXXI (1973), pp. 417-510.
- FISSORE 1977 = G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977.
- FISSORE 1978 = G.G. FISSORE, *La diplomatica del documento comunale, fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in « Studi Medievali », s. III, XIX (1978), pp. 211-244.
- FISSORE 1988 = G.G. FISSORE, *Il notariato urbano tra funzionariato e professionismo nell'area subalpina*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. BORDONE - J. JARNUT, Bologna 1988 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, 23), pp. 137-150.
- FISSORE 1989a = G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale* 1989, pp. 99-128; anche in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 39-60.
- FISSORE 1989b = G.G. FISSORE, *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, in *Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo)*. XI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Milano, 26-30 ottobre 1987, Spoleto 1989, II, pp. 551-588.
- FISSORE 1999 = G.G. FISSORE, *Il notaio ufficiale pubblico dei comuni italiani*, in *Il notariato italiano nel periodo comunale*, Piacenza, 22 aprile 1998, Piacenza 1999, pp. 47-56.
- FISSORE 2003 = G.G. FISSORE, *"Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie": i chierici notai nella documentazione nella Chiesa d'Asti fra XIII e XIV secolo*, in *Studi Costamagna* 2003, pp. 365-414.

- FOGLIETTA 1577 = Uberti Folietæ *clarorum Ligurum elogia. Ad Iohannem Andream Auriant ducem clarissimum*, Roma, De Angelis, 1577.
- FOGLIETTA 1585 = Uberti Folietæ patricii Genuensis, *Historiæ Genuensium*, libri XII, Genuæ, apud Hieronymum Bartolum, 1585.
- FOGLIETTA 1597 = *Dell'Historie di Genova di mons. Uberto Foglietta patrizio Genovese libri XII*, tradotte per Francesco Serdonati cittadino Fiorentino, In Genova, appresso gli heredi di Girolamo Bartoli, 1597.
- Fondo della famiglia Landi 1984 = *Fondo della famiglia Landi. Archivio Doria Pamphili. Regesti delle pergamene, 865-1625*, a cura di R. VIGNODELLI RUBRICHI, Parma 1984.
- FORCHERI 1974 = G. FORCHERI, *Navi e navigazione a Genova nel Trecento. Il «Liber Gazarie»*, Genova 1974 (Collana storica di fonti e studi, diretta da G. Pistarino, 17).
- FORMENTINI 1941 = U. FORMENTINI, *Genova nel basso Impero e nell'alto Medioevo*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, II, Milano 1941.
- FRANCESCONI 2014 = G. FRANCESCONI, *Potere della scrittura e scritture del potere. Vent'anni dopo la "Révolution documentaire" di J.-C. Maire Vigueur*, in *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, a cura di M.T. CACIORGNA - S. CAROCCI - A. ZORZI, Roma 2014 (I libri di Viella, 172), pp. 135-155.
- GALLAVRESI 1906 = G. GALLAVRESI, *La riscossa dei guelfi in Lombardia dopo il 1260 e la politica di Filippo della Torre*, in «Archivio Storico Lombardo», s. IV, VI, XXXIII (1906), pp. 5-67, 391-453.
- GARUFI 1908 = C.A. GARUFI, *Il Tabulario di S. Maria di Valle Giosafat nel tempo Normanno-Svevo e la data delle sue falsificazioni*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», V (1908), pp. 161-183 e 315-349.
- GHIGNOLI 1999 = A. GHIGNOLI, *Pratiche di duplice redazione della carta nella documentazione veronese del secolo XII*, in «Archivio storico italiano», 157 (1999), pp. 563-584.
- GIARDINA 1932 = C. GIARDINA, *I «boni homines» in Italia. Contributo alla storia delle persone e della procedura civile e al problema dell'origine del consolato*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 5 (1932), pp. 28-97, 313-394.
- GIORDANO 1994 = M. GIORDANO, *Manoscritti di immunità concesse alla famiglia Da Passano*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIV/II (1994), pp. 185-259.
- GIORGI 1902 = I. GIORGI, *Il trattato di pace e d'alleanza del 1165-66 fra Roma e Genova*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XXV (1902), pp. 397-466.
- Giovanni di Giona* = G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, Torino 1955 (Deputazione subalpina di storia patria, CLXXVII).
- Giovanni di Guiberto* = *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL-COLE - H.G. KRUEGER - R.C. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai liguri del secolo XII, V).
- Giovanni scriba* = *Il cartolare di Giovanni Scriba*, a cura di M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Torino-Roma 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; Regesta Chartarum Italiae, XIX-XX).
- GIRY 1894 = A. GIRY, *Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes, chronologie technique, éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes, le chancelleries, les actes privés*, Parigi 1894 (rist. anast. Hildesheim 1972).

- GIUSTINIANI 1537 = *Castigatissimi annali con la loro copiosa tavola della eccelsa & ill.ma repubblica di Genova, da fedeli & approvati scrittori*, per el reverendo monsignore A. GIUSTINIANO genovese vescovo di Nebio accuratamente raccolti, Genova, per Antonio Bellono taurinense, 1537 (rist. anast. Bologna 1981).
- GROSSI BIANCHI - POLEGGI 1980 = L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova 1980.
- GROSSO - PESSAGNO 1933 = O. GROSSO - G. PESSAGNO, *Il palazzo del Comune di Genova*, Genova 1933.
- Guglielmo Cassinese* = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai liguri del secolo XII, II).
- Guida generale* 1983 = *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, II, F-M, Roma 1983.
- Guida inventario* 1951 = Archivio di Stato di Siena, *Guida inventario*, Roma 1951 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, V).
- GUIGUE 1863 = M.C. GUIGUE, *De l'origine de la signature et de son emploi au Moyen Age principalement dans les pays de droit écrit*, Parigi 1863.
- HÄRTEL 1998 = R. HÄRTEL, *I documenti pubblici di Venezia fra Occidente e Bisanzio (fino al sec. XII)*, in *I documenti medievali greci e latini. Studi comparativi*, a cura di G. DE GREGORIO - O. KRESTEN. Atti del Seminario di Erice, 23-29 ottobre 1995, Spoleto 1998, pp. 327-338.
- HESSEL 1907 = A. HESSEL, *Il più antico « chartularium » del comune di Bologna*, in « L'Archiginnasio », II (1907), pp. 100-111.
- HEYD 1913 = G. HEYD, *Storia del Commercio del Levante nel Medio Evo*, Torino 1913 (Biblioteca dell'Economista, s. V, X).
- Hinc publica fides 2006 = *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- Historia Hierosolymitana* = FULCHERIO DI CHARTRES, *Historia Hierosolymitana*, in *Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux*, III, Parigi 1866.
- Historia rerum* = GUGLIELMO DI TIRO, *Historia rerum in partibus transmarinis gestarum a tempore successorum Mabumet usque ad annum Domini MCLXXXIV*, in *Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux*, I, Parigi 1844.
- Ianuensis non nascitur 2019 = *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7).
- Illustrazione del Registro* 1871-1873 = *Illustrazione del Registro Arcivescovile*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II, parte I/II, III (1871-1873), pp. 245-600.
- IMPERIALE DI SANT'ANGELO 1935 = C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, *Il codice diplomatico della Repubblica di Genova*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo* », L (1935), pp. 1-34.
- INTERIANO 1551 = *Ristretto delle Historie Genovesi di Paolo Interiano*, Genova, Busdragò, 1551.
- Inventario* 1872 = *Inventario del R. Archivio di Stato di Lucca*, I. *Archivio diplomatico. Carte del comune di Lucca*, parte I, in *Documenti degli Archivi Toscani*, Lucca 1872.

- JARRY 1896 = E. JARRY, *Les origines de la domination française a Gênes (1392-1402)*, Parigi 1896.
- JONA 1935 = C. JONA, *Genova e Rodi agli albori del Rinascimento*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LXIV (1935), pp. 67-154.
- KEDAR 1981 = B.Z. KEDAR, *Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300*, Roma 1981.
- KEDAR 1986 = B.Z. KEDAR, *Genoa's Golden Inscription in the Church of the Holy Sepulchre: A Case for Defense*, in *I Comuni italiani nel Regno crociato di Gerusalemme*. Atti del Colloquio, Gerusalemme 24-28 maggio 1984, a cura di G. AIRALDI - B.Z. KEDAR, Genova 1986 (Collana storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 48), pp. 317-335.
- KELLER 1988 = H. KELLER, *Gli inizi del comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi di ricerca*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, Bologna 1988, pp. 45-70.
- KERN 1906 = F. KERN, *Dorsualkonzept und Imbreviatur*, Stuttgart 1906.
- KOLHER 1899 = CH. KOLHER, *Chartes de l'abbaye de Notre Dame de la Vallée de Josaphat en Terre Sainte (1108-1291)*, in «Revue de l'Orient Latin», VII (1899), pp. 108-222.
- LANFRANCI DE ORIANO = LANFRANCI DE ORIANO *Practica iudiciaria*, Lugduni, apud haeredes Iacobi Iuntae, 1562.
- Lanfranco* = *Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, VI).
- LAZZARINI 1904 = V. LAZZARINI, *Originali antichissimi della cancelleria veneziana. Osservazioni diplomatiche e paleografiche*, in «Nuovo Archivio Veneto», n.s., VIII (1904), pp. 199-229; anche in V. LAZZARINI, *Scritti di paleografia e diplomatica*, Padova 1969, pp. 158-226.
- Leges Genuenses* = *Leges Genuenses*, inchoaverunt CORNELIUS DESIMONI et ALOISIUS THOMAS BELGRANO, explevit et edidit VICTORIUS POGGI, Augustae Taurinorum 1901 (Historiae Patriae Monumenta, XVIII).
- LE GOFF - TOUBERT 1977 = J. LE GOFF - P. TOUBERT, *Une histoire totale du Moyen Age est-elle possible?*, in *Actes du C^{ème} Congrès national des Sociétés Savantes*, Paris 1975, *Section de philologie et d'histoire*, I, Paris 1977.
- Liber Censuum Pistorii* = *Liber Censuum communis Pistorii*, a cura di Q. SANTOLI, Pistoia 1901-1915.
- Liber Censuum di Pistoia* = *Il liber Censuum del comune di Pistoia*, a cura di P. VIGNOLI, tesi di dottorato di ricerca in Diplomatica, VIII ciclo, tutor D. Puncuh, Università degli Studi di Genova, 1995.
- Liber communis Parmae* = *Liber communis Parmae iurium puteorum salis, corredato da altri documenti (1199-1387)*, a cura di E. FALCONI, Milano 1966 (Acta Italica, 10).
- Liber Crucis* = *Codex qui Liber Crucis nuncupatur*, a cura di F. GASPAROLO, in «Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica», IX (1889).
- Liber di Fermo* = D. PACINI, *Il Codice 1030 dell'archivio diplomatico di Fermo. Liber diversarum copiarum, bullarum, privilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus Firmi*, Milano 1963 (Studi e Testi / Deputazione di storia patria per le Marche, 3).
- Liber Grossus Regii* = F.S. GATTA, *Liber Grossus Antiquus communis Regii* ("Liber Pax Constantie"), Reggio Emilia 1944-1962.

- Liber instrumentorum di Ceva* = G. BARELLI, *Il "Liber instrumentorum" del comune di Ceva*, Torino 1936 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CXLVII).
- Liber instrumentorum di Mondovì* = G. BARELLI, *Il "Liber instrumentorum" del comune di Mondovì*, Pinerolo 1904 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXIV).
- Liber iurium = Liber iurium Reipublicae Genuensis*, Torino 1854-1857 (Historiae Patriae Monumenta, VII, IX).
- Liber iurium de civitate Laude* = A. GROSSI, *Il "Liber iurium de civitate Laude"*, tesi di dottorato di ricerca in Diplomatica, XI ciclo, tutor D. PUNCUH, Università degli Studi di Genova, 1998.
- Liber iurium Parme = Liber iurium comunis Parme*, a cura di G. LA FERLA MORSELLI, Parma 1993 (Fonti e Studi della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Parmensi, s. I, XV).
- Liber pactorum I* = M. POZZA, *Il "Liber pactorum I" del comune di Venezia*, tesi di dottorato di ricerca in Diplomatica, II ciclo, tutor D. PUNCUH, Università degli Studi di Pavia, 1989.
- Liber Potheris = Liber Potheris communis civitatis Brixie*, a cura di F. BETTONI CAZZAGO - L.F. FE D'OSTIANI, Torino 1899 (Historiae Patriae Monumenta, XIX).
- Liber Privilegiorum* = D. PUNCUH, *Liber Privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962 (Fonti e studi di storia ecclesiastica, 1).
- Liber privilegiorum Mantue = Liber privilegiorum comunis Mantue*, a cura di R. NAVARRINI, Mantova 1988 (Fonti per la Storia di Mantova e del suo territorio, 1).
- Liber statutorum Cumanorum = Liber statutorum consulum Cumanorum iusticie et negotiatorum*, a cura di A. CERUTI, Torino 1876 (Historiae Patriae Monumenta, XVI/2).
- Libri Commemorativi = I Libri Commemorativi della Repubblica di Venezia*, a cura di R. PREDELLI, in Monumenti Storici pubblicati dalla Deputazione Veneta di Storia Patria, s. I, Documenti, I, III, VII, VIII, XI, XIII, XVII, Venezia 1876-1914.
- Libri Iurium*, Introduzione = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I, Introduzione, a cura di D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, I; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII).
- Libri Iurium*, I/1 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII).
- Libri Iurium*, I/2 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, I/2, Genova-Roma 1996 (Fonti per la storia della Liguria, IV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIII).
- Libri Iurium*, I/3 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, I/3, Genova-Roma 1996 (Fonti per la storia della Liguria, X; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXVII).
- Libri Iurium*, I/4 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di S. DELLACASA, I/4, Genova-Roma 1998 (Fonti per la storia della Liguria, XI; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXVIII).
- Libri Iurium*, I/5 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di E. MADIA, I/5, Genova-Roma 1999 (Fonti per la storia della Liguria, XII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIX).

- Libri Iurium*, I/6 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. BIBOLINI, Introduzione di E. PALLAVICINO, I/6, Genova-Roma 2000 (Fonti per la storia della Liguria, XIII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XXXII).
- Libri Iurium*, I/7 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di E. PALLAVICINO, I/7, Genova-Roma 2001 (Fonti per la storia della Liguria, XV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XXXV).
- Libri Iurium*, I/8 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di E. PALLAVICINO, I/8, Genova-Roma 2002 (Fonti per la storia della Liguria, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XXXIX).
- Libri Iurium*, II/2 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. LORENZETTI - F. MAMBRINI, II/2, Genova 2007 (Fonti per la storia della Liguria, XXI).
- Libri Iurium*, II/3 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di F. MAMBRINI, II/3, Genova 2011 (Fonti per la storia della Liguria, XXII).
- Libro biscia* = *Il "libro biscia" di S. Mercuriale di Forlì*, II (aa. 1178-1200), a cura di S. TAGLIAFERRI - B. GURIOLI, Forlì 1987.
- Libro Rosso di Camerino* = M. SANTONI, *Il Libro Rosso del comune di Camerino (1207-1336)*, in « Archivio Storico per le Marche e per l'Umbria », II/5 (1885), pp. 37-62.
- Libro Rosso di Chieri* = F. GABOTTO - F. GUASCO DI BISIO, *Il Libro Rosso del comune di Chieri*, Pinerolo 1918 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXXV).
- Libro Rosso di Fabriano* = *Il Libro Rosso del comune di Fabriano*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - E. IRACE - A. MAIARELLI, con la collaborazione di S. AMBROSINI - S. CERINI, Fabriano 1998 (Fonti per la Storia delle Marche, n.s. II, 1-2).
- Libro Rosso d'Ivrea* = G. ASSANDRIA, *Il Libro Rosso del comune d'Ivrea*, Pinerolo 1914 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXXIV).
- Libro Rosso di Osimo* = L. COLINI BALDESCHI, *Il Libro Rosso del comune di Osimo (documenti dei secoli XII-XIII)*, Macerata 1909.
- Libro Rosso di Rapallo* = G. BARNI - A.M. PIEDIMONTE - M.T. SILLANO, *Il « Libro Rosso » del comune di Rapallo*, Milano 1979-1980.
- Libro Verde d'Asti* = G. ASSANDRIA, *Il Libro Verde della Chiesa d'Asti*, Pinerolo 1904 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXV).
- Libro Verde di Fossano* = G. SALSOTTO, *Il Libro Verde del comune di Fossano ed altri documenti fossanesi (984-1314)*, Pinerolo 1909 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXXVIII).
- Liguria monastica* 1979 = *Liguria monastica*, Cesena 1979 (Italia benedettina II).
- LISCIANDRELLI 1960 = P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*. *Regesti*. Con prefazione di G. COSTAMAGNA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., I (1960).
- LIVA 1979 = A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979 (Studi storici sul notariato italiano, IV).
- LIVA 1981 = A. LIVA, *Il potere vescovile a Genova*, in *La Storia dei Genovesi*. 1. Atti del Congresso di Studi sui Ceti dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 7-8-9 novembre 1980) Genova 1981, pp. 49-71.

- Livre Rouge* = *Le Livre Rouge de la Cité d'Aoste*, a cura di A.A. LETEY-VENTILATICI, Torino 1956.
- LL IV = *Leges Langobardorum*, IV, edidit G.H. PERTZ, Hannoverae 1868 (MGH, Leges, IV).
- Lorenzo Staglia* = *Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372)*, a cura di I. LORI SANFILIPPO, Roma 1986 (Codice diplomatico di Roma e della Regione Romana, 3).
- LORI SANFILIPPO 1987 = I. LORI SANFILIPPO, *I protocolli notarili romani del Trecento*, in « Archivio della Società Romana di Storia Patria », 110 (1987), pp. 99-150.
- LORI SANFILIPPO 1990 = I. LORI SANFILIPPO, *Appunti sui notai medievali a Roma e sulla conservazione dei loro atti*, in « Archivi per la storia », 3 (1990), pp. 13-39.
- LORI SANFILIPPO 1992 = I. LORI SANFILIPPO, *Notai e protocolli*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*. Atti del Convegno, Roma 2-5 marzo 1992, a cura di M. CHIABÒ - G. D'ALESSANDRO - P. PIACENTINI - C. RANIERI, Roma 1992 (Istituto storico italiano per il Medioevo. Nuovi studi storici, 20), pp. 413-453.
- MACCHIAVELLO 2015 = S. MACCHIAVELLO, *Bobbio e i suoi archivi: una prima ricognizione sulle carte del vescovo e del capitolo cattedrale (secoli IX-XIII)*, in *La diocesi di Bobbio. Formazione e sviluppi di un'istituzione millenaria*, a cura di E. DESTEFANIS - P. GUGLIELMOTTI, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book 23), pp. 95-122.
- MACCHIAVELLO 2019 = S. MACCHIAVELLO, *Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)*, in *Ianuensis non nascitur 2019*, pp. 771-800.
- MACCHIAVELLO - ROVERE 2010 = S. MACCHIAVELLO - A. ROVERE, *Le edizioni di fonti documentarie e gli studi di diplomazia (1857-2007)*, in *La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana (1857-2007)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2010 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., L/II), pp. 5-92.
- MAINONI 2013 = P. MAINONI, *Gabelle. Percorsi di lessici fiscali tra Regno di Sicilia e Italia comunale (secoli XII-XIII)*, in *Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV)*, a cura di P. GRILLO, Roma 2013, pp. 45-75.
- MALANDRA 1974 = G. MALANDRA, *I primi inventari dell'Archivio del comune di Savona*, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., VII (1974), pp. 67-117.
- MAMBRINI 2009 = F. MAMBRINI, *Strategie cancelleresche e strategie di potere nella Genova trecentesca: il Liber iurium II*, in *Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna*. Atti del Seminario internazionale, Montepulciano, 10-13 luglio 2008, a cura di C. TRISTANO - S. ALLEGRIA, Montepulciano 2009, pp. 295-309.
- MANARESI 1921 = C. MANARESI, *La data di anno dei documenti bobbiesi compresi nel Codice di San Colombano*, in « Archivio storico lombardo », XLVIII (1921), pp. 547-566.
- MANESSEI 1875 = P. MANESSEI, *Alcuni documenti per la storia delle città di Terni e di Spoleto*, in « Archivio Storico Italiano », s. III, XXII (1875), pp. 367-415.
- MANFRONI 1900 = C. MANFRONI, *L'archivio comunale di Portovenere (Note e Appunti)*, in « Giornale storico e letterario della Liguria », I (1900), pp. 7-26.
- MANFRONI 1901 = C. MANFRONI, *Relazioni di Genova con Venezia dal 1270 al 1290 con documenti inediti tratti dall'Archivio di Stato di Venezia*, in « Giornale storico e letterario della Liguria », II (1901), pp. 361-401.

- MANGINI 2005 = M.L. MANGINI, *Impiego e conservazione della carta. Primi spunti di ricerca sul territorio dell'antica diocesi di Como, secc. XIII-XV*, in *Produzione, commercio e consumi della carta nella Regio Insubrica e in Lombardia dal Medioevo all'età contemporanea*. Convegno di studi, Villa Recalcati, sede della provincia di Varese, 21 aprile 2005, Varese 2005, pp. 9-24.
- MANGINI 2006 = M.L. MANGINI, *Le minute e le carte di Guglielmo Alamanno nel panorama della produzione notarile chiavennasca della seconda metà del XII secolo*, in « *Clavenna* », 45 (2006), pp. 77-102.
- MANGINI 2007 = M.L. MANGINI, *Il notariato a Como. Liber matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum [1427-1605]*, a cura di M.L. MANGINI, Varese 2007 (Fonti, 15).
- MANGINI 2011 = M.L. MANGINI, *Le scritture duecentesche "in quaterno" dei notai al servizio della Chiesa ambrosiana*, in « *Studi Medioevali* », s. III, LII/1 (2011), pp. 31-79.
- MANGINI 2012 = M.L. MANGINI, *Nuovi itinerari di ricerca sui protocolli milanesi del XIII secolo. Un frammento del "quaternus" del notaio Giacomo (1275)*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi per Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di G. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (*Littera Antiqua*, 19), I, pp. 549-563.
- MANGINI 2014a = M.L. MANGINI, *Notai e scritture « ad pedes consulum ». Riflessioni in margine a un dossier giudiziario di Milano (secoli XII ex.-XIII in.)*, in « *Reti Medievali Rivista* », 15/1 (2014), pp. 205-240.
- MANGINI 2014b = M.L. MANGINI, « *Scripture per notarium in quaternis imbrevientur et conserventur* ». *Imbreviature notarili tra Como e le Alpi (secoli XII-XVI)*, in *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*, Atti del convegno Trento 24-26 febbraio 2011, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - D. QUAGLIONI - G.M. VARANINI, Milano 2014 (*Studi storici sul notariato italiano*, 16), pp. 161-198.
- MANTEGNA 2008 = C. MANTEGNA, *Notai e scrittura a Piacenza: a proposito di notizie dorsali e imbreviature*, in « *Scrineum - Rivista* », 5 (2008), pp. 2-15.
- MANTEGNA 2012 = C. MANTEGNA, *Charta-breve-instrumentum a Piacenza nel XII secolo*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, I, Città del Vaticano 2012 (*Littera antiqua*, 19), pp. 309-316.
- Maona di Chio* = *Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XVI)*, a cura di A. ROVERE, Genova 1979 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XIX/II).
- MARCENARO 2003 = M. MARCENARO, *Alcuni edifici del potere civile e religioso a Genova: secoli XII-XIII*, in « *Ligures. Rivista di Archeologia, Arte e Cultura Ligure* », I (2003), pp. 155-196.
- Margarita Cornetana* = *La « Margarita Cornetana ». Regesto dei documenti*, a cura di P. SUPINO, Roma 1969 (*Miscellanea della Società Romana di Storia Patria*, 21).
- Margheritella* = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Margheritella, il più antico liber iurium del comune di Viterbo*, Roma 1997 (*Fonti per la Storia dell'Italia Medievale, Antiquitates*, 6).
- Martino* = *Il cartulario del notaio Martino (Savona, 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (*Notai Liguri dei secoli XII e XIII*, IX).

- MARZI 1910 = D. MARZI, *La cancelleria della Repubblica Fiorentina*, Firenze 1910 (rist. anast. Firenze 1987).
- MASTRUZZO 2002 = A. MASTRUZZO, *Il cosiddetto « signum tabellionatus » e alcune sue apparenti anomalie d'uso in area toscano occidentale (secoli IX-XI)*, in « Bollettino storico pisano », LXXI (2002), pp. 109-135.
- MAYER - FAVREAU 1976 = H.E. MAYER - M.L. FAVREAU, *Das Diplom Balduins I. für Genua und Genuas Goldene Inschrift in der Grabeskirche*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 55/56 (1976), pp. 22-95; anche in H.E. MAYER, *Kreuzzüge und lateinischer Osten*, Londra 1983, pp. 22-95.
- MAZZATINTI 1897-1907 = G. MAZZATINTI, *Gli Archivi della storia d'Italia*, s. I, Rocca S. Casciano 1897-1907.
- MAZZINO 1953 = E. MAZZINO, *Alcune logge medievali restaurate (con cenni sul "portico" nell'architettura civile genovese)*, in « Bollettino Ligustico », V (1953), 1-2, pp. 29-30.
- MERATI 2002 = P. MERATI, *Il mestiere di notaio a Brescia nel secolo XIII*, in « Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge », 114 (2002), pp. 303-358.
- MERLONE 1995 = R. MERLONE, *Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (Secoli IX-XI)*, Torino 1995 (Biblioteca Storica Subalpina, CCXII).
- MEYER 1994 = A. MEYER, *Der Luccheser Notar ser Ciabatto und sein Imbreviaturbuch von 1226/1227*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 74 (1994), pp. 172-293.
- MEYER 2000 = A. MEYER, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000.
- MICHELI 1923 = G. MICHELI, *Le carte bobbiesi dell'Archivio Doria di Roma*, in « Archivio storico per le provincie parmensi », n.s., 23 (1923), pp. 371-398.
- MIGNE = J.-P. MIGNE, *Patrologiae cursus completus, series latina*, Parigi 1841-1864.
- Monastero di Tiglieto = F. GUASCO DI BISIO - F. GABOTTO - A. PESCE, *Carte inedite e sparse del monastero di Tiglieto (1127-1341)*, Torino 1923 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXIX. IV).
- MONTICELLI 1698 = F. MONTICELLI, *Ordines sententiae et Decreta et aliae scripturae noviter reperta in Archivo inclitae civitatis Bobii*, Milano 1698.
- MONTICOLO 1890 = G. MONTICOLO, *I manoscritti e le fonti della cronaca del diacono Giovanni*, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano », 9 (1890), pp. 37-328.
- MORANDI 1985 = U. MORANDI, *Il notaio all'origine del comune medievale senese*, in *Il notariato nella civiltà toscana*. Atti di un Convegno (maggio 1981), a cura di M. MONTORZI, Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, VIII), pp. 311-336.
- MORESCO - BOGNETTI 1938 = M. MORESCO - G.P. BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri del sec. XII*, Genova 1938 (Notai liguri dei secoli XII).
- MOSIICI 1976 = L. MOSIICI, *Le arenghe nei documenti privati pistoiesi*, in « Bullettino Storico Pistoiese », s. III, XI (1976), pp. 3-36.
- MOSIICI 1985 = L. MOSIICI, *Note sul più antico protocollo notarile del territorio fiorentino e su altri registri di imbreviature del secolo XIII*, in *Il notariato nella civiltà toscana*. Atti

- di un Convegno (maggio 1981), Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, VIII), pp. 171-238.
- Mostra storica* 1964 = *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, Genova 1964 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., IV/I).
- MOTTA 1895 = E. MOTTA, *Notai milanesi del Trecento*, in «Archivio Storico Lombardo», XXII (1895), pp. 331-376.
- MURIALDO 1985 = G. MURIALDO, *La fondazione del "burgus Finariù" nel quadro possessorio dei marchesi di Savona o del Carretto*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», n.s., XL/1-3 (1985), pp. 32-63.
- MUSSO 1975 = G.G. MUSSO, *Navigazione e commercio genovese con il Levante nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova (secc. XIV-XV)*, con appendice documentaria a cura di M.S. JACOPINO, Roma 1975 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LXXXIV).
- NERI 1876 = A. NERI, *Notizie e documenti inediti intorno a Oberto Foglietta e Pietro Bizaro*, in «Giornale Ligustico», III (1876), pp. 421-450.
- NESSI 1983 = S. NESSI, *Una breve cronaca spoletina medita del Duecento e il "Memoriale Communis"*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», LXXX (1983), pp. 219-229.
- NESSI 1984 = S. NESSI, *Una postilla alla cronaca spoletina del Duecento*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», LXXXI (1984), pp. 421-450.
- Nicolò di Santa Giulia* = *I cartolari del notaio Nicolò di Santa Giulia di Chiavari (1337, 1345-1348)*, a cura di F. MAMBRINI, Genova 2004 (Notai liguri dei secoli XII-XV, X).
- NICOLAJ 1986 = G. NICOLAJ, *Alle origini della minuscola notarile italiana e dei suoi caratteri storici*, in «Scrittura e Civiltà», 10 (1986), pp. 49-82.
- NICOLAJ 1991 = G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirmeriani alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991 (Ius nostrum, 19).
- NICOLAJ 1996 = G. NICOLAJ, *Il documento privato nell'Alto Medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti, Cividale, 5-7 ottobre 1994, Udine 1996 (Libri e Biblioteche, 4), pp. 153-198; anche in G. NICOLAJ, *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zurich 2013, pp. 60-83.
- NOBERASCO 1932 = F. NOBERASCO, *Savona allo spirare del secolo XII*, in «Atti della Società Savonese di Storia Patria», XIV (1932), pp. 211-269.
- Notai ignoti* = *Notai ignoti. Frammenti notarili medievali, Inventario*, a cura di M. BOLOGNA, Roma 1988 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CIV).
- Notaio* 1984 = *Il notaio nella civiltà fiorentina. Secoli XIII-XVI*. Mostra nella Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Firenze 1 ottobre - 10 novembre 1984, Firenze 1984.
- Novi e Valle Scrivia* = A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia*, Pinerolo 1909-1910 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LI, LII).
- NUTI 1992a = G. NUTI, *Doria Oberto*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XLI, Roma 1992, pp. 421-424.

- NUTI 1992b = G. NUTI, *Doria Pietro*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XLI, Roma 1992, pp. 449-451.
- Oberto scriba* 1186 = *Oberto scriba de Mercato (1186)*, a cura di M. M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai liguri del secolo XII, IV).
- Oberto scriba* 1190 = *Oberto scriba de Mercato (1190)*, a cura di M. CHIAUDANO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai liguri del secolo XII, I).
- Officium Robarie*, I = A. ROCCATAGLIATA, *L'Officium Robarie del Comune di Genova (1394-1397)*, I, Genova 1989 (Collana storica di fonti e studi, diretta da G. Pistarino, 54.1).
- Officium Robarie*, II = A. ROCCATAGLIATA, *L'Officium Robarie del Comune di Genova (1394-1397)*, II, Genova 1992.
- Officium Robarie*, III = A. ROCCATAGLIATA, *L'Officium Robarie del Comune di Genova (1394-1397)*, III, Genova 1995.
- OLIVIERI 1858 = A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I (1858).
- OLIVIERI 2009 = A. OLIVIERI, *Strategie istituzionali e mediazioni notarili nella documentazione dei comuni subalpini. Percorsi di ricerca*, in «Scrineum - Rivista», 6 (2009), pp. 1-5.
- Opera metropolitana* = *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Opera metropolitana (1000-1200)*, a cura di A. GHIGNOLI, Siena 1994.
- ORESTE 2003 = G. ORESTE, *Guglielmo da Sori e il suo cartolare*, in *Studi Costamagna* 2003, II, pp. 739-773.
- ORLANDELLI 1963 = G. ORLANDELLI, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del secolo XII*, Bologna 1963.
- Pacta et Conventiones di Vercelli* = G.C. FACCIO, *Il libro dei «Pacta et Conventiones» del comune di Vercelli*, Novara 1926 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XCVII).
- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona (1203-1206)*, in «Studi medievali», s. III, LV/1 (2014), pp. 1-24; anche in A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria», 28), pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte - Geschichtsschreibung. Rechts- und Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANNOWSKI, Berlin 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- PAGNIN 1941-1942a = B. PAGNIN, *L'«exemplum» nel documento medievale*, in «Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», 101/2 (1941-1942), pp. 201-215.
- PAGNIN 1941-1942b = B. PAGNIN, *Note di diplomatica comunale veronese*, in «Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova», 47/3 (1940-1941), pp. 129-145.
- Paléographie latine* 1910 = *Paléographie latine*, a cura di F. STEFFENS, Trèves-Paris 1910.
- PALMIERI 1899 = A. PALMIERI, *La diplomatica giudiziaria bolognese nel sec. XII (Note e appunti)*, in «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», s. III, XVII (1899), pp. 143-170.

- PAOLI 1886 = C. PAOLI, *Dei cinque Caleffi del R. Archivio di Stato di Siena*, in « Archivio Storico Italiano », s. III, IV (1886), pp. 45-92.
- PAOLI 1942 = C. PAOLI, *Diplomatica*, nuova edizione aggiornata da G.C. BASCAPÉ, Firenze 1942 (rist. anast. Firenze 1969).
- Patto con Fano* = *Il patto con Fano, 1141*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, Venezia 1993 (Pacta Veneta, 3).
- PAULI CASTRENSIS = PAULI CASTRENSIS *Consiliorum sive responsorum, Augustae Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilacqua*, 1580.
- PAVONI 1992 = R. PAVONI, *L'organizzazione del territorio nel Savonese: secoli X-XIII*, in *Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo*. Atti del Convegno organizzato a Carcare il 5 luglio 1990 in associazione con la Società Savonese di Storia Patria, a cura di A. CROSETTI, Cuneo 1992 (Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo. Storia e storiografia, I), pp. 65-119.
- PAVONI 1994 = R. PAVONI, *Savona alle origini del Comune*, in *Savona nel XII secolo e la formazione del Comune, 1191-1991*. Atti del Convegno di studi, Savona, 26 ottobre 1991 (« Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXX, 1994), pp. 93-136.
- PECORELLA 1968 = C. PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII*, Milano 1968 (Università di Parma, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 26).
- Pergamene della Biblioteca Berio* = A. AROMANDO, *Le più antiche pergamene della Biblioteca Berio di Genova (1096-1539)*, Genova 1975.
- Pergamene savonesi = Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, I-II, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XVI-XVII (1982-1983).
- PERI 1950-1951 = I. PERI, *Studi sul comune di Genova. Genesi e formazione del comune consolare a Genova*, in « Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo », s. IV, XI (1950-1951), pp. 87-92.
- PERTILE 1886-1902 = A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero Romano alla codificazione*, Bologna 1886-1902.
- PERTUSI 1965a = A. PERTUSI, *Quedam regalia insignia. Ricerche sulle insegne del potere ducale a Venezia durante il Medioevo*, in « Studi Veneziani », VII (1965); pp. 3-124.
- PERTUSI 1965b = A. PERTUSI, *Venezia e Bisanzio nel secolo XI*, in *La Venezia del Mille*, Firenze 1965.
- PETRACCO SICARDI 1969 = G. PETRACCO SICARDI, *Note linguistiche sui documenti genovesi altomedievali. I. Contractum*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IX/I (1969), pp. 13-26.
- PETRELLA 1911 = E. PETRELLA, *I « signa tabellionis » di S. Maria Nuova in Roma*, in « Rivista Storica Benedettina », 6 (1911), pp. 339-365.
- PETRONIO NICOLAJ 1979 = G. PETRONIO NICOLAJ, *Il signum dei tabellioni romani: simbolo-gia o realtà giuridica?*, in *Palaeographica, diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, Roma 1979, II, pp. 7-40; anche in G. NICOLAJ, *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zurich 2013, pp. 212-229.

- PETRUCCI 1961 = A. PETRUCCI, *Guiglielmo Cassinese*, in *Il notariato nella civiltà italiana. Biografie notarili dall'VIII al XX secolo*, a cura del Consiglio Nazionale del notariato, Milano 1961, pp. 324-325.
- PETRUCCI - ROMEO 1989 = A. PETRUCCI - C. ROMEO, *Scrivere «in iudicio». Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del «Regnum Italiae» (secc. IX-XI)*, in «Scrittura e Civiltà», 13 (1989), pp. 9-42.
- PETTI BALBI 1962 = G. PETTI BALBI, *Sul collegio notarile genovese del 1382*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962 (Fonti e Studi, VI) pp. 281-298.
- PETTI BALBI 1974 = G. PETTI BALBI, *L'investitura e le «vacature» nel Collegio notarile di Genova*, in «Archivi e Cultura», 8 (1974), pp. 17-33.
- PETTI BALBI 1982 = G. PETTI BALBI, *Caffaro e la cronachistica genovese*, Genova 1982.
- PETTI BALBI 1984 = G. PETTI BALBI, *Società e cultura a Genova tra Due e Trecento*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova 24-27 ottobre 1984, Genova 1984 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/II), pp. 121-149.
- PETTI BALBI 1988 = G. PETTI BALBI, *Genesi e composizione di un ceto dirigente: i «populares» a Genova nei secoli XIII e XIV*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di G. ROSETTI, Napoli 1988 (Europa Mediterranea, Quaderni, 1), pp. 85-103.
- PETTI BALBI 1991 = G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Genova 1991.
- PETTI BALBI 1996 = G. PETTI BALBI, *Élites economiche ed esercizio del potere a Genova nei secoli XIII-XV*, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a cura di G. PETTI BALBI, Napoli 1996 (Europa Mediterranea, Quaderni, 10), pp. 29-39.
- PETTI BALBI 1997 = G. PETTI BALBI, *Magnati e popolani in area ligure*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*. Quindicesimo convegno di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia, 15-18 maggio 1995, Pistoia 1997, pp. 243-272.
- PETTI BALBI 2000 = G. PETTI BALBI, *I Visconti di Genova: identità e funzioni dei Carmadino (secoli XI-XII)*, in «Archivio Storico Italiano», CLVIII/4 (2000), pp. 679-720.
- PETTI BALBI 2005 = G. PETTI BALBI, *La scuola medievale*, in *Storia della cultura Ligure*, III, Genova 2005 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», ns., XLV/I, 2005), pp. 5-46.
- PIAZZA 1992-1993 = A. PIAZZA, *Le carte medievali di San Colombano di Bobbio presso l'Archivio di Stato di Torino*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 12-13 (1992-1993), pp. 163-188.
- PICOTTI 1946 = G.B. PICOTTI, *Osservazioni sulla datazione dei documenti privati pisani nell'alto medioevo*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. II, 15 (1946), pp. 63-68.
- PIERALLI 2006 = L. PIERALLI, *La corrispondenza diplomatica dell'imperatore bizantino con le potenze estere nel tredicesimo secolo (1204-1282). Studio storico-diplomatico ed edizione critica*, Città del Vaticano 2006 (Collectanea archivi vaticani, 54).
- PIERGIOVANNI 1980 = V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.

- PIERGIOVANNI 1983 = V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983.
- PIERGIOVANNI 1984 = V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova 24-27 ottobre 1984, Genova 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II), pp. 427-449; anche in V. PIERGIOVANNI, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente Medievale e Moderno*, Genova 2012 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LII/II, 2012), I, pp. 123-140.
- PIERGIOVANNI 2004 = V. PIERGIOVANNI, *La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo*, in *Storia della cultura Ligure*, I, a cura di D. PUNCUH, Genova 2004 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », ns., XLIV/I, 2004), pp. 11-18; anche in V. PIERGIOVANNI, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente Medievale e Moderno*, Genova 2012 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LII/II, 2012), I, pp. 439-446.
- PISTARINO 1957 = G. PISTARINO, *Gli scrittori del codice Lunense (Pelavicino)*, in « Bollettino Ligustico », IX (1957), pp. 3-20.
- PISTARINO 1964 = G. PISTARINO, *Bartolomeo di Iacopo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VI, Roma 1964, pp. 727-728.
- PISTARINO 1971-1972 = G. PISTARINO, *Sulla tradizione testuale dei trattati tra Genova e Novi del 1135 e 1157*, in « Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria ed Asti », LXXX-LXXXI (1971-1972), pp. 195-205.
- PISTARINO 1978 = G. PISTARINO, *Nota sulle fonti della storia savonese*, in *Miscellanea di storia savonese*, Genova 1978 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 26).
- PLACANICA 1995 = A. PLACANICA, *L'opera storiografica di Caffaro*, in « Studi Medievali », s. III, XXXV (1995), pp. 1-62.
- PODESTÀ 1901 = V. PODESTÀ, *Il colle di Sant'Andrea in Genova e le regioni circostanti*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXIII (1901).
- POGGI 1913 = V. POGGI, *Cronotassi dei principali magistrati che ressero e amministrarono il comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia*, in « Miscellanea di Storia Italiana », s. III, XLVII (1913), pp. 1-235.
- POGGI 1916 = V. POGGI, *Dove risiedevano i capitani*, in « Rivista Ligure di scienze, lettere e arti », XLIII (1916), pp. 303-336.
- POLEGGI 2002 = E. POLEGGI, *Il sistema delle curie nobiliari. Il sito de Fornari, primo palazzo del Comune*, in *Comuni e memoria storica* 2002, pp. 483-502.
- POLONIO 1977 = V. POLONIO, *L'amministrazione della "res publica" genovese fra Tre e Quattrocento. L'archivio "Antico comune"*, Genova 1977 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVII/I).
- POLONIO 1984 = V. POLONIO, *Patrimonio e investimenti del capitolo di S. Lorenzo in Genova nei secoli XII-XIV*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova 24-27 ottobre 1984, Genova 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II), pp. 229-281.
- POLONIO 1994 = V. POLONIO, *La chiesa savonese nel XII secolo*, in *Savona nel XII secolo e la formazione del Comune 1191-1991*. Atti del Convegno di studi, Savona, 26 ottobre 1991,

- Savona 1994 (« Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXX), pp. 63-92.
- POLONIO 1998 = V. POLONIO, *Monasteri e Comuni in Liguria*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale*. Atti del IV Convegno di studi storici sull'Italia benedettina, Pontida, 3-6 settembre 1995, a cura di F.G.B. TROLESE, Cesena 1998, pp. 163-185.
- POLONIO 1999 = V. POLONIO, *Tra universalismo e localismo: costruzione di un sistema (569-1321)*, in *Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni*, a cura di D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIX/II, 1999), pp. 77-210.
- POLONIO 2003 = V. POLONIO, *Da provincia a signora del mare. Secoli VI-VIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231.
- POLONIO - COSTA RESTAGNO 1989 = V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel basso medioevo: Vescovi e Capitoli Cattedrali in Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/I (1989), pp. 85-210.
- POZZA 1995 = M. POZZA, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia*, II, *L'età del Comune*, a cura di G. CRACCO - G. ORTALLI, Roma 1995, pp. 365-387.
- POZZA 1997 = M. POZZA, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia* III, *La formazione dello Stato Patrizio*, a cura di G. ARNALDI - G. CRACCO - A. TENENTI, Roma 1997, pp. 349-369.
- POZZA 2003 = M. POZZA, *Gli usi cronologici nei più antichi documenti veneziani (secoli IX-XI)*, in *Studi Costamagna* 2003, II pp. 801-848.
- PRATESI 1957 = A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XVII (1957), pp. 312-333; anche in *Antologia di scritti archivistici*, a cura di R. GIUFFRIDA, Roma 1985 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 3), pp. 693-716.
- PRATESI 1979 = A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979.
- PRATESI 1988 = A. PRATESI, *La documentazione comunale*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*. Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, pp. 351-365; anche in A. PRATESI, *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, Roma 1992, pp. 49-63.
- PREDELLI 1876 = R. PREDELLI, *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia, Regesti*, I, Venezia 1876 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione Veneta di Storia Patria, I. Serie prima. Documenti, I).
- Preuve 1965 = *La Preuve*, in *Recueil de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions XVII*, Bruxelles 1965.
- Progetto di norme 1984 = *Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie*, in « Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano », 91 (1984), pp. 491-503.
- PROVERO 1992 = C. PROVERO, *Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII)*, Torino 1992 (Biblioteca Storica Subalpina, CCIX).
- PRUNAI 1986 = G. PRUNAI, recensione all'edizione del *Caleffo Vecchio*, in « Archivio Storico Italiano », CXLIV (1986), pp. 349-353.

- PUNCUH 1956 = D. PUNCUH, *L'archivio Capitolare di San Lorenzo ed il suo nuovo ordinamento*, in « Bollettino Ligustico », VIII (1956), pp. 13-20; anche in PUNCUH 2006a, pp. 461-471.
- PUNCUH 1962a = D. PUNCUH, *La vita savonese agli inizi del Duecento*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 127-151; anche in PUNCUH 2006a, pp. 115-141.
- PUNCUH 1962b = D. PUNCUH, *I più antichi statuti del Capitolo di San Lorenzo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., II/II (1962), pp. 17-76.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V/I (1965), pp. 5-36; anche in PUNCUH 2006a, pp. 531-555.
- PUNCUH 1966 = D. PUNCUH, *Gli statuti del Collegio dei notai genovesi nel secolo XV*, in *Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova 1966, pp. 267-310; anche in PUNCUH 2006a, pp. 557-592.
- PUNCUH 1974 = D. PUNCUH, *Caffaro di Rustico*, in *Dizionario critico della letteratura italiana*, I, Torino 1974, p. 446.
- PUNCUH 1979a = D. PUNCUH, *L'archivio Durazzo-Giustiniani di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/I (1979), pp. 335-340.
- PUNCUH 1979b = D. PUNCUH, *I manoscritti della raccolta Durazzo*, Genova 1979.
- PUNCUH 1982 = D. PUNCUH, *Caffaro e le cronache cittadine: per una rilettura degli Annali*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXII (1982), pp. 63-73; anche in PUNCUH 2006a, pp. 167-178.
- PUNCUH 1984 = D. PUNCUH, *Edizione di fonti: prospettive e metodi*, in « *I Liguri dall'Arno all'Ebro* ». In ricordo di Nino Lamboglia. Atti del Congresso, Albenga 4-8 dicembre 1982, Bordighera 1984 (« Rivista di studi liguri », L), pp. 214-228; anche in PUNCUH 2006a, II, pp. 611-630.
- PUNCUH 2000 = D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine en Europe au Moyen Âge*. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER - TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 383-406; anche in PUNCUH 2006a, pp. 727-753.
- PUNCUH 2001 = D. PUNCUH, *Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/I; « Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti »), pp. 129-158; anche in PUNCUH 2006a, pp. 755-784.
- PUNCUH 2006a = D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I).
- PUNCUH 2006b = D. PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides* 2006, pp. 271-276; anche in PUNCUH 2006a, pp. 883-904.

- PUNCUH - ROVERE 1989 = D. PUNCUH - A. ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale: una iniziativa editoriale degli Archivi di Stato*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIX/3 (1989), pp. 580-585.
- RACINE 1976 = P. RACINE, *Le relazioni tra Piacenza e Bobbio nei secoli XII e XIII*, in «Archivio storico per le Province parmensi», 28 (1976), pp. 145-156.
- RACINE 1984-1986 = P. RACINE, *Il Registrum Magnum specchio della società comunale*, in *Il Registrum Magnum del comune di Piacenza*, a cura di E. FALCONI - R. PEVERI, Milano 1984-1986.
- RAO 2016 = R. RAO, *Il Comune di Savona dai Consoli ai primi Podestà (1168-1218)*, in *1014 verso la nascita del Comune di Savona: istituzioni, paesaggi, economie, cultura*. Savona 12-13 dicembre 2014, Savona 2016 («Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», LII), pp. 27-46.
- RAO 2018 = R. RAO, *Cavalieri, mercanti e consoli a Savona: costruzione di un'identità aristocratica, conflitto politico e rappresentanza in un comune ligure del XII secolo*, in «Archivio storico italiano», CLXXVI/I (2018), pp. 3-38.
- Real grandezza 1669 = Real grandezza della serenissima repubblica di Genova scritta in lingua spagnuola da D. Luis de Gongora, Alcasar, e Pempicileon, e poi aggiunta, e tradotta nella lingua Italiana da Carlo Sperone*, Genova, Tiboldi, 1669.
- REDLICH 1911 = O. REDLICH, *Die Privaturkunden des Mittelalters*, München 1911.
- Regesto di Farfa = Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino*, a cura di I. GIORGI - U. BALZANI, I-V, Roma 1879-1914.
- Registres d'Innocent = Les registres d'Innocent IV*, III, a cura di E. BERGER, Paris 1897.
- Registri della Catena, I = I registri della Catena del Comune di Savona*, a cura di D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Roma-Savona 1986 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVI; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX; «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXI).
- Registri della Catena, II/1 = I registri della Catena del Comune di Savona*, a cura di M. NOCERA - F. PERASSO - D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Roma-Savona 1986-1987 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVI/I; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, X; «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXII).
- Registri della Catena, II/2 = I registri della Catena del Comune di Savona*, a cura di M. NOCERA - F. PERASSO - D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Roma-Savona 1986-1987 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVI/II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, X; «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXIII).
- Registri della giustizia penale 2021 = I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- Registro della curia = Il Registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II/II (1862).
- Registrum Magnum di Piacenza = Il Registrum Magnum del comune di Piacenza*, a cura di E. FALCONI - R. PEVERI, I-III, Milano 1984-1986.

- Registrum privilegiorum Mutinae* = *Registrum privilegiorum comunis Mutinae*, a cura di L. SIMEONI - E.P. VICINI, Reggio Emilia-Modena 1940-1949.
- Registrum Vetus di Sarzana* = G. PISTARINO, *Il Registrum Vetus del comune di Sarzana*, Sarzana 1965.
- Regulae patrum Communis* = *Regulae patrum Communis et Salvatorum portus et moduli (Statuto dei Padri del Comune della Repubblica)*, a cura di C. DESIMONI, Genova 1885.
- RENIERI 1989 = S. RENIERI, *Le "littere testimoniales"*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, 10 (1989), pp. 197-217.
- RIBOLDI 1905 = E. RIBOLDI, *Le sentenze dei consoli di Milano nel secolo XII*, in « Archivio storico lombardo », s. IV, XXXII (1905), pp. 229-280.
- Rigestum comunis Albe* = E. MILANO, *Il « Rigestum comunis Albe »*, pubblicato con l'assistenza e le cure di F. GABOTTO - F. EUSEBIO, Pinerolo 1903 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXI).
- ROCCATAGLIATA 1986a = A. ROCCATAGLIATA, *Alle origini dell'Ufficio "pro robariis" del Comune di Genova*, in *Saggi e documenti*, VII, Genova 1986, II (Civico Istituto Colombiano, Studi e Testi, 9.2), pp. 151-184.
- ROCCATAGLIATA 1986b = A. ROCCATAGLIATA, *Tracce di antichi statuti nelle pergamene medievali savonesi*, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XX (1986), pp. 57-68.
- ROCCATAGLIATA 1990 = A. ROCCATAGLIATA, *L'Officium Robarie del Comune di Genova: da Ufficio della pirateria a Ufficio dei ribelli*, Genova 1990.
- ROCCATAGLIATA 2011 = A. ROCCATAGLIATA, *I notai di Sarzana e i loro archivi (secc. XIII-XVIII)*, in « Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini" », LXXX (2010), pp. 225-287.
- ROLANDINI *Summa* = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae, Venetiis*, apud Iuntas, 1546 (rist. anast. Sala Bolognese 1977).
- ROSADA 1985 = M. ROSADA, *"Sigillum Sancti Marci". Bolle e sigilli di Venezia*, in *Il sigillo nella storia e nella cultura*. Mostra documentaria a cura di S. RICCI, Roma 1985, pp. 109-148.
- ROSSO 1992 = S. ROSSO, *Il Codex Tarvisinus. Struttura e contenuto del liber iurium del comune di Treviso*, in « Archivio Veneto », s. V, CXXXIX (1992), pp. 23-46.
- ROVERE 1984 = A. ROVERE, *Libri "iurium - privilegiorum, contractuum - instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/I (1984), pp. 105-170 [in questa raccolta alle pp. 149-204].
- ROVERE 1989 = A. ROVERE, *I "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale* 1989, pp. 157-199 [in questa raccolta alle pp. 205-238].
- ROVERE 1995 = A. ROVERE, *Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso savonese del 1364*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/I (1995), pp. 145-178 [in questa raccolta alle pp. 351-382].
- ROVERE 1997a = A. ROVERE, *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 93-113 [in questa raccolta alle pp. 421-438].

- ROVERE 1997b = A. ROVERE, *I «publici testes» e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (Serta Antiqua et Mediaevalia, I), pp. 291-332 [in questa raccolta alle pp. 439-484].
- ROVERE 2001 = A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/I; «Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti»), pp. 103-128 [in questa raccolta alle pp. 3-26].
- ROVERE 2002 = A. ROVERE, *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica 2002* [in questa raccolta alle pp. 27-60].
- ROVERE 2003 = A. ROVERE, *Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)*, in *Studi Costamagna 2003*, II, pp. 909-942 [in questa raccolta alle pp. 61-92].
- ROVERE 2006 = A. ROVERE, *Notaio e pubblica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 291-322 [in questa raccolta alle pp. 485-509].
- ROVERE 2009a = A. ROVERE, *I lodi consolari e gli arbitrati nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scaloni*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528 [in questa raccolta alle pp. 511-527].
- ROVERE 2009b = A. ROVERE, *Sedi di governo, sedi di cancelleria e archivi comunali a Genova nei secoli XII-XIII*, in *Spazi per la memoria storica. La storia dei Genovesi attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato di Genova*. Convegno internazionale di studi (Genova, 7-10 giugno 2004), a cura di A. ASSINI - P. CAROLI, Roma 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 93), pp. 409-426 [in questa raccolta alle pp. 93-109].
- ROVERE 2012 = A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012 (Studi e ricerche, 5), pp. 301-335 [in questa raccolta alle pp. 529-568].
- ROVERE 2014 = A. ROVERE, *Signa notarili nel Medioevo genovese e italiano*, in «Ego signavi et roboravi». *Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE, Genova 2014, pp. 3-65 [in questa raccolta alle pp. 569-620].
- ROVERE 2016 = A. ROVERE, *Cancelleria e notariato a Savona tra i secoli XII e XIII*, in *1014 verso la nascita del Comune di Savona: istituzioni, paesaggi, economie, cultura*, Savona 12-13 dicembre 2014 («Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., LII, 2016), pp. 47-68 [in questa raccolta alle pp. 125-146].
- RRH = R. RÖHRICHT, *Regesta regni Hierosolymitani (MXCVII-MCCXCI)*, I-II, Innsbruck 1893-1904.
- RUZZIN 2018 = V. RUZZIN, *Produzione documentaria e organizzazione territoriale tra XII e XIII secolo: primi sondaggi sul caso genovese*, in «Scrineum Rivista», 15 (2018), pp. 125-154.
- RUZZIN 2019 = V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Ianuensis non nascitur 2019*, pp. 1157-1181.
- SALVI 1914 = G. SALVI, *Le origini e i primordi della badia di S. Benigno di Capodifaro di Genova*, in «Rivista Storica Benedettina», 9 (1914), pp. 116-119.

- San Benigno* = *Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (secc. XII-XV)*, a cura di A. ROVERE, Genova 1983 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIII/I).
- San Felice di Pavia* = *Le carte del monastero di S. Felice di Pavia (998-1197)*, a cura di M. MILANI (Codice diplomatico della Lombardia medievale. Secoli VIII-XII, <<https://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/pv/pavia-sfelice/introduzione>>).
- San Pietro* = *Le carte del monastero di S. Pietro in monte di Serle (1090-1200)*, a cura di E. BARBIERI - E. CAU, Brescia 2000 (Codice Diplomatico Bresciano, 1).
- San Siro, I* = *Le carte del monastero di San Siro di Genova, 952-1224, I*, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, V).
- San Siro, II* = *Le carte del monastero di San Siro di Genova, 1225-1253, II*, a cura di S. MACCHIAVELLO e M. TRAINO, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VI).
- San Siro, III* = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (1254-1278)*, III, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VII).
- San Siro, IV* = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (1279-1328)*, IV, a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, VIII).
- Santa Maria* = *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, a cura di G. AIRALDI, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 3).
- Santa Maria di Novara* = *Le carte dell'archivio capitolare di Santa Maria di Novara, II. (1034-1172)*, a cura di F. GABOTTO - G. BASSO - A. LEONE - G.B. MORANDI - O. SCARZELLO, Pinerolo 1915 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 69).
- Sant'Andrea* = *Le carte del monastero di Sant'Andrea della Porta di Genova (1109-1370)*, a cura di C. SOAVE, Genova 2002 (Fonti per la storia della Liguria, XVIII).
- SANTONI 1967 = M.F. SANTONI, *Il libro rosso di Fabriano*, tesi di laurea a.a. 1966-1967, Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma, presso l'Istituto di Paleografia di Roma.
- SANTORO 1931 = C. SANTORO, *Dell'indizione e dell'era volgare nei documenti privati medioevali della Lombardia*, in *Miscellanea di Studi Lombardi in onore di Ettore Verga*, Milano 1931, pp. 288-302.
- Santo Stefano, I* = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, I, (965-1327)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la storia della Liguria, XXIII).
- Santo Stefano, II* = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, II, (1201-1257)*, a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIV).
- Santo Stefano, III* = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, III, (1258-1293)*, a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, XXV).
- Santo Stefano, IV* = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, IV, (1294-1327)*, a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, XXVI).
- San Venerio, I* = G. FALCO, *Le carte del monastero di San Venerio del Tino*, Torino 1920 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XCI/I).
- San Venerio, II* = G. FALCO, *Le carte del monastero di San Venerio del Tino*, Torino 1933 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XCI/II).
- San Venerio, III* = G. PISTARINO, *Le carte del monastero di San Venerio del Tino relative alla Corsica*, Torino 1944 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CLXX).

- SARTI 2002 = N. SARTI, *Publicare - exemplare - reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del secolo XIII*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale, Bologna 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano, 2002 (Consiglio nazionale del notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, 5), pp. 611-665.
- SAVELLI 1989 = R. SAVELLI, *La cancelleria genovese nel Quattrocento*, in « Ricerche Storiche », XIX (1989), pp. 585-610.
- SAVELLI 1990 = R. SAVELLI, *Le mani della Repubblica: la cancelleria genovese dalla fine del Trecento agli inizi del Seicento*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, I, Genova 1990 (Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, 65), pp. 541-609.
- SBORGI 1970 = F. SBORGI, *Il palazzo ducale di Genova. Stratificazione urbanistica e architettonica*, Genova 1970 (Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Genova, 6).
- SCOVAZZI - NOBERASCO 1926-1927 = I. SCOVAZZI - F. NOBERASCO, *Storia di Savona*, Savona 1926-1927.
- Secondo registro* = *Il secondo registro della curia arcivescovile*, a cura di L.T. BELGRANO, L. BERETTA, Genova 1887 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVIII).
- SIEVEKING 1907 = H. SIEVEKING, *Sopra i Libri iurium di Genova*, in « Giornale storico e letterario della Liguria », VIII (1907), pp. 414-438.
- Simone di Francesco de Compagnono* = *I cartolari di Simone di Francesco de Compagnono (1408-1415)*, a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XI).
- SINISI 1997 = L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, VIII).
- SINISI 2003 = L. SINISI, *Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento*, in *Studi Costamagna* 2003, II, pp. 1027-1046.
- SINISI 2012 = L. SINISI, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 519-540.
- SINISI 2019 = L. SINISI, *Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni*, in *Ianuensis non nascitur* 2019, pp. 1251-1276.
- Società Ligure* 1930 = *La Società Ligure di Storia Patria dal 1917 al 1929*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LVII (1930), pp. 239-270.
- SOLMI 1915 = A. SOLMI, *Le più antiche leggi del comune di Piacenza*, in « Archivio Storico Italiano », II/1 (1915).
- SPOTORNO 1846 = G.B. SPOTORNO, *Elogio di A. Giustiniani*, in *Elogi di Liguri illustri*, a cura di L. GRILLO, Genova 1846.
- Statuta Antiquissima Saone* = L. BALLETTTO, *Statuta Antiquissima Saone*, Bordighera-Genova 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XVII-XVIII; Collana storica di fonti e studi diretta da Geo PISTARINO, 8, 9).
- Stefano di Corrado di Lavagna* = *I cartolari del notaio Stefano di Corrado di Lavagna (1272-1273, 1276, 1296-1300)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2007 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XII).
- STEIN 1907 = H. STEIN, *Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de France*, Parigi 1907 (Manuels de bibliographie historique, IV).

- STORCHI STORTI 1984 = C. STORCHI STORTI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal Comune alla Signoria*, Milano 1984.
- Studi Costamagna* 2003 = *Studi in memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/I).
- TAFEL - THOMAS 1885 = G.L.FR. TAFEL - G.M. THOMAS, *Der Doge Andreas Dandolo und die von demselben angelegten Urkundensammlungen zur Staats - und Handelsgeschichte Venedigs. Mit den Original-Registern des Liber Albus, des Liber Blancus und der Libri Pactorum aus dem Wiener Archiv*, in « Abhandlungen der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften », classe III, VIII (1885), pp. 3-167.
- TAMBA 1991 = G. TAMBA, *Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo « liber iurium » bolognese*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, III, Roma 1991 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi, 18), pp. 1033-1048.
- Tealdo* = *Le carte portovenere di Tealdo de Sigestro*, a cura di G. PISTARINO, Genova 1958 (Notai liguri del sec. XII e XIII, VII).
- TORELLI 1909 = P. TORELLI, *La data ne' documenti medioevali mantovani. Alcuni rapporti coi territori vicini e con la natura giuridico-diplomatica del documento*, in « Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova », n.s., II (1909), pp. 124-130.
- TORELLI 1911 = P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, I, in « Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova », IV (1911), pp. 3-99; anche in TORELLI 1980.
- TORELLI 1915 = P. TORELLI, *Studi e Ricerche di Storia Giuridica e Diplomatica Comunale*, Mantova 1915 (Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, I), pp. 101-288; anche in TORELLI 1980.
- TORELLI 1980 = P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V).
- TOSI 1979 = M. TOSI, *I primi documenti dell'archivio Capitolare di Bobbio (sec. IX-XII)*, in « Archivum Bobiense », 1 (1979), pp. 5-142.
- TOUBERT 1995 = P. TOUBERT, *Il medievista e il problema delle fonti*, in P. TOUBERT, *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, a cura di G. SERGI, Torino 1995.
- Tra Siviglia e Genova* 1994 = *Tra Siviglia e Genova: Notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno, Genova, 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, II).
- Trattati con Genova* = *I trattati con Genova (1136-1251)*, a cura di M. GIORDANO - M. POZZA, Roma 2000 (Pacta Veneta, 7).
- TREDE 2000 = J. TREDE, *Untersuchungen zum Verschriftlichungsprozeß im ländlichen Raum Oberitaliens. Die Urkunden der Pilgerkirche S. Maria di Monte Velate bei Varese aus dem 12. und 13. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 2000 (Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge, 9), pp. 162-168.
- Uberto I* = *Il cartolare di 'Uberto' I. Atti del notaio Giovanni, Savona (1214-1215)*, a cura di A. ROVERE. Indici a cura di M. CASTIGLIA, Genova-Savona 2013-2014 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIII; « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XLIX-L, 2013-2014).

- Uberto II = Il cartolare di 'Uberto' II. Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA. Introduzione di A. ROVERE, Genova-Savona 2009-2010 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIV; « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XLVI, 2010).
- UGHELLI¹ = F. UGHELLI, *Italia Sacra*¹, Roma, 1644-1662.
- UGHELLI² = F. UGHELLI, *Italia Sacra*², Venezia 1717-1728.
- Un restauro 1979 = Un restauro documentario. Le pergamene di Noli*, Noli 1979 (Quaderni della Sovrintendenza archivistica per la Liguria).
- Urkunden der Republik Venedig = Urkunden zur älteren Handels- und Staatgeschichte der Republik Venedig*, a cura di G.L.F. TAFEL - G.M. THOMAS, Wien 1856-1857 (Fontes rerum Austriacarum, Diplomataria et acta, XII).
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2006 = M. VALLERANI, *Tra astrazione e prassi. Le forme del processo nelle città dell'Italia settentrionale del secolo XI*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di F. JARLINGHAUS - I. BAUMGARTNER - V. COLLI - S. LEPSIUS - T. WERSTEIN, Frankfurt 2006, pp. 135-154.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *Procedure e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge. Études réunies par J. CHIFFOLEAU - C. GAUWARD - A. ZORZI*, Roma 2007, pp. 439-494.
- VARALDO 1982 = C. VARALDO, *La sede vescovile di Savona nell'alto Medioevo (prospettive di studio)*, in *La sede vescovile di Savona. Cenni bibliografici e note*, Savona 1982 (Quaderni de « Il Letimbro », 5), pp. 19-27.
- VIGNA 1888 = A. VIGNA, *Farmacia, biblioteca e archivio del convento di S. Maria di Castello*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XX/II (1888), pp. 336-400.
- VIGNA 1889 = A. VIGNA, *Storia cronologica del convento di S. Maria di Castello*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXI (1889).
- VIVALDO 1994 = L. VIVALDO, *Storia di Noli*, Savona 1994.
- VITALE 1927 = V. VITALE, *Intorno ai « Libri iurium »*, in « Giornale storico e letterario della Liguria », n.s., III (1927), pp. 135-144.
- VITALE 1936 = V. VITALE, *Documenti sul Castello di Bonifacio*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXV (1936).
- VITALE 1953 = V. VITALE, *Il valore di un ricupero*, in « Genova Rivista del Comune », 1953, n. 1, pp. 25-28.
- VITALE 1955 = V. VITALE, *Breviario della Storia di Genova*, I-II, Genova 1955.
- ZAGNI 1980 = L. ZAGNI, *Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII -XIII*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 5 (1980), pp. 5-14.
- ZAGNI 1981 = L. ZAGNI, *Il libello petitorio genovese: note diplomatiche*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 6 (1981), pp. 5-14.

ZAGNI 1982 = L. ZAGNI, *La redazione dei protocolli notarili a Milano nel secolo XIV*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 7 (1982), pp. 43-54.

ZAGNI 2003 = L. ZAGNI, *Carta, breve, libello nella documentazione milanese dei secoli XI e XII*, in *Studi Costamagna* 2003, pp. 1075-1091.

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Stefano Gardini

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.slspl@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖥 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-78-9 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-79-6 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare ottobre 2022

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-78-9 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-79-6 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)